

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 878

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

28/04/2024 - 05:50

Indice

1. DDL S. 878 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 878	4
1.2.2. Relazione 878-A	51
1.2.3. Testo approvato 878 (Bozza provvisoria)	105
1.2.4. Testo 1	121
1.2.5. Testo 2	126
1.3. Trattazione in Commissione	241
1.3.1. Sedute	242
1.3.2. Resoconti sommari	243
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	244
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (ant.) del 19/09/2023	245
1.3.2.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	249
1.3.2.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023	250
1.3.2.2.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023	256
1.3.2.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	262
1.3.2.3.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 27/09/2023	263
1.3.2.3.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/09/2023	271
1.3.2.3.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/10/2023	272
1.3.2.3.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 10/10/2023	275
1.3.2.3.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) dell'11/10/2023	280
1.3.2.3.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (ant.) del 12/10/2023	369
1.3.2.3.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 17/10/2023	373
1.3.2.3.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 18/10/2023	380
1.3.2.3.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 24/10/2023	387
1.3.2.3.10. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 11 (nott.) del 24/10/2023	431
1.3.2.3.11. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 12 (ant.) del 25/10/2023	435
1.3.2.3.12. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom.) del 25/10/2023	438
1.3.2.3.13. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom.) del 25/10/2023	446
1.3.2.3.14. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 26/10/2023	458
1.4. Trattazione in consultiva	482
1.4.1. Sedute	483

1.4.2. Resoconti sommari	484
1.4.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	485
1.4.2.1.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89 (pom.) del 27/09/2023	486
1.4.2.1.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023	493
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	500
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023	501
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 128 (ant.) del 04/10/2023	508
1.4.2.2.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023	510
1.4.2.2.4. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 132 (pom.) dell'11/10/2023	516
1.4.2.2.5. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 137 (pom.) del 25/10/2023	521
1.4.2.2.6. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 26/10/2023	524
1.4.2.2.7. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/10/2023	527
1.4.2.2.8. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 26/10/2023	530
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	532
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 141 (ant.) del 27/10/2023	533
1.4.2.4. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	534
1.4.2.4.1. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023	535
1.4.2.4.2. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023	543
1.4.2.5. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	554
1.4.2.5.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023	555
1.4.2.5.2. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023	563
1.4.2.5.3. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 63 (pom.) del 10/10/2023	567
1.4.2.6. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	587
1.4.2.6.1. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023	588
1.4.2.6.2. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (pom.) del 27/09/2023	595
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	597
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 24 (ant.) del 03/10/2023	598
1.5. Trattazione in Assemblea	606
1.5.1. Sedute	607
1.5.2. Resoconti stenografici	608
1.5.2.1. Seduta n. 118 del 26/10/2023	609
1.5.2.2. Seduta n. 119 del 27/10/2023	692

1. DDL S. 878 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 878

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 878

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** dal **Ministro della giustizia (NORDIO)** dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** dal **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** dal **Ministro per gli affari europei il Sudle politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** dal **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)** e dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Onorevoli Senatori. -

Il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, nonché per la tutela dei minori vittime di reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile. Ciò al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose. Il decreto detta altresì misure urgenti e necessarie per la tutela dei minori nello spazio cibernetico e nei servizi on-line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale.

Il provvedimento consta di 16 articoli suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I riguarda gli interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano.

Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

L'articolo in esame è finalizzato a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

Il **comma 1** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

Al **comma 2** si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico

1



dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

Al **comma 3** si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

A tale struttura sono assegnate fino a cinque unità di personale di cui una di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con i predetti enti, in possesso di specifiche competenze e professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si stabilisce, altresì, che il personale della struttura sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, nonché che sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si prevede, infine, che il DPCM istitutivo della struttura di supporto determini, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Al **comma 4** si stabilisce che con il piano straordinario siano effettuati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue.

Per la realizzazione di tali interventi, si prevede che il Commissario straordinario sia avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Il **comma 5** stabilisce che spetta al Commissario prevedere anche criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

Al **comma 6** si prevede che vengano finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), sono realizzati dalle istituzioni universitarie locali in raccordo con il Commissario straordinario e per essi operano le deroghe di cui al comma 2, primo periodo.

Il **comma 7** reca la copertura degli oneri di cui al comma 6 a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

Ai **commi 8, 9 e 10** si autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio.



Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

L'articolo reca misure volte ad ampliare gli strumenti di intervento dello Stato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e di povertà educativa nel territorio del Comune di Caivano, in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento, promuovendo specifiche azioni finalizzate al coinvolgimento delle istituzioni di alta formazione nel ricomporre il tessuto sociale e offrire nuove prospettive di sviluppo ai giovani del territorio.

In particolare, il **comma 1** interviene a destinare specifiche ed ulteriori risorse all'attività di orientamento universitario, da sviluppare in raccordo tra le istituzioni scolastiche del territorio e gli enti di alta formazione regionale, così da mettere a sistema l'offerta di servizi educativi e di prospettive professionali per i giovani e i giovani adulti di un territorio così provato da situazioni di marginalità sociale ed economica.

Si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con una o più Università statali aventi sede in Campania, al fine di finanziare introdurre specifici percorsi di orientamento per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Tali progetti hanno la finalità, quindi, di introdurre specifici percorsi di orientamento – da svolgersi anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei territori limitrofi.

Si intende, in questo modo, e in coerenza con il quadro normativo delineato dal provvedimento in questione, intervenire, al fine di offrire una risposta mirata ed efficace, sulle importanti fragilità di ordine sociale e culturale che colpiscono i tanti ragazzi che vivono nel territorio del Comune di Caivano. A tal fine, si vuole ulteriormente promuovere, mediante la costruzione di progetti mirati organizzati dalle istituzioni universitarie site nella Regione campana, attività di orientamento in favore degli studenti delle scuole superiori per supportarli nel delicato percorso di crescita personale e di transizione verso l'università.

Il **comma 2** disciplina la copertura finanziaria delle misure disciplinate al comma 1.

Il Capo II reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile.

Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

La disposizione reca alcune modifiche normative in materia di misure di prevenzione, accomunate dall'obiettivo di elevare ulteriormente il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria.

Viene potenziata, in particolare, la misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.), di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di ampliarne e rafforzarne il raggio di applicazione.

Ulteriore intervento preventivo viene effettuato sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale.

Il **comma 1, lettera a)** elimina la procedura di convalida da parte dell'A.G. per l'ipotesi "aggravata" di D.A.C.U.R. prevista dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 14/2017, atteso che la misura può risultare maggiormente incisiva con l'aumentare del suo termine di durata senza prevedere ulteriori prescrizioni che gravano sulle libertà del destinatario, come accade per il D.A.S.P.O., ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e per i D.A.C.U.R. di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 14/2017.



Sempre in un'ottica di armonizzazione con la disciplina degli altri divieti di accesso previsti dagli articoli 13 e 13-bis del medesimo decreto-legge, viene inoltre chiarita l'applicabilità della misura di prevenzione in parola anche ai minorenni ultraquattordicenni, che nell'attuale assetto normativo è deducibile solo in via indiretta dall'interpretazione dell'ultimo periodo del comma 3: "Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni", limitandosi la lettera della vigente disposizione alla mera comunicazione con carattere, quindi, esclusivamente informativo al Procuratore della Repubblica.

Con il **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'articolo 13 del riferito decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

In tale contesto, al fine di incrementare l'efficacia della misura del divieto di accesso, se ne estende l'ambito oggettivo di applicazione a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati dall'attuale disposizione. Sul versante dei reati-presupposto, vengono, inoltre, incluse le condotte in materia di sostanze stupefacenti contemplate dall'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (n. 1).

Per quanto concerne le prescrizioni aggiuntive contemplate dal comma 3 dell'articolo 13, si prevede che le stesse siano applicabili quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità.

Tale soluzione consente di potenziare la misura in argomento e di armonizzarla con la disciplina del D.A.C.U.R. di cui all'articolo 13-bis, che prevede l'applicabilità delle prescrizioni senza presupposti ulteriori rispetto al divieto di accesso.

Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (n. 2).

In coerenza con la richiamata logica di omogeneità delle disposizioni, la sanzione penale prevista per la violazione della misura viene aggravata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 euro a 24.000 euro, in modo da garantire uniformità con le altre misure a carattere ordinativo/interdittivo volte a tutelare la sicurezza di determinati luoghi, in particolare con l'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di DASPO (n. 3).

Con il **comma 1, lettera c)**, viene modificato, mediante cinque mirati interventi, l'articolo 13-bis del surriferito decreto-legge 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "DASPO Willy").

Su questo fronte, nella prospettiva di rendere la misura ancora più incisiva, si dispone (n. 1) l'ampliamento del novero delle condotte-presupposto, aggiungendo alle fattispecie già previste dal comma 1, i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi e di oggetti atti ad offendere) e agli articoli 336 e 337 del codice penale (resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

Viene aggiunta, inoltre, accanto all'arresto e al fermo, la sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di D.A.C.U.R., che consente al Questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia (n. 2).

Tale intervento è motivato da ragioni di coerenza intrinseca e di funzionalità del sistema: sulla base dell'attuale assetto normativo, infatti, tra i destinatari della misura di prevenzione in esame potrebbero figurare, ad esempio, i soggetti arrestati in flagranza, che a seguito di convalida sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura restrittiva, ma non i soggetti che sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'A.G., in ragione dell'accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali.

La delineata ratio di armonizzare la disciplina delle misure a carattere ordinativo/interdittivo è alla base, altresì, della rideterminazione (n. 3) della durata del divieto ("da 6 mesi a 2 anni, si estende "da 1 a 3 anni"), dell'individuazione (n. 4) di una durata specifica per le prescrizioni (fino a 2 anni, analogamente a quanto previsto per il provvedimento di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legge),



nonché di adeguare (n. 5) l'entità della sanzione penale (prevedendo la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 24.000 euro), come nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Il **comma 2** modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e prevenzione).

Nell'attuale configurazione normativa, detta misura preventiva presenta infatti alcune criticità che rischiano ormai di comprometterne la flessibilità d'impiego e l'efficacia rispetto alle attuali dinamiche sociali e alle manifestazioni e tendenze illegali.

Ciò soprattutto con riferimento alla previsione dell'obbligo di rimpatriare il soggetto allontanato nel comune di residenza, che nella realtà odierna quasi sempre si allontana autonomamente prima dell'emissione o comunque della notifica del "foglio di via", rischiando di pregiudicare la validità e l'efficacia del provvedimento questorile per mancanza di una delle sue due parti essenziali (rimpatrio nel comune di residenza e divieto di ritorno dal comune da cui sono state allontanate).

Su questo punto, si registra una diversità interpretativa tra la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa.

La prima ha più volte affermato (*ex multis* Cass. Sez. I, n. 40832/2019) che "le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione", tanto che la mancanza di una delle due parti darebbe luogo ad illegittimità del provvedimento per difformità dal tipo legale. Nella prassi operativa, tale circostanza crea delle difficoltà soprattutto nei casi in cui, come anticipato, al momento della notifica della misura il soggetto destinatario abbia già lasciato il territorio del Comune per rientrare nel luogo di residenza, rendendo così l'eventuale "ordine di rimpatrio" un mero formalismo, tale da metterne in discussione la ragionevolezza.

La Giurisprudenza amministrativa, invece, ha affermato la legittimità di un provvedimento di foglio di via obbligatorio privo dell'"ordine di rimpatrio" a carico di un soggetto che aveva già fatto rientro nel luogo di residenza, ritenendo che l'Amministrazione – in tale occasione – avesse correttamente utilizzato il potere di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, modulandone l'esercizio e gli effetti in modo da farli aderire alla situazione reale, con il minor sacrificio per il soggetto passivo: in altri termini, poiché il prevenuto non si trovava "fuori dei luoghi di residenza" (questo il tenore dell'art. 2 sopra citato) al momento dell'emissione del provvedimento, l'Amministrazione si è limitata alla sola inibizione del ritorno nel comune da quale il prevenuto è stato allontanato".

In effetti, proprio la facilità e la rapidità di movimento dei possibili destinatari del "foglio di via", unitamente alla disponibilità di numerosi mezzi di trasporto, sia convenzionali che non convenzionali, suggerisce di rimodulare l'istituto in parola nel senso di valorizzare la componente interdittiva del ritorno nel Comune da cui si viene allontanati, rispetto a quella del rimpatrio nel luogo di residenza, e di aggravare le conseguenze a carico di chi non ottempera all'ordine di allontanamento o rientra senza autorizzazione nel territorio inibito.

Per questa via, ferma restando l'adozione di un espresso ordine di lasciare il territorio comunale entro un massimo di 48 ore, il fuoco del nuovo "foglio di via" viene acceso sul divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni (attualmente, è fino a 3 anni), in un'ottica di armonizzazione con le misure di prevenzione a carattere ordinativo-interdittivo (come il divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO e il divieto di accesso ai centri urbani-DACUR) che rende autonomamente operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto abbia già abbandonato il territorio comunale (**comma 2, lett. a**).

Sul piano sanzionatorio, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, del citato d.lgs. n. 159/2011, per la violazione della misura *de qua*, che attualmente coincide con l'arresto da 1 a 6 mesi, viene tramutata in un delitto punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro, e così uniformata a quella prevista per la violazione di altre misure preventive, come ad esempio il D.A.S.P.O. *ex* art. 6 della legge n. 401/1989 (**comma 2, lett. b**).



Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'intervento modifica alcune disposizioni di natura sia procedurale che sostanziale penale, allo scopo di potenziare le facoltà di arresto in flagranza della polizia giudiziaria per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, in particolare quando concorrente con altro reato commesso con violenza o minaccia, e di inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità.

Con il **comma 1** vengono "ritoccate" le sanzioni previste dall'art. 4, commi 3-5, della legge n. 110/1975 per il porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il **comma 2**, in coerenza con l'inasprimento sanzionatorio realizzato dal comma 1 sulle sanzioni penali dell'art. 4 della legge n. 110/1975, aumenta da 3 a 4 anni nel massimo la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, del codice penale.

Il **comma 3** modifica il comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle sostanze stupefacenti e psicotrope), inerente ai fatti di spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità", per aumentarne la forbice edittale da sei mesi a 5 anni (attualmente, è da 6 mesi a 4 anni).

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

La disposizione reca interventi urgenti volti a contrastare, sul piano della prevenzione "sociale", il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang), ossia dei gruppi di minorenni dediti o inclini alla commissione di svariate fattispecie incriminatrici, la maggior parte delle quali connotate dall'uso della violenza fisica e/o psicologica e incidenti soprattutto su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale e il patrimonio altrui.

Il **comma 1, lettera a)**, anche per adeguare la normativa vigente alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2023 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione, da qui anche "Codice antimafia e prevenzione"), nella parte in cui consentiva al Questore, con l'avviso orale, di imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, anche i telefoni cellulari, in violazione dell'art. 15 Cost. che consente la limitazione della libertà di comunicazione soltanto con atto motivato dell'Autorità giudiziaria - modifica alcuni aspetti della misura di prevenzione personale dell'avviso orale, di cui all'art. 3 del Codice antimafia e prevenzione.

Innanzitutto, con il **numero 1)** della citata lett. a), la misura preventiva in discorso viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni, conformemente a quanto previsto per gli ulteriori provvedimenti interdittivi già applicabili *de iure condito* ai minorenni (ammonimento per cyberbullismo *ex art. 7* della legge n. 71/2017, divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 14/2017, divieto di accesso a pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo-DACUR di cui agli artt. 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14/2017).

È bene precisare che la nuova tipologia di avviso orale si applicherebbe solo ai minorenni sussumibili nelle particolari categorie di pericolosità sociale previste dall'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *c)*, del Codice antimafia e prevenzione, ovvero ai minori che:

- per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. *b)*);
- per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di altri minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (lett. *c)*).



La misura preventiva dell'avviso orale cesserebbe con il compimento della maggiore età, momento a partire dal quale potrebbero dispiegarsi, in ipotesi, ulteriori e più rigorosi strumenti preventivi (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e penalistici.

Il **numero 2)** della lett. a), in coerenza con la suindicata modifica del comma 3-*bis*, interviene sul successivo comma 4 del medesimo articolo 3, concernente le prescrizioni aggiuntive all'avviso orale, per consentire al Questore di imporre (anche) ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, siano stati destinatari di un avviso orale e risultino condannati per delitti non colposi, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, quali armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone (come lo spray al peperoncino di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110/1975, e al d.m. n. 103/2011, che lo rende disponibile per i minori tra i sedici e i diciotto anni), prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Il **numero 3)** della stessa lett. a) è invece destinato ad adeguare l'avviso orale, nella parte relativa alle prescrizioni sul possesso o l'uso dei cellulari, alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori.

Con il nuovo comma 6-*bis* che si introduce nel citato art. 3 del Codice antimafia, infatti, viene previsto che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale direttamente dall'Autorità giudiziaria, individuata (per ragioni sistematiche e di uniformità, atteso che il medesimo giudicante è già competente a decidere in merito all'opposizione all'avviso orale ai sensi dell'attuale comma 6 dell'art. 3) nel Tribunale in composizione monocratica competente per le misure di prevenzione, su proposta avanzata dal Questore, nelle ipotesi in cui il soggetto da avvisare oralmente risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Tali presupposti applicativi, si evidenzia, consentirebbero un adeguato campo di applicazione al provvedimento inibitorio, includendo, ad esempio, anche i condannati per determinati delitti colposi, come quelli in materia di circolazione stradale determinati dall'uso alla guida del cellulare o di altri dispositivi elettronici.

Il nuovo comma 6-*ter* stabilisce che sulla proposta del Questore il Tribunale debba decidere entro 30 giorni, e che il divieto di possedere od utilizzare cellulari non possa avere una durata superiore a 2 anni, con modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento ablatorio.

Il nuovo comma 6-*quater* prevede la ricorribilità in Cassazione del decreto giudiziario che dispone il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, cellulari o piattaforme informatiche o telematiche. Con la **lettera b) del comma 1**, infine, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 2, del Codice antimafia e prevenzione, viene estesa alla violazione delle prescrizioni applicate al minorenne.

I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, di cui all'art. 7 della legge n. 71/2017, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Gli effetti di tale ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

I **commi da 5 a 8**, infine, introducono, nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.



Per tali soggetti, che notoriamente non sono imputabili penalmente *ex art. 97* del codice penale, anche prendendo spunto dall'art. 224 dello stesso codice, che contempla ipotesi restrittive adottate dall'Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti di età inferiore ai 14 anni che abbiano commesso delitti e siano pericolosi, si prevede il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento in parola terminano in ogni caso al raggiungimento della maggiore età. Al fine di responsabilizzare questi ultimi nella cura e nella vigilanza sul minore, inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il **comma 9** dispone che l'Autorità competente a irrogare la predetta sanzione è individuata nel Prefetto, e viene fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

La previsione apporta mirate modifiche al d.P.R. n. 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Vengono modificate, in particolare, alcune disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di libertà personale, per adeguare l'apparato normativo al crescente e allarmante fenomeno dei minori che si rendono protagonisti di delitti anche particolarmente gravi per le modalità di aggressione dei beni giuridici protetti dall'ordinamento penale.

Al **comma 1, lettera a)**, viene rimodulato il parametro edittale contenuto nell'art. 18-*bis* del citato d.P.R. n. 488/1988 per consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. Con la modifica effettuata, la pena della reclusione prevista per il delitto non colposo commesso dal minore scende da 5 a 3 anni nel massimo, così da rendere possibile lo strumento dell'accompagnamento a seguito di flagranza in un maggior numero di ipotesi, corrispondenti a frequenti episodi pratici.

L'accompagnamento viene, altresì, esteso anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato, nonché alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio nonché di oggetti atti ad offendere previsti dall'articolo 699 c.p. o dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il **comma 1, lettera b)**, novella l'articolo 19, comma 4, del citato decreto, al fine di ridurre da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare.

Ulteriori modifiche riguardano il **comma 1, lettera c)**, con cui viene revisionato l'art. 23 del decreto sopra citato, che disciplina le ipotesi di applicazione di eventuali misure cautelari e, in virtù del rinvio effettuato dagli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, anche i casi di arresto dei minori in flagranza di reato e di fermo di minore indiziato di delitto.

Al riguardo, si evidenzia che l'esperienza investigativa e giudiziaria ha mostrato come con l'attuale formulazione dell'art. 23, che richiede per l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure cautelari la commissione da parte di un minore di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (oltre ad altre ipotesi tassativamente previste dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 23), sfuggano all'arresto facoltativo in flagranza di reato e alle potenziali misure cautelari una serie di delitti, perpetrati di frequente da soggetti minorenni, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), lo spaccio di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Con la modifica predisposta al n. 1), premesso che tanto l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto quanto la custodia cautelare restano "facoltativi" per i minorenni, e dunque subordinati volta per volta alla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 23, comma 2, la soglia edittale che consente di applicare le suddette misure pre-cautelari e



cautelari scende da 9 a 6 anni, e vengono aggiunte ulteriori e specifiche ipotesi di arresto facoltativo in flagranza così da ricomprendere ipotesi quali, la violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti, comprese le ipotesi di lieve entità, di cui sempre più spesso si rendono responsabili soggetti minori.

Con il n. 2), invece, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Anche in questo caso, nell'ottica di valorizzare i profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni ma sostanzialmente e tendenzialmente sempre più precoci e sviluppati sul piano psico-fisico e comportamentale-relazionale, la durata massima dei citati termini di custodia cautelare, in ossequio al principio del *favor minoris*, viene mantenuta "attenuata" rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale).

L'articolo intende approntare una tutela anticipata nei casi di delitti di particolare gravità, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso – articolo 416-bis del codice penale – e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – articolo 74 del D.P.R. 309/1990 –, nelle cui indagini emerga una situazione di pregiudizio per un minorenne. Il riferimento alla "situazione di pregiudizio", dunque non la partecipazione del minore al delitto in forma concorsuale, che di per sé darebbe luogo al coinvolgimento del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ripete una dizione sperimentata nella legislazione minorile e, unitamente al dovere di segnalazione del pubblico ministero precedente, consente di contemperare le esigenze investigative con la protezione del soggetto in formazione esposto a pericolo dalla condotta genitoriale. La trasmissione selezionata degli atti di indagine al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, permette di adottare, eventualmente, i provvedimenti convenienti per rimediare al cattivo uso della responsabilità genitoriale, grazie alla legittimazione ad agire prevista dall'articolo 336 del Codice civile.

La nuova disposizione, consentendo la segnalazione già durante la fase delle indagini preliminari, se da un lato anticipa la tutela al momento di emersione della situazione pregiudizievole, dall'altro andrà letta sistematicamente, in modo da salvaguardare il segreto d'indagine.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore).

L'articolo interviene su aspetti puntuali del D.P.R. 448/1988, che reca una disciplina specifica per il processo a carico di minorenni o di soggetti che, pur ultra-diciottenni, abbiano commesso un reato da minori.

Attualmente, il processo penale minorile non consente di applicare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga, in ciò distinguendosi dal processo nei confronti degli adulti. Ed infatti, sebbene l'articolo 23, "Custodia cautelare", del DPR 448/1988, alla lettera b) preveda la possibilità di disporre la misura cautelare massimamente afflittiva «se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 359 del 26 luglio 2000, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Il vuoto normativo è però emendabile, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità è dipesa da un cattivo uso del potere di delega legislativa e non da ragioni di contrasto inerenti alla tutela di diritti fondamentali. Ed infatti, come argomenta la Corte, «il legislatore delegato ha [...] violato i criteri della delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione».



Quali possano essere state le ragioni del legislatore delegante, occorre osservare che ormai il minorenni ha, in diritto ed in fatto, maggiori possibilità di “darsi alla fuga”.

L'opinione tradizionale faceva affidamento sulla circostanza che il minorenni non avesse un diritto di allontanarsi dal domicilio stabilito per lui dai genitori. L'articolo 318 del Codice civile stabilisce, infatti, che «Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare». La disposizione viene, però, generalmente interpretata ed applicata non già in senso letterale, ma coordinandola, specie dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, con i principi ispiratori della disciplina dei rapporti tra genitori e figli¹ ed è ammissibile che, qualora il Giudice tutelare rigetti il ricorso dei genitori, il Tribunale per i minorenni autorizzi il figlio a stabilire autonomamente il proprio domicilio².

Oltre a tale considerazione, sono sempre maggiori gli spazi di autonomia giuridica riconosciuti ai minorenni, senza contare l'alto numero di quelli che, per ragioni varie (migratorie, estremo disagio economico o educativo, contiguità ad ambienti criminali), non sono, in fatto, sottoposti alla autorità di alcuno.

Una ulteriore incongruenza è rappresentata dal fatto che il minorenni può essere sottoposto a fermo di indiziato di delitto per pericolo di fuga, ma per la stessa esigenza cautelare non può essere sottoposto alla custodia in carcere.

L'intervento normativo, in continuità con quanto previsto dall'articolo 274, comma n. 1, lettera b), del codice di procedura penale, introduce la dizione “se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga”, invece che quella originaria del D.P.R. 448/1988, per evidenti ragioni di uguaglianza (**comma 1, lett. a)**

Inoltre, con il **comma 1, lett. b)**, si introduce un nuovo articolo 27-bis, rubricato “Percorso di rieducazione del minore”, posto immediatamente dopo la disciplina della messa alla prova, per il quale l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l'estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece, l'iter processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice «restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale», con esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova.

La novella, dunque, introduce un ulteriore istituto di *diversion* che, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, consente il minor pregiudizio per lo sviluppo del minore a fronte di fatti di non particolare gravità.

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni).

L'articolo interviene sul decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, che prevede il collocamento negli Istituti penali per i minorenni degli autori di reato in esecuzione pena fino al compimento dei 25 anni. In particolare, si introduce il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1- mutate dall'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale” - su richiesta del direttore dell'istituto di pena per i minorenni e su decisione del magistrato di sorveglianza, il detenuto può essere trasferito in un istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La disposizione distingue tra due fasce di età:

- 1) per il detenuto che abbia compiuto i diciotto anni ma non ancora i ventuno, le condizioni richiamate devono ricorrere congiuntamente;

¹ Tribunale per i minorenni di Trieste, 21.6.1988, in *Dir. Fam.*, 1988, p. 1412.

² Pretura di Genova, 22.4.1978, in *Giur. Mer.*, 1980, p. 74



- 2) per il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni e fino al compimento dei venticinque, è sufficiente il ricorrere di una tra le tre condizioni.

Il nulla osta potrà essere negato solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, rinvenga ragioni di sicurezza, legate anche, ma non soltanto, alla persona del detenuto.

La norma intende limitare l'esposizione dei detenuti ancora minorenni a condotte di sopraffazione o comunque gravemente lesive per la sicurezza dei ristretti e dell'istituto, oppure influenti negativamente sul percorso rieducativo, realizzate da condannati che, per una età più matura, possono instaurare nell'Istituto dinamiche violente e coagulare spinte antisociali collettive.

Il Capo III reca disposizioni in materia di offerta educativa.

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

La disposizione, che novella l'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, è volta a rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del SUD caratterizzate da alta dispersione scolastica. In particolare, al **comma 1**, si prevede l'attivazione di incarichi temporanei e aggiuntivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fino al 31 dicembre 2023, presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, necessari per lo svolgimento dei progetti previsti dal piano Agenda Sud e per l'apertura pomeridiana delle scuole. A tal fine, l'attuale fondo destinato agli incarichi aggiuntivi di personale ATA di 50 milioni viene incrementato di ulteriori 12 milioni per l'anno 2023 e viene individuata la copertura finanziaria.

Con il **comma 2**, si autorizza per l'A.S.2023/2024 la spesa di 3.333.000 (anno 2023) e di 10.000.000 euro (anno 2024) per potenziare l'organico dei docenti coinvolti nei progetti pilota del piano “Agenda Sud”, e viene individuata la copertura finanziaria.

Al **comma 3**, si autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse relative al POC per la Scuola 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali del mezzogiorno, individuate sulla base delle rilevazioni nazionali INVALSI, per realizzare progetti destinati a rafforzare le competenze di base dei giovani, promuovere l'apprendimento attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica, sostenere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine e attivare il supporto socio-educativo.

Il **comma 4**, novellando l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, reca una modifica di ordine sistematico.

Il **comma 5** prevede l'incremento di 6 milioni di euro sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire l'abbandono scolastico attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa con progetti specifici, anche extracurricolari e incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, garantendo la continuità didattica. A quest'ultimo scopo, in favore dei docenti a tempo indeterminato, si introducono misure incentivanti di ordine economico (attribuzione di una quota pari al 50% dell'incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica) nonché di ordine premiale ai fini della carriera scolastica (attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.).

Al **comma 6** si prevede che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Si individua infine la copertura finanziaria.

All'uopo, con il **comma 7** si abroga l'articolo 49-bis (*Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro*) del decreto-legge n. 34 del 2019, che riconosce un parziale esonero



contributivo in favore di determinati datori di lavoro, con copertura dei relativi oneri a carico del predetto fondo MEF.

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

L'articolo interviene al fine di rafforzare e assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'intervento, in particolare, è fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete.

A tal fine, con il **comma 1**, si autorizza un nuovo piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, i cui interventi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** provvede ad individuare le risorse a sostegno della misura.

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico).

L'articolo è volto a rafforzare il rispetto dell'obbligo scolastico mediante l'abrogazione dell'articolo 731 del codice penale, meramente contravvenzionale e la cui tutela era limitata all'istruzione elementare, con la contestuale introduzione dell'articolo 570-ter nel codice penale, inserito, in maniera più appropriata da un punto di vista sistematico, tra i delitti contro l'assistenza familiare.

La disciplina penale è costruita facendo riferimento, anche mediante incorporazione, all'art. 114, "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico", del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", secondo il quale: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101».

Il **comma 1** introduce l'articolo 570-ter codice penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori" con il quale è disciplinata, al primo comma, l'ipotesi di dispersione assoluta - quella del minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonimento - punita con una pena fino a due anni di reclusione. Nel secondo comma della medesima disposizione si disciplina l'ipotesi dell'abbandono scolastico, ossia la condotta del minore che, pur iscritto, faccia un elevato numero di assenze tali da eludere, di fatto, l'obbligo scolastico, che è punita con una pena fino ad un anno di reclusione.

Il soggetto attivo non è solo il titolare della responsabilità genitoriale ma anche il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico: si è mutuata la dizione della disciplina settoriale, anche per i minori affidati a comunità o i cui genitori siano limitati o privati del *munus* genitoriale.

Il riferimento alla disciplina del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, permette di giungere alla sanzione penale solo laddove non abbia funzionato il meccanismo amministrativo dell'ammonimento



di cui all'art. 114, comma 4, ed entro una settimana dallo stesso, volto a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico, dunque con gradualità.

Il **comma 2** prevede che l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'articolo 570-ter c.p. è accompagnato dalla segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, dunque per l'intervento sulla responsabilità genitoriale.

Con il **comma 3** viene abrogato l'art. 731 del codice penale.

Il rinnovato bene giuridico consente di intervenire appropriatamente sul decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, mediante l'introduzione di due nuove misure (**comma 4**):

- l'esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare derivante dalla omessa documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del medesimo nucleo.
- la sospensione dell'Assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il Capo IV reca disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'esposizione dei minori a contenuti inadeguati, violenti e/o pornografici mina il rispetto della loro dignità e della loro privacy potendo compromettere in concreto il loro benessere e pieno sviluppo psico-fisico.

Un'adeguata protezione dei minori, costituzionalmente garantita dall'articolo 31 della Costituzione, finalisticamente orientata ad uno sviluppo armonioso e completo della loro personalità così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, costituisce il fulcro di plurimi interventi a tutela dei minori, tra cui: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote, del 25 ottobre 2007, e la sua ratifica del Parlamento Italiano con legge 1 ottobre 2012, n. 172; la Risoluzione 1835 (2011) e la Raccomandazione 1981 (2001) del Consiglio d'Europa sulla "Pornografia violenta ed estrema"; la Risoluzione 2119 (2016) e la Raccomandazione 2092 (2016) del Consiglio d'Europa per "Combattere l'eccessiva sessualizzazione dei bambini"; la Risoluzione 2929 (2022) e la Raccomandazione 2225 (2022) del Consiglio d'Europa "Per una valutazione dei mezzi e delle disposizioni per combattere l'esposizione dei bambini ai contenuti pornografici"; la dir. 2018/1808/UE, attuata dal legislatore nazionale con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, tesa ad estendere le tutele previste per i minori nell'ambito delle comunicazioni audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi sui *social media* (artt. 37, 38, 41 e 42); l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, come attuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 e allegate linee guida, che ne limita l'applicazione ai soli pacchetti di offerte destinate ai minori.

L'articolato quadro normativo, come comprovato dai plurimi, anche recenti, episodi di cronaca, agevolati da una sovraesposizione dei minori a modelli comportamentali diseducativi per il tramite di un accesso indiscriminato ai contenuti presenti in rete, mostra la necessità di un rafforzamento, rendendo dunque necessaria ed urgente l'adozione di misure più efficaci per assicurare la fruibilità di uno spazio digitale nel quale siano minimizzati i rischi impattanti sulle personalità più vulnerabili.

In quest'ottica, è urgente l'introduzione di un sistema di protezione integrato che coinvolga, a diverso titolo, istituzioni, famiglie e operatori economici del mondo digitale, per un'operazione congiunta e sistemica che miri a rafforzare le misure volte all'alfabetizzazione digitale e a garantire ai minori la fruibilità di ambienti e contenuti digitali sicuri e non pregiudizievoli delle loro esigenze educative.



In tali termini, l'intervento normativo prevede - nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale - specifici obblighi in capo ai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica per assicurare la disponibilità dei predetti sistemi nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi, nonché una robusta campagna di divulgazione, da parte delle istituzioni anche territoriali (come i centri per la famiglia) e degli stessi produttori, sull'importanza dell'uso di sistemi di controllo parentale per garantire, con immediatezza, alle famiglie un consapevole ed informato affiancamento dei minori nell'utilizzo della rete globale e dei suoi contenuti.

L'articolo 13 (*Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica*) mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti.

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel Capo IV. In particolare, vengono definiti: alla lettera a) il controllo parentale, consistente nella possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo; alla lettera b) i dispositivi di comunicazione elettronica, comprendenti gli *smartphones*, i *computers*, i *tablets* e, ove compatibili, le *consolles* di *videogames* e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "Internet delle cose"; alla lettera c) le applicazioni di controllo parentale, consistenti in elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o *software* per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

Al **comma 2** è previsto, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di parental control, l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Il **comma 3** stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale. Tale informativa può essere fornita anche mediante uno specifico foglio illustrativo da inserire nelle confezioni di vendita ovvero di uno specifico supporto adesivo da applicare sulla confezione. Si precisa, al riguardo, che il foglio illustrativo o il supporto adesivo devono contenere, mediante apposita evidenziazione grafica, chiara e semplice indicazione della presenza delle applicazioni di controllo parentale potenzialmente attivabili, nonché il rinvio, per un maggiore approfondimento sui contenuti informativi, ai siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento deve essere assicurato entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Al **comma 4** si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, senza alcun costo aggiuntivo, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica.

In sede di prima applicazione, per la definizione dei contenuti da filtrare e/o bloccare e delle modalità di realizzazione della tecnica del filtro o del blocco, è prevista l'applicazione delle disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera AGCOM n. 9/23/CONS, contenente indicazioni per l'implementazione di sistemi di protezione dei minori dai rischi del



cyberspazio) ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70. Tale disciplina prevede, infatti, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori (vedi comma 5), l'applicazione, tra i servizi preattivati, di sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati, nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). Tali servizi preattivati sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. Si prevedono, inoltre, obblighi informativi a carico degli operatori, nonché l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalle predette disposizioni.

Al comma 5 viene confermata, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori, l'applicazione delle disposizioni AGCOM adottate alla luce dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (cfr. comma 4).

Il comma 6 stabilisce il divieto di utilizzo, per scopi commerciali e di profilazione, dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni.

Al comma 7 viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso. Nel dettaglio, viene previsto l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di inviare una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale sui dispositivi di comunicazione elettronica già in uso, o comunque di richiederne l'attivazione. La comunicazione deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 8 dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, ai sensi del quale: *"I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità"*.

L'articolo 14 (Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative) introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

Il comma 1 prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, e in particolare agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

Il comma 2 prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal riguardo, è prevista la realizzazione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per la fissazione dei criteri e delle modalità di attuazione di tali servizi.

Il comma 3 introduce l'avvio di campagne informative annuali, a cura del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi, con particolare *focus* sui



mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

Il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia. Tale relazione, che va predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, concerne l'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riguardo all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

Il **comma 5** prevede poi che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al Parlamento sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

Con l'articolo in esame si provvede alla designazione del Coordinatore dei Servizi Digitali (Digital Service Act Coordinator) richiesta dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Si tratta del provvedimento europeo meglio noto come "legge sui servizi digitali" (Digital Services Act) che rappresenta una delle misure chiave nell'ambito della Strategia europea per il digitale.

In linea con quanto preannunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la legge sui servizi digitali, unitamente alla "legge sui mercati digitali" (Digital Market Act), nell'ottica di una revisione complessiva del corpus regolativo di matrice europea, mira, da un lato, ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme online e dei fornitori di servizi d'informazione, rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE e, dall'altro, a introdurre regole per assicurare l'equità e la contendibilità dei mercati digitali.

Nello specifico, la legge sui servizi digitali integra e sostituisce parzialmente le norme di armonizzazione dell'attività di prestazione transfrontaliera di servizi digitali nel mercato unico europeo attualmente contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (direttiva e-commerce).

In particolare, la legge sui servizi digitali intende garantire il corretto funzionamento del mercato unico per quanto riguarda la fornitura di servizi intermediari a livello transfrontaliero. Essa stabilisce una serie di obiettivi specifici quali: il mantenimento di un ambiente online sicuro in ispecie in relazione ai rischi incombenti sui minori; il miglioramento delle condizioni per i servizi digitali transfrontalieri innovativi; il conferimento di maggiore potere agli utenti e la protezione dei loro diritti fondamentali online; l'istituzione di una vigilanza efficace sui servizi digitali e di una collaborazione tra le autorità.

La nuova disciplina introduce, tra l'altro, nuove procedure armonizzate per una rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali; una protezione più efficace dei diritti degli utenti online e sistemi interni di gestione dei reclami (tra l'altro meccanismi per le segnalazioni da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori); un quadro generale di enforcement della normativa attraverso la designazione della nuova figura del coordinatore dei servizi digitali (*digital services coordinator*), che attuerà il necessario coordinamento con le autorità competenti (nazionali ed europee). Pertanto, il coordinatore dei servizi digitali svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. L'articolo in esame, al **comma 1**, designa quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in



considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Come noto, l'AGCom nasce, nel 1997, come autorità convergente, titolare di competenze regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie nei settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, successivamente estese al settore dei servizi postali e, più recentemente, al settore dei servizi digitali (diritto d'autore online, secondary ticketing, platform to business e motori di ricerca, etc.). Detta attitudine convergente ha assunto ancor maggiore rilievo in questi ultimi anni, a seguito dell'evoluzione della tecnologia, che ha portato alla digitalizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche e dei servizi da esse veicolati. Pertanto, l'Autorità è senz'altro l'autorità di regolazione più idonea a svolgere le funzioni di coordinatore dei servizi digitali.

In questo senso, peraltro, si era già espressa la IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), nel parere reso il 23 giugno 2021 in occasione dell'esame della proposta legislativa europea. Ciò assume maggior rilievo ove si considerino le specifiche competenze in capo al Coordinatore dei servizi digitali, tra le quali il monitoraggio dei mercati e la raccolta di dati e informazioni; la gestione delle segnalazioni e dei reclami degli utenti commerciali, anche di piccole dimensioni; il contributo alla specificazione degli obblighi regolamentari sulla base dell'analisi di mercato. Attività rispetto alle quali l'AGCom ha già una consolidata esperienza nei settori di interesse.

Al **comma 2** è stabilita una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e le eventuali altre autorità che potrebbero esser competenti sull'applicazione nazionale di taluni profili del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 49 del citato Regolamento UE 2022/2065, il Coordinatore dei Servizi Digitali garantisce, infatti, il coordinamento dell'azione amministrativa nazionale al fine di assicurare l'efficace e corretta applicazione del Regolamento medesimo e ne è responsabile. In ragione dei poteri attribuiti al Coordinatore dei Servizi Digitali, in conformità ai considerando 111, 112 e 114 che fanno espresso riferimento alla necessaria indipendenza del coordinatore, al **comma 3** si prevede che l'AGCom eserciti i propri poteri in modo imparziale, trasparente, tempestivo. A tal fine è previsto che l'AGCom, con successivo provvedimento, definisca in modo chiaro e trasparente le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri assegnati dal Regolamento (UE) 2022/2065.

Al **comma 4** si provvede ad adeguare la legge istitutiva dell'Autorità (la legge 31 luglio 1997, n. 249) alle nuove funzioni attribuite alla stessa e quindi si disciplinano le sanzioni per il caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. All'applicazione delle sanzioni l'Autorità provvede, secondo le procedure già stabilite dal proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio. Le sanzioni sono calcolate da Agcom facendo riferimento al "fatturato mondiale annuo", criterio individuato anche nelle relative norme del DSA, e non già al "reddito" in quanto il fatturato è una nozione in uso nella pertinente normativa di settore nazionale. Si prevede un analogo tetto al 1% alle sanzioni comminate in caso di comunicazione o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione. Si prevede che la penalità di mora massima che l'autorità può applicare è pari al 5% del fatturato annuo mondiale e che nella comminazione delle predette sanzioni l'Autorità tiene conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate.

Al **comma 5** si prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, oltre a provvedere alla copertura dei conseguenti oneri.

Come evidenziato dal Regolamento all'art. 50, infatti, una sufficiente dotazione finanziaria, tecnica e di risorse umane è ritenuta una condizione necessaria per garantire la tempestività, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione del coordinatore, oltre che per assicurarne la piena indipendenza. Le molteplici responsabilità in capo al Coordinatore previste dal Regolamento e le attività, che esso è



chiamato a svolgere, si accompagnano inevitabilmente alla necessità di prevedere l'acquisizione di risorse umane e tecniche, con un conseguente onere economico.

Al **comma 6** è prevista in fase transitoria l'utilizzazione di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, nel limite di un contingente massimo di 10 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di provenienza e con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante.

Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Art. 16 (Entrata in vigore): disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



CAPO I - Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano

Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

L'articolo contiene disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di Caivano.

A tali fini, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi urgenti per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare.

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e sono assegnate le relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

In relazione agli interventi inseriti nel piano, il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., nonché della Società Sport e Salute per gli interventi di risanamento degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano; entrambe le società svolgono altresì le funzioni di centrale di committenza per gli interventi di rispettiva competenza.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che tali disposizioni, nel prevedere l'assegnazione di un contributo di complessivi euro 30 milioni a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021 – 2027, stabiliscono che la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione del piano degli interventi rechi un'assegnazione delle risorse coerente con il cronoprogramma finanziario degli interventi, come riportato nel piano, e con le disponibilità finanziarie annuali del predetto Fondo FSC 2021-2027, evidenziandosi, all'uopo, che lo stesso presenta complessivamente sufficienti disponibilità.

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.A. e della società Sport e Salute S.p.A., gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto e, comunque, rispettivamente: per Invitalia S.p.A., nel limite massimo del 2% dello stanziamento complessivo al netto di quanto previsto dal comma 4; per Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo del 2% delle risorse finalizzate agli interventi di cui al primo periodo del comma 4.

Si stabilisce, altresì, che a supporto del Commissario straordinario sia istituita con DPCM una struttura a cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una unità di personale di dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. Al riguardo, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine, si specifica che i relativi oneri di personale sono pari a euro 133.588 per l'anno 2023, euro 534.349 per l'anno 2024 ed euro 400.762 per l'anno 2025.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale:

	Costo unitario	n. unità	Rateo 2023 (03/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)



Dirigente di II fascia	176.577	1	44.145	176.577	132.433
Funzionario	89.443	4	89.443	357.772	268.329
Totale			133.588	534.349	400.762

Il DPCM istitutivo della struttura di supporto determina, inoltre, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. In proposito, dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli oneri relativi al funzionamento della struttura e al compenso del Commissario gravano sulle risorse di cui al comma 1, nel limite di quanto previsto dal medesimo comma. In particolare, il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo del comma 3 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (**commi da 1 a 5**).

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie locali e attuati in raccordo con il Commissario straordinario. Tali interventi, dal punto di vista finanziario, sono coperti con le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 (**commi 6 e 7**).

Si autorizza, infine, il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli assunzionali, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 a decorrere dall'anno 2024, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL-Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**commi da 8 a 10**).

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

Il presente articolo, al **comma 1**, prevede la sottoscrizione di un accordo di programma da parte del Ministero dell'università e della ricerca con una o più Università statali campane, al fine di predisporre specifici percorsi di orientamento universitario di carattere sociale, culturale e psicologico in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site in Caivano e comuni limitrofi.

Con il **comma 2** si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, mediante utilizzo delle risorse disponibili sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

L'articolo contiene disposizioni in materia di misure di prevenzione volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della comunità.

Nello specifico, si interviene sulla misura di prevenzione DACUR (di cui al DL n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017), apportando modifiche ai divieti di accesso previsti dall'art. 10.

Ai fini del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono apportate modifiche all'art. 13 del DL n. 14/2017, prevendendone l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione, l'ampliamento delle condotte rientranti tra i reati-presupposto e l'aumento delle pene previste in caso di violazione. Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 13-bis del DL n. 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "DASPO Willy") (**comma 1**).

Da ultimo, si interviene sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale (**comma 2**).

Le disposizioni di cui sopra hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'articolo reca talune modifiche alla normativa vigente per potenziare le facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere e per inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità. In particolare, con i **commi 1 e 2** vengono aumentate le pene previste per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, in tutte le varie ipotesi (armi improprie; porto d'armi in riunioni pubbliche) e per il porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza (armi da punta e da taglio); con il **comma 3** viene aumentata la pena per lo spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità".

Le predette disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

L'articolo reca interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della violenza giovanile anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang),

In primo luogo si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale - contenuta nel *Codice antimafia e delle misure di prevenzione* - attualmente prevista per soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, possa ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con il **comma 1** la predetta misura viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni e si consente al Questore di imporre anche ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, che siano destinatari di un avviso orale e che risultino già condannati (in via definitiva) per delitti non colposi, una serie di prescrizioni, attualmente già previste per i maggiorenni (divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, nonché strumenti in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti - come lo spray al peperoncino - prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle



fiamme); inoltre, la disciplina dell'avviso orale viene adeguata alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori, prevedendo che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, direttamente dall'Autorità giudiziaria, su proposta avanzata dal Questore. I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

I **commi da 5 a 9**, infine, introducono una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni (quindi non imputabili) che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, che il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale

Le disposizioni recate dall'articolo hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

L'articolo reca disposizioni urgenti relative al processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al DPR n. 448 del 1988. In primo luogo, si interviene al fine di consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore), nonché di estendere l'istituto dell'accompagnamento anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato e alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio e di oggetti atti ad offendere. Si interviene inoltre sull'applicazione delle misure pre-cautelari e cautelari custodiali e sui termini di durata massima della misura cautelare.

Le disposizioni sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

L'intervento realizzato con l'articolo 7 è necessario al fine di prevedere una ulteriore forma di tutela dei minori (anticipata) nei casi di delitti più gravi (articolo 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 309/1990), disponendo che qualora nel corso delle indagini preliminari emerga una situazione di pregiudizio per il minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Circa eventuali profili finanziari, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

Per quanto riguarda le modifiche in materia di custodia cautelare e di percorso di rieducazione del minore, contenute nell'articolo 8, realizzate intervenendo sull'articolo 23 e introducendo l'articolo 27-bis del decreto n. 448 del 1988, si evidenzia che la stessa è tesa a conformare sia il regime di applicazione delle misure cautelari che il percorso di rieducazione del minore ai mutati profili dei



minori che delinquono e dei soggetti chiamati a promuoverne la rieducazione civica e sociale al fine di raggiungere l'obiettivo di estinzione del reato a seguito di esito positivo del programma rieducativo.

Si segnala, infatti, che l'istanza di definizione anticipata del procedimento è subordinata all'accesso al percorso rieducativo e all'esito positivo del medesimo. Tale percorso nei casi previsti dalla norma è da considerarsi alternativo all'istituto della messa alla prova.

Si segnala, inoltre, che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi in quanto è diretto a rafforzare la risposta ai crimini minorili potenziando le attività giudiziarie in capo al pubblico ministero, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. L'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta pertanto una efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

Con l'articolo 9 si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, inserendo il comma 3-bis con il quale si prevede che quando il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, impedisca attività degli altri detenuti attraverso violenze e minaccia ovvero si avvalga dello stato di soggezione indotto negli altri detenuti, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo.

Si segnala inoltre che la stessa disciplina si applica anche al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui si è detto sopra.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

CAPO III - Disposizioni in materia di offerta educativa

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

La norma intende dare supporto alle iniziative e alle azioni di “Agenda Sud” - il Piano varato dal Ministero, di cui al D.M. del 30 agosto 2023, che persegue l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori deficit educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità.

Le misure in esame sono, infatti, complementari con il Piano “Agenda Sud” e riguardano interventi non finanziabili con le risorse utilizzate dal medesimo (pari a 265,4 milioni provenienti da fonti di finanziamento europee PON, PN e PNRR). La norma, pertanto, individua le risorse statali necessarie per finanziare le spese, connesse ai progetti di “Agenda SUD”, non finanziabili con le fonti di



finanziamento europee. Con la norma, dunque, si provvede ad un primo investimento necessario per dare avvio alle misure già a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

In particolare, il **comma 1**, con l'obiettivo di attuare il Piano "Agenda Sud", autorizza le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023.

Il predetto personale ATA, ai fini dell'attuazione del Piano Agenda Sud, svolge funzioni amministrative per molteplici iniziative di natura extracurricolare che impongono la necessità di garantire supporto per le attività propriamente amministrative (propedeutiche all'attivazione ed allo svolgimento dei progetti) e l'esigenza di assicurare l'apertura delle scuole al pomeriggio. Si tratta di funzioni differenti da quelle che il personale ATA è tenuto a svolgere ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che attengono allo svolgimento di compiti di supporto all'attuazione delle azioni ricomprese nel PNRR, e da quelle del personale docente di cui al comma 2 della presente disposizione, che hanno natura didattica. Gli attuali incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud hanno scadenza al 31 dicembre 2023 e per gli stessi non sono previste proroghe.

All'attuazione si provvede mediante l'incremento, pari ad euro 12 milioni per il 2023, del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 21 comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023. Lo stanziamento consente di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano Agenda Sud una unità di personale ATA in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Al riguardo, si precisa che, a seguito della quantificazione del fabbisogno effettuata dalle istituzioni scolastiche e successiva ripartizione e assegnazione con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze risulta inutilizzato un ammontare pari a 9.825.264 euro. Ne deriva, pertanto, che dette risorse, stanziare sul capitolo di bilancio 3386, sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito. Quanto ad euro 2.174.736 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Il **comma 2** potenzia l'organico dei docenti per la realizzazione del progetto pilota, nell'ambito di "Agenda Sud", da parte delle istituzioni scolastiche statali site nei contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo e individuate sulla base delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, dove le scuole possano essere poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali.

Si precisa che i docenti aggiuntivi rappresentano un potenziamento/rafforzamento dell'organico delle scuole che potranno accedere alle iniziative in rete del progetto pilota al fine di seguire in modo personalizzato gli studenti più esposti a rischio di dispersione scolastica, la cui riduzione è uno specifico target del PNRR. I progetti pilota possono coinvolgere più scuole in rete tra di loro e prevedono il potenziamento delle attività didattiche anche per le competenze di base per gli studenti più fragili.

Anche in tale caso, infatti, le iniziative svolte da "Agenda SUD" impongono il rafforzamento del supporto da parte del personale docente – cui si deve principalmente l'onere di accompagnare tali misure - non essendo tale possibilità prevista tra quelle rendicontabili in conto alle risorse del PNRR e dei PON. A tal fine, si autorizza la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e di 10.000.000 euro per l'anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. La quantificazione tiene conto della volontà di conferire, entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa, incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre e,



come di consueto, fino al 30 giugno, secondo una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2023 e per 6/12 sul 2024.

La quantificazione è stata ottenuta considerando, sulla base dei dati riportati nell'“Agenda SUD” per i progetti pilota ove sono attivati un numero di progetti pari a 20 (sulla base di una media di 800 mila euro a progetto); essendo tali progetti “a rete” ognuno di essi coinvolgerà una media di 5 scuole; per ogni scuola si valuta un incremento di circa 5/6 docenti, il cui costo è calcolato su 10 mensilità (sono supplenti “al 30 giugno”) il cui numero effettivo sarà determinato in relazione alla tipologia di docente utilizzato (docente di scuola d'infanzia, primaria oppure di scuola secondaria di primo o secondo grado) ed in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

Con riferimento al **comma 3** la copertura finanziaria di euro 25 milioni è assicurata a valere sulle risorse residue e ancora disponibili del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

Le risorse sono finalizzate prioritariamente a contrastare l'abbandono scolastico, il disagio minorile e giovanile, la povertà educativa e la dispersione scolastica con servizi e interventi dedicati; strutturare attività stimolanti, motivanti, formative e che valorizzino il saper fare in ambienti collaborativi e volti allo sviluppo di un sistema valoriale positivo e con ricadute durature nel tempo specificamente calibrato ai territori interessati dall'intervento normativo.

A tal fine, il **comma 4**, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si limita a trovare una diversa copertura finanziaria e, in particolare, modifica la copertura finanziaria dell'art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, liberando risorse del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

In particolare, in luogo di una copertura a carico del POC 14-20, per complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, si individua una copertura a carico del PN 21-27, FSE+, che prevede per l'obiettivo specifico ESO 4.5 uno stanziamento complessivo, in base al Programma approvato con decisione della Commissione C (2022)9045, pari a euro 184.878.010,00 integralmente disponibili.

Sia la copertura a legislazione vigente, sia quella nuova proposta in sostituzione, sono fuori dal bilancio dello Stato, ed hanno la medesima categoria economica.

Il **comma 5** incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per conseguire l'obiettivo di contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, nonché per valorizzare la professionalità dei docenti delle medesime istituzioni che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Il **comma 6** stabilisce che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

La misura, al fine di assicurare il target del PNRR, autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. L'individuazione dei relativi interventi è rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

A tal fine, si prevede la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito del medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR.

Si tratta di risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti.

La norma in questione consente, quindi, di poter utilizzare per la medesima finalità le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.

La norma consente, altresì, l'utilizzo, delle risorse del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», previste dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del DM 6 agosto 2021, i progetti c.d. “in essere” dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160/2019 per le annualità dal 2021 al 2025. Peraltro, il dPCM 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'art. 1, comma 2, che “per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto. Con la norma in questione, si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti “in essere” già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026.

Dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Si precisa che il piano di potenziamento degli asili nido richiesto dalla Commissione europea, quanto ai posti da incrementare, dipende dalla modifica del PNRR, attualmente all'attenzione della stessa Commissione europea.

Pertanto, l'utilizzo delle suddette risorse contribuirà al raggiungimento del Target della Missione 4 – Componente 1.

Viceversa, se venisse richiesto un incremento superiore al Target attualmente proposto in sede di revisione del PNRR, potrebbe essere necessario l'utilizzo delle risorse relative alle ulteriori leggi autorizzative di spesa contenute nella norma.

Infine, la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le risorse ancora disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 47, comma 5, del D.L. n. 36 del 2022, specificando che, in ogni caso, non possono essere utilizzate le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

Con l'articolo 12 vengono apportate modifiche al codice penale con l'introduzione dell'articolo 570-ter sull'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori prevedendo la reclusione fino a due anni per il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, qualora ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non provi di aver procurato in altro modo l'istruzione al minore o giustifichi l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o con altri gravi impedimenti o non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. Si disciplina in questo caso l'ipotesi di dispersione assoluta.

E' altresì punito con la reclusione fino ad un anno, dopo esser stato ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del citato decreto legislativo n. 297/1994, per le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico quando sono tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, se non prova di aver procurato al minore l'istruzione in altro modo, se non giustifica l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o altri gravi impedimenti o se non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. In questo caso si disciplina l'ipotesi di abbandono scolastico.



Per tali reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Conseguentemente, viene abrogato l'articolo 731 c.p.

Vengono apportate modifiche agli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevedendo la sospensione del beneficio relativo all'assegno di inclusione in caso di mancanza di regolare frequenza scolastica del minore documentata con durata collegata al rilascio della certificazione da parte del dirigente scolastico o in mancanza della stessa per un periodo di due anni.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV - Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'articolo 13 (*Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica*) mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti.

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel provvedimento; al **comma 2** è previsto l'obbligo, nelle more che i produttori assicurino all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura; il **comma 3** stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale; al **comma 4** si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo; al **comma 5** viene confermata l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 ai pacchetti di offerte di cui al comma 4 destinate ai minori; al **comma 6** è introdotto il divieto di utilizzo per scopi commerciali e di profilazione dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni; al **comma 7** viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso; al **comma 8** è previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31 del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvedono le amministrazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 (*Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative*) introduce misure di comunicazione e informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete. Il **comma 1** prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale; il **comma 2** prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori con l'obiettivo di tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti della rete; il **comma 3** introduce l'avvio di campagne informative annuali relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi; il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto delle



novità introdotte dall'art.13; il **comma 5** prevede infine che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al Parlamento.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

L'articolo 15 attiene alla designazione del Coordinatore dei servizi digitali (Digital Service Act Coordinator) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE. Come rappresentato, la norma al **comma 1** indica quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Il **comma 2**, nello stabilire una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e le altre Autorità competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri, in considerazione del fatto che si tratta di attività che sono già riconducibili nell'ambito delle ordinarie funzioni e competenze svolte dalle predette Autorità. Allo stesso modo la sottoscrizione di protocolli di intesa non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo le Autorità già organizzate e dotate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, dunque, di compiti sostenibili da parte delle Autorità, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di collaborazione istituzionale che le stesse svolgono regolarmente.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che prevede l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento volto a disciplinare condizioni, modalità operative e procedure per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Quanto alle modifiche apportate dal **comma 4** all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, le coperture necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità, vengono individuate nel successivo comma 5.

Il **comma 5**, al fine di consentire ad AGCOM di fare fronte ai nuovi compiti derivanti dal Regolamento 2022/2065 prevede l'assunzione nei ruoli dell'Autorità di ulteriori 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa) al livello iniziale della relativa qualifica. La conseguente spesa ha una proiezione decennale complessiva che va da circa 4 milioni di euro sul primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a decorrere dal 2033. Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la tabella che segue riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (1 dirigente, 20 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni.

In dettaglio l'onere complessivo deriva in primo luogo dai costi del personale determinati considerando le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro (cd. costo 6 aziendale). Detti oneri sono quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%.

In considerazione del peculiare sistema di finanziamento dell'Agcom, oltre agli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni, occorre attribuire – e quindi dare copertura – anche i costi relativi alle procedure di reclutamento (per il solo primo anno), i costi dei sistemi informativi che saranno realizzati a supporto della funzione stessa (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza) nonché della quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione. In particolare, la quota di costi di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura amministrativa è attribuita pro-capite a tutto il personale dell'Agcom, in ossequio al principio di diretta correlazione per ciascun ambito di competenza assegnato tra oneri sostenuti e finanziamento richiesto ai rispettivi soggetti operanti. Detta quota è determinata a partire dal valore di bilancio consuntivato del 2021 rivalutato con un tasso medio del 4%.



Sono infine considerati i cd. costi di amministrazione, ossia gli oneri sostenuti per le strutture necessarie alla gestione dell'Ente (a titolo esemplificativo: servizio risorse umane, affari generali, gare e contratti, contabilità e bilancio etc.). Tali costi sono allocati pro quota con riferimento ai diversi ambiti di attività in proporzione ai costi del personale direttamente impiegato per lo svolgimento degli specifici ambiti di competenza dell'Autorità. Nel dettaglio, i costi amministrativi gravano mediamente per una percentuale pari al 30% dei costi del personale direttamente implicato e pertanto la valorizzazione economica riportata in tabella è la risultante dell'applicazione della citata percentuale del 30% ai "costi aziendali" del personale da assumere in base al previsto incremento della pianta organica.

Si rinvia per un riepilogo sinottico di tutti i dati alla tabella di seguito riportata che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per ciascun anno, gli oneri di reclutamento, la quota dei costi di funzionamento, la stima di costi dei sistemi informativi e la quota di oneri di amministrazione.

unità di personale	qualifica		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	dirigente DD	competenze lorde	137.628	144.821	152.166	159.662	167.310	175.110	184.438	193.955	203.662	210.734
		costo aziendale	214.927	225.815	236.926	248.202	259.759	271.539	283.573	295.951	314.413	325.176
20	funzionario F	competenze lorde	1.415.952	1.488.169	1.562.803	1.638.769	1.716.225	1.819.378	1.914.855	2.012.388	2.127.674	2.255.423
		costo aziendale	2.253.312	2.364.968	2.481.899	2.599.196	2.721.576	2.900.935	3.037.430	3.192.579	3.525.378	3.705.487
2	operativo D1	competenze lorde	87.591	92.268	97.048	101.933	106.920	112.011	118.087	124.292	128.962	133.440
		costo aziendale	143.220	150.300	157.533	164.918	172.455	180.145	189.332	198.711	205.823	212.661
TOTALE		competenze lorde	1.641.171	1.725.258	1.812.018	1.900.364	1.990.455	2.106.499	2.217.379	2.330.635	2.460.298	2.599.596
		costo aziendale	2.611.459	2.741.083	2.876.358	3.012.317	3.153.789	3.352.618	3.512.335	3.691.242	4.045.614	4.243.325
		Oneri di reclutamento	50.000									
		Straordinari e reperibili	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Costi di funzionamento	31.200	32.448	33.746	35.096	36.500	37.960	39.478	41.057	42.699	44.407
		Servizi ICT+sicurezza	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Costi di amministrazione	792.798	832.059	873.031	914.224	957.087	1.017.173	1.065.544	1.119.690	1.226.494	1.286.320
TOTALE	Oneri complessivi		4.005.457	4.125.590	3.909.136	4.081.636	4.267.375	4.527.751	4.737.357	4.971.989	5.434.808	5.694.052

Il medesimo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante un contributo specifico da porre a carico dei nuovi soggetti che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite. Per quanto concerne la corretta individuazione del perimetro soggettivo sopra evidenziato, si rappresenta che l'Autorità è nelle condizioni, come già fatto in precedenti occasioni, di individuare, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, che dispongono delle necessarie competenze e delle banche dati, le imprese tenute al versamento del predetto contributo.

In particolare, i fornitori di servizi intermediari definiti dal Regolamento, tenuti al versamento contributivo, sono:

- 1) MERE CONDUIT SERVICES (tra cui a titolo di esempio punti di scambio internet, punti di accesso wireless, reti private virtuali, voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, servizi DNS, registri di nomi di dominio);
- 2) CACHING SERVICES (tra cui a titolo di esempio reti di distribuzione di contenuti, proxy inversi, proxy di adattamento dei contenuti);
- 3) HOSTING SERVICES (tra cui a titolo di esempio servizi cloud computing, web hosting, social network/social media, piattaforme di condivisione video/VOD, piattaforme collaborative, marketplace/app store/e-commerce).



Nell'ambito della definizione dell'elenco delle società contribuenti, l'Autorità individuerà i soggetti tenuti alla contribuzione in coerenza con l'ambito di applicazione del Regolamento e considerando gli eventuali obblighi di contribuzione già presenti in altri settori di competenza, al fine di prevenire il rischio di doppia imposizione.

La norma prevede inoltre la fissazione, in prima applicazione (per l'anno 2024), dell'entità della contribuzione allo 0,135 per mille del fatturato risultante dal bilancio di esercizio 2022. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, nel limite massimo del 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione. L'aliquota contributiva dello 0,135 per mille del fatturato, per l'anno 2024, si fonda su una stima del valore di riferimento del mercato di competenza di circa 35 miliardi di euro (valore ovviamente, per quanto sopra detto, da verificare in sede di acquisizione delle dichiarazioni contributive), corrispondente a circa 4,8 milioni di euro, pari ai maggiori oneri previsti.

Per gli anni seguenti, ipotizzando una crescita dei ricavi del 5%, l'aliquota potrebbe variare secondo i valori riportati nella tabella di seguito rappresentata.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.798.255	4.957.649	4.776.167	4.955.860	5.224.462	5.544.924	5.802.901	6.091.679	6.661.302	6.980.371
35.500.000.000	37.275.000.000	39.138.750.000	41.095.687.500	43.150.471.875	45.307.995.469	47.573.395.242	49.952.065.004	52.449.668.255	55.072.151.667
0,135	0,133	0,122	0,122	0,121	0,122	0,122	0,122	0,122	0,127

Il **comma 6** consente all'AGCOM, a decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, di avvalersi di personale, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 10 unità, sostenendo solo i costi relativi al trattamento accessorio, in quanto tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del predetto trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Manotta".

15/09/2023



Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Caviano	S	C	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Caviano - effetti riflessi	E	TC					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
1	10		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6
2	1		Predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caviano e nei comuni limitrofi.	S	C					0,0	1,0			0,0	1,0	0,0	0,0
2	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K						-1,0	0,0	0,0		-1,0	0,0	0,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023	S	C	12,0				12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC					5,8				5,8			
10	1		Riduzione del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 61/2023	S	C	-9,8				-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0
10	1		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-2,2				-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
10	2		Potenziamento organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud"	S	C	3,3	10,0			3,3	10,0	0,0	0,0	3,3	10,0	0,0	0,0
10	2		Potenziamento organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" - effetti riflessi	E	TC					1,6	4,9	0,0	0,0	1,6	4,9	0,0	0,0
10	2		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-3,3	-10,0			-3,3	-10,0	0,0	0,0	-3,3	-10,0	0,0	0,0
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018	S	C	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 - effetti riflessi	E	TC					2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10	6		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0



Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	S	C						2,6	2,8	2,9	0,0	2,6	2,8	2,9
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - effetti riflessi	E	TC					0,0	1,3	1,3	1,4	0,0	1,3	1,3	1,4
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - spese di funzionamento	S	C					0,0	1,4	1,4	1,0	0,0	1,4	1,4	1,0
15	5		Contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia	E	EXT					0,0	4,0	4,1	3,9	0,0	4,0	4,1	3,9
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	13,3	8,6	8,5	10,4	13,3	8,6	8,5
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,1	3,9	0,0	4,0	4,1	3,9
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	9,3	4,5	4,6	10,4	9,3	4,5	4,6



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei

minori in ambito digitale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023.

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato;

Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale;

Considerata la necessità di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CAIVANO**

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e

comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

5. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione)

a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. »;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, le parole: « nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro »;

c) all'articolo 13-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « convalidato dall'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, »;

3) al comma 2, le parole: « non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni »;

4) al comma 4, dopo le parole « il questore può prescrivere » sono aggiunte le seguenti: « , per la durata massima di due anni, »;

5) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro ».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento »;

b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

Articolo 4.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3-bis »;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 e 6-bis »;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno

un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.
8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f*, *g*, *h*, *m*), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 »;
 - b) all'articolo 19, comma 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;
 - c) all'articolo 23:
 - 1) al comma 1, primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*, *e-bis*, *g*), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. »;
 - 2) al comma 3, le parole da: « ridotti della metà » a: « sedici » sono sostituite dalle seguenti: « ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici ».

Articolo 7.

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; »;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis (*Percorso di rieducazione del minore*). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29. ».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

4. All'articolo 16-*ter*, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

- a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
- b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che

garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 570-ter *(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)*.-Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del

minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis ».

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Articolo 13.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi »: *smartphones, computers, tablets* e, ove compatibili, *consoles di videogames*, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « Internet delle cose »;

c) applicazioni di controllo parentale, di seguito « applicazioni »: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati

dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia

presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 15.

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. »;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

« 32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi

del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpellato, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Nordio, *Ministro della giustizia*
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Relazione 878-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 878-A

Relazione Orale

Relatori Balboni e Zanettin

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a e 2^a RIUNITE
(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
(2^a - GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 26 ottobre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro dell'interno** dal **Ministro della giustizia** dal **Ministro per lo sport e i giovani** dal **Ministro dell'istruzione e del merito** dal **Ministro per gli affari europei** il **Sud le politiche di coesione e il PNRR** dal **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** e dal **Ministro dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2023

**PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Damiani)

sul disegno di legge

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene confermato che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, dell'articolo 1, sono le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma 3;

in relazione all'articolo 2, relativamente alla quantificazione degli oneri orari o rimborsi per gli interventi previsti, viene osservato che il costo del personale docente e non docente e i costi di funzionamento degli interventi saranno quantificati sulla base dei costi standard di formazione degli studenti attualmente utilizzato dal MUR ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per ripartire le risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) tra gli atenei statali. Si fa presente inoltre che il modello del costo standard trova, altresì, applicazione per i corsi di orientamento finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del PNRR, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022, recante « Criteri di riparto delle risorse e modalità di

attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24) ». In merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, viene evidenziato che con la somma pari a 1 milione di euro potranno essere erogate attività didattiche entro un monte orario complessivo di 60.000 ore, secondo i termini temporali indicati nell'accordo, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca, che provvederà, altresì, a vigilare affinché venga rispettato l'arco temporale indicato dalla norma. Gli atenei potenzialmente interessati dall'attuazione di tale iniziativa e destinatari delle risorse previste dalla disposizione in esame sono gli atenei statali campani (Napoli Federico II, Campania Vanvitelli, Napoli L'orientale, Napoli Parthenope, Salerno, Sannio). Potranno, altresì, concorrere alle azioni previste gli atenei non statali e le istituzioni AFAM, fermo restando il carattere facoltativo e non obbligatorio per tali Istituzioni. Quanto alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, viene chiarito che sia gli indicatori di bilancio delle università sia ulteriori risorse stanziare dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del FFO 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa. Infine, viene confermato quanto specificato nella relazione tecnica, che la partecipazione per le università agli specifici accordi di programma ha carattere facoltativo e non già obbligatorio, in considerazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta;

in relazione all'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, vengono forniti elementi a conferma che ogni adempimento potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, vengono forniti elementi a conferma dell'adeguatezza delle risorse;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il relativo stanziamento, peraltro, è solo una parte rispetto al complesso delle risorse destinate dal PNRR al potenziamento degli asili nido. Il citato Fondo, in origine previsto come stanziamento ordinario di bilancio, è poi confluito nel PNRR. Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alla gestione delle risorse, rispetto allo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, viene rappresentato che per i progetti « in essere » PNRR, già autorizzati sulla base dei criteri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 e a seguito di avviso pubblico del 22 marzo 2021, sono stati autorizzati e impegnati complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Rispetto alle suddette risorse autorizzate, vi sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89: tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni;

in relazione agli articoli 13 e 14, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, si concorda circa l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle rispettive disposizioni;

in relazione all'articolo 15, vengono fornite le tabelle di dettaglio delle componenti retributive e degli oneri riflessi distinti per qualifica, fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene quindi precisato che, tenuto conto che le tabelle stipendiali attualmente in vigore sono quelle relative all'anno 2022, dato un incremento medio annuale dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo) nel quadriennio 2023-2026 stimato dall'ISTAT nel 3,375 per cento, si è ritenuto prudentiale procedere alle stime di spesa per l'assunzione di nuovo personale ipotizzando una rivalutazione annuale delle tabelle stipendiali con un tasso medio del 3,5 per cento su tutto il decennio.

Viene quindi rappresentato che, ad oggi, l'Autorità non dispone ancora di un'esatta individuazione delle imprese che saranno chiamate a contribuire (in termini di numerosità e valore). Per tale motivo il decreto introduce due interventi: da un lato la possibilità di disporre di comandi a carico dell'amministrazione cedente fino a che AGCOM non sarà in grado di coprire gli oneri dei nuovi reclutamenti e dall'altro la possibilità di avvalersi della collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate per la realizzazione dell'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

In relazione ai chiarimenti relativi i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla relazione

tecnica nel 5 per cento annuo viene rappresentato che nel documento della Banca d'Italia del 6 aprile 2023 intitolato « Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita » è riportato uno studio previsionale del tasso di inflazione dei beni di consumo da cui risulta che nei prossimi anni le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni. Sulla base di tali indicazioni è stato utilizzato un tasso di crescita dai ricavi inclusi nella base imponibile del 5 per cento medio, uguale per tutti gli anni, con l'ipotesi di una invarianza sui volumi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

- all'articolo 13, si aggiunga in fine il seguente comma: « 8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

- all'articolo 14, si aggiunga in fine il seguente comma: « 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 10, comma 2, l'affidamento degli incarichi ivi previsti avvenga con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2023, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica.

sugli emendamenti approvati

25 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.200 e 1.700 relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.3, il cui esame resta sospeso.

sugli emendamenti approvati

26 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.0.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 2.1 (testo 2). Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 5 con la seguente: « 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

L'esame resta sospeso sull'emendamento 1.3 nonché su tutti i restanti emendamenti successivamente trasmessi.

sugli emendamenti approvati

26 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.19 (testo 2), 1.32 (testo 2), 3.6, 3.9, 3.11, 3.13 (testo 2), 3.14, 3.0.100 (testo 2), 4.100, 4.11, 4.12 (testo 3), 4.101 (testo 2), 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.11 (testo 3), 5.26, 6.7 (testo 2), 6.8, 6.15 (testo 2), 6.102, 6.100, 6.101, 6.200, 6.20, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2). L'esame resta sospeso sull'emendamento 1.3, nonché su tutti i restanti emendamenti trasmessi riferiti agli articoli da 8 a 12.

sugli emendamenti approvati

26 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.3, 8.3 (testo 3), 8.13, 8.14 (testo 2), 8.15, (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 10.5, 10.11, 10.14, 10.15 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.22, 10.29, 10.30, 10.34 (testo 2), 10.0.1 (testo 3), 11.5, 12.15 (testo 2), 12.16, 12.19,

12.200/8, 12.200, 12.201, 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 (testo 2), 13.8, 13.17, 13.100, 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3), 14.2, 14.5, 14.100, 14.0.1 (testo 2), 15.100 e 15.0.200, relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

26 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.101 (testo 2), 1.0.100 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 9.4, 15.0.201/3 (testo 3), 15.0.201 (testo 2), 15.0.2 (testo 2) e COORD.1, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alle presente legge.**

2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito del » sono sostituite dalle seguenti: « funzionale al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « comma 1, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si provvede » e la parola: « relative » è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: « articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo la parola: « comunque » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « ulteriore anno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale » sono sostituite dalle seguenti: « una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale » e le parole: « in materia di ricostruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « rispettivi ordinamenti » sono inserite le seguenti: « , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste

dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. »;

al quinto periodo, le parole: « dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, »;

al sesto periodo, dopo le parole: « amministrazioni locali e » *sono inserite le seguenti:* « degli enti territoriali, nonché »;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. »;

al settimo periodo, le parole: « con il decreto di cui al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo », *le parole:* « n. 98. » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 98, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente articolo »;

al comma 4, le parole: « Società Sport e Salute » *sono sostituite dalle seguenti:* « società Sport e Salute Spa », *dopo le parole:* « articolo 63 del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al » *e dopo la parola:* « comunque » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 5, dopo la parola: « Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario » *e le parole:* « e Corpi civili dello Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei corpi civili dello Stato »;

al comma 6, le parole: « nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella regione Campania »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalità" 2014-2020 »;

al comma 8, le parole: « semplificate di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « semplificate ai sensi dell'articolo », *le parole:* « di cui all'articolo 30 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui agli articoli 30 e 34-bis » *e dopo le parole:* « medesimo decreto legislativo » *sono inserite le seguenti:* « n. 165 del 2001 »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi

dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-*ter*. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-*bis*, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*sexies*. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano*) - 1. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 1-ter. - (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano) - 1. L' Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « con una o più Università statali aventi sede in Campania », *sono inserite le seguenti:* « , anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 4, le parole: « Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo » *sono sostituite dalle seguenti:* « procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « il delitto di cui all'articolo 73 » *sono sostituite dalle seguenti:* « i delitti di cui all'articolo 73 »;

al numero 2), dopo le parole: « comma 3, » *è inserita la seguente:* « alinea, »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) al comma 7, le parole "può essere" sono sostituite dalle seguenti: "è sempre" »;

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: « 604-*ter* del codice penale » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, lettera b), le parole: « primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo periodo »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (*Osservatorio sulle periferie*) - 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
- d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;
- e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practices* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-ter. - (*Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città*) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « legge 1975 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 18 aprile 1975 »;

alla lettera c), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis). Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Porto di armi per cui non è ammessa licenza*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 699 del codice penale il secondo comma è abrogato »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

"*m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

"Art. 421-bis. - (*Pubblica intimidazione con uso di armi*). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni";

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g) del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o" »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità" ».

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni" »;

al comma 1, lettera a), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « la persona, il patrimonio » *sono sostituite dalle seguenti:* « la persona o il patrimonio », *le parole:* « di cui al comma 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i minorenni », *le parole:* « il divieto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del divieto » *e le parole:* « radio trasmittente » *sono sostituite dalla seguente:* « radiotrasmittente »;

al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: « Il giudice » *sono inserite le seguenti:* « , sentito il pubblico ministero, » *e dopo la parola:* « proposta » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui al comma 6-bis »;

al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

al comma 8, sono premesse le seguenti parole: « Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Servizi minorili) - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale" »;

alla lettera a), le parole: « per uno dei delitti » *sono sostituite dalle seguenti:* « di uno dei delitti », *le parole:* « h), m) » *sono sostituite dalle seguenti:* « h) e m) », *le parole:* « per uno dei reati » *sono sostituite dalle seguenti:* « di uno dei reati » *e dopo le parole:* « n. 110 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" »;

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo », *le parole:* « e-*bis*), g) » sono sostituite dalle seguenti: « e-*bis*) e g) », *le parole:* « delitti consumati o tentati, » sono sostituite dalle seguenti: « delitti, consumati o tentati, », *dopo le parole:* « agli articoli 336 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, » e *le parole:* « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-*bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga," »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-*ter*, dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2, 3 e 3-*quinquies* del codice penale »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-ter*) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto » e *le parole:* « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « ne dà notizia al » sono inserite le seguenti: « Procuratore della Repubblica presso il ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-*bis*. - (*Percorso di rieducazione del minore*) - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di

- altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale" »;

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: « Art. 10-bis. - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) - »;

al comma 1, capoverso 3-bis:

al comma 1, alinea, le parole: « istituto penitenziario » sono sostituite dalle seguenti: « istituto penale per i minorenni » e le parole: « Dipartimento della amministrazione penitenziaria » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia »;

al comma 2, le parole: « ivi indicate alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 »;

al comma 3, le parole: « comma n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e dopo la parola: « individuato » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole « "Agenda Sud" » *sono inserite le seguenti:* « , di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, », *la parola:* « INVALSI » *è sostituita dalle seguenti:* « Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) » *e le parole:* « per l'anno 2023 si provvede, mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2023, si provvede mediante »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « 10.000.000 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10.000.000 di euro » *e, al secondo periodo, le parole:* « All'attuazione del presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri di cui al primo periodo »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « 2014-2020 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b), le parole: « fuori contesto » *sono sostituite dalle seguenti:* « fuori dal contesto »;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, » e dopo le parole: « 6 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

alla lettera b), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata », al quarto periodo, le parole: « di assegnazione provvisoria, di utilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di assegnazione provvisoria o di utilizzazione » e le parole da: « di 10 punti » fino a: « 2 punti » sono sostituite dalle seguenti: « , nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e »;

al comma 6, le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2023 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud") - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « Investimento 1.1 » sono inserite le seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), »;

al comma 2, dopo le parole: « Componente 1 del PNRR » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « Fondo opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'avvio di opere indifferibili » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 4 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le

esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024 »;

alla rubrica, le parole: « Piano asili nido » sono sostituite dalle seguenti: « Piano per asili nido per la ».

All'articolo 12:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*) - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

al comma 1, capoverso Art. 570-ter:

al primo comma, le parole: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », *le parole:* « comma 4 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1

del testo unico di cui al decreto legislativo » e *le parole*: « l'assenza del minore dalla scuola, » sono sostituite dalle seguenti: « la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, »;

al secondo comma, *le parole*: « obbligo scolastico », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », *le parole*: « comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 2, *le parole*: « Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo », dopo *le parole*: « ne informa » sono inserite le seguenti: « senza ritardo » e *le parole*: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni »;

al comma 4:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione »;

alla lettera c), numero 3), *le parole*: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 » e *le parole*: « ai commi 3 e 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

alla rubrica, *le parole*: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, dopo *le parole*: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 14 »;

alla lettera b), *le parole*: « smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolle di videogames » sono sostituite dalle seguenti: « smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi » e dopo *le parole*: « oggetti connessi » sono inserite le seguenti: « che consentano l'accesso ai browser, »;

alla lettera c), *le parole*: « , di seguito "applicazioni" » sono soppresse;

al comma 2, *le parole*: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e dopo la parola: « codice » sono inserite le seguenti: « delle comunicazioni elettroniche, di cui al »;

ai commi da 2 a 6, dopo la parola: « applicazioni », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 3, *le parole*: « sull'importanza di installare applicazioni » sono sostituite dalle le seguenti: « sull'importanza di utilizzare applicazioni » e *le parole*: « siti della Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « siti internet della Presidenza »;

al comma 7, *le parole*: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e *le parole*: « di cui al comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 8, *le parole*: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di *streaming* o *social*".

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici*) - 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « di tali servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma »;

al comma 3, le parole: « per le imprese ed il » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle imprese e del »;

al comma 4, le parole: « con delega alla famiglia » *sono sostituite dalle seguenti:* « con delega alle politiche per la famiglia », *le parole:* « uso dell'applicazione del controllo » *sono sostituite dalle seguenti:* « uso delle applicazioni di controllo » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici »;

al comma 5, le parole: « sull'attuazione della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo » *e le parole:* « contro le donne » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei confronti delle donne »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paragrafo 2 »;

al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis:

la parola: « artt. », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « articoli »;

al primo periodo, le parole: « 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 » sono sostituite dalle seguenti: « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 »;

le parole: « nazionale ed europeo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nazionale e dell'Unione europea »;

al quarto periodo, le parole: « ed eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'eventuale »;

al quinto periodo, le parole: « ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal presente comma »;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: « nel 2024 », « nel 2025 », « nel 2026 », « nel 2027 », « nel 2028 », « nel 2029 », « nel 2030 », « nel 2031 » e « nel 2032 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « per l'anno 2024 », « per l'anno 2025 », « per l'anno 2026 », « per l'anno 2027 », « per l'anno 2028 », « per l'anno 2029 », « per l'anno 2030 », « per l'anno 2031 » e « per l'anno 2032 » e le parole: « dal 2033 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2033 » e, al sesto periodo, le parole: « di ISTAT e Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia »;

al comma 6, le parole: « fuori ruolo, aspettativa » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o aspettativa », dopo le parole: « collocamento fuori ruolo » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « Tale personale » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale di cui al primo periodo ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) - 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".

Art. 15-ter. - (*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*) - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";
- 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;
- 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";
- 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento";
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013".

Art. 15-quater (*Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive*) - 1.

All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" ».

*Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15
settembre 2023.*

Testo del decreto-legge

**Misure urgenti di contrasto al disagio
giovanile, alla povertà educativa e alla
criminalità minorile, nonché per la sicurezza
dei minori in ambito digitale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
prevedere interventi infrastrutturali per
fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità
sociale e disagio giovanile nel territorio del
comune di Caivano;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
introdurre disposizioni per il contrasto alla
criminalità minorile e all'elusione scolastica, e
per la tutela delle minori vittime di reato;
Considerate, a tal fine, le esigenze di
rafforzamento delle misure a tutela del rispetto
dell'obbligo scolastico, in relazione
all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto
in specifiche aree del territorio nazionale, ed al
valore di incoraggiamento alla devianza che tale
fenomeno comporta;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
intervenire approntando una più incisiva risposta
sanzionatoria, correlandola all'intera durata
dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo
misure disincentivanti l'elusione nei confronti
degli esercenti la responsabilità genitoriale;
Considerata la necessità di assicurare
l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei
minori coinvolti in gravi reati di criminalità
organizzata;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in
considerazione delle caratteristiche di maggiore
pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti
dalla criminalità minorile, di approntare una
risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che
mantenga l'attenzione per la specificità della
condizione dell'autore di reato minorenni,
intervenendo sui presupposti di applicabilità
delle misure cautelari ed altresì prevedendo un

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
Commissioni riunite

procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL
TERRITORIO
DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.

178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a

Capo I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione **funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali e per il particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore o in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di coesione e alla povertà educativa e per l'integrazione.** Il piano straordinario è predisposto dal Commissario **straordinario** d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella

ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle **relative** misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro **unità** di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso

fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una **di personale** dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti **per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,** con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, **conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di comando, di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto Amministrazione del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte**

indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque ne della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo, reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, **nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,** necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e **degli enti territoriali, nonché** delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. **Il Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo individuo.** Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al **comma 1 del presente articolo** in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al **comma 1 del presente articolo**.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute **Spa**, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del **codice di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato

12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, **12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Finanziamento e gestione dell'economia e delle finanze » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

5. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e

per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30

5. Il Commissario **straordinario** prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e **dei corpi** civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione **Campania**. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. *Identico.*

7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al Comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di attuazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, **operativo complementare « Legalità » 2014-2020.**

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento de

marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

procedure di cui **agli articoli 30 e 34-bis** del medesimo decreto legislativo **n. 165 del 2001**, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-*bis*, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quanto di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento di Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 1-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali, dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con fondi dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel presente programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o in un analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equiva-

sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con conseguente adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, per individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 22 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 1-ter.

(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base al merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione della supervisione e della valutazione del progetto finanziato a Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

Articolo 2.

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA
CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. »;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, le parole: « nei confronti dei

2. *Identico.*

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al **procuratore della Repubblica** presso il **tribunale per i minorenni competente** nel luogo di residenza del minore. »;

b) *identico:*

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per **i delitti** di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, **alinea**, le parole: « nei confronti dei soggetti già

soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro »;

c) all'articolo 13-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « convalidato dall'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, »;

3) al comma 2, le parole: « non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni »;

4) al comma 4, dopo le parole « il questore può prescrivere » sono aggiunte le seguenti: « , per la durata massima di due anni, »;

5) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro ».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso

condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) *identico*;

3-*bis*) al comma 7, le parole: « può essere » sono sostituite dalle seguenti: « è sempre »;

c) *identico*:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*.

2. *Identico*:

a) *identica*;

in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento »;

b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

b) all'articolo 76, comma 3, al primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicate la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro ».

Articolo 3-bis.

(Osservatorio sulle periferie)

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, al fine dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* a

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero

dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strutturali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in materia, alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3-ter.

(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19 milioni di euro »;

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 4.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Porto di armi per cui non è ammessa licenza)* - Chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 100 a 200 euro.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo

Articolo 4.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni ».

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà qualora il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzo pubblico trasporto;
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o una riunione pubblica.

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale (dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia, le misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, dopo le parole: « nonché per i delitti » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, per quelli ».

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

« Art. 421-bis. - (*Pubblica intimidazione con uso di armi*) - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materiali esplosivi o esplosivi è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni ».

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « condannati » sono inserite le seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o ».

3. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume carattere di occasionalità ».

3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « esclusa la fattispecie di cui al comma 5, » sono soppresse.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3-*bis* »;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*:

« 3-*bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. **Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.** Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) *identico*;

2-*bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni. »

3) *identico*:

« 6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale **per i minorenni** l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché **del** divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione **radiotrasmittente**, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice, **sentito il pubblico ministero**, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta **di cui al comma 6-*bis***. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 b) *identica* . e 6-*bis* »;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si

6-*quater*. *Identico* »;

2. *Identico*.

3. *Identico*.

3-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori luogo di residenza del minore.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

6-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori luogo di residenza del minore.

7. *Identico*.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. *Identico*.

applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f*, *g*, *h*, *m*), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 »;
- b) all'articolo 19, comma 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

c) all'articolo 23:

- 1) al comma 1, primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*, *e-bis*, *g*), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. **Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:**

0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (Servizi minorili) - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale »;

- a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f*, *g*, *h* e *m*), del codice di procedura penale o di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, »;

b) *identica*;

b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: « , salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: « , per un tempo non superiore a un mese, » sono soppresse e le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 »;

c) *identico*:

- 1) al comma 1, al primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*, *e-bis*) e *g*), del codice di procedura penale, e di cui agli articoli 336, **comma**, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

2) al comma 3, le parole da: « ridotti della metà » a: « sedici » sono sostituite dalle seguenti: « ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici ».

Articolo 7.

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; »;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
« Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e

« a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e pericolo che si dia alla fuga »;

c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai reati di cui all'articolo 28 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numero 3-quinquies), del codice penale ».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), non si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il **tribunale per i minorenni** per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, le parole: « ne dà notizia al » sono inserite le seguenti: « procuratore della Repubblica presso il ».

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. **Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:**
soppressa

b) identico:
« Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la

all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero **entro i dieci giorni** successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione

responsabilità genitoriale **la proposta** di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili **dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile**, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti **del Terzo settore** o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da **due a otto** mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i **servizi dell'amministrazione della giustizia**, deve avvenire **da parte dell'indagato o del suo difensore**, entro **sessanta** giorni dalla notifica **della proposta** del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice **per le indagini preliminari** che **fissa l'udienza in camera di consiglio** per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, **sentiti l'imputato** e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 **valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione** presentato e sospende il **processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.**

4. **In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adegua i provvedimenti conseguenti.**

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa **senza giustificato motivo**, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con **richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.**

6. **Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale ».**

dell'applicazione degli articoli 28 e 29. ».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. **Dopo** l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente:

« **Art. 10-*bis*** . - *(Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)* - 1. Il direttore dell'istituto **penale per i minorenni** richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria **del Ministero della giustizia**, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiatione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) **del medesimo comma 1**.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. *Identico*:

« 4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al comma 1.

Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30/12/2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'**Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)**, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. **Agli oneri di cui al primo periodo** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) *identica*;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) *identica*;

di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo.

4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale

d) promuovere il supporto socio-educativo **anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**
d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione e di confronto interculturale.

4. *Identico.*

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del **contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 2018**, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro **annui** per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati **anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. **Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente comma i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa**, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, **nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un**

o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età

di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere **dall'anno 2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del **programma** Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli istituti scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile e nei comuni caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 8, ai limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2

0-2 anni)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo **per l'avvio di** opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 15 luglio 2022, n. 91.

2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni di euro ». Le parole: « , che sono assegnate in anticipo, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nel ciclo scolastico 2023/2024 ».

Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione)

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)*

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il 31 ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro non più di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore nella scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 1, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 570-*ter* (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-*bis* »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Alla condanna in via definitiva del

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

1. *Identico:*

« Art. 570-*ter* (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo **di istruzione** che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma **1**, del **testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, **la mancata iscrizione del minore presso un ente del sistema nazionale di istruzione**, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo **di istruzione** che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma **4**, del **testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo **di istruzione**, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Quando **acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo**, il pubblico ministero ne informa **senza ritardo** il procuratore della Repubblica presso il **tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Non ha altresì diritto **al trasferimento dell'Assegno di inclusione** il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato **l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto di inclusione** »;

c) *identico:*

1) *identico;*

beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis ».

Capo IV
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI
MINORI IN AMBITO DIGITALE
Articolo 13.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi »: *smartphones*, *computers*, *tablets* e, ove compatibili, *consolles di videogames*, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « *Internet delle cose* »;

c) applicazioni di controllo parentale, di seguito « **applicazioni** »: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato

2) *identico*;

3) al comma 5, le parole: « **dal** comma 3 » sono sostituite dalle parole: « **dai** commi 3 e 3-bis ».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO
DIGITALE
Articolo 13.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) *identica*;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi », **smartphone**, **computer**, **tablet** e, ove compatibili, **consolle di videogiochi**, e altri possibili oggetti connessi **che consentano l'accesso ai browser**, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « *Internet delle cose* »;

c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno **dalla data di** entrata in vigore del pre-

dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni **di controllo parentale** e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni **di controllo parentale** nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice **delle comunicazioni elettroniche**, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di **utilizzare** applicazioni **di controllo parentale**. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni **di controllo parentale** suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti **internet** della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni **di controllo parentale**, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. *Identico.*

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni **di controllo parentale** non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera *b*), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera *c*).

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera *b*), già in uso, le applicazioni di **controlli parentale**.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, **della legge 31 luglio 1997, n. 249**.

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono considerate anche e intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese anche quelle digitali su piattaforme di *streaming* o *social* ».

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13-bis.

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a contenuti pornografici)

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo

Articolo 14.

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio

comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizi fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Articolo 14.

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

1. *Identico.*

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione **dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli previsti dal presente comma.**

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero **delle imprese e del made in Italy** avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso **delle applicazioni** del controllo parentale, **nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.**

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione **degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo** sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osser

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 15.

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e

sul fenomeno della violenza **nei confronti delle** donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.

»;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente: « 32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE)

2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli **articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45, 46, 47 e 48** del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli **articoli 51 e 52** del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e **dell'Unione europea** applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli **articoli 51 e 52** del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del 1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e **dell'Unione europea** applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto del particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e **dell'eventuale** reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste **dal presente articolo** è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermedio interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro **per l'anno 2024**, 4.125.590 euro **per l'anno 2025**, 3.903.136 euro **per l'anno 2026**, 4.081.636 euro **per l'anno 2027**, 4.267.375 euro **per l'anno 2028**, 4.527.751 euro **per l'anno 2029**, 4.737.357 euro **per l'anno 2030**, 4.971.989 euro **per l'anno 2031**, 5.434.808 euro **per l'anno 2032** e 5.694.052 euro a decorrere **dall'anno 2033**. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione **dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)** e **dell'Agenzia delle entrate**, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. **Il personale di cui al primo periodo**, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Articolo 15-bis.

(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie e in attuazione della legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo articolo della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quattro. »
1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere

immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato a prendere con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-*bis*, definendone funzioni e compiti »;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica dell'Agenzia al livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il piano quinquennale di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale, di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR »;

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

Articolo 15-*ter*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « ordina »;

2) al comma 2, le parole: « ove tecnicamente possibile » sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento »;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: « dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è adottato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso a rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European union internet referral unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in

siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecniche e organizzative necessarie per rendere non fruibile per la parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente da soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4 »;

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: « in tempi ragionevoli » sono sostituite dalla seguente: « tempestivamente »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « l'Autorità applica » inserite le seguenti: « , per ogni violazione riscontrata, »;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso a rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento autonomo e accessibile per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ».

Articolo 15-quater.

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)

1. All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, » sono soppresse e dopo le parole: « Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite nel decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.3. Testo approvato 878 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 878

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 ottobre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito del » sono sostituite dalle seguenti: « funzionale al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « comma 1, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si provvede » e la parola: « relative » è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: « articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo la parola: « comunque » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « ulteriore anno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale » sono sostituite dalle seguenti: « una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di

personale » e le parole: « in materia di ricostruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « rispettivi ordinamenti » sono inserite le seguenti: « , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. »;

al quinto periodo, le parole: « dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, » sono sostituite dalle seguenti: « dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, »;

al sesto periodo, dopo le parole: « amministrazioni locali e » sono inserite le seguenti: « degli enti territoriali, nonché »;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico »;

al settimo periodo, le parole: « con il decreto di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo », le parole: « n. 98. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 98, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 4, le parole: « Società Sport e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « società Sport e Salute Spa », dopo le parole: « articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo la parola: « comunque » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 5, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario » e le parole: « e Corpi civili dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « e dei corpi civili dello Stato »;

al comma 6, le parole: « nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « nella regione Campania »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti

finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalità" 2014-2020 »;

al comma 8, le parole: « semplificate di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « semplificate ai sensi dell'articolo », *le parole* « di cui all'articolo 30 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui agli articoli 30 e 34-bis » *e dopo le parole:* « medesimo decreto legislativo » *sono inserite le seguenti:* « n. 165 del 2001 »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*sexies*. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (*Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano*) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di

personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-ter. - (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano) - 1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « con una o più Università statali aventi sede in Campania », sono inserite le seguenti: « , anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 4, le parole: « Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « il delitto di cui all'articolo 73 » sono sostituite dalle seguenti: « i delitti di

cui all'articolo 73 »;

al numero 2), dopo le parole: « comma 3, » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) al comma 7, le parole: "può essere" sono sostituite dalle seguenti: "è sempre" »;

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: « 604-ter del codice penale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, lettera b), le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Osservatorio sulle periferie) - 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni

oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";
b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « legge 1975 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 18 aprile 1975 »;

alla lettera c), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Porto di armi per cui non è ammessa licenza*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

"*m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

"Art. 421-bis. - (*Pubblica intimidazione con uso di armi*) - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o" »;

al comma 3, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità" »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni è opponibile davanti al tribunale per i minorenni" »;

al numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « la persona, il patrimonio » *sono sostituite dalle seguenti:* « la persona o il patrimonio », *le parole:* « di cui al comma 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i minorenni », *le parole:* « il divieto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del divieto » *e le parole:* « radio trasmittente » *sono sostituite dalla seguente:* « radiotrasmittente »;

al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: « Il giudice » *sono inserite le seguenti:* « , sentito il pubblico ministero, » *e dopo la parola:* « proposta » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui al comma 6-bis »;

al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

al comma 8, sono premesse le seguenti parole: « Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Servizi minorili) - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale" »;

alla lettera a), le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « di uno dei delitti », le parole: « h), m) » sono sostituite dalle seguenti: « h) e m) », le parole: « per uno dei reati » sono sostituite dalle seguenti: « di uno dei reati » e dopo le parole: « n. 110 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23" »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo », le parole: « e-bis), g) » sono sostituite dalle seguenti: « e-bis) e g) », le parole: « delitti consumati o tentati, » sono sostituite dalle seguenti: « delitti, consumati o tentati, », dopo le parole: « agli articoli 336 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, » e le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga" »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale" »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto » e le parole: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il" ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

la lettera a) è soppresa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis. - (*Percorso di rieducazione del minore*) - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale" ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. - (*Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti*) - »;

al comma 1, capoverso 3-bis:

al comma 1, alinea, le parole: « istituto penitenziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituto penale per i minorenni » *e le parole:* « Dipartimento della amministrazione penitenziaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia »;

al comma 2, le parole: « ivi indicate alle lettere a), b) e c) » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 »;

al comma 3, le parole: « comma n. 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 » *e dopo la parola:* « individuato » *il segno di interpunzione « , » è soppresso.*

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole: « "Agenda Sud" » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, », la parola: « INVALSI » è sostituita dalle seguenti: « Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) » e le parole: « per l'anno 2023 si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, si provvede mediante »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « 10.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000.000 di euro » e, al secondo periodo, le parole: « All'attuazione del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « 2014-2020 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « fuori contesto » sono sostituite dalle seguenti: « fuori dal contesto »;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, » e dopo le parole: « 6 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

alla lettera b), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata », al quarto periodo, le parole: « di assegnazione provvisoria, di utilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di assegnazione provvisoria o di utilizzazione » e le parole da: « di 10 punti » fino a: « 2 punti » sono sostituite dalle seguenti: « , nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e »;

al comma 6, le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2023 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud") - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « Investimento 1.1 » sono inserite le seguenti: « del PNRR, »;

al comma 2, dopo le parole: « Componente 1 del PNRR » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « Fondo opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'avvio di opere indifferibili » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024" »;

alla rubrica, le parole: « Piano asili nido » sono sostituite dalle seguenti: « Piano per asili nido per la ».

All'articolo 12:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

*"Art. 114. - (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" »;

al comma 1, capoverso Art. 570-ter:

al primo comma, le parole: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », le parole: « comma 4 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo » e le parole: « l'assenza del minore dalla scuola, » sono sostituite dalle seguenti: « la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, »;

al secondo comma, le parole: « obbligo scolastico », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », le parole: « comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 2, le parole: « Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo », dopo le parole: « ne informa » sono inserite le seguenti: « senza ritardo » e le parole: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni »;

al comma 4:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione" »;

alla lettera c), numero 3), le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 » e le parole: « ai commi 3 e 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 14 »;

alla lettera b), le parole: « smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolle di videogames » sono sostituite dalle seguenti: « smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi » e dopo le parole: « oggetti connessi » sono inserite le seguenti: « che consentano l'accesso ai browser, »;

alla lettera c), le parole: « , di seguito "applicazioni" » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore », dopo la parola: « applicazioni », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di controllo parentale » e dopo la parola: « codice » sono inserite le seguenti: « delle comunicazioni elettroniche,

»;

al comma 3, le parole: « sull'importanza di installare applicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale », dopo le parole: « delle applicazioni » sono inserite le seguenti: « di controllo parentale » e le parole: « siti della Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « siti internet della Presidenza »;

al comma 4, dopo la parola: « applicazioni » sono inserite le seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 6, dopo la parola: « applicazioni » sono inserite le seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 7, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e le parole: « di cui al comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 8, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social".

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici) - 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « di tali servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma »;

al comma 3, le parole: « per le imprese ed il » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del »;

al comma 4, le parole: « con delega alla famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « con delega alle

politiche per la famiglia », *le parole*: « uso dell'applicazione del controllo » *sono sostituite dalle seguenti*: « uso delle applicazioni di controllo » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici »;

al comma 5, le parole: « sull'attuazione della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti*: « sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo » *e le parole*: « contro le donne » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei confronti delle donne »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti*: « paragrafo 2 »;

al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis:

al primo periodo, le parole: « artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 » *sono sostituite dalle seguenti*: « articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 », *le parole*: « artt. 51 e 52 » *sono sostituite dalle seguenti*: « articoli 51 e 52 » *e le parole*: « nazionale ed europeo » *sono sostituite dalle seguenti*: « nazionale e dell'Unione europea »;

al secondo periodo, le parole: « artt. 51 e 52 » *sono sostituite dalle seguenti*: « articoli 51 e 52 » *e le parole*: « nazionale ed europeo » *sono sostituite dalle seguenti*: « nazionale e dell'Unione europea »;

al quarto periodo, le parole: « ed eventuale » *sono sostituite dalle seguenti*: « e dell'eventuale »;

al quinto periodo, le parole: « ivi previste » *sono sostituite dalle seguenti*: « previste dal presente comma »;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: « nel 2024 », « nel 2025 », « nel 2026 », « nel 2027 », « nel 2028 », « nel 2029 », « nel 2030 », « nel 2031 » *e* « nel 2032 » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: « per l'anno 2024 », « per l'anno 2025 », « per l'anno 2026 », « per l'anno 2027 », « per l'anno 2028 », « per l'anno 2029 », « per l'anno 2030 », « per l'anno 2031 » *e* « per l'anno 2032 » *e le parole*: « dal 2033 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dall'anno 2033 » *e, al sesto periodo, le parole*: « di ISTAT e Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti*: « dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia »;

al comma 6, le parole: « fuori ruolo, aspettativa » *sono sostituite dalle seguenti*: « fuori ruolo o aspettativa », *dopo le parole*: « collocamento fuori ruolo » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole*: « Tale personale » *sono sostituite dalle seguenti*: « Il personale di cui al primo periodo ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) - 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le

articolarzioni dirigenziali di cui al comma 1-*bis*, definendone funzioni e compiti";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*ter*. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".

Art. 15-*ter*. - (*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*) - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";

2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013".

Art. 15-quater. - (Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive) - 1.
All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

24 ottobre 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BAZOLI, GIORGIS, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, PARRINI, MELONI, VALENTE, MALPEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

premesso che:

il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compresi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro

stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;

il decreto-legge in conversione reca interventi che - sebbene accomunati dall'esigenza di far fronte al disagio giovanile - presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia penale, a quella delle misure di prevenzione e sicurezza, fino al contrasto della povertà educativa e all'effettività dell'obbligo scolastico nonché, infine, alla sicurezza in ambito digitale nonché alla riqualificazione urbana del Comune di Caivano; vi è inoltre una disposizione - l'articolo 15 - che, riguardando l'individuazione del Coordinatore per i servizi digitali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nulla ha a che vedere con l'oggetto e gli obiettivi dichiarati del decreto legge in conversione; ciò conferma, peraltro, quanto osservato in merito alla inopportunità dell'uso del decreto legge per affrontare il complesso fenomeno del disagio giovanile in tutte le sue molteplici articolazioni;

l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone;

sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione;

in particolare, con riferimento all'articolo 4, comma 3 - che aumenta da quattro a cinque anni di reclusione il massimo della pena comminata per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ove la condotta sia di lieve entità) - ha l'effetto di precludere, in relazione ai suddetti delitti, la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione: stante l'indubbia incidenza, in termini quantitativi, dei delitti in parola - anche considerando che la disposizione in esame ha portata generale e non si limita alle condotte commesse da minori - si corre pertanto il rischio di sovraccaricare in modo significativo le strutture carcerarie che già versano, come ampiamente noto, in uno stato di grave sofferenza, con conse-

guentemente aggravamento della strutturale condizione di sovraffollamento, già ripetutamente stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (su tutte, con la decisione Torreggiani c. Italia del 8 gennaio 2013, pronunciata sui ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) in quanto incidente negativamente sulla tutela della dignità delle persone detenute;

l'articolo 6, comma 1, lett. c) infine, estende notevolmente la possibilità di applicare al minore la misura della custodia cautelare prevedendo che la stessa possa essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, in luogo dei nove sinora previsti; e che al di fuori di tali casi, la custodia cautelare possa comunque essere applicata qualora si proceda - oltre che per alcuni dei delitti per i quali l'articolo 380 c.p.p. prevede l'arresto in flagranza (e in particolare: furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - anche per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale; al di là delle singole ipotesi di delitto, l'estensione della possibilità di applicare la custodia cautelare al minore restringe notevolmente, per converso, la possibilità di applicare misure alternative maggiormente idonee a favorire percorsi di reinserimento, assicurando egualmente, al tempo stesso, la sicurezza;

non a caso, il modello italiano - che prevede un basso livello di reclusione per i minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) - è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra rieducazione e umanità della pena;

proprio per quanto sin qui osservato, un intervento organico in materia di criminalità e disagio giovanile dovrebbe intervenire in ambito penale solo in via residuale: con riferimento ai minori, il carattere sussidiario e minimale dell'intervento penale assume infatti un significato particolarmente pregnante, laddove la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che - sole - possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge in conversione si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che - per fare un esempio - allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 878.

1.2.5. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio del Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e nei comuni limitrofi»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e con comuni interessati»;

c) al terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

1.300

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile

dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla».

1.301

NAVE, BILOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.».

1.302

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

— 3 —

per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma *3-quater* si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

1.303

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1.304 (già 1.200/5)

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.8

NAVE, BILOTTI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti.».

1.9

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "Corpi civili dello Stato", aggiungere le seguenti "in accordo con le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi";

b) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo "Al fine di garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo, le Università realizzano i progetti con le numerose realtà già operanti nel territorio e il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 50 unità di personale non dirigenziale tra educatori e pedagogisti, da utilizzare anche nei comuni limitrofi e favorire dei Patti educativi di comunità."

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dai commi 5 e 6, nel limite massimo di 2 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190.».

1.10

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, dopo le parole: «Corpi civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «e dalle Associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.305

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.».

1.306

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.».

1.307

ALOISIO, MAIORINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di

spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023" il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.».

1.14

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo *ex Delphinia* di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».

1.15

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area del Comune di Caivano», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «cinque milioni», con le seguenti: «dieci milioni».

1.308

MAIORINO, CATALDI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "attività educative e formative" inserire le seguenti: "corsi di specializzazione post laurea, master e seminari".

1.309

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2

— 7 —

milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.».

1.310 (già 1.18)

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.».

1.311 (già 1.20)

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

"7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.».

1.23

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 8, sostituire le parole: «il Comune di Caivano è autorizzato», con le seguenti: «il Comune di Caivano e i comuni limitrofi sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui» con le seguenti «pari a euro 450.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 1.640.000 annui».

1.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.312

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.313

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.»

1.314 (già 1.101/2)

NAVE, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 10-bis con il seguente: «10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;*

b) *sopprimere il comma 10-ter;*

c) *al comma 10-quater, sopprimere le parole "e 10-ter";*

d) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."*

1.315 (già 1.22 e 1.101/1)

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari."

1.316 (già 1.101/3)

NAVE, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10-bis, sostituire le parole "3 unità di personale" con le seguenti*: "15 unità di personale";

b) *al comma 10-ter, sostituire le parole "6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici" con le seguenti*: "15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali";

c) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente*: "Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

1.317

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e n. 3 unità di assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.318 (già 1.101/4)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «6 unità» *con le seguenti* «12 unità».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole* «64.500» e «409.500» *rispettivamente con le seguenti* «105.526,62» e «528.106,27»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «136.500» *con le seguenti* «292.000».

1.319 (già 1.101/5)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 10-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità di psico-pedagogisti».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «64.500» e «409.500» rispettivamente con le seguenti «105.526,62» e «528.106,27»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «136.500» con le seguenti «292.000».

1.320 (già 1.101/6)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-quinquies.1 Al fine di consentire nel comune di Caivano e nei comuni limitrofi un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al precedente periodo, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i suddetti gruppi al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.321

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-septies. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, con sede nel territorio dell'omonimo comune, la cui operatività è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2024.

10-octies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

1.322 (già 1.30)

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento pari al 30% dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.323 (già 1.31)

NAVE, BILOTTI

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Il Comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.»

1.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.».

Art. 1-ter

1-ter.0.300

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-quater.

*(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.3

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: «percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti», con le seguenti: «percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti.».

2.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado», con le seguenti: «specifici percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado nonché, presso queste ultime, di orientamento universitario» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei percorsi di cui al periodo precedente è previsto altresì il coinvolgimento delle famiglie, al fine di costruire in maniera integrata interventi che puntino alla costruzione di responsabilità condivisa.».

2.4

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, dopo le parole: «percorsi di orientamento universitario», inserire le seguenti: «di stampo pedagogico», dopo le parole: «finalizzato al supporto», inserire le seguenti: «educativo, formativo», e dopo le parole: «se-
de in Campania», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».*

2.300

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono organizzatiseminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno."

2.5

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un accordo di programma con una o più scuole secondarie di secondo grado aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di primo grado.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2015 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.301

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del Comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.302

NAVE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

MALPEZZI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, SCALFAROTTO, DE CRISTOFARO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attra-

verso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.300

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.0.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MAIORINO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'Impiego, con le Agenzia per il Lavoro e con gli Enti di Formazione Professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.»

2.0.301

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, non-

ché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3

3.1

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.3

BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «quattordicesimo», con la seguente: «sedicesimo».

3.7

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».

3.10

DE ROSA, LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.300

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis).

3.301

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2-bis

3.302

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2-ter

3.303

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 2-ter.

Art. 3-bis

3-bis.300

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

3-bis.301

GIORGIS, MALPEZZI, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.302

MALPEZZI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola "incentivare" con la seguente "realizzare".

3-bis.303

PARRINI, GIORGIS, MALPEZZI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.304

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

Art. 3-ter

3-ter.300 (già 3.0.100/1)

LOPREIATO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 5 comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- 2) indice di delittuosità del comune;
- 3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza."».

Art. 4

4.1

LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

4.4

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.

4.301

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.302

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 1-bis.

4.303 (già 4.100/1)

LOPREIATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, capoverso "4-bis", primo comma, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto», al secondo comma sopprimere le parole: «da un terzo alla metà» e alla lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «o di notte in un luogo abitato»;*

b) *sopprimere il comma 2-bis.*

4.5

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

4.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

4.304

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies.

4.305

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2-bis.

4.306

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2-ter.

4.307

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3

4.308 (già 4.9)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

4.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 3.

4.8

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.309

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

4.310

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 3, sopprimere le parole da "ed è aggiunto" fino alla fine del periodo.

4.311

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3-bis.

4.312

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 3-bis.

4.0.1

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, D'ELIA, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-*bis*»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza

dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.».

«Art. 4-quater.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 4-quinquies.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.».

Art. 5

5.1

BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

5.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «e 6-bis».

5.7

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis,», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

5.9

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis", sostituire le parole: «condannato anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «definitivamente condannato».

5.14

ZAMPA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.».

5.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 3) capoverso "6-ter", sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «sei mesi».

5.17

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenne,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,».

5.18

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.»

5.19

SCALFAROTTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ».

5.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere i commi da 5 a 9

5.300 (già 5.22)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.

5.21

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.301

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 5.

5.23

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire i commi da 5 a 9 con il seguente:

«5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.».

5.302

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 6.

5.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.».

5.303

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 6-bis.

5.304

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 7.

5.305

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 8.

5.27

BILOTTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Quando il soggetto già raggiunto dall'avviso orale di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e già destinatario di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, reitera le condotte, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

5.306

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

5.307

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 8, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5» con le seguenti: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5».

5.308

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 9.

ORDINI DEL GIORNO

G5.300

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata

verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G5.301

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei

ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche *équipe* territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

6.3

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.300

BILOTTI, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

6.6

SCALFAROTTO, GELMINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

6.301

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera 0a), capoverso «Art.6», sopprimere le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"

6.302

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).

6.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.303

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;*

b) *sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.*

6.304

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

6.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

6.305

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.

6.13

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, anche fuori dei predetti limiti edittali, per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336; 337 e 582, 585 codice penale nonché per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) sopprimere la lettera c).

6.17

SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente. "3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».

6.306

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis: qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso della stessa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenne siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili"».

6.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 3 nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."»

6.307

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e b-quater).

6.308

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter)

6.309 (già 6.102/2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: «b-ter) All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale" e all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.»

6.310 (già 6.102/3)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, nonché per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale.»"

6.311 (già 6.102/4)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) All'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero

può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista»."

6.312 (già 6.102/5)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente:

"b-ter) All'articolo 23 le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite con le seguenti: «nonché quando si procede per i delitti di cui all'art. 380 comma 2, lettera m-quater.».

6.313 (già 6.23)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c) e c-bis).

6.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.22

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.314

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei».».

6.315

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c) numero 1) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»

6.316 (già 6.25)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale.».

6.317

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo le parole: «articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5».

6.318

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).

6.319

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

6.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6.320

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)

6.321 (già 6.200/2)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o

dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale."».

6.322 (già 6.200/3)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sopprimere la parola: «non».

6.323 (già 6.200/4)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

6.324 (già 6.200/5)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «242 del codice penale, dall'articolo».

6.325 (già 6.200/6)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «243, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.326 (già 6.200/7)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «244 del codice penale, dall'articolo».

6.327 (già 6.200/8)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «253, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.328 (già 6.200/9)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «255, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.329 (già 6.200/10)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «256, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.330 (già 6.200/11)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «257, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.331 (già 6.200/12)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «258, secondo e terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.332 (già 6.200/13)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «261, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.333 (già 6.200/14)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «262, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.334 (già 6.200/15)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «263, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.335 (già 6.200/16)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «265, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.336 (già 6.200/17)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «268, del codice penale, dall'articolo».

6.337 (già 6.200/18)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «276, del codice penale, dall'articolo».

6.338 (già 6.200/19)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «280, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.339 (già 6.200/20)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «284, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.340 (già 6.200/21)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «285, del codice penale, dall'articolo».

6.341 (già 6.200/22)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «286, primo comma e secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.342 (già 6.200/23)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «287, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.343 (già 6.200/24)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «289-bis, del codice penale, dall'articolo».

6.344 (già 6.200/25)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «295, del codice penale, dall'articolo».

6.345 (già 6.200/26)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «422 del codice penale, dall'articolo».

6.346 (già 6.200/27)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «438, del codice penale, dall'articolo».

6.347 (già 6.200/28)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «439, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.348 (già 6.200/29)

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 630, terzo comma, del codice penale».

Art. 7

7.0.1

LOPREIATO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis*, è aggiunto il seguente comma: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, salvo che il giudice non disponga altrimenti valutato il superiore interesse del minore.»;

b) all'articolo 609-*decies*, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Coordinamento di attività giudiziarie a tutela dei soggetti minorenni»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Il procuratore della Repubblica, quando concede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o nell'articolo 609-*decies* del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee ad integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

3-*ter* Nei casi di cui al comma 3-*bis* si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-*bis*»;

b) all'articolo 387-bis, alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore».»

Art. 8

8.1

BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

8.300 (già 8.10)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b) premettere le seguenti:

«0b) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

0b1) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.».

8.11

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

8.301

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: «Il pubblico ministero» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448,»;

8.302

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma1, dopo le parole " alla predetta pena detentiva" inserire le seguenti: "e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore,".

8.303 (già 8.19)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 27-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al numero 1), sostituire la parola: "può notificare" con le seguenti: "può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto."*

2) *Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

"1-bis) Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità."

8.22

ZAMPA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 27-bis», dopo le parole: «sentiti i servizi», inserire le seguenti: «sociali e sanitari».

8.24

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis, comma 1, dopo le parole: «di appartenenza», inserire le seguenti: «nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale.».

8.304

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità

8.34

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere il comma 4.

8.305 (già 8.32)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.36

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Trascorsi sei mesi dall'inizio del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'avanzamento o l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, prolunga la sospensione della pena per la durata residua del percorso di reinserimento e rieducazione o pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso nuovamente le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.»

8.306

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis" al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

8.307

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878-A, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premesso che:

la giustizia ripartiva è una istituto, introdotto in Italia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, anche noto come Riforma Cartabia, che consiste nel tentativo di risanamento del legame tra vittime, colpevoli e comunità, dopo che quel legame è venuto a mancare con il compimento del reato. Tale misura, che ad oggi è predisposta esclusivamente nei confronti dei condannati di età adulta, appare tanto più appropriata nel contesto della giustizia minorile. Essa, infatti, si contrappone alla concezione tradizionale di giustizia punitiva, offrendo un modello alternativo, fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro. Si ritiene che tale istituto, applicato all'ambito della giustizia penale minorile, possa apportare un contributo positivo al processo di reinserimento del minore, instradandolo in un percorso di riconciliazione diretta con la vittima del reato.

impegna il Governo:

ad apportare in sinergia con il Parlamento le necessarie modifiche alla disciplina della giustizia penale minorile al fine di includervi programmi di giustizia ripartiva ai sensi dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

8.0.2 (testo 2)

MAIORINO, LOPREIATO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.».

8.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

Art. 9

9.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

9.300 (già 9.13)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere il capoverso "10-bis".

9.301

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis", dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

9.302

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis" dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,»;

9.303

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «10-bis», sostituire le parole: «al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del» con le seguenti: «all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il».

9.304

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 1, capoverso "10-bis" sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «realizza cumulativamente le seguenti condotte».

9.305

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «10bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

9.306

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 2.

9.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 2.

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

9.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

9.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno all'integrità psicofisica del minore può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni."

9.307

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».

9.308

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la parola: «solo»;
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori».

9.309

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

9.0.2

BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 10

010.1

SCALFAROTTO

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

10.3

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-*bis*.1», primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le seguenti: "31 agosto 2024", al secondo periodo, dopo le parole: "12 milioni di euro per l'anno 2023", aggiungere le seguenti: "e 24 milioni per l'anno 2024" e al terzo periodo, aggiungere infine: "e quanto a euro 24 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190"

b) al comma 2, sostituire le parole "3.333.000 euro", con le seguenti "6.666.000 euro", le parole "10.000.000 euro" con le seguenti "20.000.000"

e aggiungere infine e mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

c) al comma 3, sostituire le parole "25 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro" e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. al fine di favorire patti educativi di comunità vengono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia gruppi di coordinamento pedagogico fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento psico-pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali. Detti gruppi, uno per ogni regione, si avvarranno delle figure del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo per la promozione della comunità scolastica, stabilendo e realizzando patti educativi per lo sviluppo della comunità educante.

d) al comma 5, sostituire le parole "6 milioni", con le seguenti "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 6, al secondo periodo sostituire le parole "6 milioni", con "60 milioni" e aggiungere infine "Per gli oneri aggiuntivi, derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190".

10.4

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, capoverso "4-bis.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) al secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

c) al terzo periodo:

1) dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

2) dopo le parole "euro 9.825.264" inserire le seguenti "per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024";

3) sostituire le parole "quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.300

BILOTTI, NAVE, PIRONDINI

Al comma 1, dopo le parole: «negli apprendimenti,» inserire le seguenti: «garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole».

10.6

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni.»

10.7 (testo 2)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-bis.1», al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.» con le seguenti «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.8

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A completamento e integrazione del piano "Agenda Sud" e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.9

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM)".

10.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere".

10.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione".

10.304

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche".

10.305

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie".

10.306

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva".

10.307

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale".

10.12 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'educazione di genere;

a-ter) promuovere l'educazione alla cittadinanza;»

10.13

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) promuovere l'educazione alla cittadinanza;".

10.308

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea".

10.309

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", sia a livello nazionale che internazionale".

10.310

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus +".

10.311

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti".

10.312

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche".

10.313

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva".

10.314

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso l'istituzione di equipe di professionisti, composta da psicologi, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.315

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici».

10.316

BILOTTI, NAVE

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.317

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d.1) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale co-

me mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;».

10.318

BILOTTI, NAVE, PIRONDINI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d.1) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.».

10.319 (già 10.19)

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-ter) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.320 (già 10.20)

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter. l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,

finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

10.321 (già 10.23)

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.».

10.322 (già 10.24)

PIRONDINI, MAIORINO, ALOISIO, CASTIELLO, CATALDI

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.».

10.25

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o

classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.26

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'INVALSI», inserire le seguenti: «promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti».

10.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.».

10.323

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi;».

10.324

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;».

10.325

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica.».

10.326

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CATALDI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.».

10.34

SCALFAROTTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;*

b) *al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso»*

10.35

SCALFAROTTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, al comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: "nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto" sono soppresse»

ORDINE DEL GIORNO

G10.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in fase di conversione è dedicato a interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»;

al comma 3, si prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «?Per la Scuola?» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI;

per le finalità di cui al suddetto comma sono adottate iniziative dirette a rafforzare le competenze di base degli studenti, promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, promuovere il supporto socio-educativo;

considerato che:

il disagio giovanile è un fenomeno complesso, spesso radicato in realtà sociali e territoriali in cui sono frequenti le commistioni fra il tessuto sociale ed economico e il malaffare, in cui il lavoro legale è spesso precario o sottopagato, in cui la violenza è tollerata;

per contrastarlo efficacemente è importante promuovere nei territori, soprattutto in quelli in cui il disagio giovanile è più usuale, percorsi di educazione alla legalità e rispetto dei diritti costituzionali di ogni individuo, di contrasto alla violenza anche di genere, di educazione al rispetto dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative utili alla promozione della cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza, anche di genere;

a realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

EMENDAMENTI

10.0.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Misure per contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico)

1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinata alle istituzioni scolastiche statali di tutto il territorio nazionale per l'adozione delle seguenti azioni e iniziative:

- a) educare alla cittadinanza attiva;
- b) implementare programmi di tutoraggio;
- c) promuovere percorsi di *peer education*;

- d) promuovere la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;
- e) organizzare corsi di autostima;
- f) favorire l'integrazione culturale e sociale mediante la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità;
- g) garantire l'accesso all'istruzione di qualità nelle scuole locali, implementando programmi di supporto accademico, tutoraggio e assistenza per gli studenti che presentino difficoltà nello studio;
- h) garantire supporto pedagogico e psicologico accessibili e gratuiti;
- i) coinvolgere attivamente le famiglie nella vita educativa dei giovani;
- l) sostenere e promuovere l'espressione creativa attraverso l'arte, la musica, il teatro, le attività sportive e altre forme di espressione artistica;
- m) implementare un sistema di monitoraggio e valutazione costante degli interventi pedagogici ed educativi."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, nonché quelli da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro nell'anno 2024.».

10.0.3

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le

realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10-bis

10-bis.300

GIORGIS, MALPEZZI, PARRINI, VALENTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 11

11.1

ALOISIO, MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

11.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.300 (già 11.4)

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

2-quinquies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione

e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

11.0.1

PIRONDINI, NAVE, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

11.0.4

BILOTTI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.».

11.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis
(Controlli edilizia scolastica)

Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

Art. 12

12.1

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, Barbara FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE, PARRINI, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12
(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede all'adozione di uno o più rego-

lamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

12.300 (già 12.200/6)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 01.

12.301 (già 12.200/9)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Articolo 114», al comma 3, sopprimere le parole «le operazioni di trattamento.»

12.302 (già 12.200/10)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi».

12.303 (già 12.200/11)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi» con le seguenti: «senza giustificati motivi per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

12.304 (già 12.200/12)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni» con le seguenti: «il dirigente scolastico avvisa».

12.4

SCALFAROTTO, GELMINI

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso comma «3-bis» sostituire le parole «Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,» con le seguenti «Alla mancata o irregolare frequenza della scuola dell'obbligo».

12.305

LOPREIATO, CATALDI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."».

12.306

LOPREIATO, CATALDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."»;

b) sopprimere il comma 2.

12.8

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», al primo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» e, al secondo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

12.9

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», primo e secondo periodo, dopo le parole: «con motivi di salute,» inserire le seguenti: «con l'indicazione di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'azione penale sia stata esercitata e il responsabile abbia giustificato la condotta per motivi di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali il sindaco e l'istituzione scolastica interessata ne verificano le ragioni ed avviano protocolli d'intesa volti a ovviare o attenuare le circostanze rilevate».

12.10

BAZOLI, GIORGIS, D'ELIA, CRISANTI, MALPEZZI, MIRABELLI, PARRINI, VALENTE, RANDO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire, le parole "la reclusione fino a due anni" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 1.000";

b) al comma 2, sostituire, le parole "la reclusione fino a un anno" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 500".

12.11

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 800 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 400 euro».

12.12

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 500 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 250 euro».

12.13

SCALFAROTTO, GELMINI

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 300 euro»;

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro».

12.307 (già 12.200/2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 12, comma 1 capoverso "art. 570 - ter" al secondo comma, dopo le parole "durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione

dell'obbligo di istruzione" aggiungere le seguenti: "con conseguente non superamento dell'anno scolastico".

12.308 (già 12.200/1)

ZAMPA, D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.14

ZAMPA, D'ELIA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.309

LOPREIATO, CATALDI

Sopprimere il comma 3.

12.310

GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Sopprimere il comma 4.

12.311

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.312 (già 12.200/3)

BILOTTI, NAVE

Al comma 4, lettera b) sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente: «3-bis) Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti.».

12.20

VALENTE, GIORGIS, PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso "3-bis", dopo la parola: «obbligo», inserire le seguenti: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.313

LOPREIATO, CATALDI

Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso "3-bis", sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731».

12.21

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, lettera c), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.314

BILOTTI, LOPREIATO, CATALDI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'ar-

articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».

ORDINI DEL GIORNO

G12.300

PIRRO, MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nella Legislatura in corso, nei due rami del Parlamento, sono stati presentati dei disegni di legge finalizzati a strutturare, in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale, un servizio di assistenza psicologica continuativa per gli studenti, al fine di garantire un adeguato benessere emotivo e mentale nello sviluppo sociale e culturale dei giovani;

i dati sui disagi psicologici dei giovani a seguito della pandemia da Covid-19, i fatti di cronaca che vedono sempre più spesso coinvolti minori, evidenziano la necessità di garantire adeguati supporti di *team* di specialisti che possano sostenere accanto a famiglie e scuole il percorso di crescita dei ragazzi e delle ragazze,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'esame dei disegni di legge, presentati in Parlamento, a promuovere appositi provvedimenti per favorire e rafforzare l'assistenza psicologica obbligatoria nelle scuole e nelle università in tutto il territorio nazionale.

G12.301

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G12.302

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G12.303

MAIORINO, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione dei primi provvedimenti utili, ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche affinché si riuniscano sotto un unico patto educativo territoriale, culturale, sociale e di legalità, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro.

EMENDAMENTI

12.0.300

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.3 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.4

DELRIO, ZAMPA, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

12.0.5

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.6

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI,
VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.10

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal termine di cui al periodo precedente l'articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è abrogato»;

b) *al comma 4, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto»;

c) *al comma 5, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'art. 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso"

b) al comma 4, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

c) al comma 5, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

13.0.1

DELRIO, NICITA, BASSO, BAZOLI, MALPEZZI, PARRINI

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13.1.

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

3. Con il medesimo regolamento L'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.

«Art. 13.2

(Sanzioni)

1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa

diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

2. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

3. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

Art. 13-*bis*

13-*bis*.300

BASSO, DELRIO, NICITA, BAZOLI

Al comma 2 dopo le parole: "a carattere pornografico" inserire le seguenti: "ovvero attinenti al gioco d'azzardo,"

13-*bis*.301

BASSO

Al comma 5, sostituire le parole: "adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida" con le seguenti: "può ordinare loro di disabilitare l'accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo secondo il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dal presente decreto legge".

13-bis.302

DELRIO, NICITA, BASSO, BAZOLI, MALPEZZI, PARRINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13-bis.0.300 (già 13.0.4)

CROATTI, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di

carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.».

Art. 14

14.300

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3

14.301

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet a sfondo sessuale e pornografico".

14.302

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d'azzardo".

14.303

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio".

14.304

MAIORINO, CATALDI

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyber-bullismo".

Art. 15

15.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15-bis

15-bis.300

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

15-bis.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15-ter

15-ter.300

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.301

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

15-ter.302 (già 15.0.201/1)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;"»

15-ter.303 (già 15.0.201/2)

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

15-ter.304 (già 15.0.201/4)

BASSO, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);

- b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;
- c) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-*bis*) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."

15-ter.305 (già 15.0.201/7)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

15-ter.306

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

15-ter.307 (già 15.0.201/8)

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
", coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi."»

15-ter.308 (già 15.0.201/9)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15-ter.309 (già 15.0.201/10)

BASSO, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»."

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (ant.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023
79ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 12,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già illustrato e distribuito il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo al termine del dibattito preliminare alla sua stesura. Fa presente che nella giornata di domani auspicherebbe di procedere alla votazione finale del documento per chiudere l'indagine.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) preannuncia che a nome del suo Gruppo presenterà nella giornata di domani delle osservazioni che si riserva di illustrare più ampiamente nel dibattito conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 15 ottobre 2023.

Nel merito il provvedimento consta di otto articoli, ripartiti in tre Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al regolamento 2018/UE/1805 (articoli 1-4).

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca disposizioni generali. Il comma 1 dell'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della introducenda normativa, riferibile ai «rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018». Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

Il comma 2 prevede che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Viene quindi, in linea generale, stabilita l'operatività della doppia punibilità. Sono nel contempo, espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni (gravi) reati.

Al comma 3 si prevede che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.

I commi da 4 a 6 definiscono ruolo e compiti del ministero della Giustizia nelle procedure in oggetto. L'articolo 2 detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Il comma 1 dell'articolo 2 - con riguardo alla procedura passiva - individua quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 9), del Regolamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e quando si tratta di un credito del luogo dove si trova il debitore. Quando tali luoghi non siano noti, la competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Laddove il provvedimento di sequestro riguardi beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, si prevede che venga individuato come competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trovi il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trovi il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, in via residuale, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Il comma 3 prevede che sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, solo dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero, da esprimersi entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, entro ventiquattro ore. Decorso tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza del parere del pubblico ministero. È stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.

Il comma 5 assicura l'informativa e l'interlocuzione dello Stato di emissione, prevedendo che dell'esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l'autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al ministero della Cultura nel caso in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Il comma 6 disciplina le ipotesi di concorso di provvedimenti, di cui all'articolo 26 del Regolamento, che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.

Il comma 7, infine, determina l'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del Regolamento, individuandola nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.

Più nel dettaglio i comma 1 e 2 dell'articolo 3 determinano l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 9), del Regolamento, confermando - in questo caso - l'individuazione della corte di appello (già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015 di attuazione della Decisione quadro 2006/783/GAI), ma riprendendo - quanto ai criteri di

attribuzione della competenza territoriale - quanto previsto dall'articolo 2 dello schema con riguardo alla procedura di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro. Il comma 2, in particolare, prevede la residua competenza della Corte d'appello di Roma.

I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento innanzi alla Corte di appello.

Il comma 5 prevede - per l'impugnazione della sentenza - l'esperibilità del ricorso per cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge.

Il comma 6 prevede che solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 137 del 2015.

Il comma 7 completa la disciplina dei casi concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del Regolamento prevedendo: che, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, deve essere eseguito, in ogni caso, quest'ultimo; che, quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui al già illustrato comma 6 dell'articolo 2.

Il comma 8 rinvia - quanto alla disciplina dei beni confiscati - alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 137 del 2015 (sono state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all'articolo 30 del Regolamento).

Il comma 9 individua l'autorità di emissione per i provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del Regolamento, riprendendo sostanzialmente le previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 137. La competenza viene a ben vedere attribuita: per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all'esito di procedimenti penali, al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione; per l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cosiddetto Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

I commi 10 e 11, infine, implementano la disciplina del motivo rifiuto facoltativo previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva» emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*.

Nel dettaglio il comma 10 prevede che quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti *i*) e *ii*) del Regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-*bis* del codice di procedura penale e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca. Poiché la confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione (seppur solo nei casi in cui sia prevista come obbligatoria), il comma 11 dell'articolo 3 dello schema estende anche a tale ipotesi la procedura testé descritta, prevedendo che, oltre alla sentenza, al condannato debba essere altresì notificata l'ordinanza che ordina la confisca.

L'articolo 4, attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice di rito, prevede l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all'imputato di essere «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio».

Il Capo II reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137 (articoli 5 e 6).

L'articolo 5 propone modifiche alla disciplina concernente l'applicazione del principio del reciproco

riconoscimento delle decisioni di confisca (recata dal decreto legislativo n. 137 del 2015, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI). Tali modifiche riguardano i criteri di individuazione della Corte di appello competente sulla richiesta di esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri; il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca; il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello in tale materia; la disciplina applicabile quando sono riconosciute più decisioni di confisca e provvedimenti di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni.

L'articolo 6 propone invece modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".

Il Capo III reca infine disposizioni finali e transitorie.

Con l'articolo 7 si prevede, in particolare, l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca (comma 1), nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi (comma 2).

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Trattandosi di disposizioni di mero adeguamento della normativa nazionale, preannuncia sin d'ora che non risultano osservazioni da segnalare

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni 1a e 2a riunite il disegno di legge n. 878 recante conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2023 concernente il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile. Nella giornata di domani sarà convocato pertanto un Ufficio di Presidenza integrato dei Gruppi riunito delle due Commissioni per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.2. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.2.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

111^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 14 settembre.

Il presidente **BALBONI** avverte che darà senza ulteriore indugio inizio ai lavori, sebbene la Commissione non sia ancora al completo, essendo già trascorsi quindici minuti rispetto all'orario della convocazione.

Avverte altresì che l'ordine del giorno G/615/8/1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 2.91 decade.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.98.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottolinea che l'emendamento è volto a prevedere una doppia verifica dello schema di intesa da parte del Consiglio dei ministri, in modo da avere la certezza che la devoluzione di competenze corrisponda effettivamente all'interesse dei cittadini.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 2.98, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.99.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento attraverso l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema preliminare di intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.99 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame, anch'esso volto a precisare il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a esprimere un parere vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), l'emendamento 2.101 è posto in votazione e respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.102, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.103.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, il cui obiettivo è precisare il ruolo del Parlamento nel processo di formazione dello schema di intesa, attraverso l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, nonché della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.103 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.104.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea l'esigenza del coinvolgimento delle Camere nella definizione e approvazione delle intese, precisando la procedura in modo molto puntuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.104 non è approvato.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.105.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MAIORINO](#) (M5S), l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.107.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in esame e sulla successiva 2.108. Si tratta di emendamenti tesi a rafforzare il ruolo del Parlamento, attraverso un potere anche emendativo sullo schema di intesa.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento in esame, sottolinea che non si è considerato quali effetti potrebbe avere nell'*iter* di definizione dell'intesa un eventuale atto di indirizzo contrario o parzialmente modificativo da parte del Parlamento. Preannuncia poi il voto favorevole sugli identici emendamenti 2.108 e 2.109.

Posto ai voti, l'emendamento 2.107 non è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.108 e 2.109 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.110.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) evidenzia che, in una forma di governo parlamentare, al Parlamento devono essere conferiti poteri sovraordinati rispetto a quelli del Governo e pertanto è necessario che il parere espresso dalle Camere sia vincolante.

Posto ai voti, l'emendamento 2.110 non è approvato.

L'emendamento 2.113 risulta assorbito dall'approvazione avvenuta nella precedente seduta degli identici 2.94 (testo 2), 2.111 (testo 2) e 2.112 (testo 2).

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.114 e, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

L'emendamento 2.114 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.115.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene opportuna una maggiore cautela nel procedimento per la definizione dell'intesa, prevedendo che, sullo schema preliminare, le Camere sentano non solo il presidente della giunta regionale interessata, ma anche un consigliere per ciascun gruppo consiliare di minoranza. Solo in questo modo, infatti, si potrà rendere il procedimento più partecipato e democratico.

Posto ai voti, l'emendamento 2.115 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.116.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che le Camere debbano potersi pronunciare anche sullo

schema di intesa eventualmente modificato, prima dell'approvazione definitiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.116 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.117.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il mancato rispetto da parte del Governo delle indicazioni formulate dalle Camere deve essere considerato una causa ostativa alla sottoscrizione dell'intesa e all'adozione del relativo disegno di legge per la sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.117 non è approvato.

Il ministro CALDEROLI invita i proponenti degli emendamenti 2.118, 2.126 e 2.128 a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 2.127, su cui vi è un parere favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 2.118 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 2.126 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 2.128 in un testo 2, identico all'emendamento 2.127, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 2.118 (testo 2), 2.126 (testo 2), 2.127 e 2.128 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Si passa all'emendamento 2.119.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta potrebbe presentare profili di incostituzionalità.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.119.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.120, 2.121, 2.122 e 2.123 sono respinti.

L'emendamento 2.124, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.125 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.129.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la *ratio* dell'emendamento sia molto importante, perché prevede che, nel processo di definizione dell'intesa, siano coinvolti tutti i livelli istituzionali rappresentativi degli interessi dei cittadini, tra cui il consiglio regionale e gli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.129 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.130.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta in esame, che è in linea con l'emendamento 2.129, in quanto prevede l'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali.

Il ministro CALDEROLI ricorda che nel testo è già prevista la consultazione degli enti locali.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che l'emendamento precisi meglio in quale sede gli enti locali debbano essere ascoltati.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), l'emendamento 2.130 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.131 e 2.132.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza che lo schema di intesa diventi definitivo solo dopo che le Camere si siano espresse entrambe sul medesimo testo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.131 e 2.132 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.133.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene necessario che, nella procedura di definizione dell'intesa, sia effettuata una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla delegazione di competenze. Eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre Regioni, dovrebbero essere imputati alla Regione richiedente, per evitare che ricadano sulla collettività nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.133 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.134, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.135 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.136.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) auspica l'approvazione della proposta in esame, con cui si prevede che lo schema di intesa diventi definitivo se approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.136 è respinto.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.137.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.138, che risulta respinto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per chiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Giorgis, assicura che, al termine della votazione degli emendamenti all'articolo 2, i lavori saranno sospesi per una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Riprende quindi la votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posto in votazione, l'emendamento 2.139 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.140.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sulla proposta in esame, volta ad accrescere l'incisività del ruolo del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.140 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.141.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene opportuno che, sullo schema di intesa, siano acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per verificare il rispetto di tutti i parametri previsti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la proposta sia significativa, in quanto l'acquisizione del parere della Corte dei conti consentirebbe al Parlamento di disporre dei dati contabili sulle proiezioni di spesa e sugli effetti della devoluzione di competenze.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'emendamento 7.64, di cui è stata proposta una riformulazione che avrebbe il parere favorevole, prevede di affidare alla Corte dei conti il compito di presentare al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.141 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.142.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che, anche in fase di deliberazione del disegno di legge di approvazione dell'intesa, sarebbe opportuna la partecipazione di un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare della minoranza, oltre al presidente della giunta regionale interessata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.142 non è approvato.

Gli emendamenti 2.143 e 2.144, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.145.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che l'inserimento di un termine di trenta giorni, prima della trasmissione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa, consentirebbe di proseguire l'interlocuzione tra i diversi livelli istituzionali.

Posto ai voti, l'emendamento 2.145 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.146, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.147.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene indispensabile che, nel rapporto tra Stato e Regione, siano le Camere - e non il Governo - a formulare eventuali richieste di rinegoziazione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.147 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.148.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la proposta prevede la possibilità per le Camere di esprimere una riserva anche solo su una parte dell'intesa o del disegno di legge a cui essa è allegata.

Posto ai voti, l'emendamento 2.148 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.149, che risulta respinto.

L'emendamento 2.150, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Posto ai voti, l'emendamento 2.151 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.152.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che debba essere prevista la possibilità di emendare anche l'intesa allegata al disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 2.152 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.153, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.154.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sollecita l'inserimento della previsione in base alla quale al disegno di legge siano allegati le analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in Regioni diverse da quella con cui si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.154 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta e convoca un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto - nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 615 e connessi in materia di autonomia differenziata - di svolgere l'audizione informale del professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei LEP, martedì 26 settembre, a partire dalle ore 14.

Si è concordato inoltre di riprendere l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province e dei sindaci metropolitani (disegni di legge n. 57 e connessi) nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 20 settembre.

Si è altresì deciso di sconvocare la seduta odierna già prevista per le ore 20 di oggi.

Infine, avverte che, per le ore 13,30 di domani, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 1a e 2a riunite per la programmazione dei lavori in merito al disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 - contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile), assegnato in sede referente.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

G/615/8/1 (testo 2)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#), [Lisei](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

l'articolo 116, terzo comma, indica, tra le materie suscettibili di trasferimento, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le quali presentano una specifica rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'esigenza di universalità dei servizi sul territorio,

impegna il Governo:

nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, ad individuare gli strumenti più idonei affinché, con riferimento in particolare alle materie della tutela della salute, istruzione e norme generali sull'istruzione, sia garantito il rispetto dei principi di universalità ed equità.

Art. 2

2.118 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.128 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

1.3.2.2.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla

Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.

Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del "clau il Pimpa", dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.

Il **PRESIDENTE**, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.

È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*Fdl*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), stante la convocazione della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 -

contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano. Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differenziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.

In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.

Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.

Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità

per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiara pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto

istituzionale che può soppesare e contemperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.

Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle campagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.

Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.

In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2°.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo la parola: «sensibilizzare » inserire le seguenti: «sulle sofferenze».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «fondamentale della meraviglia» con le seguenti: «fondamentale del diritto alla meraviglia».

Tit.100

La Relatrice

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti»

1.3.2.3. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.3.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE [BALBONI](#) (FdI), relatore per la 1a Commissione, illustra il testo del provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile, che si compone di 16 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Precisa che si soffermerà sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli 1, 2, 3, 5, 10 e 11, lasciando poi la parola al relatore della 2a Commissione per l'illustrazione dei restanti articoli. Nell'ambito del Capo I, che prevede interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano, l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del predetto Comune.

In particolare, il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in questione, sia nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi si possa provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si dispone, inoltre, che per detti interventi il commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1.

Al comma 3 si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

I commi 4 e 5 dispongono che, all'interno del piano straordinario predisposto e attuato dal commissario, siano contemplati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano.

I commi 6 e 7 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti per la costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024.

I commi 8, 9 e 10 autorizzano il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Il comma 2 dispone in relazione alla copertura degli oneri.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 3 a 9, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

L'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; D.AC.U.R. e c.d. DASPO *Willly*), al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria. Più nel dettaglio, il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto- legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, mentre il comma 2 modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia e prevenzione).

L'articolo 5 reca modifiche al medesimo codice antimafia intese a costituire un insieme di misure di prevenzione della violenza giovanile.

Un primo novero di previsioni concerne l'avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età.

Un'ulteriore previsione - comunque connessa a quella relativa all'avviso orale - concerne il divieto di possesso e utilizzo di una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi, nel caso il questore ritenga di imporlo, i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi.

Alcune altre previsioni concernono un "divieto di cellulare", nonché un "divieto di *internet*". Più nel dettaglio, il divieto di cui specificamente si tratta - che permane connesso all'avviso orale, del quale rafforza gli effetti - può avere un duplice contenuto: divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati; divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente. Il divieto concerne il possesso o utilizzo di strumenti, qualora essi siano stati impiegati per la realizzazione e divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Sono al contempo necessarie alcune altre condizioni, ossia che il destinatario dell'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti: contro la persona; o contro il

patrimonio; o inerenti alle armi; o inerenti alle sostanze stupefacenti. Qualora si verificano le condizioni sopra ricordate, il questore può proporre l'applicazione del divieto al tribunale in composizione monocratica.

Il divieto è disposto dal giudice per una durata non superiore a due anni ed è accompagnato dall'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di violazione del divieto, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

Un ulteriore ordine di previsioni concerne l'estensione dell'applicazione dell'ammonizione, quale finora previsto per gli atti persecutori (cd. *stalking*), ai minori ultra-quattordicenni che si siano resi responsabili di taluni atti di violenza nei confronti di altro minore. Il medesimo ammonizione diviene applicabile altresì per i minori infra-quattordicenni - ma almeno dodicenni - in caso di violenze di significativa portata, vale a dire qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. A tale fattispecie di ammonizione si connette la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi. La sanzione, irrogata dal prefetto, è determinata in un importo ricompreso tra 200 e 1.000 euro e si applica salvo che l'interessato non provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 10, con il quale si apre il Capo III, recante disposizioni in materia di offerta educativa, dispone interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno.

Nello specifico, il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Tale facoltà è esercitabile nel limite dell'incremento disposto dal comma in esame, pari a 12 milioni di euro per il 2023, delle risorse del fondo istituito per le assunzioni temporanee di personale ATA di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Il comma 2 autorizza per l'anno scolastico 2023-2024 la spesa di 3.333.000 euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Al fine di rendere disponibili le predette risorse del POC "Per la Scuola" 2014-2020, il comma 4 modifica la copertura di parte degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo, introducendo il rinvio alle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

Segue, infine, il Capo IV, dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale, che comprende gli

articoli da 13 a 16 che saranno illustrati dal relatore della Commissione giustizia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore per la 2ª Commissione, illustra le parti di specifico interesse per la Commissione giustizia, a partire dall'articolo 4, che inasprisce le pene per i reati di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere e di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, nonché per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più precisamente, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") al fine di aumentare le pene nei confronti di coloro che portano armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze, senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo. Per tali reati, la lettera *a*) stabilisce la pena dell'arresto da uno a tre anni (nel testo vigente prima della modifica in esame si prevedeva l'arresto da sei mesi a due anni). La lettera *b*) modifica il quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 110, recante il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche per i soggetti muniti di licenza. A seguito della novella, il trasgressore è punito con l'arresto da due a quattro anni, in luogo dell'arresto da uno a tre anni previsto nel testo previgente. La lettera *c*) modifica il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 110, punendo chi porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere con l'arresto da uno a tre anni (in luogo dell'arresto da sei a diciotto mesi previsti nel testo previgente) e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (in questo caso la misura dell'ammenda non viene modificata). Il comma 2, modificando l'articolo 699, secondo comma, del codice penale, aumenta da tre a quattro anni, nel massimo, la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza.

Il comma 3, modificando l'art. 73, comma 5, del T.U. stupefacenti, aumenta da quattro a cinque anni la pena massima della reclusione per i reati "di lieve entità" relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala che tale innalzamento della pena massima, da quattro a cinque anni, per lo spaccio di lieve entità, consentirà l'applicazione, in linea generale, della misura della custodia cautelare in carcere.

Di stretta competenza della 2ª Commissione sono altresì le previsioni di cui all'articolo 6, che reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988 in materia di misure cautelari e precautelari.

In particolare, il comma 1, lett. *a*), modifica l'articolo 18-*bis*, il quale disciplina l'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza. Come è noto, l'accompagnamento in stato di flagranza è, insieme all'arresto e al fermo, una delle misure precautelari applicabili ai minori in base alla disciplina della giustizia minorile. Il decreto-legge interviene sui presupposti dell'accompagnamento in flagranza, ampliandone l'ambito di applicazione. Si consente così l'applicazione di tale misura allorché si procede per un delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge "non inferiore nel massimo a cinque anni"), nonché per i seguenti reati: lesione personale, furto, danneggiamento aggravato e alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art. 381, comma 2, lettere *f*), *g*), *h*), *m*) c.p.) e infine porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (art. 699 c.p. e art.4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.). Occorre, poi, in questa sede, rammentare, che le misure cautelari applicabili ai minori sono tassativamente indicate nello stesso d.P.R. n. 448 e sono distinguibili in: misure a carattere obbligatorio (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità) e misure coercitive in senso tecnico (la custodia in carcere). Il d.P.R. - nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in conversione - prevedeva, in una logica di gradualità, che per i reati puniti con pena non superiore nel massimo 5 anni non fosse mai consentita l'adozione di misure cautelari; per i delitti puniti (con l'ergastolo) o con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni potesse essere giustificata l'adozione di misure restrittive diverse dalla custodia cautelare (comma 4 dell'art. 19); e infine solo per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni fosse consentita l'adozione della misura custodiale (art. 23).

Il decreto legge (alla lett. *b*) del comma 1) novella l'articolo 19, comma 4, del d.P.R. n.448, riducendo

da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare. La lett. *c)* del comma 1 apporta modifiche, invece, all'art. 23 del d.P.R. n. 448, che, come detto, disciplina le ipotesi di applicazione della custodia cautelare. Nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, l'articolo 23 del d.P.R., riservava la custodia cautelare oltre che - come anticipato - a quei delitti per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, anche ai delitti contemplati all'articolo 380, comma 2, lettere *e)* (furto aggravato), *f)* (rapina ed estorsione), *g)* (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), *h)* (delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ad eccezione delle ipotesi di spaccio di lieve entità di cui al comma 5) c.p.p. e al "delitto di violenza carnale".

Il decreto-legge, modificando il comma 1 dell'articolo 23 del d.P.R. n. 448, da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, amplia il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. È così consentita l'applicazione della custodia cautelare anche per i delitti di: furto in abitazione e del furto con strappo; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per tutte le condotte rientranti nell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il n. 2) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge modifica infine il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Ulteriori modifiche al processo minorile sono introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge. Nello specifico anche il comma 1, lett. *a)* dell'articolo 8, interviene sull'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988 in materia di presupposti per l'adozione della misura della custodia cautelare, introducendo la lett. *a-bis)*, ai sensi della quale la custodia cautelare può essere disposta se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga.

Sempre l'articolo 8, al comma 1, lett. *b)* introduce poi nel medesimo D.P.R. 448/1988 l'art. 27-*bis* (*Percorso di rieducazione del minore*). La nuova disposizione prevede che, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, il pubblico ministero notifichi al minore istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale. Detto percorso prevede, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi (comma 1). Il programma del percorso rieducativo è depositato entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero, il quale entro i successivi dieci giorni lo trasmette al giudice, il quale delibera l'ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, sono altresì stabiliti la durata del percorso e la sospensione del procedimento per sei mesi (commi 2 e 3). Nel caso di esito positivo del percorso il giudice, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di esito negativo, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento. Nel caso di esito negativo, come anche nei casi di rifiuto o di interruzione ingiustificata del percorso da parte del minore, è esclusa l'applicazione della messa alla prova (commi 4 e 5).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 7, che prevede che, quando durante le indagini nell'ambito di procedimenti per reati di associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) o finalizzata al traffico di droga (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minore, il PM che procede deve informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale (ex articolo 336 c.c.).

In merito al richiamo al "procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" occorre rammentare che le disposizioni del Capo IV, sezione III, art. 30 ss. della c.d. Riforma Cartabia, istitutive proprio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, avranno effetto non prima del 17 ottobre 2024. Pertanto, andrebbe valutata, l'opportunità di fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Di competenza della Commissione è poi anche l'articolo 9, il quale, novellando il d.lgs. n. 121 del 2018, che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, stabilisce che il detenuto ultraventunenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenni possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto minorile, ovvero usi violenza e minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di 18 anni che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

L'articolo 9 inserisce tre nuovi commi all'articolo 10 del d.lgs. n. 121 del 2018, relativo all'estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

Più in dettaglio, il nuovo comma 3-*bis* introduce la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggiore età, la cui condotta sia incompatibile con le esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'istituto minorile. Incidentalmente, segnala un errore meramente formale nella numerazione dei commi successivi al 3-*bis*.

Ricorda che l'art. 24 del d.lgs. n. 272 del 1989, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014 - ha innalzato da ventuno a venticinque anni il limite di età che consente l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice.

In particolare, il comma 3-*bis* identifica tale condotta con i seguenti tipi di atti: tenere comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; fare uso di violenza e minaccia per impedire le attività degli altri detenuti; avvalersi dello stato di soggezione ingenerato negli altri detenuti.

È sufficiente che la condotta del detenuto ricada in una delle tipologie di atti sopraindicati se ultraventunenne. Il comma 2 (*rectius*, 3-*ter*) estende la possibilità di trasferimento anche ai detenuti che hanno compiuto i diciotto anni di età, ma in tal caso si richiede che sussistano tutte e tre le tipologie di comportamento. La richiesta di trasferimento viene avanzata dal direttore dell'istituto al magistrato di sorveglianza per i minorenni, mentre l'individuazione del carcere più idoneo nel quale trasferire il detenuto è demandata al Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può concedere oppure negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto indicato dal DAP, ove sussistano comprovate ragioni di sicurezza, anche riguardanti lo stesso detenuto (comma 3, *rectius*, 3-*quater*). Osserva che la norma nulla dispone in ordine all'eventuale possibilità per il DAP, in caso di diniego del nulla osta, di proporre il trasferimento presso un diverso istituto carcerario.

Il Capo III, composto dagli articoli da 10 a 12, reca disposizioni in materia di offerta educativa. Di interesse per la Commissione giustizia è l'articolo 12 in tema di rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

L'articolo 12, comma 1, prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 570-*ter* concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

In virtù del primo comma del nuovo art. 570-*ter* c.p., il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a due anni. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 570-*ter*, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito dal sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per

assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, è punito con la reclusione fino a un anno. Il comma 2 della disposizione in esame prevede che il pubblico ministero che esercita l'azione penale per il delitto di cui all'art. 570-ter c.p. ne informi il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 c.c. Per le ragioni già esposte sarebbe opportuno, anche in questo caso, fare riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il comma 3 prevede, conseguentemente all'introduzione dell'art. 570-ter prevista dal comma 1, l'abrogazione dell'art. 731 c.p. concernente la contravvenzione di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge trasforma il reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio; ne estende l'ambito di applicazione dalla sola istruzione elementare all'istruzione obbligatoria.

L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di assegno di inclusione, introducendo, da un lato, la fattispecie della esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, dall'altro, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il Capo IV infine prevede una serie di disposizioni finalizzate a rafforzare la sicurezza dei minori in ambito digitale. In particolare, l'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; tale possibilità viene garantita mediante la previsione di obblighi, in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al comma 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori; per la violazione di tali obblighi sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, la quale prevede per il fornitore l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali.

L'articolo 14 dispone, al comma 1, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 2, i centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori. Il comma 3 prevede, poi, che il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviino annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi. Secondo il comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione del già illustrato art. 13. Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.

L'articolo 15 indica l'AGCOM quale coordinatore dei servizi digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali o Digital Services Act). Per l'esercizio delle nuove competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente, svolgendo i propri compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal citato Regolamento, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie entro limiti predeterminati, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, nel rispetto delle procedure che essa stessa stabilisce con regolamento, tenendo conto della gravità del

fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. L'AGCOM può, altresì, condannare al pagamento di penalità di mora, con la precisazione che, in ogni caso, per le sanzioni amministrative è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta. Al fine di far fronte ai nuovi compiti, la pianta organica dell'AGCOM è incrementata di 23 unità, di cui: 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, il che comporta una proiezione decennale di spesa che va da circa 4 milioni di euro nel primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a partire dal 2033. A tali oneri è previsto che si faccia fronte mediante un contributo, pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, che, per il 2024 - anno di prima applicazione - dev'essere versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM può, con deliberazione motivata, modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato; l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è da essa individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Infine, a decorrere dal 2024, nelle more dei concorsi per l'assunzione del personale di cui sopra e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'AGCOM, è individuato a seguito di apposito interpello, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il trattamento economico fondamentale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e l'AGCOM provvede agli oneri del solo trattamento economico accessorio mediante i predetti contributi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'organizzazione delle audizioni, che saranno svolte, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, nella giornata di domani, giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 9, ferma restando la possibilità di disporre alcune sospensioni, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea. Avverte, altresì, che nel corso di tali audizioni potranno essere messe a disposizione delle memorie scritte che verranno pubblicate sul sito *internet* delle Commissioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) esprime il proprio disappunto per lo svolgimento di un così elevato numero di audizioni in tempi particolarmente ristretti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della rimostranza, ricordando tuttavia che le modalità di svolgimento delle audizioni erano state concordate la settimana scorsa, nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, e non erano state sollevate obiezioni.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede se sia possibile indicare altri soggetti a cui domandare eventualmente un contributo scritto.

Chiede altresì se sia stata effettuata una valutazione dell'impatto delle nuove misure sulla popolazione carceraria minorile e adulta, considerato che si prevede un inasprimento delle pene.

Il sottosegretario OSTELLARI si riserva di fornire i dati richiesti, precisando che, a fronte di un inasprimento di alcune misure repressive, sono state previste anche misure preventive, con effetti almeno parzialmente compensatori.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che potranno essere acquisiti ulteriori contributi scritti, con l'auspicio che vengano inviati entro la fine della prossima settimana e comunque prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.3.2.3.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione

[TOSATO](#)

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 14,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR FEDERICO FALZONE, GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA; DEL PROFESSOR ENRICO MEZZETTI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE; DEL PROFESSOR MAURO PALMA, PRESIDENTE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE; DELLA DOTTORESSA SUSANNA MARIETTI, COORDINATRICE NAZIONALE ASSOCIAZIONE ANTIGONE; DELLA DOTTORESSA PATRIZIA IMPERATO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO (DA REMOTO); DEL DOTTOR CIRO CASONE, EX PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO (DA REMOTO); DI PADRE MAURIZIO PATRICIELLO, PARROCO PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO "PARCO VERDE" DI CAIVANO; DEL PROFESSOR BARTOLOMEO PERNA, DIRIGENTE SCOLASTICO IC 3 "PARCO VERDE" CAIVANO; DELLA DOTTORESSA CRISTINA MAGGIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA (DA REMOTO); DEL PROFESSOR LUCIO CAMALDO, ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E COORDINATORE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GIUSTIZIA PENALE MINORILE (DA REMOTO); DEL DOTTOR CLAUDIO PALOMBA, PREFETTO DI NAPOLI (DA REMOTO); DELLA DOTTORESSA CLAUDIA CARAMANNA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO (DA REMOTO) E DELLA DOTTORESSA LIDIA SALERNO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA (DA REMOTO) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878 (D-L 123/2023 - CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE E ALLA CRIMINALITA' MINORILE)

1.3.2.3.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

4ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione

[TOSATO](#)

indi del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

Interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), per chiedere al Governo di fornire i dati della valutazione di impatto che le misure riguardanti i minori potrebbero avere sulle strutture carcerarie minorili. Con riferimento alle disposizioni relative agli stupefacenti sarebbe utile inoltre mettere a disposizione delle Commissioni riunite i dati della valutazione di impatto di tali norme sulla situazione carceraria in generale. A questo riguardo fa infatti presente che, dopo la condanna dell'Italia per il sovraffollamento carcerario con la sentenza Torreggiani da parte della Corte EDU, una delle soluzioni adottate per fronteggiare tale emergenza fu quella di un abbassamento delle pene per i reati più lievi in materia di sostanze stupefacenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che il Governo dovrebbe chiarire come intende risolvere la contraddizione di un provvedimento che unisce misure di carattere strutturale e sociale, destinate a una specifica area del territorio campano, e norme penali che inevitabilmente hanno validità su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro, bisognerebbe considerare che la zona di Caivano non è certo l'unica nel Paese a presentare criticità legate alla dispersione scolastica e alla necessità di incrementare il numero di educatori e insegnanti.

Ritiene inopportuno inoltre l'uso del decreto-legge per disciplinare profili sostanziali penali, in quanto non vi sarebbero i requisiti di urgenza. Peraltro, l'inasprimento delle sanzioni proposto con il provvedimento in esame comporterà un affollamento degli istituti penitenziari, facendo venire meno così la funzione rieducativa della pena.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento è stato certamente giustificato dai fatti recentemente accaduti a Caivano, che dimostrano - come è emerso anche dal ciclo di audizioni - la drammaticità della situazione di degrado sociale di quell'area, senza dimenticare ovviamente l'urgenza di fare fronte ad altre situazioni analoghe. Pertanto, auspica che, dopo questo intervento

emergenziale, sia possibile adottare misure strutturali per affrontare il problema del degrado delle periferie e del disagio giovanile anche in altre aree del Paese.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si unisce alla richiesta del senatore Bazoli di conoscere i dati sull'aumento della popolazione carceraria, adulta e minorile, dopo le modifiche del codice penale con l'inasprimento delle pene anche per il possesso delle droghe leggere. Sottolinea che ancora una volta il Governo prende a pretesto un fatto di cronaca che ha suscitato scalpore e indignazione nell'opinione pubblica, come già avvenuto per il naufragio di Cutro e i disordini avvenuti durante un *rave party*, per adottare misure che in realtà aveva intenzione di assumere da tempo.

Osserva che, anziché aumentare i servizi sociali, si preferisce inasprire le pene, dimenticando che, di fronte a un ragazzo di dodici anni che delinque, l'approccio non può essere solo repressivo; si propongono interventi di risanamento delle periferie, ma allo stesso tempo non si riescono a utilizzare i fondi del PNRR destinabili a tale scopo; piuttosto che rafforzare i servizi del territorio, si nomina un commissario straordinario, probabilmente con la convinzione che per risolvere i problemi sia sufficiente una figura forte e carismatica che si assuma tutte le responsabilità.

Auspica pertanto che sia possibile apportare correttivi al provvedimento in esame, per curare davvero le ferite del territorio di Caivano e di tutte le aree del territorio nazionale dove il degrado crea le premesse per il reclutamento dei giovani da parte della criminalità organizzata

Interviene la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), affermando che il decreto-legge si propone di intervenire, indicando dei "binari" da seguire, su una parte della società in grande sofferenza, soprattutto quella dei giovani. Ritiene pertanto particolarmente utili le norme per il contrasto della dispersione scolastica, riguardo alla quale le famiglie devono essere responsabilizzate. Giudica inoltre favorevolmente le modifiche apportate al processo minorile con l'introduzione dell'articolo 27-*bis* al DPR n. 448 del 1988. Il percorso di rieducazione di cui al citato articolo 27-*bis* necessita di una forte collaborazione delle famiglie, che devono prendere atto del disagio giovanile anche quando il minorenne compie degli atti criminosi, più o meno gravi. In generale, è importante sia responsabilizzare il minore attraverso un sistema più rigoroso, sia coinvolgere la famiglia che deve superare lo *shock* del disvalore sociale dell'atto compiuto. Se, da un lato, il minore non deve essere criminalizzato infatti, in ogni caso deve essere responsabilizzato rispetto agli atti che compie. Auspica altresì, come già sottolineato dalla senatrice Pirovano, che questo provvedimento rappresenti l'inizio di un percorso da estendere a tutto il paese per il miglioramento del disagio giovanile che, anche in zone dove esiste un tasso di criminalità molto basso, si manifesta attraverso le azioni delle *baby gang*.

Il senatore [LISEI](#) (Fdl) esprime soddisfazione per il contenuto del provvedimento, sottolineando che nel dibattito ci si è soffermati solo sulle norme a contenuto repressivo, sebbene la maggior parte delle disposizioni abbia finalità differenti, come quelle relative all'utilizzo più consapevole dei *social* e al controllo parentale. In ogni caso, è noto che la sua parte politica annette allo strumento penale uno specifico significato dal punto di vista preventivo, oltre che rieducativo, nella convinzione che il minore che delinque, quando entra a contatto con gli organi della giustizia, ha maggiori possibilità di recupero, anche attraverso l'intervento dei servizi sociali e gli istituti alternativi alla detenzione, che resta solo per i delitti più efferati, come la messa alla prova o il perdono giudiziale.

Sottolinea che l'urgenza dell'intervento a Caivano deriva dall'aumento dei reati in quell'area, che si protrae da tempo, in quanto finora il fenomeno delle *baby gang* è stato praticamente ignorato. Ora invece il Governo sta intervenendo sia dal punto di vista punitivo, sia da quello educativo e preventivo. Ritiene che il problema del sovraffollamento delle carceri non possa condizionare fino al punto da impedire interventi di inasprimento delle pene. Del resto, l'attuale maggioranza, nei confronti del sistema penale, ha una posizione chiara di rigore e minore tolleranza, che privilegia la funzione retributiva della pena, e anche su questo profilo ha ricevuto un mandato esplicito dagli elettori.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che dalle audizioni è emerso, a Caivano, un quadro di povertà, di assenza prolungata dello Stato, addirittura dagli anni Ottanta, di degrado sociale e disagio giovanile, a cui il Governo pensa di far fronte solo con interventi sbilanciati sul lato del rigore, utilizzando strumentalmente la reazione emotiva della collettività a fini propagandistici. A suo avviso, occorre invece adottare un approccio metodologico differente, che, pur non trascurando il profilo repressivo,

preveda politiche sociali adeguate a risolvere le cause del problema, in funzione preventiva. Critica altresì l'intervento in via emergenziale, secondo un'agenda dettata dai fatti di cronaca, che impedisce una maggiore ponderazione sulle misure da assumere. Per esempio, non è opportuno ampliare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, senza tenere conto del fatto che nelle strutture penitenziarie non vi sono più posti disponibili.

Appaiono insufficienti anche le misure per il contrasto alla dispersione scolastica. Bisognerebbe invece risolvere le cause del disagio sociale, per esempio riducendo il tasso di disoccupazione, perché nelle periferie i ragazzi perdono la speranza nel futuro e diventano facile preda della criminalità organizzata.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) sottolinea che, se ci si trovasse in un contesto realmente aperto al confronto parlamentare, gli interventi come quelli svolti fin qui dai senatori di maggioranza e opposizione sarebbero tutti apprezzabili, ancorché rappresentativi di punti di vista differenti. Se ciò fosse possibile, infatti, il Parlamento potrebbe fare un lavoro comune attraverso momenti di convergenza tra le differenti forze politiche per dare soluzione ai problemi del paese. Ritiene, infatti, che nessuno possa essere contrario a riportare zone fortemente degradate ad un livello accettabile di sicurezza, ma impostare questi interventi solo sul piano securitario e penale è fortemente limitante e rischia di non centrare l'obiettivo. L'impostazione del provvedimento in esame è sostanzialmente di carattere securitario anche se, come rilevato nelle audizioni, in particolare dal parroco che in quelle zone opera, è stata invocata anche la necessità di interventi di carattere sociale che non si limitino ad aumentare le carcerazioni dei minorenni. A questo riguardo, ritiene pertanto fortemente condivisibile la richiesta avanzata dal senatore Bazoli. Un provvedimento, come quello in esame, che individui misure di carattere penale e repressivo, è nella sostanza la dichiarazione di una resa dello Stato, proprio con riferimento ai minori per i quali il carcere non è certamente la soluzione auspicabile. Ritiene peraltro che su questo tema non si possa fare una mera polemica tra le forze politiche. Occorre invece operare con interventi che incidano sul tessuto sociale, senza criminalizzare la famiglia sul piano dell'emergenza educativa. Invita, quindi, tutti i parlamentari a non andare incontro a un populismo di carattere penale per dare risposte immediate a fatti di cronaca contingenti e chiede ai partiti di maggioranza la disponibilità ad ascoltare realmente anche le proposte dell'opposizione. A questo riguardo, teme tuttavia che questo sarà invece l'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, che è certamente legittimo, ma sicuramente sbagliato. Chiede inoltre al Governo, anche quando intende operare contro la criminalità, di tenere un atteggiamento coerente che fin qui non ha manifestato. Se da un lato, infatti, si sono aumentate le pene per tutta una serie di reati, si è assistito, dall'altro lato, all'introduzione di norme che possono incoraggiare il riciclaggio, come quella dell'innalzamento del tetto al contante, misura che certamente rappresenta un aiuto alle operazioni della criminalità organizzata. Altresì, si è assistito a una scarsa attenzione al codice degli appalti, in particolare alla normativa in materia di subappalti, che è stata modificata, abbassando i parametri della legalità e della trasparenza, in modo da poter potenzialmente peggiorare il degrado di parti del territorio, come Caivano, dove l'alto tasso di criminalità organizzata certamente potrà servirsene. Alzare l'asta dei reati per i ragazzi e, contemporaneamente, approvare norme meno stringenti in nome dell'efficienza, ma che tuttavia possono aiutare le organizzazioni criminali, rappresenta un atteggiamento contraddittorio di cui la maggioranza deve avere contezza.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la discussione generale si concluderà nella seduta che sarà convocata per martedì 10 ottobre. Seguiranno poi gli interventi di replica dei relatori e del rappresentante del Governo.

Auspica che, in sede di esame degli emendamenti, vengano recepite le proposte migliorative sia della maggioranza che delle opposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.3.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(878\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta aveva avuto inizio la discussione generale e che alle ore 15 scade il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno.

Riprende la discussione generale.

Interviene il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) che sottolinea come rispetto alle dichiarazioni iniziali del ministro Nordio sul programma di lavoro del dicastero della Giustizia, sulle quali il suo Gruppo esprime un giudizio positivo, il Governo invece fa della normativa penale un po' parossistico: più nuovi reati, pene più severe e, da ultimo, una particolare passione per i reati universali. Esprime quindi forte preoccupazione sulle norme contenute in questo disegno di legge che toccano un tema delicatissimo come quello della giustizia minorile che andrebbe maneggiato e valutato con grande attenzione. L'aggravante è che tutte queste norme penali vengono adottate, ormai routinariamente, mediante decreti-legge che aggiungono una ulteriore inquietudine per la torsione democratica che ciò comporterebbe e tra l'altro norme penali approvate in fretta, con decretazione d'urgenza, immediatamente operative, cambiano immancabilmente in sede di conversione ma, nel frattempo, qualche cittadino incappa nella norma originaria aggiungendo quindi un compito interpretativo per i giudici assai complicato. Questo meccanismo si rivela particolarmente pericoloso nella modifica del diritto penale minorile. Inoltre il provvedimento cammina su due gambe fra di loro non proporzionate e calibrate. Da un lato vi sono gli interventi che riguardano soltanto il comune di Caivano con misure di carattere sociale e anche finanziario, e dall'altro misure repressive generalizzate per tutto il Paese. Anche la parte di carattere più squisitamente sociale che riguarda solo Caivano e non per esempio i comuni limitrofi che, come è noto, soffrono delle stesse problematiche, risulta del tutto incomprensibile. La parte penale invece, come già detto, è applicata a tutto il territorio nazionale a prescindere dagli interventi di carattere sociale e ciò senza valutare in alcun modo l'impatto che le misure repressive potranno avere sulle carceri minorili. Al riguardo fa presente che un alleggerimento delle misure penali per evitare

il sovraffollamento carcerario era stato oggetto di un messaggio del Presidente della Repubblica in

ordine alla condanna dell'Italia da parte della Corte EDU sul caso Torreggiani. Ritiene pertanto che sia quanto mai utile capire che impatto possano avere le norme del decreto-legge sulla situazione carceraria, altrimenti il Governo, come in numerose altre occasioni, dovrà tornare indietro e modificare le norme. Se solo con l'aumento delle pene si potessero risolvere i problemi del disagio minorile, ormai il Paese dovrebbe essere fuori da questa emergenza, invece purtroppo povertà educativa, dispersione scolastica e criminalità minorile sono fenomeni viepiù presenti nella società e che, evidentemente, non dipendono dall'aumento delle sanzioni o dall'inasprimento della normativa penale e di sicurezza. A nome della sua parte politica esprime pertanto una valutazione molto critica su un provvedimento dal sapore fortemente propagandistico, buono più per la comunicazione sui *social media* che non per la soluzione dei problemi del Paese.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) dichiara di apprezzare le argomentazioni che sono venute dai Gruppi di opposizione che, in relazione a taluni temi, invitano ad una riflessione più approfondita ma, invece, non ritiene di poter apprezzare le ipocrisie e le distorsioni del significato del provvedimento in esame come se si trattasse di un'operazione giustizialista e forcaiola imputabile soltanto alle forze di maggioranza. Ricorda infatti che è stato il Presidente della Regione Campania, all'indomani dei fatti di Caivano, a parlare di necessità di uno stato di assedio di quella zona e di sospensione di alcune delle libertà per sottoporre quel territorio ad un'operazione di polizia che possa riportare all'interno dei confini di legalità dello Stato. Il provvedimento in esame, a suo parere, è invece coraggioso, equilibrato e necessario. Peraltro, anche i soggetti che sono stati auditi hanno espresso tutti un giudizio molto positivo sulle norme approvate dal governo. Da ultimo, anche la nota inviata alle Commissioni riunite dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il decreto-legge in fase di conversione rispetta i criteri costituzionali di necessità, omogeneità e urgenza. In qualità di rappresentante della Regione Campania rivendica con forza la necessità di un intervento normativo urgente per il territorio di Caivano che, per essere stato storicamente abbandonato dallo Stato in tutti questi anni, deve essere in qualche misura indennizzato. Peraltro non si può tacere che il provvedimento ha preso le mosse da nefandezze inaccettabili come lo stupro ripetuto nel tempo di due bambine. Un intervento risarcitorio è necessario proprio perché serve a restituire speranza in zone del Paese nelle quali deve essere invertita una rotta pericolosamente incontrollata. Con il decreto-legge l'intento è quello di coniugare il principio di legalità con la socialità degli interventi per il contrasto al disagio minorile, alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, fenomeni questi che purtroppo sfociano spesso nella devianza e nella criminalità minorile. Anche la questione, da più parti sollevata, sui limiti anagrafici dei minori che saranno sottoposti alle misure di tutela preventiva non deve in alcun modo avere una funzione meramente assolutoria né nei riguardi di questi ragazzi né tantomeno nei riguardi delle istituzioni. Quella che a Caivano viene chiamata "la stesa", proprio perché si tratta di sparatorie per strada fatte da minori con armi pesanti che costringono i cittadini a stendersi per terra per evitare i colpi di arma da fuoco, è la rappresentazione di come i minorenni possano essere soggetto di azioni molto pericolose e come la loro educazione debba passare anche attraverso azioni sanzionatorie. Ritiene pertanto che sia necessario un cambio di passo anche potenziando, come fa il provvedimento, le misure pre-processuali che servono ad anticipare la soglia della tutela penale al fine di evitare che la devianza si trasformi in criminalità, come per esempio la misura dell'ammonimento o il trasferimento di soggetti ormai maggiorenni che stiano scontando le pene nelle carceri minorili in quelle per adulti. In sostanza si tratta di una costante e preoccupata attenzione alla tutela dei minori. Esprime infine un giudizio molto favorevole sulle misure inserite nel provvedimento per il contrasto alla povertà educativa e per combattere la dispersione scolastica. Dichiara quindi di non condividere in alcun modo lo scenario dipinto in alcuni interventi dell'opposizione e ribadisce invece la valutazione positiva rispetto a misure connotate da equilibrio e attenzione al principio di legalità.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) si associa anzitutto alle richieste avanzate da alcuni senatori dell'opposizione di acquisire dati sull'impatto che le norme in esame potrebbero avere sulle carceri minorili, che già si trovano in una situazione piuttosto difficile e di cui il Governo non può non tener conto. Dichiara altresì di condividere le critiche già espresse da altri senatori sull'utilizzo della decretazione d'urgenza per l'adozione di norme di carattere penale ed in particolare per quelle

riguardanti il diritto penale minorile. Ritiene infatti che vi sia un'ampia letteratura che mostra come l'inasprimento delle pene non abbia alcun effetto sulla diminuzione della devianza e della criminalità giovanile. Peraltro questo elemento è stato ricordato anche da moltissimi soggetti che sono stati auditi sul provvedimento, i quali hanno espresso forti perplessità sull'introduzione di norme repressive a fini di carattere educativo. Come è noto, infatti, vi è una stretta correlazione tra la criminalità minorile e gli ambienti, sia di carattere sociale che territoriale, in cui i giovani formano la loro personalità. I luoghi poveri e degradati, come certamente è il caso di Caivano, comune in cui sono accaduti i fatti da cui ha preso le mosse il provvedimento, avrebbero bisogno di interventi assai più consistenti di quelli che il provvedimento intende operare e gli investimenti dovrebbero riguardare molti, settori da quello urbano a quello educativo. Se invece lo Stato si limita a intervenire solo sul piano della repressione, ciò non potrà che avere l'effetto di rendere più autorevoli le organizzazioni criminali agli occhi dei giovani in assenza di interventi strutturali e profondi. Esprime pertanto preoccupazione e perplessità sul provvedimento

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara anzitutto di condividere la necessità di intervenire per contrastare il disagio minorile che dopo il Covid si è diffuso ben al di là del territorio comunale di Caivano, che ha delle peculiarità sue proprie. Il disagio giovanile, manifestato anche da azioni illegali come quelle che si registrano ormai su tutto il territorio nazionale ad opera delle cosiddette *baby-gang* è pertanto un'azione di fronte alla quale il Parlamento ha l'obbligo di intervenire ma non intravede nessuna ragione di farlo attraverso la decretazione d'urgenza. A questo riguardo ricorda infatti che sul tema delle *baby-gang* la Commissione giustizia stava già lavorando su un provvedimento a prima firma del senatore Romeo. Essere costretti a intervenire sul diritto penale minorile con i tempi contingentati, inevitabilmente legati alla conversione in legge di un decreto-legge, rappresenta pertanto una scelta molto discutibile in particolare per la delicatezza del tema. Il sistema penale minorile italiano è considerato fiore all'occhiello di altri paesi europei. Proprio perché il diritto penale minorile del nostro Paese è fortemente legato al recupero sociale e rieducativo del minore, le recidive in Italia sono molto minori che in altri Stati con legislazioni più squisitamente repressive. La questione infatti non è la severità della pena ma la rieducazione e la risocializzazione dei minori che delinquono. Ritiene inoltre sbagliato quello che il provvedimento intende fare allineando una serie di misure repressive per i minori a quelle già previste per gli adulti; ciò rappresenta sicuramente un peggioramento che non solo non è utile ma può essere molto pericoloso. Lamenta poi di non aver avuto alcuna indicazione riguardo ai dati di impatto di queste norme, né ai dati in generale riguardanti le carcerazioni minorili. Ritiene poi piuttosto rischioso far scontare ai minori diventati maggiorenni la pena iniziata in un carcere minorile in un carcere per adulti proprio perché in questo modo il recupero diventerà sostanzialmente impossibile. Stigmatizza pertanto che su temi così socialmente rilevanti si possa giocare la propaganda delle forze politiche. Lamenta inoltre la scarsità di risorse per le misure di rieducazione e recupero del disagio minorile che meriterebbero uno sforzo maggiore in quanto i giovani rappresentano il futuro di ogni società. Si augura infine che la maggioranza si mostri disponibile a migliorare il testo con gli emendamenti che anche la sua parte politica ha presentato e chiede ancora una volta di avere i dati di impatto del provvedimento non condividendo in alcun modo la visione cinica di alcuni senatori di maggioranza i quali ritengono di dover intervenire come legislatori semplicemente aumentando le pene e l'aspetto securitario senza aver chiaro quali possano essere le ricadute sul tessuto in cui queste norme vanno ad incidere. Il carcere infatti, dovrebbe, soprattutto per i minori, essere la soluzione estrema e non il punto di caduta di una normativa che si potrebbe rivelare miope e dannosa.

Interviene infine la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) che, dichiarando di condividere quanto già affermato dal senatore Bazoli, esprime forti perplessità sulla metodologia adottata con il decreto-legge in esame in relazione al presidio del territorio. Drammatizzare una situazione critica, infatti, non significa necessariamente prendere sul serio tutte le problematiche ad essa connesse: il tema del disagio giovanile affrontato nel decreto-legge, infatti, deve essere calato in un contesto territoriale in cui è evidente l'assenza dello Stato. Se lo Stato deve tornare a presidiare il territorio, non può farlo soltanto attraverso retate *una tantum* ma adottando misure strutturali. In luoghi come nel comune di

Caivano, oltre a stazioni di polizia e carabinieri per la sicurezza di prossimità, avrebbe infatti fondamentale importanza un sostanzioso intervento per la rigenerazione urbana, alla quale invece risulta siano stati sottratti i fondi del PNRR anche in relazione agli interventi sulle Vele di Napoli. Tutto ciò rende molto parziale l'intervento del Governo. Ritiene inoltre del tutto insufficienti anche le risorse che riguardano gli interventi di carattere sociale che invece sarebbero indispensabili, attraverso investimenti consistenti su tutto il territorio nazionale ma in particolare nei luoghi di maggior degrado che, purtroppo, non sono soltanto nel comune di Caivano. Il provvedimento scarica tutto sulla giustizia minorile che viene inasprita anche attraverso le misure preventive che, a suo parere, non rappresentano affatto un'anticipazione della tutela penale. Ritiene infatti che un quattordicenne, anche se imbraccia un'arma molto pericolosa, rimanga sempre un minorenne, sul quale è molto più difficile ma al contempo ancor più necessario intervenire in termini di recupero e risocializzazione. Ritiene quindi che il ricorso alla norma penale rappresenti una comoda scorciatoia che porterà pochi benefici e potrà invece creare problemi. Ritiene inoltre che su questi temi vi sia la necessità di un approfondimento ed un confronto serio tra tutte le forze politiche che, in relazione alle questioni riguardanti i minori, hanno atteggiamenti molto diversi anche da regione a regione. Ricorda al riguardo come la Regione Piemonte, governata dalla destra, si sia dichiarata favorevole al cosiddetto "allontanamento zero" di minori molto problematici dalle loro famiglie. La normativa penale e securitaria non può essere pertanto l'unico presidio dei territori, i quali necessitano, invece, di interventi articolati e di risorse sostanziose. Fa da ultimo presente che il provvedimento, contraddicendo quanto più volte affermato dai partiti di maggioranza, dà ampia discrezionalità ai giudici nell'applicazione delle norme, giudici che al contempo vengono criticati per l'eccesso di discrezionalità.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il correlatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) interviene in replica, sottolineando innanzitutto l'esigenza di un intervento da parte delle autorità statali a fronte di una situazione di degrado e violenza, che si protrae da molto tempo, nel territorio di Caivano. È stato quindi indispensabile e doveroso adottare misure urgenti per contrastare la delinquenza minorile e il disagio giovanile, raccogliendo anche l'allarme lanciato dal parroco che opera in quell'area, le cui parole non potevano rimanere inascoltate. Assicura che gli emendamenti saranno valutati con cura, al fine di individuare un punto di equilibrio fra le diverse istanze, nella consapevolezza che non è più rinviabile un intervento per ripristinare la legalità in quel territorio

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di correlatore, si associa integralmente alle considerazioni del senatore Zanettin.

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce alcuni dati sulla popolazione carceraria minorile, che consta attualmente di 454 soggetti, pari al 30 per cento in più rispetto allo scorso anno. Ciò dimostra che finora il fenomeno della delinquenza giovanile è stato trascurato. Per affrontarlo, però, sarebbe opportuno evitare divisioni tra i fautori di un approccio più repressivo e quelli per cui dovrebbe prevalere il lato della prevenzione e rieducazione.

Assicura che il Governo non intende riaprire o incrementare gli istituti penitenziari minorili. In realtà, anche se attualmente si stanno ripristinando strutture prima fatiscenti e degradate, come il Beccaria e gli istituti di Catanzaro e Treviso, l'obiettivo è quello di individuare soluzioni simili alle comunità, dove effettivamente il minorenne possa seguire un percorso rieducativo.

Ritiene che, nel dibattito, sia stato eccessivamente enfatizzata la parte sanzionatoria, che in realtà è minima rispetto alle altre misure previste. Si è piuttosto deciso di investire, anche in via di sperimentazione, su misure preventive come l'ammonimento per i minori tra 12 e 14 anni, l'avviso orale e il Daspo, applicando il modello della giustizia riparativa anche nell'ambito di quella minorile, in funzione del reinserimento di questi ragazzi nella società. I medesimi strumenti possono essere applicati anche nel contrasto del fenomeno delle *baby-gang* che operano nelle Regioni settentrionali e che si distinguono solo per le differenti modalità di azione.

Sottolinea che l'ammonimento e l'avviso orale stanno già dando risultati positivi, a riprova del fatto che finora l'applicazione del provvedimento in esame non ha causato un aumento delle pene detentive.

Ribadisce in ogni caso la necessità di costruire nuove strutture più moderne, nelle quali siano garantiti spazi adeguati alla socializzazione.

Nel replicare al senatore Bazoli, ritiene che le cause dei crimini non possano essere ricercate solo negli effetti delle restrizioni per la pandemia o nella incapacità educativa dei genitori. Per contrastarli, però, occorre un approccio cooperativo tra diversi Ministeri, oltre a quello della giustizia, come il Ministero dell'istruzione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché gli enti locali, che possono mettere a disposizione i luoghi dove i ragazzi possono creare una comunità.

Sottolinea che il provvedimento in esame è solo un primo passo per la realizzazione di un nuovo modello di giustizia minorile, a cui l'opposizione è invitata a contribuire.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'illustrazione degli emendamenti sarà svolta a partire dalla seduta già convocata per domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 14 o alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.3.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata alle ore 15 di martedì 10 ottobre, sono stati presentati 328 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Avverte poi che l'emendamento 4.12 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Su richiesta della senatrice Malpezzi, fornisce quindi chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento in relazione ai tempi a disposizione dei senatori per l'illustrazione degli emendamenti.

Per illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 1 del provvedimento, interviene il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), che segnala come tutte le proposte a sua prima firma, a partire dall'emendamento 1.1, siano dirette a colmare una delle grandi debolezze del decreto-legge in esame che, sotto il profilo della prevenzione e ricostruzione del tessuto sociale, si occupa solo del comune di Caivano e non anche delle altre zone disagiate e delle periferie pur presenti nei comuni limitrofi. Come altri provvedimenti urgenti emanati dal Governo, anche questo decreto-legge interviene su fenomeni che destano allarme sociale soltanto in superficie, a favore di fotografi e *social media*: l'enorme problema sociale ed il disagio giovanile, tuttavia, non sono presenti solo nel comune di Caivano e il Governo dovrebbe avere l'obbligo di intervenire strutturalmente su tutti i comuni italiani che fronteggiano quotidianamente situazioni di degrado e di abbandono. Il piano periferie adottato nel biennio 2015-2016 per "rammendare" il Paese - secondo un'espressione utilizzata dal senatore Renzo Piano - rappresenta un esempio di interventi strutturali dotati di risorse economiche sufficienti per agire sul tessuto sociale e sul disagio di aree dell'intero Paese. Seguendo questo esempio, gli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 1 prevedono un aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione affinché tutti i comuni limitrofi a quello di Caivano possano agire sotto il profilo della prevenzione e della ricostruzione, in modo da migliorare un provvedimento, come quello in esame, che presenta una sproporzione tra le disposizioni repressive e punitive e le disposizioni che

intervengono alla radice del problema solo nel comune di Caivano.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.7 che, nell'ottica di un bilanciamento degli interventi complessivi contenuti nel decreto-legge, anche alla luce delle audizioni svolte, promuove la pratica sportiva nei territori e nelle periferie disagiate come strumento di prevenzione del disagio giovanile e del degrado urbano. Attraverso la previsione di bandi per la riqualificazione di impianti sportivi, la proposta è diretta a favorire nuove forme di aggregazione sociale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.9, frutto del lavoro dell'intergruppo delle professioni educative che si è attivato raccogliendo le istanze di tutto il mondo dell'educazione. Rappresenta infatti come sia necessaria la presenza del mondo educativo nella fase di ricostruzione in quanto è necessario lavorare insieme per ricostruire il tessuto sociale e culturale di territori degradati. In particolare, la lettera *b*) è diretta ad assicurare una continuità progettuale alla relazione educativa attraverso assunzioni a tempo indeterminato di educatori che possano intervenire in profondità sul tessuto sociale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalle senatrici Maiorino, Lopreato ed Aloisio. Nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, evidenzia come l'approccio del Gruppo del Movimento 5 Stelle sia completamente diverso da quello adottato nel decreto-legge, in quanto ritiene che la devianza giovanile rappresenti un disagio che la società non ha saputo leggere e che pertanto non siano utili interventi repressivi, in quanto occorre valorizzare i giovani senza descriverli come un problema. I giovani infatti, in particolare in determinate aree del territorio nazionale, vivono un profondo disagio sia economico che psicologico peggiorato da condizioni esterne che diventano ostacoli insormontabili e portano alla rassegnazione. Costruire la credibilità di un futuro possibile porterebbe alla risoluzione di molti dei problemi dei giovani, a partire dalla dispersione scolastica. È altresì necessario creare luoghi di aggregazione come impianti sportivi, teatri, strumenti che veicolano un sistema valoriale al quale può certamente contribuire anche il terzo settore. Nel decreto-legge, invece, prevale decisamente l'aspetto punitivo, come se il Governo cercasse di togliere acqua da una barca che sta affondando, senza individuare la falla. Diversamente, invece, gli emendamenti di cui è firmatario si occupano prima di tutto delle cause del disagio giovanile, sostenendo al contempo la necessità della completa attuazione dei principi costituzionali in materia di funzione rieducativa della pena in particolare per i reati minori.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 1.11 che, analogamente all'emendamento 1.9 già illustrato, rappresenta la necessità di una maggiore e stabile presenza del mondo educativo all'interno di territori in cui la solitudine e l'abbandono sociale costituiscono uno dei problemi fondamentali. Sottolinea, poi, che, in condizioni fortemente critiche come quelle del comune di Caivano e dei comuni limitrofi, è sicuramente necessario un intervento securitario attraverso il quale lo Stato dimostri la propria presenza; tuttavia, come già segnalato dal senatore Scalfarotto, è necessario che sia assicurato sempre un equilibrio tra lo strumento repressivo e quello preventivo, equilibrio che in questo decreto-legge non è stato trovato. Poiché investire solo sulla repressione non è efficace ai fini del contrasto alla criminalità, in particolare a quella minorile, sottolinea come le sue proposte emendative investono sul terreno dell'educazione e della creazione di una base culturale comune.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea come le proposte a sua prima firma riferite all'articolo 1 siano dirette a coniugare due esigenze che il Gruppo del Partito Democratico ritiene fondamentali per contrastare il degrado di alcuni territori ed il disagio giovanile: se, da un lato, è necessario garantire effettiva legalità e sicurezza ai cittadini, è altrettanto imprescindibile operare con strumenti di natura sociale, educativa, e culturale. Sotto il profilo del sostegno economico il provvedimento in esame manifesta un'effettiva carenza che pertanto renderà impossibile il superamento del degrado; anzi, attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali, il decreto-legge contribuirà a peggiorare il sovraffollamento del sistema carcerario italiano, già oggi in difficoltà nello svolgimento della sua essenziale funzione rieducativa. Gli emendamenti presentati agiscono dunque sul versante della prevenzione, attraverso la previsione di presidi di legalità delle forze dell'ordine che segnalino la presenza dello Stato in territori dove esso fatica ad affermarsi.

Interviene la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), per illustrare gli emendamenti 1.22 e 1.32 che evidenziano le carenze del provvedimento in esame, troppo sbilanciato verso la repressione in assenza di un serio investimento educativo e preventivo. L'articolo 1 del decreto-legge dimostra un approccio che non individua soluzioni strutturali, ma interventi straordinari: le sue proposte emendative, invece, manifestano una tensione verso il futuro e una stabilizzazione di interventi fondamentali per il recupero di un tessuto sociale ed economico degradato che non può essere abbandonato nuovamente. Con riferimento all'emendamento 1.32, in particolare, che prevede l'istituzione di un centro antiviolenza nel comune di Caivano, sottolinea come le devianze e i disagi rappresentati dalla cronaca più recente abbiano sicuramente riguardato anche il profilo della violenza maschile nei confronti delle donne. Tale violenza, come noto, ha un carattere culturale e deve essere combattuta con strumenti strutturali e stabili come i centri antiviolenza che, oltre a fornire immediata assistenza alle vittime, rieducano ad un sano rapporto tra sessi.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, reputa meritevole di attenzione l'emendamento 1.32, invitando altresì il Governo a svolgere un approfondimento sul punto.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) illustra l'emendamento 1.0.1 diretto a rendere immediatamente fruibili ed effettivi nel territorio di Caivano le risorse dei fondi europei già stanziati al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani attraverso l'Agenzia nazionale dei giovani.

Il [PRESIDENTE](#), attesa l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 18,15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,15.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per le misure previste dall'articolo 2 in favore dell'orientamento universitario per gli studenti del Comune di Caivano. Tuttavia, occorre considerare che questi ragazzi spesso non arrivano neanche a frequentare le scuole superiori. Sarebbe opportuno, quindi, anticipare le misure di sostegno di cui all'articolo 2 alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, con la collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di evitare la dispersione scolastica, fenomeno che riguarda soprattutto i quindicenni.

Si sofferma sull'emendamento 2.1, che prevede la collaborazione delle università con enti e istituzioni locali, per non escludere quelle agenzie e associazioni che sono attualmente impegnate sul territorio in attività educative. L'emendamento 2.2, invece, propone percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico agli studenti dalle elementari alle superiori, con il coinvolgimento delle famiglie.

Passa a illustrare quindi l'emendamento 2.0.1, che - prendendo spunto dagli interventi previsti tra il 2013 e il 2018 per il cosiddetto "Piano periferie", come ricordato dal senatore Scalfarotto - propone un programma straordinario per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate, attraverso il recupero e riuso di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti, ovviamente con i relativi necessari stanziamenti. Segnala che su questo argomento vi è anche l'emendamento 3.0.1, a prima firma della senatrice Pirovano, che prevede l'istituzione di un Osservatorio con il compito di monitorare la situazione delle periferie italiane.

I senatori [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, auspica che il Governo e la maggioranza tengano in considerazione l'emendamento 2.0.1. Sottolinea che gli emendamenti 2.6 e 2.7 del Gruppo di Fratelli d'Italia propongono misure in linea con quelle prefigurate dalla senatrice Malpezzi, a riprova del fatto che vi è una sensibilità trasversale su questi temi.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nell'illustrare l'emendamento 2.8, condivide le considerazioni della senatrice Malpezzi sulla opportunità di intervenire prima dell'università, per favorire l'orientamento scolastico, anche attraverso seminari e *campus*, trattandosi di ragazzi che difficilmente concludono regolarmente il ciclo di studi. In ogni caso, ritiene fondamentale che i percorsi rieducativi siano finalizzati non solo alla formazione scolastica, ma anche alla trasmissione del patrimonio di valori

sociali condivisi e alla prospettazione di un modello di vita diverso da quello criminale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.0.2 integra le proposte 2.8 e 2.0.1, prevedendo misure per favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro di quei ragazzi che decidono di non proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo, offrendo loro un'alternativa ai facili guadagni consentiti dalla criminalità.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'emendamento, facendo riferimento ai Comuni ad alta dispersione scolastica, andrebbe riferito all'intero territorio nazionale, quindi sarebbe ultroneo il riferimento specifico a Caivano e alla Campania.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nel concordare con il Presidente, si riserva di riformularlo. Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo, che prevede un inasprimento delle misure di sicurezza, aumentando le sanzioni o estendendone l'ambito di applicazione. Tuttavia, a suo avviso, tale approccio è criticabile sotto due profili.

Innanzitutto, ritiene che all'azione penale debbano essere affiancate misure con finalità rieducative, soprattutto quando si tratta di minorenni. In secondo luogo, è inaccettabile, per uno Stato di diritto, che le norme penali siano modificate attraverso un decreto-legge, che - a causa dei tempi ristretti per la sua conversione - impedisce la necessaria ponderazione da parte del Parlamento, con l'ascolto di esperti e l'acquisizione di dati.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti soppressivi 3.2 e 3.4, si associa alle considerazioni del senatore Scalfarotto. Formula considerazioni critiche, in particolare, sul rafforzamento del cosiddetto Daspo urbano, con l'attribuzione di una più ampia discrezionalità al questore nella valutazione della pericolosità del soggetto. A suo avviso, tale previsione presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto viola il principio della riserva di legge in ambito penale.

Inoltre, contesta la scelta politica di intervenire in materia penale attraverso un provvedimento d'urgenza, che ha un forte riscontro mediatico, ma non risolve i problemi alla radice. Del resto, a Napoli si susseguono da anni operazioni "ad alto impatto", poste in essere da Governi di tutti gli schieramenti, senza risultati concreti e duraturi. Invita, quindi, ad affrontare la questione della sicurezza in modo più strutturale e organico e con maggiore ponderazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.3, che propone di sopprimere la norma con cui si applica la misura di prevenzione del divieto di accesso a determinati luoghi anche ai minorenni ultraquattordicenni. Tra l'altro, si estende l'ambito di applicazione della misura, che prima riguardava solo i condannati in modo definitivo, anche ai soggetti ritenuti pericolosi dal questore. Ritiene che tali interventi, oltre a essere sproporzionati, saranno inefficaci, in quanto, nei contesti sociali come quello di Caivano, la sanzione non solo non è un deterrente, ma è considerata perfino un motivo di vanto da chi la riceve.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.11, volto a prevedere che, nei casi di condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, la concessione della sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all'imposizione del Daspo, mentre, attualmente, il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 stabilisce solo una facoltà in tal senso.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.12, con cui si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di addetti di polizia locale per tutti quei comuni che non rispettino il rapporto di un agente ogni mille abitanti, stabilito dalla normativa vigente. Segnala che, soprattutto nei comuni più piccoli, vi sono molte difficoltà sotto il profilo della sicurezza, dato anche l'incremento degli episodi di criminalità e del fenomeno delle *baby gang* verificatosi dopo le misure di isolamento per la pandemia. Dopo aver precisato che l'emendamento 3.15 ha natura tecnica, in quanto riferito ai mutui stipulati dagli enti locali, passa a illustrare la proposta 3.16, che ha l'obiettivo di escludere il trattamento economico degli agenti di polizia locale dal tetto di spesa per il personale, analogamente a quanto già fatto per i segretari comunali, nei Comuni che non rispettano gli *standard* relativi al rapporto tra residenti e numero di addetti di polizia locale.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 3.13, che introduce la possibilità per la vigilanza privata

di intervenire anche in difesa della sicurezza delle persone, oltre che per quella degli immobili, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, in linea con quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra complessivamente gli emendamenti a sua prima firma, che sono volti a sopprimere l'intero articolo 4 o, in alternativa, i commi 1, 2 e 3. Ritiene, infatti, che l'articolo presenti criticità significative, in particolare con l'aumento da quattro a cinque anni della pena massima della reclusione per i reati di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, ciò comporta l'applicabilità della custodia cautelare in carcere anche agli indagati adulti, con conseguente rischio di aggravamento del sovraffollamento delle carceri.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'intero articolo, con il quale si innalzano le sanzioni per lo spaccio di stupefacenti e il porto d'armi abusivo.

In primo luogo, a suo avviso, non si comprende l'esigenza di intervenire con particolare urgenza per queste fattispecie di reato. Del resto, di fronte al fenomeno delle tossicodipendenze, l'approccio solo repressivo risulta inefficace, come dimostrano i dati relativi alle normative proibizioniste. Pur essendo favorevole alla depenalizzazione, ritiene che sarebbe preferibile un lavoro serio e approfondito su questo tema, rispettoso della drammaticità del problema.

Richiama poi l'attenzione sul rischio di aggravare l'affollamento delle carceri, questione per cui l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Ricorda infatti che, a seguito della sentenza Torreggiani, fu necessaria una incisiva azione di depenalizzazione, proprio per i reati connessi agli stupefacenti, i cui effetti ora rischiano di essere vanificati dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame. Peraltro, a seguito della predetta sentenza, l'allora Presidente della Repubblica Napolitano inviò alle Camere un messaggio - l'unico nei quasi nove anni di Presidenza - dedicato al drammatico sovraffollamento delle carceri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Scalfarotto. Anche gli emendamenti a sua prima firma propongono di sopprimere in tutto o in parte l'articolo 4, ritenendo che sia un errore limitarsi a innalzare la pena edittale e, favorendo l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Innanzitutto, si rischia in questo modo di replicare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, per cui l'Italia è già stata condannata con la sentenza Torreggiani. Con il sovraffollamento degli istituti penitenziari, infatti, non è possibile garantire a ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana. Tra l'altro, i dati dimostrano che la pena della reclusione per reati di lieve entità favorisce la recidiva e che le politiche proibizioniste hanno avuto risultati fallimentari.

A suo avviso, su questo tema sarebbe necessario un confronto approfondito, scevro da approcci ideologici.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), nell'illustrare l'emendamento 4.10, formula considerazioni molto critiche sull'articolo 4, che - aumentando le sanzioni per reati di lieve entità - si pone in controtendenza rispetto ad altri Paesi, come la Germania, dove i reati legati agli stupefacenti sono stati depenalizzati. Tra l'altro, elevando la pena, si impedisce l'applicazione della detenzione domiciliare ai piccoli spacciatori, che causeranno così un sovraffollamento delle carceri e poi magari chiederanno anche un risarcimento per ingiusta detenzione, data purtroppo la difficoltà di provarne la colpevolezza.

Pertanto, pur concordando sulle linee generali del provvedimento nel suo complesso, ritiene preferibile sopprimere la norma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, proseguirà l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli rimasti in sospeso sull'articolo 4.

Sono invece dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti ai primi tre articoli.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [878](#)

G/878/1/1 e 2

[Giorgis](#), [Parrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premessi che:

il territorio del Comune di Caivano (NA) soffre da anni una condizione di profondo disagio, che ha determinato un forte aumento del tasso di delitti contro la persona e il patrimonio commessi da minorenni, come testimoniato da recenti dolorosi fatti di cronaca;

l'aumento del tasso di criminalità minorile rappresenta il punto di emersione di una dinamica più profonda e complessa, che attiene alla condizione strutturale di disagio - e degrado - di territori caratterizzati da scarsa coesione sociale, elevati tassi di dispersione e abbandono scolastico, cronica carenza di infrastrutture sociali e materiali nonché da strutturale debolezza delle prestazioni pubbliche e private in ambito educativo, scolastico, culturale e ricreativo;

le politiche per la sicurezza e la legalità devono dunque necessariamente assumere un carattere strutturale e integrato, che unisca il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio ad efficaci politiche per la coesione e l'inclusione sociale; l'effettiva garanzia della sicurezza e della legalità è infatti intimamente connessa - in termini di vera e propria coesistenzialità - a una altrettanto efficace garanzia dell'effettività del principio di solidarietà e dei diritti fondamentali attinenti all'istruzione e allo svolgimento della personalità in ambito educativo, culturale e ricreativo;

pertanto, al rafforzamento e al finanziamento di adeguate politiche sociali deve accompagnarsi un intervento strutturale che rafforzi la presenza dello Stato sul territorio, rendendola permanente, riconoscibile, adeguata in termini dimensionali e coerente con una dinamica non soltanto repressiva ma anche cooperativa e solidale tra Stato e comunità,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per rafforzare in modo strutturale la presenza dello Stato sul territorio, anche attraverso il potenziamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del Comune di Caivano e dei comuni limitrofi nonché, se del caso, attraverso l'estensione a tali territori - adeguata in termini di organico e formazione del contingente - dell'operazione "Strade sicure".

G/878/2/1 e 2

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato,

premessi che:

esaminato il provvedimento A.S. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

il Capo II del provvedimento in esame reca Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile;

è compito delle istituzioni assicurare la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni presenti su tutto il territorio italiano, intervenendo in particolar modo nelle aree che presentano criticità sotto il profilo economico e socio culturale, con un'azione preventiva della violenza giovanile;

appare necessaria e indifferibile la realizzazione di una strategia condivisa fra le varie istituzioni pubbliche -amministrative, giudiziarie e di polizia - volta a favorire dei percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa, nonché a preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori residenti in tutte le città italiane;

risultano già essere state adottate soluzioni volte a garantire un coordinamento fra enti e soggetti che affrontino il tema della condizione minorile, sotto la guida del Prefetto;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli strumenti opportuni affinché, nell'ambito delle Prefetture delle città capoluogo di provincia e delle città metropolitane siano costituiti osservatori sulla condizione minorile, presieduti dal Prefetto e composti dagli enti e i soggetti esperti sul tema, che fungano da coordinamento fra i vari livelli di governo e di amministrazione del territorio, per consentire una pianificazione e attuazione delle strategie operative funzionalmente calibrate sulla specificità dei territori.

G/878/3/1 e 2

[Bucalo](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

premesso che:

al Capo III recante "Disposizioni in materia di offerta educativa" e nello specifico l'articolo 10 recante "Disposizioni concernenti gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud";

considerato che:

il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l'anno 2023, per il supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR;

tenuto conto:

della complessità delle procedure per la realizzazione dei progetti relativi al PNRR e soprattutto quanto risulta fondamentale il supporto del suddetto personale ATA per l'attuazione di Agenda Sud.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prorogare, fino al termine dell'anno scolastico in corso o in subordine fino al termine delle attività scolastiche, gli incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud.

G/878/4/1 e 2

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza

minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G/878/5/1 e 2

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative volte a prevedere, con cadenza periodica, un monitoraggio e - ove

opportuno - un reindirizzamento delle politiche svolte a disincentivare azioni e comportamenti violenti di minori e contrastare la dispersione scolastica, da mettere in atto nelle singole scuole attraverso l'analisi dei dati relativi agli indicatori dei Bisogni educativi speciali (Bes) monitorati dall'Istat e dei dati raccolti e trasmessi dalle scuole al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dagli assistenti sociali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

G/878/6/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche *équipe* territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

G/878/7/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico,

che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad attivare, nei primi provvedimenti utili, tutte le iniziative di competenza necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza e contrastare la dispersione scolastica, aumentando il personale dedicato e promuovendo iniziative educative, culturali, sportive e sociali nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da minori.

G/878/8/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione dei primi provvedimenti utili, ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche affinché si riuniscano sotto un unico patto educativo territoriale, culturale, sociale e di legalità, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti, parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro.

G/878/9/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

a sostenere i comuni e i dirigenti scolastici nell'organizzazione di supporto alle scuole mediante attività extrascolastiche, con priorità nei territori che presentano problematiche socio-economiche rilevanti.

G/878/10/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza,

l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G/878/11/1 e 2

[Maiorino, Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G/878/12/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [D'Elia](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante la Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premessi che:

il tema del disagio/contrasto al disagio giovanile e alla violenza è un problema complesso e multifattoriale, da affrontare in chiave preventiva e sistemica prima che diventi "reato da reprimere";

la sicurezza è una premessa per la vita sociale di un quartiere-città, ma non può essere data per scontata, in quanto va costruita attraverso investimenti educativi e costruendo reti di solidarietà socio educativa;

l'educazione alla cittadinanza è in tal senso il contesto entro cui promuovere una cultura della sicurezza e della legalità ispirate ai valori della convivenza, del dialogo, della solidarietà, del rispetto reciproco;

le risorse attualmente a disposizione risultano completamente insufficienti per affrontare adeguatamente i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico;

gli investimenti in risorse culturali, sociali ed educative, hanno il limite di essere concepiti come misure emergenziali, a fronte di problemi endemici decennali. Le risorse attribuite all'interno del Decreto non garantiscono stabilità nel medio e lungo termine. Questo rischia di vanificare l'efficacia e la sostenibilità dell'intervento stesso,

considerato che:

non abbiamo evidenze sull'efficacia della misura detentiva pensata per famiglie che non mandano i figli a scuola; il coinvolgimento delle famiglie è decisivo, ma vanno predisposte misure ad hoc e ben contestualizzate;

il disagio giovanile non si risolve con la punizione/repressione: va intercettato quando si manifesta fin ai primi anni di vita offrendo alternative e costruendo possibilità e curando la costruzione di una rete di supporto per le famiglie che funga da "garante-sociale" anche per i ragazzi;

la sicurezza percepita da chi abita città a rischio si costruisce favorendo sistemi/reti di cura solidali, strutturali e sostenibili a lungo termine, ma anche infrastrutture sociali, economiche, culturali capaci di offrire opportunità a tutte e tutti indistintamente dal ceto sociale di provenienza,

impegna il Governo:

a valutare la necessaria opportunità di investire risorse significative per costruire ambienti educativi e scolastici capaci di collaborare e comunicare con le famiglie, nel rispetto della complessità e dell'eterogeneità dei contesti educativi e scolastici contemporanei;

a costruire patti educativi di comunità che possano favorire una rete che si prenda cura dei cittadini e non a utilizzare solo strumenti sanzionatori e repressivi, perché il Decreto non riflette seri sforzi per un'efficace prevenzione educativa.

G/878/13/1 e 2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di

documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Art. 1

1.1

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio del Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e nei comuni limitrofi»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e con comuni interessati»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

1.3

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.».

1.2

[Nave](#), [Bilotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica*

dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.».

1.4

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» *con le seguenti:* «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma.».

1.5

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» *con le seguenti:* «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

1.6

[Nave](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-quater si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3-sexies. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1.7

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione dell'importanza della promozione della pratica sportiva come strumento di prevenzione del disagio giovanile e del degrado urbano, il Ministro dello sport e dei giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adottare nuovi bandi volti a riqualificare aree ed impianti sportivi degradati o per la realizzazione di nuove strutture sportive nonché per la creazione di parchi o percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale. Per le finalità di cui al presente comma possono essere utilizzate le eventuali economie derivanti dall'Investimento 3.1 della Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 del PNRR.».

1.8

[Nave](#), [Bilotti](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti,».

1.9

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "Corpi civili dello Stato", aggiungere le seguenti "in accordo con le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi";

b) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo "Al fine di garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo, le Università realizzano i progetti con le numerose realtà già operanti nel territorio e il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 50 unità di personale non dirigenziale tra educatori e pedagogisti, da utilizzare anche nei comuni limitrofi e favorire dei Patti educativi di comunità."

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dai commi 5 e 6, nel limite massimo di 2 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190.».

1.10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Corpi civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «e dalle Associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.12

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di

inclusione sociale».

1.13

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023" il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.».

1.14

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

*«5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo *ex Delphinia* di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».*

1.15

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area del Comune di Caivano», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «cinque milioni», con le seguenti: «dieci milioni».

1.16

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania».

1.17

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*"7-bis: Al fine di rendere attuabili ed efficaci gli obiettivi di ordine pubblico e sicurezza, anche tramite strumenti di prevenzione dei fenomeni criminosi, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale con la qualifica di assistente sociale.*

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: "pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari a euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "pari a euro 280.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 800.500 annui a decorrere dall'anno 2024."

1.18

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente

adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125."

1.19

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, è autorizzata la spesa di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente, pari a 650.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.»

1.21

[Nave](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.»

1.22

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.»

1.23

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «il Comune di Caivano è autorizzato», *con le seguenti:* «il Comune di Caivano e i comuni limitrofi sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui» con le seguenti «pari a euro 450.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 1.640.000 annui».

1.24

[Nave](#), [Bilotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e 15 unità con il profilo di assistente

sociale»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «euro 138.900» con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400» con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.25

[Nave](#), [Bilotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «euro 138.900», con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400», con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.27

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a provvedere all'acquisto delle dotazioni indispensabili per consentire al medesimo personale lo svolgimento delle attività di istituto."

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: "pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "pari a euro 438.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 655.400 annui a decorrere dall'anno 2024."

1.28

[Nave](#), [Bilotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;

c) al comma 10:

1) sostituire le parole: «commi 8 e 9» con le seguenti: «commi 8, 8-bis e 9»;

2) sostituire le parole: «euro 138.900» con le seguenti: «euro 277.800» e le parole: «euro 555.400» con le seguenti: «euro 1.110.800».

1.29

[Nave](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, con decreto del Ministro dell'interno, da

adottarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, con sede nel territorio dell'omonimo comune, la cui operatività è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2024.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.30

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento pari al 30% dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.31

[Nave](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Il Comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.»

1.32

[D'Elia](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in raccordo con la Regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel Comune di Caivano.».

1.0.1

[Scurria](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

1. L'Agenzia Nazionale dei Giovani destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del Comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia Nazionale dei Giovani è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

4. La Regione collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 2

2.1

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con una o più Università statali aventi sede in Campania», inserire le seguenti: «, in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

2.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado», con le seguenti: «specifici percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado nonché, presso queste ultime, di orientamento universitario» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei percorsi di cui al periodo precedente è previsto altresì il coinvolgimento delle famiglie, al fine di costruire in maniera integrata interventi che puntino alla costruzione di responsabilità condivisa.».

2.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti», con le seguenti: «percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti.».

2.4

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «percorsi di orientamento universitario», inserire le seguenti: «di stampo pedagogico», dopo le parole: «finalizzato al supporto», inserire le seguenti: «educativo, formativo», e dopo le parole: «sede in Campania», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

2.5

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un accordo di programma con una o più scuole secondarie di secondo grado aventi sede in

Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di primo grado.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2015 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.6

[Scurria](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed educativo dei giovani di Caivano attraverso progetti mirati, corsi di formazione, iniziative culturali e altre attività volte a migliorare le opportunità e la qualità della vita dei giovani residenti, una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, determinata annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alla popolazione giovanile e alle esigenze specifiche del territorio, è destinata al Comune di Caivano. La Regione è responsabile dell'attuazione e della gestione dei fondi assegnati a Caivano in conformità con le linee guida stabilite dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

2.7

[Scurria](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di promuovere ulteriormente l'educazione e la formazione dei giovani residenti nel Comune di Caivano, la Regione è tenuta a collaborare con istituti di istruzione superiore e organizzazioni educative per sviluppare corsi di formazione mirati per i giovani stessi.»

2.8

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e del mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del Comune di Caivano e nei comuni limitrofi, attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.1

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Scalfarotto](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture

edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.2

[Valente, Giorgis, Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'Impiego, con le Agenzia per il Lavoro e con gli Enti di Formazione Professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.».

Art. 3

3.1

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «quattordicesimo», con la seguente: «sedicesimo».

3.6

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».

3.7

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».

3.8

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «le parole da: "per la vendita" a "decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309", sono sostituite dalle seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" e».

3.9

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73», con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73».

3.10

[De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.11

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «3-bis) al comma 7, le parole "può essere", sono sostituite con le parole "è sempre".».

3.12

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis: Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo delle città, i Comuni che alla data del 31 ottobre 2023 non rispettano gli standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, un numero di

unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale tale da garantire la presenza di almeno due addetti ogni 3.000 residenti.

2-ter: A parziale copertura degli oneri previsti per le assunzioni di cui al comma 2-bis, quantificata nell'importo massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-quater: Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite le modalità di distribuzione del contributo di cui al periodo precedente.».

3.13

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le guardie giurate particolari di cui al primo comma dell'articolo 133 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunicano alle forze dell'ordine o ai servizi di emergenza sanitaria la posizione e lo stato di salute di coloro che, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, segnalino di essere in pericolo all'interno o all'esterno della propria abitazione, anche qualora la situazione di pericolo riguardi altre persone.».

3.14

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 2 bis dell'art. 7 del D. lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro." sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3500 euro.»

3.15

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".»

3.16

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli anni 2024-2027, per i comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non rispettano gli standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti dalla normativa vigente, non rileva, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento agli standard essenziali di cui sopra.».

3.17

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio

di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

3.0.1

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Osservatorio sulle periferie italiane)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie italiane, di seguito Osservatorio, con il compito di monitorare lo stato delle periferie dei comuni italiani, comparandone la demografia, il tasso di istruzione, le dinamiche del lavoro e il disagio giovanile, nonché con il compito di incentivare e proporre attività ed iniziative finalizzate al recupero culturale delle aree che presentano povertà educativa e criticità sociali.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online sul proprio sito web, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la costituzione dell'Osservatorio e i relativi compiti.

4. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 4

4.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.5

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 2.

4.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

4.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

4.8

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 3.

4.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Sopprimerer il comma 3.

4.11

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 85 bis del decreto del Presidente 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "esclusa la fattispecie di cui al comma 5" sono soppresse.»

4.12 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non possono considerarsi di lieve entità i fatti con finalità di lucro.»».

4.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Non possono considerarsi di lieve entità se dal possesso delle sostanze di cui al presente articolo derivano condotte con finalità di lucro.»».

4.13

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 337 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi a un controllo stradale o nautico, a una verifica sul possesso di titoli di viaggio o ad altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarsi, è punito con la reclusione fino a sei mesi. ».

4.14

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 340 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo che costituisca diverso e più grave delitto, le pene di cui al presente articolo si applicano a chiunque, con violenza, minaccia od ogni altra condotta molesta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali.».

4.15

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis.: "All'articolo 28-bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo le parole: "decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251," sono aggiunte le seguenti: "nonché di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990.».

4.0.1

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.».

«Art. 4-quater.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 4-quinquies.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, e 4-quater le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.».

Art. 5

5.1

[Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»;

c) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "3-bis", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«E' fatto obbligo di dare avviso al competente Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche al fine di valutare l'attivazione degli strumenti previsti dall'articolo 25 R.D. 1404/1934».

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: « e 6-bis» .

5.7

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis,», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

5.9

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis ", sostituire le parole: «condannato anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «definitivamente condannato».

5.10

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso "6-bis", sostituire le parole: «di cui al comma 6», dalle seguenti: «per le persone, i minorenni e le famiglie»; al capoverso 6-ter, dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.».

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente.».

Al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie competente.».

5.11

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis" dopo le parole: «al tribunale di cui al comma 6» inserire le seguenti: «, ovvero nei casi di soggetto minore di età al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,».

5.12

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce», con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni».

5.13

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis», sopprimere le parole: «, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale».

5.14

[Zampa](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno,

recupero e cura.».

5.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "6-ter", sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «sei mesi».

5.16

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'art. 4 dopo la lettera i ter) è aggiunta la lettera i quater): ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990; all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6 -bis»;

5.17

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenne,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,».

5.18

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.»

5.19

[Scalfarotto](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ».

5.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere i commi da 5 a 9

5.21

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire i commi da 5 a 9 con il seguente:

«5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.».

5.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.».

5.25

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui ai commi 2 e 5».

5.26

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

5.27

[Bilotti](#)

Sostituire il comma, 8 con il seguente:

«8. Quando il soggetto già raggiunto dall'avviso orale di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e già destinatario di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, reitera le condotte, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

Art. 6

6.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.6

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la

funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

6.7

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: Articolo 6. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal servizio sanitario nazionale.».

6.8

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 22, comma 4, le parole "per un tempo non superiore a un mese" sono soppresse».

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera 0a), e comma 1, lettera c), numero 2, si applicano alle misure cautelari eseguite a far data dalla entrata in vigore del presente decreto.»

6.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.11

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;*

b) *sopprimere le parole da: «nonché per uno dei delitti» fino alla fine del periodo.*

6.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

6.13

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sopprimere il numero 2).*

6.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con le seguenti: "b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

"3-bis: qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso della stessa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili";

b-bis) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista";

b) *sopprimere la lettera c).*

6.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* "b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, anche fuori dei predetti limiti edittali, per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336; 337 e 582, 585 codice penale nonché per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) *sopprimere la lettera c).*

6.17

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente. "3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».

6.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 3 nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."

6.19

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «tre anni»

6.20

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni" sono soppresse.»

6.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.22

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

6.24

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»»;

b) *dopo la parola:* «336» *inserire le seguenti:* «, primo comma»;

c) *dopo le parole:* «articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

d) *sopprimere il numero 2).*

6.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,».

6.100

I Relatori

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole : «agli articoli 336» *inserire le seguenti:* «, primo comma».

6.26

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,», *aggiungere le seguenti:* «e per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale nel caso in cui concorra una delle circostanza aggravanti previste dall'articolo 577 del codice penale, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite,».

6.101

I Relatori

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6.28

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 98 del codice penale, primo comma, le parole: «ma la pena e` diminuita» sono sostituite dalle seguenti: «ma la pena e` diminuita fino a un terzo».».

6.29

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2), del presente articolo non si applicano alle misure cautelari in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Art. 7

7.1

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso», inserire le seguenti: «il Tribunale per i Minorenni e se costituito».

7.2

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».

7.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. "Allo stesso modo il Procuratore della Repubblica procede in tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento a qualunque titolo di minorenni nella commissione di reati da parte di adulti nonché quando emerga notizia di grave pregiudizio per un minorenne".

1-ter. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale il testo le parole "il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore della Repubblica dispone sollecitamente la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni degli atti necessari ai fini dell'esercizio delle azioni di sua competenza».

7.4

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: "il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni", con le seguenti: «il procuratore della Repubblica dispone sollecitamente la trasmissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni degli atti necessari ai fini dell'esercizio delle azioni di sua competenza. Allo stesso modo il procuratore della Repubblica procede in tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento a qualunque titolo di minorenni nella commissione di reati da parte di adulti, nonché quando emerga notizia di grave pregiudizio per un minorenne.»

7.0.1

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-*bis*, è aggiunto il seguente comma: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, salvo che il giudice non disponga altrimenti valutato il superiore interesse del minore.»;

b) all'articolo 609-*decies*, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Coordinamento di attività giudiziarie a tutela dei soggetti minorenni»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando concede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o nell'articolo 609-*decies* del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee ad integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

3-ter Nei casi di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-bis»;

b) all'articolo 387-bis, alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore».)»

7.0.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere")

1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge 21 febbraio 2018, n.6.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risiede unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro

della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 8

8.1

[Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, in materia di percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448 dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) - 1. Il pubblico ministero, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa, per un periodo compreso da tre a dodici mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini delle indagini preliminari.

4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore

durante il programma rieducativo, o quando non accede al programma il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.»

8.4

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 19:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psico-sanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La misura prevista dall'articolo 20 può essere applicata quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione, nonché per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e agli articoli 582 e 699 del codice penale.»

8.5

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«00-a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare", sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché, per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, 337, 582 e 585 del codice penale e per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

0-a) all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, le parole da: "nonché per uno dei delitti consumati o tentati", fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nonché quando si procede per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater.»

8.6

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 22:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 3-bis»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reati per i quali sia prevista».

8.7

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.8

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

8.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

a-bis) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.».

8.11

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

8.13

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

1. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

2. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

3. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

4. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»

8.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

1. Il pubblico ministero, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9, quando procede in ordine a

reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale, per un periodo compreso da due a nove mesi.

2. Il programma rieducativo, redatto dall'indagato o del suo difensore anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, è depositato entro sessanta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali è eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite, in caso lo ritenga necessario, le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.».

8.16

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Anticipo del percorso di messa alla prova)

1. Su proposta dei servizi minorili di cui all'articolo 6, che hanno previamente raccolto il consenso informale dell'indagato e di almeno un esercente la responsabilità genitoriale, il pubblico ministero fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale trasmette al giudice per l'udienza preliminare il programma di messa alla prova, redatto secondo i principi di cui all'articolo 28, al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore. Il giudice, sentiti il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale ed i servizi sociali minorili, con l'ordinanza di ammissione emette i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 28.

2. Decorso il periodo di sospensione, nell'udienza di verifica, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29. Nel caso di valutazione con esito negativo, il giudice provvede a norma degli articoli 32 e 33, se il pubblico ministero aveva già emesso l'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»

8.17

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «Il pubblico ministero» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448,»;
- b) sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sei anni»;
- c) sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «può notificare»;
- d) sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a dodici mesi».

8.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, dopo le parole: «pubblico ministero», inserire le seguenti: «a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9,»

8.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 27- bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1), sostituire la parola "notifica" con le seguenti "può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto."

2) Dopo il comma 1), aggiungere il seguente:

«1 - bis) Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.».

8.20

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) comma 1, sostituire le parole «notifica al minore» con le seguenti «può notificare al minore»
- b) sopprimere il comma 4;
- c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

8.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, sostituire la parola: «notifica», con le seguenti: «può notificare».

8.22

[Zampa](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 27-bis», dopo le parole: «sentiti i servizi», inserire le seguenti: «sociali e sanitari».

8.23

[Bilotti](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, dopo le parole: «di altre attività» inserire le seguenti: «, anche di carattere socio-culturale,».

8.24

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis, comma 1, dopo le parole: «di appartenenza», inserire le seguenti: «nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,».

8.25

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

« a) al comma 1, capoverso "Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore)", comma 1), sostituire le parole "da uno a sei mesi" con le seguenti "da due a dodici mesi" e aggiungere infine il seguente periodo "Al fine di rafforzare e potenziare la disponibilità di personale educativo adeguatamente qualificato negli istituti penali per minorenni il Ministero della giustizia, nel biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 150 unità tra educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

b) al comma 5, dopo le parole "programma educativo,", aggiungere le seguenti "in accordo con le professionalità educative e pedagogiche coinvolte,»

8.26

[Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.27", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a dodici mesi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa»;*

b) *al comma 3, dopo la parola: «presentato» inserire le seguenti: «ovvero lo integra con ulteriori prescrizioni» e sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29».*

8.27

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 1, sostituire le parole: «compreso da uno a sei mesi», con le seguenti: «pari alla metà del periodo di reclusione previsto dalla pena detentiva, e comunque non inferiore a sei mesi».

8.28

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis, comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

8.29

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione».

8.30

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27», al comma 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

8.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», comma 3, sostituire la parola: «eseguito», con le seguenti: «avviato o eseguito».

8.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sopprimere i commi 4) e 5)

8.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 4;
- b) al comma 5, sopprimere le parole da: «Nel caso di valutazione» a «degli articolo 28 e 29.»

8.34

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere il comma 4.

8.35

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27", sopprimere il comma 4.

8.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Trascorsi sei mesi dall'inizio del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'avanzamento o l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, prolunga la sospensione della pena per la durata residua del percorso di reinserimento e rieducazione o pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso nuovamente le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.»

8.37

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27", al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29».

8.0.1

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Potenti](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della

legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.3

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione

previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

Art. 9

9.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis.» con le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -».

9.5

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "3-bis ", dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penitenziario» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

9.6

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis.», al comma 1 sostituire le parole: «magistrato di sorveglianza», con le seguenti: «giudice competente».

9.7

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, capoverso comma «3-bis », sostituire le parole: «al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del» con le seguenti «all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il».

9.8

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, capoverso "3-bis ", dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,».

9.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sostituire la parola "alternativamente" con la seguente: "cumulativamente";*
- b) al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sopprimere la lettera a);*
- c) sopprimere il comma 2;*
- d) sostituire il comma 3 con il seguente: "Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».*

9.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sostituire la parola: «alternativamente», con la seguente: «cumulativamente».

9.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sopprimere le lettere a) e c);*
- 2. sostituire la lettera b) con la seguente:*
 - b) "con reiterati comportamenti violenti ponga a rischio la sicurezza degli altri detenuti".*

9.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «3-bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "3-bis" sopprimere la lettera c).

Conseguentemente al comma 2 alla fine del capoverso, sopprimere le parole: "e c)".

9.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 2.

9.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

9.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

9.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno all'integrità psicofisica del minore può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni."

9.20

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «solo»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».*

9.0.1

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il Capo II, è inserito il seguente:

CAPO II-BIS

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA SALUTE DEI
MINORI**

«Art. 9-bis

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto)

1. All'articolo 689 del codice penale apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole "minore degli anni sedici" con le seguenti: "minore di anni diciotto";

b) dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore di anni quattordici la pena è aumentata da un terzo alla metà".

2. All'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere, alla fine, le seguenti parole ", tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.";

b) al comma 2 sostituire le parole "da 250 a 1.000 euro" con le seguenti "da 500 a 2.000 euro" e le parole "da 500 a 2.000 euro" con le seguenti "da 1.000 a 4.000 euro".»

9.0.2

[Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 010

010.1

[Gelmini, Scalfarotto](#)

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10

10.1

[Barbara Floridia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:?

"Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

10.2

[Bilotti](#), [Nave](#), [Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «negli apprendimenti,» inserire le seguenti: «garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.».*

10.3

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso 4 bis), numero 1, primo periodo, sostituire le parole "31 dicembre 2023", con le seguenti "31 agosto 2024", al secondo periodo, dopo le parole "12 milioni di euro per l'anno 2023", aggiungere le seguenti "e 24 milioni per l'anno 2024" e al terzo periodo, aggiungere infine "e quanto a euro 24 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "3.333.000 euro", con le seguenti "6.666.000 euro", le parole*

"10.000.000 euro" con le seguenti "20.000.000" e aggiungere infine e mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

c) al comma 3, sostituire le parole "25 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro" e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. al fine di favorire patti educativi di comunità vengono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia gruppi di coordinamento pedagogico fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento psico-pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali. Detti gruppi, uno per ogni regione, si avvarranno delle figure del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo per la promozione della comunità scolastica, stabilendo e realizzando patti educativi per lo sviluppo della comunità educante.

d) al comma 5, sostituire le parole "6 milioni", con le seguenti "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 6, al secondo periodo sostituire le parole "6 milioni", con "60 milioni" e aggiungere infine "Per gli oneri aggiuntivi, derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190".

10.4

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "4-bis", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) al secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

c) al terzo periodo:

1) dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

2) dopo le parole "euro 9.825.264" inserire le seguenti "per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024";

3) sostituire le parole "quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.5

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, capoverso 4-bis.1, secondo periodo, dopo le parole: «"Agenda Sud"» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,».

10.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni.»

10.7

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, capoverso "4-bis", comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge

18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.8

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A completamento e integrazione del piano "Agenda Sud" e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.9

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.11

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All'attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo».

10.12

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) promuovere l'educazione di genere;"

10.13

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) promuovere l'educazione alla cittadinanza;"

10.14

[Pirovano](#), [Marti](#), [Paganella](#), [Stefani](#), [Potenti](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

I . All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

"e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;"

10.15

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

b) al comma 5, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;"

10.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;"

10.17

[Bilotti](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso l'istituzione di equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) Promuovere un rapporto con il contesto territoriale finalizzato ad accrescere la cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza;

d-ter) Realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

10.19

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente aEnti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando

finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.20

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

10.21

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale».

10.22

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale».

10.23

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.».

10.24

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.».

10.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non

rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.26

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'INVALSI», inserire le seguenti: «promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti».

10.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.».

10.28

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;».

10.29

[Bucalo](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Al comma 5, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.»;

2) al quarto periodo, sostituire le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» con le seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e».

10.30

[Marti](#), [Paganella](#), [Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

All'articolo 10, comma 5, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.";

2) al quarto periodo, sostituire le parole da: "di 10 punti" fino a: "2 punti" con le seguenti: ", nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e ";

10.31

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 5, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata».

10.32

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 5, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica».

10.33

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.»

10.34

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;*

b) *al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso»*

10.35

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, al comma 5-quater dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: "nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto" sono soppresse»

10.0.1

[Bucalo](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 31 dicembre 2021, n. 49, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Misure per contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico)

1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinata alle istituzioni scolastiche statali di tutto il territorio nazionale per l'adozione delle seguenti azioni e iniziative:

- a) educare alla cittadinanza attiva;
- b) implementare programmi di tutoraggio;
- c) promuovere percorsi di *peer education*;
- d) promuovere la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;
- e) organizzare corsi di autostima;
- f) favorire l'integrazione culturale e sociale mediante la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità;
- g) garantire l'accesso all'istruzione di qualità nelle scuole locali, implementando programmi di supporto accademico, tutoraggio e assistenza per gli studenti che presentino difficoltà nello studio;
- h) garantire supporto pedagogico e psicologico accessibili e gratuiti;
- i) coinvolgere attivamente le famiglie nella vita educativa dei giovani;
- l) sostenere e promuovere l'espressione creativa attraverso l'arte, la musica, il teatro, le attività sportive e altre forme di espressione artistica;
- m) implementare un sistema di monitoraggio e valutazione costante degli interventi pedagogici ed educativi."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, nonché quelli da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro nell'anno 2024.».

10.0.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti

educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 11

11.1

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

11.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età` 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.4

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

2 quater. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

11.5

[Marti](#), [Paganella](#), [Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2-Componente 3-Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023-2024.».

11.0.1

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024

e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

[Bilotti, Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Bilotti, Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando

il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

11.0.4

[Bilotti](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.».

11.0.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.»

11.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.»

11.0.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».

11.0.8

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.».

Art. 12

12.1

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricoli dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla

rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

12.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Modifiche all'articolo 731 del codice penale)

1.L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 731

(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)

1.Chiunque, responsabile dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione di un minore, omette, senza giustificato motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con l'ammenda fino a euro 1000.»

12.3

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";

b) al comma 2, sostituire le parole: "l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole" con le seguenti: "l'elenco degli obbligati, risultante dall'anagrafe della popolazione esistente secondo l'anno di nascita, è confrontato con l'anagrafe nazionale degli alunni identificati con codice SIDI";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le modalità di applicazione del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Interno.";

d) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'elenco degli obbligati inadempienti viene trasmesso dall'autorità scolastica, senza ritardo, al sindaco del comune di residenza, ai servizi sociali competenti per territorio, alla Procura presso il tribunale per i minorenni del distretto.";

e) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Sindaco, o un suo delegato, ammonisce la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico invitandola ad ottemperare alla legge. La procedura prevista dal presente comma è stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.";

f) al comma 5, la parola "essa" è sostituita con le seguenti: "la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico" e le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";

g) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-ter. Il dirigente scolastico e il sindaco che non provvede all'effettivo espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, sono puniti con la multa fino a mille euro.

12.4

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso comma «3-bis » sostituire le parole «Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,»

con le seguenti «Alla mancata o irregolare frequenza della scuola dell'obbligo».

12.5

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12.6

[Bilotti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731 (*Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori*). - Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni e sia responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione obbligatoria e non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi l'assenza del minore dalla scuola, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 100 a euro 500 ."

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, lettera c), n. 1, sostituire le parole: «570 ter» con la seguente: «731»;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, dopo l'articolo 114, è inserito il seguente: "Art. 114-bis - (*Obbligo di segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni*). 1. Quando il dirigente scolastico verifici il perdurare di assenze ingiustificate, anche non continuative ma cumulativamente pari a giorni trenta nel trimestre, segnala l'anomalia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai fini dell'adozione di misure di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità".

12.7

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

All'articolo,apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.";

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «570-ter») con la seguente: «731»;

d) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo

di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».

12.8

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», al primo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» e, al secondo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

12.9

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», primo e secondo periodo, dopo le parole: «con motivi di salute,» inserire le seguenti: «con l'indicazione di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'azione penale sia stata esercitata e il responsabile abbia giustificato la condotta per motivi di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali il sindaco e l'istituzione scolastica interessata ne verificano le ragioni ed avviano protocolli d'intesa volti a ovviare o attenuare le circostanze rilevate».

12.10

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire, le parole "la reclusione fino a due anni" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 1.000";*
- b) *al comma 2, sostituire, le parole "la reclusione fino a un anno" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 500".*

12.11

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 800 euro»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 400 euro».*

12.12

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 500 euro»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 250 euro».*

12.13

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 300 euro»;*

b) al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro».

12.14

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.15

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "Quando esercita l'azione penale" sono sostituite dalle seguenti: "Quando apprende la notizia dei reati indicati al comma 1";

b) dopo le parole "ne informa" è inserito "immediatamente".

12.16

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».

12.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

12.18

[Bilotti](#), [Nave](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti."».

12.19

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 4, lettera b), capoverso "3-bis", dopo la parola: «obbligo», inserire le seguenti: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.21

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 4, lettera c), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.22

[Potenti](#), [Paganella](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole per prevenire la dispersione scolastica, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 6 educatori scolastici.

4-*ter*. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari ad euro 250 mila per l'anno 2023 e pari ad euro 250 mila a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. »

12.23

[Bilotti](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni coinvolti istituisce presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti nonché per organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.».

12.0.1

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 12-*bis*.

*(Istituzione del servizio di assistenza
psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con

particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

- a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
- b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
- c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
- d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
- e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

«Art. 12-ter.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
- b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
- c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

«Art. 12-quater.

(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)

1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

«Art. 12-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di benessere psicologico».

12.0.2

[Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale

ed economica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

12.0.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.4

[Delrio](#), [Zampa](#), [Giorgis](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai

beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

12.0.5

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per
la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.1

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «e dell'articolo 14».

13.2

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l'accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse».

13.3

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito "dispositivi"» e, conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di

comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» e, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica».

13.4

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "internet delle cose" e altri possibili oggetti connessi».

13.5

[Berrino](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oggetti connessi», inserire le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser».

13.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «oggetti connessi», inserire le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser»

13.7

[Mennuni](#), [Rastrelli](#), [Cosenza](#), [Menia](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Scurria](#), [De Priamo](#)

Al l'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi interni a dispositivi di comunicazione elettronica, applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentono il controllo parentale.»;

b) al comma 2:

1) sopprimere le seguenti parole: «, nelle more che»;

2) sostituire le parole: «i produttori assicurino,» con le seguenti: «i produttori assicurano»;

3) dopo le parole: «i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni» inserire le seguenti: «già operanti all'atto di vendita»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» con le seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «potenzialmente attivabili» con le seguenti: «preinstallate ed attivate all'atto di vendita»;

d) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, qualora richiesto dall'utente.».

13.8

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di seguito "applicazioni"» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di controllo parentale».

13.9

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro per

i minori, nelle more che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano, sotto la propria responsabilità, la disponibilità di autonome applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica comunicano ai propri clienti le parole chiave per la scelta della applicazione nell'ambito del portale delle applicazioni.;

b) al comma 3, dopo le parole "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti ", che definisce, tramite proprie Linee Guida, i principi del contenuto informativo";

c) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, con inclusione delle soluzioni di rete, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti del servizio principale senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70."

13.18

[Rapani](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: «la disponibilità di applicazioni» con le seguenti: «strumenti di controlli parentali, in forma di applicazioni o impostazioni di sistema,»;

b) al comma 3, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «applicazioni» con le seguenti: «strumenti di controlli parentali».

13.10

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal termine di cui al periodo precedente l'articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è abrogato»;

b) al comma 4, premettere il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto»;

c) al comma 5, premettere il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'art. 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso"

b) al comma 4, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

c) al comma 5, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

13.12

[Calenda](#), [Gelmini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali. L'attivazione delle applicazioni è offerta, altresì, al momento del primo utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità».

13.13

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi fornitori di servizi di comunicazione, nonché i produttori di apparecchiature elettroniche assicurano che le applicazioni di controllo parentale siano fruibili da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sistema operativo e garantiscono che il controllo parentale operi sino al compimento dei 18 anni.».

13.14

[Cosenza](#), [Mennuni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il produttore di dispositivi elettronici di nuova produzione commercializzati e venduti in Italia garantisce che il parental control è impostazione predefinita attivata. Il parental control è disattivato su richiesta dell'utente maggiorenne dall'esercizio commerciale al momento dell'acquisto o dagli esercizi commerciali che vendono dispositivi elettronici della marca del bene acquistato, previa presentazione di un documento di identità o di riconoscimento valido.

3-ter. L'AGCM, sentita l'Autorità *Garante dell'Infanzia* e dell'Adolescenza, aggiorna annualmente, entro il mese di giugno, l'elenco delle categorie e dei siti i cui contenuti sono da ritenersi non appropriati per i minori di età., di cui alla delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 in materia di Linee Guida di attuazione dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.»

13.15

[Cosenza](#), [Mennuni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli operatori di telefonia mobile operanti in Italia attivano il parental control per tutti i loro utenti. Il parental control è disattivato nel momento in cui l'utente maggiorenne ne fa richiesta presso gli esercizi commerciali che li rappresentano, previa presentazione di un documento di identità o di riconoscimento valido, o in modalità on-line secondo quanto stabilito dall'operatore. La disattivazione del parental control non deve comportare la *profilazione* della persona e il consenso per singole categorie e singoli contenuti.

3-ter. L'AGCM, sentita l'Autorità *Garante dell'Infanzia* e dell'Adolescenza, aggiorna annualmente, entro il mese di giugno, l'elenco delle categorie e dei siti i cui contenuti sono da ritenersi non appropriati per i minori di età, di cui alla delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 in materia di Linee Guida di attuazione dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.»

13.19

[Cosenza](#), [Mancini](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i produttori di dispositivi elettronici di nuova produzione, commercializzati e venduti in Italia, garantiscono che il parental control è impostazione predefinita attivata.

3-ter. È obbligo dei soggetti di cui al comma precedente ovvero degli operatori preposti, in fase di installazione del parental control, inibire l'accesso a siti e trasmissioni che:

a) offrono contenuti pornografici, accessori sessuali, attività orientate al sesso, siti che supportano l'acquisto online di tali beni e servizi;

b) forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o supportano il gioco d'azzardo online, le scommesse;

c) forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata;

d) promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo;

e) promuovono o supportano l'anoressia, la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti illegali, di alcol o di tabacco, siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività online irrintracciabile.»».

13.16

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori.»

13.17

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scuria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono da intendersi opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.»

13.0.1

[Delrio](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

3. Con il medesimo regolamento L'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei

i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.

**«Art. 13-quater
(Sanzioni)**

1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

2. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

3. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet).

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il medesimo decreto stabilisce, altresì, le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.

3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.»

13.0.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti
2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».

13.0.4

[Croatti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.».

Art. 14

14.1

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad

oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi».

14.2

[Spinelli](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «di tali servizi», con le seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma».

14.3

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione».

14.4

[Calenda](#), [Gelmini](#)

A comma 3, dopo le parole «della rete» inserire le seguenti «, dei servizi di comunicazione sociali e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati»

14.5

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo».

14.0.1

[Calenda](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

"1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-bis. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « *2-quinquies*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « *2-quinquies*, commi 1 e 1-*bis* ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo *2-quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo *2-quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo *2-quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale».

Art. 15

15.1

[Pirovano](#), [Matera](#)

Al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato».

15.2

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "può ordinare" sono sostituite con la seguente: "ordina".».

15.3

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "ove tecnicamente possibile", sono soppresse.»

15.4

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 3, quarto periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "adeguatezza" con le seguenti: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

b) sopprimere la parola: "effettivi".».

15.5

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite con le seguenti: "all'Autorità e ai soggetti".».

15.6

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite con la seguente: "tempestivamente".».

15.7

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,".».

15.8

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "necessari a consentire la disabilitazione" sono sostituite con le seguenti: "utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione".».

15.9

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "tre mesi".».

15.10

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 2, terzo periodo, della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo le parole: "della piattaforma" sono inserite le seguenti: "sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e".».

15.0.1

[Ternullo, Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite con la seguente: "ordina"»;

2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile", sono soppresse»;

3) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "adeguatezza" con le seguenti: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e sopprimere la parola: "effettivi"»;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite con le seguenti: "all'Autorità e ai soggetti"»;

5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite con la seguente: "tempestivamente"»;

b) all'articolo 5 comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"»;

c) all'articolo 6, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: "necessari a consentire la disabilitazione" sono sostituite con le seguenti: "utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione"»;

2) al secondo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "tre

mesi".»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: "della piattaforma" sono inserite le seguenti: "sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e".».

15.0.2

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)

All'articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze.» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*».

COORD. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e, al settimo periodo, le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

al comma 4, le parole: «Società Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «società Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»;

al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo»;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «alinea,»;

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «604-ter del codice penale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, lettera b), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»;

alla lettera c), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»;

al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-bis».

All'articolo 6:

al comma 1,

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «h), m)» sono sostituite dalle seguenti: «h) e m)», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

alla lettera c), numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-bis), g)» sono sostituite dalle seguenti: «e-bis) e g)», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»;

alla lettera b), capoverso Art. 27-bis:

al comma 1, le parole: «no profit» sono sostituite dalle seguenti: «non profit»;

al comma 3, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e le parole: «e fissata» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere fissata».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 3-bis:

al comma 1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione

penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»;

al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1»;

al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: «INVALSI» è sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»;

al comma 2, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro»;

al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, alla lettera b), le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera b), le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione»;

al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la».

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso Art. 570-ter, le parole: «del decreto legislativo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolle di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi»;

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data

di entrata in vigore» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»;

al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»;

al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia» e le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo»;

al comma 5, le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»;

al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis, la parola: «artt.», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «articoli», le parole: «nazionale ed europeo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea», le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale» e le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell' Agenzia»;

al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo».

1.3.2.3.6. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (ant.) del 12/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2023

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 10.25 (testo 2) e 13.19 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede quindi se vi siano ulteriori richieste di intervento per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.7 diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 4. L'articolo in esame, infatti, rappresenta un compendio dei vizi e degli errori del provvedimento in quanto interviene per aumentare le pene in relazione ad alcune fattispecie di reato, in particolare per quanto riguarda i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Come già ribadito anche in discussione generale, intervenire con un decreto-legge in materia penale rappresenta una distorsione delle disposizioni costituzionali, senza considerare che prevedere semplicemente l'aumento delle pene edittali senza risolvere le cause dei fenomeni non comporta alcuna efficacia dissuasiva ma si presenta come mera propaganda nei confronti dell'opinione pubblica a riprova del populismo penale che caratterizza l'azione di governo. Con specifico riferimento alla modifica introdotta all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti essa è chiaramente diretta a consentire, grazie all'aumento della pena massima da 4 a 5 anni, la misura della custodia cautelare in carcere e l'arresto in flagranza. Poiché lo scopo di tale modifica è esclusivamente repressivo, si dichiara sconcertato dal fatto che il governo non abbia svolto un'analisi di impatto di questa norma rispetto al potenziale aumento della popolazione carceraria. Ad oggi, infatti, il 30% dei detenuti è in carcere per reati di droga e tale percentuale rappresenta la cifra più alta di tutti i paesi europei. Ricorda inoltre come tale percentuale sia comunque più bassa dei dati del 2011 quando l'Italia fu condannata dalla Corte EDU nel caso Torreggiani per le condizioni di sovraffollamento delle sue carceri. Poiché, come più volte rimarcato, per alleggerire la popolazione carceraria in seguito a tale pronuncia giudiziaria si era proceduto alla riduzione delle pene proprio per i reati di cui all'articolo 73 di lieve entità, è del tutto ragionevole ritenere che le modifiche apportate con questo decreto-legge produrranno un'esplosione dei detenuti, ponendo ulteriormente in difficoltà il sistema carcerario italiano.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 4.0.1, invita tutti i Gruppi parlamentari a valutarne l'approvazione in quanto riguarda la possibilità di intervenire per ridurre la circolazione di armi private nel Paese. Precisa inoltre che l'emendamento non riguarda la circolazione di armi per uso sportivo o venatorio. Ridurre la circolazione di armi tra privati comporterebbe un'operazione di prevenzione rispetto a reati commessi in ambito familiare - come ad esempio i femminicidi - o in contesti di vicinato - come le liti condominiali; tale effetto preventivo, peraltro, verrebbe ad esplicarsi anche in contesti degradati in cui moltissimi giovani vengono dotati di armi da fuoco, utilizzate poi per commettere reati di forte allarme sociale. La proposta emendativa 4.0.1, inoltre, introduce specifici obblighi di informazione e consente, attraverso l'accesso incrociato a diverse banche dati, di monitorare in tempo reale da parte degli organismi preposti l'acquisto di armi effettuato da soggetti già segnalati come ad esempio gli *stalker*.

Interviene brevemente la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) per aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.1.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 4.12 (testo 2) che rende evidente come, per la sua forza politica, il contrasto ad alcuni reati pericolosi per la sicurezza urbana rappresenti una assoluta priorità, diversamente da altri movimenti politici che hanno invece a cuore esclusivamente la situazione della popolazione carceraria. Osserva infatti, per inciso, che la modifica operata dall'articolo 4 del decreto-legge sull'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti non ha comportato sinora alcuna esplosione della popolazione carceraria, benché sia già in vigore. Infatti l'articolo 73, comma 5, come modificato dal provvedimento in esame, consente ai magistrati la mera possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, lasciando tale scelta al ponderato giudizio dei giudici, i quali applicano le misure cautelari in carcere come *extrema ratio*. Pur rispettando la posizione ideologica di alcune forze politiche che si battono per la legalizzazione degli stupefacenti, osserva che il pericolo di un sovraffollamento carcerario non può rappresentare un ostacolo all'attività del legislatore il quale, legittimamente, interviene sulla normativa in vigore per individuare possibili soluzioni al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. Per alleggerire o svuotare le carceri si arriverebbe al paradosso di eliminare progressivamente tutti i reati. L'emendamento 4.12 (testo 2), invece, è diretto a risolvere un problema molto sentito dai cittadini, che è quello dello spaccio di strada, fenomeno che è quasi sempre ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, in quanto, per dimostrare le plurime cessioni di droga, occorrerebbero indagini molto lunghe e impegnative da parte delle forze dell'ordine. Il combinato disposto delle norme introdotte dal decreto-legge in esame e della modifica proposta nell'emendamento 4.12 (testo 2) consentirebbe invece di applicare allo spaccio di strada, che rappresenta comunque un reato di forte allarme sociale, le pene più gravi già previste dall'articolo 73: è legittimo infatti ritenere che se la detenzione di sostanze stupefacenti è condotta con finalità di lucro sia esclusa la lieve entità del fatto. Ricorda infine che l'ordinamento vigente, in applicazione della funzione rieducativa della pena, già prevede dei percorsi in comunità per i detenuti tossicodipendenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 5 del provvedimento, che a suo parere interviene con misure propagandistiche senza risolvere il problema della delinquenza minorile e delle situazioni di degrado sempre più frequenti nel nostro Paese. L'approccio meramente propagandistico è evidente in particolare nell'articolo 5, in quanto introduce strumenti di dubbia utilità per sconfiggere la delinquenza minorile come il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, il cui controllo appare difficile se non impossibile. Anche la previsione dell'avviso orale del questore nei confronti del minore infradodicesimo, a suo parere, rappresenta una mera enunciazione propagandistica che, nella migliore delle ipotesi, non avrà effetto, ovvero provocherà un irrigidimento ulteriore da parte del minore.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 5, i quali sono diretti a integrare il testo del decreto-legge per intercettare la devianza giovanile senza snaturare il sistema penale minorile che rappresenta un'eccellenza del sistema giuridico italiano. Infatti, l'emendamento 5.4, ad esempio, secondo le indicazioni di alcuni auditi integra le previsioni dell'articolo 5 prevedendo che in caso di applicazione di misure preventive sia avvertito anche il

Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni, affinché ne sia informato laddove dovesse poi procedere all'apertura di un fascicolo. Il suo Gruppo infatti non è pregiudizialmente contrario alla previsione di misure di prevenzione che prevengano una risposta penale per quanto riguarda i reati minorili. La propria parte politica contesta invece, in via generale, l'atteggiamento della maggioranza che facendo strame di ogni principio di proporzionalità del diritto penale, ha intenzione di punire allo stesso modo i piccoli spacciatori di strada e i grandi narcotrafficanti. Con riferimento all'articolo 5, ad esempio, le criticità riguardano in particolare l'ammonizione per gli infradodicenni in quanto tale strumento non sembra utile a contrastare la delinquenza minorile: per questo nell'emendamento 5.23 si propone non già di convocare il minore bensì di convocare i genitori e, coinvolgendo la famiglia, anche a fini più generali di prevenzione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), illustrando gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6, ribadisce come anche questa disposizione evidenzii il percorso sbagliato scelto dal governo per il contrasto alla delinquenza minorile. L'aumento delle pene, l'incremento della custodia cautelare in carcere, rappresentano un approccio antitetico rispetto a quello che ha ispirato la giustizia minorile italiana, fin dalla sua istituzione diretta alla rieducazione del minore, in cui il carcere rappresenta l'*extrema ratio*. Inoltre, come già ampiamente rappresentato negli interventi precedenti, il sistema carcerario minorile non dispone di risorse sufficienti per sostenere un aumento dei minori detenuti: per questa ragione, gli emendamenti presentati propongono soluzioni alternative, strutturali, in comunità per assicurare ai giovani la possibilità di reinserimento sociale ed evitare il sovraffollamento nelle carceri.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per ribadire che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6 sono tutti diretti a sottolineare la posizione secondo cui l'ordinamento italiano applica il principio di residualità della pena detentiva per i minori in quanto obiettivo primario è la rieducazione dei giovani che delinquono e il loro reinserimento nella società.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) illustra l'emendamento 6.19, elaborato a seguito delle audizioni, il quale prevede, in coerenza con quanto già previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, la possibilità di adottare misure cautelari con riferimento ai reati commessi da minori che prevedono la pena non inferiore nel massimo a 3 anni. Al riguardo, sottolinea che l'abbassamento della soglia per l'applicazione di misure cautelari per i minori, è funzionale anzitutto all'attivazione di soggetti, come gli assistenti sociali, che hanno il compito istituzionale di recuperare il minore stesso: la proposta non è, cioè, diretta ad aumentare la custodia in carcere, che non rappresenta infatti l'unica misura cautelare prevista nel nostro ordinamento, bensì alla rieducazione dei giovani che delinquono. Con riferimento all'emendamento 6.28, segnala che la proposta è diretta a realizzare esigenze special-preventive e general-preventive, prevedendo la possibilità di graduare l'attenuante ad effetto speciale della minore età prevista dall'articolo 98 del codice penale. Non tutti i minori, infatti, sono uguali e pertanto deve essere lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione circa la diminuzione della pena per la minore età, soprattutto se i minorenni che delinquono non mostrano resipiscenza ovvero sono prossimi alla maggiore età. È questo il caso, ad esempio, di un recente fatto di cronaca avvenuto a Bologna in cui una ragazza è stata uccisa a coltellate da un proprio coetaneo al quale, pur non mostrando alcun segno di pentimento, è stata applicata l'attenuante di cui all'articolo 98.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra l'emendamento 7.4, diretto a precisare, dal punto di vista procedurale, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nel caso in cui si proceda per i reati previsti dall'articolo 609-*decies*, primo comma del codice penale, ovvero per tutti i casi in cui risulti il coinvolgimento o il possibile pregiudizio per un minorenne nella commissione di reati da parte degli adulti. Chiede infine di considerare illustrati i propri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 7, diretti ad assicurare la più ampia tutela e protezione a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale. Il tema della decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale è infatti di notevole delicatezza e deve essere sempre affrontato con equilibrio. Contrariamente alle critiche che spesso gli sono rivolte, infatti, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto un approccio equilibrato

tra garantismo e giustizialismo, tanto che per la prevenzione dei fenomeni disciplinati dal decreto-legge in esame ha proposto misure per il reinserimento sociale, la rieducazione ma anche l'istituzione di piani di edilizia carceraria finalizzati a risolvere problemi endemici del sistema italiano. Non occorre infatti cedere a perversioni legalitarie, ma valutare l'offensività della condotta secondo i principi rigorosi della dottrina generale del diritto penale, in particolare quando la selezione dei fatti puniti con la privazione della libertà personale siano compiuti da minori.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [878](#)

Art. 10

10.25 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

Art. 13

13.19 (testo 2)

[Cosenza](#), [Mancini](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i produttori di dispositivi elettronici di nuova produzione, commercializzati e venduti in Italia, garantiscono che il parental control è impostazione predefinita attivata.

3-ter. È obbligo dei soggetti di cui al comma precedente ovvero degli operatori preposti, in fase di installazione del parental control, inibire l'accesso a siti e trasmissioni che:

a) offrono contenuti pornografici, accessori sessuali, attività orientate al sesso, siti che supportano l'acquisto online di tali beni e servizi;

b) forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o supportano il gioco d'azzardo online, le scommesse;

c) forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata;

d) promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo;

e) promuovono o supportano l'anoressia, la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti, di alcol o di tabacco, siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività online irrintracciabile.»».

1.3.2.3.7. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 1^a Commissione

[TOSATO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI PER IL SEGUITO DELL'ESAME DEL DDL 878

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ha fatto pervenire la richiesta di attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per tutto il seguito dell'*iter* del provvedimento in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver registrato un orientamento favorevole delle Commissioni riunite sulla proposta del senatore Giorgis, in considerazione del fatto che la Presidenza del Senato ha fornito per le vie brevi il proprio assenso, procede all'attivazione del circuito audiovisivo interno, precisando che tale forma di pubblicità sarà adottata per l'intero seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni 10.7 (testo 2), 10.12 (testo 2), 10.0.1 (testo corretto), 10.0.1 (testo 2) e 12.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica che la senatrice Valente ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/878/1/1 e 2. Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del provvedimento in titolo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, sottolinea come le disposizioni introdotte - in materia di custodia cautelare e definizione anticipata del procedimento - rappresentino un esempio della debolezza intrinseca dell'impostazione seguita dal Governo nel contrasto alla criminalità e alla devianza giovanile. Se lo scopo primario del diritto penale generale è proprio quello di tendere alla rieducazione del condannato, tale funzione non può che rappresentare il fine ultimo ed esclusivo del diritto penale minorile. I giovani sono infatti, come peraltro indicato anche da numerose convenzioni internazionali sul tema, dei soggetti la cui formazione è ancora in divenire e pertanto, anche quando delinquono, lo fanno non in ragione di una malignità intrinseca, ma perché vissuti e cresciuti in condizioni di fragilità, debolezza, degrado, criminalità. L'obiettivo della Repubblica, alla luce delle prescrizioni

costituzionali, è quello di recuperare tutti i condannati e ciò vale, a maggior ragione, per i minorenni. Le criticità del decreto legge in conversione sono pertanto di merito e di contenuto, e anche di metodo, in quanto tutte le soluzioni individuate per il contrasto alla criminalità minorile non tengono conto dei profili essenziali della prevenzione e dell'educazione. Ciò anche in ragione del fatto che il Governo, prima di approvare il provvedimento, non ha operato l'indispensabile coinvolgimento del mondo educativo nel suo complesso, coinvolgimento che avrebbe probabilmente disegnato gli interventi con un'attenzione maggiore al profilo della prevenzione. Gli emendamenti presentati sono diretti proprio a ristabilire quell'equilibrio e lasciare al prudente apprezzamento dei giudici minorili - che da sempre rappresentano un'eccellenza dell'ordinamento penale italiano - situazioni soggettive dei giovani che delinquono, situazioni che quindi possono aver influenzato, attraverso il contesto, la commissione di reati. Il decreto-legge, invece, espressione di una cultura securitaria e "manettara", si pone in un doloroso contrasto con la pur proclamata vocazione garantista, costringendo il Parlamento ad intervenire, a posteriori, su un provvedimento che, pur sbagliato, risulta essere già in vigore. Per questa ragione, ribadisce la forte preoccupazione del suo Gruppo sul disegno di legge in titolo, in quanto le disposizioni introdotte non incidono né prevengono le cause del crimine minorile ma, anzi, considerano i minori che delinquono come degli adulti, applicando loro il diritto penale generale senza tener conto della particolarità dovuta alla minore età.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto, illustra gli emendamenti soppressivi 8.9 e 8.12, diretti ad eliminare gli interventi meramente propagandistici del Governo in materia di custodia cautelare e messa alla prova. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 8, infatti, si pongono in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno escluso la possibilità di estendere *tout court* istituti previsti dal diritto penale generale ai minori. Il garantismo tanto proclamato dal Governo, evidentemente, si rivolge ad altri soggetti e non a quelli più bisognosi di interventi volti al reinserimento sociale. Peraltro, l'inasprimento dei presupposti per la custodia cautelare dei minori contrasta con un problema più volte denunciato anche dalle statistiche, riguardante l'abuso della custodia cautelare nel sistema penale italiano. Si calcola infatti che circa il 50 per cento di coloro i quali sono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, all'esito dei diversi gradi di giudizio, risulta assolto. Anche in ragione di questi dati, il percorso intrapreso dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 8, segnala una vistosa rottura dell'equilibrio tra sistema penale generale e sistema penale minorile, attraverso una inefficace estensione ai minori di istituti originariamente previsti per gli adulti, a meri fini di propaganda politica.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua firma volti a migliorare gli istituti introdotti dall'articolo 8 del provvedimento. Con riferimento all'introduzione del presupposto del pericolo di fuga del minore per la concessione della custodia cautelare, ritiene che i criteri di cui al comma 1, lettera *a*), siano persino peggiorativi rispetto a quelli previsti in via generale per gli adulti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale. Invita, quindi, il Governo ed i relatori a riflettere sulla possibilità di approvare l'emendamento 8.10 che allinea la disciplina delle misure cautelari per i minori a quelle degli adulti, al fine di evitare il paradosso di un sistema che sia meno garantista nei confronti dei soggetti minori di età. In relazione all'istituto dell'istanza di definizione anticipata del procedimento condizionata alla partecipazione a un percorso di reinserimento e di rieducazione, dichiara che il suo Gruppo non è contrario in linea di principio a tale soluzione, in quanto potrebbe rappresentare un utile strumento deflattivo. Ritiene tuttavia che l'istituto introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 vada modificato secondo le indicazioni emerse nel corso delle audizioni, prevedendo la non obbligatorietà dello stesso, la sussistenza di un principio di prova della colpevolezza del minore e termini più ampi. Sottolinea infine come l'istituto di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 non possa configurarsi come ostativo della messa alla prova del minore, in quanto verrebbero meno le finalità di rieducazione e reinserimento essenziali nel diritto minorile.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti del suo Gruppo presentati all'articolo 8 e, richiamandosi anche agli interventi già svolti, ribadisce la forte preoccupazione rispetto alla

sostanziale equiparazione della disciplina applicabile agli adulti e ai minorenni, equiparazione che non tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale né delle esigenze di prevenzione rispetto alle cause della criminalità minorile. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 8.0.2, analogo ad altre proposte presentate anche da senatori della maggioranza, diretto a potenziare il ruolo degli enti locali attraverso un incremento dei fondi a disposizione per l'erogazione di servizi di assistenza sociale. Nonostante infatti il contesto in cui vivono incida profondamente sulla condizione dei minori che delinquono, il Governo, nell'adozione del provvedimento in titolo, non ha approfondito gli aspetti diretti alla prevenzione e all'assistenza sociale, né ha ascoltato gli enti locali che pure avrebbero potuto contribuire all'individuazione di misure per prevenire *escalation* di violenza da parte dei minori a rischio di devianza. L'approccio del Governo, che da un anno a questa parte si presenta come una sorta di generatore automatico di decreti-legge, non può che essere stigmatizzato, specialmente quando interviene per fini propagandistici esclusivamente sul versante della criminalizzazione del disagio, senza offrire concrete prospettive di miglioramento a lungo termine rispetto a contesti in cui la criminalità minorile segnala un disagio e una fragilità più profondi.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.25, sottoscritto da tutti i componenti dell'intergruppo sulle professioni educative, che riprende le considerazioni del cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, nel senso di chiedere un'assunzione straordinaria negli istituti penali per minorenni di educatori professionali adeguatamente qualificati. Non si può infatti rispondere con violenza alla violenza, interrompendo il dialogo, come invece fa il Governo con il decreto-legge in esame: i minori che delinquono spesso provengono da realtà e vissuti molto difficili, che necessitano di una modifica nel linguaggio della comunicazione, al fine di realizzare gli obiettivi di reinserimento e rieducazione. Il processo rieducativo del minore deve essere inserito nella costruzione più ampia di una comunità dell'accoglienza, secondo un'idea di società capace di cambiare un percorso di vita attraverso una prospettiva di futuro. Per la costruzione di questa comunità dell'accoglienza è indispensabile un gran numero di educatori professionali che possano accompagnare i minorenni all'interno degli istituti penali: raccomanda pertanto alla maggioranza ed al Governo l'approvazione dell'emendamento 8.25, diretto proprio ad arricchire i contenuti di un provvedimento che, altrimenti, rischia di rivelarsi inefficace nel contrasto al disagio ed alla criminalità giovanile.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8 intendono rafforzare la funzione rieducativa della pena, che ha particolare importanza nel caso di minorenni.

In particolare, l'emendamento 8.27 propone di estendere la possibilità di applicazione del minore allo svolgimento di lavori socialmente utili o a beneficio della comunità di appartenenza per un tempo pari alla metà del periodo di reclusione e comunque non inferiore ai sei mesi. Dal momento che per realizzare questa proposta sono necessari fondi da destinare agli enti locali, come sollecitato anche dall'ANCI nelle audizioni, con l'emendamento 8.0.5 si istituisce un apposito fondo per il potenziamento delle iniziative rieducative a favore dei minori a rischio. A suo avviso, se per questi obiettivi non si stanziavano risorse, che invece il Governo riesce a reperire per esempio per il commissario straordinario, è segno che il provvedimento ha carattere propagandistico e che i processi rieducativi si riducono ad una mera enunciazione. Auspica che su questa proposta in particolare il parere dei relatori e del Governo sia argomentato.

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che l'emendamento 8.0.3 ha contenuto analogo alla proposta 8.0.5, con la facoltà però di destinare eventualmente le risorse del fondo anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o dei servizi di assistenza degli enti locali. Confida in un positivo riscontro da parte del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), nell'illustrare l'emendamento 8.0.1, identico alle proposte 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino. Si tratta di misure - sollecitate dall'ANCI per gli enti locali in difficoltà - finalizzate a potenziare le attività a favore dei minori a rischio, nonché per l'assunzione a tempo determinato di personale di polizia locale e dei servizi di assistenza degli enti locali.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che l'articolo 9 presenti notevoli criticità, in quanto amplia le possibilità di trasferimento dei detenuti dagli istituti penitenziari minorili a quelli per adulti, in presenza di determinati presupposti. In questo modo, però, si interrompe il percorso rieducativo del ragazzo e si rischia di privarlo dei contatti con familiari e amici, con potenziali effetti psicologici dannosi. Tra l'altro, in questo modo, si consente ai direttori degli istituti penitenziari di disporre di uno strumento per liberarsi dei casi più complessi.

Oltre all'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, vi è una serie di proposte a sua prima firma, che in alternativa tentano di mitigare l'impatto della norma. Per esempio, gli emendamenti 9.17 e 9.18 prevedono che il magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento nei casi in cui ciò possa cagionare un danno all'integrità psicofisica del minore.

L'emendamento 9.14 prevede invece la soppressione del comma 2, con il quale si applica anche ai diciottenni quanto previsto al comma 1 per gli ultraventunenni, cioè il trasferimento in un istituto carcerario per adulti, qualora siano posti in essere comportamenti che provocano il turbamento dell'ordine e della sicurezza. A tale proposito, ricorda che il Garante dei diritti dei detenuti ha evidenziato la eccessiva discrezionalità che la norma consente al direttore dell'istituto penitenziario nel valutare tali comportamenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Bazoli, ritenendo preferibile sopprimere l'articolo, con l'emendamento 9.3. Si tratta, a suo avviso, di una norma pericolosa e criminogena, che otterrà effetti opposti a quelli perseguiti, in quanto è giudizio unanime che la permanenza in carcere favorisce la recidiva. Bisognerebbe invece valorizzare le misure alternative alla detenzione e il percorso rieducativo, attivando uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in attività sportive, artistiche, di studio o professionalizzanti, come propone l'emendamento 9.7.

Ricorda che negli istituti penitenziari per adulti, spesso fatiscenti e sovraffollati, è violata la dignità della persona nei suoi più elementari bisogni, non è rispettata la *privacy*, non è garantita l'assistenza sanitaria e il numero di suicidi è molto elevato. Ritiene, pertanto, che, se si intende garantire maggiore sicurezza nelle città, l'approccio repressivo e l'aggravamento della sanzione non siano i rimedi più appropriati.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nel fornire incidentalmente una risposta ai senatori Bazoli e Scalfarotto, precisa che il limite per la permanenza nel carcere per minori era di 21 anni e poi è stato elevato a 24 anni nel 2018. Tuttavia, questo esperimento è fallito, in quanto è stato riscontrato che la presenza di ventiquattrenni può nuocere al percorso rieducativo dei minorenni.

Pertanto, le misure adottate dal Governo con il provvedimento in esame non sono ispirate a una logica esclusivamente securitaria, ma prendono spunto dalla necessità di preservare i minorenni dai comportamenti diseducativi dei ragazzi più grandi.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#) precisa che, in realtà, già attualmente è prevista la possibilità di trasferimento dei diciottenni. Tuttavia, considerato che a volte il giovane adulto può rappresentare anche un punto di riferimento per il diciottenne, si è tentato di qualificare la norma vigente con due percorsi distinti, uno per i ragazzi da 18 a 21 anni e l'altro per i ragazzi fino a 24 anni. In ogni caso, il trasferimento si dispone quando un determinato trattamento non è più adeguato al ragazzo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel rispondere al rappresentante del Governo, sottolinea che i casi citati sono in realtà sporadici e non possono essere assunti come regola. In realtà, trasferire un diciottenne in un carcere per adulti significa interrompere il percorso rieducativo e facilitare la recidiva.

Pertanto, nel condividere le considerazioni dei senatori Bazoli e De Cristofaro, ritiene preferibile la soppressione dell'articolo 9, proposta con l'emendamento 9.2. In alternativa, auspica l'approvazione dell'emendamento 9.8, che fa salvo il principio della territorialità dell'esecuzione della pena per preservare i legami familiari del ragazzo, o l'emendamento 9.20, che mira a circoscrivere i casi in cui si può disporre il trasferimento, che è da escludere qualora le finalità rieducative risultino attenuate rispetto all'esecuzione della pena nel carcere minorile.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.0.1, che affronta una delle cause del disagio giovanile, cioè il consumo di alcol da parte dei minorenni. Sottolinea che, attualmente, il sistema giuridico è piuttosto complesso, in quanto è vietata la vendita diretta ai minori di diciotto anni, ma è ammessa la somministrazione ai maggiori di 16 anni. Tra l'altro, il divieto è facilmente aggirato con la cessione al minorenne di alcolici acquistati da maggiorenni compiacenti.

L'emendamento in esame propone pertanto di rendere più stringente la norma attuale, estendendo il divieto di somministrazione ai minori di diciotto anni e fissando una sanzione amministrativa più severa. A suo avviso, peraltro, la pena accessoria della sospensione della licenza per la vendita delle bevande alcoliche sarebbe anche più efficace.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) precisa che la legge vieta anche la somministrazione ai minorenni. La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) obietta che, in questi casi, comunque non si configura una fattispecie di reato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) fa presente che il Movimento 5 Stelle non potrà partecipare alla seduta convocata per le ore 20, per una riunione del Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 17 ottobre, con l'intesa che nella giornata di domani si concluda in ogni caso la fase della illustrazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [878](#)

Art. 10

10.7 (testo 2)

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-bis», comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.» con le seguenti «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.12 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'educazione di genere;

a-ter) promuovere l'educazione alla cittadinanza;»

10.0.1 (testo 2)

[Bucalo](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del

Mezzogiorno - "Agenda Sud"

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.0.1 (testo corretto)

[Bucalo](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 31 dicembre 2021, n. 49, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 12

12.0.3 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.3.2.3.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, è attivato il circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 878.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 del decreto-legge per consentire l'intervento della senatrice Floridaia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 11, diretti ad assicurare risorse strumentali e finanziarie agli asili nido anche per realizzare un percorso educativo strutturato, in linea con quanto già previsto in altri Paesi europei. In particolare, l'emendamento 11.4, sottoscritto dai senatori dell'intergruppo per le professioni educative, istituisce un apposito fondo per la gratuità degli asili nido per le famiglie a basso reddito: la possibilità di accedere per tutte le famiglie ai servizi educativi sin dalla prima infanzia rappresenta una priorità per il Paese ed il suo sviluppo, ed un obiettivo irrinunciabile per il suo Gruppo politico. Per realizzare tale obiettivo, tuttavia, è fondamentale anche il coinvolgimento della comunità educante intesa nel suo complesso, come proposto dall'emendamento 11.2, che assicura il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore con riferimento ai servizi alternativi a tempo diverso, ulteriori rispetto quelli previsti dal sistema educativo e funzionali all'accompagnamento delle famiglie. Questo sistema educativo integrato, peraltro, dovrebbe abbracciare la fascia di età da 0 a 6 anni, in quanto l'intervento sui bambini in un contesto educativo fin dalla tenera età diminuisce il rischio di sviluppare forme di disagio giovanile. Al riguardo, sottolinea che è altrettanto necessario superare in questo ambito le disparità territoriali esistenti tra le diverse regioni d'Italia. Auspica quindi che le forze di opposizione e di maggioranza possano lavorare insieme per raggiungere con priorità l'obiettivo di migliorare il sistema di accesso agli asili nido per le famiglie, obiettivo peraltro già previsto nel PNRR.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con la senatrice Malpezzi nel ritenere cruciale il tema degli

asili nido e, più in generale, dell'educazione dei minori. Per la realizzazione di una scuola aperta, come laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica ed assicurare benessere educativo a tutti gli studenti, è tuttavia necessario assicurare fondi sufficienti e strutturali, tali da consentire una prospettiva di medio-lungo periodo a tutti i soggetti coinvolti. L'emendamento 11.0.1, infatti, si muove proprio in questa direzione, attraverso l'istituzione di un fondo per il sostegno e lo sviluppo per la comunità educante, con una dotazione di oltre 10 milioni di euro annuali, destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche e la rete della comunità educante del territorio. Nella costruzione di una rete di sostegno omogenea in tutto il territorio italiano, è necessario anche potenziare il sistema dei servizi sociali, attraverso l'assunzione di assistenti sociali in numero congruo e comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni: è questo l'obiettivo degli emendamenti 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4, dei quali raccomanda l'approvazione. Soltanto attraverso l'adozione di misure strutturali che agiscono nella realtà sociale concreta dei singoli territori è possibile eliminare alla radice le cause del disagio, della devianza e della criminalità minorili, rispetto ai quali il solo intervento repressivo non rappresenta una soluzione né utile né efficace.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con gli interventi che lo hanno preceduto, ribadisce come gli articoli dal 10 al 12 del decreto-legge rappresentino disposizioni di indubbia rilevanza per introdurre in un provvedimento essenzialmente repressivo anche norme che offrano una prospettiva sul versante della prevenzione della devianza giovanile, attraverso l'educazione. Poiché il provvedimento in titolo - come già ripetutamente rilevato - è sicuramente sbilanciato sul versante repressivo, gli emendamenti del suo Gruppo presentati all'articolo 11 sono diretti a rafforzare, sia dal punto di vista finanziario che strutturale, il sistema educativo nel suo complesso, che rappresenta l'unico centro in grado di "seminare" valori e competenze nel complesso mondo dei giovani. Certamente, il tema degli asili nido è una delle questioni rilevanti aperte nel Paese, in cui si evidenziano le grandi e clamorose diseguaglianze territoriali, soprattutto tra nord e sud. Tale sperequazione territoriale è gigantesca e molto grave, tanto che le azioni del PNRR miravano proprio a rimuovere questi ostacoli. Fondamentale in questo senso appare, come proposto dall'emendamento 11.3, il coinvolgimento di tutti gli enti del terzo settore, affinché la scuola non si chiuda nelle sue mura, ma riesca a calare la prospettiva educativa nel territorio e nella comunità nel suo complesso, facendo vivere l'istituzione scolastica nella società e a servizio di tutti gli studenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), riprendendo l'illustrazione dell'articolato, precedentemente accantonato, illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo diretti a bilanciare i profili della prevenzione e dell'educazione, profili che il Governo in questo provvedimento, non ha saputo valorizzare. Il decreto-legge, infatti, non guarda oltre i confini del comune di Caivano, non offre né prospettiva né visione, ma soltanto un pervicace inasprimento di pene anche nei confronti dei minori. Scuola ed educazione rappresentano invece la chiave di volta per la risoluzione delle cause più profonde del disagio giovanile, in quanto consentono ai bambini ed ai ragazzi di vivere un'infanzia protetta, senza essere esposti ad esperienze drammatiche che, inevitabilmente, segnano la loro formazione. L'educazione è un volano per lo sviluppo della società nel suo complesso, come dimostrato, dopo la seconda guerra mondiale, con la promozione e la valorizzazione dell'istruzione degli adulti, che ha rappresentato uno strumento di emancipazione sociale. L'importanza del momento educativo è dimostrata dal fatto che esso consente, a livello individuale, l'acquisizione di un senso pieno della cittadinanza, di una consapevolezza matura delle proprie opinioni e, a livello più generale, comporta la trasformazione e la crescita del Paese. Raccomanda pertanto l'approvazione degli emendamenti 10.34 e 10.35, che definiscono una deroga ai vincoli imposti per l'assunzione di dirigenti e professori, in quanto la scuola può servire come strumento di contrasto alla criminalità solo se adeguatamente finanziata e strutturata. Illustra infine l'emendamento 010.1, di fondamentale importanza all'interno dell'equilibrio complessivo del decreto-legge, in quanto reca disposizioni per il rafforzamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari: è essenziale che anche in carcere sia data priorità all'istruzione e all'educazione, in quanto è una delle soluzioni che

consentono di diminuire il tasso di recidiva.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 010.1.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 10. Pur apprezzando l'intenzione del Governo di intervenire a favore delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno con l'Agenda Sud, stigmatizza l'importo delle risorse stanziato, troppo esiguo per assicurare la pienezza della funzione educativa. Per combattere la dispersione scolastica, infatti, occorre stanziare risorse e assicurare alle scuole personale aggiuntivo: l'articolo 10 rinnova solo fino a dicembre il personale ATA, mentre, per assicurare la continuità educativa, occorrerebbe garantire alle scuole una copertura quanto meno fino a giugno. Le risorse per dotare i patti educativi di comunità e tutto il personale scolastico di continuità e stabilità sono presenti nel bilancio e pertanto bisognerebbe puntare sulla scuola, anziché sulla costruzione di ponti come quello sullo Stretto, come invece propone di fare il Governo con la manovra finanziaria in fase di definizione. Ricorda quindi che, con il secondo Governo Conte, sono stati stanziati 325 milioni per la fornitura di arredi scolastici, mentre il Governo in carica ha stanziato soltanto 180 milioni, nonostante la dispersione scolastica, dopo la pandemia, sia in costante aumento, così come il disagio e la devianza minorile. Poiché la scuola rappresenta un sicuro argine al degrado ed uno strumento di crescita collettiva, gli emendamenti del suo Gruppo stanziavano risorse aggiuntive per assicurare un futuro a tutti i ragazzi, in tutti i territori del Paese. Sotto il profilo delle coperture finanziarie, infine, fa presente che alcune proposte emendative correggono le coperture inserite nel decreto-legge, che sottraggono risorse destinate all'Emilia-Romagna per l'alluvione, per finanziare gli interventi a favore del comune di Caivano. La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) concorda con le considerazioni della senatrice Floridia rimarcando come la maggioranza e il Governo abbiano manifestato negli articoli 10 e 11 un obiettivo condivisibile, senza tuttavia finanziarlo con risorse sufficienti. Gli emendamenti proposti dal suo Gruppo all'articolo 10 consentono sia di assicurare un adeguato finanziamento di tutte le missioni educative, sia di correggere alcune coperture finanziarie individuate nel decreto-legge che intaccano dei fondi, come quello di cui alla legge n. 440 del 1997, che sono essenziali per le istituzioni scolastiche. Anche con riferimento alla proroga del personale ATA, contrariamente a quanto affermato dal ministro dell'Istruzione in risposta ad una recente interrogazione parlamentare, può essere finanziata e disposta anche per l'anno 2024. È fondamentale, infatti, assicurare continuità progettuale alla comunità educante tutta, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse economiche e strumentali. È questo il senso profondo degli interventi emendativi 10.0.2 e 10.0.3 istitutivi di specifici fondi per finanziare, rispettivamente, programmi per contrastare la dispersione scolastica, nonché patti educativi tra scuole e comunità educante del territorio. Con riferimento in particolare all'emendamento 10.0.3, ricorda che, nella XVIII Legislatura, un disegno di legge di sua iniziativa di analogo contenuto era stato sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari: auspica pertanto che tale condivisione possa replicarsi anche in questa legislatura con l'approvazione del citato emendamento. Questa sfida educativa nei confronti delle giovani generazioni può essere affrontata solo attraverso una convergenza tra tutte le forze politiche.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che le proposte a sua prima firma sono volte a favorire un maggiore coinvolgimento degli enti del Terzo settore e della comunità educante.

Coglie l'occasione per una riflessione sul tema della scuola, che negli ultimi vent'anni è stato affrontato solo in termini di riforme, mentre sarebbe stato necessario un incremento delle risorse, invertendo la tendenza che vede l'Italia agli ultimi posti nel rapporto tra investimenti e prodotto interno lordo, innescata dal taglio lineare di otto miliardi effettuato dal Governo Berlusconi.

Riconosce che alcuni Esecutivi, seppure tra molte difficoltà, hanno effettuato stanziamenti, come i Governi Renzi e Conte II. Si sofferma poi sulla questione dei banchi a rotelle, ritenendo necessario precisare, in qualità di Sottosegretario per l'istruzione, a fronte delle notizie false diffuse al tempo, che non era stato imposto alcun obbligo di dotarsene. Si trattava invece di una libera scelta degli istituti scolastici, per poter applicare la misura del distanziamento di un metro, a causa della diffusione del Covid. Successivamente, un istituto tecnico pugliese di alto livello, dove si sperimentavano tecniche educative innovative, si dotò dei banchi a rotelle, che divennero quindi il simbolo di una didattica

alternativa. Ciò sta a dimostrare che a volte si riesce a mistificare la realtà attraverso la strumentalizzazione dei dati. Auspica allora che sul provvedimento in esame si svolga un dialogo aperto e scevro da connotazioni propagandistiche.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) sottolinea che, dagli interventi della senatrice Floridia e del senatore De Cristofaro, sembrerebbe quasi che i dirigenti scolastici siano gli unici responsabili dell'adozione dei banchi a rotelle. A suo avviso, invece, al personale scolastico, compreso quello ATA, andrebbero rivolte espressioni di ringraziamento, perché, durante la pandemia, a rischio della loro vita, hanno garantito lo svolgimento della didattica, anche con formule innovative.

Al contrario di quanto sostenuto dall'opposizione, il Governo ha rivolto particolare attenzione al mondo della scuola, con lo stanziamento di risorse per l'aumento degli stipendi dei docenti e del personale ATA, oltre a quanto previsto dall'ultimo Consiglio dei ministri per il rinnovo dei contratti. Illustra quindi l'emendamento 10.29, che reca misure ordinamentali volte a ricondurre alla contrattazione collettiva la possibilità dell'assegnazione provvisoria e dell'inserimento nelle graduatorie di istituto per i docenti che garantiscono la continuità didattica.

Si sofferma quindi sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a cui annette particolare importanza, in quanto è volto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica soprattutto nelle aree interne e nei piccoli paesi. La proposta reca altresì la clausola dell'invarianza finanziaria, nel convincimento che le misure in esame rappresentino solo un primo segno di attenzione al mondo della scuola.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) interviene per precisare di non avere addossato alcuna responsabilità ai dirigenti scolastici, ai quali sono state messe a disposizione risorse aggiuntive per l'acquisto di sedute innovative, utilizzate anche in Finlandia.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 12.1, che intende dare un contributo per limitare la dispersione scolastica, nonché i disagi derivanti dalla mancanza di orientamento e risorse. Ritiene che, per aiutare davvero le famiglie a far rispettare ai figli l'obbligo scolastico, bisognerebbe sollevarle dai costi per i libri, i mezzi di trasporto e la mensa. Cita l'esempio del Friuli-Venezia Giulia, dove il diritto allo studio è reso effettivo, mettendo a disposizione i libri in comodato d'uso.

Su impulso dell'Intergruppo parlamentare sulle professioni educative, nell'emendamento è stato elevato l'obbligo scolastico da sedici a diciotto anni, con l'obiettivo però di proporre una diversa formula didattica, in modo che la scuola sia attrattiva nei confronti dei ragazzi.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che non è sufficiente l'intervento repressivo per attuare concretamente l'obbligo scolastico. Si dovrebbero affiancare altre misure, come quella citata dalla senatrice Malpezzi. A tale riguardo, ricorda che durante la pandemia si utilizzò la formula del comodato d'uso anche per i *tablet* per la didattica a distanza.

Si associa alle considerazioni del senatore Scalfarotto, circa l'esigenza di svolgere un ragionamento complessivo sul mondo della scuola, per comprendere le ragioni per cui non riuscirebbe più a svolgere la funzione di propulsore per il cambiamento della posizione sociale. A suo avviso, l'autonomia scolastica ha accentuato questa tendenza, fissando gli elementi di disuguaglianza.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene inaccettabile che anche un problema grave e complesso come quello della dispersione scolastica sia affrontato in chiave repressiva, con la pena della reclusione fino a un anno, senza tenere conto delle specifiche situazioni personali e familiari del ragazzo, a cui si aggiunge la perdita della speranza che l'istruzione consenta un miglioramento delle condizioni di vita.

È condivisibile, invece, la previsione di una sanzione amministrativa, che tra l'altro è opportuno elevare, perché la cifra di trenta euro appare irrisoria.

Si sofferma in particolare sull'emendamento 12.9, che intende impedire un automatismo nell'esercizio dell'azione penale nei confronti dei genitori del ragazzo che non adempie all'obbligo scolastico. Si propone, infatti, che il sindaco e l'istituzione scolastica valutino eventuali difficoltà oggettive e le condizioni personali del minore, anche attraverso il dialogo con i genitori, e avviino protocolli d'intesa per ovviare alle circostanze riscontrate.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la sanzione penale non è certamente esaustiva, tuttavia ha la funzione di

indicare il disvalore sociale di una determinata condotta.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che l'incremento della pena pecuniaria sarebbe una soluzione più equa rispetto alla detenzione, che non incide sulle cause del problema, cioè del disagio sociale, acuito dal venir meno di alcune misure di integrazione al reddito, come l'assegno di inclusione, per le famiglie più bisognose.

A suo avviso, occorre rendere la scuola più attrattiva e fare in modo che effettivamente fornisca gli strumenti per conseguire un miglioramento delle proprie condizioni di vita, oltre alla realizzazione personale.

Con l'emendamento 12.0.1, si propone l'istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica, per offrire un supporto allo sviluppo e alla formazione della personalità del minore, in quanto la scuola non può limitarsi all'insegnamento di nozioni. Ovviamente, tale misura richiede adeguati stanziamenti, che tuttavia confida sia possibile reperire nel bilancio dello Stato, se si considera che è stata raddoppiata la spesa per i caccia militari.

Interviene incidentalmente il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), per formulare le proprie riserve circa l'interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento sulla illustrazione degli emendamenti, che a suo avviso potrà essere facilmente aggirata presentando tanti emendamenti sottoscritti da un solo senatore.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver applicato nel modo più estensivo possibile la norma regolamentare. In ogni caso, si riserva di confrontarsi su questo tema anche con gli altri Presidenti di Commissione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 12.10, con il quale si sostituisce la pena detentiva con l'aumento dell'ammenda. Del resto, la reclusione fino a due anni non sarà scontata in carcere ed è facile ipotizzare che, in un contesto degradato come quello di Caivano, non produrrà alcun effetto.

Si potrebbe pensare, quindi, che il provvedimento sia stato così configurato solo per dimostrare all'opinione pubblica la fermezza dello Stato. In realtà, sarebbe preferibile adottare strumenti di sostegno e di presa in carico dei soggetti più fragili.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 12.14 e 12.21, sottolineando preliminarmente che il decreto-legge in esame si conforma ad una visione della società non condivisa dal proprio Gruppo.

Infatti, gli emendamenti del Gruppo del Partito democratico sono finalizzati all'adozione di misure per potenziare gli strumenti della rieducazione e del recupero, imperniati peraltro sul ruolo e le potenzialità del nucleo familiare.

Illustra poi l'emendamento 12.0.4, a prima firma del senatore Delrio, che prevede la destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità, nonché per la prevenzione ed il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile.

Incidentalmente, sottolinea come un forte ausilio agli interventi educativi sia rappresentato dall'attività dei servizi sociali.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 12.20, evidenziando come le situazioni di emergenza richiedano di essere affrontate attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, pena il rischio di scadere in un approccio meramente propagandistico.

Al riguardo, l'emendamento 12.20 è finalizzato a rendere effettivo l'adempimento degli obblighi scolastici.

Nel concordare con il disvalore sociale dell'inadempimento degli obblighi educativi, il proprio Gruppo dissente sulle modalità individuate dal decreto-legge, in quanto, in diverse occasioni, gli stessi genitori non sono in grado di ottemperare da soli al rispetto degli obblighi scolastici. In tali casi, quindi, la previsione di sanzioni pecuniarie o detentive rischia di risultare inutile o controproducente; altresì, qualora siano i genitori a disincentivare la frequenza scolastica dei figli, è necessario adottare misure che impediscano agli esercenti la potestà genitoriale di influenzare negativamente i figli.

Da ultimo, nel ritenere non condivisibile la privazione del sussidio economico ai genitori inadempienti, ricorda come l'emendamento in esame proponga l'attivazione di un patto di inclusione che coinvolga attivamente i genitori, per responsabilizzarli in maniera adeguata.

Sono quindi dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) illustra la proposta 13.5 e gli altri emendamenti a sua firma, sottolineando le minacce insite nell'accesso incontrollato a *internet* da parte dei minorenni.

Nel collegarsi poi alle considerazioni svolte nel corso delle audizioni da Padre Patriciello, evidenzia che, in contesti determinati, l'adozione di misure repressive adeguate e proporzionate non può che essere opportuna, ai fini di un efficace recupero di ragazzi vittime di influenza criminale.

Da ultimo, reputa necessario che, a fronte della dispersione scolastica e dell'inadempimento degli obblighi di frequenza, sia necessario valorizzare il ruolo e l'autorevolezza dei genitori.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.13 volto a prevedere che i fornitori dei servizi di comunicazione, nonché i produttori di apparecchiature elettroniche, assicurino che le applicazioni per il controllo parentale siano fruibili da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sistema operativo e garantiscano l'attivazione del medesimo controllo sino alla maggiore età dei figli.

Si sofferma quindi sull'emendamento 13.14, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il produttore di dispositivi elettronici di nuova produzione commercializzati e venduti in Italia dovrà garantire che il *parental control* rappresenti un'impostazione predefinita attivata. Altresì, il *parental control* potrà essere disattivato su richiesta dell'utente maggiorenne dall'esercizio commerciale al momento dell'acquisto o dagli esercizi commerciali che vendono dispositivi elettronici della marca del bene acquistato, previa presentazione di un valido documento di riconoscimento.

Infine, illustra la proposta 13.15 finalizzata a prevedere, dal 1° gennaio 2024, l'attivazione del *parental control* per tutti gli utenti da parte degli operatori di telefonia mobile operanti in Italia.

Svolge infine considerazioni sulle modalità di controllo nell'accesso ai contenuti delle piattaforme di *streaming*.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) procede all'illustrazione dell'emendamento 13.10 e degli altri emendamenti a propria firma, sottolineando come le nuove tecnologie e la rete *internet* abbiano notevolmente cambiato i nostri usi e costumi.

A fronte di enormi evoluzioni tecnologiche e dei *social*, il problema da affrontare è quello dell'efficacia della tecnica del divieto e dell'approccio proibizionista. Infatti, tale approccio non risulta utilizzato in nessun altro Paese e, comunque, se applicato, ha un esito inefficace.

Paventa il rischio che l'approccio proibizionista sopra richiamato venga utilizzato come mezzo per implementare ulteriori tipologie di divieti.

Tornando poi sull'emendamento 13.10, sottolinea come tale proposta punti a risolvere problematiche di tipo tecnico connesse ai *provider* telefonici e rimarca come una politica proibizionista sulle nuove tecnologie risulti materialmente di impossibile attuazione.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 13, focalizzando l'attenzione sul contenuto spesso violento o deviante che viene offerto a bambini e adolescenti dalla rete *internet* e da nuove tecnologie, con effetti distorsivi sulla loro crescita.

Nel sottolineare come la tecnologia sia in continua evoluzione, rivendica la necessità di interventi normativi adeguati, per evitare che la disciplina giuridica risulti inadeguata ai tempi.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.0.1 finalizzato ad introdurre l'obbligo di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico.

Al riguardo, rappresenta la necessità che i cosiddetti "nativi digitali" siano assistiti in modo che possano approcciarsi in maniera matura alle nuove tecnologie, per sviluppare un senso critico sul relativo utilizzo e sulle loro implicazioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 recanti norme per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti *internet*, oltre all'emendamento 13.0.4 sul contrasto alla ludopatia minorile.

Al riguardo, ritiene che le problematiche riguardanti minori coinvolti in condotte criminali richieda un approccio culturale ed educativo per risolvere tali situazioni.

Nel rimarcare il carattere non oneroso delle proposte emendative del Gruppo M5S, sottolinea il

tentativo di convincere la maggioranza e il Governo a correggere gli aspetti negativi del decreto-legge. Dopo essersi soffermata sulle misure necessarie per contrastare la violenza sulle donne e i pericoli insiti in relazioni cosiddette "tossiche", si focalizza sul necessario bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla sicurezza.

Nell'evidenziare la necessità di corsi di educazione emotiva e sessuale nelle scuole, stigmatizza le posizioni assunte nel corso di un dibattito presso la Camera dei deputati dall'onorevole Rossano Sasso, che di fatto, hanno rappresentato offese vere e proprie nei confronti del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Da ultimo, evidenzia la gravità della ludopatia minorile e delle relative pubblicità volte ad incentivare il gioco d'azzardo, soffermandosi sugli enormi costi sociali che la ludopatia comporta, senza trascurare ovviamente i pregiudizi all'equilibrio psicofisico dei giovani.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 14.

Interviene la senatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) per illustrare la portata normativa dell'emendamento 14.2, a sua prima firma, teso a valorizzare il ruolo dei centri per la famiglia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento sugli emendamenti all'articolo 14, nonché all'articolo 15, si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti, nonché gli ordini del giorno.

Il presidente [BALBONI](#), in accordo con la Presidente della Commissione giustizia, senatrice Bongiorno, avverte quindi che, in base all'istruttoria effettuata, sono da ritenersi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 3.15, 3.17, 4.13, 4.14, 4.0.1, 7.0.1, 10.34, 10.35, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 12.1 e 12.0.1.

Prospetta quindi la sconvocazione della seduta notturna di oggi e delle sedute di domani e avverte che le Commissioni riunite proseguiranno con l'esame del provvedimento nella mattina di martedì 24 ottobre, con l'avvio delle votazioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta, già convocata alle ore 20, non avrà luogo e che sono, altresì, sconvocate le sedute previste nella giornata di domani, giovedì 19 ottobre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.3.2.3.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

10ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 878.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.0.100, 1.0.101, 3.0.100, 4.100, 4.101, 6.102 e 15.100, pubblicati in allegato, nonché le proposte 13.100 e 14.100 (pubblicate in allegato) di recepimento dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

Avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.200, 6.200, 12.200, 12.201, 15.0.200 e 15.0.201, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 13 di ieri, lunedì 23 ottobre, sono stati presentati 85 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Dichiara inammissibili i subemendamenti 1.200/1, 1.200/2 e 1.200/3, in quanto modificano l'articolo 1 del decreto-legge anziché l'emendamento 1.200, nonché i subemendamenti 6.102/1, 6.200/1 e 15.0.200/1, in quanto soppressivi dell'emendamento di riferimento. Peraltro, il subemendamento 15.0.200/1 è stato ritirato.

Comunica altresì che il Gruppo M5S ha presentato le seguenti riformulazioni: 1.13 (testo 2), 3.10 (testo 2), 5.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 8.3 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 9.2 (testo 2), 10.21 (testo 2), 12.7 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte che il Gruppo Fratelli D'Italia ha ritirato l'emendamento 2.7, trasformato nell'ordine del giorno n. G/878/14/1 e 2, e ha presentato l'emendamento 10.0.1 (testo 3), mentre il Gruppo Lega ha presentato la riformulato l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 e favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.5. Chiede di accantonare l'emendamento 1.6, i subemendamenti all'emendamento del Governo 1.200 e l'emendamento 1.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, sugli identici 1.10 e 1.11 e sull'emendamento 1.12. Chiede di accantonare l'emendamento 1.13 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.14 e 1.15 e favorevole sull'emendamento 1.16. Chiede di accantonare l'emendamento 1.17. Il parere è contrario sull'emendamento 1.18. Propone di accantonare gli emendamenti 1.19 e 1.20. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.21, nonché sull'emendamento 1.22 identico al subemendamento 1.101/1.

Chiede altresì di accantonare l'emendamento dei relatori 1.101 e i relativi subemendamenti. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26. Chiede di accantonare l'emendamento 1.27. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32. Chiede di accantonare gli emendamenti dei relatori 1.0.100 e 1.0.101. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.200.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 1.0.1, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.6.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.16 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/878/15/1ª e 2ª (già 3.16) pubblicato in allegato.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli identici 3.1 e 3.2, nonché sugli identici 3.3 e 3.4. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 e favorevole sull'emendamento 3.9. Chiede di accantonare gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.13, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.14. Chiede di accantonare l'emendamento dei relatori 3.0.100 e il relativo subemendamento 3.0.100/1, nonché l'emendamento 3.0.1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 3.13, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.15.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli identici 4.1, 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.4 e sul subemendamento 4.100/1. Chiede di accantonare il subemendamento 4.100/2. Esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 4.100, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.5 e 4.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.101 dei relatori e contrario sull'emendamento 4.7. Il parere è altresì contrario sugli identici 4.8, 4.9 e 4.10 e favorevole sull'emendamento 4.11. Chiede di accantonare l'emendamento 4.12 (testo 2).

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, anche a nome del correlatore Zanettin, riformula l'emendamento 4.100, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato. Esprime quindi parere conforme a quello del Governo. Invita i proponenti del subemendamento 4.100/2 a ritirarlo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.12.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.16.

Il sottosegretario OSTELLARI propone di accantonare l'emendamento 5.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli identici 5.2 e 5.3 e favorevole sull'emendamento 5.4, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.5, se riformulato nel senso indicato per l'emendamento 5.4.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.10, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura. Anche sull'emendamento 5.11 il parere è favorevole, se riformulato nel senso indicato per l'emendamento 5.10.

Chiede di accantonare l'emendamento 5.13 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20, sugli identici 5.21 e 5.22, nonché sull'emendamento 5.23. Chiede di accantonare l'emendamento 5.24. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.25 e favorevole sull'emendamento 5.26. Infine, il parere è contrario sull'emendamento 5.27.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 5.4, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 5.5, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 5.4 (testo 2).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.10, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.26.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli identici 6.1, 6.3 e 6.4 e chiede di accantonare l'emendamento 6.2 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 6.5 e 6.6. Chiede di accantonare l'emendamento 6.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.8 e contrario sugli identici 6.9 e 6.10, nonché sugli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14. Chiede di accantonare l'emendamento 6.15.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.16, 6.17 e 6.18. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 6.19. Chiede di accantonare l'emendamento 6.20.

Esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 6.102 e contrario sui relativi subemendamenti. Il parere è altresì contrario sugli identici 6.21, 6.22 e 6.23, nonché sugli emendamenti 6.24 e 6.25, e favorevole sugli emendamenti dei relatori 6.100 e 6.101.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.27 e sui subemendamenti all'emendamento 6.200 del Governo. Propone di accantonare l'emendamento 6.28. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.29, purché riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 6.8.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprima parere conforme a quello del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento del Governo 6.200.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 6.19.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) osserva che l'emendamento 6.101 dei relatori, in caso di approvazione, comporterebbe la preclusione degli emendamenti soppressivi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8. In questo modo, si impedisce all'opposizione di discutere sui propri emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce che l'emendamento determina un effetto preclusivo per gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9, ma la nuova sistemazione della norma si è resa necessaria per ragioni sistematiche.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) esprime le proprie riserve, ritenendosi insoddisfatto da tale motivazione. Per quanto riguarda l'emendamento 6.29, ritiene che il contenuto sia differente da quello dell'emendamento 6.8, poiché si limita a prevedere la non retroattività della norma e quindi l'applicazione solo *pro futuro* dei nuovi termini di durata massima della custodia cautelare. Pertanto, mantiene l'emendamento 6.29, non accedendo alla proposta di riformulazione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti dell'emendamento 7.1 a riformularlo nel medesimo testo del successivo 7.2, sul quale il parere è favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3, se riformulato secondo un testo di cui dà lettura, nonché sul successivo 7.4, se riformulato nel

senso indicato per l'emendamento 7.3. Invita quindi i proponenti dell'emendamento 7.0.2 a trasformarlo in ordine del giorno, in quanto l'argomento dovrebbe essere affrontato in un provvedimento distinto.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo. La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 7.1, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.2.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riformula l'emendamento 7.4, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 7.0.1. Inoltre, ritira l'emendamento 7.0.2 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) revoca la precedente declaratoria di improponibilità della proposta 7.0.1. In qualità di relatore, formula poi un avviso contrario sull'emendamento in oggetto.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#) esprime parere conforme.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/878/16/1ª e 2ª (già 8.0.1) pubblicato in allegato.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 8.0.3 e lo ritira.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#) esprime parere contrario sugli identici 8.1 e 8.2 e favorevole sull'emendamento 8.3, se riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 8.13. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6, sugli identici 8.7, 8.8 e 8.9, nonché sull'emendamento 8.10 e sugli identici 8.11 e 8.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.13. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti da 8.14 a 8.37, se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 8.13. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 e 8.0.5.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) riformula gli emendamenti 8.14, 8.15 e 8.18, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 8.13.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) riformula l'emendamento 8.16, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.13.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) si riserva una valutazione mantenendo per il momento fermi gli emendamenti 8.17, 8.23, 8.26, 8.30, 8.35 e 8.37.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 8.19, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.13.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 8.20, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 8.13.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) mantiene l'emendamento 8.25, non accedendo alla proposta del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.29.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.4.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.6. Ritira altresì l'emendamento 9.0.1 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Si tratta in effetti di materia molto complessa, in quanto si elevano sanzioni che vanno a incidere anche sul comparto del commercio, e quindi ritiene opportuna una maggiore ponderazione.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#) esprime parere contrario sugli identici 9.1 e 9.3, nonché sull'emendamento 9.2 (testo 2). Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 9.5 e 9.7. Chiede di accantonare l'emendamento 9.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.0.2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 010.1, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 e favorevole sull'emendamento 10.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7 (testo 2), 10.8, 10.9 e 10.10 e favorevole sull'emendamento 10.11. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.12 (testo 2) e 10.13 e favorevole sugli emendamenti sostanzialmente identici 10.14, 10.15 e 10.16.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.17, 10.18, 10.19, 10.20 e 10.21 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 10.22. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 10.23, 10.24, 10.25 (testo 2), 10.26, 10.27 e 10.28 e favorevole sugli identici 10.29 e 10.30. Gli emendamenti 10.31 e 10.32 saranno assorbiti dalla eventuale approvazione degli identici 10.29 e 10.30.

Esprime parere contrario sull'emendamento 10.33. Chiede di accantonare l'emendamento 10.0.1 (testo 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo. A seguito di una richiesta di valutazione del senatore Scalfarotto, riammette quindi all'esame gli emendamenti 10.34 e 10.35, precedentemente dichiarati improponibili, invitando il proponente a riformularli nel medesimo testo dell'emendamento 10.0.1 (testo 3).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulare gli emendamenti 10.34 e 10.35.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 e favorevole sull'emendamento 11.5. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 11.0.1, 11.02, 11.0.3 e 11.0.4.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sull'emendamento 12.2. Chiede di accantonare l'emendamento 12.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 (testo 2). Il parere è altresì contrario sui subemendamenti all'emendamento 12.200 del Governo, tranne che sul subemendamento 12.200/8, su cui il parere è favorevole.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14. Il parere è favorevole sull'emendamento 12.15, se riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.16 e contrario sull'emendamento 12.17. Chiede di accantonare l'emendamento 12.18 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 12.19. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 12.20, se riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 12.19.

Esprime parere contrario sul subemendamento 12.201/1. Chiede di accantonare l'emendamento 12.21.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.22.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 12.23, 12.0.2, 12.0.3 (testo 2). Chiede di accantonare l'emendamento 12.0.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti del Governo 12.200 e 12.201.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 12.15, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 12.22.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di rivalutare l'improponibilità dell'emendamento 12.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) invita i proponenti a riformularlo in una versione più aderente al contenuto del decreto-legge.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si riserva una ulteriore riflessione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.16.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4. Esprime parere favorevole sugli identici 13.5 e 13.6. Chiedi di accantonare l'emendamento 13.7. Il parere è favorevole sull'emendamento 13.8. Chiede di

accantonare altresì l'emendamento 13.9.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.18, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13. Chiede di accantonare gli emendamenti 13.14, 13.15 e 13.19 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.17, nonché sull'emendamento 13.100 dei relatori.

Chiede di accantonare gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 13.0.4.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 13.18 e 13.13. Per entrambi, si riserva di presentare un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 14.1 e 14.3.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 e contrario sull'emendamento 14.4. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 14.5 e sull'emendamento 14.100 dei relatori. Chiede di accantonare l'emendamento 14.0.1.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.1.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 dei relatori. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10, in quanto sarebbero assorbiti dalla eventuale approvazione dell'emendamento del Governo 15.0.201.

In merito all'emendamento del Governo 15.0.200, esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.201/1 e 15.0.201/2. Chiede di accantonare il subemendamento 15.0.201/3. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 15.0.201/4, 15.0.201/5, 15.0.201/6, 15.0.201/7, 15.0.201/8, 15.0.201/9 e 15.0.201/10. Invita a ritirare il subemendamento 15.0.201/11. Esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.201/12 e 15.0.201/13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1, se riformulato nel medesimo testo dell'emendamento 15.0.201.

Sull'emendamento 15.0.2, esprime parere favorevole con riformulazione.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 15.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, conformemente alla proposta del Governo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti del Governo 15.0.200 e 15.0.201.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede di accantonare gli emendamenti da 15.2 a 15.10, in attesa della votazione dell'emendamento 15.201 del Governo.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime forti critiche sulla dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 12.0.1, che propone l'istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica, proprio al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico, mentre è ammesso all'esame l'emendamento 15.0.201, in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) rileva che l'emendamento del Governo non ha alcuna attinenza con il tema oggetto del provvedimento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) osserva che evidentemente la valutazione delle improponibilità è viziata da considerazioni di carattere politico.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver applicato criteri molto ampi nella valutazione delle improponibilità, per consentire un ampio dibattito. L'emendamento 12.0.1, nell'attuale versione, ha una portata normativa molto estesa, tanto da poter costituire quasi un disegno di legge autonomo.

Dal momento che l'esame del provvedimento in titolo sta procedendo piuttosto a rilento e considerato che l'esame in Assemblea è previsto per giovedì 26 ottobre, ritiene opportuno convocare una ulteriore seduta alle ore 20,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocata un'ulteriore seduta odierna alle ore 20,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [878](#)

G/878/14/1 e 2 (già em. 2.7)

[Scurria](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#),
[Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano;

considerato che:

il Ministero dell'università e della ricerca è tenuto a sottoscrivere un accordo di programma con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di promuovere e favorire forme di collaborazione tra la Regione, gli istituti di istruzione superiore e organizzazioni educative, per sviluppare corsi di formazione rivolti ai giovani residenti nel Comune di Caivano.

G/878/15/1 e 2 (già 3.16)

[Pirovano](#)

Il Senato, esaminato l'A.S. 878, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca "Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città";

per adempiere al servizio di polizia locale, i comuni individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo criteri numerici proporzionati al numero di abitanti;

questi standard essenziali relativi al rapporto fra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale è, di norma, fissato in un addetto ogni 1.000 abitanti;

attualmente, non in tutti i comuni italiani viene rispettata tale proporzione e questo determina inevitabilmente problemi di gestione dell'ordine pubblico;

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in un prossimo provvedimento normativo, la possibilità di escludere, ai fini dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento degli standard essenziali di cui in premessa

G/878/16/1 e 2 (già 8.0.1)

Pirovano

Il Senato, esaminato l'A.S. 878, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, inserendo l'articolo 27-*bis* inerente i nuovi percorsi di rieducazione del minore;

inoltre, l'articolo 3 del presente provvedimento reca disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città;

i Comuni assistono, da un lato ad un incremento delle attività previste dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 che necessita, per la parte di competenza, di un potenziamento del personale e attività dedicati ai servizi di assistenza e, dall'altro, alla necessità di potenziare le attività di contrasto e vigilanza con apposito personale aggiuntivo di polizia locale;

appare pertanto necessario potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, come inserito dall'articolo 8 del provvedimento in esame, attraverso l'assunzione di personale delle forze di polizia e del personale dei servizi di assistenza degli enti locali;

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di reperire le risorse necessarie per mettere i Comuni nella condizione di procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale e di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, per potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione.

Art. 1

1.100

I Relatori

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nell'ambito del" con le seguenti: "funzionale al";

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in materia di ricostruzione," con le seguenti: "per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,";

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "rispettivi ordinamenti" inserire le seguenti: ", conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.";

d) al comma 3, sesto periodo, dopo le parole "amministrazioni locali e" inserire le seguenti "degli enti territoriali, nonché";

e) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: "Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

1.0.1 (testo 2)

[Scurria](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

1. L' Agenzia Italiana per la Gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del Comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L' Agenzia Italiana per la Gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La Regione collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.200/1

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, all'alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 1, secondo periodo, dopo le parole : "predisposto dal Commissario", inserire le seguenti : «"sentiti gli Enti locali e i rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile" e».

1.200/2

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ""30 milioni" con le seguenti: "40 milioni" e»

1.200/3

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo le parole «articolo 1», inserire le seguenti: «al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "pertinenze attigue", inserire le seguenti: "prevedendo al suo interno la realizzazione di uno stadio comunale" e».

1.200/4

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 1.200, capoverso comma «4-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al precedente periodo sono utilizzate per la ricostruzione dell'ex Teatro Caivano Arte, nonché per la riqualificazione infrastrutturale dei teatri e dei cinema in condizioni di degrado o abbandono presenti nei comuni limitrofi.».

Conseguentemente, al comma 4-bis e 4-ter, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

1.200/5

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

All'emendamento 1.200, comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.200/6

[Aloisio](#), [Maiorino](#)

All'emendamento 1.200, al comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Qualora occorra, il Commissario straordinario provvede anche a una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.».

1.200/7

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

All'emendamento 1.200, comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.».

1.200/8

[Scarpinato](#)

All'emendamento 1.200, dopo il comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*quater*. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300mila abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

4-*quiquies*. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 4-*quater*.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.200/9

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4 -ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Il piano straordinario di cui al comma 1 comprende altresì la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale al coperto che insista sul territorio del Comune di Caivano e degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino le pertinenze attigue, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri».

1.200/10

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4 -ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Il piano straordinario di cui al comma 1 comprende altresì la realizzazione di uno stadio comunale che insista sul territorio del Comune di Caivano e degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino le pertinenze attigue, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri».

1.200/11

[Gelmini](#)

All'emendamento 1.200 del Governo, alinea, dopo il comma 4 -ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché per promuovere e rafforzare i collegamenti infrastrutturali a sostegno degli studenti del Comune di Caivano, il piano approvato con delibera del Consiglio dei ministri, cui all'articolo 1, comma 1, comprende, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, misure di rafforzamento del trasporto pubblico locale in favore del Comune di Caivano, prevedendo servizi di collegamento su strada con le stazioni ferroviarie di Frattamaggiore - Grumo Nevano e Napoli - Afragola. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.200

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione ovvero riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.13 (testo 2)

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Nave](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla

sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023", il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».*

1.101/1

[Valente, Giorgis, Parrini](#)

All'emendamento 1.101, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari.».

1.101/2

[Nave, Bilotti](#)

All'emendamento 1.101, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire il comma 8-*bis* con il seguente: «8-*bis*. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;

b) alla lettera b), sopprimere il comma 8-*ter*;

c) alla lettera b), comma 8-*quater*, sopprimere le parole "e 8-*ter*";

d) alla lettera b), sostituire il comma 8-*quinquies* con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis* pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

1.101/3

[Nave, Bilotti](#)

All'emendamento 1.101, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), comma 8-*bis*, sostituire le parole "3 unità di personale" con le seguenti: "15 unità di personale";

b) alla lettera b), comma 8-*ter*, sostituire le parole "6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici" con le seguenti: "15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali";

c) alla lettera b) sostituire il comma 8-*quinquies* con il seguente: "Agli oneri derivanti dai 8-*bis* e 8-*ter* pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

1.101/4

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.101, lettera b), comma 8 -ter, sostituire le parole "n. 6 unità" con le seguenti "n. 12 unità".

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "105.526,62" e "428.106,27";

b) alla lettera b), sostituire le parole "246.063,95" con le seguenti "492.127,9".

1.101/5

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.101, lettera b), comma 8 -ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità di psico-pedagogisti".

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "105.526,62" e "428.106,27";

b) alla lettera b), sostituire le parole "246.063,95" con le seguenti "492.127,9".

1.101/6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.101, lettera b), dopo il comma 8 -ter, inserire il seguente:

"8-ter.1. Al fine di consentire nel comune di Caivano e nei comuni limitrofi un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al precedente periodo, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per

ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i suddetti gruppi al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti."

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 8-*quinquies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "64.515,97" e "387.095,89" rispettivamente con le seguenti "2.064.515,97" e "2.387.095,89";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.101

I Relatori

All'articolo,

a) al comma 8, sostituire le parole «di cui all'articolo 30» con le seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-*bis*».

b) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

8-*ter*. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è, altresì, autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 8-*ter*, n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

8-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, provvede il Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Commissione RIPAM.

8-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad ? 64.515,97 per l'anno 2023 e pari ad ? 387.095,89, si provvede mediante:

a) quanto ad euro 64.515,97, per l'anno 2023 e ad euro 387.095,89 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto ad euro 246.063,95 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, a valere sulla quota di riparto del Ministero dell'istruzione.

c) quanto ad euro 141.031,97, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali. e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 attraverso il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in comando o distacco o altro analogo istituto.

3. Nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale preposto al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale. L'ufficio è dotato di 10 unità di personale non dirigenziale individuate nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo dipartimento, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assegnato spetta, per quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 145 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.»

1.0.101

I Relatori

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1 bis.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

«de minimis».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

4. Nel Comune di Caivano è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le imprese e i professionisti che operano nella zona franca urbana di cui al comma 1, fruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza dell'importo di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono riconosciute anche in favore delle imprese e dei professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2024. Le predette agevolazione sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i sei anni successivi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate le economie e rivenienze derivanti degli interventi già attuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le zone franche urbane localizzate nella Regione Campania di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, pari a euro 9.700.000,00.

8. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento sugli aiuti "de minimis" applicabile in funzione del settore di attività prevalente del soggetto beneficiario e sono fruite entro e non oltre il 31 ottobre 2029, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

Art. 3

3.10 (testo 2)

[De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.»;*
2. *alla lettera b), sopprimere il numero 2).*

3.13 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del predetto regio decreto n. 773 del 1931, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al precedente periodo è compresa la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.».

3.0.100/1

[Lopreiato](#)

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 5 comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

2) indice di delittuosità del comune;

3) *incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza."»*

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 676, le parole «15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;*

b) *i commi 777 e 778 sono abrogati.*

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 4

4.100/1

[Lopreiato](#)

All'emendamento 4.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "4-bis", primo comma, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto», al secondo comma sopprimere le parole: «da un terzo alla metà» e alla lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «o di notte in un luogo abitato»;*

b) *sopprimere il capoverso "2-bis".*

4.100/2

[Lisei](#), [Berrino](#)

All'emendamento 4.100, capoverso «Articolo 4», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "con l'arresto", "dell'arresto", "con l'ammenda" e "dell'ammenda", ovunque esse ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "con la reclusione", "della reclusione", "con la multa" e "della multa".»;

2) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis.

(Porto di armi per cui non è ammessa licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di un'arma per la quale non è ammessa licenza è punito con la reclusione da diciotto mesi a quattro anni.";

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli";

2-quater. L'articolo 699, secondo comma, del codice penale e l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogati.

2-quinquies. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*), è aggiuntala seguente: "m-bis.1.) porto di armi od oggetti atti ad offendere e porto di armi per cui non è ammessa licenza, previsti dagli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110".».

4.100 (testo 2)

I Relatori

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"4 bis. *(Porto di armi per cui non è ammessa licenza).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma precedente è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) *da persone travisate o da più persone riunite;*

b) *nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;*

c) *nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;*

d) *in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.».*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. *L'articolo 699, secondo comma, del codice penale è abrogato »*

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è introdotta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui agli articoli 4 e 4-bis, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli » .

4.100

I Relatori

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"4 bis. (Porto di armi per cui non è ammessa licenza).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma precedente è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'articolo 699, secondo comma, del codice penale è abrogato »

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è introdotta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui all'articolo 4-bis, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole "nonché per i delitti", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli » .

4.101

I Relatori

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis) Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 421-bis. Pubblica intimidazione con uso di armi. - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni."».

«2-ter) L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 è abrogato.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, l'avviso orale è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»;*

b) *sopprimere il numero 3;*

2) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «commi 4, 5 e 6-bis» con le seguenti: «commi 4 e 5»;*

3) *al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenni,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,»;*

4) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, l'ammonimento è comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore che valuta l'applicazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25, 25-bis e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché quanto disposto dagli articoli 330 e 333 del codice civile.»;*

5) *sopprimere i commi 5, 6 e 7;*

6) *al comma 8, premettere le seguenti parole: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui ai commi 2 e 5».*

5.4 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3- bis , dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3 -bis . Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore . » ;*

c) *dopo il comma 6, inserire il seguente: « 6 -bis . Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».*

5.5 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso «3- bis , dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3 -bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore . » ;*

c) *dopo il comma 6, inserire il seguente: « 6 -bis. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».*

5.10 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire le parole :« di cui al comma 6» con le seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».*

b) *al comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:*

«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal

seguito: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minore, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;

d) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».

5.11 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire le parole «di cui al comma 6» con le seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».

b) al comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:

«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minore, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.»;

d) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».

Art. 6

6.2 (testo 2)

[Bilotti](#), [Lopreiato](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 1. al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni» e sopprimere le parole da: «nonché per uno dei delitti» fino alla fine del periodo;*
- 2. al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni" sono soppresse.»;*
- 3. al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*
 - a. sopprimere le parole: «al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei»»;*
 - b. dopo la parola: «336» inserire le seguenti: «, primo comma»;*
 - c. dopo le parole: «articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;*
 - d. sopprimere il numero 2).*

6.102/1

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'emendamento

6.102/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

b-ter) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.

6.102/3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, nonché per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."

6.102/4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista".

6.102/5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'emendamento 6.102 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) All'articolo 23 le parole: "nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" sono sostituite con le seguenti: "nonché quando si procede per i delitti di cui all'art. 380 comma 2, lettera m-quater.".

6.102/6

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.102, alinea, sostituire le parole da: «dopo la lettera b)» fino a: «quattro anni» con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive motivazioni»" sono soppresse.».

6.102

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 22, al comma 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

6.200/1

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'emendamento

6.200/2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'emendamento 6.200 con il seguente: «All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi

ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale.»

6.200/3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 6.200, lettera «d), sopprimere la parola "non".

6.200/4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 6.200, lettera d), sostituire le parole "non si applicano" con le seguenti: "si applicano anche".

6.200/5

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «242 del codice penale, dall'articolo».

6.200/6

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «243, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/7

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:

«244 del codice penale, dall'articolo».

6.200/8

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«253, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/9

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«255, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/10

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«256, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/11

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«257, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/12

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«258, secondo e terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/13

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«261, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/14

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«262, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/15

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«263, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/16

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«265, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/17

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«268, del codice penale, dall'articolo».

6.200/18

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti:
«276, del codice penale, dall'articolo».

6.200/19

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo», inserire le seguenti: «280, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/20

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «284, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/21

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «285, del codice penale, dall'articolo».

6.200/22

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «286, primo comma e secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/23

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «287, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/24

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «289-bis, del codice penale, dall'articolo».

6.200/25

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «295, del codice penale, dall'articolo».

6.200/26

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «422 del codice penale, dall'articolo».

6.200/27

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «438, del codice penale, dall'articolo».

6.200/28

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis), dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «439, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.200/29

[Lopreiato](#)

All'emendamento 6.200, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 630, terzo comma, del codice penale».

6.200/30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 6.200, comma 1 sopprimere le parole da: «, dagli articoli 609-bis» fino alla fine del capoverso.

6.200/31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 6.200, comma 1 sopprimere le parole: «, dall'articolo 628, comma terzo, numeri 2,3 e 3 quinquies.».

6.200

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 28 è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate dall'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate dall'articolo 609-ter, dall'articolo 628, comma terzo, numeri 2, 3 e 3-quinquies del codice penale».

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni».

7.4 (testo 2)

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "Procuratore della Repubblica presso il". ».

Art. 8

8.3 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *sopprimere la lettera a);*
- b. *alla lettera b), sostituire il capoverso "Art.27-bis" con il seguente: «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) - 1. Il pubblico ministero, dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, quando procede in ordine a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando, sulla base degli elementi raccolti, ritenga provata la responsabilità penale del minore, nel corso delle indagini preliminari può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività, anche di carattere socio-culturale, a beneficio della comunità di appartenenza, nonché ove possibile l'accesso a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale, per un periodo compreso da tre a dodici mesi.*
 2. *Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui*

all'articolo 6, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di cui al comma 2 può disporre ulteriori prescrizioni al minore, stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione e sospende il procedimento per un periodo massimo di dodici mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Durante tale periodo sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini delle indagini preliminari.

4. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non accede al programma il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche in deroga ai presupposti previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.»;

8.14 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può

procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.15 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.16 (testo 2)

[Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.18 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda,

sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.19 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne

stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.20 (testo 2)

Scalfarotto

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

8.0.2 (testo 2)

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.».

Art. 9

9.2 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1, capoverso "3-bis" apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penitenziario» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,»;*

2) *dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,»;*

3) *sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «realizza cumulativamente le seguenti condotte»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sopprimere la parola: «solo»;*

2. *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori».*

9.0.1 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il Capo II, è inserito il seguente:

«CAPO II-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA SALUTE DEI MINORI

Art. 9 -bis

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto)

1. All'articolo 689 del codice penale apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sostituire le parole "minore degli anni sedici" con le seguenti: "minore di anni diciotto";

b) dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore di anni quattordici la pena è aumentata da un terzo alla metà".

2. All'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, al comma 2, sostituire le parole "da 250 a 1.000 euro" con le seguenti "da 500 a 2.000 euro" e le parole "da 500 a 2.000 euro" con le seguenti "da 1.000 a 4.000 euro".»

Art. 10

10.21 (testo 2)

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;

d-ter) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;

d-quater) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale».

10.0.1 (testo 3)

[Bucalo](#), [Pogliese](#), [Russo](#), [Sallemi](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni

scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 12

12.7 (testo 2)

[Lopreato](#), [Cataldi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.";*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso "3-bis", sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731»;*

d) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.».*

12.200/1

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 12.200, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.»"

12.200/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 12.200, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis): al comma 1, capoverso "art. 570 - ter" al secondo comma, dopo le parole: "durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione" aggiungere le seguenti: "con conseguente non superamento dell'anno scolastico".».

12.200/3

[Bilotti](#), [Nave](#)

All'emendamento 12.200, sostituire la lettera c) con la seguente: « al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: "3-bis) Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti."».

12.200/4

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 12.200, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.200/5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

All'emendamento 12.200, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.200/6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", sopprimere la lettera b).

12.200/7

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al sub-emendamento 12.200, capoverso "Conseguentemente", sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole" con le seguenti: "l'elenco degli obbligati, risultante dall'anagrafe della popolazione esistente secondo l'anno di nascita, è confrontato con l'anagrafe nazionale degli alunni identificati con codice SIDI";
- c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le modalità di applicazione del comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Interno.";
- d) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'elenco degli obbligati inadempienti viene trasmesso dall'autorità scolastica, senza ritardo, al sindaco del comune di residenza, ai servizi sociali competenti per territorio, alla Procura presso il tribunale per i minorenni del distretto.";
- e) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il Sindaco, o un suo delegato, ammonisce la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico invitandola ad ottemperare alla legge. La procedura prevista dal presente comma è stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.";
- f) al comma 5, la parola "essa" è sostituita con le seguenti: "la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico" e le parole "dei fanciulli" sono sostituite con le seguenti: "degli studenti";
- g) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-ter. Il dirigente scolastico e il sindaco che non provvede all'effettivo espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, sono puniti con la multa fino a mille euro.

12.200/8

[Marti](#), [Romeo](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Potenti](#)

All'emendamento 12.200, al capoverso "articolo 114", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 570-ter, primo comma, del codice penale";
- b) al comma 3, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministro dell'Interno e" e dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

12.200/9

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 3, sopprimere le parole "le operazioni di trattamento".

12.200/10

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole "per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi".

12.200/11

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi" con le seguenti "senza giustificati motivi per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico".

12.200/12

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'emendamento 12.200, al "Conseguentemente", lettera b), capoverso "Articolo 114", al comma 4, al secondo periodo sostituire le parole "entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni" con le seguenti "il dirigente scolastico avvisa".

12.200/13

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 12.200, capoverso «Articolo 114», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere delegate, dal sindaco e dal dirigente scolastico, a proprie strutture interne specificamente individuate a tal fine».

12.200

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «570-ter», al primo comma, sostituire la parola: «scolastico» con le seguenti: «di istruzione», le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 1» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» con le seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»;*

b) *al comma 1, capoverso «570-ter», al secondo comma, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «obbligo scolastico» con le seguenti: «obbligo di istruzione» e le parole: «comma 5, secondo periodo» con le seguenti: «comma 4»;*

c) *al comma 4, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «documentata» fino a: «obbligo» con le seguenti: «documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione.».*

Conseguentemente:

a) *nella rubrica sostituire le parole: «obbligo scolastico» con le seguenti: «obbligo di istruzione»;*

b) *l'articolo 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:*

«Art. 114.

(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 570-ter, primo comma, del codice penale, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni in obbligo di istruzione individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo e previamente ammonita non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

12.201/1

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 12.201, capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «da adottarsi entro novanta giorni», con le seguenti: «da adottarsi entro venti giorni».

12.201

Il Governo

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'attuazione delle previsioni di cui alla lettera b) si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

12.15 (testo 2)

[Potenti](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Quando esercita l'azione penale» con le seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati indicati al comma 1»;*

b) *dopo le parole: «ne informa» inserire le seguenti: «senza ritardo».*

Art. 13

13.100

I Relatori

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.3 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono, in alternativa, adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.
4. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».

Art. 14

14.100

I Relatori

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 15

15.100

I Relatori

Al comma 4, lett. b) le parole: «agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065», sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45».

15.0.200/1

[Scalfarotto](#)

Sopprimere l'emendamento.

15.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2024, e nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di 12 e, a decorrere da 10 gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di 40. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti.";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.».

15.0.201/1

[Basso, Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;".

15.0.201/2

[Basso, Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

15.0.201/3

[Marti](#), [Marcheschi](#)

All'emendamento 15.0.201, al capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a):

- al numero 3, dopo le parole "con proprio regolamento" inserire le seguenti "per il quale sarà avviata consultazione pubblica" e quindi eliminare le seguenti "da adottare";
- sopprimere il numero 4
- dopo il numero 4 inserire il seguente: 4 bis) sostituire il comma 5 con il seguente: "Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del precedente comma 4."

alla lettera c):

- sopprimere il numero 2).
- dopo il numero 2 inserire il seguente: 2 bis) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi".

15.0.201/4

[Basso](#), [Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
- b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;
- c) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»"

15.0.201/5

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
- b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15.0.201/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);
- b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15.0.201/7

[Basso](#), [Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

15.0.201/8

[Basso](#), [Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.";

15.0.201/9

[Basso](#), [Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15.0.201/10

[Basso](#), [Nicita](#)

All'emendamento 15.0.201, capoverso "Articolo 15-bis", comma 1, alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «*White list*», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»"

15.0.201/11

[Marti](#), [Rosso](#), [Marcheschi](#)

All'emendamento del Governo 15.0.201, capoverso Articolo 15 -bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) all'articolo 7, al comma 2 le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».

15.0.201/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 15.0.201, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i titolari di siti e piattaforme web che diffondono o consentono la diffusione al pubblico di contenuti sessualmente espliciti hanno l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis possono adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo alle soluzioni tecniche e di processo determinate con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione

digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1-quater. I soggetti di cui al comma *1-bis* possono, in alternativa, adempiere all'obbligo previsto dal medesimo comma ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, in possesso dei requisiti stabiliti con Decreto da adottarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità tecniche e di processo attraverso le quali - nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali - i fornitori dei servizi di verifica dell'età debbano erogare il proprio servizio. Con lo stesso decreto sono infine determinate le modalità con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuno per quanto di propria competenza, vigilano sui fornitori dei servizi di verifica dell'età.

1-quinquies. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma *1-bis*, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legge per la violazione del divieto di consentire l'accesso ai minori ai contenuti sessualmente espliciti, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche d'ufficio, contesta ai soggetti di cui al comma 1 la violazione e li invita a porvi rimedio entro sette giorni, disponendo, qualora non adempiano a tale invito il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito, alla piattaforma o al servizio dall'Italia e dandone immediata comunicazione ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica perché lo attuino.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "Comunicazioni" inserire le seguenti: «e disposizioni per la verifica dell'età anagrafica per l'accesso a determinate categorie di siti internet».

15.0.201/13

[Basso](#), [Delrio](#), [Nicita](#), [Bazoli](#)

All'emendamento 15.0.201, dopo il capoverso "Articolo 15-bis" aggiungere i seguenti:

«Art. 15-ter

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico o attinenti al gioco d'azzardo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

3. Con il medesimo regolamento l'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al

comma 1.

«Art. 15-quater

(Provvedimenti cautelari urgenti e sanzioni)

1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può ordinare loro di disabilitare l'accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo secondo il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dall'articolo 15-bis del presente decreto legge.

2. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, previa diffida, commina altresì, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

3. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15-ter, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

4. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 2 e 3, la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

15.0.201 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento."; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità e ai soggetti"; 5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente"; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"; c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico.

Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013."».

15.0.201

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento."; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità e ai soggetti"; 5) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente"; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"; c) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole "tata di 10 unità, di cui 1 unità di livello di-" sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva e più efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni previste nella presente legge, ivi incluso quanto previsto all'articolo 2 e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013."».

15.0.2 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)

All'articolo 1, comma 1031 *bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze.» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.3.2.3.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 11 (nott.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

11ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, è attivato il circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 878.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [BALBONI](#) ricorda che, nella seduta pomeridiana, sugli emendamenti erano stati già espressi i pareri da parte del rappresentante del Governo. In qualità di relatore, per la 1ª Commissione, d'accordo con il senatore Zanettin, relatore per la 2ª Commissione, dichiara di aderire ai pareri espressi dal rappresentante del Governo. Avverte quindi che è stata presentata la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 15.0.201/3, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, diretto ad ampliare l'ambito di applicazione del decreto-legge anche ai territori limitrofi al Comune di Caivano.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.700, in distribuzione, e pubblicato in allegato al resoconto, corredato di relazione tecnica, volto a sostituire l'emendamento 1.100 dei relatori, che pertanto si intende ritirato. Ricorda peraltro che all'emendamento dei relatori 1.100 di analogo contenuto non erano stati presentati subemendamenti. L'emendamento governativo, peraltro, fissa un limite massimo annuo al compenso degli esperti di supporto al commissario straordinario.

Sulla possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento del Governo 1.700 si apre un breve

dibattito nel quale intervengono i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*), [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), Anna [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) e [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), per sottolineare che, nella prassi, quando viene presentato un nuovo emendamento di iniziativa governativa è data la possibilità ai Gruppi di presentare subemendamenti. Tuttavia, alla luce dell'identità sostanziale di contenuto tra l'emendamento 1.700 del Governo e l'emendamento 1.100 dei relatori, successivamente ritirato, dichiarano di rinunciare alla richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.700, in quanto non risolve le problematiche di altri territori in difficoltà, rispetto ai quali il Governo e la sua maggioranza hanno il dovere di intervenire con risorse finanziarie come è stato fatto per il Comune di Caivano.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto ed esprime a nome del suo Gruppo un voto di astensione, stigmatizzando la procedura adottata con la presentazione di un emendamento del Governo quasi identico a quello già presentato dai relatori. Posto ai voti, l'emendamento 1.700 risulta approvato.

Dopo gli interventi favorevoli dei senatori Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*), [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) e Anna [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) sull'emendamento 1.3, che prevede una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, il rappresentante del Governo riconsidera il parere contrario precedentemente espresso e si esprime favorevolmente all'approvazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è approvato, risultando conseguentemente assorbito il subemendamento 1.200/6 di analogo contenuto.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) e Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*), sottolineando l'importanza degli interventi di rigenerazione urbana per territori come quello di Caivano, al fine di alleviare il disagio abitativo di quelle popolazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Posti distintamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Sull'emendamento 1.6, precedentemente accantonato per l'espressione del parere, il rappresentante del GOVERNO formula parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i subemendamenti 1.200/1, 1.200/2 e 1.200/3 risultano inammissibili.

Sul subemendamento 1.200/4 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), ricordando come interventi di riqualificazione per teatri e luoghi di cultura rappresentino il miglior antidoto al degrado e alla marginalità.

Posto ai voti, il subemendamento 1.200/4 è respinto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) interviene per sostenere il voto favorevole sul subemendamento 1.200/5 e per sottolineare l'importanza dell'arte e della musica, in particolare nell'alleviare il disagio dei ragazzi e dei bambini.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento in questione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, chiarisce che il parere contrario espresso non è basato su considerazioni aprioristiche, ma sul fatto che questi temi, che anche la sua parte politica ritiene fondamentali, saranno affrontati dal Commissario straordinario nell'ambito delle proprie competenze.

Posto ai voti, il subemendamento 1.200/5 è respinto.

Sul subemendamento 1.200/7 intervengono per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) - che aggiunge la propria firma - [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) e Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*).

Posta ai voti, la proposta emendativa 1.200/7 è respinta.

I senatori Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*), Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*), Elisa [PIRRO](#) (*M5S*) e [CATALDI](#)

(M5S) aggiungono la firma al subemendamento 1.200/8, invitando il Governo a rivedere il parere contrario, data l'importanza degli interventi che la norma dispone per favorire l'inclusione sociale e contrastare la criminalità minorile.

Esprime il proprio voto favorevole anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE).

Il subemendamento 1.200/8, posto ai voti, è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.200/9 e 1.200/10, nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), il subemendamento 1.200/11.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.200.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI), su invito del Governo, ritira l'emendamento 1.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.8.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sull'emendamento 1.9, per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico su una proposta che valorizza le realtà educative del territorio, assicurando interventi strutturali e braccia operative ai progetti di riqualificazione previsti per il territorio di Caivano.

Si associano alla dichiarazione di voto favorevole i senatori [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), [MAGNI](#) (Misto-AVS) e Alessandra [MAIORINO](#) (M5S).

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Gli identici emendamenti 1.10 e 1.11, previe dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori [MAGNI](#) (Misto-AVS) e [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), sono respinti.

Interviene quindi la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.12, che la Commissione respinge.

In relazione all'emendamento 1.13 (testo 2) intervengono i senatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La Commissione respinge l'emendamento 1.13 (testo 2).

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15. mentre l'emendamento 1.16 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite già convocata per domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [878](#)

Art. 1

1.700

Il Governo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "nell'ambito del" con le seguenti: "funzionale al";

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in materia di ricostruzione," con le seguenti: "per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,";

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "rispettivi ordinamenti" inserire le seguenti: ", conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale

dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.";

d) al comma 3, sesto periodo, dopo le parole; "amministrazioni locali e" inserire le seguenti: "degli enti territoriali, nonché";

e) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: "Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico."

Art. 15

15.0.201/3 (testo 2)

[Marti](#), [Marcheschi](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Potenti](#), [Spelgatti](#)

All'emendamento 15.0.201, al capoverso «Articolo 15-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a):

1) sopprimere il numero 4;-

2 dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del precedente comma 4.»

alla lettera c) sopprimere il numero 2).

1.3.2.3.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 12 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

12ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. [878](#).

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(878\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/878/17/1ª e 2ª (già em. 1.7), pubblicato in allegato.

Si riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.17 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.18.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento in esame, insieme ai successivi 1.19 e 1.20, ha la finalità di individuare misure concrete per garantire la sicurezza del territorio di Caivano. In particolare, l'emendamento 1.18 prevede l'impiego di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto.

Gli emendamenti 1.19 e 1.20 sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.21.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che, con l'emendamento in esame, si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana. Presume, quindi, che la misura sia in linea con l'orientamento della maggioranza, favorevole al controllo del territorio e a un approccio repressivo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.22, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.23.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) evidenzia la necessità di non limitare gli stanziamenti per

l'assunzione di agenti della polizia locale solo a Caivano, considerata la difficile situazione in cui versano anche i Comuni limitrofi. Se l'emergenza è tanto grave da richiedere interventi in deroga alle norme sulla stabilità finanziaria degli enti locali, bisognerebbe tenere conto anche della zona circostante, per attuare una strategia complessiva, che non va ridotta alla semplice reazione all'episodio di cronaca.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 non è approvato.

L'emendamento dei relatori 1.101 e i relativi subemendamenti sono accantonati.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti a firma del senatore Nave e della senatrice Bilotti.

Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.24, sottolineando l'assoluta necessità di rafforzare il contingente degli assistenti sociali, la cui carenza a Caivano è stata evidenziata da dirigenti scolastici, forze dell'ordine, insegnanti e parroci.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MAIORINO](#) (M5S), è quindi posto ai voti l'emendamento 1.25, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.26 non è approvato.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 1.27, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.28.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che, per il recupero dei minori, non sia sufficiente la ristrutturazione di un centro sportivo, come se lo sport fosse la panacea di tutti i mali. Al fine di prevenire il disagio giovanile, a suo avviso, occorre piuttosto rafforzare il tessuto sociale con l'aiuto di una *équipe* di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) osserva che finora nessun Governo si è mai occupato di Caivano, a cui non sono stati destinati fondi nell'ambito del Piano periferie e che invece ha ricevuto 30 milioni di risorse a titolo di reddito di cittadinanza in due anni, senza che tale contributo abbia inciso sulla situazione sociale. Sottolinea che il Governo si è attivato non perché stimolato da un singolo fatto di cronaca, ma per dare una risposta a fatti gravissimi, come quelli denunciati da don Patriciello e fino a oggi trascurati.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) ritiene che la contrarietà del Governo all'emendamento in esame dimostri la natura propagandistica del provvedimento, che si propone di affrontare un complesso problema sociale solo in una logica securitaria e repressiva. In realtà, occorre l'aiuto di professionisti nel campo dell'educazione e della cultura.

Nel replicare al senatore Berrino, ricorda che sarebbe spettato al Governo Conte I utilizzare le risorse stanziare dall'Esecutivo precedente per il Piano periferie per l'attuazione dei progetti di riqualificazione. Inoltre, fa notare che anche i parroci degli altri Comuni potrebbero lamentare gli stessi orrori denunciati da don Patriciello ed è

per questo che l'intervento del Governo non dovrebbe essere circoscritto al solo Comune di Caivano.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sottolinea che, una volta venuta alla luce la situazione di emergenza di Caivano, si sarebbe dovuto cogliere l'occasione per un intervento riguardante tutte le zone degradate del Paese, proprio per evitare che si ripetano fatti simili. La maggioranza, invece, continua a respingere le proposte dell'opposizione, dimenticando di dover agire per rimuovere le cause di disagio ed emarginazione, a cominciare dalla mancanza del lavoro, motivo per cui, a suo avviso, è stato un errore eliminare il reddito di cittadinanza

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 non è approvato.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.32.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza anche simbolica della realizzazione di un centro antiviolenza, attraverso il ricorso alle reti del privato sociale e del *no profit* già attive sul territorio, in un contesto di sopraffazione, omertà e violenza nei confronti delle donne, soprattutto verso le ragazze più giovani. Ritiene quindi incomprensibile la contrarietà del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sull'emendamento vi è un parere contrario in quanto l'istituzione dei centri antiviolenza non rientra nella competenza del Ministro per la famiglia, bensì delle Regioni. Tuttavia, essendo la proposta condivisibile nel merito, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.32, al fine di consentirne la riformulazione, anche a seguito di interlocuzioni con il Governo.

I senatori [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), Mariastella [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), Alessandra [MAIORINO](#) (*M5S*), Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*), [CATALDI](#) (*M5S*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), Ilaria [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) e [SCARPINATO](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.32

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [878](#)

G/878/17/1 e 2 (già em. 1.7)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);

premessi che

l'articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

nel dettaglio, il comma 4 prevede, fra i contenuti del piano straordinario disciplinato dal comma 1, anche gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo polivalente *ex Delphinia* del Comune di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo o le pertinenze attigue;

a tal fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I connessi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del 2% delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di adottare nuovi bandi volti a riqualificare aree ed impianti sportivi degradati o per la realizzazione di nuove strutture sportive, nonché per la creazione di parchi o percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale, facendo ricorso alle eventuali economie derivanti dall'Investimento 3.1 della Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 del PNRR.

1.3.2.3.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

13ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente della 1ª Commissione

[TOSATO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. [878](#).

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Con riferimento all'emendamento 1.32, sul quale i relatori ed il Governo avevano inizialmente espresso parere contrario, il [PRESIDENTE](#), nel precisare le ragioni alla base della predetta contrarietà, domanda al rappresentante del Governo se il tenore del parere sia da intendersi confermato.

Il sottosegretario OSTELLARI rettifica il parere precedentemente reso, osservando che l'avviso del Governo potrebbe essere favorevole a condizione che le parole "in raccordo con la Regione Campania provvede ad istituire un centro antiviolenza nel comune di Caivano" siano sostituite dalle seguenti: "promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della Regione, avvalendosi delle risorse già previste dalla legislazione vigente".

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), rinviando ogni considerazione sull'accettazione o meno della riformulazione ad una successiva pronuncia da parte della senatrice Valente, che ha seguito la questione oggetto dell'emendamento, osserva che, nelle passate legislature, era sempre stato garantito un incremento delle risorse in favore dei centri antiviolenza. In ragione di ciò, una formulazione incentrata sull'invarianza finanziaria non sembrerebbe accettabile.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che i fondi in favore dei centri antiviolenza sono comunque già stabiliti, a monte, nella legge di bilancio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ribadisce le proprie perplessità, osservando che potrebbero essere utilizzate allo scopo le risorse presenti sul fondo per le esigenze indifferibili istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che la proposta formulata dal sottosegretario gode comunque di un'adeguata copertura finanziaria basata sulle risorse previste nel bilancio dello Stato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire ulteriormente le proprie perplessità, si pone criticamente anche su ulteriori aspetti della riformulazione proposta dal rappresentante del Governo. In particolare, la parola "promuove" appare di tenore eccessivamente debole, laddove sarebbe quanto meno opportuno usare la parola "provvede".

Il sottosegretario OSTELLARI replica, osservando che i bandi sono comunque banditi dalla Regione, sulla base delle coperture finanziarie previamente stabilite dal Ministero.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento della proposta in questione.

Il presidente [BALBONI](#) dispone infine che resti accantonato l'emendamento 1.32.

Su proposta del presidente [BALBONI](#), le Commissioni riunite confermano poi l'accantonamento degli emendamenti 1.0.100 e 1.0.101.

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2) interviene, a nome del Gruppo di appartenenza e per dichiarazione di voto di astensione, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), osservando che, ancorché il tenore della proposta sia da accogliere positivamente, si darebbe luogo, in assenza di un generale potenziamento delle risorse disponibili, ad una ingiustificata sperequazione in danno di altre realtà problematiche, che potrebbero, a seguito dell'approvazione della proposta, non beneficiare della necessaria copertura finanziaria per analoghe iniziative di recupero giovanile.

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) viene infine approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) domanda l'accantonamento dell'emendamento 2.1, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti sulla tematica da esso trattata. La proposta, infatti, oltre a non comportare oneri, prevede l'opportuna collaborazione degli enti e delle istituzioni locali per l'orientamento dei giovani nella scelta della facoltà universitaria.

Stante quanto precede, peraltro, risulta difficilmente comprensibile il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI osserva che, alla base del parere contrario, vi è una specifica determinazione del Ministero dell'Università e della ricerca, che potrebbe vedere lese le proprie specifiche competenze.

Dissente la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), ribadendo le motivazioni alla base dell'opportunità di approvare l'emendamento 2.1.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il sottosegretario OSTELLARI, il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), il presidente [BALBONI](#) e la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), il sottosegretario OSTELLARI osserva che il parere del Governo potrebbe essere favorevole a condizione che, prima delle parole "in collaborazione", venga inserita la parola "anche".

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta.

Presenta quindi l'emendamento 2.1 (testo 2) (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, viene approvato dalle Commissioni riunite.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 2.2, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) domanda quali siano le ragioni alla base dell'avviso contrario espresso dal Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che le misure previste nella proposta emendativa sono, di fatto, già operanti.

Dissente la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), chiedendo l'accantonamento della proposta, peraltro specificatamente segnalata dalla propria parte politica.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che sulla proposta si sono pronunciati in senso contrario tanto il Ministero dell'università e della ricerca, quanto il Ministero dell'istruzione e del merito, argomentando le ragioni della predetta contrarietà.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) reputa insufficienti le delucidazioni fornite dal sottosegretario. Il sottosegretario OSTELLARI ribadisce che il Governo ha compiuto tutti gli approfondimenti necessari prima di esprimere il proprio parere.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) si pone problematicamente sugli interventi effettuati dalla senatrice Malpezzi, che sembrano integrare, nei fatti, una nuova fase illustrativa degli emendamenti. Qualora, peraltro, tutte le parti politiche tenessero tale atteggiamento, l'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno potrebbe risultare definitivamente compromesso.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) replica al senatore Berrino, osservando che la preclusione di un ulteriore dibattito in sede di dichiarazioni di voto darebbe luogo, per contro, ad un'ingiustificata compressione delle prerogative parlamentari.

Il presidente [BALBONI](#) osserva che, stante l'elevato numero di emendamenti presentati, è comunque necessario trovare un punto di equilibrio che garantisca tanto il rispetto delle prerogative parlamentari quanto la necessità di concludere in tempi congrui l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa, a sua volta, che i pareri resi dal Governo sono tutti frutto di articolate e ponderate istruttorie.

Ad avviso della senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) l'emendamento 2.2 appare ridondante, in quanto esistono già specifici percorsi di supporto per gli studenti.

Il sottosegretario OSTELLARI si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bucalo.

Dissente, invece, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*).

Ad avviso del senatore [SISLER](#) (*FdI*), l'atteggiamento tenuto dalle forze politiche di opposizione sarebbe improntato a fini meramente ostruzionistici.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ribadisce le ragioni a sostegno dell'emendamento 2.2.

Il presidente [BALBONI](#), preso atto delle risultanze del dibattito, osserva che le problematiche sottese all'emendamento in questione appaiono, comunque, debitamente approfondite.

Pone quindi in votazione l'emendamento 2.2, che viene respinto dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 risulta respinto.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dal Governo e dai relatori.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, pone l'accento sui contenuti dell'emendamento 2.8, che si propone di fornire efficaci misure contro la dispersione scolastica.

Posto ai voti, l'emendamento 2.8 risulta respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) si pone criticamente sul parere contrario espresso dal Governo e dai relatori sull'emendamento 2.0.1, che, invece, recepiva molte delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni effettuate dalle Commissioni riunite. Considerato poi che le ragioni alla base della contrarietà sono di natura esclusivamente economica, ciò appare ancora più insensato: un'efficace azione contro il degrado delle periferie non può, infatti, prescindere dallo stanziamento di specifiche risorse all'uopo.

L'emendamento, inoltre, si pone in stretta correlazione con analoga proposta, attualmente accantonata, a firma della senatrice Pirovano.

Conclude preannunciando il voto favorevole.

Si associa il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), osservando che l'azione del Governo appare eccessivamente sbilanciata su misure anti inclusive, di natura repressiva e punitiva.

Alle considerazioni svolte dalla senatrice Malpezzi si associa anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che il decreto-legge non risolve in maniera organica il problema del disagio giovanile e della dispersione scolastica, privilegiando peraltro discutibili misure di natura coercitiva e punitiva e limitandosi, conseguentemente, a fronteggiare gli effetti senza approfondire le cause dei problemi. L'emendamento 2.0.1, per contro, rifacendosi alla buona pratica introdotta con il cosiddetto "bando periferie", reca misure dall'alto valore strategico.

Dissente il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), osservando che il decreto-legge non reca esclusivamente misure

punitiva ed anzi mira a far fronte ad un grave problema sociale.

Con riferimento al cosiddetto "bando periferie", introdotto nelle scorse legislature, osserva quindi che la misura, pur comprensibile nel principio, non pare essere stata implementata correttamente, come dimostrato proprio dagli episodi accaduti nel comune di Caivano.

Stante quanto precede, preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 2.0.1.

Interviene da ultimo la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.0.1

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 viene respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta 2.0.2, che, a suo avviso, valorizza proprio la formazione professionale.

L'oratrice si pone quindi criticamente sull'atteggiamento assunto dalle forze politiche di maggioranza, improntato ad una preclusione di principio sulle proposte formulate dall'opposizione, nonché sul precedente intervento del senatore Berrino.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.2.

Replica quindi al precedente intervento del senatore Berrino, osservando che l'accentuarsi del disagio delle periferie sembra essere una conseguenza diretta dell'abolizione, disposta dall'attuale Governo, del reddito di cittadinanza, ossia di una misura economica volta proprio al sostegno delle fasce disagiate della popolazione. Inoltre, le misure alternative di formazione, sempre previste dal Governo, non sembrano essersi mai concretizzate.

Conclude ponendosi criticamente sul parere contrario espresso dal Governo e dai relatori sull'emendamento in questione.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 2.0.2, stigmatizza, del pari, la politica del Governo, che, nel sopprimere il reddito di cittadinanza, non ha, a suo avviso, tenuto nel debito conto la ricaduta sui territori di tale misura.

Preannuncia infine, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 2.0.2.

I senatori [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) e Ilaria [CUCCHI](#) (Misto-AVS) sottoscrivono l'emendamento 2.0.2.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che le ragioni alla base del parere contrario del Governo risiedono nella mancata previsione di adeguate coperture finanziarie, nonché nell'impossibilità, per il Dicastero competente, di sottoscrivere accordi con centri ed enti privi di personalità giuridica e, infine, nel fatto che la proposta non pare indicare chiaramente quali siano i percorsi di orientamento al lavoro. Posto infine ai voti, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalle Commissioni riunite.

Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 3.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) preannuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2, osservando che l'introduzione tramite decreto-legge di norme penali e di provvedimenti restrittivi della libertà personale non risponde a pratiche di buona legislazione. Considerato poi che, nel caso di specie, i provvedimenti concernono persone minori di età, ciò appare decisamente ingiustificato. La delicata tematica, invece, andrebbe debitamente approfondita in sede parlamentare, con l'effettuazione di articolati cicli di audizioni.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 vengono respinti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'associarsi alle considerazioni precedentemente svolte dal senatore Scalfarotto, osserva che vi è un'ampia parte del decreto che reca misure di natura generale, che andrebbero maggiormente approfondite anche con il contributo di altre Commissioni. Il testo all'esame delle Commissioni riunite, pertanto, appare come un provvedimento di natura eccessivamente particolare, limitato al solo comune di Caivano, e che avrebbe, come effetto pratico, soltanto quello di spostare nelle aree limitrofe le pressioni esercitate dalla malavita sulla realtà sociale. Conclude preannunciando il voto favorevole sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.3 e 3.4 vengono respinti dalle Commissioni riunite.

Il presidente [BALBONI](#) dispone una breve sospensione della seduta, per consentire al Governo di svolgere alcuni approfondimenti istruttori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 16.35, riprende alle ore 17,10.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 viene respinto.

Risulta invece approvata la proposta 3.6.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sull'emendamento 3.10 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 3.10 (testo 2) viene respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 3.7, invita il Governo a rivedere il proprio parere contrario.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi le proposte 3.7 e 3.8.

Poste separatamente ai voti, sono invece approvate le proposte 3.9, 3.11 e 3.13 (testo 2).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) si pone criticamente sui contenuti dell'emendamento 3.14, osservando che la misura in esso contenuta sarebbe peraltro estranea all'oggetto del decreto-legge, trattandosi di un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata nei confronti di coloro che non comunicano alla questura i nomi delle persone da loro ospitate.

Preannuncia quindi un voto convintamente contrario, stigmatizzando nuovamente la cattiva pratica legislativa portata avanti dal Governo.

Si associa la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Il presidente [BALBONI](#) osserva che la misura interviene su una normativa di carattere generale.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) si pone criticamente sia sui contenuti dell'emendamento 3.14 che su quanto poc'anzi osservato dal Presidente.

Posto infine ai voti, l'emendamento 3.14 viene approvato.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 3.0.100 e del relativo subemendamento 3.0.100/1

Il presidente [BALBONI](#) rammenta che la proposta 3.0.100 ed il relativo subemendamento erano stati precedentemente accantonati per consentire al Governo di effettuare degli approfondimenti sul punto.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che il parere del Governo potrebbe essere favorevole a condizione che il comma 2 sia riformulato nel seguente testo: "Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore per la 1a Commissione ed il relatore per la 2a Commissione [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accolgono la riformulazione proposta (3.0.100 (testo 2), pubblicata in allegato).

Posto ai voti, previo parere contrario del sottosegretario OSTELLARI e dei relatori, il subemendamento 3.0.100/1 viene respinto.

Risulta quindi approvato l'emendamento 3.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario OSTELLARI rende noto che l'emendamento 3.0.1 è ancora in corso di valutazione.

Su proposta del presidente [BALBONI](#) (FdI), viene pertanto confermato l'accantonamento dell'emendamento 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, a cominciare dagli identici 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) ritiene necessaria la soppressione dell'articolo 4, in quanto, elevando le pene anche per i reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, si amplia in modo eccessivo l'ambito di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Si avrà così un ulteriore aggravamento dell'affollamento delle carceri, per cui l'Italia in passato ha già ricevuto una condanna dalla Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani. A suo avviso, sarebbe preferibile procedere alla depenalizzazione di questi reati.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Scalfarotto e, a nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi in esame.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) sottolinea che, ad avviso della maggioranza, è preferibile affrontare i problemi del sovraffollamento delle carceri, piuttosto che i rischi della presenza degli spacciatori nelle strade. Ritiene inoltre che l'aumento delle pene sia giustificabile, anche al fine di contrastare il

fenomeno della tossicodipendenza, e considerato che l'attività di spaccio è controllata dalla delinquenza.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Berrino sulla netta differenza di approccio tra maggioranza e opposizione. Sottolinea che anche gli esperti concordano sul fatto che la detenzione in carcere faciliti la recidiva e contribuisca a far aumentare delinquenza, spaccio e tossicodipendenza. In realtà, bisognerebbe legalizzare le droghe leggere, per sottrarre il giro d'affari alla criminalità organizzata, e privilegiare la giustizia riparativa, per facilitare il reinserimento in società.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene inconcepibili le argomentazioni addotte a giustificazione della scelta operata dal Governo. Pur avendo qualche perplessità sulla efficacia della depenalizzazione, di certo l'innalzamento delle pene non è utile nel contrasto della tossicodipendenza. Ritene, inoltre, che non si possano trascurare le conseguenze di un sovraffollamento degli istituti penitenziari, che già attualmente sono al collasso, per poi esprimere rammarico quando si verificano suicidi in carcere.

Ricorda di non aver ricevuto risposta dal Governo in merito ai dati sulla situazione degli istituti penali.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che non è opportuno il confronto con la situazione delle carceri prima che venisse ridotta la pena per i reati di lieve entità, in quanto, rispetto ad allora, sono intervenute significative modifiche. Per esempio, è stata prevista l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, e sono state introdotte misure alternative, quali la semidetenzione, la detenzione domiciliare e la possibilità di scontare la pena in comunità. Sottolinea che la maggioranza è compatta nel ritenere importante la sanzione penale anche per questi reati, per evidenziare il disvalore sociale delle condotte incriminate. Tra l'altro, si tratta di un innalzamento del massimo della pena piuttosto contenuto, a suo avviso giustificato a fronte del grave allarme sociale procurato dai reati legati allo spaccio di stupefacenti.

Il sottosegretario OSTELLARI, in merito alla richiesta di dati da parte del senatore Bazoli, mette a disposizione delle Commissioni riunite due documenti, uno sul numero dei procedimenti *ex* articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (*Testo unico sugli stupefacenti*), e l'altro recante dati sui minorenni e giovani adulti detenuti negli istituti penali per minorenni. Tra l'altro, osserva che, dal 2022 si registra un aumento consistente degli ingressi, in particolare di stranieri, dopo le flessioni verificatesi con la pandemia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) precisa di aver parlato di depenalizzazione per i reati connessi alle droghe leggere.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, sottolinea che la norma di cui al comma 5 dell'articolo 73 si applica a tutte le sostanze stupefacenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.4, che è respinto.

Successivamente, è posto ai voti e respinto il subemendamento 4.100/1.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a ritirare il subemendamento 4.100/2, in quanto da ritenersi sostanzialmente assorbito dall'emendamento 4.100 dei relatori.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira il subemendamento 4.100/2.

Il sottosegretario OSTELLARI, in merito all'emendamento dei relatori 4.100, precisa che - a seguito di una verifica più approfondita - si è ritenuto preferibile il testo originario piuttosto che il testo 2.

Il presidente [BALBONI](#) avverte quindi che si voterà l'emendamento 4.100, nella versione originaria, ritenendo non presentato il testo 2.

Con il parere favorevole del Governo, è quindi posto ai voti l'emendamento 4.100 dei relatori, che risulta approvato.

Gli emendamenti identici 4.5 e 4.6 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.101, su cui il sottosegretario Ostellari propone una riformulazione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), qualità di relatore, precisa che la riformulazione dell'emendamento 4.101 si è resa necessaria per apportare una modifica tecnico-giuridica, al fine di evitare difficoltà in sede interpretativa. In accordo con il relatore Zanettin, riformula la proposta 4.101 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) osserva che, in realtà, si introduce una nuova fattispecie di reato, la pubblica intimidazione con uso di armi, non solo con un decreto-legge ma anche per via emendativa. Nell'esprimere un forte dissenso sul metodo, annuncia a nome del Gruppo un voto contrario.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni della senatrice Rossomando, esprimendo indignazione per l'introduzione, attraverso un provvedimento d'urgenza e in corso di esame, di una nuova fattispecie di reato con pena massima di otto anni, senza che le Commissioni riunite abbiano neanche potuto esaminare il testo, dal momento che è stato appena riformulato dai relatori.

Il presidente [BALBONI](#) precisa che la fattispecie è già prevista dall'ordinamento, ma come aggravante, mentre ora viene disciplinata come reato autonomo.

Il sottosegretario [OSTELLARI](#) precisa che la fattispecie è già punita con pene elevate, solo che viene ricondotta in un ambito diverso per ragioni sistematiche.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che non è spiegato il motivo di tale modifica, essendo la fattispecie già prevista.

Il presidente [BALBONI](#) precisa che, in questo modo, non sono più applicabili le attenuanti generiche, partendo infatti da una pena base più alta.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto di astensione solo per richiamare la maggioranza a una riflessione sulla reiterata e sconcertante lesione delle prerogative parlamentari, sia per l'abuso della decretazione di urgenza sia per la eterogeneità dei decreti-legge, che, in sede di conversione si arricchiscono di ulteriori norme non pertinenti all'oggetto o alle finalità del decreto.

Il presidente [BALBONI](#) sottolinea che la norma è stata molto sollecitata dalle istituzioni e dalle realtà del territorio, come una reazione al fenomeno intimidatorio delle cosiddette "stese".

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), pur ritenendo condivisibile la finalità della norma, esprime forti perplessità sul metodo scelto per inserirla nell'ordinamento. Annuncia pertanto un voto di astensione. Con il parere favorevole del Governo, è quindi posto ai voti l'emendamento 4.101 (testo 2) dei relatori, che risulta approvato.

Il presidente [BALBONI](#), stante l'andamento dei lavori, ritiene necessario convocare una ulteriore seduta alle ore 19.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [BALBONI](#) avverte che è convocata un'ulteriore seduta odierna per le ore 19.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [878](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con una o più Università statali aventi sede in Campania», inserire le seguenti: «, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

Art. 3

3.0.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 676, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;*
 - b) *i commi 777 e 778 sono abrogati.*

2. *Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. »*

Art. 4

4.101 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis) Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 421-bis. Pubblica intimidazione con uso di armi. - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni."».

«2-ter) L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 è abrogato.».

«2-quater) All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola "condannati", sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale, ovvero"».

1.3.2.3.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

14ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 19,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. [878](#).

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.32, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a riformularlo, secondo un testo di cui dà lettura. La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene che l'espressione "promuove il potenziamento" della rete territoriale dei centri antiviolenza sia poco stringente. Del resto, essendo consapevole che per queste iniziative sono necessarie risorse aggiuntive, attualmente a quanto pare non disponibili, si impegna insieme alla senatrice Malpezzi a fare pressioni in sede di esame del disegno di legge di bilancio, affinché questi fondi siano effettivamente stanziati.

Pertanto, pur non essendo del tutto soddisfatta dalla proposta di modifica, riformula l'emendamento 1.32 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), condividendo lo spirito dell'emendamento, formula l'auspicio che - nonostante le ristrettezze di bilancio - l'impegno in sede di approvazione della manovra finanziaria avrà esito positivo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.32 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, a partire dagli identici 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiarisce che gli emendamenti soppressivi in esame intendono evitare che si alteri l'equilibrio delle sanzioni penali e che quindi si determinino disparità di trattamento.

Ritiene infatti che per l'innalzamento delle pene debba esserci una giustificazione che non sia limitata a uno specifico territorio. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta di alcuni Gruppi, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 19,35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.11.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) critica l'applicazione della confisca per equivalente, una delle sanzioni più invasive dell'apparato repressivo, anche ai reati di lieve entità connessi alla detenzione e spaccio di stupefacenti, in contrasto con i principi del garantismo che la maggioranza afferma di sostenere.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il denaro è uno dei primi elementi indiziari dell'attività di spaccio. Con questo emendamento si estende anche ai reati di lieve entità l'applicazione della confisca del denaro o di qualunque altra utilità la cui disponibilità il soggetto non sia in grado di giustificare.

Posto ai voti, l'emendamento 4.11 è approvato.

Sull'emendamento 4.12 (testo 2), il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) riformula l'emendamento 4.12 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, riconosce che il nuovo testo è più accettabile, rispetto a quello originario, sebbene l'aumento di pena inciderà comunque in senso negativo sul numero dei detenuti, già fin troppo elevato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), apprezzando il contributo del Governo per individuare un punto di equilibrio, annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) prende atto con soddisfazione delle modifiche apportate, rispetto alla inaccettabile formulazione iniziale. In ogni caso, annuncia un voto contrario, ritenendo che non sia opportuno introdurre norme penali con lo strumento del decreto-legge.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) riconosce che il testo originario dell'emendamento era molto più repressivo, ma anche la nuova formulazione punisce in modo più severo quanto meno le condotte non occasionali, aumentando di tre volte la pena minima, portata quindi da sei a diciotto mesi. Si forniscono pertanto ai giudici strumenti più adeguati per la repressione dello spaccio da strada.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per l'iniziativa del senatore Lisei, che consente di punire in modo più rigoroso gli spacciatori, evitando che dopo l'arresto tornino subito in circolazione. A suo avviso, sarebbe assurdo porre limiti al legislatore nell'inasprimento delle pene a causa del sovraffollamento delle carceri. Piuttosto, si intervenga per costruire nuove strutture. A nome del Gruppo, dichiara quindi un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene preferibile il testo 3 dell'emendamento 4.12, sebbene resti criticabile la portata ideologica dell'intero provvedimento, a suo avviso inefficace dal punto di vista del contrasto delle organizzazioni criminali che spacciano marijuana e hashish. Ritiene che, invece, si debba andare in direzione opposta, verso la depenalizzazione e la legalizzazione, come in alcuni Stati europei ed esteri, anche guidati da governi conservatori, dove si è preso atto del fallimento dell'approccio proibizionista.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene in dissenso dal Gruppo, annunciando la propria astensione e svolgendo considerazioni sulle implicazioni giuridiche della proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 4.12 (testo 3) è approvato.

Gli emendamenti 4.13, 4.14 e 4.0.1 sono improponibili per estraneità di materia.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), gli identici 5.2 e 5.3, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 (testo 2) è respinto.

Posto congiuntamente ai voti, gli identici 5.4 (testo 2) e 5.5 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.6, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.7.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritiene che la misura introdotta con l'articolo 5 sia inapplicabile, non essendo possibile verificare che il minore non utilizzi il cellulare.

Posto ai voti, l'emendamento 5.7 non è approvato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.8 e 5.9.

Il [PRESIDENTE](#) rileva la necessità di correggere gli emendamenti identici 5.10 (testo 2) e 5.11 (testo 2), espungendo la lettera *d*), al fine di evitare sovrapposizioni con gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.5. (testo 2).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo il rilievo del Presidente, riformula l'emendamento 5.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 5.11 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), gli identici 5.10 (testo 3) e 5.11 (testo 3) sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

L'emendamento 5.13, su richiesta del Governo, resta accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.21 e 5.22 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.23.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità sull'applicazione anche ai minori di età compresa fra i 12 e i 14 anni della misura dell'accompagnamento. Pur comprendendo la necessità di responsabilizzare questi bambini, sarebbe preferibile convocare in questura i loro genitori. Dichiarando quindi il voto favorevole.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento in esame, associandosi alle considerazioni del senatore Bazoli, trattandosi di misura di buon senso che non lede lo spirito del provvedimento.

Annuncia pertanto un voto favorevole, auspicando un ripensamento del parere contrario dei relatori e del Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo che la soluzione prospettata dal senatore Bazoli sia intelligente e consenta una giusta mediazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) appone la propria firma all'emendamento e dichiara che voterà a favore.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che la contrarietà sulla proposta in esame deriva dal fatto che si introdurrebbe un obbligo di informazione da parte del questore, concernente notizie potenzialmente coperte da segreto istruttorio, senza specificare peraltro le modalità di acquisizione delle stesse da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che non è organo di polizia giudiziaria. La proposta, inoltre, attribuisce al questore una competenza a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che l'ordinamento vigente non prevede rientri nelle attribuzioni della citata autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 5.23 è respinto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritira l'emendamento 5.24.

Posto ai voti, l'emendamento 5.25 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 5.26, che è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.27 non è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sugli identici 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5 interviene in dichiarazione di voto il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), che ritiene necessario sopprimere l'articolo 6, in quanto facilita l'irrogazione della misura cautelare detentiva nei confronti dei minori.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sugli emendamenti identici in esame, volti alla soppressione dell'articolo che allinea la norma sulle misure cautelari per i minorenni a quella prevista per gli adulti. Ritiene che non sia questo il modo per rispondere al disagio giovanile e per di più si aggravi il problema del sovraffollamento delle carceri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) insiste sulla opportunità di scegliere una soluzione opposta

a quella indicata dal Governo, poiché i dati statistici dimostrano che molti soggetti in custodia cautelare poi vengono assolti. Quindi, a suo avviso, si registra già un abuso di questa misura.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.1, 6.3, 6.4 e 6.5 sono respinti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 6.6, che è successivamente posto in votazione e respinto.

L'emendamento 6.7 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 è approvato.

Posto congiuntamente ai voti, gli identici 6.9 e 6.10 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione dell'emendamento 6.15, di cui dà lettura.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 6.15 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.15 (testo 2) è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.7, precedentemente accantonato, che il sottosegretario OSTELLARI propone di riformulare secondo un testo di cui dà lettura.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) riformula l'emendamento 6.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che le riformulazioni proposte dal Governo confermano la progressiva marginalizzazione del ruolo del Parlamento. Infatti, con le proposte di modifica avanzate dal Governo per evitare di esprimere un parere contrario, si finisce per invertire la gerarchia delle fonti, in quanto la norma primaria si autolimita nella sua efficacia innovativa, subordinandola alla disponibilità delle risorse e delle dotazioni amministrative esistenti. Si determina così anche una confusione in sede interpretativa, essendo impossibile valutare se vi sia stata una inadempienza nell'applicazione della legge. Sarebbe preferibile, allora, che il Governo si assumesse la responsabilità di esprimere un parere contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 6.7 (testo 2) è approvato.

Gli emendamenti 6.16, 6.17 e 6.18 sono posti distintamente in votazione e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.20.

Posto ai voti, il subemendamento 6.102/2 è respinto.

Sul subemendamento 6.102/3, interviene in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), per spiegare la *ratio* della proposta, peraltro di contenuto analogo all'emendamento 6.18. In sostanza, si abbassa la pena edittale per consentire al giudice di impartire al minorente prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 1988 (*codice del processo penale minorile*).

Chiede al Governo di rivalutare eventualmente la proposta per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario OSTELLARI conferma il parere contrario, in quanto il subemendamento è sostitutivo dell'emendamento dei relatori 6.102, che interviene sull'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. Inoltre, si avrebbe un effetto contrario a quello voluto, finendo per introdurre limiti restrittivi alla possibilità di disporre le prescrizioni di cui al citato articolo 20.

Posto ai voti, il subemendamento 6.102/3 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.19, precedentemente accantonato, che il sottosegretario OSTELLARI propone di riformulare secondo un testo di cui dà lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (testo 2) è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.20, che risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 21, riprende alle ore 21,35.

Previo parere contrario del Governo e dei relatori i subemendamenti 6.102/4, 6.102/5 e 6.102/6 sono respinti, mentre è approvato l'emendamento dei relatori 6.102.

Sono altresì respinti, con successive votazioni, gli identici emendamenti 6.21, 6.22 e 6.23, nonché gli

emendamenti 6.24 e 6.25.

La Commissione approva l'emendamento dei relatori 6.100, nonché l'emendamento 6.101.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 6.27 e i subemendamenti da 6.200/2 a 6.200/31 compresi.

Sull'emendamento 6.200 del Governo interviene per dichiarare il proprio voto contrario il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), che sottolinea come questo intervento normativo, che limita l'istituto della messa alla prova dei minori, rappresenti una soluzione assai discutibile per affrontare la devianza e la criminalità minorile, perché significa non aver nessun interesse o non dare nessuna possibilità di recupero a questi minori.

Annuncia invece il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in quanto la proposta emendativa limita la messa alla prova solo per i minori che compiono reati gravissimi come l'omicidio volontario aggravato.

Interviene quindi il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) associandosi alle obiezioni sull'emendamento espresse dal senatore Bazoli e annunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.200 è approvato.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), su invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 6.28.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che l'emendamento 6.28 è assorbito dalla votazione dell'emendamento 6.8. Successivamente, pone in votazione l'emendamento 6.20, precedentemente accantonato, che risulta approvato.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Gli identici emendamenti 7.1 (testo 2) e 7.2, posti contestualmente ai voti, sono approvati.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione dell'emendamento 7.3 in un testo 2, che il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara di accettare.

Gli identici emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, risultano pertanto approvati.

Il [PRESIDENTE](#) pone infine ai voti l'emendamento 7.0.1, di cui era stata revocata l'improponibilità, che, con il parere contrario dei relatori e del Governo, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Si passa pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2, di identico contenuto, mentre rimane accantonato l'emendamento 8.3 (testo 2), rispetto al quale il Governo rinnova l'invito ai presentatori a riformularlo nel testo dell'emendamento 8.13.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara pertanto di accettare la riformulazione dell'emendamento 8.3 (testo 2) nella versione dell'emendamento 8.13.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) e il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 che, posti separatamente ai voti, sono respinti. Sono altresì respinti, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9. Sono poi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 8.10, e gli identici 8.11 e 8.12.

L'emendamento 8.13 e gli identici 8.3 (testo 3), 8.14 (testo 2), 8.15 (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2) e 8.20 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati, risultando pertanto assorbite le proposte 8.21, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 e 8.37.

Su invito del sottosegretario OSTELLARI il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritira poi l'emendamento 8.24, per trasformarlo in un ordine del giorno.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 8.25.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che erano già stati ritirati in altra seduta l'emendamento 8.0.1 e 8.0.3. Pone quindi distintamente ai voti gli emendamenti 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 e 8.0.5, che risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 9.1 e 9.3 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 9.2 (testo 2), 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10,

9.11, 9.12, 9.13, nonché gli identici 9.14, 9.15 e 9.16.

All'esito di separate votazioni, sono altresì respinte le proposte 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 9.4 e 9.6 erano stati ritirati.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.0.1 (testo 2), riservandosi di presentare un ordine del giorno.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 9.0.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 010.1 finalizzato a garantire il reinserimento sociale dei detenuti e la funzione rieducativa delle pene.

L'emendamento 010.1, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 10.1, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, data l'importanza di rafforzare sul piano finanziario il fondo per garantire l'attivazione degli incarichi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) annuncia il voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene invece per sostenere le ragioni dell'emendamento 10.2 diretto a rafforzare l'offerta educativa, garantendo anche l'apertura pomeridiana delle scuole e il coordinamento pedagogico nelle medesime, al fine di coadiuvare sia gli insegnanti che le famiglie nell'inserimento e nella partecipazione sociale degli studenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento e aggiunge la firma.

Posto ai voti, l'emendamento 10.2 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.5, che è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.6, non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.7 (testo 2).

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con l'emendamento in esame, si individua una copertura differente, per evitare che il Governo utilizzi le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per scopi diversi da quelli propri. Ritiene opportuno che, invece, questo Fondo sia destinato a supportare le attività formative, anche tenendo conto dell'autonomia scolastica.

Posto ai voti, l'emendamento 10.7 (testo 2) non è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.11, che è approvato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.12 (testo 2) e 10.13.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 10.15 e 10.16 nel medesimo testo dell'emendamento 10.14, su cui il parere è favorevole.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 10.15 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.14.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 10.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.14.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.14, 10.15 (testo 2) e 10.16 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 10.17 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.18.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede la ragione del parere contrario.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che vi è una contrarietà del Ministero competente. Per quanto siano condivisibili le finalità, la materia sarà oggetto di un prossimo provvedimento più complessivo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, invita il senatore Magni a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 10.18 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.19, 10.20 e 10.21 (testo 2) sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.22, che è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.23 e 10.24.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.25 (testo 2).

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa notare che l'emendamento non comporta oneri e propone di ampliare l'offerta formativa delle scuole. Non comprende, pertanto, la contrarietà del Governo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) fa presente che l'emendamento in esame, sostituendo le lettere *a*) e *b*) del comma 5, fa venire meno il riferimento alla valutazione in base alle prove INVALSI per l'individuazione degli istituti scolastici a forte rischio di abbandono. Conferma pertanto il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 10.25 (testo 2) non è approvato.

Sull'emendamento 10.26, la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) prende la parola per dichiarazione di voto favorevole, precisando che anche questa proposta, come la precedente 10.25 (testo 2), ha l'obiettivo promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.26 è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.27 e 10.28, che risultano respinti.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), gli emendamenti identici 10.29 e 10.30 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Gli emendamenti 10.31 e 10.32 risultano pertanto assorbiti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.33 non è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 10.34 e 10.35 sono stati riammessi all'esame dopo la revoca della improponibilità. Su di essi è stato espresso un parere favorevole se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento 10.0.1 (testo 3).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 10.34 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.0.1 (testo 3). Ritira quindi l'emendamento 10.35.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sugli identici emendamenti 10.34 (testo 2) e 10.0.1 (testo 3), pur esprimendo perplessità sulla possibilità di realizzare l'intervento previsto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.34 (testo 2) e 10.0.1 (testo 3) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.2 non è approvato.

Sull'emendamento 10.0.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che l'emendamento in esame riguarda il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.3 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 11.2 e 11.3 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 11.4, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 11.5 è approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7 e 11.0.8 sono improponibili per estraneità di materia.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 12.1 è improponibile per estraneità di materia.

Posto ai voti, l'emendamento 12.2 è respinto.

Su invito del rappresentante del GOVERNO, la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.3.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 (testo 2) sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 12.200/1, 12.200/2, 12.200/3,

12.200/4, 12.200/5 e 12.200/6.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 12.200/7.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, il subemendamento 12.200/8 è approvato.

Sono posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 12.200/9, 12.200/10, 12.200/11, 12.200/12 e 12.200/13.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento del Governo 12.200, come modificato dall'approvazione del subemendamento 12.200/8.

L'emendamento 12.8 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 12.200.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.15 (testo 2) e 12.16 sono approvati.

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti 12.17 e 12.18 che, all'esito di distinte votazioni, sono respinti.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, invita i proponenti a riformulare l'emendamento 12.20 nel medesimo testo dell'emendamento 12.19.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) non accoglie l'invito del Presidente e mantiene l'emendamento 12.20.

Posto ai voti, l'emendamento 12.19 è approvato.

L'emendamento 12.20 è quindi precluso.

Posto ai voti, il subemendamento 12.201/1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 12.201 del Governo, che risulta approvato.

È quindi respinto l'emendamento 12.21.

Posto ai voti, l'emendamento 12.23 è respinto.

L'emendamento 12.0.1 è improponibile per estraneità di materia.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.4, su cui il Governo esprime parere contrario.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame non reca maggiori oneri, perché si basa sulle risorse attualmente disponibili, destinando una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile e giovanile. Si tratta di un patto di corresponsabilità tra servizi sociali, che propongono facoltativamente l'intervento, e beneficiari che devono manifestare il loro consenso. Ritene incomprensibili i motivi del parere contrario.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), ritenendo condivisibili le considerazioni della senatrice Malpezzi, in qualità di relatore sollecita il Governo a valutare una riformulazione che faccia salvo lo spirito dell'emendamento.

L'emendamento 12.0.4 è quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.5.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento in esame, pur richiedendo lo stanziamento di risorse aggiuntive, ha l'obiettivo di garantire a tutti gli alunni l'accesso alla mensa, evitando discriminazioni nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a danno dei bambini provenienti da famiglie economicamente disagiate. Pertanto, invita il Governo a reperire le risorse necessarie, con la compartecipazione degli enti locali.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), pur condividendo le finalità dell'emendamento, rileva che la compartecipazione degli enti locali è già prevista dalla disciplina vigente e deve essere pari almeno al 36 per cento della spesa.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sull'emendamento vi è la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze per problemi di copertura. Invita i proponenti a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno. Trattandosi di un argomento condiviso, potrebbe anche ricevere una valutazione unanime.

L'emendamento 12.0.5 è quindi accantonato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare altresì l'emendamento 12.0.6, per una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Anche l'emendamento 12.0.6 è quindi accantonato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 23,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [878](#)

Art. 1

1.19 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Una quota, non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020.»

1.32 (testo 2)

[D'Elia](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Cataldi](#), [Cucchi](#), [Gelmini](#), [Lopreato](#), [Magni](#), [Maiorino](#), [Scalfarotto](#), [Scarpinato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della Regione, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.»

Art. 4

4.12 (testo 3)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.»

Art. 5

5.10 (testo 3)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

"All'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3, le parole "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole "il giudice" sono inserite le seguenti «, sentito il pubblico ministero,».

All'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:

«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.»

All'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».

5.11 (testo 3)

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

"All'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3, le parole "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni»; dopo le parole "il giudice" sono inserite le seguenti «, sentito il pubblico ministero.».

All'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo il n. 3, è inserito il seguente:

«3-bis) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.».

All'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il provvedimento di ammonimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: Articolo 6. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal servizio sanitario nazionale.».

6.15 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

"4- bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.

Art. 7

7.3 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "Procuratore della Repubblica presso il".».

Art. 8

8.3 (testo 3)

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis

(Percorso di rieducazione del minore)

«1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare

gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intende accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompe senza giustificato motivo il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale."»

Art. 10

10.15 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

"e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;"

10.16 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.";

b) al comma 5, lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

"e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;"

10.34 (testo 2)

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del
Mezzogiorno - "Agenda Sud")*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3.2.3.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, previa autorizzazione della Presidenza del Senato, è attivato il circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 878.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Lopreiato, come precedentemente preannunciato al momento del ritiro dell'emendamento 7.0.2, ha presentato l'ordine del giorno G/878/20/1ª e 2ª, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono già stati ritirati gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 13.5 e 13.6 sono approvati.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione dell'emendamento 13.7, di cui dà lettura.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) riformula l'emendamento 13.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 13.7 (testo 2) è approvato.

È altresì approvato l'emendamento 13.8.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.9, in quanto le proposte di modifica introducono misure tecniche di difficile applicazione e prevedono in capo ai produttori obblighi di difficile attuazione.

La senatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.8 e lo ritira.

Il senatore [RAPANI](#) (FdI) ritira l'emendamento 13.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/878/23/1ª e 2ª (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.10.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) esprime rammarico per il parere contrario del Governo, soprattutto perché la proposta di modifica recepisce le sollecitazioni delle aziende telefoniche che fungono da *provider*. A suo avviso, proprio a causa delle difficoltà tecniche, la previsione dell'articolo 13 rischia di restare una mera enunciazione di principio, in quanto è molto complesso disciplinare l'accesso selettivo alla rete senza conculcare i diritti fondamentali garantiti nei Paesi democratici. Posto ai voti, l'emendamento 13.10 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11 e 13.12 sono respinti.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ricorda di aver ritirato l'emendamento 13.13, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/878/19/1ª e 2ª (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 13.14 e 13.15 restano accantonati.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.19 (testo 2).

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira il predetto emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 13.16 è già stato ritirato.

Sull'emendamento 13.17, interviene in dichiarazione di voto contrario la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), che coglie una contraddizione tra l'estensione del concetto di opere cinematografiche e la riduzione dei fondi a sostegno del cinema.

Posto ai voti, l'emendamento 13.17 è approvato.

È quindi approvato l'emendamento 13.100 dei relatori.

Il sottosegretario OSTELLARI propone una riformulazione degli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 (testo 2) e 14.0.1, di cui dà lettura.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Governo per l'impegno nell'individuare una riformulazione che rispondesse all'esigenza di limitare l'accesso ai siti pornografici da parte dei più giovani, per consentire loro di sviluppare una corretta e sana concezione della relazione amorosa.

Riformula quindi l'emendamento 13.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Governo.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) ritiene apprezzabile il tentativo di tutelare i minori nell'accesso alla rete, attraverso la verifica dell'età anagrafica, anche se poi bisognerà verificare l'applicabilità delle norme proposte dal Governo.

Riformula quindi l'emendamento 14.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 13.0.1 (testo 2).

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea di aver indicato nel testo 2 dell'emendamento 13.0.3 una soluzione alternativa, imponendo ai titolari di siti che diffondono contenuti sessualmente espliciti l'obbligo di verificare il possesso della maggiore età da parte dei propri utenti, eventualmente ricorrendo a servizi forniti da terze parti fidate, che garantiscono il rispetto dell'anonimato. In caso di inadempimento dell'obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe disporre il blocco, via IP, dell'accessibilità al sito.

Pertanto, accetta l'invito del Governo, pur esprimendo rammarico perché la soluzione individuata avrebbe potuto essere più coraggiosa.

Riformula quindi gli emendamenti 13.0.2 e 13.0.3, rispettivamente, in un testo 2 e 3, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la soluzione proposta consente di bilanciare diritti costituzionalmente tutelati.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), condividendo gli obiettivi della proposta di riformulazione e le considerazioni del senatore Delrio, aggiunge la firma dei senatori della Lega delle Commissioni riunite all'emendamento 13.0.1 (testo 2) e annuncia il voto favorevole del Gruppo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) annuncia che i senatori di Fratelli d'Italia delle Commissioni riunite sottoscrivono l'emendamento 13.0.1 (testo 2). Ringrazia il Governo per avere proposto una soluzione in linea con gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI all'articolo 13, volti ad accrescere le tutele per i minori, che attualmente invece vengono meno a partire dai 14 anni. Considerati i rischi a cui sono esposti i minorenni non solo per l'accesso a siti pornografici, ma anche a contenuti violenti, ritiene

inaccettabile che non sia chiesta l'identificazione non solo per alcuni siti, ma anche per le piattaforme *social*.

Invita quindi il Governo a individuare forme di tutela più stringenti, da estendere fino alla soglia dei diciotto anni, compatibilmente con le norme europee in materia, che in effetti sembrano eccessivamente lassiste, e con l'evoluzione tecnologica.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei. Si riserva di presentare un ordine del giorno sulla questione dell'accesso dei minori di quattordici anni ai *social* e a siti che diffondono contenuti inopportuni.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) interviene in dissenso dal Gruppo, precisando di avere una opinione diversa sulla questione in esame.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3) e 14.0.1 (testo 2) sono approvati.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per chiedere di acquisire per le vie brevi, eventualmente tramite la Presidenza del Senato, il parere espresso ieri dal CSM sul provvedimento in esame. Anche se ormai l'esame in sede referente sta per concludersi, potrebbe essere utile disporre di ulteriori approfondimenti per il dibattito in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di chiedere alla Presidenza del Senato di acquisire il parere espresso dal CSM.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) evidenzia che il CSM ha formulato questo parere, sebbene non richiesto, con l'astensione del vice presidente. A suo avviso, è inopportuno che il Consiglio tenti di incidere sulla legislazione in materia penale e sulla politica criminale, in violazione del principio di separazione dei poteri.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) precisa che il CSM spesso si pronuncia sui provvedimenti in corso di esame in Parlamento, basandosi sul testo originario, quindi al netto delle modifiche introdotte in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che si discuterà eventualmente sul merito solo dopo che il parere sarà stato acquisito.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.4, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario, sia perché non è indicata l'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa proposta, sia perché la formulazione appare generica nella individuazione delle attività di promozione e induzione del gioco d'azzardo.

Eventualmente, si potrebbe valutare un ordine del giorno in materia.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) chiede di accantonarlo, riservandosi di valutarne l'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 13.0.4 è quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 14.1 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 14.2 è approvato all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 14.3 è stato ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.4 è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 14.5 e 14.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 15.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 15.1 è stato ritirato.

Il sottosegretario OSTELLARI invita i proponenti degli emendamenti da 15.2 a 15.10 a ritirarli, in quanto considerati assorbiti dall'emendamento 15.0.201 del Governo.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10 e, accogliendo l'invito del Governo, li ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 15.0.200.

Dopo un breve intervento del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), che si riserva di intervenire nuovamente

sull'emendamento 15.0.201 (testo 2) in ordini ai profili di ammissibilità, è posto ai voti l'emendamento 15.0.200, che risulta approvato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede al Governo di illustrare nel dettaglio alle Commissioni riunite i contenuti della proposta 15.0.201 (testo 2), che appare significativa sia per il contenuto normativo che per l'estensione dell'intervento. Infatti, è necessario comprendere l'attinenza dell'emendamento con i contenuti del decreto-legge e valutare nel merito la previsione relativa alla convocazione del tavolo tecnico.

Il sottosegretario OSTELLARI chiarisce che l'articolo 15 del provvedimento riguarda proprio le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali.

Sullo stesso tema prende quindi la parola il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) che chiede conto alla Presidenza delle Commissioni riunite dei criteri utilizzati per la valutazione dell'ammissibilità dell'emendamento 15.0.201 (testo 2), il quale, a suo parere, reca profili macroscopici di estraneità rispetto ai contenuti del decreto-legge che, invece, introduce misure per il contrasto al degrado ed al disagio giovanile. Ritiene, infatti, che l'inserimento di questo emendamento in un decreto-legge recante misure del tutto diverse rappresenti un'offesa alla credibilità ed alla dignità del Parlamento, costretto ad approvare disposizioni estranee in un provvedimento d'urgenza, anziché in un autonomo disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, spetta alla Presidenza delle Commissioni riunite, nella sede referente, la valutazione circa la proponibilità delle proposte emendative, alla luce del perimetro delle materie contenute nel decreto-legge; come già rappresentato dal sottosegretario Ostellari, infatti, il provvedimento in esame, all'articolo 15, reca già disposizioni che riguardano espressamente la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai contenuti illegali o comunque vietati trasmessi attraverso servizi digitali. La Presidenza delle Commissioni riunite quindi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia di valutazione della proponibilità degli emendamenti, ha comunque adottato un criterio che consentisse a tutti i Gruppi parlamentari di arricchire il testo del provvedimento, che introduce disposizioni che riguardano diversi ambiti di intervento.

In considerazione dei lavori dell'Assemblea, sospende poi la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine delle votazioni ivi previste.

La seduta, sospesa alle 10,25, riprende alle ore 12,35.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa che su alcuni degli emendamenti dei relatori siano acquisiti i pareri del Governo, in vista di eventuali riformulazioni, propone di passare all'esame degli ordini del giorno. A questo riguardo, la senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE) presenta l'ordine del giorno G/878/22/1ª e 2ª, pubblicato in allegato, finalizzato a rendere più stringente il controllo sugli accessi a *internet* per i minori di 15 anni.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di poter accogliere in un testo 2 l'ordine del giorno G/878/1/1ª e 2ª.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur esprimendo qualche perplessità sulla proposta di riformulazione del sottosegretario Ostellari, dichiara tuttavia di aderirvi, intendendosi pertanto accolto l'ordine del giorno in questione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara quindi di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/2/1ª e 2ª, mentre chiede, ai fini di un accoglimento, la riformulazione in un testo 2 dell'ordine del giorno G/878/3/1ª e 2ª che la senatrice [BUCALO](#) (FdI) dichiara di accogliere. Il testo 2 dell'ordine del giorno in questione, pubblicato in allegato al resoconto, si intende pertanto accolto.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime, concordemente con i relatori, un avviso contrario sull'ordine del giorno G/878/4/1ª e 2ª, sul quale la senatrice MAIORINO insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno predetto è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara altresì di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/5/1ª e 2ª, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/878/6/1ª e 2ª che, posto ai voti, risulta respinto. Accoglie poi il testo 2 dell'ordine del giorno G/878/7/1ª e 2ª, di cui la prima firmataria, senatrice Maiorino, accoglie la riformulazione, pubblicata in allegato al resoconto.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, posto ai voti, è poi respinto l'ordine del giorno G/878/8/1ª e 2ª, mentre è accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/878/9/1ª e 2ª.

Con separate votazioni, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI, sono quindi respinti gli ordini del giorno G/878/10/1ª e 2ª, G/878/11/1ª e 2ª e G/878/12/1ª e 2ª, mentre l'ordine del giorno G/878/13/1ª e 2ª è accolto come raccomandazione in una riformulazione, pubblicata in allegato, accettata dalla senatrice Maiorino.

Gli ordini del giorno G/878/14/1ª e 2ª, G/878/16/1ª e 2ª e G/878/18/1ª e 2ª - quest'ultimo derivante dalla trasformazione dell'emendamento 9.0.1 (testo 2) e pubblicato in allegato - sono accolti dal rappresentante del Governo. Gli ordini del giorno G/878/15/1ª e 2ª, G/878/17/1ª e 2ª, G/878/19/1ª e 2ª e G/878/20/1ª e 2ª, riformulati su invito del rappresentante del Governo in un testo 2, pubblicati in allegato, risultano accolti. L'ordine del giorno G/878/21/1ª e 2ª, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.18 e pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/878/22/1ª e 2ª si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), Simona Flavia [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) e il sottosegretario [OSTELLARI](#) che invitano la presentatrice ad una riflessione sulla possibilità di ritirare l'ordine del giorno ovvero di riformularlo in altri termini.

Il [PRESIDENTE](#) propone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 14.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*) ricorda di aver precedentemente ritirato l'emendamento 3.18 ai fini della presentazione di un ordine del giorno G/878/23/1ª e 2ª.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) deposita a sua volta una riformulazione dell'ordine del giorno G/878/22/1ª e 2ª, pubblicato in allegato al resoconto, che è accolto dal rappresentante del Governo. Si riprende quindi la votazione dei subemendamenti all'emendamento 15.0.201 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il testo 2 del 15.0.201 reca, rispetto al testo iniziale, la correzione di un refuso. Pertanto i subemendamenti presentati possono essere riferiti anche al testo 2 della proposta 15.0.201.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) interviene per sollecitare l'approvazione dei subemendamenti a sua firma, che come ben ricorda il Rappresentante del Governo, la sua parte politica aveva già presentato in occasione dell'approvazione della legge n. 93 del 2023 e finalizzati a dare soluzioni ad una serie di problematiche sia di carattere generale che di carattere particolare riguardante l'uso degli strumenti digitali e i poteri dell'AGCOM.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e dei RELATORI posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 15.0.201/1 e 15.0.201/2.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta quindi un testo 3, pubblicato in allegato, del subemendamento 15.0.201/3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato. Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 15.0.201/4, 15.0.201/5, 15.0.201/6, 15.0.201/7, 15.0.201/8, 15.0.201/9 e 15.0.201/10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 15.0.201/11, mentre risulta precluso da precedenti votazioni il subemendamento 15.0.201/12. Il subemendamento 15.0.201/13, posto ai voti, viene respinto per la parte non preclusa né assorbita dall'approvazione dell'emendamento 13.0.1 (testo 2).

Intervenendo in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento del Governo 15.0.201 (testo 2), il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che l'emendamento rappresenta un pericoloso precedente circa i profili di omogeneità che la Corte costituzionale, in ordine a decreti-legge e alle leggi di conversione, ha più volte prescritto nelle sue sentenze. Ritiene, infatti, che anche l'articolo 15, che rappresenta la giustificazione all'ammissibilità dell'emendamento in discussione, non avesse realmente i profili di necessità e urgenza che sono stati rappresentati dai Gruppi di maggioranza. Auspica pertanto che questa pratica non sia ogni volta ripetuta nei prossimi decreti-legge, di cui peraltro la maggioranza ha fatto finora ampio uso mortificando completamente le prerogative del Parlamento. Se davvero si fosse voluto intervenire compiutamente sul tema della pirateria informatica, si sarebbero dovuti accogliere i

numerosi subemendamenti presentati dal senatore Basso.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), dichiarando di far proprie le osservazioni del senatore Giorgis, esprime il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle su un emendamento che ha comportato molte ore di lavoro delle Commissioni riunite per consentire di salvaguardare gli interessi connessi alle attività sportive che, certamente, non sono facilmente riconducibili nel perimetro del decreto-legge quando, invece, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti, come quello della senatrice Pirro, riguardanti l'assunzione di assistenti sociali per contrastare il disagio e la devianza minorile. Inoltre, nell'emendamento si prevede una procedura che in pochi minuti blocca la trasmissione pirata degli eventi sportivi, mentre inspiegabilmente servono procedure complesse per spegnere i siti nocivi per i minorenni. Esprime, quindi, profondo sconcerto per tali modalità di lavoro.

Annuncia il suo voto contrario anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), sottolineando come l'approvazione di norme in materia di telecomunicazioni comporti delle tecnicità che, nel poco tempo concesso alle Commissioni riunite per la conversione del decreto-legge, i senatori non hanno potuto approfondire. Appare pertanto difficile comprendere quale sia la reale portata degli emendamenti che le Commissioni riunite stanno approvando.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce, riguardo alle obiezioni avanzate dal senatore Giorgis, che non spetta alla Commissione stabilire il perimetro dei contenuti dei decreti-legge, ma spetta alla presidenza delle Commissioni riunite valutare le proponibilità degli emendamenti rispetto a tali contenuti e questo è anche il caso dell'emendamento 15.0.201 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.201 (testo 2) risulta approvato nel testo subemendato.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) fa proprio e ritira l'emendamento 15.0.1.

Successivamente, posto ai voti, è approvato il testo 2 dell'emendamento 15.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'emendamento 3.0.1

Il sottosegretario OSTELLARI dà lettura di una proposta riformulazione dell'emendamento 3.0.1 che la senatrice PIROVANO dichiara di accettare presentando un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) fa presente che, nella sua versione iniziale, avrebbe certamente valutato favorevolmente l'emendamento proposto dalla senatrice Pirovano; tuttavia, nella riformulazione, lo strumento dell'Osservatorio è stato troppo ridimensionato sia da un punto di vista delle risorse finanziarie che da un punto di vista delle competenze.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che, tuttavia, anche la nuova riformulazione rappresenti un primo passo positivo nella direzione di una conoscenza della situazione delle periferie di tutto il Paese, il cui monitoraggio risulta indispensabile per adottare le misure necessarie ad intervenire nei territori più disagiati.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 (testo 2) è approvato.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), su invito del Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.17 precedentemente accantonato.

Il sottosegretario OSTELLARI propone poi una riformulazione dell'emendamento 1.101 che i relatori accolgono presentando il testo 2 (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la nuova formulazione non preclude i subemendamenti già presentati al testo originario.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti i subemendamenti 1.101/2, 1.101/3, 1.101/4, 1.101/5 e 1.101/6.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 1.101 (testo 2).

Il GOVERNO propone quindi ai relatori una riformulazione dell'emendamento 1.0.100 che risulta accolta, con formalizzazione di un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 (testo 2), è approvato.

I RELATORI ritirano quindi l'emendamento 1.0.101, non essendo stati acquisiti gli elementi istruttori sulle implicazioni finanziarie della proposta.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime forte meraviglia per il ritiro dell'emendamento in questione, che rappresentava forse l'unico aiuto concreto al comune di Caivano.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ritira quindi, su invito del Governo, l'emendamento 5.13 precedentemente accantonato.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl) invita ad un ripensamento sul ritiro dell'emendamento 9.4, peraltro predisposto dal Comitato per la legislazione, in quanto, ad un approfondimento dei testi la modifica appare necessaria.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime la propria perplessità al ripristino di un emendamento precedentemente ritirato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) prende atto della necessità tecnica di approvare l'emendamento 9.4. Auspica altresì che nel futuro gli emendamenti proposti dal Comitato siano sottoscritti dal solo Presidente di questo organismo, proprio per rafforzarne il carattere tecnico.

Il [PRESIDENTE](#) riammette quindi all'esame l'emendamento 9.4, avvertendo che il precedente ritiro era avvenuto per errore.

Le Commissioni riunite prendono atto.

L'emendamento 9.4 risulta approvato.

Quindi, con separate votazioni, gli emendamenti precedentemente accantonati 12.0.4, 12.0.5 e 12.0.6 sono respinti.

Su invito del rappresentante del GOVERNO, il senatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) ritira gli emendamenti 13.14 e 13.15.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 13.0.4, precedentemente accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara quindi di accogliere l'ordine del giorno G/878/23/1ª e 2ª a prima firma del senatore Rapani.

Le Commissioni riunite approvano infine la proposta di coordinamento Coord. 1 presentata dai relatori, per le parti non assorbite né precluse degli emendamenti accolti in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati sono stati trasmessi per il prescritto parere alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento.

Pertanto, in attesa di acquisire i prescritti pareri, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 18,15.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri espressi sugli emendamenti dalla Commissione bilancio, e pone ai voti l'emendamento 1.0.1 testo 2/5ª Commissione, presentato dai relatori, per recepire la condizione, richiesta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia con sentito ringraziamento al Presidente Balboni, al correlatore Zanettin, al Governo e a tutti i senatori delle Commissioni riunite che hanno svolto un lavoro importante su temi di grande delicatezza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) dichiara il voto convintamente contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, in quanto interviene per meri fini di propaganda politica su temi - come il processo minorile - di estrema delicatezza, che meriterebbero ben altro approfondimento. Il provvedimento, peraltro, non contiene misure per prevenire il disagio e la devianza giovanili. Inoltre, durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, la maggioranza non ha accolto i numerosi emendamenti virtuosi presentati dal suo Gruppo proprio su questi temi. Il Governo e la sua maggioranza, infatti, hanno preferito approvare ulteriori misure di carattere repressivo, nonostante il ministro della Giustizia, in ripetute occasioni, abbia affermato che l'aumento delle pene non ha solitamente una reale efficacia dissuasiva. Anche questa circostanza consente di affermare la natura meramente propagandista del provvedimento, che contiene solo *slogan*, senza investire risorse finanziarie per alleviare davvero situazioni di degrado e criticità. Persino l'emendamento più securitario presentato dal Gruppo del Partito democratico, relativo all'aumento dei presidi di sicurezza nelle aree degradate come Caivano, sono stati respinti in quanto privi di copertura finanziaria: tuttavia, la mancanza di copertura finanziaria rappresenta solo una scusa, poiché le risorse che ci sono, sono

state destinate - per precise scelte ideologiche della maggioranza di Governo - ad altri obiettivi.

Nonostante il suo Gruppo abbia cercato di contribuire a migliorare il provvedimento, non c'è stato, da parte del Governo, alcun dialogo costruttivo ed anzi, il Parlamento è stato ancora una volta umiliato. Per questo, ribadisce il voto contrario al mandato ai relatori da parte del suo Gruppo.

Anche il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, si dichiara amareggiato, in quanto non sono state affrontate le misure di carattere sociale che invece sarebbero state indispensabili, per alleviare e prevenire nel futuro, il disagio e la disgregazione sociale non solo del comune di Caivano, ma di tutte quelle numerose periferie del Paese che avrebbero bisogno di un'attenzione particolare. La questione è invece stata affrontata solo dal punto di vista delle pene e della sicurezza, perdendo di vista le necessità di questi territori, prima tra tutte quella di rendere possibile la dignità degli abitanti di quelle zone attraverso il lavoro. La mancanza del lavoro, infatti, è la ragione fondamentale per cui, spesso, in territori così degradati, le organizzazioni criminali hanno tra la popolazione più consenso di quanto non possano averne le Istituzioni. I problemi di quei territori andrebbero affrontati mettendo a disposizione risorse che il Governo dice non essere disponibili.

Tuttavia, la maggioranza si è rifiutata di approvare anche quegli emendamenti che, pur intervenendo per migliorare degrado e povertà educativa, non avrebbero avuto costi particolarmente elevati, ciò a dimostrazione di una scarsa attenzione al futuro di quelle parti del Paese. L'unico emendamento che prevedeva risorse, anche solo per il comune di Caivano, è purtroppo stato ritirato. Appare pertanto chiara la differente visione della società che contraddistingue le forze di maggioranza da quella del Gruppo politico che rappresenta. Ribadisce pertanto il suo voto contrario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente e i componenti delle Commissioni riunite per l'enorme carico di lavoro affrontato, nonostante i scarsi risultati raggiunti. Ritiene infatti che questo modo di procedere, attraverso continui decreti-legge e una compressione esasperata dei tempi di esame, lasci insoddisfatti maggioranza ed opposizione ma, in questo caso, anche gli abitanti di Caivano, i quali, inizialmente illusi, presto capiranno che per il loro comune non sono previsti interventi strutturali, ma solo briciole. La superficialità delle misure adottate non aiuta le periferie e le zone degradate, mentre il metodo utilizzato dal Governo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti ha costretto tutti i senatori a polarizzarsi, allontanando il lavoro complessivo dall'obiettivo finale, che sarebbe quello di garantire sicurezza e dignità a tutte le aree del Paese. Per questa ragione, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, che non è stato messo nelle condizioni di contribuire ad alleviare il disagio delle periferie.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto contrario sul mandato ai relatori in quanto critico sia sul metodo sia sul merito del provvedimento. Come già sottolineato in numerose occasioni, infatti, una materia così delicata come il diritto penale minorile e il diritto penale e processuale in generale non dovrebbero formare oggetto di provvedimenti d'urgenza, per loro natura soggetti a modificazioni successive alla loro entrata in vigore. Sul merito, invece, nel ricordare la drammatica vicenda da cui è scaturito il decreto-legge, ritiene che, per intervenire su situazioni così delicate, non sia né serio né lecito moralmente lavorare con superficialità e con tempi così ristretti. Di fronte ad una realtà tanto fragile e complessa, il legislatore avrebbe dovuto fermarsi, comprendere, riflettere e quindi intervenire; il Governo invece, come al solito, ha agito di reazione, con un intervento *spot*, senza però esprimere una visione di futuro: e questa invece sarebbe per un Governo politico una responsabilità aggiuntiva e qualificante della volontà di risolvere i problemi delle tante Caivano che esistono nel Paese. Qui sta la differenza valoriale tra la parte politica che lui rappresenta e un Governo che non si sofferma sulle radici del male, ma si limita ad affrontarne i sintomi, dimostrando poca lungimiranza. Queste azioni infatti hanno nel tempo il fiato corto e non portano lontano. Oggi pertanto le Commissioni riunite licenziano un provvedimento superficiale, privo del necessario approfondimento e senza risorse: Caivano e tutte le Caivano d'Italia avrebbero meritato di più.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nell'annunciare il convinto voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia il Presidente per la conduzione efficace ed inclusiva dei lavori e il Governo che ha supportato le Commissioni riunite. Ringrazia anche il tentativo di condivisione dei contenuti del provvedimento

svolto dai relatori nei confronti di tutti i Gruppi; tuttavia, ritiene che, rispetto ad alcune problematiche, le posizioni siano difficilmente conciliabili e che questo provvedimento vada nella direzione di una maggiore sicurezza e di un altrettanto forte supporto ai giovani, secondo una visione che ha sempre caratterizzato il suo Gruppo politico.

Interviene infine il [PRESIDENTE](#), che ringrazia tutti i membri delle Commissioni riunite, augurandosi di aver dato a tutti lo spazio necessario ad esprimere i propri punti di vista e di aver condotto i lavori in modo trasparente.

Viene quindi posto ai voti il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno in titolo, con le modifiche approvate, con l'autorizzazione a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [878](#)

G/878/1/1 e 2 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premesso che:

il territorio del Comune di Caivano (NA) soffre da anni una condizione di profondo disagio, che ha determinato un forte aumento del tasso di delitti contro la persona e il patrimonio commessi da minorenni, come testimoniato da recenti dolorosi fatti di cronaca;

l'aumento del tasso di criminalità minorile rappresenta il punto di emersione di una dinamica più profonda e complessa, che attiene alla condizione strutturale di disagio - e degrado - di territori caratterizzati da scarsa coesione sociale, elevati tassi di dispersione e abbandono scolastico, cronica carenza di infrastrutture sociali e materiali nonché da strutturale debolezza delle prestazioni pubbliche e private in ambito educativo, scolastico, culturale e ricreativo;

le politiche per la sicurezza e la legalità devono dunque necessariamente assumere un carattere strutturale e integrato, che unisca il rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio ad efficaci politiche per la coesione e l'inclusione sociale; l'effettiva garanzia della sicurezza e della legalità è infatti intimamente connessa - in termini di vera e propria coesistenzialità - a una altrettanto efficace garanzia dell'effettività del principio di solidarietà e dei diritti fondamentali attinenti all'istruzione e allo svolgimento della personalità in ambito educativo, culturale e ricreativo;

pertanto, al rafforzamento e al finanziamento di adeguate politiche sociali deve accompagnarsi un intervento strutturale che rafforzi la presenza dello Stato sul territorio, rendendola permanente, riconoscibile, adeguata in termini dimensionali e coerente con una dinamica non soltanto repressiva ma anche cooperativa e solidale tra Stato e comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna misura per rafforzare in modo strutturale la presenza dello Stato sul territorio, anche attraverso il potenziamento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del Comune di Caivano e dei comuni limitrofi nonché, se del caso, attraverso l'estensione a tali territori - adeguata in termini di organico e formazione del

contingente - dell'operazione "Strade sicure".

G/878/3/1 e 2 (testo 2)

[Bucalo](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

premessi che:

al Capo III recante "Disposizioni in materia di offerta educativa" e nello specifico l'articolo 10 recante "Disposizioni concernenti gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud";

considerato che:

il comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di 12 milioni di euro per l'anno 2023, per il supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR;

tenuto conto:

della complessità delle procedure per la realizzazione dei progetti relativi al PNRR e soprattutto quanto risulta fondamentale il supporto del suddetto personale ATA per l'attuazione di Agenda Sud.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di prorogare, fino al termine dell'anno scolastico in corso o in subordine fino al termine delle attività scolastiche, gli incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud.

G/878/7/1 e 2 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

sono preoccupanti gli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza necessarie per un piano di assunzioni straordinario di assistenti sociali e di figure formate per intervenire in contesti familiari a rischio di devianza e contrastare la dispersione scolastica, aumentando il personale dedicato e promuovendo iniziative educative, culturali, sportive e sociali nelle aree a rischio volte a disincentivare azioni e comportamenti violenti messi in atto da

minori.

G/878/13/1 e 2 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere una rete di aiuto alle persone e alle famiglie che vivono in territori caratterizzati da forte disagio, favorendo il coordinamento delle politiche sociali, politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo, tenuto conto altresì del supporto che può essere erogato anche attraverso attività organizzate dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

G/878/15/1 e 2 (testo 2)

[Pirovano](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 878, recante «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca "Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città";

per adempiere al servizio di polizia locale, i comuni individuano il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio di polizia municipale, secondo criteri numerici proporzionati al numero di abitanti;

questi standard essenziali relativi al rapporto fra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale è, di norma, fissato in un operatore ogni 1.000 abitanti;

attualmente, non in tutti i comuni italiani viene rispettata tale proporzione e questo determina inevitabilmente problemi di gestione dell'ordine pubblico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere, ai fini dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, la spesa per l'assunzione di addetti di polizia locale finalizzata all'adeguamento degli standard essenziali di cui in premessa

G/878/17/1 e 2 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);

premessi che:

l'articolo 1 introduce una serie disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

nel dettaglio, il comma 4 prevede, fra i contenuti del piano straordinario disciplinato dal comma 1, anche gli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo polivalente *ex Delphinia* del Comune di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo o le pertinenze attigue;

a tal fine, il medesimo comma 4 dispone che il Commissionario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, chiamata altresì a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I connessi oneri sono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del 2% delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con le regole di contabilità pubblica, di adottare nuovi bandi volti a riqualificare aree ed impianti sportivi degradati o per la realizzazione di nuove strutture sportive, nonché per la creazione di parchi o percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale, facendo ricorso alle eventuali economie derivanti dall'Investimento 3.1 della Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 del PNRR.

G/878/18/1 e 2 [già em. 9.0.1 (testo 2)]

[Stefani](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

premesso che:

il codice penale, all'articolo 689, prevede che chi somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, sia punito con l'arresto fino a un anno, prevedendo poi che se il fatto è commesso più di una volta si applichi anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi dall'esercizio;

considerato che:

è fondamentale intervenire in temi come quelli della sicurezza e prevenzione della salute dei soggetti minori di età, oggi troppo esposti ai rischi fisici e psicologici che l'uso di sostanze alcoliche può comportare in una fase ancora di crescita e di formazione;

sarebbe opportuno prevedere delle tutele per i minori oltre gli anni sedici, ovvero fino agli anni diciotto, inasprendo di più le pene se la cessione di sostanze alcoliche avviene verso minori degli anni quattordici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli strumenti ritenuti idonei al fine di tutelare i minorenni dalla somministrazione di sostanze alcoliche, nonché inasprire le sanzioni in caso di violazione delle norme e, ove non previste, introdurre anche per i casi di cessioni gratuite.

G/878/19/1 e 2 (già em. 13.13)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);

premesso che:

le attuali applicazioni di controllo parentale operano solo fino al compimento dei 14 anni di età, dopodiché il minore può accedere liberamente a qualsiasi contenuto della rete senza alcun vincolo e senza essere sottoposto ad alcun controllo;

i minori possono accedere ai social network già all'età di 14 anni e ciò nonostante le normative europee consentano di estendere il divieto sino ai 16 anni;

considerato che:

all'età di 14 anni i minori sono ancora particolarmente vulnerabili e sarebbe necessario innalzare i limiti di età sia delle piattaforme di controllo parentale sia per la possibilità di accedere ai social network al fine di consentire una maggior tutela di una fascia vulnerabile della popolazione;

le attuali normative e tecnologie richiedono un maggiore e puntale approfondimento al fine di evitare di porre in essere norme che non risultino applicabili;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti che impongano misure a tutti i soggetti coinvolti, siano essi produttori, fornitori di servizi di comunicazione o distributori, volte ad alzare le tutele tecnologiche per i minori di anni 18 e che consentano un ulteriore potenziamento dei controlli parentali.

G/878/19/1 e 2 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#), [Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (A.S. 878);

premessi che:

le attuali applicazioni di controllo parentale operano solo fino al compimento dei 14 anni di età, dopodiché il minore può accedere liberamente a qualsiasi contenuto della rete senza alcun vincolo e senza essere sottoposto ad alcun controllo;

i minori possono accedere ai social network già all'età di 14 anni e ciò nonostante le normative europee consentano di estendere il divieto sino ai 16 anni;

considerato che:

all'età di 14 anni i minori sono ancora particolarmente vulnerabili e sarebbe necessario innalzare i limiti di età sia delle piattaforme di controllo parentale sia per la possibilità di accedere ai social network al fine di consentire una maggior tutela di una fascia vulnerabile della popolazione;

le attuali normative e tecnologie richiedono un maggiore e puntale approfondimento al fine di evitare di porre in essere norme che non risultino applicabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che impongano misure a tutti i soggetti coinvolti, siano essi produttori, fornitori di servizi di comunicazione o distributori, volte ad alzare le tutele tecnologiche per i minori di anni 18 e che consentano un ulteriore potenziamento dei controlli parentali.

G/878/20/1 e 2 (già em. 7.0.2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale;

considerato che:

appare imprescindibile fornire un adeguato sostegno ai minorenni e agli eventuali loro prossimi

congiunti che si trovino in una condizione di grave e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale mediante:

a) un adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) servizi di orientamento volti a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) la messa a disposizione di una sistemazione abitativa autonoma alternativa qualora sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale e di un assegno periodico volto a garantirne il sostentamento, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione;

d) la promozione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) la garanzia della conclusione del percorso formativo ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) la garanzia di idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità.

impegna il Governo:

a prevedere, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia l'istituzione di un Fondo destinato alla protezione e assistenza dei soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza nonché i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

a prevedere, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia l'istituzione di una Commissione tecnica che valuti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei minori nei cui confronti vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione al fine di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località.

G/878/20/1 e 2 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale;

considerato che:

appare imprescindibile fornire un adeguato sostegno ai minorenni e agli eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con

sogetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale mediante:

a) un adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) servizi di orientamento volti a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) la messa a disposizione di una sistemazione abitativa autonoma alternativa qualora sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale e di un assegno periodico volto a garantirne il sostentamento, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione;

d) la promozione di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) la garanzia della conclusione del percorso formativo ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) la garanzia di idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, di prevedere, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia l'istituzione di un Fondo destinato alla protezione e assistenza dei soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza nonché i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

a prevedere, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia l'istituzione di una Commissione tecnica che valuti la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione nei confronti dei minori nei cui confronti vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione al fine di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località.

G/878/21/1 e 2 (già em. 10.18)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in fase di conversione è dedicato a interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»;

al comma 3, si prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla

base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI;

per le finalità di cui al suddetto comma sono adottate iniziative dirette a rafforzare le competenze di base degli studenti, promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, promuovere il supporto socio-educativo;

considerato che:

il disagio giovanile è un fenomeno complesso, spesso radicato in realtà sociali e territoriali in cui sono frequenti le commistioni fra il tessuto sociale ed economico e il malaffare, in cui il lavoro legale è spesso precario o sottopagato, in cui la violenza è tollerata;

per contrastarlo efficacemente è importante promuovere nei territori, soprattutto in quelli in cui il disagio giovanile è più usuale, percorsi di educazione alla legalità e rispetto dei diritti costituzionali di ogni individuo, di contrasto alla violenza anche di genere, di educazione al rispetto dei diritti sul lavoro;

si impegna il Governo

ad adottare iniziative utili alla promozione della cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza, anche di genere;

a realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

G/878/22/1 e 2

[Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'utilizzo dei social network espone i giovani a contenuti inappropriati e situazioni di rischio: cyberbullismo, condivisione e visualizzazione di contenuti sessuali e violenti, istigazione all'anoressia e bulimia e a comportamenti imprudenti, «social challenge» che incoraggiano a partecipare a sfide pericolose e autolesionistiche;

l'attuale framework normativo europeo, disciplinato dalla General Data Protection Regulation - GDPR (regolamento (UE) 2016/679), prevede che l'età minima per un'autonoma espressione di consenso al trattamento dei dati on line sia 16 anni. Al di sotto di questa età il consenso deve essere prestato dai genitori. È tuttavia previsto che gli stati membri possano stabilire per legge una soglia di età meno stringente, purché non sia inferiore a 13 anni. La legge italiana ha stabilito che l'età minima sia di 14 anni;

di fatto però queste previsioni normative sono normalmente aggirate e non esiste un sistema che concretamente consenta di esigerne e verificarne il rispetto, in particolare per l'accesso ai servizi e contenuti a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, quali sono i social network;

impegna il Governo a presentare quanto prima una proposta che

a) allinei l'età minima per l'autonoma prestazione di consenso al trattamento dei dati on line a quanto previsto dalla normativa europea, e comunque almeno a 15 anni;

b) definisca un sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica di maggiore rischio per i minori, attraverso un sistema di certificazione di cui già esistono tutti i presupposti tecnologici, che garantisca l'anonimato degli utenti e minimizzi la quantità e il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di verifica.

G/878/22/1 e 2 (testo 2)

[Gelmini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'utilizzo dei social network espone i giovani a contenuti inappropriati e situazioni di rischio: cyberbullismo, condivisione e visualizzazione di contenuti sessuali e violenti, istigazione all'anoressia e bulimia e a comportamenti imprudenti, «social challenge» che incoraggiano a partecipare a sfide pericolose e autolesionistiche;

l'attuale framework normativo europeo, disciplinato dalla General Data Protection Regulation - GDPR (regolamento (UE) 2016/679), prevede che l'età minima per un'autonoma espressione di consenso al trattamento dei dati on line sia 16 anni. Al di sotto di questa età il consenso deve essere prestato dai genitori. È tuttavia previsto che gli stati membri possano stabilire per legge una soglia di età meno stringente, purché non sia inferiore a 13 anni. La legge italiana ha stabilito che l'età minima sia di 14 anni;

di fatto però queste previsioni normative sono normalmente aggirate e non esiste un sistema che concretamente consenta di esigerne e verificarne il rispetto, in particolare per l'accesso ai servizi e contenuti a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, quali sono i social network;

impegna il Governo a valutare misure per

- a) alzare l'età minima per l'autonoma prestazione di consenso al trattamento dei dati *on line*;
- b) individuare un sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica di maggiore rischio per i minori, che garantisca l'anonimato degli utenti e minimizzi la quantità e il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di verifica.

G/878/23/1 e 2 (già em. 13.18)

[Rapani](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Scurria](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Sisler](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

l'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica. Sono inoltre previste norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali. Più in particolare, il comma 2 del presente articolo prevede, in primo luogo, che, in via immediata, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni per il controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi inerenti ai dispositivi di comunicazione elettronica individuati;

quello del *parental control*, come è noto, è uno dei temi più delicati, perché coinvolge tutte le famiglie con figli e anche perché la materia è molto difficile da regolare compiutamente in ambito normativo, al fine di raggiungere l'obiettivo primario di un efficace controllo dei genitori sull'uso di internet e dei social da parte dei minori, anche perché le tecnologie digitali sono pensate e gestite su scala globale;

in tale ottica, appare di fondamentale importanza estendere la citata disciplina anche alle impostazioni di sistema dei dispositivi di comunicazione elettronica, al fine di offrire diverse soluzioni alla necessità di tutelare i minori dai pericoli del *web*;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto-legge in esame anche agli strumenti di controlli parentali, in forma di applicazioni o impostazioni di sistema.

Art. 1

1.101 (testo 2)

I Relatori

All'articolo 1,

a) al comma 8, sostituire le parole «di cui all'articolo 30» con le seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-bis».

b) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

8-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è, altresì, autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 8-*bis*, n. 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

8-quater. Le assunzioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, provvede il Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Commissione RIPAM.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-*bis* e 8-*ter* del presente articolo, pari ad € 64.500 per l'anno 2023 e pari ad € 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) quanto ad € 64.500, per l'anno 2023, e ad € 409.500, per l'anno 2024, ed € 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto ad € 136.500, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.0.1 (testo 2)/5ª Commissione

I Relatori

All'emendamento sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-*bis*

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e

il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale, di anagrafe e affari generali, e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e del PNRR.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 attraverso il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi di FormezPA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al Prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3 -bis

(Osservatorio sulle periferie)

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno, è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle best practices adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione on line sul sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti ed istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 13

13.7 (testo 2)

[Mennuni](#), [Rastrelli](#), [Cosenza](#), [Menia](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Scuria](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sull'importanza di installare applicazioni" con le seguenti: "sull'importanza di utilizzare applicazioni"

13.0.1 (testo 2)

[Delrio](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#), [Campione](#), [Berrino](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#), [Sisler](#), [Stefani](#), [Bongiorno](#), [Potenti](#), [Balboni](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Pera](#), [Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente

articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente

all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici";

b) al comma 5, le parole "sull'attuazione della presente legge", sono sostituite dalle parole "sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14".

13.0.2 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente

all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici";

b) al comma 5, le parole "sull'attuazione della presente legge", sono sostituite dalle parole "sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14".

13.0.3 (testo 3)

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente

all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici";

b) al comma 5, le parole "sull'attuazione della presente legge", sono sostituite dalle parole "sull'attuazione degli articoli 13, 13-bis e 14".

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

[Calenda, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis

(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine

di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249 e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Conseguentemente

all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole ", nonché dell'articolo 13-*bis*, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici";

b) al comma 5, le parole "sull'attuazione della presente legge", sono sostituite dalle parole "sull'attuazione degli articoli 13, 13-*bis* e 14".

Art. 15

15.0.201/3 (testo 3)

[Marti](#), [Marcheschi](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Potenti](#), [Spelgatti](#)

«All'emendamento del Governo 15.0.201, capoverso « Articolo 15-bis», *comma 1*:

alla lettera a):

- sostituire il numero 4 con il seguente "al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: <<dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento>> con le seguenti: <<alla Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento tramite la piattaforma">>».

- dopo il numero 4) inserire il seguente:

"4-*bis*) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione ove coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e

i fornitori di servizi della società dell'informazione ove non coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del precedente comma 4."

Alla lettera c):

- sostituire il comma 2 con il seguente: " 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di
- servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico.
- Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione della Autorità n 680/13/cons del 12 dicembre 2013"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 89 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo del presidente emerito Giorgio Napolitano, sottolineando anche l'onore di averlo avuto come membro di questa Commissione, in significanza dell'importanza e della responsabilità di questo organo da lui scelto, per la sua particolare dedizione alle tematiche europee. Sottolinea, sul piano personale, il grande senso di umanità che esprimeva in ogni contesto e, sul piano istituzionale, il suo pieno impegno per i valori atlantici ed europei.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ricorda il profondo spirito europeista del presidente emerito Napolitano, di cui è espressione, per sua esperienza diretta, il grande lavoro in favore dell'amicizia e della collaborazione tra il nostro Paese, la Slovenia e la Croazia, a partire dal 2009 e proseguito in un proficuo e costante dialogo.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(861\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - European Asylum Support Office), relativo all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ricorda che, dopo la firma dell'Accordo, avvenuta nel 2017, e della relativa Dichiarazione del 2021, il regolamento (UE) n. 439/2010, istitutivo dell'EASO, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/2303, che ha trasformato l'Ufficio EASO nell'Agenzia EUAA (European Union Agency for Asylum). Tale successione normativa, tuttavia, non appare problematica per la ratifica dell'Accordo, poiché lo stesso regolamento del 2021 stabilisce che "i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento", secondo la tavola di concordanza ad esso allegata.

L'Agenzia europea per l'asilo, la cui sede centrale è a Malta, ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). In particolare contribuisce all'omogeneità delle valutazioni delle domande di protezione internazionale nell'Unione europea (UE), svolge il monitoraggio e l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri,

soprattutto nei casi in cui siano sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate, oltre a svolgere altri compiti tra cui quello di fornire assistenza nella ricollocazione o trasferimento dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale nell'Unione.

Nel contesto del Piano operativo per l'Italia del 2016, si è deciso di aprire un ufficio operativo a Roma e, pertanto, l'Accordo in ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio, riconoscendo ad esso le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

L'Accordo si compone di 16 articoli. Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), esso riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4).

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) e di accesso al territorio italiano (visti) per il personale (articoli 12 e 13), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a specificare che il Capo dell'ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di coordinamento tra l'Agenzia e lo Stato membro, nonché che l'ufficio operativo non ha personalità giuridica autonoma rispetto all'Agenzia e che per gli aspetti di responsabilità del personale e dello stesso ufficio si applicano le corrispondenti norme del regolamento.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'articolo 15, relativo alla risoluzione delle controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il relatore, valutando che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, si riserva di presentare uno schema di parere non ostativo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE ([n. 71](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio della delega in questione devono essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2 del suddetto articolo 16 della legge di delegazione: individuare il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare

le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il regolamento (UE) 2019/4, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente normativa, dettata dalla direttiva 90/167/CEE con la quale erano state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati. I mangimi medicati sono uno degli strumenti di somministrazione orale di farmaci veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.

Alla predetta direttiva era stata attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Pertanto, con la sua abrogazione, si rende necessario provvedere ad abrogare anche la normativa nazionale, a fini di coerenza e compatibilità con il nuovo regolamento, che è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali.

Peraltro, il campo di applicazione del nuovo regolamento è più ampio rispetto alla precedente direttiva, includendo la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'immissione sul mercato (compreso *import*), l'utilizzo e l'*export* (applicazione parziale ad alcuni articoli) dei mangimi medicati e prodotti intermedi. Lo schema di decreto legislativo, pertanto, provvede ad abrogare esplicitamente la normativa nazionale di recepimento della citata direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo salve le sole parti residue reputate funzionali all'applicazione del nuovo regolamento.

Inoltre, lo schema di decreto provvede, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento e dell'articolo 16, comma 1, lettera *c*), della legge di delegazione europea 2021, alla ridefinizione dell'impianto sanzionatorio. In proposito, il Governo fa rilevare che l'impianto sanzionatorio previsto ha un grande valore nella lotta all'antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.

Il decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l'organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati (OSMM), eliminando vincoli ritenuti obsoleti e semplificando l'*iter* amministrativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Le disposizioni adottate si collocano dopo i recenti fatti di cronaca, nei quali i protagonisti, rei o vittime, sono prevalentemente minori. In particolare, le disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile procedono nella duplice forma sanzionatoria e dissuasiva, al fine di rieducare e reinserire il minore autore di condotte criminose, di tutelare i minori vittime di reato e più in generale di tutelare i minori nello spazio cibernetico e nei servizi *on-line*.

Il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I è volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel comune di Caivano, con l'adozione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione nell'ambito del territorio del medesimo Comune (articolo 1). L'articolo 2 reca misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del medesimo Comune, con la predisposizione di specifici percorsi finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ubicate nel territorio comunale.

Il capo II (articoli 3-9) reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. In particolare, all'articolo 3 si estende l'applicabilità del "Daspo urbano" (e cioè il divieto di

accesso a particolari aree della città) anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Si inseriscono ulteriori misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, estendendo il divieto di accesso a scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali aperti al pubblico e pubblici esercizi. Si prevede inoltre che il Questore possa ordinare, alle persone pericolose per la sicurezza pubblica, di lasciare il territorio di un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale.

L'articolo 4 potenzia il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti a offendere, inasprendo il sistema sanzionatorio delle fattispecie con l'arresto in flagranza.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile, spesso commessa dalle "baby-gang", connotata dall'uso della violenza fisica o psicologica e incidente su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale della persona e il patrimonio altrui, prevedendo: l'estensione della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore; il divieto di possedere o utilizzare oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica; e l'introduzione della figura di ammonimento analoga a quella prevista in materia di cyberbullismo.

L'articolo 6 modifica alcune disposizioni relative al processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di contrasto dei reati commessi dai minori.

L'articolo 7 reca misure relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 8 reca alcune al decreto del presidente della Repubblica sul processo penale a carico di imputati minorenni, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.

L'articolo 9 dispone il trasferimento in un idoneo istituto per adulti del detenuto tra i 18 e i 21 anni, in relazione a reati commessi durante la minore età, che determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni.

Il capo III prevede disposizioni in materia di offerta educativa. L'articolo 10 interviene con misure integrative e di supporto alle istituzioni scolastiche (Agenda Sud, che persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità). L'articolo 11, invece, interviene per rafforzare l'attuazione dell'Investimento 1.1 per gli asili nido, di cui alla componente M4C1 del PNRR, concluso nel secondo trimestre 2023, prevedendo un nuovo Piano per asili nido fascia di età 0-2 anni, facendo ricorso alle risorse non assegnate dello stesso Investimento e ad altre risorse.

Il capo IV (articoli 13-16) reca misure per la sicurezza dei minori in ambito digitale. L'articolo 13 reca norme concernenti le applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica.

L'articolo 14 prevede disposizioni relative all'alfabetizzazione digitale e mediatica finalizzate alla tutela e all'informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete da parte dei minori. L'articolo 15 reca la designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, individuandolo nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Infine, l'articolo 16 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Il citato regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente

previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo, mentre il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023.

Tramite l'intervento in esame si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi. Si ricorda che per controparte centrale si intende un ente che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su mercati finanziari, diventando l'acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente, al fine di tutelarli dal rischio di inadempienza della controparte.

In linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 27 articoli. In particolare, l'articolo 3 disciplina le competenze della Banca d'Italia, designandola quale autorità unica di risoluzione, incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una controparte centrale.

L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente che, tra le altre funzioni, concorre all'apertura di una procedura di risoluzione.

L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione, circoscrivendo la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di infrazione.

Gli articoli da 11 a 14 disciplinano l'avvio della risoluzione, la dichiarazione di insolvenza, l'attuazione del programma, la chiusura.

L'articolo 15 prevede l'applicazione del c.d. *bail-in*, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle controparti centrali, delle risorse finanziarie interne.

L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.

L'articolo 17 disciplina lo strumento della "controparte centrale - ponte".

L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.

L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.

Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus*

domesticus [provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova](#); b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi) congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «*in ovo sexing*») che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini; d) promuovere appropriate politiche di incentivazione e sostegno delle tecnologie, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano a ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni sinora esposte.

Si [evidenzia al riguardo che il regolamento \(CE\) n. 1099/2009 stabilisce, all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Consente altresì di adottare nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione tali disposizioni nazionali.](#)

Inoltre, qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica.

Secondo la relazione del Governo, in Germania, con finanziamenti *ad hoc*, è stato inizialmente imposto il divieto di uccisione degli embrioni maschi di pulcino. Tale decisione risulta, tuttavia, attualmente messa in discussione in quanto, ha, di fatto, ad oggi, comportato un'apertura del mercato tedesco alle uova provenienti da Paesi quali Belgio e Olanda in cui tale divieto non vige. Inoltre, in Francia è stato adottato un decreto che dispone il divieto di uccisione dei pulcini, prevedendo dei finanziamenti governativi specifici al fine di garantire la competitività dei produttori sia a livello nazionale che europeo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di situazione di emergenza, macerazione e incubatoio.

[L'articolo 3, comma 1, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova.](#)

Il comma 2 dell'articolo 3 elenca i casi in cui il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile non si applica. In particolare, le lettere *a)*, *b)* e *c)* fanno rispettivamente riferimento ai casi in cui non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini, ai casi di errore nel sessaggio e a situazioni di emergenza. La lettera *d)* prevede che il divieto non si applichi nei casi in cui l'autorità competente abbia previsto lo spopolamento ai sensi dell'articolo 18 del regolamento europeo. La successiva lettera *e)* consente l'abbattimento dei pulcini in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali, o per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone. Infine, la lettera *f)* consente l'abbattimento nel contesto di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle autorità competenti.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, in ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, [l'abbattimento dei pulcini maschi sia effettuato esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.](#)

Al riguardo si evidenzia che il regolamento europeo prevede per i "pulcini" [solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile".](#)

Il successivo comma 4 prevede che l'applicazione dei succitati metodi alternativi avvenga sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

L'articolo 4 prevede che gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non

oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.

L'articolo 5, al comma 1, prevede che con decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, siano stabilite le linee guida: per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, per sostenere il sessaggio in ovo, e per favorire, sentite le associazioni nazionali di categoria, l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, al fine di evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

L'articolo 6 dispone circa il reinserimento dei pulcini maschi e il loro affidamento alle associazioni ed enti aventi ad oggetto la protezione degli animali, o il loro utilizzo per l'alimentazione animale.

L'articolo 7 individua le autorità competenti in materia di vigilanza sugli incubatoi e in tema di accertamento, contestazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento.

L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie, in relazione ai divieti e alle prescrizioni introdotti dall'articolo 3.

Al comma 1, per l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini, valevole a decorrere dal 31 dicembre 2026, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 2, nei riguardi di chi effettua l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione senza la prescritta vigilanza del medico veterinario della competente ASL, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.1.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza».

Rileva, in particolare, che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina tra il 2023 e il 2032, tra cui quelli che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

Valuta, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché ritiene il provvedimento connotato dal ricorrente atteggiamento divisivo della maggioranza di Governo, in questo caso esemplificato dalla mancanza di volontà nell'aprire la composizione del Comitato promotore alla più ampia partecipazione delle diverse realtà istituzionali e politiche, su temi che pur sarebbero pienamente condivisibili.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica l'ampliamento del dibattito a un orizzonte più ampio rispetto all'oggetto specifico del disegno di legge. Ritiene quindi necessario prospettare l'adozione di una normativa organica, in cui porre criteri generali e vevoli non solo per singoli episodici interventi. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che esprime un reiterato approccio non cooperativo delle forze di maggioranza.

Il relatore [SCURRIA](#) (Fdl) ricorda che la composizione del Comitato ha carattere prettamente istituzionale e non politica, ed ha il compito di mettere in atto un programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con il coinvolgimento e l'inclusione dell'intera cittadinanza locale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere non ostativo elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Ricorda che esso contiene disposizioni corrispondenti alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, essendo finalizzato ad ottemperare a due sentenze della Corte di giustizia in materia di inquinamento atmosferico nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Ricorda, inoltre, che sulla stessa materia è pendente anche la procedura di infrazione n. 2020/2299 e che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, per la sua particolare conformazione orografica, l'Italia riscontri difficoltà oggettive nell'adempiere agli obblighi stringenti posti dal disegno di legge. Evidenzia, quindi, che il provvedimento interviene solo a fissare limiti più rigorosi e divieti di circolazione, senza intervenire sulle modalità inquinanti dei trasporti e delle altre fonti di emissione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo e preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia la particolarità della pianura Padana, il cui livello di inquinamento è oggettivamente in gran parte determinato dalla sua specifica condizione orografica e climatica, che favorisce l'accumulo e il ristagno delle sostanze inquinanti.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime fiducia nell'operato del Governo a favore della qualità dell'aria, consapevole che il superamento dei livelli limite dipende anche dalle condizioni atmosferiche proprie dei vari territori interessati, con l'accumulo di inquinamento in parte non prodotto localmente. Ritiene inoltre necessario investire nell'ammodernamento della rete autostradale, per favorire la transizione all'elettrico. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ricorda la risoluzione sulla proposta COM(2022) 542, relativa alla qualità dell'aria, di cui è stata relatrice e che è stata approvata in Commissione con il consenso di tutte le forze politiche. Si sofferma poi sulla situazione drammatica di centinaia di famiglie di lavoratori della Magneti-Marelli, per sottolineare che i cambiamenti climatici vanno governati e accompagnati con politiche efficaci e non subiti passivamente. In tale prospettiva, il Governo dovrebbe adottare politiche lungimiranti di trasformazione del tessuto socio-economico e produttivo. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente relatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) ricorda che la citata risoluzione è stata adottata, il 31 maggio scorso, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione, in cui è stata ben evidenziata la particolarità delle condizioni ambientali della pianura Padana, che peraltro trova riscontro in molte altre aree europee. Ribadisce le conclusioni della risoluzione, in cui si è rilevata l'incongruità, sul piano della proporzionalità, di obiettivi fissati senza una adeguata gradualità e flessibilità, con riguardo a particolarità orografiche e climatiche di specifici territori.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere da egli elaborato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*Fdl*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali.

Rileva che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determina una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento", l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Propone inoltre di rilevare l'opportunità di un coordinamento con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI", nonché di valutare i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*Fdl*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia come sia necessario un richiamo al rispetto della normativa europea vigente, con riferimento all'affidamento a privati degli impianti sportivi, e invitando a prevedere misure specifiche per potenziare l'inclusione sociale dei giovani, mediante risorse e programmi europei.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che, come molti altri di questo Governo, interviene solo quando intervengano fatti di cronaca, e non muove invece da una visione organica dei fenomeni da affrontare. Precisa, quindi, come le misure repressive e di contrasto previste dal decreto-legge siano espressive di una visione riduttiva dei fenomeni, del tutto insufficiente per arginare in modo efficace e lungimirante il disagio giovanile in molte aree del Paese.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il Governo debba intervenire non sull'onda dell'emergenza, nel singolo contesto più emblematico, ma attraverso un'azione anche normativa più generale. Ricorda il disegno di legge del suo Gruppo sulla sicurezza dei minori in ambito digitale, per sviluppare la loro consapevolezza sull'uso dei *social media* e per prevenire i rischi che questo comporta, tenendo conto dell'età estremamente precoce dei ragazzi nel loro utilizzo, anche prolungato a diverse ore. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento che affronta un tema di così ampia portata, per di più con decretazione d'urgenza, adottando un approccio securitario in un contesto dove proliferano le diverse mafie. Ci sarebbe bisogno invece di messaggi chiari e organici, e non invece misure repressive occasionali che non producono alcun cambiamento incisivo nelle realtà interessate.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si dichiara favorevole allo schema di parere proposto dal relatore e all'impostazione del Governo, che dimostra di voler intervenire per rafforzare la sicurezza dei minori e che auspicabilmente allargherà la sua azione, a partire dall'ambito dell'educazione all'uso

dei *social media*, anche con un'adeguata formazione dei docenti ed educatori che devono essere maggiormente coinvolti a tale fine.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) osserva come il decreto-legge in esame, ad una lettura non superficiale, abbia un'impostazione non solo di natura repressiva, ma preveda anche l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, o l'obbligo del *parental control* per filtrare i contenuti sui dispositivi mobili, o ancora gli obblighi informativi per i produttori dei dispositivi. Ritiene, quindi, il decreto un buon inizio, a cui potranno seguire ulteriori misure e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([COM \(2022\) 732 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva COM(2022) 732, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, è stata esaminata in modo approfondito a partire dallo scorso marzo, tenendo conto anche delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ci si è soffermati, in particolare, sull'articolo 18-*bis*, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta, evidenziando l'esigenza che, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, siano fissati adeguati principi e criteri direttivi sulla necessità di prevedere le opportune disposizioni volte non solo a delineare in modo preciso il reato in questione (che riguarda solo i servizi prestati e non anche i beni prodotti), ma anche a prevedere le adeguate distinzioni in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Per quanto riguarda l'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 9 giugno il Consiglio ha adottato un approccio generale, per avviare i triloghi con il Parlamento europeo, mentre quest'ultimo è ancora in fase di esame presso le Commissioni riunite LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e uguaglianza di genere).

Il Presidente ricorda, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 22 marzo e che altre 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza»;

considerato che esso è finalizzato a promuovere l'immagine della città di Latina in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole;
rilevato che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento e in particolare quelli previsti dalla lettera *m*), che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati con particolare riferimento anche all'Unione europea;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
considerato esso è finalizzato ad ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, relative al superamento dei valori di particolato PM10 e di biossido di azoto NO2 nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna;
rilevato che è pendente una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano;
ricordato che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023;
rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento corrispondono alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea, dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali;
rilevato che il mercato dei capitali italiano, in percentuale al PIL, risulta sottodimensionato rispetto a quelli delle altre economie avanzate, come evidenziato dall'OCSE nel "*OECD Capital Market Review of Italy for 2020*", a causa, sia di debolezze strutturali, sia di ostacoli di natura normativa e regolamentare, come specificato nel Libro Verde del MEF, del 2022, su "*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*";
considerato che il disegno di legge prevede disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I), di regolamentazione delle autorità nazionali di vigilanza (capo II), di promozione dell'inclusione finanziaria (capo III), di modifica alla disciplina del patrimonio destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (capo IV) e disposizioni finanziarie

(capo V);

valutato che le citate disposizioni si pongono in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determinano una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

In riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento" per i quali non si ritiene sussistente un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore, quali l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione superiori a 250.000 euro e le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto, si valuti l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI". Tale proposta ha lo scopo di favorire la decisione delle società di quotarsi, permettendo ai soci fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione, e prevedendo la definizione di azione a voto multiplo ma non una sua disciplina sostanziale, che viene lasciata al diritto nazionale, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere la disciplina nazionale già vigente in aree non coperte dalla proposta di direttiva o di introdurre clausole di salvaguardia.

Si valutino, infine, i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

considerato che il provvedimento è finalizzato al contrasto della criminalità minorile e dell'elusione dell'obbligo scolastico, nonché alla tutela dei minori vittime di reato;

rilevato che:

- l'articolo 10 persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità;

- l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR;

- l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una disposizione che rientra nella tipologia di quelle che costituiscono l'oggetto proprio del disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, e ai criteri e alle modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che l'affidamento debba avvenire «*nel rispetto della normativa europea vigente*», in senso analogo a quanto prevede l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2021, che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi nei casi in cui gli enti pubblici territoriali non intendano gestirli direttamente;

si valuti, inoltre, la possibilità di prevedere misure specifiche per il rafforzamento dell'inclusione dei giovani residenti del comune di Caivano, finalizzando a tale scopo i fondi europei della politica di

coesione e attivando i programmi europei della Strategia dell'UE per la gioventù, tra cui i programmi
Corpo europeo di solidarietà, SALTO ed Erasmus+.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

127^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [LIRIS](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le istituzioni scolastiche possano far fronte agli eventi e alle iniziative, di cui all'articolo 2, comma 2, con le risorse disponibili a legislazione vigente, valutando eventualmente la sostituzione della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere", conformemente ad alcuni provvedimenti analoghi.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare", al fine di adeguare la clausola di invarianza finanziaria alla formulazione consolidata.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le medesime modifiche illustrate dal relatore. La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere da esprimere sul provvedimento, rispetto al quale si dichiara favorevole nel merito dell'iniziativa, criticando tuttavia le condizioni profilate dal relatore e dal Governo, che tendono a trasformare le attività previste dal disegno di legge in mere facoltà. A tale riguardo evidenzia come, in caso di riformulazione del testo con la previsione di mere facoltà, e in assenza di specifiche risorse appostate per le attività previste, risulta del tutto priva di effettività l'istituzione di una giornata nazionale perdendo le attività di qualsivoglia concretezza. Sottolinea come, a fronte della istituzione di una pluralità di giornate nazionali nei provvedimenti legislativi recenti, l'assenza di specifiche risorse destinate poi alle relative attività rende del tutto depotenziate tali iniziative, e gli stessi Ministeri risultano impossibilitati ad attivare ogni tipo di concreta attività.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) evidenzia le criticità poste da una riformulazione del testo volta a prevedere una mera facoltà. Sottolinea come, anche sul piano della qualità della legislazione, prevedere una mera facoltà e una mera possibilità a svolgere le attività previste dal disegno di legge rende la stessa attività legislativa del tutto inutile, poiché viene meno qualsiasi certezza di effettività della norma. Sottolinea come sarebbe allora bastato un mero ordine del giorno, recante l'auspicio allo svolgimento di tali attività, mentre una norma di legge con iniziative facoltative risulta priva di ogni elemento di concreta efficacia e risulta aleatoria nella sua stessa applicazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche rispetto all'orientamento assunto e la riformulazione del testo, che risulta rendere aleatorio l'intervento normativo, che non appare rispettoso delle prerogative di

effettività delle leggi approvate dal Parlamento.

Il presidente [LOTITO](#) ricorda come vi sia un principio di salvaguardia della finanza pubblica, che nell'attuale momento del ciclo economico impone di contemperare le iniziative da intraprendere a livello legislativo con il necessario rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".".

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, chiede conferma che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, siano le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma. Ad ogni modo, considerato che il comma 1, richiamato nel quinto periodo del comma 3, reca solo il limite finanziario, si valuti di indicare nel medesimo periodo anche il limite del contingente massimo di personale di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

In relazione all'articolo 2, in tema di orientamento universitario e supporto agli studenti di Caivano, quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone il relativo onere a carico dei bilanci degli atenei, risulta necessario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi specifici a conferma della sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati a tale iniziativa. Il Governo dovrebbe inoltre confermare che la partecipazione agli specifici accordi di programma configura, come sembra emergere dalla relazione tecnica, una facoltà e non un obbligo per le università interessate.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, osserva che la dotazione di bilancio del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, il Governo, considerato che i percorsi rieducativi appaiono alternativi all'istituto vigente della messa alla prova, dovrebbe confermare che all'attivazione dei percorsi rieducativi per i minori si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, concernente interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del

Mezzogiorno, osserva che la relazione tecnica, con riguardo al comma 2, stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre, mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore. A tale riguardo, il Governo dovrebbe escludere l'attribuzione di tali incarichi con decorrenza anteriore al 1° novembre. Il Governo dovrebbe altresì confermare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In relazione all'articolo 11, recante il potenziamento del piano asili nido nella fascia di età 0-2 anni, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, in assenza nella relazione tecnica di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda gli articoli 13, in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica, e 14, in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative, occorre valutare l'opportunità di inserire in norma apposite clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede l'ampliamento dell'organico dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in misura di 23 unità, con copertura degli oneri mediante l'istituzione di un contributo, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, elevabile per gli anni successivi, con deliberazioni dell'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille.

Ai fini di una corretta verifica della quantificazione, appare utile che il Governo fornisca elementi di dettaglio delle componenti del trattamento fondamentale ed accessorio. Posto inoltre che la relazione tecnica ha ipotizzato un tasso di incremento medio del 3,5 per cento annuo delle tabelle stipendiali vigenti utilizzate, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di poter valutare la congruità di tale valore medio e della quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la copertura, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Appare necessario, al fine di poter valutare tale ipotesi, che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti in tali settori sul territorio nazionale, e del loro fatturato. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi di tali società, assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio Settembre 2023, n. 81.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2-bis, che andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa dare attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero fornite in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera a), numero 2), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni "sotto copertura", anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero altresì valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione,

trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera a), si rendono necessari chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i- bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'Istituto per il credito sportivo e culturale SpA presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla successiva lettera b) del comma 1, dal momento che la relazione tecnica fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuali lorde per le tre posizioni aggiuntive di Capo dipartimento, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di seconda fascia del medesimo dicastero, a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera a). In relazione ai rilievi sopra formulati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 86.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda la proposta di parere già illustrata nella seduta del 27 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del

Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.](#)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ([n. 77](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento relativi ai rilievi posti in sede di illustrazione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [LOTITO](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, già

convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
i risparmi derivanti dalla nuova modulazione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare prevista dal provvedimento in esame sono quantificati in 562.617.310 euro per l'anno 2024, 604.425.776 euro per l'anno 2025, 612.297.170 euro per l'anno 2026, 589.372.683 euro per l'anno 2027, 609.586.469 euro per l'anno 2028, 645.557.618 euro per l'anno 2029, 686.477.098 euro per l'anno 2030, 714.314.025 euro per l'anno 2031, 749.807.417 euro per l'anno 2032, 802.960.904 euro per l'anno 2033 e 900.403.406 euro a decorrere dall'anno 2034;
viene riportato che il volume dei risparmi rispetto alla legislazione vigente assicura comunque il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, relative al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative, anche tenendo conto degli oneri imputati a valere sui medesimi risparmi da disposizioni legislative vigenti,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:
in ordine agli articoli 4, 6 e 7, in merito all'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la maggiorazione dell'indennità pari ad 1/8 dell'indennità di segretario - utilizzata per la quantificazione del trattamento ISE spettante ai sensi della normativa vigente al personale collocato all'estero presso la sede dell'Aja - è stata assicurata la prudenzialità della relativa quantificazione;
viene inoltre assicurato che la sede de L'Aja non comporta la maggiorazione di rischio ai fini del calcolo dell'ISE così come prevista dal comma 5 dell'articolo 172 del D.P.R. 18/1967;
in ordine all'articolo 9, viene assicurata la sostenibilità delle disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, atteso che le competenze e le attribuzioni svolte nell'esercizio di tali funzioni potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
con riferimento all'articolo 10, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e con riguardo alla diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, viene assicurato dal Governo che lo scambio di informazioni potrà avvenire da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente nel rispetto del più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;
in riferimento all'articolo 12 in materia di Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, con il quale si prevede la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust e l'affidamento delle responsabilità di coordinamento al corrispondente nazionale designato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si fornisce rassicurazione sul fatto che tale incarico potrà essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;
inoltre, viene confermata, rispetto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 15, la sussistenza delle

disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, che consentono di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, fornendo assicurazione in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle ulteriori finalità già definite a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 128 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

128^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere che dal riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento sul disegno di legge in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, ipotizzando spese per il trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti in Italia di due condannati all'anno, reca oneri valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. L'articolo 20, comma 1, del Trattato prevede che le spese sostenute in applicazione del medesimo sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Per quanto concerne gli oneri eventuali derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato, nel caso in cui l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [LOTITO](#) chiede al Governo se ci sono elementi di chiarimento riferiti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva, non essendoci nuovi elementi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che sono all'ordine del giorno diversi provvedimenti su cui si è in attesa della relazione tecnica e degli elementi di chiarimento da parte del Governo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo elementi a riguardo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non sono attualmente disponibili le relazioni tecniche richieste, per cui si impegna a sollecitare le amministrazioni di merito competenti e a fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

131ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte [15.1](#), [15.2](#), [15.3](#) e [15.4](#). Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Relativamente alle proposte accantonate riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Con riguardo alle ulteriori proposte, in relazione al subemendamento 16.0.100/1 in merito alla costituzione dei tavoli tecnici, chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 17, fa presente che in Commissione di merito le analoghe proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, nonché 17.1, sono già state respinte, mentre l'emendamento 15.0.1 è stato dichiarato inammissibile e il 17.2 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Con riguardo al subemendamento 16.0.100/1, conferma la compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento, segnalando comunque che il testo è stato modificato da una riformulazione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti indicati dal relatore, concorda con l'assenza di osservazioni per i profili finanziari.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/1, 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2)". Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(860) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 9 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 9 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che quanto considerato relativamente all'articolo 9 corrisponde a quanto già formulato in precedenza nei confronti di analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni paesi esteri quali il Qatar, la Corea, il Vietnam e l'Algeria, sottoscrittori della Convenzione di Chicago. Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con il Qatar è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8 in materia di opportunità commerciali, 10 in materia di oneri d'uso, 12 in materia di statistiche, 13 concernente la sicurezza aerea e 14 concernente la sicurezza dell'aviazione, segnala che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere tali competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, nel bilancio dell'ENAC.

Osserva poi che l'articolo 22 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti e la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

Segnala che viene infine previsto che, in caso di eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, concernente composizione delle controversie e arbitrato, che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra, cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti*

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca la proroga al 31 dicembre sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 che del correlato intervento previsto dallo stesso articolo relativo all'applicazione di un *add-on* rispetto al tasso effettivo globale medio di riferimento.

Osserva che la relazione tecnica asserisce che lo stanziamento di 430 milioni di euro, appostato per la proroga della stessa misura per il periodo gennaio-marzo 2023 (utilizzato anche per la proroga al 30 giugno e al 30 settembre), sia sufficiente anche per l'ultimo trimestre ovvero fino al 31 dicembre 2023. A tale riguardo, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti sul notevole divario tra le valutazioni che hanno condotto allo stanziamento per il primo trimestre del 2023 e le risultanze sulle garanzie effettivamente prestate, considerato che uno stanziamento relativo al primo trimestre risulterebbe sufficiente per coprire l'intero anno.

Segnala che l'articolo 6 prevede che gli obblighi informativi, relativi all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l'anno 2021, si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024. La relazione tecnica, oltre a non ascrivere effetti di gettito, trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali, evidenzia che, sempre per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione già notificati dall'Amministrazione finanziaria "in un numero significativo". A tale riguardo, chiede di acquisire ulteriori informazioni in merito all'ammontare delle sanzioni già contestate e all'eventuale già avvenuta iscrizione a ruolo del relativo debito verso l'Erario.

In relazione all'articolo 7, relativo alla proroga dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fa presente che la relazione tecnica non prevede effetti sui saldi di finanza pubblica.

A conferma di ciò, in relazione al comma 3, chiede di acquisire elementi informativi in merito alla piena neutralità della riassegnazione rispetto ai saldi tendenziali, atteso che l'eventuale reimpiego di quota parte delle risorse al fine di assicurare misure di sostegno "aggiuntive" in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche potrebbe determinare effetti d'impatto anche sui tendenziali di spesa relativi all'esercizio 2024 a ragione delle procedure di impegno ed erogazione delle stesse risorse.

Per l'articolo 8, recante proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal punto di vista della quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non presenta una differenziazione in ragione della tipologia dei docenti (di scuola primaria, laureato o non laureato, ecc., a cui corrisponde un diverso trattamento economico annuo lordo ai sensi della contrattazione vigente) né dei dipendenti A.T.A. (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, ecc.), ragion per cui appare opportuno fornire dati dimostrativi della congruità della retribuzione media mensile lorda considerata per entrambe le categorie di personale.

Da un punto di vista formale, osserva che la spesa è riconducibile alla fattispecie degli oneri inderogabili prevista dall'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, che risulta incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Inoltre, riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sui profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone la compensazione dei maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che si riscontra l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2023, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati.

In relazione all'articolo 10, comma 2, recante proroghe in materia di istruzione, posto che alla compensazione della maggiore spesa si provvede mediante la devoluzione dei risparmi relativi alle

risorse previste relativamente ai docenti temporanei dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020,

fa presente che la norma aveva finanziato inizialmente l'anno scolastico 2020/2021 e poi era stata rifinanziata per l'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultasse non spesa fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si evidenzia quindi che i relativi risparmi sarebbero già dovuti confluire in economie di spesa ai sensi della legislazione vigente, alla chiusura del medesimo esercizio secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

Circa il *quantum* di tali risorse, segnala che andrebbe confermato il dato esposto dalla relazione tecnica secondo cui a valere dei relativi stanziamenti risultano disponibili complessivamente circa 61 milioni di euro, i quali possono pertanto essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultino ancora non pagati. Inoltre, premesso che le risorse in argomento sono espressamente riferite ai soli fabbisogni concernenti il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico sino al 31 dicembre 2023, andrebbero chiarite le ragioni per cui risulta inadeguata la dotazione degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2023.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla citata Circolare n. 32/2010.

Con riguardo all'articolo 13, in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, chiede di fornire elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente. Per i profili di copertura, posto che si provvede a valere della disponibilità residue del fondo emergenze nazionali (stimate al 31 dicembre 2023 e indicate dalla relazione tecnica pari a 67 milioni di euro) andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui sono previste economie di tale entità entro l'anno in corso, pari ai due terzi delle risorse inizialmente stanziare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 90.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) richiama sinteticamente quanto già in precedenza illustrato, ricordando la richiesta di conferma di assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che la nuova qualificazione giuridica del Teatro Olimpico di Vicenza è eminentemente formale e concerne solo la qualificazione dell'immobile quale bene culturale e che nulla ha a che fare con un museo o altro istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo solo sulla sua migliore tutela. Conferma pertanto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di approvare un parere non ostantivo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame prevede l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2022. La Nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le Città metropolitane per il 2022 - allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui costituisce parte integrante - è stata redatta dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 2 novembre 2021. Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 settembre 2022. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2022. Ricorda, in sintesi, che i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo. Per quanto riguarda il comparto provinciale tali risorse sono state rappresentate in passato dal Fondo sperimentale di riequilibrio. La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento del comparto, messo a punto con la successiva legge di bilancio per il 2022, con l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, e con l'attribuzione di un contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. È stata altresì prevista l'attribuzione di un nuovo contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. In entrambi i casi è stabilito un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti. Lo schema in esame dispone la determinazione dei fabbisogni *standard* e del fabbisogno *standard* complessivo per il 2022 delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno *standard* per le seguenti funzioni fondamentali omogenee per tutti gli enti: funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia, stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori. Per quanto riguarda le Città metropolitane e le Province montane delle Regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni *standard* relativi a funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 della legge n. 56 del 2014. Considerando che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fa riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, le Città metropolitane considerate sono: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano,

Napoli, Reggio Di Calabria, Roma, Torino e Venezia. In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Province montane considerate sono: Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Per il calcolo dei fabbisogni *standard* è stato utilizzato l'approccio teorico della Regressione lineare multipla, in linea con l'impianto metodologico dei fabbisogni *standard* del comparto comunale. Per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle Città metropolitane e Province montane (per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo) sono stati utilizzati approcci alternativi. La Nota metodologica è organizzata in cinque capitoli: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento; il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative; il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione; il capitolo 4 descrive la stima del modello di regressione; nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane. Infine, la nota comprende quattro appendici: nell'Appendice A è visionabile il questionario FP20U; nell'Appendice B sono riportate le schede per la rilevazione delle informazioni aggiuntive richieste alle Città metropolitane e Province montane; l'Appendice C espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard; infine, nell'Appendice D sono riportati i coefficienti di riparto. Per approfondimenti, rinvia al Dossier n. 159 curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Informa inoltre che la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale ha approvato questa mattina il parere sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.2.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 132 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relattrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra una proposta di parere predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (*security*), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti

dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene confermato che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, dell'articolo 1, sono le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma 3;

in relazione all'articolo 2, relativamente alla quantificazione degli oneri orari o rimborsi per gli interventi previsti, viene osservato che il costo del personale docente e non docente e i costi di funzionamento degli interventi saranno quantificati sulla base dei costi standard di formazione degli studenti attualmente utilizzato dal MUR ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per ripartire le risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) tra gli atenei statali. Si fa presente inoltre che il modello del costo standard trova, altresì, applicazione per i corsi di orientamento finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del PNRR, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022, recante "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)". In merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, viene evidenziato che con la somma pari a 1 milione di euro potranno essere erogate attività didattiche entro un monte orario complessivo di 60.000 ore, secondo i termini temporali indicati nell'accordo, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca, che provvederà, altresì, a vigilare affinché venga rispettato l'arco temporale indicato dalla norma. Gli atenei potenzialmente interessati dall'attuazione di tale iniziativa e destinatari delle risorse previste dalla disposizione in esame sono gli atenei statali campani (Napoli Federico II, Campania Vanvitelli, Napoli L'orientale, Napoli Parthenope, Salerno, Sannio). Potranno, altresì, concorrere alle azioni previste gli atenei non statali e le istituzioni AFAM, fermo restando il carattere facoltativo e non obbligatorio per tali Istituzioni. Quanto alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, viene chiarito che sia gli indicatori di bilancio delle università sia ulteriori risorse stanziata dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del FFO 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa. Infine, viene confermato quanto specificato nella relazione tecnica, che la partecipazione per le università agli specifici accordi di programma ha carattere facoltativo e non già obbligatorio, in considerazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta;

in relazione all'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, vengono forniti elementi a conferma che ogni adempimento potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, vengono forniti elementi a conferma dell'adeguatezza delle risorse;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il relativo stanziamento, peraltro, è solo una parte rispetto al complesso delle risorse destinate dal PNRR al potenziamento degli asili nido. Il citato Fondo, in origine previsto come stanziamento ordinario di bilancio, è poi confluito nel PNRR. Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alla gestione delle risorse, rispetto allo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, viene rappresentato che per i progetti "in essere" PNRR, già autorizzati sulla base dei criteri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 e a seguito di avviso pubblico del 22 marzo 2021, sono stati autorizzati e impegnati complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Rispetto alle suddette risorse autorizzate, vi sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89: tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni;

in relazione agli articoli 13 e 14, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, si concorda circa l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle rispettive disposizioni;

in relazione all'articolo 15, vengono fornite le tabelle di dettaglio delle componenti retributive e degli oneri riflessi distinti per qualifica, fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene quindi precisato che, tenuto conto che le tabelle stipendiali attualmente in vigore sono quelle relative all'anno 2022, dato un incremento medio annuale dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo) nel quadriennio 2023-2026 stimato dall'ISTAT nel 3,375 per cento, si è ritenuto prudentiale procedere alle stime di spesa per l'assunzione di nuovo personale ipotizzando una rivalutazione annuale delle tabelle stipendiali con un tasso medio del 3,5 per cento su tutto il decennio.

Viene quindi rappresentato che, ad oggi, l'Autorità non dispone ancora di un'esatta individuazione delle imprese che saranno chiamate a contribuire (in termini di numerosità e valore). Per tale motivo il decreto introduce due interventi: da un lato la possibilità di disporre di comandi a carico dell'amministrazione cedente fino a che AGCOM non sarà in grado di coprire gli oneri dei nuovi reclutamenti e dall'altro la possibilità di avvalersi della collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate per la realizzazione dell'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

In relazione ai chiarimenti relativi i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo viene rappresentato che nel documento della Banca d'Italia del 6 aprile 2023 intitolato "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" è riportato uno studio previsionale del tasso di inflazione dei beni di consumo da cui risulta che nei prossimi anni le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni. Sulla base di tali indicazioni è stato utilizzato un tasso di crescita dai ricavi inclusi nella base imponibile del 5 per cento medio, uguale per tutti gli anni, con l'ipotesi di una invarianza sui volumi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

- all'articolo 13, si aggiunga in fine il seguente comma: «8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
- all'articolo 14, si aggiunga in fine il seguente comma: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 10, comma 2, l'affidamento degli incarichi ivi previsti avvenga con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2023, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata
(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra una proposta di parere tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, recante modifiche in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, viene evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte di questo Ministero è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento;

con riferimento all'articolo 3, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, si ribadisce l'assenza di effetti onerosi di quanto ivi previsto;

in relazione all'articolo 4, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, con riguardo alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente "accessorie", viene precisato che tale voce è già ricompresa ed indicata nella colonna 7 del prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica (colonna "IND") e si riferisce all'indennità speciale art. 3 della legge 27/81 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50% ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico "fondamentale" che viene indicato nelle colonne 5 (colonna "STIPENDIO") e 6 (colonna "IIS") e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ([COM\(2023\) 240 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ([COM\(2023\) 241 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ([COM\(2023\) 242 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) fa presente che il Governo ha trasmesso le relazioni sugli Atti dell'Unione europea COM (2023) 240 e 241 definitivi recanti le proposte di riforma del braccio preventivo e del braccio correttivo della *governance* economica europea. Per entrambi gli atti, il Governo ha verificato positivamente il rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché la

conformità all'interesse nazionale. Pur riconoscendo che entrambe le proposte rispondono alle critiche mosse al vigente sistema di *governance* europea, il Governo segnala che il negoziato tuttora in corso ha l'obiettivo di migliorarne alcuni aspetti. I progetti sono di urgenza, in quanto a fine 2023 è prevista la disattivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita attivata nel 2020. Le modifiche che si propongono a livello sovranazionale richiedono un adeguamento del quadro normativo contabile interno e in particolare, integrazioni o modifiche sia alla legge rinforzata n. 243 del 2012 sia alla legge n. 196 del 2009. Appare altresì opportuna una valutazione rispetto ad alcune delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012 agli articoli 81 e 97 della Costituzione. L'applicazione delle nuove disposizioni potrà, inoltre, produrre effetti sui bilanci degli enti territoriali tali da valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di tali enti. Il Governo segnala, infine, che le proposte sono suscettibili di essere modificate nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie. Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9, nonché la seduta plenaria, già convocata per le ore 9,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.5. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 137 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

137^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio esame restanti emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che sono all'esame gli emendamenti approvati e sino ad ora trasmessi dalle Commissioni di merito, essendo ancora in corso le votazioni in sede referente. Propone quindi di procedere all'esame dei successivi emendamenti che verranno trasmessi in una prossima seduta, ricordando che la Commissione bilancio potrebbe esaminarli nella seduta antimeridiana di domani.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come, risultando chiaro il quadro dell'esame in corso presso le Commissioni di merito, è ipotizzabile che già nella giornata odierna possa procedersi all'esame di ulteriori emendamenti che saranno approvati dalle Commissioni riunite.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) si sofferma sulle prerogative dell'esame dei profili finanziari della Commissione bilancio, evidenziando come nella fase attuale non sussistano ragioni per forzature sui tempi dell'esame in sede consultiva, da parte della Commissione bilancio, occorrendo invece attendere la conclusione dell'esame in sede referente per poter operare un'analisi completa degli emendamenti approvati.

Dopo un intervento del senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), teso a sottolineare l'opportunità di tenere aperta una seduta ulteriore della Commissione bilancio in data odierna, in via cautelativa, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) evidenzia come in base agli elementi acquisiti si potrà comunque avere il quadro complessivo soltanto ad esito della conclusione dell'esame in sede referente.

La senatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE), ricordando lo sforzo condiviso dalle componenti di maggioranza e opposizione sul provvedimento in esame, senza alcun intento ostruzionistico, evidenzia l'opportunità di poter procedere nella seduta di domani laddove sarà concluso l'esame in sede referente.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) interviene per rilevare l'opportunità di convocare comunque, in via prudenziale, una seduta già per la giornata odierna.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito emerso, propone quindi di convocare un'ulteriore seduta per le ore 19 di oggi, al fine di poter esaminare ulteriori emendamenti approvati che dovessero essere trasmessi dalle Commissioni di merito, fatta salva la possibilità di valutare il quadro in base all'andamento dei lavori in sede referente.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi alle ore 11 di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.700 del Governo in riferimento alla lettera *c*), laddove si prevede il riconoscimento del trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che occorre chiedere conferma che tali emolumenti siano già ricompresi tra i costi individuati dalla relazione tecnica del provvedimento. Sempre riguardo alla lettera *c*) laddove è prevista la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite di trenta ore mensili, occorre valutare la necessità, come previsto dalla normativa contabile, di specificare l'onere relativo nel testo dell'emendamento. Per quanto riguarda poi la copertura del predetto onere e quello relativo alla nomina dei tre esperti, di cui alla lettera *e*) occorre valutare la necessità di specificare la relativa copertura finanziaria come individuata dalla relazione tecnica accompagnatoria dell'emendamento in questione. Sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.200 e 1.16, non ha nulla da osservare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.700, lettera *c*), laddove si prevede il riconoscimento del trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, conferma che gli emolumenti sono già ricompresi tra i costi individuati dalla relazione tecnica del provvedimento. Sempre con riguardo alla lettera *c*), laddove è prevista la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite di trenta ore mensili, rappresenta che non occorre esplicitare in norma l'onere relativo ai predetti compensi in quanto è ben evidenziato nella relazione tecnica debitamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Analogamente per la lettera *e*), conferma quanto già detto per la lettera *c*) facendo presente che comunque gli oneri sono ricompresi nell'ambito del limite complessivo di 30 milioni autorizzati dal comma 1 dell'articolo 1.

Nulla da osservare sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.200 e 1.16.

Con riferimento all'emendamento 1.3, non segnalato dal relatore, il Governo, al fine di valutare l'eventuale impatto finanziario della proposta, ne chiede l'accantonamento risultando necessaria una più approfondita analisi anche con apposita relazione tecnica.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere, alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.200 e 1.700 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.3, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 24 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che il Governo non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti finora approvati dalla Commissione di merito.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi in data 24 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.40 e 6.0.41."

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.6. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite e sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli ulteriori emendamenti approvati e trasmessi alle ore 20, nonché gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alle proposte emendative 1.19 (testo 2), 2.1 (testo 2), 3.6, 3.9, 3.11, 3.14, 4.100, 4.11, 4.12 (testo 3) e 4.101 (testo 2), che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1 (testo 2), occorre condizionare il parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione del comma 5, del seguente tenore: "5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

In merito all'emendamento 1.32 (testo 2), il Governo dovrebbe garantire, con riferimento alla promozione del potenziamento della rete territoriale anti-violenza nel comune di Caivano, che il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e la Regione Campania, siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 3.0.100 (testo 2) considerato che viene azzerato lo stanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n.197, e

che vengono conseguentemente soppressi i successivi commi 777 e 778, osserva che al comma 2 dell'emendamento in esame, le parole : "corrispondente riduzione delle risorse", dovrebbero essere sostituite con le seguenti : "soppressione dell'autorizzazione di spesa", il Governo inoltre dovrebbe garantire la disponibilità di tali risorse .

Segnala, inoltre, che occorre valutare l'emendamento 3.13 (testo 2), che introduce nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente con gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'obbligo per le guardie giurate dell'esercizio di una funzione pubblica, consistente nella comunicazione, senza ritardo, ai servizi di emergenza sanitaria delle segnalazioni ricevute, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione, compresa la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo, attraverso l'utilizzo di non meglio specificati, appositi strumenti digitali di sicurezza. Ricorda che è accantonato l'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi alle ore 1,45 del 26 ottobre 2023, in ordine alle proposte riferite dagli articoli riferiti dal 5 al 7, 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.11 (testo 3), 5.26, 6.8, 6.15 (testo 2), 6.102, 6.100, 6.101, 6.200, 6.20, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione all'emendamento 6.7 (testo 2), con riferimento alla previsione che l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi sanitari istituiti dagli enti locali e dal servizio sanitario nazionale, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri; al riguardo il Governo dovrebbe garantire che le amministrazioni interessate siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Resta sospeso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 12, trasmessi ad esito della seduta notturna delle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alla proposta 1.0.1 (testo 2), formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, nel senso indicato dal relatore, mentre esprime un parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 2). Chiede l'accantonamento degli ulteriori emendamenti sinora illustrati.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.0.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 2.1 (testo 2). Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 5 con la seguente: "5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

L'esame resta sospeso sull'emendamento 1.3 nonché su tutti i restanti emendamenti successivamente trasmessi.".

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, essendo ancora in corso peraltro l'esame in sede referente.

La seduta sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 11,20.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 al 12 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 8.3 (testo 3), 8.13, 8.14 (testo 2), 8.15 (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 10.5, 10.11, 10.14, 10.15 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.22, 10.29 e 10.30. Sugli emendamenti 10.34 (testo 2) e 10.0.1 (testo 3), occorre verificare la congruità della clausola di invarianza considerato che la riduzione del numero minimo di alunni per classe potrebbe comportare oneri per aule ed attrezzature nel presupposto che l'organico rimanga invariato.

In relazione all'emendamento 11.5fa presente che viene innalzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per la locazione di immobili o noleggio strutture ad uso scolastico ad 8 milioni di euro. A

tal riguardo, occorre valutare le risorse disponibili oggetto di copertura in quanto le norme richiamate fanno riferimento ad un'autorizzazione di spesa coperta con le risorse del fondo "La buona Scuola" per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Nulla da osservare sulle proposte 12.15 (testo 2), 12.16, 12.19, 12.200/8, 12.200 e 12.201.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere non ostativo in relazione alle proposte 1.19 (testo 2), 3.6, 3.9, 3.11, 3.14, 4.100, 4.11, 4.12 (testo 3) e 4.101 (testo 2). In merito all'emendamento 1.32 (testo 2), osserva che la proposta ha carattere ordinamentale, limitandosi, a risorse invariate, a promuovere, nel rispetto delle competenze regionali in materia, il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nell'area del Comune di Caivano: esprime pertanto al riguardo un parere non ostativo. Rispetto all'emendamento 3.0.100 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in quanto la proposta ha l'effetto di traslare i fondi- pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge n. 197/2022 sul comma 676 della medesima legge di bilancio, andando ad incrementare lo stanziamento ivi previsto per l'analoga finalità di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana, in relazione all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità. Conferma dunque la correttezza della modalità di copertura, esprimendo un parere non ostativo, precisando la correttezza della modalità di copertura che non necessita modifiche.

In merito all'emendamento 3.13 (testo 2), formula un parere non ostativo, rilevando che la proposta ha natura puramente ordinamentale e non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alle proposte 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.11 (testo 3), 5.26, 6.8, 6.15 (testo 2), 6.102, 6.100, 6.101, 6.200, 6.20, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2) il parere è non ostativo. Sull'emendamento 6.7 (testo 2), conferma che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la gestione di tali servizi minori e assistenziali è già prevista e garantita sia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sia dagli enti locali e del terzo settore: formula quindi un parere non ostativo. Chiede, infine, l'accantonamento della proposta 1.3, già accantonato e su cui è in corso un supplemento di istruttoria, e degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 in poi, sinora illustrati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.19 (testo 2), 1.32 (testo 2), 3.6, 3.9, 3.11, 3.13 (testo 2), 3.14, 3.0.100 (testo 2), 4.100, 4.11, 4.12 (testo 3), 4.101 (testo 2), 5.4 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.11 (testo 3), 5.26, 6.7 (testo 2), 6.8, 6.15 (testo 2), 6.102, 6.100, 6.101, 6.200, 6.20, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2).

L'esame resta sospeso sull'emendamento 1.3, nonché su tutti i restanti emendamenti trasmessi riferiti agli articoli da 8 a 12."

La proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

Il PRESIDENTE ricorda che è tuttora in corso di svolgimento l'esame del provvedimento in sede referente, per cui informa che potranno pervenire ulteriori emendamenti approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

1.4.2.2.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

139ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) illustra gli emendamenti accantonati e gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi fino alle ore 11,50 di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento alle proposte emendative 8.3 (testo 3), 8.13, 8.14 (testo 2), 8.15 (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 10.5, 10.11, 10.14, 10.15 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.22, 10.29 e 10.30, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sugli emendamenti 10.34 (testo 2) e 10.0.1 (testo 3) osserva che occorre verificare la congruità della clausola di invarianza considerato che la riduzione del numero minimo di alunni per classe potrebbe comportare oneri per aule ed attrezzature nel presupposto che l'organico rimanga invariato.

In relazione all'emendamento 11.5 fa presente che viene innalzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per la locazione di immobili o noleggio strutture ad uso scolastico ad 8 milioni di euro. A tal riguardo, segnala che occorre valutare le risorse disponibili oggetto di copertura in quanto le norme richiamate fanno riferimento ad un'autorizzazione di spesa coperta con le risorse del fondo "La buona Scuola" per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Fa poi presente che non ha nulla da osservare sulle proposte 12.15 (testo 2), 12.16, 12.19, 12.200/8, 12.200 e 12.201.

In ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 15, osserva preliminarmente che gli emendamenti 13.100 e 14.100 recepiscono le condizioni rese, dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere sul testo.

In relazione alle proposte emendative, 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 (testo 2), 13.8, 13.17, 14.2, 14.5, 14.100 e 15.100, per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3) e 14.0.1 (testo 2), segnala che occorre valutare se, le funzioni attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, considerato che l'attività di vigilanza, sull'accesso ai siti web che diffondono immagini e video a carattere pornografico, e le relative contestazioni, dovranno essere esercitate anche d'ufficio, potranno essere svolte dall'Autorità, con il personale già in organico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.0.200, rileva che occorre avere una quantificazione degli oneri e la verifica della connessa copertura in quanto l'aumento delle dotazioni di personale sono disposte a valere delle risorse stanziare dal decreto legge n. 82/21 basato su una diversa articolazione degli uffici. Ricorda infine che risulta accantonato l'emendamento 1.3.

La sottosegretaria SAVINO precisa, relativamente all'emendamento 1.3, che, a seguito del supplemento di istruttoria effettuato, non vi sono osservazioni da formulare.

Non figura nulla da osservare, altresì, sulle proposte 8.3 (testo 3), 8.13, 8.14 (testo 2), 8.15 (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 10.5, 10.11, 10.14, 10.15 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.22, 10.29 e 10.30.

Relativamente agli emendamenti 10.34 (testo 2) e 10.0.1 (testo 3), precisa che le proposte specificano che la deroga viene attuata nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre, in ordine all'emendamento 11.5, conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta.

Dopo aver precisato che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 12.15 (testo 2), 12.16, 12.19, 12.200/8, 12.200 e 12.201, così come sulle proposte 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 (testo 2), 13.8, 13.17, 14.2, 14.5, 14.100 e 15.100, procede alla disamina degli emendamenti 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3) e 14.0.1 (testo 2), confermando che gli emendamenti in questione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tali attività sono riconducibili all'alveo delle competenze derivanti dal Regolamento 2022/2065 (DSA) e i relativi costi possono trovare copertura, a risorse invariate, nel contributo a tal fine previsto al successivo articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 123 del 2023, nonché in quello già previsto per le piattaforme di condivisione video, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, comma 3, del d.lgs. n. 208 del 2021 e 66-ter della legge n. 266 del 2005.

In ordine alla proposta 15.0.200, rileva che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando piena capienza nelle risorse destinate all'aumento del personale di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Infatti, la dotazione del personale dell'Agenzia può essere rideterminata con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come indicato dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 82 del 2021, nell'ambito delle risorse di cui al medesimo articolo 18, comma 1.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) domanda alcuni chiarimenti sulla copertura finanziaria in particolare delle proposte 13.0.1 (testo 2) e 14.0.1 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO fornisce i dettagli richiesti, ribadendo l'assenza di onerosità.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che i dettagli complessivi forniti dalla rappresentante del Governo fanno riferimento al personale delle autorità di controllo già in organico. Pone quindi all'attenzione del Governo il tema delle risorse delle Autorità indipendenti anche in relazione al profilo delle piante organiche, tema che potrebbe essere posto nel corso dell'esame in Assemblea per il tramite di una proposta di intervento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) domanda delucidazioni in ordine all'emendamento 10.0.1 (testo 3), recante un articolo aggiuntivo in materia di numero di composizione delle classi scolastiche fortemente incidente sull'attività degli enti locali (comuni e regioni), e che appare difficilmente realizzabile in quadro di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce quanto già espresso nel suo precedente intervento, ed in particolare che la deroga prevista nell'emendamento viene attuata nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere, alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati emendamenti approvati 1.3, 8.3 (testo 3), 8.13, 8.14 (testo 2), 8.15, (testo 2), 8.16 (testo 2), 8.18 (testo 2), 8.19 (testo 2), 8.20 (testo 2), 10.5, 10.11, 10.14, 10.15 (testo 2), 10.16 (testo 2), 10.22, 10.29, 10.30, 10.34 (testo 2), 10.0.1 (testo 3), 11.5, 12.15 (testo 2), 12.16, 12.19, 12.200/8, 12.200,

12.201, 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 (testo 2), 13.8, 13.17, 13.100, 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 3), 14.2, 14.5, 14.100, 14.0.1 (testo 2), 15.100 e 15.0.200, relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE osserva che l'esame presso la sede di merito del disegno di legge n. 878 non risulta ancora concluso: in ragione di ciò, appare necessario procedere ad una nuova convocazione della Commissione qualora dovessero essere trasmessi ulteriori emendamenti approvati.

Propone quindi di convocare una nuova seduta della Commissione per la giornata di oggi, giovedì 26 ottobre, alle ore 17.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

140ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli ulteriori emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.0.100 (testo 2) e 15.0.201/3 (testo 3), che appare necessario acquisire una quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proposta emendativa 15.0.201 (testo 2), occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 9.4, 15.0.2 (testo 2) e COORD. 1, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in merito alle proposte 3.0.1 (testo 2), 9.4, 15.0.2 (testo 2), 15.0.201 (testo 2), 15.0.201/3 (testo 3) e COORD. 1, fa presente che il Governo non ha nulla da osservare in quanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le proposte 1.101 (testo 2) e 1.0.100 (testo 2), chiede una breve sospensione per poter svolgere un approfondimento.

La seduta, sospesa alle ore 17,41, riprende alle ore 17,45.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche sulle suddette proposte il Governo non ha osservazioni in quanto le relative coperture risultano corrette.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul fatto che la disposizione relativa all'AGCOM non prevede la facoltà di aggiornamento della pianta organica e che viene fatto riferimento alle remunerazioni annue senza specificare la durata dei relativi rapporti di lavoro, prevedendo una copertura a decorrere, senza ulteriori specificazioni temporali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) chiede informazioni sul ritiro avvenuto in sede referente dell'emendamento dei relatori inerente agevolazioni fiscali per i soggetti residenti e imprenditori del territorio di Caivano, teso a dare sostegno agli operatori di quell'area per un considerevole importo.

Il sottosegretario FRENI, sottolineando la correttezza del rilievo del senatore Nicita, fa presente che l'AGCOM ha assicurato che potrà svolgere le attività previste a pianta organica invariata. Evidenzia,

inoltre, che il finanziamento delle spese per le quali è stato richiesto il chiarimento vale a decorrere dall'anno 2024 fino a quando tali risorse saranno in servizio.

Con riferimento alla richiesta del senatore Scalfarotto, rappresenta inoltre di non conoscere le ragioni per le quali i relatori hanno ritirato l'emendamento in questione, attenendo alla sede di merito; rileva comunque che qualora vi fosse un profilo di copertura finanziaria, vi è comunque la sede più ampia della riforma fiscale per esaminare eventuali temi a ciò attinenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.101 (testo 2), 1.0.100 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 9.4, 15.0.201/3 (testo 3), 15.0.201 (testo 2), 15.0.2 (testo 2) e COORD.1, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta, al fine di poter acquisire elementi sul testo A in relazione alla conclusione dell'esame di merito.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 19,15.

(878-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il ministro CIRIANI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui profili finanziari. Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 141 (ant.) del 27/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2023

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(878-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato già espresso il parere non ostativo sul testo A. Informa poi che è pervenuta notizia dell'intendimento da parte del Governo di porre la questione di fiducia sugli emendamenti presentanti in Assemblea.

Propone quindi di sospendere la seduta al fine di acquisire comunicazioni formali al riguardo.

Il sottosegretario FRENI, nel confermare il quadro delineato dal Presidente, evidenzia come risulti superata la trattazione dell'esame degli emendamenti al testo A, atteso che il Governo si appresta a porre la questione di fiducia sul provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,05.

Il PRESIDENTE informa che è stata formalmente posta la questione di fiducia sul provvedimento in esame, risultando quindi superata in Commissione la fase di esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.4. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che esso reca interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, misure in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni volte a potenziare l'offerta di educazione ed istruzione, nonché norme concernenti i dispositivi di comunicazione elettronica (intese in particolare alla tutela dei minori).

Soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, proposti dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 10, comma 1, che autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei

docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di euro 25 milioni destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di euro 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al richiamato Fondo sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12, commi da 1 a 3, modifica il Codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023) in materia di assegno di inclusione. Nello specifico - prosegue il Presidente relatore - introduce, in primo luogo, la fattispecie dell'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Segnala, indi, che l'articolo 14 reca disposizioni concernenti l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori.

Conclude osservando che, con il provvedimento in esame, le problematiche inerenti alla scuola sono decisamente poste al centro dell'agenda politica del Paese. Inoltre, l'esame del provvedimento costituisce un'importante occasione per ridurre il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese e per contrastare efficacemente ogni marginalità.

Infine, le disposizioni illustrate rappresentano un primo importante tassello nella sperimentazione di misure che, successivamente, potrebbero essere estese anche alle periferie delle città del Centro e del nord Italia, anche tenendo conto del cospicuo aumento di risorse che il ministro Valditara è riuscito ad assicurare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea la particolare importanza delle finalità del decreto-legge, le cui disposizioni mirano a contrastare il disagio giovanile e minorile.

Nell'osservare che l'impianto dell'articolato avrebbe potuto più opportunamente essere arricchito con misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, pone l'accento su alcuni fattori di criticità, quali la mancanza di risorse aggiuntive con carattere di stabilità (sotto questo aspetto, l'imminente Nota di aggiornamento al documento di programmazione economica e finanziaria rappresenterà un chiaro indice delle reali intenzioni politiche del Governo) e l'eccessivo sbilanciamento su soluzioni di natura prettamente punitiva, che potrebbe peraltro non rivelarsi realmente risolutivo (ad esempio, il ricorso a pene detentive non costituisce di per sé un efficace incentivo al rispetto dell'obbligo scolastico per i figli).

Tenuto conto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento e

deliberato l'effettuazione di un ciclo di audizioni e considerato il rilievo delle disposizioni di diretto interesse della 7ª Commissione, auspica che la Presidenza intenda assicurare tempi di esame congrui, rinviando ad altra seduta la presentazione dello schema di parere.

Accogliendo la richiesta della senatrice D'Elia, il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile a rinviare la conclusione dell'esame e di valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi in sede di predisposizione del parere.

Propone, quindi, di fissare per venerdì 29 settembre alle ore 12 il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene brevemente anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), associandosi alle osservazioni della senatrice D'Elia ed esprimendo apprezzamento per la scelta di stabilire un termine per le osservazioni. Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di mercoledì 20 settembre, sono stati presentati 5 emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato). Dà conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali (non ostativo con una osservazione) e dalla Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Avverte che gli emendamenti presentati dalla relatrice sono volti a recepire i richiamati pareri. Fa infine presente che la relatrice designata è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta e che pertanto, d'intesa con la stessa, svolgerà le funzioni di relatore.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ricorda che il finanziamento delle iniziative musicali di cui al disegno di legge risulta impropriamente posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Gli emendamenti 1.3 e 2.2 individuano, pertanto, una copertura economica differente.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [MARTI](#) cede la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

La sottosegretaria BORGONZONI invita il senatore Pironcini a riformulare gli emendamenti 1.3 e 2.2 in un ordine del giorno. Esprime invece parere favorevole sulle restanti proposte.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, si esprime in senso conforme.

Ha quindi luogo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ed il presidente [MARTI](#), al termine del quale lo stesso senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 2.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/238/1/7 (pubblicato in allegato).

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) e la senatrice [DELIA](#) (PD-IDP) aggiungono le proprie firme all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/238/1/7, dopo essere stato accolto dal Governo, stante la richiesta del proponente, previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 2.1.

Il presidente [MARTI](#) constata che si è conclusa la votazione degli emendamenti.

Considerato che le uniche proposte approvate sono quelle della relatrice con cui sono state

testualmente recepite le osservazioni e le condizioni espresse sul testo, rispettivamente, dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Commissione Bilancio, propone di soprassedere all'invio delle stesse proposte alle medesime Commissioni e di procedere senza indugio alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati, e al conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 e l'articolo 2, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore designato, senatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come ricordato nella relazione illustrativa, rileva che il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio (ed eseguito dal figlio dopo la scomparsa di quest'ultimo), è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna che si caratterizzava per essere ispirato all'arte classica e, nello specifico, ai teatri romani descritti da Vitruvio. A commissionarne la realizzazione fu la Commissione dell'Accademia Olimpica, di cui fanno parte importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura, fra cui lo stesso Palladio.

Il Teatro venne inaugurato il 3 marzo 1585 con la rappresentazione dell'Edipo re e, per l'occasione, venne realizzata dall'architetto Vincenzo Scamozzi una scenografia basata su sovrastrutture lignee che, lungi dall'essere rimosse al termine della rappresentazione, sono divenute parte integrante del Teatro, a motivo della loro straordinaria bellezza.

Dopo numerose rappresentazioni di grande successo, l'attività del Teatro si interrompe per via della censura imposta dalla Controriforma e il Teatro rimane a lungo un luogo di mera rappresentanza. Solo nella seconda metà dell'Ottocento vengono nuovamente ospitate, seppur in modo occasionale, rappresentazioni classiche, mentre è solo al termine della Seconda guerra mondiale che riprende in modo intenso l'attività teatrale.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro, con particolare riferimento sia allo straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia all'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo - osserva l'oratore - si pone in alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice. Tale dichiarazione riguarda i beni di interesse culturale che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Il relatore segnala che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata

riservata al monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Infine, ricorda che la Commissione ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 486, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime un convinto apprezzamento nei confronti del disegno di legge, che si propone, attraverso la dichiarazione di monumento nazionale, di valorizzare adeguatamente il Teatro olimpico di Vicenza.

Nello specifico, sottolinea la particolare valenza artistica del Teatro, al cui interno sono presenti anche le pregiate opere lignee di Vincenzo Scamozzi.

Al riguardo, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, sottolinea l'importanza del sostegno *bipartisan* ricevuto dall'iniziativa, che risulta infatti sottoscritta sia da senatori di maggioranza che di opposizione.

Pone quindi in evidenza l'unicità artistica del Teatro olimpico di Vicenza, che giustifica pienamente, a suo avviso, l'iscrizione del medesimo tra i monumenti nazionali.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), dopo aver ringraziato la Presidenza, la Commissione ed il Governo per la sensibilità mostrata riguardo ai contenuti del provvedimento, sottolinea la particolare valenza culturale ed artistica del Teatro olimpico di Vicenza, superbo esempio dell'ingegno palladiano. Il disegno di legge si colloca peraltro sulla scia di analoghe iniziative *bipartisan* presentate nelle scorse legislature, tra cui spiccano quelle relative alla basilica palladiana di Vicenza ed al ponte vecchio di Bassano del Grappa.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), nell'esprimere un convinto apprezzamento sul disegno di legge, auspica che possano altresì essere rimosse le barriere architettoniche che, ad oggi, limitano la fruibilità del monumento.

Preannuncia infine l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime il proprio compiacimento per l'ampia convergenza politica registrata sul disegno di legge.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), intervenendo per un'integrazione dell'intervento già svolto, si associa alle considerazioni del senatore Guidi, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una disposizione, o quanto meno un impegno nei confronti del Governo, al fine di rendere i monumenti e i beni artistici pienamente fruibili dalle persone diversamente abili.

Il presidente [MARTI](#) auspica che siano presentanti specifici emendamenti sul punto, muniti di una coerente copertura finanziaria.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel ribadire il sostegno della propria parte politica al disegno di legge, osserva che esso contiene - al pari di altri precedenti interventi legislativi - misure di natura particolare, aventi ad oggetto un singolo bene artistico.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, inquadrare il fenomeno nell'ambito di un intervento sistematico, che detti dei criteri omogenei applicabili a tutti i monumenti presenti sul territorio nazionale.

Invita quindi a congiungere all'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno quello del disegno di legge n. 887, a sua prima firma e recante disposizioni generali in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri di tradizione italiani e delle Fondazioni lirico-sinfoniche, non appena lo stesso sarà assegnato alla Commissione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osservando che la straordinarietà culturale ed architettonica del Teatro olimpico di Vicenza giustifica pienamente un intervento legislativo *ad hoc*.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), pur riconoscendo l'indiscutibile valore storico ed artistico del Teatro olimpico, si associa alle considerazioni del senatore Pirondini, rilevando che la scelta di approvare leggi-provvedimento in materia pone un problema di metodo legislativo. L'eccessivo proliferare, nella normativa primaria, di disposizioni settoriali e particolari rischia infatti di minarne i connotati

essenziali, ossia la generalità e l'astrattezza.

Conclude invitando a considerare l'opportunità di inquadrare il fenomeno all'interno di un disegno di legge organico recante una specifica delega al Governo. Sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento, sarebbe così demandato all'Esecutivo l'esame concreto dei singoli casi e la conseguente attribuzione della qualifica di monumento nazionale.

La senatrice [ALUISIO](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Castiello, ritenendo auspicabile un approccio organico, in luogo di interventi *ad hoc*.

Il presidente [MARTI](#) nel condividere i contenuti del provvedimento in titolo che mira alla valorizzazione di una struttura unica, di assoluta valenza culturale ed artistica, dichiara la propria disponibilità, una volta concluso l'esame del disegno di legge in titolo, a promuovere un'approfondita riflessione sull'opportunità di un approccio metodologico sistematico basato su una programmazione strutturata.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), pur comprendendo le ragioni sottese alle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osserva che, di fronte alla natura unica e alla straordinaria valenza culturale ed estetica del Teatro olimpico di Vicenza, eventuali questioni di natura generale e di metodo legislativo non possono che passare in secondo piano. Auspica pertanto una celere approvazione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che tutela un patrimonio della società dal valore eccezionale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato il disegno di legge, a sua prima firma (poi diventato legge n. 20 del 2022) recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. In quel caso, la scelta legislativa si impose trattandosi di un bene che, pur non rilevante dal punto di vista artistico e architettonico, risulta di assoluta importanza morale e storica. Occorre, in proposito, assicurare allo stesso quella tutela da possibili forme di speculazione edilizia che non sarebbe stato possibile assicurare per via amministrativa. Sulla scia di quel provvedimento, si aggiunsero altre iniziative volte a riconoscere lo *status* di monumento nazionale per via legislativa.

Ciò premesso, ritiene che sulla materia (così come del resto anche su altri interventi, come nel caso del sostegno ad iniziative culturali) sia auspicabile prediligere un approccio generale e sistematico, con l'individuazione di specifici criteri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Guidi. Osserva quindi che sarebbe comunque opportuno approvare subito il disegno di legge in esame (sottoscritto, peraltro, anche da rappresentanti dei Gruppi di opposizione), rimandando ad un secondo momento eventuali valutazioni sull'opportunità di una normativa generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo ad integrazione del proprio intervento, precisa che le osservazioni espresse non sono in alcun modo riconducibili ad intenti di natura ostruzionistica, ferma restando la condivisione della propria parte politica nei confronti dell'iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito appaiono complementari. La definizione di un quadro normativo generale, tuttavia, dovrà essere affrontata in una sede diversa, nell'ambito di un confronto strutturato con il Governo.

Constatando l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara infine conclusa la discussione generale. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 12 di martedì 3 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), invitando la Presidenza a valutare l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di discutere la richiesta in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [238](#)

G/238/7/1

[Pirondini](#), [D'Elia](#), [Marti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

premesso che:

l'iniziativa legislativa ha il pregio di rendere stabile il contributo statale volto a sostenere iniziative culturali di assoluto rilievo internazionale, quali il Pistoia Blues Festival e il Festival Time in Jazz; essa ripropone i contenuti del disegno di legge 1228, esaminato dalla 7ª Commissione del Senato nella scorsa legislatura e approvato dal Senato in prima lettura con un'ampia maggioranza (su 211 votanti, i voti favorevoli sono stati 198, gli astenuti e nessun voto contrario);

preso atto dell'opportunità che il finanziamento dei richiamati eventi musicali, che è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), non sottragga, in prospettiva, risorse alle altre importanti iniziative finanziate dal medesimo Fondo,

invita il Governo:

in sede di definizione della manovra economica per il 2024, a incrementare le risorse del FUS; più in generale, ad individuare ulteriori risorse al fine di promuovere anche altre iniziative musicali di analogo rilievo internazionale.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».

1.2

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2022" con le seguenti: "dall'anno 2023".

1.3

[Pirondini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2

2.1

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».

2.2

[Pirondini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.4.2.4.2. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure

professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali ([n. 80](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 - Energia, Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del [Quadro europeo delle qualificazioni](#) (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in

esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale - prosegue il presidente relatore - è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale. Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, [per consentire la realizzazione di un' offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in](#) età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle

allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *su plement*. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n.99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, il senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il

termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta "mappa

della memoria" di quei luoghi (prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei «viaggi nella storia e nella Memoria» (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi - prosegue la relatrice - consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della «mappa della Memoria», cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «viaggi nella storia e nella Memoria» di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista. La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui - osserva la relatrice - la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedimento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che - come segnalato anche nella relazione illustrativa - il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto - fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) - ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché]

l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Dà conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3). Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
- per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di

edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

- l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
- l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;
- il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;
- si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b));
- si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;
- si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
- si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «luogo unico» con le seguenti: «primo esempio».

1.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia.».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva».

2.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti:

«e ambientale»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "«Festival della Città Nuove»", con le seguenti: "«Festival delle Città del Novecento»";

b) dopo le parole: "incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori," inserire le seguenti: ", con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,";

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel resto del mondo".

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale».

Art. 3

3.1

[Calandrini](#), [Marcheschi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro del turismo, o da un suo delegato,» inserire le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato,»

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina».

3.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e

valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

3-bis. Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

3-ter. Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

3-quater. Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

3-quinquies. Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

3.4

Il Relatore

Sopprimere il comma 6.

Art. 5

5.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta».

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista».

5.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico».

**1.4.2.5. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8^a(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.

L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.

In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.

L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.

L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.

Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.

L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II - che contiene il solo articolo 3 - disciplina la *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.

L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e

gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.

L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.

L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(334) [TREVISI e altri.](#) - Disposizioni in materia di reddito energetico

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, che ha l'obiettivo di definire le modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

Il Fondo nazionale reddito energetico è stato previsto dalla delibera del Cipe 17 marzo 2020, n. 7/2020, con la quale sono stati assegnati al Piano operativo imprese e competitività 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Tale dotazione finanziaria aggiuntiva è stata finalizzata all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, allora competente in materia energetica, di un nuovo fondo per l'erogazione di agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, da destinare prioritariamente a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico, al fine di sostenere l'autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

In base alla sopra citata delibera del Cipe, la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico nonché dei requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo è stata rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero dello sviluppo economico - ora denominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* - al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la delibera del Cipe 27 dicembre 2022 n. 47/2022 i 200 milioni finalizzati all'istituzione del Fondo nazionale reddito energetico sono stati assegnati al Ministero dell'ambiente.

Un comunicato stampa dello scorso 9 agosto, pubblicato sul sito *internet* di tale dicastero, ha dato notizia della firma, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del decreto sull'operatività del Fondo nonché della sua trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione.

Il disegno di legge in esame, che consta di 11 articoli, all'articolo 1 individua la finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo

nazionale reddito energetico nonché dei requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate.

Il gestore del Fondo viene individuato nel Gestore dei servizi energetici spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo. È introdotto il contratto di reddito energetico, da intendere come contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli indicati dal Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione operativa del Fondo. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le imprese titolari di forniture di energia elettrica, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 7, ed è comunque specificato che le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e aventi un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Per soggetti realizzatori si intendono i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula "chiavi in mano", che siano imprese abilitate, tra l'altro, all'installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, in regola con gli obblighi formativi previsti dalla legislazione vigente per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. L'autorità di gestione del Fondo viene individuata nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 3, comma 1, specifica che le risorse assegnate al Fondo ai sensi della delibera CIPE n. 7/2020, al netto di un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli cogenerativi, da ripartire per il 50 per cento (pari a 97,5 milioni di euro) tra le imprese beneficiarie e, per il restante 50 per cento, tra i soggetti beneficiari che siano persone fisiche.

In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il comma 2 prevede una ripartizione regionale degli stanziamenti che assegna 140,4 milioni di euro a Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, 15,6 milioni di euro ad Abruzzo, Molise e Sardegna e 39 milioni di euro alle restanti regioni.

Il comma 3 disciplina il trasferimento delle risorse del Fondo su appositi conti correnti bancari intestati al gestore, mentre, il comma 4 prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo possano essere incrementate mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici e organizzazioni non profit, nonché con risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto ministeriale, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione del provvedimento in esame e delle risorse economiche disponibili, possa essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, precisando che esso è volto a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi.

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici è a sportello ed è stabilito che per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari debbano avvalersi esclusivamente dei soggetti realizzatori. Si prevede che la produzione di energia elettrica sia destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata. Viene stabilito, infine, che il Regolamento per l'operatività del Fondo è approvato dall'autorità di gestione, su proposta del gestore.

L'articolo 5 riguarda la formazione e l'aggiornamento, presso il gestore, di un elenco pubblico dei soggetti realizzatori, dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula "chiavi in mano".

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento del procedimento a sportello per la concessione dei contributi, prevedendo tra l'altro che le domande siano inviate dai realizzatori, su delega del beneficiario, al gestore, che le analizza secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica l'esito della valutazione agli interessati, ponendo eventuali condizioni per il riconoscimento dei contributi. Una volta verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato e che è stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, il gestore procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico e provvede infine a riconoscere al beneficiario il contributo previsto, che viene erogato direttamente al realizzatore. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli, che vengono riaperti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo 7 definisce i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, con riferimento sia alle imprese titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali dove si svolge l'attività produttiva che ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica per uso domestico. Si specifica, tra l'altro, che i clienti domestici debbano avere un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro.

L'articolo 8 è dedicato ai requisiti degli impianti, ivi inclusi quelli cogenerativi, ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo. Si stabilisce, tra l'altro, che essi debbano essere realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici e che debbano avere una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di beneficiari che siano persone fisiche, la potenza non deve superare i 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, il limite massimo è fissato a 20 kW.

L'articolo 9 prevede che le agevolazioni non siano cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo.

L'articolo 10 disciplina i casi di revoca delle agevolazioni.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali, nelle quali si prevede, tra l'altro, che gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, eccedenti le risorse a tal fine assegnate ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, siano compensati dall'ARERA, secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 91 del 2014.

L'ARERA inoltre, ai fini dei controlli sui requisiti dei beneficiari, è incaricata di definire le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato, renda disponibili al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

Si prevede infine che il gestore del Fondo invii periodicamente all'autorità di gestione un'informativa sull'attuazione del provvedimento in esame, anche al fine di valutare l'attivazione della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) ringrazia il Presidente e i colleghi per avere prestato il loro assenso alla calendarizzazione del disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Segnala che il provvedimento non comporta costi, in quanto riguarda l'impiego di risorse già stanziare, la cui spesa è stata rallentata da una serie di circostanze, tra cui il trasferimento delle competenze in materia di energia dal Ministero dello sviluppo economico a quello dell'ambiente. Ricorda, inoltre, che varie regioni sono intervenute sulla materia, a partire dalla regione Puglia, con misure che hanno trovato un consenso trasversale tra le forze politiche e auspica che lo stesso atteggiamento concorde si possa registrare in Senato nel prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda i profili di maggior interesse per la Commissione, nel Capo I - volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano - l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario avente il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del suddetto territorio.

Per la realizzazione del Piano, per il quale sono stanziati risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il comma 2 stabilisce che si provveda in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È inoltre previsto che il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 3 fissa ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno, la durata dell'incarico del Commissario e disciplina la costituzione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

I commi 4 e 5 disciplinano in maniera specifica gli interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia, che il Commissario dovrà realizzare sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, alla quale sono affidate le funzioni di centrale di committenza.

I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

I commi 8 e 9 autorizzano assunzioni volte a rafforzare, per finalità di sicurezza urbana, il corpo della polizia locale del comune di Caivano.

Il comma 10 reca le norme finanziarie.

Nell'ambito del Capo II - recante disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile - l'articolo 5, nel rafforzare le misure per prevenire la violenza giovanile, anche mediante l'ampliamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai minori ultraquattordicenni, prevede, tra l'altro, che, nel caso in cui il soggetto al quale è stato notificato l'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore possa proporre al tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando l'utilizzo di tali strumenti è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

La durata del divieto, in relazione al quale dovranno essere individuate modalità di applicazione compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento, non può superare i due anni.

Nel Capo IV - interamente dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale - l'articolo 13 riguarda la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Viene previsto che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame, i produttori di dispositivi debbano assicurare, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi stessi, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. Nelle more, saranno i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica ad assicurare la disponibilità di tali applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i produttori, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, sono comunque tenuti ad informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni di controllo parentale, anche mediante l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione di un adesivo sulla confezione.

Se richiesto dall'utente, il servizio di attivazione di un'applicazione di controllo parentale deve essere consentito senza costi aggiuntivi nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale e, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono informare i clienti circa la possibilità e l'importanza di installare o di chiedere l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale sui dispositivi già in uso.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 14 introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 3, inoltre, il medesimo Dipartimento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* devono avviare campagne annuali di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il comma 2 stabilisce che i Centri per la famiglia debbano offrire consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori.

Il comma 4 prevede che l'AGCOM predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, mentre il comma 5 affida alla suddetta Autorità politica il compito di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intero provvedimento.

L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali, figura prevista dall'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*), e alla quale è affidata la responsabilità di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del regolamento in ciascuno Stato membro.

Il comma 1 specifica che la designazione dell'Autorità quale coordinatore dei Servizi digitali è finalizzata a garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line e agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o da altri gestori di servizi intermediari, e a contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro.

Il comma 2 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente assicurino la propria collaborazione ai fini dell'esercizio, da parte dell'AGCOM, delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali, mentre il comma 3 specifica che l'AGCOM provvederà a definire le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dei nuovi compiti, che verranno svolti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

Il comma 4 definisce nel dettaglio i poteri sanzionatori per i casi di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento europeo, prevedendo in particolare che l'AGCOM possa irrogare sanzioni pecuniarie, entro limiti predeterminati e secondo i principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del

contraddittorio.

Il comma 5 disciplina un aumento di 23 unità nella pianta organica dell'AGCOM volto a far fronte alle nuove funzioni.

Si prevede tra l'altro che agli oneri si faccia fronte mediante un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia. Per il 2024 - anno di prima applicazione di tale disposizione - il contributo deve versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM, inoltre, con deliberazione motivata, può modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del nuovo personale, a decorrere dal 2024, ai sensi del comma 6, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1.4.2.5.2. 8^a(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

62^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana), nonché del disegno di legge n. [870](#) (d-l 121/2023 qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(29\) MIRABELLI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(761\) GASPARRI e PAROLI.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

[\(863\) OCCHIUTO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29 e 761, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 863 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli. L'articolo 1, dopo aver fornito la definizione di rigenerazione urbana e dei relativi interventi, prevede che i comuni approvino un piano di rigenerazione urbana - individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi - e definiscano gli interventi ammissibili. Esso inoltre elenca le misure incentivanti di cui beneficiano gli interventi e introduce alcune semplificazioni procedurali, segnatamente in materia di svolgimento della conferenza di servizi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite per il cofinanziamento: di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando priorità ai comuni che hanno adottato i piani di rigenerazione urbana; di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale; di attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, disciplinandone composizione e funzioni.

Esso inoltre attribuisce al Ministero della pubblica amministrazione il compito di promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene invece assegnato il compito di sostenere gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri che il decreto-legge "sblocca cantieri" ha conferito ai commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari articoli del codice dei contratti pubblici. I relativi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. L'articolo in esame detta inoltre disposizioni per le occupazioni e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana e individua compiti e poteri degli amministratori locali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che sono stati già incardinati due disegni di legge che vertono sul medesimo oggetto, sui quali oggi sono iniziate le audizioni, e che dovrebbero essere esaminati congiuntamente a quello appena illustrato e ad altri eventuali disegni di legge aventi il medesimo oggetto che dovessero essere assegnati alla 8^a Commissione, come richiesto anche dalla senatrice Sironi nella scorsa seduta. Anche alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 863 con i disegni di legge nn. 29 e 761.

La Commissione conviene.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che il disegno di legge della senatrice Sironi è il n. 842. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 842 non risulta essere stato assegnato alla 8^a Commissione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede se è previsto che si proceda all'individuazione di un testo base. Il [PRESIDENTE](#) osserva che, una volta terminato il ciclo di audizioni, il relatore individuerà quello che a suo avviso è il modo più opportuno di procedere e lo sottoporà alla Commissione.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in attesa che si definisca il quadro dei provvedimenti da esaminare congiuntamente, propone di andare comunque avanti con il ciclo di audizioni, chiedendo poi agli auditi di integrare le loro memorie scritte con riferimenti ai disegni di legge che dovessero essere abbinati successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ROSA](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8^a Commissione, nel Capo I - che contiene norme in materia di processo penale - l'articolo 1 ha esteso a una serie di delitti, tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la disciplina speciale sulle intercettazioni, precedentemente applicata nell'ambito delle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori disposizioni che, tra l'altro, intervengono sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, sulle modalità esecutive delle intercettazioni e sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni telefoniche, rimettendo a successivi decreti del Ministro della giustizia l'individuazione di tali infrastrutture, la definizione dei requisiti tecnici essenziali e di quelli specifici per la gestione dei dati, nonché la disciplina del collegamento telematico con i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. Sempre con decreto del Ministro della giustizia, entro il 1° marzo 2024, verrà disposta l'attivazione degli archivi digitali presso le infrastrutture suddette, con conseguente migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica.

L'articolo 2-*bis* reca disposizioni per il contrasto della criminalità informatica e in materia di cybersicurezza.

In primo luogo, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale trasmetta al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le notizie e i dati rilevanti per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento da lui espletate in relazione ai reati informatici. Viene poi precisato che, nell'ambito delle funzioni dirette a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, l'Agenzia svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che abbiano subito incidenti o attacchi informatici. Per talune categorie di soggetti (tra i quali sono ricompresi gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitale e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), la mancata collaborazione con l'Agenzia è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal c.d. decreto-legge perimetro (decreto-legge n. 105 del 2019).

Sono infine resi più incisivi i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico.

Nel Capo IV - che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti reati in materia ambientale - l'articolo 6 introduce misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A tal fine, si estende l'ambito di applicazione del delitto di incendio boschivo, al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, e si innalza la pena edittale minima per l'incendio doloso da quattro a sei anni di reclusione e quella per l'incendio colposo da uno a due anni. Con riferimento all'incendio doloso, si prevede poi quale circostanza aggravante (che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Alla condanna per il reato di incendio boschivo viene infine aggiunta quale pena accessoria anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

L'articolo 6-*bis* prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

L'articolo 6-*ter*, al comma 1, trasforma da illecito amministrativo a reato contravvenzionale l'abbandono di rifiuti, che viene punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 inserisce i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il comma 3 inserisce tra i reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito anche taluni reati ambientali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Sono poi ridisciplinate le circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di prevedere un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento provochi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat nelle predette aree.

Nel Capo VII - dedicato a disposizioni in materia di cultura - l'articolo 10, al comma 5, proroga fino al 15 dicembre 2023 l'aumento di un euro sul costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, finalizzato al finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio scorso.

In considerazione del fatto che il provvedimento verrà esaminato dall'Aula del Senato già domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.5.3. 8^a(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 63 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Anitec Assinform, Eleonora Faina, direttore generale, accompagnata da Ettore Russo, policy advisor; per Assiterminal, Renato Dessì, Contship Italia group chief information officer e per la Federazione italiana autotrasportatori (FIAP), Alessandro Peron, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis- Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 - allegati e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, come rilevato dal Governo nella premessa, la NADEF 2023 vede la luce in una situazione economica di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato in primavera. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha infatti subito una temporanea inversione di tendenza.

La previsione di crescita annuale del PIL in termini reali per il 2023 viene pertanto rivista al ribasso dall'1 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024 dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

Il quadro programmatico prevede invece un incremento pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026.

Il rapporto debito/PIL nello scenario tendenziale resterà al di sopra del 140 per cento fino a tutto il 2026, mentre nel quadro programmatico seguirà un profilo di lieve discesa, raggiungendo nel 2026 il 139,6 per cento.

La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti d'imposta legati al *superbonus* (al quale la NADEF dedica uno specifico *focus*) determina una revisione in aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per l'anno in corso dal 4,5 per cento al 5,2 per cento.

Congiuntamente alla NADEF il Governo ha trasmesso al Parlamento una relazione ai fini dell'autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento netto, in cui vede al rialzo gli obiettivi di indebitamento netto della pubblica amministrazione nell'orizzonte di previsione 2023-2026, pur continuando a ricondurre il deficit ad un livello inferiore al 3 per cento entro il 2026.

Gli obiettivi di indebitamento sui quali si baserà la manovra di bilancio in corso di predisposizione sono pari al 5,3 per cento del PIL quest'anno, al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026.

Gli spazi finanziari che si renderanno disponibili, quale differenza tra andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la NADEF e l'annessa Relazione indicano che: quelle suddette relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori; i margini suddetti relativi agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure riduttive (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del PNRR, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Per quanto riguarda i profili di specifico interesse della 8^a Commissione, la premessa alla NADEF fa riferimento all'intenzione del Governo, non solo di dismettere partecipazioni societarie pubbliche, ma anche di acquisire partecipazioni strategiche in settori chiave per la modernizzazione e la digitalizzazione della nostra economia, quali le reti telecomunicazione, nonché di adottare politiche innovative per lo sviluppo delle infrastrutture.

Con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, vengono citati gli investimenti produttivi in corso o in avanzata fase di progettazione in settori chiave quali i semiconduttori, i pannelli fotovoltaici di nuova generazione e la fabbricazione di batterie per auto elettriche.

Nell'ultimo capitolo - relativo alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea - si segnalano, in particolare, la raccomandazione 1 e la raccomandazione 3.

La raccomandazione 1 richiede, in primo luogo, di eliminare gradualmente le vigenti misure di sostegno connesse all'energia, usando i relativi risparmi per ridurre il disavanzo pubblico, quanto prima nel 2023 e nel 2024, e - qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere misure di sostegno - provvedere a che queste mirino a tutelare le famiglie e le imprese vulnerabili, siano sostenibili e livello di bilancio e preservino gli incentivi al risparmio energetico.

Al riguardo, la NADEF afferma che gli interventi introdotti in corso d'anno, tra cui alcune proroghe di passati provvedimenti, sono stati ritenuti necessari per sostenere le famiglie a fronte degli aumenti registrati dai prezzi dei beni energetici e si inseriscono nel processo di graduale rimozione delle misure temporanee ed emergenziali. Nel 2023, infatti, le risorse stanziare per le misure temporanee in risposta al caro energia risultano più che dimezzate rispetto a quelle allocate nel corso del 2022, in quanto gli interventi sono stati ancora più mirati che in passato, puntando a proteggere soprattutto le famiglie a basso reddito.

Sempre la raccomandazione n. 1 chiede inoltre all'Italia di preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e a provvedere all'assorbimento efficace delle risorse PNRR e di altri fondi europei, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale.

Con riferimento alla transizione verde, assume rilevanza anche la raccomandazione n. 3 che invita a: ridurre la dipendenza da combustibili fossili; razionalizzare le procedure di concessione per accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive e sviluppare interconnessioni delle reti elettriche per assorbirla; accrescere la capacità di trasporto interno del gas al fine di diversificare le importazioni di

energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; aumentare l'efficienza energetica nei settori residenziale e produttivo, anche attraverso sistemi di incentivi maggiormente mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione di stazioni di ricarica e, infine, intensificare le iniziative a livello politico volte all'offerta e all'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.

A tal proposito, la NADEF illustra i principali interventi disposti nell'ambito della transizione digitale e della transizione verde, dando conto anche delle proposte di investimento e riforme contenute nel capitolo REPowerEU del PNRR, trasmesso alla Commissione europea nello scorso mese di agosto.

Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio annunciati dal Governo rilevano, in particolare, i seguenti: Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli; Misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici, nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; Misure in materia di economia blu; Delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo.

In considerazione del fatto che le Commissioni dovranno far pervenire il proprio parere alla Commissione bilancio in tempo utile affinché quest'ultima possa riferire in Aula nella giornata di domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, si procede con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), nel rammentare che la propria parte politica aveva chiesto di effettuare, in tutte le Commissioni consultate, l'audizione dei ministri competenti al fine di approfondire ulteriormente le tematiche trattate dal documento in titolo, osserva che restano eluse ulteriori richieste formulate dall'Unione europea relative alla transizione ecologica, con particolare riferimento alle trasformazioni industriali e alla transizione energetica. Risultano, del pari, poco approfondite le problematiche connesse allo sblocco dei crediti legati al *superbonus*, all'innovazione tecnologica e al trasporto pubblico.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) pone innanzitutto l'accento sul peggioramento del quadro economico generale, che, a suo avviso, impone di usare con il massimo profitto i fondi messi a disposizione dal PNRR.

L'oratore si sofferma, quindi, sulla necessità di consentire a chi ha iniziato dei lavori in regime di *superbonus* di portare a termine gli stessi. Ciò darebbe, peraltro, luogo a consistenti risparmi per l'erario, derivanti dallo spostamento dei crediti avanti nel tempo.

Sarebbe altresì da tenere sempre attenzionata la questione dell'aumento dei costi dell'energia, a fronte di un quadro politico internazionale in costante deterioramento. Sotto tale aspetto, inoltre, sarebbe quanto mai necessario prendere in considerazione i disegni di legge presentati dal Gruppo Movimento 5 Stelle sull'indipendenza energetica, i quali, oltre a valorizzare le fonti rinnovabili, ridurrebbero l'esposizione del Paese al ricatto energetico praticato da Paesi connotati da un regime non democratico. Conclude preannunciando, del pari, il voto contrario della propria parte politica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione della relatrice Tubetti, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza

del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 53 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#), comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione di rappresentanti di Anitec Assinform, Assiterminal e Federazione italiana autotrasportatori (FIAP)

Il presidente [FAZZONE](#) rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Faina, direttore generale di Anitec Assinform, e al dottor Russo, *policy advisor*.

La dottoressa FAINA svolge il proprio intervento.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) pone alcuni quesiti.

La dottoressa FAINA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente [FAZZONE](#) ringrazia la dottoressa Faina e il dottor Russo per la disponibilità e introduce, per Assiterminal, l'ingegner Dessì, *chief information officer* di Contship Italia group cedendogli contestualmente la parola.

L'ingegner DESSI' svolge la sua relazione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) pone alcuni quesiti.

Replica l'ingegner DESSI'.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice [PETRUCCI](#) (FdI).

Replica nuovamente l'ingegner DESSI'.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia l'ingegner Dessì per la disponibilità e introduce il dottor Peron, segretario generale della Federazione italiana autotrasportatori (FIAP), cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor PERON svolge il proprio intervento.

La senatrice [PETRUCCI](#) (FdI) e il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) formulano alcuni quesiti.

Il dottor PERON risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il dottor Peron per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [870](#)

G/870/1/8

[De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870),

premessi che:

al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce, al comma 1, che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5';

il comma 2 consente limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "euro 5", da parte delle Regioni, solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria da parte delle Regioni stesse;

considerato che:

il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta ad allineare la normativa vigente in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità;

in particolare, l'obiettivo è quello di rafforzare le disposizioni concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria, e i piani delle autorità locali per l'aria pulita; introdurre al contempo un diritto al risarcimento per le persone che hanno subito danni alla salute a seguito di una violazione delle norme UE in materia di qualità dell'aria; migliorare, infine, l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria e l'accesso alla giustizia;

ritenuto che:

tale processo di transizione energetica richiede gradualità nella fattispecie concreta, in modo da assicurare ad imprese artigiane ed operatori economici dell'autotrasporto canoni di maggiore gradazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno la facoltà riconosciuta alle Regioni di disporre la limitazione della circolazione stradale, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» e di innalzare a 100.000 abitanti la soglia di applicazione prioritaria della limitazione di circolazione stradale nei comuni presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

G/870/2/8

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessi che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e

Emilia- Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

l'abbattimento delle emissioni inquinanti nelle regioni di cui in premessa e al fine di conseguire gli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni dell'80% entro il 2030, non possa prescindere da un efficiente trasporto pubblico locale sia su gomma che su ferro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito delle proprie competenze, di verificare che le Regioni di cui in premessa, adottino una programmazione strategica di medio lungo periodo che potenzino il servizio pubblico locale affinché quest'ultimo costituisca una valida opzione all'automobile.

G/870/3/8

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessi che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

la proposta di regolamento Ue vieta dal 2035 la vendita di auto con motore termici alimentati a benzina e diesel;

impegna il Governo

al fine di conseguire la neutralità climatica al 2050 e di consentire il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di abbattimento delle emissioni in atmosfera, di avviare e incentivare sperimentazioni che consentano la sostituzione dei motori endotermici alimentati sia a benzina che a diesel in motori alimentati da idrogeno verde.

G/870/4/8

[Sironi](#)

Il Senato,

esaminato il disegno in legge del decreto - legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870);

premessi che:

la presente proposta di legge vuole assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, introducendo, la possibilità, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna ad aggiornare i propri piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché del blocco dei veicoli "euro 5" a far data, esclusivamente, dal 1 ottobre 2024;

considerato che:

i dati sulle emissioni nocive di particolato sottile PM 2,5 e PM 10 e di NOx nella Pianura Padana sono ascrivibili nella misura del 60% alla circolazione dei veicoli e dei veicoli pesanti su gomma,

impegna il governo a:

- a) sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni di cui in premessa affinché provvedano ad azioni finalizzate alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5, nonché ad azioni volte al supporto degli Enti Locali per il potenziamento del TPL e sulla spesa corrente per la riduzione delle tariffe;
- b) porre in essere politiche volte a disincentivare l'acquisto di veicoli a motore endotermico;
- c) promuovere il trasferimento su ferro del trasporto merci
- d) pianificare le infrastrutture per la logistica considerando l'opportunità di favorire il trasporto merci su ferro invece che quello su gomma;
- e) realizzare le infrastrutture necessarie e sufficienti alla ricarica dei veicoli elettrici.

G/870/5/8

[Naturale, Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (A.S. 870),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria, stabilisce che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando - ove necessario - i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5' previsto dal comma 2 del medesimo articolo 1;

riguardo il tema delle emissioni inquinanti, vale la pena evidenziare che il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva volta ad allineare la normativa vigente in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. La proposta stabilisce obiettivi per il 2030 e mira a riportare l'UE su una traiettoria che le consenta di azzerare l'inquinamento atmosferico entro il 2050;

in particolare, la detta proposta persegue le seguenti finalità: rafforzare le disposizioni concernenti il monitoraggio della qualità dell'aria e i piani delle autorità locali per l'aria pulita; introdurre un diritto al risarcimento per le persone che hanno subito danni alla salute a seguito di una violazione delle norme UE in materia di qualità dell'aria; migliorare l'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria e l'accesso alla giustizia;

considerato che:

tra i responsabili delle principali attività ad alto impatto ambientale del settore agricolo figurano gli allevamenti intensivi - in particolare quello dei bovini - che, in base a stime della FAO, generano il 14,5% delle emissioni totali di gas serra;

è del tutto evidente che l'attuale modello produttivo non è parametrato ai cogenti bisogni del nostro pianeta, il quale sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. È prioritario, dunque, individuare - in una visione ineluttabilmente anticipatoria - ogni possibile soluzione innovativa, eco-compatibile e non dannosa per la salute umana che possa produrre benefici per la qualità dell'aria e, più in generale, per l'ambiente sul tema, la strategia «Farm to fork», al centro del Green Deal europeo, mira ad accelerare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile che dovrebbe, in particolare: avere un impatto ambientale neutro o positivo; contribuire a mitigare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi impatti; invertire la perdita di biodiversità; garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica, assicurando che tutti abbiano accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile; preservare l'accessibilità economica dei prodotti alimentari generando ritorni economici più equi, favorendo la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'UE e promuovendo il commercio equo,

impegna il Governo a:

1) adottare soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della strategia «Farm to fork», attraverso la virtuosa coniugazione di azioni tese a diminuire le emissioni inquinanti, il consumo del suolo e l'abuso delle vitali risorse dell'aria e dell'acqua, con la difesa della sanità pubblica, degli interessi dei cittadini e la preservazione del patrimonio agroalimentare;

2) prevedere, conformemente alla disciplina unionale, dei meccanismi incentivanti tesi a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo, attualizzando le risposte del comparto primario alle esigenze ambientali.

Art. 1

1.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna" con le seguenti: "le regioni interessate dai superamenti ivi indicati" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "Con le medesime tempistiche e con le medesime finalità, lo Stato provvede all'aggiornamento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e alla individuazione delle relative risorse finanziarie."

1.39

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna" con le seguenti: "tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

conseguentemente:

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: "delle Regioni di cui al comma 1" con le seguenti: "di tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

1.2

[Paroli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna" con le seguenti: "le regioni interessate dai superamenti ivi indicati".

1.3

[Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e Emilia-Romagna» con le seguenti: «, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Sicilia».

1.4

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "entro sei mesi" con le seguenti: "entro quattro mesi".

1.40

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," con le seguenti: "provvedono a far adottare dall'Autorità competente la proposta di piano, e".

1.5

[Paroli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi," con le seguenti: "ad avviare l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria,".

1.6

[Sironi](#)

Al comma 1, d o p o la parola: «, modificando» inserire le seguenti: «ed integrando».

1.7

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti attuativi, » inserire le seguenti: «con nuove iniziative aggiuntive».

1.8

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché di quanto previsto dal comma 2,» con le seguenti: «, di quanto previsto dal comma 2 nonché dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a pellet, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti, il numero di veicoli circolanti».

1.9

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo un quadro sistemico che tenga in considerazione tutte le fonti inquinanti in un'ottica di sostenibilità a lungo termine."

1.10

[Paroli](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime tempistiche e con le medesime finalità, lo Stato provvede all'aggiornamento del Piano Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e alla individuazione delle relative risorse finanziarie."

1.11

[Matera](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».

1.12

[Rosso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo le parole: "le Regioni" inserire le seguenti: "ivi individuate";*

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Nelle regioni diverse da quelle indicate nel comma 1, le limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, possono essere disposte esclusivamente, con riferimento alla categoria «Euro 4», a far data dal 1° ottobre 2024, e, con riferimento alla categoria «Euro 5», a far data dal 1° ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal secondo e terzo periodo del comma 2. Qualora siano superati i valori limite di qualità dell'aria, le Regioni provvedono introducendo limitazioni temporali all'utilizzo degli impianti di riscaldamento, escludendo da tali limiti gli impianti individuati come non inquinanti dalla normativa vigente."

1.13

[Paroli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: "limitazione" inserire la seguente: "strutturale";*

b) *al quarto periodo, dopo la parola: "limitazione" inserire la seguente: "strutturale".*

1.14

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, al primo ed al quarto periodo, dopo la parola: "limitazione" inserire la seguente: "strutturale".

1.41

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "di categoria N1, N2, e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5»" con le seguenti: "alimentati con motori endotermici".

1.15

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024".

1.16

[Sironi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.» con le seguenti: «entro e non oltre il 1° ottobre 2024.»;*

b) *sostituire le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2025,» con le seguenti: «entro e non oltre il 1° ottobre 2025,».*

1.17

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024" con le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2024".

1.18

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2025»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «30.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».*

1.19

[Fregolent](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2025»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «30.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti».*

1.42

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale,", inserire le seguenti: "attraverso provvedimenti strutturali,".

1.20

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: ", si indicano" inserire le seguenti: "e si motivano".

1.21

[Rosso](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "si indicano le relative deroghe", aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle volte a consentire ai lavoratori autonomi e alle auto aziendali di

raggiungere le rispettive sedi di impresa".

1.22

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2 dopo le parole: "Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe" inserire le seguenti: ", fermo restando che le Regioni escludono dalle limitazioni indicate nel presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

1.23

[Rosso](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

"Fino al 31 ottobre 2025, nelle regioni diverse da quelle indicate nel comma 1, la sussistenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale è condizione essenziale per introdurre limitazioni alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 4»."

1.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "A decorrere dal 1° ottobre 2025" con le seguenti: "Non oltre il 1° gennaio 2025".

1.25

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «provvedimenti attuativi» inserire le seguenti: «con nuove iniziative aggiuntive».

1.26

[Mazzella](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della direttiva 2016/2284 UE e della direttiva 2002/49/UE del Parlamento e del Consiglio europeo».

1.27

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente al sostegno del trasporto pubblico locale delle regioni interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.28

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.29

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Farolfi](#), [Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Regioni e le Province autonome escludono dai provvedimenti che dispongono la limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada.

2-ter. Le Regioni e le Province autonome esentano dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE.»

1.30

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

1.31

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro

economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

1.32

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

1.43

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."

1.33

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in particolare nelle aree interessate da fenomeni di forte inquinamento dell'aria ambiente, per l'anno 2024 le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono destinate prioritariamente all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedono alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.»

1.34

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025"».

1.35

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

1.36

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le Regioni esentano dalle limitazioni alla circolazione le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» mono-fuel o bi-fuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva comunitaria 2014/94/UE."

1.37

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi, applicabili sul territorio nazionale, per la circolazione dei veicoli storici iscritti ai relativi Albi, assicurando adeguate percorrenze chilometriche o un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 per anno, al fine di consentire a tali veicoli l'accesso alle aree soggette a limitazioni della circolazione per motivi legati alla qualità dell'aria, anche mediante l'adozione di specifici strumenti di controllo o prevedendo l'iscrizione a piattaforme sulle quali comunicare gli spostamenti. Per tali veicoli è sempre libera la circolazione in aree non soggette a limitazioni. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma, sono ammesse limitazioni alla circolazione solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatta salva la partecipazione a manifestazioni e raduni debitamente autorizzati e gli spostamenti relativi alle esigenze di manutenzione, da comunicare anticipatamente alle competenti autorità locali."

1.38

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate regole uniformi, applicabili sul territorio nazionale, per la circolazione dei veicoli storici iscritti ai relativi Albi, assicurando adeguate percorrenze chilometriche o un numero di ingressi entrata-uscita non inferiore a 36 per anno, al fine di consentire a tali veicoli l'accesso alle aree soggette a limitazioni della circolazione per motivi legati alla qualità dell'aria, anche mediante l'adozione di specifici strumenti di controllo o prevedendo l'iscrizione a piattaforme sulle quali comunicare gli spostamenti. Per tali veicoli è sempre libera la circolazione in aree non soggette a limitazioni. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al presente comma, sono ammesse limitazioni alla circolazione solo in termini di fasce orarie di utilizzo non superiori a 16 ore quotidiane, fatta salva la partecipazione a manifestazioni e raduni debitamente autorizzati e gli spostamenti relativi alle esigenze di manutenzione, da comunicare anticipatamente alle competenti autorità locali."

1.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Manca](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per la qualità dell'aria)

1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: "presente decreto" con le seguenti: "presente articolo".

1.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.

5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

5-*quater*. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1.0.3

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».

1.0.4

[Sironi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, in tema di tram-treno)

1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti riguardanti derivanti da diversi settori che concorrono all'inquinamento atmosferico, all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"12-*octies*. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il miglior uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato e di concerto con Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023 sono emanate le Linee guida per la redazione e la valutazione di proposte progettuali su rami ferroviari di carattere locale anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture ad esse collegate che siano utilizzabili da servizi tram e/o da servizi leggeri su rotaia di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50. Tali linee guida dovranno indicare, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e i possibili percorsi autorizzativi di servizi di trasporto leggero su rotaia e delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con alcuni componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività, nonché contenere le successive istruzioni operative relative al completamento dello schema normativo e autorizzativo dell'esercizio ferroviario leggero.

12-*novies*. In attuazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2024 sono pubblicate le Linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari dove siano pianificabili servizi di trasporto rapido di massa esperiti con autobus biarticolati e filobus bisnodati fino a 24 metri di lunghezza".».

1.0.5

[Rosso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.»

1.0.6

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 285/1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

3. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a), pongono in essere tutte le misure necessarie per

uniformarsi alla disciplina di cui al presente articolo. È possibile prorogare il termine di cui al periodo precedente da parte del Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio dimostri di non aver potuto provvedere per cause a lui non imputabili.

4. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

- a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
- b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 5, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.»

1.0.7

Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.8

[Martella](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno dei territori della Riviera del Brenta colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali nel mese di luglio 2023)

1. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» .

1.0.9

[Romeo](#), [Malan](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#), [Minasi](#), [Rosso](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento di cui al medesimo comma 1, provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ad una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 1.»

1.0.10

[Romeo](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale)

1. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di

garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*quinquies* del citato articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.4.2.6. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

116^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver dato conto delle finalità generali del decreto-legge n. 123, il relatore BERRINO (Fdl) segnala l'articolo 4, che prevede inasprimenti delle pene per alcuni reati, tra cui quelli di lieve entità relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 7 concerne le ipotesi in cui, durante le indagini per reati di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, emerga una situazione di pregiudizio che interessi un minore, mentre l'articolo 8 reintroduce tra i presupposti della custodia cautelare il pericolo di fuga del minore e prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento.

Il successivo articolo 10 prevede varie misure transitorie a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nonché un incremento permanente del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

L'articolo 11 autorizza un ulteriore piano per asili nido, volto all'incremento dei posti per la prima infanzia.

L'articolo 12 interviene in materia di obbligo scolastico e, in particolare, il comma 4 esclude dall'ambito dei nuclei familiari aventi diritto all'Assegno di inclusione quelli aventi uno o più componenti che non abbiano rispettato la frequenza della scuola dell'obbligo.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Il successivo comma 2 richiede che i centri per la famiglia svolgano consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e il comma 3 demanda al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'avvio di campagne annue di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente che l'adozione del provvedimento in esame, giustificata in base ad una specifica situazione emergenziale, non può esimere da una riflessione generale volta alla

prevenzione e riferita al complesso dei contesti a maggior rischio, presenti in tutto il territorio nazionale. Richiama a tale proposito l'eventuale ricorso a strutture interministeriali e segnala il caso particolare delle amministrazioni comunali oggetto di provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, le quali non hanno la possibilità di sanare le gravi carenze degli organici dei corpi di polizia municipale. Questi costituiscono strumenti indispensabili per un efficace controllo del territorio e sarebbe pertanto opportuno consentire l'assunzione in deroga di nuovo personale.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) osserva che i comuni sciolti a causa di infiltrazioni mafiose non sono necessariamente caratterizzati da situazioni di particolare pericolosità sociale e che le difficoltà nell'assunzione di personale dei corpi di polizia municipale hanno carattere generale. Reputa inoltre necessario predisporre misure energiche per la sicurezza dei territori urbani basati sul ricorso alle forze dell'ordine, in quanto dotate di capacità di intervento maggiormente incisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno G/623/1/10, riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Interviene la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) per l'illustrazione degli emendamenti di cui è proponente. In primo luogo segnala la finalità di ampliare le possibilità di offerta di alimenti privi di glutine e, in riferimento alla proposta 3.1, pone in evidenza il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono volti ad adeguare i buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine e ad ampliare le possibilità di approvvigionamento anche in riferimento alla generalità delle istituzioni scolastiche e allo svolgimento di eventi sportivi. Le proposte emendative 1.2 e quelle riferite all'articolo 5 hanno tra l'altro la finalità di potenziare la formazione del personale docente e includere moduli didattici sulla celiachia nell'ambito delle istituzioni universitarie.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono volti a garantire la migliore etichettatura dei prodotti senza glutine.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene sull'ordine del giorno G/623/1/10, teso a impegnare il Governo ad attivarsi per la realizzazione di una mappatura nazionale degli esercizi che somministrano cibi senza glutine, nonché a favorire tali attività per mezzo di agevolazioni fiscali.

L'emendamento 4.1 è invece volto a garantire la validità sull'intero territorio nazionale dei buoni per l'acquisto di prodotti privi di glutine emessi dalle Regioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) introduce l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, riguardanti la materia della rigenerazione urbana. In particolare, per quanto concerne il disegno di legge n. 761, l'articolo 1 descrive finalità e obiettivi, fra i quali è compresa l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative - con spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile - e dei servizi sociali, culturali ed educativi, per l'incontro e la socializzazione, tenendo in considerazione le esigenze delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la realizzazione degli interventi di edilizia sociale.

L'articolo 3 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a Regioni e Province autonome, compiti specifici in tema di rigenerazione urbana.

Riguardo agli strumenti di rigenerazione urbana, l'articolo 5 reca disposizioni mirate alla

programmazione comunale, mentre l'articolo 6 stabilisce che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana debbano assicurare una serie di condizioni, fra le quali l'uso sociale dei luoghi e l'abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici. Questo è altresì uno degli obiettivi previsti dall'articolo 7 in caso di interventi di rigenerazione urbana realizzati da privati.

L'articolo 8 reca norme per la partecipazione delle comunità locali ai processi di realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che siano ricompresi tra le spese eligibili del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana gli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma, secondo modalità socialmente sostenibili.

Le finalità del disegno di legge n. 29 sono definite dall'articolo 1, che contempla l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza di residenze, servizi pubblici e commerciali, attività economiche, lavorative, sociali, culturali ed educative, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, tenendo in particolare considerazione le esigenze dei soggetti con disabilità, nonché la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

L'articolo 4 disciplina il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, che ha fra gli obiettivi la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani.

Nell'ambito dei compiti conferiti a Regioni e Province autonome, l'articolo 8 contempla l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro, la destinazione a edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici oggetto di interventi di rigenerazione urbana e il coinvolgimento nelle iniziative di rigenerazione urbana dei cittadini e di soggetti locali, sociali e del terzo settore.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la redazione dei piani comunali di rigenerazione urbana debba avvenire definendo gli obiettivi generali da questi perseguiti, anche in termini di integrazione sociale, accessibilità e rivitalizzazione sociale ed economica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita una riflessione approfondita in merito alla questione degli edifici abbandonati, frequentemente presenti nei centri storici, anche a causa dell'entità modesta delle sanzioni amministrative previste per i casi di omessa manutenzione. Le amministrazioni comunali hanno infatti limitate o nulle capacità di intervento a tale riguardo; tuttavia, la presenza di numerosi edifici abbandonati nei centri urbani, oltre a costituire un grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza, comporta il rischio, nel caso di interventi disposti dai comuni, di pesanti squilibri finanziari. E' pertanto urgente fornire ai sindaci strumenti idonei a fronteggiare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) annuncia che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 28 settembre, è integrato con l'esame della proposta di nomina n. 18, concernente il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) avverte che la documentazione riferita all'esame dell'atto del Governo n. 61, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, consegnata nell'ambito dell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [623](#)

G/623/1/10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca" (A.S. 623)

premessi che:

il provvedimento in esame è finalizzato a garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da celiachia, attraverso la promozione di percorsi di diagnosi e cura efficaci ed appropriati nonché a informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla malattia celiaca;

la malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti;

dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia riferita all'anno 2021 si evince che la celiachia è una patologia autoimmune cronica che colpisce circa l'1% della popolazione generale e si sviluppa in soggetti geneticamente predisposti. In media, in Italia ogni anno vengono effettuate circa 9.000 diagnosi con una prevalenza della malattia del 0,41%. Dai dati del 2021 in Italia risultano diagnosticati 241.729 celiaci di cui il 70% (168.385) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (73.344) a quella maschile;

la regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (43.919), seguita da Lazio (24.600), Campania (23.431), Emilia Romagna (19.659) mentre quella che ne registra meno è la Valle d'Aosta (636) seguita dal Molise (1067);

considerato che:

l'unico trattamento scientificamente valido per le persone affette da celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e alimenti e bevande appositamente prodotti senza glutine; nel 2021 per i prodotti senza glutine erogati il SSN ha speso circa 233.349.439,00 euro;

in questi anni sono cambiate le abitudini alimentari visto l'alto tasso di intolleranze e ciò impone la necessità di una revisione anche nei menu di ristoranti, bar e hotel; sono sempre di più i ristoranti che si sono attrezzati per proporre piatti senza glutine e in Italia, al 2020, erano circa 5 mila;

impegna il Governo

ad attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di realizzare una mappatura nazionale dei bar, ristoranti, tavole calde e trattorie che somministrano pasti per celiaci e, conseguentemente, prevedere agevolazioni, anche di carattere fiscale, per gli esercizi commerciali ubicati in territori che non forniscono tali alimenti e che distano almeno 5 km dagli esercizi commerciali che già ne prevedano l'erogazione, così da garantire la qualità di vita dei soggetti e la distribuzione degli alimenti in tutte le regioni e un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci.

Art. 1

1.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 32 della Costituzione,» inserire le seguenti: «riconosce la malattia celiaca o celiachia come patologia di tipo autoimmunitario scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti nonché come malattia sociale ed».

1.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di ogni ordine e» con le seguenti: «di primo e secondo».

Art. 2

2.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «g-bis»», sostituire le parole: «producono e somministrano» con le seguenti: «producono, somministrano e vendono»;*

b) *al capoverso «g-ter»», dopo le parole: «alla somministrazione» inserire le seguenti: «e alla vendita».*

Art. 3

3.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire le seguenti: «e follow up» e dopo le parole: «medicina generale» inserire le seguenti: «, pediatri di libera scelta, medici di specialità e dietisti».

Art. 4

4.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con i seguenti:

«2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

*2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.*

*2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei pazienti affetti da celiachia, vengono stabiliti i criteri *standard* per:*

a) *l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;*

b) *l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;*

c) *le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;*

d) *la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;*

e) *le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.*

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»;

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: «senza glutine» sono aggiunte le seguenti: «specificamente formulati per celiaci».

4.2

[Marti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», sopprimere le parole: «, parificate pareggiate e autorizzate».

4.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso «3», dopo le parole: «senza glutine» aggiungere le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale»;

b) alla lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «compagnie aeree operanti in Italia» inserire le seguenti: «nonché gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia» e dopo le parole: «privi di glutine» inserire le seguenti: «sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale».

4.4

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Al fine di incentivare gli esercizi di ristorazione ad inserire nella propria offerta commerciale pasti senza glutine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, che costituiscono limite di spesa.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato alla previsione di un credito d'imposta in favore delle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.20, o 56.30.00 a copertura parziale della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti senza glutine.

4-quater. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 4-ter, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis."».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sono innalzati i tetti di spesa previsti per l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine sulla base degli indici Istat, prevedendo inoltre il superamento della differenziazione dell'importo del buono in base al genere.».

Art. 5

5.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter» dopo la parola: «altresì,» inserire le seguenti: «il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, attività nelle scuole dell'infanzia e».

5.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia».

Art. 6

6.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per prevenire» inserire le seguenti: «le possibili complicanze e».

Art. 7

7.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «mono cereale senza glutine» con le seguenti: «mono cereale certificate senza glutine» e dopo la parola: «sorgo» inserire le seguenti: «nonché i prodotti panati certificati senza glutine».

7.2

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute emana linee guida in ordine alla formazione della classe medica, soprattutto quella territoriale, sulla celiachia e sulle caratteristiche suggestive di questa patologia, fornendo raccomandazioni volte ad intercettare i pazienti a rischio, in ordine alla prescrizione del primo dosaggio degli anticorpi anti-transglutaminasi e al conseguente invio in caso di positività o di dubbio ai centri secondari per il completamento dell'iter diagnostico previsto dalle linee guida.».

Art. 8

8.1

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della pratica clinica,» inserire le seguenti: «della performance di diagnosi e follow up del paziente».

8.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia».

8.3

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il sostegno psicologico della ricerca sulla celiachia» con le seguenti: «Fondo per il sostegno della ricerca sulla celiachia».

1.4.2.6.2. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
117^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) auspica che, al fine di svolgere un esame adeguatamente ponderato, si proceda all'espressione del parere successivamente allo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito. Sottolinea quindi la complessità della questione del disagio giovanile, rispetto al quale giudica del tutto inadeguata la risposta fornita con il decreto-legge n. 123. Alla base delle disposizioni in esso contenute è infatti un disegno meramente repressivo, fondato sui principi del controllo e del castigo dei devianti. La situazione di Caivano ha posto invece in luce la necessità di dedicare la massima attenzione alle questioni del disagio e della povertà, nonché del potenziamento delle istituzioni scolastiche. E' inoltre fondamentale l'adozione di un piano organico sulla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Conclude manifestando contrarietà al provvedimento in esame.

La senatrice **SBROLLINI** (Az-IV-RE) si esprime a sua volta in senso sfavorevole al decreto-legge in esame, in quanto meramente emergenziale e privo di misure di carattere strutturale.

In particolare è urgente approntare strumenti educativi idonei e coinvolgere la famiglia e la scuola in un nuovo patto educativo. La prevenzione del disagio e della violenza richiede inoltre spazi di aggregazione giovanile e, a tale riguardo, l'incoraggiamento della pratica sportiva riveste un'importanza strategica.

Il senatore **GUIDI** (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) ritiene che a fronte della sussistenza di un'emergenza sia opportuno l'intervento del Governo con provvedimenti d'urgenza, in mancanza dei quali sarebbe criticabile per inerzia. La risposta repressiva, pur non rappresentando in assoluto la misura migliore, costituisce tuttavia un utile elemento deterrente. In particolare, poi, il decreto-legge in esame manifesta con fermezza l'indispensabile presenza delle istituzioni.

Per quanto riguarda il tema di fondo, risulta opportuno adottare un atteggiamento prudentiale rispetto alle specificità dell'infanzia e dell'adolescenza, che, in quanto ancora non del tutto comprese, costituiscono materia meritevole di un atteggiamento rispettoso. Le peculiarità dell'attuale momento storico aumentano ulteriormente la difficoltà della comprensione della dimensione psichica dell'età evolutiva, per cui è indispensabile osservare cautela ed occorre evitare di medicalizzare l'approccio al

disagio delle fasce di età più giovani.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) conviene in merito all'utilità di specifici approfondimenti riguardo i temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Segnala tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi su un provvedimento specifico, motivato da una realtà particolarmente difficile, a fronte della quale si è manifestata una volontà unanime di aumentare le capacità di controllo e di repressione.

Lo stesso decreto-legge in esame non si limita del resto a recare disposizioni penali di inasprimento ma comprende altresì numerose misure volte alla prevenzione e al miglioramento del contesto socio-culturale, nonché interventi infrastrutturali in materia di sport e di carattere formativo, anche in relazione all'uso corretto della tecnologia digitale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia gli intervenuti per l'ampio approfondimento dei temi in esame. In riferimento all'opportunità di attendere lo svolgimento delle audizioni presso le Commissioni di merito, interpella quindi il relatore.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), ragguagliata la Commissione relativamente allo svolgimento del menzionato ciclo di audizioni, presenta una proposta di parere favorevole, che è posta in votazione. Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

(29) [MIRABELLI](#) e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) [GASPARRI](#) e [PAROLI](#). - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) suggerisce di riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo successivamente allo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito.

Dopo aver anticipato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) ritiene che si possa comunque procedere nel senso auspicato dalla senatrice Zambito.

Il presidente [ZAFFINI](#), preso atto dell'intervento della relatrice, dispone il rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 24 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla Commissione 8a, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente [MATERA](#), facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dal relatore [PARRINI](#) (PD-IDP), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene manifestando perplessità sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in relazione alla previsione di interventi infrastrutturali che, per loro natura, si realizzano in un orizzonte temporale di lungo periodo. Anche sulla base di tale considerazione, ritiene che il Comitato sia istituzionalmente chiamato ad arginare lo scivolamento della legiferazione verso l'impiego abituale del decreto-legge quale strumento di normazione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) paventa il rischio che la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in determinate materie eserciti una *vis attractiva* su altre materie, portando all'adozione di decreti-legge di contenuto eterogeneo a scapito di un metodo di formazione delle leggi coerente con l'architettura costituzionale. Sottolinea pertanto l'esigenza di un'attenta pianificazione dell'iniziativa legislativa, evitando di inseguire i fatti di cronaca.

Il presidente [MATERA](#) rileva che il riferimento alla urgente realizzazione di opere infrastrutturali è verosimilmente connesso al ripristino di strutture sportive, la cui riapertura, entro la prossima primavera, costituirebbe un significativo gesto di attenzione verso la comunità interessata e rappresenterebbe un intervento immediatamente volto a fronteggiare la situazione di degrado ambientale e di disagio giovanile.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)
Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.
La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 870

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 non è accompagnato dalla relazione sull'analisi tecnico normativa e dalla relazione sull'impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti, e affinché le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
l'articolo 1, comma 2, richiede un miglioramento sotto l'aspetto della chiarezza e proprietà della formulazione. In particolare, la disposizione prevede che «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [dei piani regionali di qualità dell'aria], le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale [...], anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; la proroga riguarderebbe, quindi, l'applicazione di tutte le misure che limitano la circolazione stradale delle regioni di cui al comma 1. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, «il campo di applicazione della misura [...] riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5"». Conseguentemente, la decorrenza a far data dal 1° ottobre 2024 non si applica anche, bensì solamente ai veicoli indicati;
inoltre, il periodo «compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno», durante il quale le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, è indicato in maniera imprecisa e colloquiale, trascurando la successione temporale dei mesi;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche rispetto alle misure previgenti, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità dell'aria;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la sostituzione del primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 [con il seguente: «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad](#)

[alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».](#)

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 878

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e di campagne informative per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, i cui contenuti sono sufficientemente specificati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla esigenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica e per la tutela delle minori vittime di reato rafforzando le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento della relativa elusione e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione scolastica nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e assicurando l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata; di approntare una risposta sanzionatoria e dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose; di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

rileva preliminarmente una non corretta formulazione delle disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare l'insufficiente ricorso a richiami interni e a riferimenti normativi necessari

all'individuazione dell'oggetto della norma, l'utilizzo di espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, le ripetizioni e formulazioni eccessivamente discorsive e non puntuali e l'uso non sempre congruente delle definizioni;

con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole;

[all'articolo 1](#), comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato «un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali»; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate «le specifiche dotazioni finanziarie,

strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura», senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina;

all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi progetti relativi a edifici siti nel comune di Caivano «realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo», utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al «delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 6-*bis*, si fa riferimento a dispositivi «per le comunicazioni dati e voce»: tale espressione, pur molto diffusa in ambito commerciale in relazione ai contenuti delle proposte contrattuali, è impropria e dovrebbe essere sostituita con la più corretta «dispositivi per le telecomunicazioni», che includono sia le comunicazioni orali che le trasmissioni di dati;

all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al «soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti», senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 27-*bis*, comma 3, si identifica come «ordinanza di ammissione di cui al comma 2» quello che il detto comma 2 indica più genericamente come «provvedimento di ammissione». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che - in considerazione della diversità di contenuto - è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo;

all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano «Agenda Sud», senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione «All'attuazione del presente comma» anziché la più corretta «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto

incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera *b*), «I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione». Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con «anni di riferimento». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata». Il quarto periodo della medesima lettera *b*) prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo «a conclusione del triennio, effettivamente svolto» nonché «per ogni anno di permanenza dopo il triennio» ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera *b*), che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione;

[all'articolo 13](#), il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alea stabilisce che le definizioni sono date «ai fini del presente articolo», ma queste sono poi utilizzate anche all'articolo successivo; alla lettera *a*) è utilizzata la formula «accesso ai contenuti e/o alla rete», con l'impiego delle congiunzioni «e/o» ed un lessico colloquiale; alla lettera *b*) sono date due definizioni - una in forma lunga e una in forma breve - del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera *b*) è utilizzata la parola inglese «*videogames*», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi», seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera *c*) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera *b*): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione;

all'articolo 13, comma 5, si prevede l'applicazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 28 del 2020 «nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinati ai minori», ma il comma 4 non fa riferimento a pacchetti di offerte, bensì, come anche il suddetto articolo 7-*bis*, a contratti di fornitura;

all'articolo 14, comma 2, il secondo periodo stabilisce che «il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata». L'impiego del verbo "realizzare" sembra tuttavia predeterminare l'esito del confronto in seno alla Conferenza imputando al solo Ministro, e non all'intera Conferenza in quanto organo collegiale, il raggiungimento dell'intesa;

all'articolo 14, comma 3, è utilizzata l'espressione colloquiale «uso consapevole della rete» anziché «uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

[all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento «sull'attuazione della presente legge». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge - e non di una legge - bensì dei soli articoli 13 e 14;](#)

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, nello stabilire l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora relative, è utilizzato tre volte un riferimento a un certo fatturato, formulato però in tre modi diversi. Sarebbe pertanto opportuno che la formulazione sia sempre omogenea, pur nella diversità del contesto dei periodi nei quali si inserisce; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» con le seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» con le seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo»;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce» con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni»;

all'articolo 5, comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art; 27-bis, comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione»;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis;» con le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -»;

all'articolo 10, comma 1, capoverso 4-bis.1, secondo periodo, dopo le parole «"Agenda Sud"» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,»;

all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All'attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «e dell'articolo 14»;

all'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l'accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito "dispositivi"» e, conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» e, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "internet delle

cose" e altri possibili oggetti connessi»;
all'articolo 13, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di seguito "applicazioni"» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di controllo parentale»;
all'articolo 13, comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori»;
[all'articolo 14](#), comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi»;
all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;
all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo»;
all'articolo 15, comma 4, lettera b), capoverso 32-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;
- al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata»;
- al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 897

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge di conversione in legge del decreto del 10 agosto 2023, n. 105, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa. Il 5 settembre 2023 è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11; con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, la relazione AIR non è stata prodotta;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
fatte salve le competenze della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, risultano coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il provvedimento, composto da 13 articoli, diventati 17 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte finalità;
l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,
raccomanda, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter*
di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, di prevedere
interventi normativi per ambiti materiali omogenei.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 118 del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

118a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,09).

Si dà lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione congiunta e approvazione dei documenti:

(Doc. VIII, n. 1) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022

(Doc. VIII, n. 2) Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023

(Relazione orale) (ore 10,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 1 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022) e 2 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023).

Il relatore, senatore Calandrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALANDRINI, relatore. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il collegio dei questori. Noi ieri

abbiamo avuto una riunione con tutti i Presidenti delle Commissioni per svolgere l'adempimento legato alla discussione sul bilancio interno del Senato. Come ogni anno l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare gli atti relativi al bilancio interno dell'Istituzione che tutti rappresentiamo. Questa volta si tratta del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022 e del progetto di bilancio relativo all'anno in corso, che il Consiglio di Presidenza ieri ha deliberato nella riunione all'unanimità, limitandosi ad un esame parziale di questi due documenti contabili.

Iniziando dal rendiconto relativo allo scorso esercizio finanziario, osservo innanzitutto come la spesa complessiva effettiva, al netto dei risparmi da versare allo Stato e degli accantonamenti, sia risultata pari, nel 2022, ad euro 487.700.312,83. Va inoltre considerato che questo dato di riduzione della spesa, essendo espresso in termini nominali, non tiene conto della dinamica inflazionistica, che nel 2022 è risultata pari all'8,1 per cento. Tra l'altro, le entrate del Senato evidenziano che la dotazione finanziaria è rimasta invariata dal 2012, nella misura di circa 505 milioni di euro. Per conseguenza, rispetto alla dotazione richiesta nel 2011, pari a euro 526.960.500, si registra una riduzione annua di 21,6 milioni di euro. Questa costante riduzione della spesa negli ultimi anni si è dunque accompagnata a una sostanziale stabilità della principale entrata del Senato, con assestamento però di quest'ultima su un livello significativamente più basso rispetto agli anni antecedenti alla crisi del 2011. Il saldo complessivo netto delle uscite previste in bilancio è risultato pari a 575 milioni di euro, con un risparmio di 10 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

Tutti questi indicatori specifici, ossia quello relativo alle spese di funzionamento, quello relativo alle spese di parte corrente ed infine quello attinente alle spese previdenziali, confermano quindi un *trend* positivo, rilevante soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da un tasso di inflazione molto rilevante. In particolare, per quel che concerne il valore netto della spesa di funzionamento del Senato indicato nel bilancio 2023, si evidenzia che lo stesso risulta pari a 306.550.000 euro, a fronte di una spesa di funzionamento dell'anno 2022 pari a 320.390.534 euro.

A fronte di una significativa riduzione della spesa, come quella registrata a partire dal 2012, la sfida evidentemente è stata ed è tuttora quella di rendere compatibili i risultati finanziari conseguiti, che testimoniano la partecipazione del Senato allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica compiuto negli ultimi anni, con il mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dei servizi erogati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Questore Nastri. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#), *senatore Questore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Collegio dei questori e dei senatori Antonio De Poli e Marco Meloni, qui presenti, sottopongo all'esame dell'Assemblea il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022 e il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023. Il primo bilancio di questa legislatura attesta, per il dodicesimo anno consecutivo, il *trend* positivo di decremento della spesa e conferma l'impegno incessante degli organi politici e amministrativi di questo ramo del Parlamento nella direzione di una gestione ancor più rigorosa e di buon senso delle risorse pubbliche.

I dati che emergono dal bilancio, votato ieri all'unanimità dal Consiglio di Presidenza, dimostrano agli italiani in modo inequivocabile che questa istituzione ha raggiunto gli obiettivi di contenimento della spesa, grazie ad un costante processo di revisione sistematica, strutturale e funzionale delle voci di bilancio. L'obiettivo principale sotteso ai documenti di bilancio è quello dell'economicità, che costituisce una delle principali articolazioni del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. L'economicità presuppone innanzitutto che la progettazione gestionale contenuta nel bilancio sia volta al miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi a disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Va osservato che in tale prospettiva il livello delle risorse economico-finanziarie utilizzate dal Senato deve sempre essere razionale e compatibile con la necessità di garantire l'efficace svolgimento dei compiti di tale organo costituzionale.

Il processo di contenimento emerge chiaramente analizzando cinque indicatori numerici costituiti dalla spesa complessiva, dalla dotazione e dal peso economico del Senato sulla finanza pubblica, dalla spesa di funzionamento, dalle spese di parte corrente ed infine dalle spese previdenziali. Il primo indicatore è sicuramente quello del saldo complessivo netto delle spese di bilancio 2023, che diminuisce di 10

milioni di euro rispetto al bilancio del precedente anno, risultando pari a 575 milioni di euro, nonostante un'inflazione il cui tasso ha superato anche la soglia del 10 per cento. Desidero evidenziare come dall'anno 2012 il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto di circa 397,3 milioni di euro, quindi non è una *una tantum*, ma una costante. Questo andamento virtuoso deriva dalla diminuzione del secondo indicatore, quello della dotazione, che è sceso di 21,6 milioni di euro rispetto al 2011, per un risparmio totale in dodici anni di 259,2 milioni di euro. I risparmi gestionali dal 2013 a oggi, inoltre, ammontano a 138 milioni di euro.

Altro obiettivo importante raggiunto sono i tagli al capitolo delle spese di funzionamento, che nel 2023 sono state preventivate nell'importo complessivo di circa 306 milioni, quasi 14 milioni di euro in meno rispetto alla spesa netta di funzionamento previsto nel bilancio del 2022. Questi risparmi sono stati conseguiti grazie alla razionalizzazione gestionale della spesa e alla riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei senatori. Le spese di funzionamento sono un parametro significativo e importante, atteso che tutti i processi di ottimizzazione della spesa interna delle strutture pubbliche hanno l'obiettivo di ridurre *in primis* proprio queste spese ed in ogni caso quelle correnti. Come anticipato, questo risultato positivo è ancor più rilevante e significativo se si considera il fenomeno inflattivo in corso, che ha determinato l'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli rispetto al bilancio 2022, compensati tuttavia da una riduzione di altre poste di bilancio, resa possibile da un processo di razionalizzazione gestionale.

Il quarto indicatore, quello della spesa corrente, evidenzia un altro risultato positivo raggiunto dal Senato: più di 10 milioni di euro in meno rispetto alla spesa di parte corrente registrata nel bilancio 2022. Al netto dei risparmi, quindi, la spesa corrente netta passa da circa 578 milioni del 2022 a circa 567 milioni di quest'anno.

Altro obiettivo strategico raggiunto rispetto allo scorso anno è quello della riduzione della spesa previdenziale riferita agli ex senatori ed ex dipendenti. La diminuzione della spesa pensionistica deriva da misure di contenimento delle prestazioni previdenziali adottate negli ultimi anni, che hanno consentito di risparmiare e di accantonare delle somme, i cui effetti virtuosi sono ravvisabili anche nell'anno in corso. Nel bilancio del 2022 la spesa previdenziale e contributiva di cui ai capitoli 1.26, 1.27 e 1.29, ammontava complessivamente a 252.460.000 euro, mentre nel bilancio 2023 tale spesa, riconducibile ai capitoli 1.19 e 1.20, si ridimensiona a 248.070.000 euro, con un'ulteriore riduzione importante di 4.390.000 euro.

Più nello specifico, nell'anno 2022 sono state corrisposte somme arretrate che erano state accantonate in presenza di ricorsi pendenti che hanno determinato un anomalo innalzamento della spesa nello scorso anno.

Oltre al bilancio 2023, l'Assemblea è chiamata oggi ad approvare anche il rendiconto relativo all'anno 2022. Per quel che concerne tale rendiconto, si fa presente che nel 2022 la spesa complessiva è stata di 487.709.312,83 euro, con un lievissimo scostamento del valore nominale del saldo complessivo rispetto all'anno 2021, di soli 185.000.280 euro. Va tuttavia sottolineato che il valore reale del saldo finale del rendiconto presenta invece un risultato ampiamente positivo rispetto al 2021, nonostante l'incidenza del fenomeno inflattivo che si è verificato nell'anno 2022.

Cari colleghi, avviandomi alla conclusione del mio intervento, rivolgo alcuni ringraziamenti ai colleghi Questori, Meloni e De Poli, al quale ultimo lascio l'illustrazione degli altri profili della gestione del bilancio interno. Insieme, tutti i giorni, condividiamo ogni scelta e decisione che i regolamenti ci affidano. Devo dire che in questi dodici mesi nel Collegio dei Questori non c'è stata mai alcuna delibera che non sia passata all'unanimità.

Ringrazio il presidente del Senato Ignazio La Russa per il modo in cui quest'anno ha presieduto l'Aula e per aver sempre tutelato tutte le forze politiche senza alcuna distinzione.

Non posso fare a meno di esprimere infinita gratitudine a tutta l'amministrazione del Senato che è il cuore e anche il motore di questa istituzione, a partire dal segretario generale, la dottoressa Elisabetta Serafin, dai vicesegretari generali dottor Federico Toniato e dottor Alfonso Sandomenico. Porgo uguali e sinceri ringraziamenti a tutti i direttori dei servizi, in particolare del polo medico sanitario, al dottor Federico Marini, ai dipendenti, agli assistenti parlamentari, al personale dei Gruppi, alle donne e

agli uomini della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale di Roma, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la tranquillità di questi meravigliosi Palazzi.

Saluto il presidente Centinaio, tutti i senatori oggi presenti al dibattito e in particolare quanti interverranno apportando i loro approfondimenti e anche - ci auguriamo - dei suggerimenti. Ringrazio ognuno di voi colleghi per aver condiviso questo primo anno intenso di legislatura che ha visto il Senato - lo ripeto ancora una volta - proseguire il cammino di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della qualità dei servizi offerti, affinché sia sempre più efficiente. È importante la razionalizzazione, è importante ottimizzare, è importante il risparmio, ma non possiamo pensare di non dare un servizio. Per noi la cosa più importante è dare tutto questo, ma tutto deve essere meno oneroso per i nostri cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Questore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#), *senatore Questore*. Signor Presidente, colleghi, come ha evidenziato qualche minuto fa il senatore Questore Gaetano Nastri, e anche chiaramente a nome del collega senatore Questore Marco Meloni, i numeri del bilancio virtuoso del Senato della Repubblica sono una realtà tangibile e concreta. Negli ultimi anni, dal 2012, come ricordava il collega Nastri, grazie a una seria e parsimoniosa opera di razionalizzazione della spesa a 360 gradi, abbiamo conseguito importanti risparmi: 397,3 milioni di euro complessivamente, e quest'anno abbiamo avuto una minor spesa di 31,6 milioni, dei quali 10 milioni di risparmi e 21,6 milioni di minore dotazione da parte dello Stato. Sono cifre, ma dietro queste cifre vi è una gestione virtuosa importante della macchina amministrativa. In questi anni stiamo portando avanti un ragionamento strutturale; nonostante i risparmi abbiamo continuato a investire per migliorare la nostra istituzione, che è la culla della democrazia per tutti i nostri cittadini. Questo vuol dire ottimizzare la spesa, andare oltre la logica dei tagli finì a se stessi, che, cari colleghi, non hanno dietro una strategia, un pensiero e una visione. Fare questo, invece, fa la netta differenza. Il Senato è oggi un esempio di buona amministrazione e lo si evince da diversi elementi, di cui farò una *excursus* molto veloce per ragioni di tempo.

Ad esempio, le procedure di gara sono effettuate ricorrendo per la maggior parte alla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione e questo ha significato che negli ultimi anni non c'è stato alcun ricorso e alcun contenzioso per tutti gli affidamenti che abbiamo previsto. Questo significa che ci siamo sempre attenuti ai principi di trasparenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Un altro aspetto virtuoso della macchina amministrativa del Senato è che questa istituzione nel 2023 ha pagato le fatture ai propri fornitori entro trenta giorni, e credo che questo sia un altro degli aspetti importanti che al Senato stiamo curando. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore De Poli, vorrei chiedere ai colleghi la gentilezza di lasciarci ascoltare il suo intervento. È una richiesta che viene non solo dal banco della Presidenza, ma anche da altri colleghi che vorrebbero ascoltare, altrimenti, in queste condizioni, diventa difficile riuscire a lavorare. (*Applausi*).

DE POLI, *senatore Questore*. La ringrazio, signor Presidente.

Vorrei fare anche un breve cenno alle attività di rimozione delle barriere architettoniche, un segnale concreto che anche le nostre istituzioni sono chiamate a dare per ricordare l'importanza dell'inclusione sociale.

Tra le altre cose, ci contraddistingue anche l'impegno sulle politiche *green*: nei nostri Palazzi c'è un utilizzo responsabile delle risorse energetiche, penso ad esempio all'adozione diffusa di lampade a basso consumo di ultima generazione praticamente in tutti i locali. Altrettanto avviene sul fronte dell'efficienza energetica con il nostro impianto fotovoltaico presso il centro logistico di via del Trullo: in dieci anni l'impianto ha generato oltre 2.000 megawatt di energia.

Vorrei richiamare l'attenzione anche sulle nuove tecnologie che servono per migliorare tutti i nostri processi con le tecnologie *cloud* e anche questo ci ha consentito di realizzare non soltanto un risparmio economico, ma soprattutto, in un'ottica *green*, un risparmio reale e concreto, dal 2016 ad oggi, di 20 milioni di euro. I processi interni sono resi più veloci, efficienti e performanti. Lo stesso riguarda l'implementazione della *web TV* del Senato, passata da sette a otto canali in contemporanea, assolvendo a un compito rilevante in termini di pubblicità dei lavori e di trasparenza, con 1.200 eventi

in diretta *streaming* in questo primo anno di legislatura, in tutte le sedute del Senato, in 370 sedute delle Commissioni, con più di 650 eventi *live*. Oggi il canale Youtube di Palazzo Madama conta 50.000 iscritti e ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni negli ultimi dodici mesi. Il digitale, dunque, è al servizio della democrazia.

Possiamo dire che il nostro è un Parlamento che si avvicina sempre più a un contesto 5.0. Grazie all'introduzione di queste infrastrutture informatiche, abbiamo realizzato in questi anni un notevole risparmio, ma soprattutto si è determinato un fattore di trasparenza importante e fondamentale per tutti i nostri cittadini. Abbiamo chiaramente dato un impulso per la realizzazione di nuove procedure e sistemi per quanto riguarda la presentazione in digitale degli atti parlamentari, in modo particolare degli emendamenti. Chiaramente l'obiettivo è snellire le procedure.

Ancora, segnalo l'impiego di videoconferenze: 2.500 *video meeting* per un totale di 18.000 ore di conferenza.

Credo che questo sia uno degli aspetti importanti che abbiamo raggiunto.

Come dicevo all'inizio, occorre spendere meglio le risorse per raggiungere i *target* previsti: come per le aziende private, anche la nostra istituzione segue lo stesso metodo. Tutto ciò, come abbia già sottolineato, vuol dire ottimizzare la spesa.

Concludo anch'io con dei ringraziamenti di cuore e non retorici al presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha condotto questo primo anno in maniera importante ed efficace. Il mio ringraziamento va anche al vice presidente Centinaio, che oggi presiede l'Assemblea. Un ringraziamento va in particolare all'Amministrazione, partendo dal segretario generale, dottoressa Elisabetta Serafin, ai vice segretari generali Federico Toniato e Alfonso Sandomenico, ai direttori dei servizi, al nostro direttore del polo sanitario, dottor Marini, a tutte le Forze dell'ordine di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, nonché a tutto il personale e agli assistenti che qui in Aula sono sempre al nostro fianco per mantenere l'ordine. A tutta l'Amministrazione completa vorrei fare veramente un grande applauso, perché senza di essa non potremmo essere qui nemmeno noi. E di questo vi ringrazio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Pirro, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto mi unisco ai senatori Questori per il ringraziamento a tutto il personale del Senato, che ci accompagna e aiuta quotidianamente nel nostro lavoro.

Mi preme portare all'attenzione dell'Assemblea il nostro ordine del giorno G1, che riguarda i vitalizi *ante* 2011. Come sapete, nel 2018, nei primi mesi della scorsa legislatura, il Consiglio di Presidenza aveva approvato una delibera che modificava il calcolo dei vitalizi pregressi e lo rendeva più conforme agli *standard* previsti per la popolazione generale, secondo un meccanismo contributivo che andava a rivedere, in alcuni casi anche in maniera sostanziosa, gli assegni erogati fino a quel momento.

Successivamente, nel 2020, la Commissione contenziosa ha di fatto annullato quella decisione; un giudizio poi confermato dal Consiglio di garanzia in *prorogatio* il 12 luglio 2023. Il Consiglio di garanzia aveva però confermato la *ratio* della decisione del Consiglio di Presidenza, ritenendo che ci dovesse comunque essere una revisione nel calcolo dei vitalizi precedenti alla riforma che, come tutti sappiamo, ha trasformato questo strumento in una pensione contributiva di fatto.

Tale ripristino porterebbe a un aggravio dei costi del Senato che da dodici anni, come ci hanno riferito i senatori Questori, vede un *trend* in discesa e che non vorremmo invertire, soprattutto in una situazione generale del Paese, come ci viene ripetuto da più parti, di sacrifici e difficoltà. Pertanto non ci sembra corretto che sia una norma così iniqua a pesare sulle casse dello Stato. Oltretutto, la Camera dei deputati aveva adottato una delibera pressoché identica rispetto a quella del Consiglio di Presidenza del Senato del 2018, e recentemente ha riconfermato quei principi e quel tipo di calcolo del vitalizio.

Con questo ordine del giorno chiediamo dunque al Consiglio di Presidenza di impegnarsi alla predisposizione e presentazione di un disegno di legge volto alla razionalizzazione della materia di cui abbiamo discusso e al bilanciamento tra l'aspettativa legittima degli ex parlamentari e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, al fine di addivenire a una rimodulazione definitiva dei vitalizi,

dando così anche attuazione a quanto stabilito dal Consiglio di garanzia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per confermare il giudizio che è stato dato anche dal Presidente della Commissione bilancio sulla presentazione di questo bilancio, che tiene conto evidentemente della riforma che è stata fatta e ci dà un quadro che evidenzia, sulle diverse poste di bilancio, il forte impulso alla razionalizzazione delle spese, così come la possibilità di individuare alcune forme di risparmio, per esempio attraverso iniziative comuni con la Camera dei deputati (penso al centro di documentazione), assieme alla capacità che si è mostrata e viene documentata nel bilancio di tenere ferma la dinamica della spesa, nonostante la forte spinta inflattiva di oltre il 40 per cento. Quindi, complessivamente ci sembra un lavoro molto dettagliato e ben documentato sulle varie questioni.

Due temi meritano un successivo approfondimento e un incoraggiamento in quest'attività: nella trasformazione dettata dalla riforma bisogna tener presente anche le nuove esigenze di tipo organizzativo. La riduzione del numero dei parlamentari non comporta automaticamente una riduzione delle spese, perché - lo dico da senatore alla sua prima legislatura - c'è un grande tema da considerare: la concentrazione dell'attività, soprattutto in un momento in cui c'è una pioggia di decreti-legge da parte del Governo, evidentemente cambia l'organizzazione dei lavori delle Commissioni e del Parlamento. Questo significa anche una necessità di approfondimenti legislativi, di attività di Gruppo, di coordinamento, di documentazione, di audizioni e così via. Dobbiamo anche tener conto dell'impatto della riduzione del numero dei parlamentari sul carico di lavoro delle Commissioni, al fine di poter esercitare un'attività efficiente nell'interesse pubblico.

Abbiamo poi presentato l'ordine del giorno G2, che fa riferimento alla possibilità di riprendere il discorso che fu affrontato tempo fa in relazione alla condizione dei collaboratori, in modo da avere una situazione analoga a quella della Camera dei deputati. Infine, vi è la necessità di guardare all'impatto organizzativo nel complesso.

Mi ha fatto molto piacere poter vedere un bilancio, anche perché di questi tempi, per noi componenti della 5ª Commissione, è un'ambizione difficilmente soddisfatta (*Applausi*), motivo per cui ringrazio anche il presidente Calandrini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto del bilancio interno del Senato, il secondo capoverso della premessa e il primo capoverso dell'impegno dell'ordine del giorno G5, l'ordine del giorno G6, le premesse e il secondo capoverso dell'ordine del giorno G7.

Ha facoltà di parlare il senatore Questore Nastri, che invito anche ad esprimere il parere sugli ordini del giorno in esame.

NASTRI, senatore Questore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1, G2 e G4, nonché sugli ordini del giorno G5 e G7, a condizione che siano riformulati eliminando le parti improponibili.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8, con la seguente riformulazione: nell'ultimo capoverso, sostituire le parole «a valutare soluzioni logistiche e funzionali» con le parole «a valutare fattibilità logistiche e funzionali come in regime di convenzione».

Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G10, qualora fosse accettata la seguente riformulazione: invece di «a valutare modalità», «a valutare fattibilità». Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G11 e, come raccomandazione, dell'ordine del giorno G12, qualora fossero aggiunte le parole «nel rispetto delle previsioni della legge n. 124 del 2007».

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1 rivolge un invito ai componenti del Consiglio di Presidenza a farsi promotori della predisposizione di un disegno di legge volto alla

razionalizzazione della materia dei vitalizi, di cui abbiamo sentito parlare prima, per realizzare un bilanciamento tra l'aspettativa legittima degli ex parlamentari e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, al fine di addivenire a una loro rimodulazione definitiva, dando così attuazione a quanto stabilito dal Consiglio di garanzia.

Ricordo che già nella scorsa legislatura avevamo messo in evidenza il fatto che su questo tema la soluzione più corretta e più giusta fosse quella di approvare una legge. Avevo portato a testimonianza l'esperienza di ciò che avevamo portato avanti in Regione Lombardia: ispirandoci ai criteri della Corte costituzionale, ossia il principio di temporaneità e di ragionevolezza nel taglio, in Regione Lombardia avevamo predisposto una normativa che aveva retto anche a fronte dei ricorsi alla Corte costituzionale. Pertanto, il modo più ragionevole e più corretto per affrontare questo tema, a nostro avviso, è la predisposizione di un disegno di legge.

Per tale ragione, ci esprimiamo a favore dell'iniziativa presentata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calandrini.

[CALANDRINI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme a ciò che ha anticipato il senatore Questore anziano.

Desidero altresì ringraziare ulteriormente i Collegi dei Questori, l'attuale, ma anche il precedente. Ricordo infatti che stiamo approvando anche il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022, che ha visto protagonista il senatore De Poli come Questore anziano nella scorsa legislatura e attualmente il senatore questore Nastri, insieme al senatore questore Meloni. Rivolgo quindi un doppio ringraziamento al vecchio e al nuovo Collegio per questa significativa attività di riduzione della spesa, che ha rappresentato un fatto molto importante, considerando che anche l'istituzione che noi rappresentiamo deve sforzarsi di dare un'ulteriore stabilizzazione alla finanza pubblica nazionale, tenendo sempre conto (e concordo con ciò che diceva il collega Nicita) del mantenimento di uno *standard* adeguato a tutto ciò che rappresentiamo, in riferimento ai servizi che vengono erogati da questa Istituzione. Ringrazio nuovamente i senatori Questori e il Presidente.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno G8, G10 e G12 se accettano la riformulazione proposta dal senatore Questore.

PIRRO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

DI GIROLAMO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti e poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G1, G2, G4, G5, G7, G8 (testo 2) e G11 non verranno posti ai voti, così come gli ordini del giorno G10 (testo 2) e G12 (testo 2) accolti come raccomandazione.

Gli ordini del giorno G3 e G9 sono stati ritirati.

L'ordine del giorno G6 è improponibile.

Passiamo alla votazione dei documenti.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo e ringraziare i senatori Questori per il lavoro svolto.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, mi consenta in premessa di ringraziare moltissimo il Collegio dei senatori Questori, ma anche la segretaria generale, la dottoressa Serafin, e tutti gli Uffici per il grande lavoro che fanno in supporto all'attività del Senato.

Voglio dire che voteremo in senso favorevole al progetto di bilancio interno del Senato, ma mi permetto di prendere pochi minuti soltanto per svolgere una riflessione. La ragione per la quale voteremo a favore non è che stiamo risparmiando dei soldi. Stiamo anche risparmiando dei soldi, ma ho davvero desiderio di dire che non è sul risparmio che si misura il bilancio di una Camera, ma neanche quello di un'azienda o di qualsiasi comunità che debba funzionare in modo efficace.

Ciò che conta non sono tanto i costi. Quello che conta è il rendimento: quello che conta è quanto una

comunità operativa riesce a mettere a frutto le risorse che utilizza per creare valore. Ed è ciò che siamo chiamati a fare anche noi, signor Presidente, nonostante la retorica pessima che ci ha appestato, forse per gli ultimi vent'anni, almeno sulla casta, sui costi della politica e sugli sprechi, quando si è sempre chiesto se lo spreco fosse quanto si investiva e non quanto fosse il ritorno sull'investimento.

Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e non accorgerci di quanto questa retorica, davvero di infima qualità, abbia fatto male alla democrazia e a queste Camere, che sono e restano la casa della rappresentatività popolare. Se noi infatti depotenziamo il ruolo delle Camere, spostiamo la sovranità popolare da questi luoghi ad altri. C'è stato forse chi pensava di portare la sovranità popolare in qualche società di consulenza informatica nel centro di Milano e di utilizzare i *server* di qualche azienda privata al posto delle urne. Come al solito, però, corre in nostro soccorso il buon Winston Churchill, il quale diceva che la democrazia sarà pure una pessima forma di Governo, ma non ce n'è una migliore.

Quello che dovremmo fare complessivamente e che ritengo questo bilancio faccia è aiutarci a lavorare meglio, perché la sciagurata decisione della riduzione dei parlamentari sta impattando moltissimo sul nostro lavoro. Tutti i Presidenti di Commissione, a partire dalla Commissione giustizia, della quale faccio parte, fanno fatica a mettere insieme le agende dei nostri lavori. Essendo stati diminuiti di un terzo, senza che sia diminuito il carico di lavoro, è evidente che l'organizzazione è andata in sovraccarico.

Per qualsiasi processo organizzativo, se gli strumenti vengono ridotti, a partire dalle risorse umane, senza che esso venga modificato, è fatale che la macchina vada in panne. Ed è appunto quello che stiamo vedendo.

Come si risolve questa questione? Credo ci siano due filoni da battere ed uno è la digitalizzazione. Prima il questore De Poli diceva che si sta lavorando sulla digitalizzazione dei processi. Devo dire che, in questa Camera, ancora si stampa, circola e si spedisce troppa carta. Per esempio, una piattaforma elettronica per la presentazione degli atti di sindacato ispettivo e di iniziativa legislativa, che già esiste alla Camera dei deputati, dovremmo averla anche noi. Sarebbe giusto che facessimo questo sforzo.

Si è poi deciso di ridurre i parlamentari, misura alla quale non sono contrario *a priori*, ma penso che non si possa ridurre solo questo. Faccio un esempio: nel Senato degli Stati Uniti, a fronte di trecento milioni di persone, siedono cento senatori. Voi sapete, però, quanto investe il Senato degli Stati Uniti su ogni singolo senatore? Un milione e mezzo di dollari. Ogni senatore ha cioè uno *staff* di venti persone, che gli consente di essere la faccia di un lavoro di squadra. C'è una macchina che lavora e che consente, dal punto di vista legislativo, un approfondimento dei testi.

Ciò è ancora più importante in una situazione come quella nostra di oggi. Stiamo convertendo il quarantatreesimo (o quarantaquattresimo) decreto-legge della legislatura e stiamo introducendo norme penali, che incidono sulla libertà delle persone, per decreto-legge e con emendamenti del Governo che arrivano all'ultimo minuto.

Siamo costretti a esaminare disegni di legge penali che - lo ribadisco - nel giro di pochi istanti si trasformano in leggi che incidono sullo stato di libertà dei cittadini. Se quantomeno ci fosse uno *staff* che ci consentisse in tempo reale di approfondire ciò che si fa, saremmo nelle condizioni di produrre una normativa che incide con consapevolezza sulla vita dei nostri concittadini. Quello che stiamo vedendo sul cosiddetto decreto Caivano è tutto il contrario di un legislatore che legifera con consapevolezza.

Penso pertanto che sia necessario insistere sulla digitalizzazione. Penso altresì che dobbiamo riflettere sull'ammodernamento di questa organizzazione, dato il taglio aprioristico e aritmetico dei parlamentari, cui non è seguita una riforma effettiva o almeno efficace. È vero infatti che la riforma del Regolamento della scorsa legislatura ha ridotto il numero delle Commissioni, ma se poi si fa parte di una Commissione che si occupa del doppio degli argomenti, non si è risolto granché. Ci si va, ma se ci si deve occupare di agricoltura e di industria insieme, di affari esteri e Difesa insieme, perché le Commissioni sono state accorpate, si è messa una pezza su un problema, che però è rimasto preciso e identico a com'era prima.

Voteremo quindi a favore del progetto di bilancio e ringraziamo ancora una volta gli uffici, la

Segretaria generale e il collegio dei Senatori Questori, ma rimane la necessità di un tema di efficacia dei nostri lavori. Dobbiamo dirci che il re è nudo e lavoriamo male: se lavoriamo male, è un problema, perché il lavoro che si fa qui dentro è delicatissimo e di importanza fondamentale per tutto il Paese.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare gli uffici, il collegio dei Senatori Questori e il segretario generale, dottoressa Serafin, che sono chiamati a fornire questo fondamentale ruolo di supporto per quanto riguarda i lavori dei nostri uffici e soprattutto il nostro lavoro parlamentare.

Ha ragione il collega che ci ha preceduto: in altre Assemblee, gli strumenti messi a disposizione dei senatori, dei deputati e dei rappresentanti del popolo e della democrazia sono sostenuti da ben altre strutture. Tali strutture andrebbero riviste e implementate, a maggior ragione vista e considerata la riduzione dei parlamentari e la difficoltà che incontriamo tutti quanti, tutti i giorni, nell'espletare il nostro lavoro.

Ciò anche per ridare dignità alle istituzioni, perché in questi ultimi anni, diciamocelo seriamente, esse sono state svilite e questo non è un bene per il Paese, per la democrazia e per il ruolo che ricopriamo, ma soprattutto per il popolo che siamo chiamati a rappresentare.

Esprimo ancora il mio ringraziamento, annunciando il voto favorevole del Gruppo.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come ogni anno questa è l'occasione per fare il punto non soltanto sul bilancio interno del Senato, ma anche per rivolgere, da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia che mi onoro di rappresentare, un ringraziamento al Segretario generale, all'Ufficio di Presidenza e ai senatori Questori, che sono sempre vicini alle attività e alle richieste di tutti noi senatori.

È questa la prima occasione successiva alla riforma che ha visto il taglio dei parlamentari e mi fa piacere che da ogni Gruppo parlamentare emerga, a distanza di un anno da tale riforma, un *check* sulle attività che svolgiamo.

Mi fa piacere che sia emerso da parte di tutti i Gruppi - ed anche quello di cui faccio parte lo evidenzia - come, a distanza di un anno, dal punto di vista organizzativo dei lavori ci sia la necessità di rivedere alcuni aspetti di tale organizzazione, perché stiamo facendo un lavoro importante e non mancano provvedimenti e proposte su cui lavorare.

È necessario secondo me guardare anche all'organizzazione necessaria per lavorare tutti bene e per avere carichi di lavoro che siano, sì, importanti, come stiamo facendo ai fini della copertura di tutte le Commissioni permanenti, ma soprattutto per fare un buon lavoro.

Mi complimento con i senatori Questori per il lavoro che è stato fatto e per le stesse risultanze di bilancio, perché, a prescindere dal taglio del numero dei parlamentari, è stato fatto un lavoro di riduzione e di parsimonia delle risorse del bilancio del Senato. Grazie e buon lavoro. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su entrambi i documenti, il rendiconto del 2022 e il progetto di bilancio interno del 2023. Vorrei ringraziare il Collegio dei questori per l'ottimo lavoro svolto e per le interlocuzioni che hanno voluto avere con tutte le forze politiche, al fine di addivenire a un voto unanime; credo che questo sia un bel segnale.

Non posso non ringraziare sentitamente l'Amministrazione del Senato, a partire dal Servizio dell'Assemblea, che supporta e sopporta il lavoro di noi senatori. Per il tramite del Segretario generale, vorrei portare un ringraziamento a tutta la squadra, a tutto il personale del Senato, che con grande competenza, professionalità e gentilezza svolge il suo lavoro. Devo dire che in queste settimane abbiamo visto incrementare la dotazione, con nuove persone che stanno iniziando il percorso dentro quest'Amministrazione. A loro va ovviamente il nostro saluto e il nostro augurio di buon lavoro.

Non mi addentro in ragionamenti sul tema dei costi di funzionamento, perché credo che avremo altre sedi per parlarne. Per il tramite della Presidenza, vorrei però dire al collega Scalfarotto, che vedo impegnato in questo momento, che in parte condivido pure il suo ragionamento sui costi della democrazia, su cui recentemente mi sono pubblicamente esposto. Mi è dispiaciuto però questo scivolamento un po' populista, che non mi aspettavo dal senatore Scalfarotto, sui *server* di Milano, che ritengo comunque meno pericolosi per la democrazia di Mohammed bin Salman. (*Applausi*).

[TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTOR (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi associo anch'io ai ringraziamenti al Collegio dei Questori, al senatore Nastri, al senatore De Poli e al senatore Meloni.

Credo che oggi sia stato dato un segnale molto importante, quello di mostrare, tramite il bilancio, che si può razionalizzare la spesa e tener conto anche dei momenti difficili che il nostro Paese sta passando; questo è sicuramente un segnale molto forte. Vi ringrazio non soltanto per aver realizzato questa riduzione della spesa che non è *una tantum*, ma per averla resa strutturale, come avete esposto nella vostra relazione partendo dal 2012 e arrivando ad oggi. È stato fatto un lavoro continuo per ridurre la spesa di funzionamento, mantenendo però il servizio e l'efficienza della struttura.

Vorrei ringraziare soprattutto la segretaria generale Serafin, il vice segretario Toniato, tutti gli uffici e gli assistenti parlamentari, a cui va un particolare ringraziamento (*Applausi*), perché ho partecipato spesso alle visite guidate all'interno dei palazzi del Senato, nelle quali devo dire che hanno dimostrato grande professionalità e che sono un momento davvero importante, perché grazie ad esse le persone si avvicinano alle istituzioni. Da poco si sono svolte le elezioni in Trentino e devo dire che si parla spesso di poca partecipazione alle elezioni. Credo che tali visite, avvicinando le persone alle istituzioni e spiegando bene quello che noi facciamo al loro interno, rappresentino un modo per avvicinare la gente alla politica.

Per questo vi rivolgo quindi un grande ringraziamento.

Ringrazio altresì tutte le Forze di polizia e i Carabinieri per il loro operato per la sicurezza delle nostre strutture e anche per aver posto rimedio all'incresciosa situazione successa quando è stato imbrattato il nostro Senato, perché nel giro di poche ore è stato ripulito e ripristinato e gli è stata restituita la sua dignità. (*Applausi*).

Pertanto, ringraziando tutti anche per il segnale positivo nei confronti dei cittadini, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sui documenti in esame. (*Applausi*).

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, sono già intervenuto prima in sede di discussione generale, quindi le considerazioni positive che abbiamo espresso sono quelle che ho già anticipato.

Tocca anche a noi ringraziare, evidentemente, attraverso i massimi rappresentanti delle istituzioni, tutti i dipendenti del Senato per un'attività che ci fa ricordare il senso delle istituzioni anche quando incontriamo gli studenti, come diceva poco fa la senatrice Testor, e spesso questo serve anche ai nostri rapporti tra maggioranza e minoranza.

Come dicevo prima, sul tema dei costi della democrazia siamo d'accordo con quanto è stato detto; vi è però un punto sul quale torniamo. Siamo in una fase di transizione, quindi prendiamoci il tempo della programmazione; è stata presentata anche una programmazione di tipo triennale proprio per poter godere appieno dei benefici di una transizione anche attraverso tutte le spinte alla digitalizzazione che sono state presentate e programmate.

Il voto del Gruppo Partito Democratico è quindi favorevole.

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, desidero complimentarmi con il senatore Questore anziano, il senatore De Poli, unitamente al senatore Questore Nastri e al senatore Questore Meloni, per il lavoro che è stato realizzato e che ha incontrato la condivisione e il favore di tutti, perché già ieri, nel corso

del Consiglio di Presidenza del Senato, sia il rendiconto sia il bilancio di previsione sono stati votati all'unanimità del Collegio dei Questori.

Credo che ci siano elementi di assoluta e oggettiva positività, che tutti quanti noi possiamo e dobbiamo riconoscere. Penso innanzitutto a quello che veniva dichiarato dai senatori Questori che sono intervenuti, cioè all'impegno nella razionalizzazione della spesa, che non significa operare tagli lineari, ma contrarre l'utilizzo di risorse pubbliche in maniera intelligente, garantendo il pieno funzionamento di questa alta istituzione italiana che è il Senato e che - lo dico a dispetto di una certa propaganda populista - oggi rappresenta appena lo 0,04 per cento della spesa complessiva dello Stato, con un impegno che ha portato praticamente al dimezzamento di questa spesa, che diciassette anni fa ne rappresentava lo 0,08 per cento.

Dico questo anche perché condivido quanto è stato affermato prima da un lato e dall'altro, perché è vero che la democrazia ha un costo, se si vogliono avere istituzioni efficienti e in grado di fare il proprio lavoro, ma è anche vero che tale costo dev'essere morale, soprattutto nel momento in cui gli italiani sono chiamati con le loro famiglie a fare tanti sacrifici.

Credo che siamo nella direzione giusta, anche per una serie di risposte che il nostro Senato è nelle condizioni di dare. Voglio ricordare che paghiamo i nostri fornitori entro trenta giorni: il Senato è un buon pagatore e credo che possa essere un esempio per tutte le altre Istituzioni e gli enti locali che ci sono in Italia, che purtroppo non sempre hanno la stessa capacità di risposta, con una grave sofferenza soprattutto per le imprese, ma per i cittadini in generale.

Voglio sottolineare anche, però, che non bisogna cedere a una certa *vulgata* e alla demagogia, perché vedo proprio ieri impazzire e diventare virale sui *social* la foto del solito scontrino che risale a dodici anni fa, che presenta un pasto completissimo al costo di appena 7 euro. Noi abbiamo una mensa, un'ottima mensa, per la quale paghiamo una cifra assai morale, dunque ritengo che si debba stare molto attenti nel lanciare questi messaggi e molto scrupolosi nel proporli, perché non corrispondono assolutamente alla realtà attuale, che viviamo e interpretiamo nell'espletamento nella realizzazione di una nobile funzione, quella della rappresentanza, che è fatta per i cittadini e che proprio in quanto tale serve allo Stato.

Annunciando quindi, il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, desidero ringraziare sentitamente la burocrazia del Senato, a partire dal Segretario generale, la dottoressa Serafin, al dottor Toniato e al dottor Sandomenico. Mi sia consentito di ringraziare tutti i dipendenti del Senato della Repubblica (*Applausi*), che lavorano per lo Stato e per gli italiani e che per noi rappresentano un supporto imprescindibile per realizzare tutta la nostra attività istituzionale. Un grazie sentitissimo dalle più alte espressioni della burocrazia fino ai dipendenti tutti che concorrono, con la loro opera, a realizzare e a portare avanti la grande storia della nostra Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022 (*Doc. VIII, n. 1*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023 (*Doc. VIII, n. 2*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 878.

Ha facoltà di parlare la senatrice Malpezzi per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, sono un po' rammaricata, perché quando abbiamo presentato la questione pregiudiziale eravamo ancora in fase di conversione del decreto-legge, erano in

corso le audizioni e, molto onestamente, ci aspettavamo un'azione da parte della maggioranza. (Brusio).

PRESIDENTE. Chiedo ancora una volta ai colleghi che desiderino uscire dall'Aula di farlo in assoluta serenità e tranquillità, per permettere alla senatrice Malpezzi di intervenire.

MALPEZZI (PD-IDP). Come stavo dicendo, quando abbiamo presentato la questione pregiudiziale, il decreto-legge era appena arrivato in Commissione, quindi dovevano partire poi tutte le audizioni e noi, molto onestamente, ci aspettavamo che la maggioranza, a fronte delle audizioni e quindi di un lavoro attento che come legislatori ci viene chiesto di fare nella fase di conversione del decreto, potesse migliorare un testo già nato male, in quanto prescinde da un principio che dovrebbe stare a cuore a tutti noi, che abbiamo la Costituzione come faro: questo decreto-legge parla di norme penali e le norme penali, signor Presidente, non si approvano con un decreto. (Applausi). Non si affrontano con un decreto-legge misure che limitano le libertà personali e su questo dovremmo essere tutti d'accordo. Rispetto a quello che la maggioranza avrebbe potuto fare di fronte al decreto e non ha fatto, c'è però un'aggravante ulteriore: in questo caso, la limitazione della libertà personale va a toccare dei minori. Che cos'è successo, Presidente? Oltre a non aver ascoltato nessuna audizione e a non aver colto i suggerimenti forniti dagli auditi, pur invitati da tutte le forze politiche - devo dire con un percorso molto stretto, perché anche su un tema così importante avevate bisogno di mettere una bandierina e ci avete fatto correre, come sempre, lasciandoci lo spazio per pochissime audizioni e tante memorie che non so quanti abbiano letto - il Governo ha peggiorato la situazione, presentando emendamenti assolutamente nocivi. Uno in particolare, ignorando - lo ribadisco - tutto quello che gli esperti ci erano venuti a dire rispetto alla materia, ha ulteriormente stravolto in maniera peggiorativa il testo. La proposta in questione riguarda la messa alla prova per i minorenni, che è stata eliminata, rimuovendo così un principio che aiuta i minorenni e i ragazzi più giovani a uscire dalla difficoltà.

Per voi che siete per il panpenalismo, è importante che ci siano più pene e più reati e questi sono l'unico modo e l'unica ricetta con la quale affrontate i problemi della società. Anche con questo decreto-legge e in particolare con questo emendamento del Governo, che rappresenta un aggravio, al minore che sbaglia rispondete sostanzialmente che deve avere lo stigma, non c'è nient'altro: dev'essere colpevole e basta, non c'è alcuna possibilità di riscatto. (Applausi). Non solo avete fatto questo, ma non siete neppure intervenuti in modo incisivo su tutto il tema della prevenzione.

Ce la siamo fatta una domanda? Nell'ambito della discussione, abbiamo provato a sottoporvi la questione, che da subito ci era balzata agli occhi, quando è stato presentato il decreto-legge e ci aveva spinti a presentare questa questione pregiudiziale. Qual è l'elemento di base? Voi volete porre pene per i minori? Va bene, è importante la punizione, nessuno di noi dice che non lo sia, ma mettere in atto una punizione significa che qualcuno ha già commesso un reato, di cui qualcun altro è già stato vittima e, se non si mettono in atto misure di prevenzione, non si fa niente per prevenire quel reato e quindi per evitare che ci sia una vittima. Non avete voluto vedere la fotografia di quei ragazzi e di quei minori che a Caivano e in tante altre periferie d'Italia commettono poi quei reati.

Non è un atteggiamento buonista, dal nostro punto di vista. Non stiamo dicendo che chi delinque deve essere accarezzato; stiamo cercando di riportare al centro un principio sacrosanto, ossia che la persona che sbaglia deve essere messa nella condizione di recuperare, oltre che di pagare. (Applausi); e se è un minore, bisogna accompagnarlo, perché il minore ha tutta la vita davanti.

Dunque, bisognava forse fare un atto di coraggio, muoversi in una direzione diversa. A questa maggioranza abbiamo chiesto di andare nella direzione di dire: colleghi, ci siamo sbagliati, avete ragione, questa è una misura *spot*. Si può combattere il disagio e la devianza giovanile attraverso un decreto-legge? Siete convinti che si possa combattere attraverso un decreto? Non posso credere che siate convinti di questo.

Avreste potuto fare bella figura dicendo: azzeriamo tutto, ripartiamo insieme in un percorso che tenga il ragionamento sulla pena per chi sbaglia e il profondo importante ragionamento su come vivono i minori che sbagliano, riflettendo sulla loro condizione di partenza, sullo stato in cui si trovano, su come stanno le loro famiglie. Andiamo a vedere se lo Stato riesce a essere presente lì o se riesce a essere presente solo con la misura punitiva, dimenticando quello che ci ha detto don Claudio Burgio, il

cappellano del carcere Beccaria, che ha lasciato una memoria che continuo a invitare i colleghi a leggere: abbiamo bisogno per questi ragazzi di un esercito di educatori; abbiamo bisogno di questo per capire perché hanno sbagliato. Abbiamo bisogno di pedagogisti, di psicologi, di esperti che stiano al fianco delle famiglie, di fronte alle quali voi alzate le mani. Quello che siete in grado di fare, anche nei confronti dei genitori, è la loro punizione, senza pensare che famiglie sono.

Anche in questo caso non c'è alcun atteggiamento buonista, ma forse andare a vedere qual è la fotografia era necessario per poter mettere in atto un provvedimento che fosse davvero utile. Invece ci avete praticamente detto: cari colleghi, non si possono fare misure di prevenzione; avete fatto emendamenti che chiedono di metterci i soldi? Non possiamo mettere i soldi su questo. Allora perché avete fatto il decreto-legge? Vi serviva mettere una bandierina? Perché avete fatto un decreto-legge se non siete in grado di dare una risposta reale? A tutte le nostre questioni riguardanti la prevenzione e l'educazione siete stati in grado di dirci solamente che non ci sono soldi.

Avete fatto una cosa ancora più grave perché, là dove avete provato a mascherare la vostra completa e totale assenza di attenzione verso la prevenzione e verso l'educazione, avete fatto misure che durano fino a dicembre, per esempio riguardanti il personale ATA, non docente (che vedrà i propri contratti prorogati per tre mesi, quindi fino a dicembre), e lo avete fatto utilizzando le risorse che erano state messe a disposizione per i Comuni alluvionati. Sapete cosa è venuto a risponderci il ministro Valditara, quando gli abbiamo chiesto perché ha messo a disposizione quelle risorse sottraendole ad altri? Ci ha risposto che erano risorse che erano avanzate. Vi sembra che la situazione in Emilia-Romagna sia terminata e che sia tutto a posto? Non c'era da pensare forse che quei fondi potevano servire ed essere considerati come tesoretto per quegli amministratori?

Non c'è solo questo. Altre misure che avete provato a raccontarci in questo decreto, come ad esempio una presenza di più insegnanti - pochissimi purtroppo, perché anche in questo caso servirebbe un esercito, e per pochissimi mesi - come sono state finanziate? Togliendo le risorse al fondo del funzionamento per le scuole.

Quindi, in quella coperta corta voi avete continuato a fare il gioco delle tre carte senza aggiungere un euro a disposizione della prevenzione. (*Applausi*). Questa è la fotografia con cui voi vi presentate in questo decreto.

Noi abbiamo presentato emendamenti per provare a farvi cambiare idea. Non ci siamo riusciti, visto il lavoro delle Commissioni che è ancora in corso. Proveremo a farvi cambiare idea in Aula. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, voglio salutare gli studenti presenti in questo momento in Aula (*Applausi*) e voglio chiedere loro scusa. Ragazzi, vi chiedo scusa, perché non solo la nostra generazione vi sta consegnando una società sbagliata e direi quasi priva di punti di riferimento, ma addirittura la nostra maggioranza, il nostro Governo, vi dimostra giorno dopo giorno che voi siete il loro peggior nemico.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Mi scusi, senatrice Cucchi, ma la devo interrompere. Generalmente i saluti agli studenti li fa la Presidenza. Di conseguenza, interrompendola, saluto docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Antonio Meucci» di Carpi, in provincia di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Cari studenti, anche in Senato ci sono delle regole (*Applausi*). E il Senato vi saluta.

Ripresa della discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 878 (ore 11,26)

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, preannuncio ovviamente da subito il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione pregiudiziale. Voteremo a favore, perché riteniamo che il decreto-legge in esame costituisca non solo l'ennesimo caso di abuso da parte del Governo dello strumento della decretazione d'urgenza, ma pensiamo che stavolta, rispetto alla precedente, si sia

passati ad un livello addirittura ulteriore. Ci sembra innegabile che questo Governo abbia la capacità di stupirci: ogni volta che pensiamo sia stato raggiunto un limite, questo viene sistematicamente superato. Questo decreto-legge non solo è stato adottato in barba alle prerogative che la Costituzione riserva al Parlamento, non solo introduce misure in materia penale, non solo ha un contenuto del tutto eterogeneo, ma soprattutto riguarda per una grande parte la categoria di persone che più di tutte andrebbe tutelata e protetta - i minori - e fra i minori riguarda quelli che vivono in situazioni di disagio sociale, disagio sociale di cui noi adulti - voglio ricordarlo - siamo gli unici responsabili.

Il decreto-legge al nostro esame è la risposta del Governo a un gravissimo fatto di cronaca, di inaudita violenza, da condannare con tutta la forza di cui siamo capaci, ai danni di due ragazze giovanissime; fatto avvenuto nel Comune di Caivano, dal quale è stata fatta discendere l'ennesima emergenza, quella della criminalità minorile, che - come ci hanno detto chiaramente nelle Commissioni congiunte - non esiste. Esiste invece il disagio sociale ed è grave. Esiste il disagio sociale ed esiste il disagio giovanile, che non riguardano però solo l'area territoriale di Caivano, ma molte periferie del nostro Paese, da Nord a Sud, e andrebbero affrontati con interventi infrastrutturali di sostegno sociale ai giovani e anche agli adulti, investendo per risolvere le radici del disagio, non di certo con lo stravolgimento del processo minorile. Con questo decreto-legge, Presidente, si sceglie invece di rispondere al disagio giovanile con strumenti di eccezione, comprimendo il dibattito, impedendo di ragionare su principi e, non ultimo, trascurando numeri, dati statistici, competenze specialistiche che dovrebbero rappresentare il punto di partenza per ogni intervento di riforma, tanto più in un settore delicato come quello, appunto, del processo minorile.

Il decreto-legge in esame interviene a gamba tesa su importanti istituti del processo minorile, stravolgendoli; impone una brusca virata rispetto ai principi del moderno sistema penale minorile, frutto di decenni e decenni di elaborazione e di interventi di studiosi, esperti, giudici e operatori, che anche in tempi recenti hanno censurato scelte di penalizzazione ed automatismi rispetto a questa speciale categoria di autori di reato, che sono appunto i minori, categoria non certo irresponsabile, ma evidentemente particolarmente vulnerabile, come posto in evidenza dalla lettera dell'articolo 31 della Costituzione.

È poi l'ennesima volta che il Governo invoca requisiti di necessità e urgenza, utilizzando a pretesto un fatto di cronaca, per intervenire grossolanamente sul sistema penale e su quello processuale penale, senza rispettare il dettato costituzionale in materia.

Il decreto-legge in esame costituisce, infatti, una evidente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, posto che nessuna disposizione del provvedimento presenta un carattere di urgenza ed emergenza tale da giustificare l'inserimento in un decreto-legge invece che in un provvedimento legislativo ordinario e, soprattutto, nessuna di esse rispetta la caratteristica della straordinarietà dell'intervento governativo, come richiesto dal comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione. Disposizione, questa, che, come tante volte abbiamo ripetuto in quest'Aula, subordina l'esercizio del suddetto potere al presupposto imprescindibile, previsto dai Costituenti per limitare il rischio di possibili abusi da parte del Governo, della preesistenza di una situazione di fatto che sia straordinaria, requisito preliminare che permette e consente, ma solo in caso di necessità e urgenza appunto, di utilizzare uno strumento come il decreto-legge, che produce immediatamente effetti normativi. Solo entro questi limiti precisi l'Esecutivo è autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria, per intervenire su esigenze che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con l'ordinario procedimento legislativo avviato in Parlamento.

Nello specifico, destano fortissime perplessità le imponenti modifiche al codice del processo minorile e l'introduzione di nuove misure penali, in alcuni casi già previste per gli adulti, ma oggi estese anche ai minorenni, talvolta anche ai minori di quattordici anni. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto-legge. Dubbi e perplessità evidenziati anche dalle tante professionalità intervenute nell'ambito delle audizioni svolte in Commissioni congiunte.

Inoltre, come abbiamo già premesso, il decreto-legge in esame riguarda materie che fra loro sono del tutto eterogenee. Accanto alle già citate modifiche al processo minorile, ci sono infatti nuove fattispecie penali, alcune delle quali introdotte con emendamenti del Governo e sulle quali non

abbiamo raccolto neppure le audizioni nelle Commissioni congiunte. Vi sono poi misure infrastrutturali dedicate al Comune di Caivano, gli articoli 15 e 15-*bis* che riguardano Agcom e, a quanto pare, anche gli interessi del calcio di Serie A.

Signor Presidente, una così imponente riforma in un settore così delicato come quello penale minorile, denso di conseguenze sul futuro dei giovani coinvolti, non può essere effettuata attraverso la procedura della decretazione d'urgenza e senza coordinare la nuova disciplina con quella preesistente, pena la violazione degli articoli 25, 31, 70 e 77 della Costituzione e pena la violazione del principio di organicità degli interventi normativi, oltre che dei principi posti a fondamento del moderno sistema penale.

Per questi motivi ribadisco, Presidente, il voto a favore della questione pregiudiziale QP1. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, devo rivelare in apertura una certa frustrazione. È evidente infatti che, quando si discute della legittimità costituzionale di un decreto-legge, la prima cosa in cui l'interprete incappa è naturalmente l'articolo 77 della Costituzione e i famosi requisiti di necessità e di urgenza, di cui - diciamo pure - nella Repubblica si fa strame, si fa carne da cannone da molto, troppo tempo. Credo che, quando discutiamo di riforme costituzionali, una riflessione sul tema, appunto, della decretazione di urgenza e dei disegni di legge a scadenza fissa per consentire al Governo di portare in porto, come è legittimo che faccia, le sue iniziative più importanti e più caratterizzanti, insomma, una riflessione sulle varie questioni che avevamo esaminato anche nella riforma costituzionale del 2016, resti ancora in tutta la sua attualità.

Ancor di più ciò accade con questo Governo. Io credo di non sbagliarmi se dico che questo è il quarantatreesimo o il quarantaquattresimo decreto-legge che stiamo esaminando in circa cinquantadue settimane di Governo. Il Governo si è insediato il 22 ottobre dell'anno scorso, quindi, facendo un po' di conti, sono cinquantadue o cinquantatré settimane. Se togliamo Natale, Pasqua e l'estate, possiamo dire che il Governo ha emanato un decreto-legge alla settimana. In questo numero è già insito il fatto che non possa esistere una questione alla settimana che meriti un decreto-legge.

È evidente che statisticamente non è possibile. Quindi, già dobbiamo partire da questo presupposto. Se poi riflettiamo su che cosa significhino necessità e urgenza, la risposta è chiara. È necessario ed urgente e, quindi, richiede che la funzione legislativa sia fatta propria dal Governo, dal potere esecutivo e non dal potere legislativo, il fatto di trovarsi davanti ad una situazione straordinaria ed imprevedibile, una situazione che richiede un'azione immediata, pena il verificarsi di un disastro irrimediabile.

Se c'è stato un terremoto e bisogna intervenire nei confronti degli sfollati, è chiaro che il percorso ordinario della legge diventa farraginoso, perché quegli sfollati richiedono un aiuto subito, in quel momento. Lì si giustifica la ragione per la quale il Governo espropria il Parlamento della funzione legislativa, fatta salva, ovviamente, la possibilità del Parlamento di intervenire su quel provvedimento e di convertirlo entro sessanta giorni dall'emanazione.

Ora, è evidente che, in questo caso, non c'è stata alcuna emergenza e che questo decreto non interviene su nulla che non avrebbe potuto essere gestito con un disegno di legge normale. Avremmo potuto benissimo discutere di queste questioni, per carità molto importanti, che hanno colpito l'opinione pubblica, ma avremmo potuto farlo con la necessaria ponderazione. Avremmo potuto farlo non umiliando le Camere, non mettendo Camera e Senato nella condizione di operare in una situazione di fortuna, come facciamo dall'inizio della legislatura.

Ho parlato di fatto di cronaca non a caso, signor Presidente, perché la verità è che questi decreti-legge a ripetizione sono, né più né meno, la reazione a dei fatti di cronaca. Quando un problema, anche cronico, del Paese si rivela perché finisce sulle prime pagine dei giornali, il Governo spesso (non sempre, ma spesso) va sul posto. Quindi, corre. Lo abbiamo visto arrivare a Cutro, dove ha tenuto una riunione del Consiglio dei ministri, alla quale il ministro Zangrillo, presente in Aula, ha senz'altro preso parte. Ma il tema degli sbarchi non mi sembra si sia risolto, anzi è peggiorato. Dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, il Presidente del Consiglio ha lasciato il G7, dove si discutevano questioni molto

importanti, per andare a fare un *photo shooting* sui luoghi: non mi risulta che il problema si sia risolto. (*Applausi*).

Anche in questo caso, il Governo ha ritenuto di andare a Caivano, con il Presidente del Consiglio è andato anche lì, per poi varare questo decreto-legge: decreto-legge che di certo non affronta un problema che non si era mai visto. Il tema di Caivano, infatti, e quindi quello delle periferie, quello delle devianze e quello della marginalità minorile sono, ahimè, strutturali. Non richiedevano un decreto-legge, dunque, ma si potevano trattare con un disegno di legge di tipo ordinario.

Vi è poi una ulteriore questione. Che mi risulti, le norme di legge dovrebbero avere una valenza ed una portata generale ed astratta. Invece, si fa questo decreto-legge andando a incidere, non sulla questione delle periferie, non sulla questione della marginalità, non sulla questione della devianza giovanile, ma andando ad incidere su un unico Comune, quindi sul territorio e sull'agro del comune di Caivano e basta. E lo si fa con norme che vanno in deroga a norme di legge, con una chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale, ad identiche situazioni, noi dovremmo applicare le medesime misure.

Io chiedo, allora: che differenza c'è tra il comune di Caivano e il comune di Cardito? Che differenza c'è tra il comune di Caivano ed il comune di Frattamaggiore? Che differenza c'è tra il comune di Caivano ed uno qualsiasi dei Comuni limitrofi? È vero, a Caivano si è disgraziatamente verificato quel terribile fatto di cronaca. Ma quel fatto di cronaca era sintomo di una situazione e questo decreto è una cura sintomatica, ma non è la cura dell'infezione.

Questo perché l'infezione c'è pure a Cardito, c'è pure a Frattamaggiore, c'è anche a Frattaminore e c'è anche ad Afragola. Noi, invece, agiamo soltanto nei confronti di quei cittadini e di quella amministrazione, soltanto perché lì si è verificato quel fatto di cronaca. Mi pongo una domanda, allora. Quando noi autorizziamo il Comune di Caivano ad assumere 15 vigili urbani, facciamo benissimo, sono contentissimo e voterò con entusiasmo il fatto che stiamo dando una mano al Comune di Caivano. Chiedo però una cosa: l'articolo 3 della Costituzione non si applica anche ai cittadini del Comune accanto e alle condizioni identiche che vivono quotidianamente? Quindi, oltre all'articolo 77, qui c'è una chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Il Governo infatti avrebbe dovuto prevedere un piano serio per le periferie, come quello realizzato nel 2015 e 2016, ispirato dal nostro collega Renzo Piano, con i famosi bandi periferie che hanno lasciato tantissime strutture in tutta Italia grazie ai Comuni che vi hanno lavorato. Disgraziatamente quel piano fu smantellato dal Governo Conte I che distrasse quei fondi per farne chissà cosa in stile Casa Italia per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. (*Applausi*).

Vi è quindi - ripeto - una violazione degli articoli 77 e 3 della Costituzione. C'è poi l'articolo 27 sempre della nostra Carta costituzionale che afferma che la pena non deve risolversi in un trattamento inumano e deve tendere alla rieducazione del condannato. Questo decreto-legge rispetta l'articolo 27? Care colleghe, cari colleghi, no, perché il provvedimento al nostro esame fa tutto il contrario che tendere alla rieducazione del condannato. Una finalità che se è vera in ogni situazione, è ancor più vera quando parliamo di giustizia minorile. Con questo decreto-legge si va a mettere mano alla giustizia minorile nel senso di omologarla sempre di più alla giustizia degli adulti, negando che i ragazzi che stanno crescendo abbiano diritto a un trattamento che guarda quell'aspetto della loro crescita. Oggi, in Commissione, ci siamo sentiti dire che i ragazzi devono essere protetti da Internet fino a diciotto anni, però a tale età possono andare in custodia cautelare molto più semplicemente come gli adulti. (*Applausi*). Li proteggiamo quindi da Internet, ma non dalla galera. Questo è il modo di ragionare della destra.

Mi soffermo su un'ultima questione. Signor Presidente, oltre alla violazione degli articoli della Costituzione da me citati, c'è un aspetto ulteriore: la Costituzione si rispetta nella lettera, ma si rispetta anche nello spirito. (*Applausi*). Pertanto, anche se nella Costituzione non è scritto che non si fanno norme penali per decreto-legge è l'essenza stessa della nostra natura di democrazia che ci dice che quando si incide sullo stato di libertà dei cittadini non lo si fa con un decreto-legge. Abbiamo visto decreti-legge scritti ed emendati dal Governo. E la norma penale scritta dal Governo e poi emendata è entrata in vigore. Quindi noi abbiamo avuto norme penali sbagliate, scritte e cambiate dal Governo,

con un grande problema per l'interprete che ha dovuto capire se la norma successiva era più o meno favorevole al reo per poter stabilire la successione delle leggi nel tempo. Questo è l'abc di uno studente al primo anno di giurisprudenza, signor Presidente.

Per tutti questi motivi, nel pregare solennemente per l'ultima volta la maggioranza di cessare questa pratica incivile del decreto-legge in materia penale, io ovviamente garantisco con entusiasmo il voto favorevole sulla questione pregiudiziale presentata. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, siamo di fronte a una questione pregiudiziale dell'opposizione tutto sommato intellettualmente onesta perché essa stessa ammette che esiste indubbiamente l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificazione di fenomeni di criminalità minorile. È quello che ha fatto il Governo con questo decreto-legge che riguarda Caivano, ma anche altri territori italiani, dove c'è una vera e propria emergenza da affrontare in quanto le condizioni di vita e di convivenza della gente sono spesso difficili e disperate e dove il degrado agevola la criminalità.

Questo decreto-legge non ha mai preteso di essere blindato, non l'ha chiesto il Governo e tantomeno lo hanno chiesto i relatori. La sede per proporre modifiche c'è quindi sempre stata; finora presso le Commissioni riunite, dove sono stati approvati parecchi emendamenti, molti dei quali dell'opposizione. Se non sono passate modifiche dalla parte penale, credo che ciò rientri nella dinamica tra maggioranza e opposizione.

Del resto, anche gli eventi e i voti dell'ultima giornata di lavoro in Commissione dimostrano che il confronto parlamentare è stato ampio e capace di fermare emendamenti contrastati di senatori della stessa maggioranza. Va detto che la maggioranza ha una certa idea di giustizia e l'opposizione ne ha una differente; entrambe le posizioni sono e devono essere considerate legittime. Così come è legittimo adottare norme penali in un decreto-legge, che è sempre uno strumento sottoposto, oltre che alla firma del Presidente della Repubblica, all'approvazione del Parlamento, che è tenuto a convertirlo in legge.

L'indirizzo politico da prendere su un emendamento, su un articolo o sull'intero testo lo fa la maggioranza dei voti, che può anche andare oltre la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, come in ogni sede di confronto democratico. Il confronto c'è stato e soprattutto c'è stato il voto; anzi, ci sono stati moltissimi voti in Commissione.

I senatori di opposizione peraltro hanno già dato un giudizio di legittimità costituzionale sul provvedimento, sul quale hanno presentato i propri emendamenti. Diversi emendamenti delle opposizioni sono già stati valutati positivamente ed approvati, anche con il voto e la considerazione della maggioranza. C'è stato poi il voto di merito sulle parti relative al diritto penale, che ora vengono considerate non legittime costituzionalmente. La sede e il tempo per esaminare il provvedimento sono stati ampi, dal 19 settembre, giorno in cui il testo è arrivato in Senato.

Prima del confronto tra le parti politiche ci sono state molte audizioni di soggetti autorevoli e qualificati; sono state consegnate e messe agli atti, e sono a disposizione di tutti i senatori, oltre venti memorie. Questo nel merito e sulla procedura.

Aggiungerei solamente che, grazie alle misure del decreto-legge, durante questo mese di vigenza sono già state attivate molte iniziative per intervenire su un territorio che segna un ritardo e un'assenza dello Stato, che vanno recuperati. È quello che sta facendo questo decreto, accolto con apprezzamento da chi opera sul campo, tra i ragazzi e tra le donne di Caivano. Per questo annuncio il voto contrario dei senatori di Forza Italia sulla questione pregiudiziale in esame. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo a trattare una questione che oramai credo abbiano capito anche i sassi. Ancora una volta dobbiamo parlare dell'abuso della decretazione d'urgenza, della sistematica violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Soltanto adesso comincio a

pensare che non sia più tanto una questione di abuso; comincio a pensare che forse sia proprio una questione di incapacità di questo Governo di pianificare e di avere un'agenda politica. (*Applausi*).

Vede, Presidente, la tragica situazione di Caivano non ci è piovuta addosso come una tempesta inaspettata. Sono tragedie che abbiamo da oltre quarant'anni, che risalgono agli anni '80. Non stiamo dicendo che non andavano affrontate; stiamo dicendo che non andavano affrontate con un decreto-legge, perché questa gente meritava che il tema venisse affrontato con il tempo necessario e non nella fretta istituzionale in cui ci state mettendo. Gli stessi parlamentari della maggioranza (sto parlando dei colleghi della Camera) non avranno modo di toccare palla.

Questo tema richiedeva il tempo necessario per un'analisi ponderata di problematiche sulle quali non possiamo permetterci sviste, che invece emergono proprio perché si lavora nella fretta. Abbiamo dovuto fare delle sedute notturne per tutto quel complesso lavoro emendativo. Ci siamo stancati, certo che ci siamo stancati; faccio fatica anche io oggi a fare questo intervento in Aula. Ma questo non era necessario. Dobbiamo riconoscere il diritto della gente a che i problemi vengano affrontati con la necessaria ponderazione, senza dimenticanze e senza sciatterie. La fretta è nemica della qualità.

Avete inventato urgenze che non esistono. Non avete un'agenda politica, perché l'agenda ve la stanno scrivendo le notizie del telegiornale. È sufficiente che ci sia un *rave party*, questo non vi piace e fate un decreto-legge. È sufficiente che ci sia un naufragio e vi accorgete che c'è il problema dell'immigrazione. Non c'è un'agenda politica, perché inseguite la visibilità mediatica e date precedenza alla visibilità mediatica rispetto alla necessaria ponderazione che richiedono i provvedimenti. (*Applausi*).

Però, signor Presidente, non possiamo fare valutazioni e noi tornando sempre a parlare di questo argomento: l'abuso della decretazione d'urgenza erode lentamente i principi democratici. È un'umiliazione non soltanto dei parlamentari, ma dei cittadini che si fanno rappresentare da questi parlamentari. È un continuo calpestare i principi costituzionali e i principi democratici. Mi sembra di capire che a questo punto la maggioranza stia considerando le norme costituzionali come delle norme ad applicazione opzionale, quindi ad esempio, rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 77 della Costituzione, oramai si fa così da tempo.

In questo caso, però, la sistematica violazione delle norme costituzionali emerge anche in un altro aspetto che viene trattato nella presente questione pregiudiziale. Mi riferisco all'aumento così ingiustificato di pene detentive, che passano da quattro a cinque anni, ben conoscendo le conseguenze che questa scelta può comportare, come quella del far scattare la custodia cautelare. Dovrebbe risultare evidente a tutti che c'è uno sbilanciamento costituzionale verso la funzione retributiva della pena, dimenticando tutta la parte, sempre costituzionale, che ci invita invece a una funzione rieducativa.

Signor Presidente, io penso voi vi siate lasciati affascinare dall'idea del manganello che risolve tutti i problemi. Io posso capire che l'idea del manganello sia seduttiva se parlate alla pancia degli italiani; noi però vogliamo parlare al loro cervello, non alla loro pancia, e così facendo possiamo far capire che invece questa politica è miope ed ottusa, perché non riesce a risolvere i problemi reali che ci sono dietro la situazione di Caivano. (*Applausi*).

Pensare solo alla repressione non soltanto è un fatto non costituzionale, ma non può risolvere i problemi, che non si risolvono con la galera. Questa è una debolezza politica. Dobbiamo andare a fondo: accanto alla repressione, che non neghiamo ci debba essere, occorrono politiche sociali. Caivano vive in quella situazione come ci vivono le tante Caivano che costellano il nostro Paese, le tante periferie che vivono dentro sacche di disagio sociale dove c'è povertà e dove spesso la criminalità nasce come l'unica strada per una sopravvivenza. Rispetto a ciò, però, voi aumentate le pene e non lo fate soltanto per lo spaccio di lieve entità: vi state preoccupando anche della dispersione scolastica, rispetto alla quale prevedete due anni di reclusione per i genitori, oppure, addirittura il taglio dell'assegno di inclusione. Scusate, ma se io organizzo un corso di formazione per avvocati, non devo andare a prendere gli avvocati per la giacchetta; devo fare un corso interessante, per fare in modo che ci sia una motivazione perché gli avvocati mi vengano ad ascoltare. Vogliamo fare una scuola attrattiva? Vogliamo dare una motivazione a questi studenti perché possano andare a scuola? Per farlo, però, dobbiamo dimostrare che questa scuola può regalare loro un futuro; dobbiamo dar loro modo di

credere a un sogno. C'è bisogno di meno nozionismo e di puntare sullo sviluppo emotivo: dentro ogni ragazzo c'è un mondo interno inesplorato, è come un giardino che ha ricevuto poca acqua. Dovremmo diventare un po' giardinieri di questo territorio interno, di questo mondo che può fiorire. Dobbiamo togliere la polvere che si è accumulata su quella parte del cervello che è deputata allo sviluppo delle emozioni, dell'empatia. È così che si combatte la violenza: facendoli innamorare dei nostri valori, del valore del rispetto dell'altro, non sventolando l'idea della punizione, della galera, del manganello.

Dobbiamo combattere la povertà economica, perché se non diamo un futuro non si capisce neppure quale sia la ragione di vivere di questa gente, ma anche la povertà educativa. Prima una collega parlava di un esercito di educatori; noi abbiamo fatto tantissime proposte, non solo per mettere in campo educatori e psicologi. Concordo con le parole riproposte poc'anzi dalla senatrice Malpezzi quando ha parlato di esercito, però in questo caso l'unico esercito che si vuole finanziare, a quanto pare, è quello militare. Leggo da alcuni articoli di giornali che l'Italia sta programmando di aumentare le spese militari. (*Applausi*). Signor Presidente, mettiamoci d'accordo: abbiamo una coperta corta, oppure stiamo usando male questa coperta? Forse investire di più per avere qualche psicologo e risolvere un problema sociale che - quello sì - genera insicurezza e criminalità può servire di più, anche se si rinuncia a qualche carro armato.

Stiamo progettando di acquistarne più di 200, se le notizie che ho letto rispondono alla realtà.

Ora, torniamo ancora al disagio e alla carenza educativa. Proviamo a riavvolgere le lancette di qualche anno e andiamo al 1996. Perché questa data? Siamo in un periodo in cui si stava diffondendo l'idea che il successo personale si potesse misurare in base alla ricchezza. Bisognava diventare milionari. Questo modo di pensare era molto diffuso negli Stati Uniti e proprio negli Stati Uniti uno psicologo tra i più autorevoli e influenti del secolo aveva pubblicato un saggio dal titolo «Il codice dell'anima». Ecco, bisognerebbe riflettere su quello che c'è scritto in questo saggio, dove si teorizza l'idea che all'interno di ogni individuo esista una ghianda e che ci sia un *daimon* - un concetto ripreso dalla filosofia greca - che ci deve spingere alla nostra realizzazione. Noi dobbiamo dare la possibilità a questi ragazzi di scoprire i loro talenti, di realizzarsi e di seguire modelli diversi, perché oggi l'unico modello che seguono è quello della sparatoria, la cosiddetta *stesa*, e poi vediamo che un ragazzo di vent'anni - magari il capobanda - dopo qualche giorno si ritrova morto, ucciso perché ha inseguito quel modello. Ma siamo noi che non gli abbiamo dato modelli alternativi.

Ora, io credo che sia più che indispensabile, Presidente, investire in risorse umane. Mettiamo da parte il manganello, mettiamo da parte le spese militari; pensiamo che l'Italia ha sempre più bisogno di interventi e di investimenti nella dimensione umana. Sono i nostri valori e il nostro rispetto dell'altro che devono essere parte integrante di tutta la popolazione e dei giovani di Caivano che non sono un problema, sono un'opportunità che noi dobbiamo imparare a cogliere.

Detto questo, esprimo il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la proposta di pregiudiziale che è stata depositata pretende di dimostrare che non sussistano elementi di straordinaria necessità e urgenza relativamente ai contenuti trattati dal decreto-legge in esame. Mi viene immediatamente da domandarmi cosa altro debba accadere in questo Paese affinché si possano convincere i proponenti dell'urgenza a provvedere in materia, ad esempio, di elusione scolastica, in materia di pericolosità e lesività della criminalità giovanile, ed ancora in materia di tutela dei minori negli spazi cosiddetti cibernetici e cos'altro debba accadere nell'ambito del consumo, dello spaccio e della disintossicazione dalle droghe, affinché si possa avere la convinzione della bontà dell'uso di un decreto.

Per quanto riguarda ciò che la collega Malpezzi è andata ultroneamente a commentare riguardo ai contenuti del testo oggi in esame, vorrei ricordare che non si può affermare in linea di principio che i decreti-legge non possano toccare la materia penale, anzi, non esiste una riserva di legge ordinaria in materia penale, la quale può legittimamente essere regolata attraverso lo strumento della decretazione, altrimenti si rischierebbe evidentemente di comprimere le facoltà e le possibilità anche dello stesso Presidente della Repubblica che nel momento in cui ha emanato il decreto-legge, avrebbe

probabilmente potuto rappresentare a se stesso l'inopportunità del suo contenuto.

Circa poi le altre criticità che vengono sollevate, si tratta di criticità di merito, ovverosia estranee a qualunque criterio di pregiudizialità. Si pretende di contestare il merito delle scelte relative alla ricaduta dell'uso dello strumento penalistico nell'ambito della repressione di alcuni fenomeni. Ma noi vogliamo assolutamente incrementare la possibilità dell'uso dello strumento della custodia cautelare di fronte ai criminali che imperversano nelle nostre strade, nei nostri quartieri, laddove invece dovrebbero regnare l'ordine, il decoro e la tranquillità. È evidente che nel momento in cui andiamo a restringere per alcune fattispecie di reato - quali quelle di cui all'articolo 73, comma 5 - la possibilità, ad esempio, di accedere a una messa alla prova, o ancora di veder sottoporre a misure quali la confisca il provento - cosiddetto - delle attività di spaccio, consistente in denaro che era precedentemente escluso da tale possibilità, ai sensi dell'articolo 240-*bis* del codice penale, noi intendiamo invece che anche per i fatti minori si possa applicare quel deterrente terribile che è toccare le persone sul fronte del denaro.

Vorrei anche commentare quanto infine sosteneva il collega Scalfarotto, che ha fatto corrette e giuste analisi in merito all'articolo 3 della Costituzione, che peraltro non vedo citato nel testo in esame e quindi a mio parere è precluso dalla trattazione di quanto dovremmo invece commentare.

Concludo il mio intervento confermando un voto contrario alla questione pregiudiziale, perché totalmente infondata in tutti i suoi capitoli. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, prendo spunto proprio da quest'ultimo intervento per tentare di ribadire quanto ha già detto la collega Malpezzi, cui aggiungo le mie parole, provando anche a trovare un filo rosso con gli altri interventi delle forze di opposizione.

Vorrei quindi attirare innanzitutto l'attenzione di quest'Assemblea, troppo spesso distratta e poco rispettosa del dibattito parlamentare, su una questione che stiamo provando a sottolineare a più riprese e con i diversi strumenti che ci offre la tattica parlamentare, ossia quanto e come questa maggioranza, questo Governo e le forze di centrodestra che lo sostengono utilizzano - in maniera assolutamente non solo inappropriata, ma secondo noi critica e pericolosa - lo strumento del decreto-legge. Lo facciamo ovviamente con una questione pregiudiziale, perché questo crediamo sia il modo giusto, ma vorrei provare a sottolineare tanto una questione più generale, quanto una più specifica, provando così a rispondere anche all'osservazione del collega della Lega che è intervenuto poc'anzi.

Citerò intanto qualche numero, che a nostro avviso aiuta a ricordare, ma anche a dire quanta verità e quanta necessità ci sia di ribadire le cose a cui sto facendo riferimento. Questo Governo ci ha proposto 46 decreti-legge da quando si è insediato: parliamo sostanzialmente di quattro decreti-legge al mese e quasi uno a settimana. Ricordiamo - lo vorrei dire a tutti noi - le proteste in quest'Aula delle forze che sono attualmente in maggioranza, ma che un tempo sono state forze di opposizione in questo Paese e che prima o poi - ci auguriamo quanto prima - torneranno ad esserlo. Ricordiamo soprattutto le loro proteste anche in un tempo nel quale sicuramente anche noi avevamo fatto uso di questo strumento, ma mi sento di dire che quello strumento lo utilizzavamo in tempi di emergenza, un'emergenza che era sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo dove siano finite quelle proteste, ma soprattutto dove sia finita, insieme a quelle proteste, un po' di coerenza.

I numeri sono preoccupanti e aggravano il quadro, a nostro parere, di una situazione compromessa e mettono effettivamente a rischio la capacità di lavoro del Parlamento, una capacità ovviamente già stressata dalla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta però per noi di una vera e propria emergenza democratica. Lo abbiamo sottolineato con una lettera dei Presidenti dei Capigruppo PD di Camera e Senato che abbiamo inviato proprio l'altro ieri ai Presidenti delle Camere. Un numero così elevato di decreti-legge, con una frequenza tanto intensa, rende a nostro avviso ormai impossibile che entrambe le Camere esaminino con la serietà e il rigore necessari i provvedimenti che vengono loro sottoposti. Si tratta, nei fatti - diciamo così con franchezza - di un monocameralismo alternato, lontano non solo dal bicameralismo disegnato dai nostri Padri e dalle nostre Madri costituenti, ma anche da un modello più efficiente, ma comunque democratico, che pure potrebbe essere possibile, ma solo dentro

una riforma più complessiva, che non mi pare sinceramente sia oggi all'ordine del giorno. Vedere oggi una sola delle due Camere analizzare i provvedimenti significa per noi non solo comprimere i tempi, ma anche e soprattutto assistere a forzature continue, anche indipendentemente dal fatto che si ricorra o meno alla fiducia.

Voglio ricordare qualche passaggio di questo provvedimento. Il disegno di legge in esame è stato incardinato in Commissione il 19 settembre. Il 27 settembre è stato proposto un ciclo di audizioni: ebbene, ne abbiamo fatte ben 15 in una sola seduta. Chiedo a voi tutti se questo sia francamente sostenibile e quanto effettivamente sia serio e rigoroso, anche per la materia che questo stesso provvedimento intende affrontare. Sono poi stati proposti degli emendamenti e fissato il termine per la loro presentazione prima che si completasse la discussione generale. Sono o non sono queste forzature che imprimono una curvatura profondamente antidemocratica al nostro sistema?

Ieri mattina eravamo in Commissione e avevamo ancora duecento emendamenti da approvare, eppure oggi abbiamo l'obiettivo di arrivare in Aula con questo provvedimento. Credo queste forzature sinceramente gridino vendetta e raccontino molto dello spirito di questo tempo. Ciò anche al netto - lo voglio riconoscere - della buona volontà del presidente Balboni che, nonostante tutto, ha provato a fare del suo meglio, ma evidentemente non c'è l'ha fatta nemmeno lui.

Non si tratta - mi preme sottolinearlo - di questioni di procedure. Il tempo dedicato all'esame dei provvedimenti e la doverosa garanzia delle prerogative delle opposizioni non sono per noi questioni formali. Ripeto forse l'ovvio per alcuni, ma evidentemente non per tutti: in quelle regole c'è la sostanza stessa di una democrazia parlamentare, che si basa sull'equilibrato rapporto tra Governo e Parlamento; in particolare, su un ancor più delicato equilibrio tra esercizio del potere legislativo da parte delle Camere e i casi, che la Costituzione definisce «straordinari», in cui il Governo può esercitare, in via del tutto eccezionale e in maniera provvisoria, il potere legislativo. Tale equilibrio non attiene solo alle fonti del diritto, ma, come ha sottolineato la stessa Corte più volte, chiama in causa la tenuta della forma di Governo parlamentare.

Chiedo a tutti voi: che cosa resta oggi nella prassi parlamentare di questo equilibrio? Il quadro è ancora più preoccupante, se si considerano poi - e qui provo a rispondere alle osservazioni che faceva il collega della Lega - le materie di questo provvedimento. È vero, forse non c'è una questione di principio scritta, ma c'è sicuramente una questione di sostanza, che è quella a cui faceva riferimento il senatore Scalfarotto. Penso però che questa, purtroppo, sia una prassi alla quale il Governo in carica ha provato ad abituarci in altri passaggi: penso al decreto-legge sull'immigrazione o ad altri decreti-legge che hanno toccato la questione dei diritti umani. Credo profondamente che di questo strumento non solo sostanzialmente si abusi, ma che ci ponga oggi, per le ragioni esposte, di fronte a un'emergenza democratica.

Non sto negando che fosse necessario intervenire presto e in maniera rapida e veloce sulle vicende che sono accadute a Caivano (lo dico ovviamente anche da napoletana). Il punto che chiedo a me stessa e a noi è se siamo certi che questo sia veramente l'unico modo per farlo o quantomeno il migliore; oppure - e dobbiamo essere onesti intellettualmente - si tratta, anche per lo strumento usato, di un'occasione sprecata, ma soprattutto e ancora una volta della ricerca di un po' di consenso immediato e a buon mercato?

Del merito del provvedimento abbiamo detto che discuteremo, però i temi su cui esso interviene, così come abbiamo provato a dire, dimostrano la totale inopportunità dello strumento scelto. Il decreto-legge, nella sua prima parte, si occupa di Caivano e del suo risanamento. Mi domando: stiamo affrontando solo la questione Caivano - l'hanno detto altri colleghi - o in quella stessa condizione oggi si trovano tante altre periferie urbane, non solo di Napoli, ma dell'intero Paese? Ribadisco che lo dico da napoletana. Credo che la risposta, se fossimo onesti intellettualmente, sarebbe una sola. È evidente allora che un intervento strutturale di risanamento non poteva avvenire con uno strumento come il decreto-legge e che solo una legge, discussa nei tempi e nei modi giusti dal Parlamento, avrebbe potuto dare a queste misure il respiro lungo di una politica buona, capace ancora di una visione e di un orizzonte lungo.

Nella seconda parte, questo provvedimento si occupa addirittura di giustizia minorile. Anche in questo

caso, non c'è dubbio che si tratti di un intervento necessario per far fronte all'aumento della criminalità minorile, soprattutto in alcune aree del Paese. Anche qui, però, era questo lo strumento più giusto e più efficace che serviva a perseguire meglio l'obiettivo? Ve lo chiedo, insieme a un po' di onestà intellettuale. La giustizia minorile assicura con molta delicatezza l'equilibrio difficile e cruciale tra sicurezza e recupero del minore, di un minore che delinque. È un obiettivo sicuramente ambizioso, direttamente collegato all'ispirazione più profonda della nostra Costituzione, che ha il suo baricentro nel combinato disposto degli articoli 2 e 27 della nostra Costituzione, dunque nel principio personalista e nella rieducazione, nella funzione rieducativa della pena, sempre nella convinzione che legalità e sicurezza non possano essere perseguite soltanto attraverso lo strumento repressivo, ma che vera legalità e, insieme, vera sicurezza si realizzino solo quando vengono promosse attivamente, allo stesso tempo, inclusione e coesione sociale.

Il sistema italiano di giustizia minorile, nostro fiore all'occhiello - vale la pena ricordarlo - e preso ad esempio da tanti fuori dai nostri confini, realizza questo delicato equilibrio tra sicurezza e dignità; lo fa in maniera saggia, dosando forza e persuasione e riducendo al minimo l'eventualità della carcerazione. Non c'è bisogno che dica quanto fragile sia questo equilibrio e quanto abbia bisogno di cura da parte nostra e anche da parte del legislatore quando vi rimette mano, cosa che ovviamente viene difficile immaginare si possa fare con un decreto-legge.

Nel testo della questione pregiudiziale abbiamo infine concentrato l'attenzione su disposizioni che impattano anche sul sistema del nostro impianto normativo: lo facciamo in relazione all'aumento delle pene e alla forte estensione della possibilità di applicare ai minori la misura cautelare. Si tratta di norme di impatto sistemico, che sicuramente ledono, secondo noi in modo critico e preoccupante, il sistema delle norme per come l'abbiamo pensato. Sono solo alcuni esempi, ma noi continuiamo a credere che tutto questo dimostri quanto inappropriato sia lo strumento usato.

Infine, si poteva scegliere di affidare Caivano e tutte le periferie d'Italia alla cura attenta di una legge parlamentare, meditata e costruita in tempi giusti, magari anche insieme, con il necessario livello di approfondimento e riflessione. Si è scelto proprio di non farlo, perché evidentemente la ricerca spasmodica del consenso, la propaganda e la demagogia alle quali queste destre, questa maggioranza e questo Governo, senza riuscirci, provano ad abituarci, non tollerano i tempi distesi e giusti della politica parlamentare.

Per tutte queste ragioni, voteremo convintamente a favore della questione pregiudiziale in esame. *(Applausi)*.

[LISEI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LISEI](#) (Fdi). Signor Presidente, letta la questione pregiudiziale, devo fare alcuni doverosi riferimenti normativi: dico all'opposizione e a chi l'ha proposta, facendo richiamo alle sentenze nn. 171 e 128 del 2007 e del 2008 della Corte costituzionale, che negli anni successivi, mentre voi governavate e abusavate dei decreti-legge, la Corte costituzionale si è espressa più volte per andare incontro proprio alle necessità del Governo, allargando di molto le maglie di quello che può essere contenuto all'interno di un decreto-legge e aggiornando un po' la giurisprudenza in merito. Con le sentenze nn. 307 e 355 del 2010, con la sentenza n. 32 del 2014 e con la sentenza n. 145 del 2015 siamo andati verso un'interpretazione secondo cui ci devono essere una manifesta illogicità e un manifesto abuso del nesso di urgenza che - francamente - all'interno di questo decreto-legge non credo vi siano.

Vi ricordo anche, visto che avete detto che tocchiamo le norme penali con la decretazione d'urgenza, che qualche Governo in passato lo ha fatto. Vi ricordo che con il decreto fiscale del 2019, il Governo Conte II, di cui facevate parte, ha aumentato tutte le pene per i reati fiscali e tributari *(Applausi)* e lo avete fatto anche in passato nei precedenti Governi. Lo dico giusto a rigor di logica e per amor di cronaca.

Dopodiché, colleghi, la discussione in Commissione è stata ampia, approfondita e sono contento che con questa questione pregiudiziale abbiate messo nero su bianco quanto ritenete rispetto a questo decreto-legge. Sono contento perché, dopo i fatti di cronaca che sono accaduti a Caivano, dopo le violenze che hanno subito quelle due ragazze, che possiamo anche dire bambine, e dopo quei

gravissimi fatti, ritenere che non ci sia urgenza di intervenire francamente credo che la dica lunga sulla diversità di vedute che abbiamo e sulla necessità - che riteniamo improcrastinabile - di intervenire su Caivano, ma non solo. (*Applausi*).

Questo decreto-legge interviene infatti su tanti aspetti e non soltanto su Caivano. Lo dico perché la pensiamo in maniera diametralmente opposta: voi avete ritenuto che dopo i fatti di Caivano non ci fosse l'urgenza di intervenire, che bisognasse intervenire non con un decreto-legge, ma guardando con calma, cercando di capire e di approfondire. Noi abbiamo ritenuto che bisognasse intervenire subito. Voi ritenete che il problema non sia aumentare le pene previste per questi reati, perché ritenete legittimamente che la preoccupazione principale degli italiani sia che si riempiano le carceri.

Noi legittimamente riteniamo che certe condotte debbano essere punite più duramente e più aspramente di quanto non sia stato fatto in passato. (*Applausi*). Noi riteniamo che il problema dei cittadini sia avere lo spacciatore sotto casa; voi ritenete che lo spacciatore, poverino, sia costretto a spacciare e che, se cede una singola dose, non si possa punire duramente, povero lo spacciatore. (*Applausi*). Perché è questo quello che avete sostenuto in Commissione, e non soltanto sul provvedimento in esame: lo avete sostenuto anche nei provvedimenti passati, come nel decreto Cutro; poveretti, gli scafisti che fare? Sono costretti a farlo, altrimenti non lo farebbero mai, però devono sopravvivere e arrivare qua. (*Applausi*). C'è sempre un poverino e c'è sempre un disgraziato che è più disgraziato degli italiani che da dieci anni, col vostro buonismo, subiscono reati in tutta Italia. (*Applausi*).

Voi ritenete poverini i genitori che non mandano i figli a scuola: non vorremo mica punirli duramente! Assumiamo i giardinieri dell'anima, cioè conduciamoli e convinciamoli con gli educatori, con gli assistenti sociali. (*Applausi*). Cerchiamo di convincerli che se i propri figli vanno a scuola è giusto ed è utile. Abbiamo visto i risultati di questa politica: quei figli oggi non vanno a scuola. Noi riteniamo giustamente che un genitore che non manda un figlio a scuola debba essere punito, perché sta esercitando male la propria potestà genitoriale e bisogna intervenire subito. (*Applausi*).

Vi voglio dire che avete perso probabilmente molte parti di questo decreto-legge, perché in esso non sono contenute solo norme penali, anzi, ne sono veramente una piccola parte. Ci sono importanti interventi economici su Caivano. Avete proposto di portare risorse che erano completamente sproporzionate per il tema Caivano, sapendo benissimo che era impossibile stanziarle all'interno di questo decreto-legge, piuttosto che in altri interventi che vengono affrontati in maniera più organica, anche con la legge di bilancio.

Ad ogni modo, nel decreto-legge c'è anche un intervento importante sulla parte informatica. È riduttivo rispetto a quello che avremmo voluto, perché la situazione che abbiamo ereditato e che ci lasciate è che i minori sono completamente fuori da qualsiasi controllo rispetto a ciò che vedono in Internet e che fanno sui *social*; sono fuori dal controllo dei genitori sull'attività che fanno con i propri cellulari, quindi nel testo c'è un giusto intervento sul *parental control*. Qualcuno l'ha definito ostruzionismo; un senatore ha detto che vogliamo privare i figli della libertà di andare in Internet e tornare a quando lui sfogliava i cataloghi cartacei, mentre oggi li può sfogliare in Internet. Questo è quello che è stato sostenuto in Commissione. No, molto banalmente vogliamo che i nostri minori e i nostri figli non accedano ai siti pornografici e alla violenza e che non siano esposti sui *social* a tutti i reati di pedopornografia esistenti. (*Applausi*).

Noi pensiamo questo e voi ci avete detto che non vi abbiamo ascoltato. No, non vi abbiamo ascoltato. Vi confermo che non vi abbiamo ascoltato, ma il problema non è che noi non ascoltiamo voi, ma che voi, negli ultimi dieci anni, non avete ascoltato l'Italia e gli italiani; non avete ascoltato le tante "Caivano" che ci sono in Italia. (*Applausi*). Non avete ascoltato e non siete intervenuti! Non avete ascoltato quello che dicevano don Patriciello e i tanti don Patriciello che ci sono in Italia, perché avete pensato di risolvere problemi di criminalità con i giardinieri dell'anima.

Allora vi dico molto francamente che, al netto dell'esercito di educatori e di assistenti sociali che è evidentemente necessario (vi faccio sommessamente presente che negli ultimi dieci anni si è ridotto al lumicino ed è stata una Caporetto, quindi forse ve ne dovevate accorgere prima), siamo orgogliosi che il Governo sia intervenuto e sia andato a Caivano. Voi pensate che sia propaganda, ma per noi è

motivo di orgoglio. Siamo orgogliosi che, dopo che ci è andato il Presidente del Consiglio, le Forze dell'ordine, l'Esercito, la Polizia, i Carabinieri siano tornati a Caivano, abbiano fatto dei *blitz* e abbiano arrestato dei criminali.

Siamo orgogliosi che ci siano state le stese, perché è la dimostrazione che a quella criminalità questo Governo sta dando fastidio. Sta dando fastidio perché, con i vostri provvedimenti e con i giardinieri dell'anima, non credo che le stese ci sarebbero state. (*Applausi*).

Non ve ne siete accorti, ma anche in questi giorni, dopo la visita del Presidente del Consiglio, Ministri, Sottosegretari e Vice Ministri sono andati a Caivano e hanno attivato dei progetti. Non è stato uno *spot* elettorale quello di Caivano. È stata semplicemente un'iniziativa banale, sì, ma che prima non c'era stata. È lo Stato che è tornato a essere presente. È lo Stato che è tornato a dimostrare ai cittadini di esserci. (*Applausi*).

Vi dico quindi con grande franchezza che va bene che abbiate presentato questa questione pregiudiziale; va bene che abbiate detto ai cittadini quali sono le vostre priorità. La nostra priorità e la priorità del Governo Meloni è che lo Stato inizi a esserci. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Enrico Pestalozzi» di San Severo, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 878 (ore 12,21)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Bazoli e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 878.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, senatore Balboni, per riferire sull'andamento dei lavori delle Commissioni in merito al disegno di legge n. 878.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, cari colleghi, le Commissioni riunite hanno lavorato molto assiduamente in questi giorni per concludere l'esame dei numerosi emendamenti che sono stati presentati al testo. Siamo ormai in dirittura d'arrivo e mancano poche votazioni. Dovremo poi esaminare qualche emendamento accantonato e gli ordini del giorno. Presumo quindi che in un'ora o due di lavoro le Commissioni riunite certamente potranno concludere i lavori. Poi, chiaramente ci sono gli adempimenti successivi, che non competono alla nostra Commissione.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, lasciamo alla Presidenza la valutazione dei tempi non calcolati dal presidente Balboni, che ci sta dicendo che le Commissioni, che sono al lavoro da alcuni giorni, hanno bisogno ancora di un paio d'ore di lavoro.

Abbiamo il *question time*, il cui svolgimento è stato confermato dalla Conferenza dei Capigruppo nella giornata di oggi, e poi avremo la prosecuzione dei lavori, così come previsto dal calendario, nella misura in cui le procedure cui faceva riferimento il presidente Balboni possano essere rispettate nei tempi compatibili con la giornata di oggi e con la giornata di domani. È infatti previsto dal calendario che si possa arrivare anche a domani.

Chiedo dunque alla Presidenza di fare una valutazione: se è necessario che la Conferenza dei Capigruppo faccia una ulteriore valutazione, siamo a disposizione, ma mi rimetto alla Presidenza per ogni valutazione.

PRESIDENTE. Nel ricordare in premessa a tutti i colleghi che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, i lavori potrebbero protrarsi anche nella giornata di domani, facciamo un'analisi e poi, eventualmente, la riconvochiamo.

Per ora sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 15,02).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00765](#) sulla normativa fiscale relativa al rientro dei lavoratori dall'estero, per tre minuti.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, stando alla bozza di decreto legislativo, il Governo intende operare una forte stretta sul regime degli "impatriati", circoscrivendo l'incentivo al personale altamente qualificato e specializzato, definizione che già in passato ha comportato elevati problemi interpretativi. Questo nonostante l'Italia patisca una significativa carenza di manodopera specializzata, soprattutto nei settori della sanità e della formazione. Nei territori di confine come l'Alto Adige-Südtirol, che competono con mercati del lavoro in cui i salari sono più alti e il costo della vita più basso, questa problematica è particolarmente sentita. Su dieci studenti sudtirolesi di lingua tedesca che studiano all'estero, solo due tornano in Italia. La problematica richiederebbe una pluralità di interventi strutturali: aumento dei salari, politiche per l'accesso alla casa, strumenti di conciliazione vita-lavoro. Nel frattempo l'unica misura che ha avuto degli effetti positivi è quella in vigore.

Secondo il suo Ministero, nel 2021 il regime degli "impatriati" ha interessato oltre 21.200 lavoratori dipendenti. La stretta rischia di aggravare il fenomeno dei cervelli in fuga, disincentivando il rientro anche di chi lo aveva già programmato confidando sulla legislazione vigente e trovandosi adesso davanti a un quadro radicalmente cambiato. Questo vale a maggior ragione per le famiglie che si sono trasferite in Italia nel secondo semestre del 2023 e che quindi non maturano il trasferimento della residenza fiscale entro l'anno in corso.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia risolvere, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, le problematiche esposte, con particolare riferimento alla tipologia di lavoratori ammessi al beneficio; se non intenda prevedere un regime transitorio per quelle persone che si sono già trasferite in Italia, ma che matureranno la loro residenza fiscale solo a partire dal 1° gennaio 2024; se non voglia introdurre incentivi di questo tipo anche per gli studenti, soprattutto in materie come la sanità e la formazione che riscontrano una forte carenza di personale.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, senatrice Unterberger, innanzitutto la ringrazio per aver richiamato la bozza di decreto legislativo, perché in questi giorni si registra una miriade di commenti rispetto a bozze più o meno autorizzate (anzi, sicuramente non autorizzate) che circolano sui *media* rispetto a questo decreto legislativo e ad altri provvedimenti di bilancio. Pertanto discuteremo ampiamente delle proposte del Governo quando verranno codificate correttamente. La ringrazio altresì per avere richiamato nelle sue premesse il fenomeno delle delocalizzazioni lampo, ricordando i comportamenti opportunistici spesso connessi a modifiche del sistema fiscale.

Ebbene, anche la normativa relativa al cosiddetto rientro dei cervelli, poi definita controesodo e da ultimo degli "impatriati", nel tempo, a causa delle molte modifiche, ha dato luogo a comportamenti che, per una eterogenesi dei fini, hanno fatto dimenticare la finalità originaria che il legislatore aveva chiara in mente nell'introduzione di misure di tale natura. Si tratta di comportamenti che, quindi, hanno spesso determinato il trattamento differenziato di lavoratori all'interno dello stesso gruppo societario o anche nello stesso ufficio o si pensi al mondo dello sport.

Il nuovo impianto normativo non pregiudicherà l'ingresso di lavoratori nei settori ricordati

dall'interrogante (sanità e formazione). Il requisito richiesto è quello dell'elevata qualificazione e specializzazione. L'impegno del Governo per la tutela delle aree di confine si esplica attraverso una serie di misure, quale ad esempio la recente legge di ratifica con la Svizzera per i lavoratori transfrontalieri; non da ultimo, nel disegno di legge di bilancio sarà rifinanziato il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, mi tranquillizza il fatto che sia solo una bozza e che venga ancora discussa. Capisco che ci siano state delle persone che hanno sfruttato questa misura trasferendosi per due anni all'estero; le assicuro però che in Südtirol è diventato proprio un problema strutturale, perché coloro che studiano medicina o altre professioni delle quali c'è carenza, vanno nei Paesi esteri di lingua tedesca e poi rimangono lì perché in Italia hanno tutti i problemi con il riconoscimento dei loro titoli di studio, guadagnano di meno, non trovano un alloggio.

Pertanto, i provvedimenti da lei citati a favore della Provincia autonoma non vanno proprio a risolvere la problematica della fuga dei cervelli, soprattutto in Südtirol. Occorre un forte incentivo; chiedo pertanto che quando ridiscuterete questo provvedimento teniate conto di questo e anche di una normativa transitoria, perché non è possibile che famiglie che si sono fidate della legislazione vigente si trovino ad un tratto in una situazione completamente diversa.

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00758](#) sul regime di detassazione per i lavoratori "impatriati", per tre minuti.

RENZI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, la collega Unterberger ha già posto il tema, con particolare riferimento all'Alto Adige-Sud Tirolo. Io vorrei allargare il ragionamento e dirle che nel 2015 il nostro Governo, con il ministro suo predecessore Piercarlo Padoan, fece una legge per aiutare a riportare i cervelli (e anche il resto del corpo) in Italia.

Nel 2023 il vostro Governo ha fatto diverse bozze e il suo vice ministro, Leo, non un passante, ha commentato queste bozze gettando nel panico coloro i quali già si erano organizzati per tornare. Sto parlando di persone che si sono dimesse dal proprio posto di lavoro a San Francisco, a Zurigo, a Shanghai, e stanno tornando in Italia contando sul regime fiscale che lei vuole cambiare.

Ora, signor Ministro, lei sa che c'è un'antica consuetudine di affetto e di simpatia nei suoi confronti, ma la simpatia può arrivare fino a un certo punto. Noi avevamo capito - noi opposizione - che il vostro Governo voleva bloccare l'immigrazione clandestina, voleva bloccare l'immigrazione dei barconi. Voi avete raddoppiato l'immigrazione dei barconi e state bloccando il ritorno dei cervelli. Le domando: ma è normale questo cambiamento di rotta totale? È vero che ci avete abituati a tutto perché la Presidente del Consiglio ha detto "Dio, patria e famiglia" e da quello che si legge - ne discuteremo in Aula - il disegno di legge di bilancio per la famiglia prevede più tasse sui pannolini, più tasse sugli assorbenti, più tasse sul latte in polvere. Meno male che la famiglia voi la difendete, pensa se l'aveste attaccata! Ritengo però che su questo tema lei debba dire una parola di chiarezza a chi sta aspettando. Io ho un grande rispetto per il vostro lavoro e mi fa piacere vederla anche in gentile compagnia del suo presidente di partito, signor Ministro. Mi piace vedervi insieme, quindi vedendovi insieme non parlerò di altro, a cominciare dalle pensioni, diciamo finché Fornero non vi separi. Ma questa storia, signor Ministro, è seria, perché questa storia riguarda la vita di almeno duemila persone. Io ho ricevuto duemila lettere - che le passerò - che sono di persone disperate. Le consegneremo una petizione, Ministro: almeno per i prossimi anni non tocchi la legge sul rientro dei cervelli dall'estero, anche perché forse il cervello in fuga è quello di chi non si rende conto che ci sono tante famiglie che su questa vicenda sono disperate. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Renzi, le risponderò a braccio perché lei mi è troppo simpatico. Devo dire che quando lei ha concepito questa misura probabilmente non aveva in testa la piega che poi ha preso effettivamente. Se parliamo di rientro dei cervelli, questo

Governo tiene al rientro dei cervelli. Abbiamo però applicato il nostro modesto cervello ad alcuni fenomeni assolutamente da censurare, tipo il fatto che magari qualcuno rientrasse e prendesse residenza al Sud per avere una maggiore detrazione e poi non contribuisse allo sviluppo del Meridione, ma andasse a lavorare da qualche altra parte, oppure quelle pratiche elusive adottate da certi gruppi che, pur rimanendo nel proprio perimetro societario, trovavano il modo di suddividere il vantaggio tra il dipendente e il gruppo per metterlo a carico dello Stato; o come il caso del rientro dei cervelli dei calciatori, su cui una riflessione andrebbe fatta, perché non c'è soltanto il vantaggio per i grandi campioni, ma l'effetto distruttivo nei confronti del vivaio dei calciatori italiani che trovano una concorrenza, questa sì, impropria da parte di soggetti che, entrando in Italia, costano esattamente la metà rispetto agli italiani sportivi professionisti.

Dico semplicemente che dei 24.450 "impatriati" i ricercatori e i docenti sono circa 1.200; gli altri sono *top manager* o *manager* o anche semplicemente delle persone che hanno sfruttato un'agevolazione che non è che non costi.

Ricordo che l'effetto sulle casse dello Stato di questo regime agevolativo è valutabile in 1,3 miliardi di euro annui e, nel momento in cui il mio modesto cervello si è applicato a redigere la legge di bilancio, si è applicato soprattutto ai redditi medio-bassi, che in questo momento sono quelli più colpiti dalla dinamica inflazionistica.

Concludo dicendo che le modifiche che il decreto legislativo che sarà portato in Parlamento conterrà presenteranno un regime agevolativo pari o addirittura migliore di quello praticato negli altri Paesi europei, ma comunque sicuramente agirà per eliminare le distorsioni che ho richiamato oggi e su cui alla fine tutta l'Assemblea - credo anche chi si appropcerà alla materia con onestà intellettuale - non potrà che convenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Boccia, no anzi il senatore Renzi, per due minuti.

[RENZI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, va bene che io e il senatore Boccia ormai siamo la stessa cosa, ma abbiamo querelato per molto meno.

Signor Ministro, la ringrazio per la serietà con cui ha risposto alla domanda. Non mi sfugge che c'è una componente aspirante dorotea nelle sue parole. È vero che i padani sono divisi fra comunisti padani, dorotei padani e altro, ma la verità, signor Ministro, è questa. Se lei vuol fare sul serio, noi ci stiamo. Se cioè lei vuole contrastare i fenomeni elusivi di questa norma, troverà nel Gruppo Italia Viva-Il Centro-RenewEurope la massima disponibilità. Il punto fondamentale è un altro, signor Ministro, ossia che lei non può considerare insignificante il fatto che ci sono migliaia di persone che hanno già deciso di rientrare - e se sono *manager* è un bene, se sono quadri medio-bassi è comunque un bene -, che vogliono tornare in Italia e che hanno già firmato i contratti partendo dal presupposto di avere questa agevolazione fiscale. La mia proposta, allora, è la seguente: noi le presentiamo tutte le lettere che abbiamo ricevuto e la petizione che abbiamo fatto. Lei con i suoi uffici ci dia un'occhiata, se però vuol cambiare le leggi sul calcio - e finisco con una battuta - io figuriamoci se non sono d'accordo. Le ricordo che lei è il Ministro che nella scorsa legge di bilancio ha messo 892 milioni di euro per un emendamento che le ha chiesto il senatore Lotito. Se riesce a convincere il senatore Lotito che il problema è il calcio, va bene. Io, che notoriamente non mi occupo troppo di calcio, preferisco pensare alle famiglie che in questo momento vivono con grande preoccupazione le vostre scelte. La prendiamo in parola; ci dichiareremo soddisfatti o insoddisfatti quando lei porterà il testo definitivo in quest'Aula. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Boccia - è ora il suo turno - ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00764](#) sulla situazione dell'ex ILVA di Taranto, per tre minuti.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signor Ministro, mi auguro che lei mantenga anche in questa risposta questo approccio votato alla verità, sempre dal suo punto di vista, perché abbiamo proprio bisogno di capire se il Governo ha assunto decisioni unanimi e collegiali su un tema che è molto grave come la situazione dello stabilimento ex ILVA, che non tocca ovviamente solo Taranto, ma da Taranto a Genova a Novi Ligure e a tutti gli altri stabilimenti, tocca la vita di migliaia e migliaia di lavoratori. Come lei sa, signor Ministro, l'ILVA ha l'altoforno numero 3 demolito, il numero 5 in fase di

terminazione, mentre per gli altiforni 1 e 2 sono previste le chiusure nel 2024; nel 2023 la produzione si aggirerà intorno ai 3 milioni di tonnellate, le previsioni che erano state fatte sono completamente saltate e la previsione attuale per l'anno prossimo è addirittura di 1,7 milioni.

Allo stato attuale, Acciaierie d'Italia occupa 3.500 dipendenti su un totale di 8.200, continua il ricorso agli ammortizzatori sociali e gli unici che hanno diritto a sapere la verità sono i lavoratori. Glielo dico, signor Ministro, perché non il Gruppo del Partito Democratico o il senatore Renzi, che ha appena contestato le vostre misure con l'accetta, ma Invitalia, società che lei controlla, ha di fatto contestato in data 23 ottobre, scrivendo all'amministratore delegato, presidente di Acciaierie d'Italia, ponendo con chiarezza alcuni rilievi, dicendo che la mancata comunicazione al socio pubblico in merito allo stato della società siderurgica ai fini della valutazione sul possibile esercizio dei propri diritti non è avvenuta. Ebbene, vorremmo sapere, signor ministro Giorgetti, se il *memorandum* firmato l'11 settembre dal ministro Fitto era un *memorandum* da lei condiviso, da lei verificato e non comunicato alla società che lei controlla.

Sempre da Invitalia, viene evidenziato il mancato aggiornamento dei piani di produzione dell'acciaio - questo ci preoccupa molto - nonché delle comunicazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e ai flussi di cassa a dodici mesi, per far fronte all'impegno assunto di portare la produzione di acciaio a 4 milioni di tonnellate (non a 3). Infine, viene sottolineato che l'11 settembre il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un *memorandum*, senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari.

Signor Presidente, al ministro Giorgetti chiediamo se sia stato preventivamente informato; se ne abbia condiviso i contenuti; se intenda chiarire qui in Aula le motivazioni sottostanti la mancata comunicazione della sottoscrizione del *memorandum*; se intenda rendere pubblici i contenuti del *memorandum*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, senatore Boccia, la vicenda dell'ILVA è molto complessa e si dipana negli anni. Con l'ingresso nel 2019 di ArcelorMittal e Invitalia è nato il gruppo Acciaierie d'Italia, ma non vorrei ripercorrere queste vicende, che credo siano ampiamente conosciute.

Devo dire che la pandemia e la crisi internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, hanno reso il percorso più complicato e richiedono un impegno aggiuntivo.

L'operazione di rafforzamento patrimoniale all'inizio del 2023, per complessivi 750 milioni, ha visto Invitalia contribuire con 680 milioni e ArcelorMittal con 70 milioni, con possibilità per il socio pubblico di valorizzare l'apporto dei 680 milioni innalzando la propria partecipazione al 60 per cento, dall'attuale 38 per cento. Tale facoltà non è al momento esercitata. La volontà di salvaguardare la continuità aziendale dell'ex ILVA attraverso un disegno organico e presidiato dai plurimi interventi legislativi succedutisi è stata confermata con il decreto-legge salva infrazioni, che ha neutralizzato ogni effetto ostativo all'acquisto dell'azienda, prevedendo che l'operazione possa legittimamente compiersi, pur in costanza di provvedimenti di sequestro e confisca eventualmente ancora esistenti sugli *asset* aziendali alla data di scadenza del contratto d'affitto in essere tra Acciaierie d'Italia e ILVA in amministrazione straordinaria.

Attualmente, gli assetti di *governance* continuano a essere regolati dal contratto di natura privatistica che ha reso vincolante per i due soci l'accordo di coinvestimento del dicembre 2020 e che vede la maggioranza della partecipazione al capitale della società in capo a ArcelorMittal al 62 per cento, come già ricordato, a fronte del 38 per cento dello Stato tramite Invitalia. Pertanto, le dinamiche di effettiva calibrazione dell'entità delle risorse necessarie a consentire il prosieguo dell'attività della società sono in prima battuta quelle proprie degli schemi civilistici, secondo i quali l'assemblea degli azionisti delibera in merito alle azioni da intraprendere, prendendo parte, in ragione della propria quota di partecipazione al capitale sociale, agli interventi necessari a far fronte alle esigenze della società. Si attende quindi che il consiglio di amministrazione della società valuti l'esigenza di un nuovo apporto

da parte dei soci e lo quantifichi, nonché che i soci, ad iniziare dal socio privato che detiene la maggioranza, assicurino il necessario supporto finanziario in coerenza con le rispettive quote, e cioè il 62 per cento di ArcelorMittal.

In questo quadro va visto l'impegno del Governo a negoziare con i soci privati le modalità di apporto delle necessarie risorse per il funzionamento e i futuri investimenti; impegno che ha coinvolto il ministro Urso, che proprio oggi ha ampiamente relazionato in Parlamento, nonché il ministro Fitto, nel quadro dell'integrazione con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza o finanziati con fondi di competenza del suo Ministero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Boccia, per due minuti.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, siamo molto preoccupati. Signor Ministro dell'economia, lei ha autorevolezza e conoscenza di queste Aule tali da rendersi conto che se quel *memorandum*, secondo Invitalia e non secondo il Partito Democratico, è stato sottoscritto senza alcuna preventiva informazione al consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia e successivamente senza alcuna comunicazione - lo dico ai colleghi della maggioranza - nel corso delle sedute del consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia del 21 settembre e del 16 ottobre 2023, converrà con noi che qualcuno ha mentito ai lavoratori, ai territori e al Parlamento.

Dalle sue risposte procedurali - mi permetterei di dire, con il massimo rispetto - e burocratiche, noi non capiamo quale Ministro abbia informato quale Ministro. Quello che sappiamo per certo è che con un tratto di penna è stato cancellato un miliardo per la decarbonizzazione di ILVA, che ne avrebbe dovuto fare un'azienda al 100 per cento dello Stato, controllata da Invitalia. Con un tratto di penna è stato cancellato quel miliardo e sono stati promessi 2 miliardi sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), che sono risorse che hanno un altro modello di programmazione e tempi molto più lunghi.

In tutto questo non abbiamo, signor Presidente, ancora la risposta da parte del Governo Meloni alla domanda se gli ex stabilimenti dell'ex ILVA potranno avere una prospettiva pubblica e quindi strategie industriali legate agli investimenti pubblici che possono essere fatti e concordati anche unitariamente in questo Parlamento, o se è stato fatto un accordo con dei privati che fino ad oggi hanno dimostrato di non avere nessuna intenzione di investire su quegli stabilimenti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Rosso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00761](#) sullo sfratto di appartenenti alle Forze dell'ordine da alloggi di edilizia agevolata a Roma, per tre minuti.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, ministro Salvini, nel 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale agevolata.

Nel 2001 la prefettura di Roma ha comunicato la realizzazione di 54 alloggi nel Comune di Roma, in zona "Collina delle Muse", quartiere Boccea. La prefettura di Roma ha quindi assegnato in locazione i 54 alloggi a dipendenti di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, all'ex Corpo forestale dello Stato, nonché ai dipendenti del Ministero della giustizia, al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al personale di altre amministrazioni, comunque impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, che hanno prestato e prestano servizio nell'ambito della Provincia di Roma, a seguito di trasferimento d'ufficio, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a Roma.

Dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del programma edilizio citato, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo in vendita gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle Forze dell'ordine, con particolare violazione della finalità pubblicistica della realizzazione degli interventi edilizi. Attualmente quelle famiglie di dipendenti delle Forze dell'ordine, prima beneficiarie di un alloggio, sono coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali.

Le chiediamo, signor Ministro, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda mettere in campo in ordine alla vicenda al fine di evitare gli sfratti delle famiglie coinvolte e se ritenga necessario adottare iniziative normative per introdurre disposizioni sul diritto di prelazione agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico del Ministero ora da lei guidato in materia di edilizia

residenziale agevolata.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* Ringrazio per la domanda che riguarda anche altre situazioni, ahimè uno dei tanti *dossier* che hanno dieci, venti o trent'anni di età sulle spalle, su cui stiamo intervenendo. Non è una questione solo di Roma, ma posso dire, partendo dal caso locale e poi chiudendo sul nazionale, che presso la prefettura di Roma si sono già tenuti diversi incontri. La prefettura ha interessato della questione anche Roma Capitale, con cui si sta ragionando di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà attraverso una specifica delibera dell'Assemblea capitolina. La prefettura, da noi sentita a breve, convocherà uno specifico incontro con Roma Capitale e la Regione Lazio per verificare questa possibilità e i percorsi condivisi a tutela degli assegnatari degli alloggi.

Più in generale, al di là dello specifico della "Collina delle Muse", è ovvio che la nostra sensibilità e attenzione, immagino condivisa da tutti, ma da questo Governo in particolare, va in particolare alle Forze dell'ordine.

È necessario, come lei diceva, individuare una disciplina uniforme sul territorio nazionale per permettere a questi servitori dello Stato, che quotidianamente rischiano la vita, di poter riscattare l'alloggio alla scadenza del periodo di locazione. Non si tratta di un favore, ma del riconoscimento di un diritto.

Posso aggiungere, a tal proposito, che gli uffici del MIT in questo periodo sono al lavoro per una soluzione normativa che consenta anche agli ultimi inquilini di cui lei parlava il diritto all'acquisto dell'alloggio al prezzo massimo di cessione alla scadenza del periodo di locazione. Aggiungo ancora, per quanto di mia conoscenza, che anche il Gruppo Lega al Senato sta lavorando per una soluzione normativa al caso.

Entro la fine dell'anno convocheremo il primo tavolo per un piano casa nazionale, che aspetta da alcuni decenni di essere ripreso in mano, non solo per le Forze dell'ordine, ma perché il tema della proprietà e dell'affitto, non solo per i meno abbienti, ma anche per la classe media, è ormai un tema di rilevanza nazionale, cui presteremo tutta l'attenzione delle istituzioni, a partire dal mio Ministero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Rosso, per due minuti.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio il ministro Salvini della risposta, di cui ovviamente sono soddisfattissimo. Non avevo dubbi, infatti, che il nostro Governo avesse a cuore non solo le Forze dell'ordine e le famiglie delle Forze dell'ordine, ma tutto quello che riguarda il pianeta casa.

Quindi, ben venga un piano casa, anche perché è successo troppe volte, in questi trent'anni, che famiglie che dopo decine di anni considerano quell'appartamento la propria casa, le proprie radici, dove hanno cresciuto i figli, li hanno visti sposati e ai quali magari vorrebbero lasciare queste case, siano sfrattate. Sicuramente non meritano questi sfratti. Quindi, ben venga un piano nazionale, perché così potremo risolvere il problema semplicemente dando un qualche tipo di prelazione più forte di quella che è la normale prelazione di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Romeo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00766](#) sui programmi e le misure tecniche per la sicurezza nei treni e nelle stazioni ferroviarie, per tre minuti.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, lo scorso 30 gennaio è stato siglato dal suo Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con il Ministero dell'interno e il gruppo Ferrovie dello Stato, un accordo per ampliare, implementare e stabilire un piano che incrementasse la sicurezza degli utenti sia sui treni che nelle stazioni ferroviarie. È un tema molto sentito dalla popolazione, alla luce dei tanti episodi, purtroppo negativi, che si sono verificati negli ultimi anni.

Il piano prevede la creazione di una società, FS Security, che è stata costituita il 21 febbraio di quest'anno, che ha appunto il compito di coordinare la sicurezza per conto del gruppo FS e che naturalmente prevede anche un incremento di personale di questa società di circa mille unità, per i prossimi tre anni, per il controllo dei varchi, ma anche come supporto alle forze di polizia ferroviaria. Chiaramente c'è anche un grande impiego di tecnologie, che a nostro giudizio diventa fondamentale, proprio con sistemi di monitoraggio, anche specialistici, su tutti i vari *asset* della rete, che siano

all'avanguardia.

Il piano industriale di questa società dovrebbe essere fatto entro la fine dell'anno e dal piano industriale si capirà quanto effettivamente il gruppo Ferrovie dello Stato voglia investire su questo tema. Per questa ragione le chiediamo, signor Ministro, quali sono le azioni programmate per cercare di proseguire, ampliare e potenziare questi interventi di sicurezza, su tutti gli *asset* e soprattutto sulle stazioni ferroviarie, in quanto essi costituiscono un elemento molto importante e sentito dalla popolazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SALVINI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, ringrazio il Gruppo Lega e i senatori interroganti perché il tema della sicurezza all'interno delle stazioni e sui mezzi di trasporto per i lavoratori, per i viaggiatori e per i pendolari è assolutamente centrale. Anzi, io ho chiesto di avere, entro la fine dell'anno, i dati, per avere un'indicazione, in base agli episodi criminosi, delle stazioni maggiormente "a rischio". Alcune di queste, in realtà, potrebbero anche non considerarsi a rischio di episodi criminosi. Cito Parma, per citarne una delle tante.

Come lei ricordava, FS Security si è insediata. Sono stato al consiglio di amministrazione proprio nel mese scorso. Essa ha l'obiettivo di arrivare a 1.500 donne e uomini di organico per il presidio sui treni e nelle stazioni. A questo aggiungiamo le operazioni che, secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2023 con un piano straordinario di interventi ha interessato importanti città del Paese, con 740 interventi realizzati, 333 dei quali proprio presso le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe.

Ricordo poi che il controllo all'esterno delle stazioni non è più di nostra competenza, ma delle Forze dell'ordine e delle realtà locali che evidentemente non possono e non devono negare che ci sia un problema di sicurezza all'interno di alcune importanti città (penso ad esempio alla mia Milano), al quale occorre lavorare tutti insieme senza che nessuno si sfilì.

Abbiamo incrementato con altri 400 militari il contingente delle Forze armate, che conta già 5.000 unità, per l'operazione "Strade sicure" per presidiare soprattutto i luoghi di insidenza delle stazioni ferroviarie. Ho tutta una serie di dati e di numeri; nel contratto di programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI sono destinati altri 40 milioni di euro per ulteriori attività legate alla sicurezza (si parla di droni, di strumenti tecnologici e di impianti di videosorveglianza).

Insomma, siccome il treno lo prendiamo tutti i giorni e l'Alta Velocità riguarda il 20 per cento dell'utenza, noi stiamo investendo con i fondi europei anche per il rinnovo delle flotte dei treni Intercity, regionali e pendolari, perché è importante garantire la connessione a chi prende il Frecciarossa una volta ogni tanto, ma è assolutamente ancor più importante garantire sicurezza e puntualità a chi il treno lo utilizza tutti i giorni.

Sul tema degli avvisi in caso di ritardi, come nella giornata di oggi per l'investimento di una persona, ho fatto una riunione proprio ieri perché non ritengo più accettabile che in caso di guasto, che può sempre accadere, di investimento o di calamità naturale, qualcuno rimanga in stazione o a bordo del treno per ore e ore senza sapere nulla. Le posso garantire che non accadrà più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Romeo, per due minuti.

La risposta è stata esaustiva, ma la replica è prevista dal Regolamento.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, tra chi interroga e chi risponde più o meno dovremmo essere d'accordo. Di sicuro c'è grande soddisfazione per la risposta del Ministro.

Tengo a ribadire la soddisfazione non solo per le azioni pianificate e programmate sulla sicurezza all'interno delle stazioni, con le tecnologie e la videosorveglianza, ma anche finalmente per la presenza di un Ministro e di un Governo che investono in questo settore, dopo anni in cui abbiamo sentito parlare che c'erano necessità e bisogno, ma non si vedevano fatti concreti. C'è una società che si è costituita, ci sono delle persone che arriveranno e del personale che darà una mano alla Polizia ferroviaria, che negli ultimi anni non ha visto un avvicendamento del personale, per poter finalmente usufruire di una maggiore sicurezza.

Relativamente all'operazione "Strade sicure", vorrei evidenziare ad esempio che nella stazione di

Monza, la mia città, da poco è ritornato, visto con grande interesse dai cittadini, l'Esercito a controllare l'esterno della stazione. Ciò è indubbiamente di competenza del Ministero dell'interno e pertanto il ringraziamento va anche al sottosegretario Molteni e al ministro Piantedosi. Questo per dire che c'è grande attenzione e complessivamente coordinamento tra i Ministeri - l'accordo era infatti anche tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno - proprio per andare nella direzione di garantire il tema della sicurezza e della legalità che per noi, come Lega, è assolutamente fondamentale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Ambrogio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00762](#) sui lavori nella galleria del Fréjus, per tre minuti.

AMBROGIO *(Fdl)*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro intanto per l'opportunità di richiamare l'attenzione proprio sulla A32, la Torino-Bardonecchia, sul traforo del Fréjus e, più in generale, sulla Valsusa. Ringrazio anche per la presenza di un Ministro piemontese che conosce molto bene la situazione di cui andiamo adesso a parlare.

Con la chiusura del traforo del Monte Bianco è cambiato l'assetto nella Valsusa; ci siamo trovati cioè ad avere la riapertura del Fréjus e contemporaneamente anche la frana di Maurienne che ha interrotto la linea ferroviaria della Torino-Lione.

Ci troviamo di fronte ormai da qualche tempo a code chilometriche; nei giorni successivi alla chiusura del traforo del Monte Bianco avevamo code di oltre 6 chilometri sulla A32. Come sappiamo, l'intervento sul traforo del Monte Bianco sarà molto lungo, di oltre diciotto anni, anche se, grazie all'intervento del Governo, è stato suddiviso in periodi molto più brevi, proprio per non andare a incidere in maniera così pesante sui territori. Però è evidente che tutto il traffico si è spostato sull'area della A32, creando dei problemi, perché - come lei sa - erano già stati programmati degli interventi sulla stessa autostrada. Si va a incidere anche sulla tangenziale est di Torino.

Lei sa che Bardonecchia è anche una località turistica, con un turismo ormai non solo invernale; bene o male, con le attività che vengono svolte anche negli altri periodi dell'anno, richiama sempre molto turismo e molti visitatori. Purtroppo adesso i *display* sull'autostrada invitano ad un'uscita prima della stazione di Bardonecchia. La cittadina è pronta, auspicando che il clima consenta di andare anche a sciare; c'è bisogno pertanto di un intervento.

Nell'interrogazione che abbiamo posto - come lei sa - si va a chiedere un tavolo, che veda ovviamente una regia del Ministero, ma in stretta sinergia con i gestori (SITAF e ATIVA) e gli enti locali, al fine di coordinare tutta la serie di cantieri, la loro durata e più che altro la capacità di questo tratto di strada di reggere un flusso così importante di TIR e di auto in tutto questo periodo.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Salvini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SALVINI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, devo dire anzitutto che c'è una collaborazione con il collega francese. Magari con la Francia abbiamo diversità di vedute su altri temi, però c'è collaborazione sul tema dei valichi alpini, come il Fréjus e il Monte Bianco, per poi arrivare con gli svizzeri al San Gottardo e con gli austriaci al Brennero, dove invece c'è da lavorare. Ringrazio la maggioranza e l'intero Governo che, per la prima volta, mi hanno dato mandato di andare alla Corte europea di Strasburgo per togliere gli assurdi e illegali divieti di transito al Brennero per i mezzi in arrivo dall'Italia. *(Applausi)*.

La A32 ovviamente è una delle priorità, visto anche quello che è successo - ahimè - come eventi franosi e calamitosi su altri versanti. Ovviamente gli interventi sulla A32, come su tutta la rete autostradale italiana, a nome dei concessionari (in questo caso la SITAF), sono assolutamente prioritari per la messa in sicurezza. Per ridurre al massimo i disagi, io le do il cronoprogramma, che le garantisco seguiremo settimana per settimana, eventualmente riconvocando un tavolo con la SITAF, di cui lei parlava.

Al momento sono attivi quattro cantieri. Al chilometro 29 in direzione Torino (giusto per essere precisi): scambio di carreggiata per l'adeguamento e il rinforzo strutturale del viadotto Bussoleno, lavori in conclusione entro il mese di ottobre (quindi fra pochi giorni ne avremo un riscontro). Gli altri tre cantieri, che secondo la società chiuderanno entro il mese di novembre (quindi ampiamente in

tempo, ad esempio, per il ponte dell'Immacolata) sono i seguenti. Al chilometro 52 in direzione Torino: parzializzazione fissa della corsia di sorpasso per l'adeguamento della galleria Cels. Al chilometro 52 in direzione Bardonecchia: scambio di carreggiata per l'adeguamento della galleria Serre. Al chilometro 64 in direzione Bardonecchia: scambio di carreggiata per l'adeguamento e il rinforzo strutturale del viadotto Strada Statale 335. Il primo cantiere entro ottobre e gli altri tre cantieri entro novembre, per una stagione sciistica che mi auguro di buon auspicio per cittadini, imprenditori e operatori. Assicuro la vigilanza quotidiana, con telefonate a livello di maleducazione da parte mia e del Ministero nei confronti della concessionaria. In caso di eventuali ritardi rispetto alla programmazione prevista, al fine di evitare ulteriori disagi per l'utenza in prossimità delle festività natalizie, convocheremo il tavolo di cui lei parlava (mi auguro che non ce ne sia bisogno).

Aggiungo l'impegno mio e del Ministro francese a fare un sopralluogo prima della fine dell'anno o all'inizio del nuovo anno sul fronte italiano e sul fronte francese della TAV, perché, nonostante i professionisti del no, sarà un'infrastruttura fondamentale per il Piemonte e per l'intero territorio nazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Ambrogio, per due minuti.

[AMBROGIO](#) (Fdi). Signor Presidente, sono ovviamente soddisfatta della risposta del signor Ministro. Colgo anche l'occasione per ricordare che comunque la Val Susa paga una miopia recente e anche passata che ha determinato un'arretratezza infrastrutturale piuttosto significativa, soprattutto con riferimento alla bassa e media valle, che ha perso molto del suo tessuto produttivo, economico e sociale.

Come ha accennato anche lei, senza polemiche, questi sono anche i risultati e i danni incalcolabili che sono stati causati dalle politiche del no alla A32, alla TAV, alla seconda canna del traforo del Fréjus (che invece ci accorgiamo di quanto sia fondamentale); dei no alla seconda canna del traforo del Monte Bianco, alla tangenziale di Torino, al terzo valico e così via. Per fortuna abbiamo cambiato approccio, quindi oggi auspico che i miglioramenti che lei ha evidenziato nel suo cronoprogramma siano effettivamente reali e che quindi non sia necessario procedere poi con il tavolo ministeriale. Qualora non lo fosse, auspico comunque che ci sia ancora un'attenzione da parte del Governo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Floridia Aurora ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00760](#) sul progetto di realizzazione di un ponte sospeso in area protetta a Costermano del Garda, in provincia di Verona, per tre minuti.

[FLORIDIA Aurora](#) (Misto-AVS). Signor Presidente, signor Ministro, oggi porto alla sua attenzione una questione a cui da gardesana tengo molto, legata a un'area protetta di interesse comunitario, situata sul Lago di Garda e ubicata nel Comune di Costermano sul Garda, la Valle dei mulini, sulla quale si intende costruire un ponte sospeso di 330 metri ad un'altezza di 70 metri, illuminato e a pagamento, con strutture di servizio annesse e connesse e per il quale il 30 giugno di quest'anno la delibera n. 88 della Giunta comunale ha approvato il *project financing* da iniziativa privata.

Nel 2021 65 associazioni sono intervenute in merito a questa iniziativa, hanno sottoscritto un appello per fermare il progetto di realizzazione di questo ponte sospeso nell'area naturalistica di Costermano sul Garda e tutelarne l'eccezionale biodiversità. In data 8 agosto 2023 è stato presentato un esposto alla procura della Corte dei conti di Venezia e alla procura generale di Verona nei confronti del sindaco, degli assessori, dei consiglieri di maggioranza e del segretario comunale di Costermano sul Garda da parte dei consiglieri di minoranza, denuncianti perequazioni urbanistiche per il progetto del ponte sospeso sopra la Valle dei mulini.

Questo progetto ricade in un vero *masterplan* di interventi che toccano il Monte Baldo e la Valle dei mulini a Costermano sul Garda. Si tratta di progetti a forte impatto ambientale che prevedono cementificazione e consumo di suolo al fine di promuovere un alto afflusso turistico in un territorio, quello del Lago di Garda, già colpito dal fenomeno dell'*overtourism*.

Tutti questi interventi non sono stati sottoposti a valutazione di incidenza ambientale cumulativa, come prescritto dall'articolo 6 della direttiva Habitat. Nello specifico, la realizzazione di questo ponte sospeso prevede la costruzione di un campeggio, l'ampliamento di alcuni edifici con aumento della

cupatura delle strutture già esistenti, torri, passerelle, piattaforme, un parcheggio per 400 persone in un'area incontaminata precedentemente non edificabile, per attirare un turismo di massa non confacente a un sito di interesse comunitario. Inoltre, nel territorio di Costermano sul Garda sono presenti aree a rischio idrogeologico, mentre la stessa Valle dei mulini è molto vulnerabile, tanto da essere stata interessata nel 2020 da una frana.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro intenda chiarire come sia possibile costruire un ponte che, con le altre opere programmate, impatterebbe in modo significativo su un'area riconosciuta come sito di interesse comunitario (SIC); quali misure di mitigazione e di adattamento sono state previste per la salvaguardia e quali iniziative di sua competenza intende avviare, vista l'assenza di una valutazione di incidenza ambientale cumulativa.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PICHETTO FRATIN](#), *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio per la domanda. In merito alle tematiche poste dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che la competenza in materia di gestione dei siti Natura 2000 è in capo all'autorità regionale, compreso lo svolgimento della valutazione di incidenza (VIncA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Il Ministero interviene solo in caso di procedura integrata di valutazione di VIncA e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di carattere statale.

La Regione Veneto ha comunicato che lo scorso mese di settembre è stata indetta una conferenza dei servizi preliminare in modalità asincrona da parte del Comune. In tale sede è stato esaminato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto, approvato con delibera di giunta comunale dello scorso giugno. Le amministrazioni, compresa la Regione Veneto e i soggetti gestori intervenuti dovranno rendere le proprie condizioni sul progetto stesso entro il 6 novembre prossimo. Pertanto, entro tale data la Regione si riserva di prospettare gli eventuali elementi di competenza.

Si segnala altresì che, con una deliberazione di giunta regionale del 21 agosto 2018, quattro zone del territorio comunale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico. Sul punto, la Regione precisa che tali vincoli risultano essere stati assorbiti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti. Peraltro, erano già stati resi: nel 2018 il parere di valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano ambientale del parco di interesse locale nel Comune e, nel 2021, il parere sulla successiva variante 1, comprendendo altresì le relative istruttorie di valutazione di VIncA e le condizioni richiamate nei precedenti pareri VAS.

In conclusione, si ribadisce che l'eventuale predisposizione di una variante al piano del parco di interesse locale da parte del Comune, stanti i vincoli ambientali - è un sito di interesse comunitario (SIC) - insistenti nell'area, dovrà essere assoggettata alle procedure di valutazione ambientale strategica - VAS e VIncA - di competenza regionale, su istanza del Comune medesimo. Vieppiù il rilascio dei provvedimenti risulta di competenza comunale e qualsiasi attività di tale natura, stanti i vincoli paesaggistici richiamati, dovrà essere oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune a seguito di parere della soprintendenza territorialmente competente.

Il Ministero, in ogni caso, monitorerà l'evolversi delle procedure al fine di garantire la massima tutela ambientale del sito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Floridia Aurora, per due minuti.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta ma non posso ritenermi soddisfatta. Le ricordo che lei è il Ministro dell'ambiente, quindi il garante dell'ambiente e del patrimonio naturalistico italiano e quindi anche dei territori regionali e a maggior ragione di quei territori che sono sottoposti a tutela paesaggistica e ambientalistica. Mi aspettavo quindi una risposta maggiormente positiva rispetto alla sua volontà di sensibilizzare le varie Regioni a rispettare i vincoli ambientalistici di questo sito che è di una grandezza ed eccezionalità incredibile.

Ricordo anche, ma lo sa anche lei, che ci sono molte priorità riguardanti il territorio del Lago di Garda quali per esempio trovare una soluzione per il collettore, e che siamo soffocati (perché a questo punto parlo anche per la mia persona) da un traffico incredibile e quindi pensare di potenziare questi siti in zone incontaminate porterebbe un maggiore afflusso di turisti con un fenomeno di *overtourism* del

quale anche gli stessi operatori chiedono una mitigazione.

Sappiamo anche che abbiamo il Veneto, che è una delle Regioni più inquinate in Europa, quindi mantenere le zone incontaminate come polmoni del nostro territorio è più che mai importante e il Veneto è anche una delle zone più cementificate d'Italia. Quindi, se vogliamo contrastare la crisi climatica e se vogliamo anche aiutare gli operatori turistici del Lago di Garda ad andare verso un turismo dolce e sostenibile e mitigare anche i problemi legati al traffico in una zona come Costermano del Garda che si trova proprio a metà tra il casello autostradale e il Lago di Garda, mi aspettavo un'altra risposta. Sostengo comunque le associazioni, e per fortuna che ci sono loro.

PRESIDENTE. La senatrice Di Girolamo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00763](#) sulle comunità energetiche rinnovabili, per tre minuti.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Ministro, con l'atto di sindacato ispettivo che ho depositato si chiede di sapere a che punto sia l'*iter* di emanazione - anche se dal suo sguardo, purtroppo, immagino già la risposta - dei decreti attuativi delle comunità energetiche rinnovabili. L'aspetto principale di queste comunità energetiche che, ricorderete tutti, sono entrate nella normativa italiana dietro una grande spinta del MoVimento 5 Stelle, è l'idea e l'opportunità per famiglie e imprese di trasformarsi sostanzialmente da semplici utenti finali a autoproduttori di energia rinnovabile e quindi autoconsumatori dell'energia prodotta. Risultano pertanto evidenti, specialmente nel particolare momento che stiamo vivendo, Ministro, i vantaggi che le stesse comunità energetiche possano apportare a tutti i soggetti interessati. Sono uno sguardo rivolto al futuro, mentre purtroppo sembra che questo Governo lo sguardo voglia rivolgerlo al passato, evidenziando chiaramente una grave ritardo nell'emanazione della prevista normativa di settore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, che ringrazio, siamo consapevoli della necessità di definire le regole attuative delle comunità energetiche rinnovabili, a tal punto che in soli tre mesi dall'inizio del mandato si è attivata la proposta di decreto per quanto riguarda le CER. Pertanto, è partita al mese di febbraio la fase di interlocuzione con la Commissione europea, che è stata fitta, costante e devo dire anche proficua, fin dalla pre-notifica, il tutto dettato dalla particolare complessità dello schema di decreto che era una novità anche a livello europeo (bisognava darne atto anche agli ideatori, nel momento del confronto sul PNRR). Il decreto disciplina sia la concessione di una tariffa incentivante a valere sull'energia elettrica prodotta e condivisa all'interno della configurazione di autoconsumo, sia la concessione dei contributi anche ingenti del PNRR in conto capitale nell'ambito dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. La misura in argomento prevede inoltre un accesso al meccanismo di supporto diretto, senza la necessità di richiedere la preventiva iscrizione in bandi o registri.

Lo scorso 28 luglio, a seguito di questa interlocuzione, la Commissione ha formulato una formale e approfondita richiesta di informazioni che sono state riscontrate in data 11 settembre e che sono state altresì discusse in dettaglio con gli uffici della Commissione di persona in data 15 settembre 2023. L'incontro ha consentito di fugare ogni eventuale dubbio circa la piena compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato della prevista misura e di predisporre le opportune revisioni al testo. Il tema era, nel primo passaggio, l'energia e la valutazione sui meccanismi energetici; c'era poi il passaggio, nell'ambito della Commissione, alla Direzione aiuti di Stato, che si è soffermata di più, perché prevediamo la partecipazione alle CER anche da parte della piccole e medie imprese e quindi si poneva anche la questione, direi molto correttamente, che qualora fossero venuti meno i soci (o co-utenti) domestici, poteva esserci una configurazione di aiuto di Stato. Quindi in questa interlocuzione abbiamo anche chiarito dei meccanismi che integreranno il decreto per evitare tale rischio. A questo punto, le ultime interlocuzioni positive tra le strutture del Ministero e gli uffici della Commissione europea sono venute proprio nei giorni scorsi. Questo dovrebbe consentire, a stretto giro, di giungere a una conclusione positiva dell'*iter* e di attivare questa rilevante misura del percorso di decarbonizzazione del nostro Paese.

In conclusione, ringraziandola della domanda, sarò ansioso di darle una risposta positiva e di poterle

dire che mi hanno notificato formalmente la comunicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Di Girolamo, per due minuti.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Ministro, non posso ritenermi soddisfatta. Posso apprezzare la sua disponibilità, ma non posso ritenermi soddisfatta, anche perché questa stessa domanda è stata posta in quest'Aula sette mesi fa, ma lei oggi non ha detto sostanzialmente nulla di più rispetto alle rassicurazioni che sette mesi fa, ovvero nel marzo scorso, aveva già dato al collega Trevisi, che la interrogava sulla stessa questione.

Signor Ministro, mi lasci dire che a lei purtroppo è capitato l'infausto compito di essere Ministro dell'ambiente di un Governo e di una maggioranza che di fatto negano i cambiamenti climatici e che comunque poco o quasi nulla hanno fatto sul rincaro delle bollette e sul rincaro generale del carrello della spesa. Per questo ha tutta la mia solidarietà, glielo dico chiaramente.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16)

(Segue DI GIROLAMO). Però, signor Ministro, anche lei ci mette del suo, poiché sono mesi che fa annunci ripetuti: è almeno da un anno a questa parte che lei mensilmente annuncia i decreti attuativi. Io in buona fede le voglio credere, però - lo ripeto - non posso ritenermi soddisfatta. Se a breve non ci saranno risposte, torneremo a ricordare a lei e a questa maggioranza che il tema è davvero importante e che, se si vuole davvero cambiare rotta in questo Paese, siete voi a dover dare il primo *incipit*. C'è necessità che questi decreti attuativi entrino nella normativa per disciplinare completamente anche la questione degli incentivi al settore.

Signor Ministro, la ringrazio e ribadisco che siamo qui ad attendere, per cui probabilmente ne riparleremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, senatore Balboni, per riferire sull'andamento dei lavori delle Commissioni in merito al disegno di legge n. 878.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, pochi minuti fa le Commissioni riunite 1a e 2a hanno concluso l'esame e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alla 5a Commissione, che dovrà esprimere il parere. Mi hanno riferito che la 5a Commissione è convocata per le ore 17, dopodiché dovremo votare il mandato al relatore, per cui presumo che avremo bisogno di un'altra mezz'ora. È quindi ragionevole immaginare che per le ore 18,30 o 19 potremo essere in Aula.

PRESIDENTE. Sospendiamo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 19,11).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione del disegno di legge:

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (Relazione orale) (ore 19,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 878.

I relatori, senatori Balboni e Zanettin, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Senatore Balboni, le confermo che il testo A è in distribuzione.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Balboni.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,12)

BALBONI, relatore. Signor Presidente, il mandato ai relatori è stato appena votato dalle Commissioni 1a e 2a riunite. Abbiamo svolto un lavoro molto approfondito ed esaminato un numero rilevante di emendamenti, il sottoscritto, come relatore per la 1a Commissione, e il collega Zanettin, come relatore per la 2a Commissione. Sono stati approvati anche molti emendamenti, sia di iniziativa parlamentare, di colleghi di maggioranza e opposizione, sia di iniziativa di noi relatori, sia di iniziativa del Governo. Questo è un provvedimento molto importante e articolato. Per quanto riguarda gli articoli di

competenza della 1a Commissione, che sono gli articoli 1, 2, 3, 5, 10 e 11, rimando alla relazione che ho predisposto per la 1a Commissione e che consegno agli uffici.

Mi limito a segnalare che, nel corso del lavoro delle 1^a e 2^a Commissioni riunite, sono stati approvati ulteriori emendamenti, che quindi integrano il testo del decreto-legge: ad esempio, in relazione alla realizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture culturali; in relazione ad iniziative ed interventi urgenti in favore dei giovani; in relazione all'abolizione del limite numerico minimo degli alunni per le classi nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno. Questo è un emendamento molto importante, di cui hanno parlato già le agenzie di stampa, ed è anche importante sottolineare che si tratta di un emendamento di iniziativa sia della maggioranza, a prima firma della senatrice Bucalo, che delle opposizioni, a prima firma del senatore Scalfarotto.

È poi importante anche l'emendamento del Governo in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, con sanzioni più rilevanti a carico dei genitori che non curano l'obbligo scolastico dei figli.

Un altro emendamento, pure *bipartisan*, di maggioranza e opposizione, contiene disposizioni per la verifica della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici. Di questo abbiamo discusso molto ed è stato un tema molto approfondito nel corso dell'esame di questo decreto-legge. Ciò a dimostrazione di quanta sensibilità ci sia nel ragionare sulle misure che dobbiamo adottare per proteggere di più i nostri giovani: non soltanto, ovviamente, dalla pornografia - che rischia di avvelenare fin dalla giovanissima età la concezione e l'idea di amore e di rapporto sentimentale, che invece devono maturare in un giovane, soprattutto in un adolescente, in modo corretto e sano - ma anche dalla ludopatia, dall'abuso di alcol e dall'incitazione alla violenza. Sappiamo, infatti, quanto siano esposti i nostri giovani e quanto siano fragili.

Di questo si è discusso tantissimo in Commissione e ne sono particolarmente orgoglioso, non solo come relatore, ma anche come Presidente delle Commissioni riunite, che ha diretto praticamente tutti i lavori, essendo stato a ciò delegato dalla presidente Bongiorno, che come sapete è l'illustre Presidente della Commissione giustizia e che ringrazio.

Sono stati poi approvati ulteriori emendamenti per il rafforzamento della cybersicurezza. Insomma, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto se lo commisuriamo al tempo limitato che avevamo a disposizione.

Tengo a sottolineare anche l'approvazione dell'istituzione dell'osservatorio sulle periferie. Anche su questo si è molto discusso. Abbiamo poi votato anche ulteriori disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano.

In sostanza, credo che come relatori, parlando ovviamente della parte di competenza della mia Commissione, si possa esprimere soddisfazione, sia per la qualità del confronto, che è sempre stato rispettoso e strettamente legato al merito delle questioni in discussione, sia del risultato. Il lavoro emendativo che ci ha consentito di integrare questo decreto-legge, infatti, fa sì che consegniamo all'Assemblea un testo migliorato rispetto a quello che ci era stato consegnato. Ripeto che il merito è sia del Governo, sia della maggioranza, sia dell'opposizione.

Ringraziandovi dell'attenzione, cedo la parola al senatore Zanettin, per la parte di competenza della 2^a Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zanettin.

[ZANETTIN](#), *relatore*. Signor Presidente, come anticipato dal presidente Balboni, mi occuperò della parte del decreto-legge che riguardava la competenza della 2a Commissione, cercando di essere sintetico, ma anche preciso, al fine di dare nozione all'Assemblea dei principali passaggi che hanno interessato il nostro lavoro. Com'è già stato ricordato, tale lavoro è stato piuttosto articolato, ricco di spunti e confronto, in particolare sui temi di competenza della 2a Commissione.

Come ha ricordato poc'anzi il presidente Balboni, l'articolo 4 è di competenza della 2a Commissione. Tale articolo inasprisce le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non è ammessa licenza.

Sempre di competenza della 2a Commissione sono le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge, il quale reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e

precautelari.

Per quanto riguarda poi gli altri articoli di cui è stata competente la Commissione giustizia, vi sono gli articoli 7 e 8. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 8, segnalo che viene introdotto il percorso di rieducazione del minore. La nuova disposizione prevede che nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, il pubblico ministero possa disporre e notificare al minore istanza di definizione anticipata del procedimento.

Ancora di competenza della 2a Commissione è l'articolo 9, che modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenni possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell'ordine e della sicurezza nell'istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.

La norma si applica anche al detenuto maggiore di anni diciotto che tenga tutti i comportamenti sopra indicati.

Viene introdotta la possibilità di trasferire in un istituto carcerario per adulti il detenuto che abbia compiuto i ventun anni di età e stia scontando in un istituto per minorenni una pena per reati commessi prima del compimento della maggior età, la cui condotta sia incompatibile con esigenze di ordine e sicurezza all'interno dell'Istituto minorile.

Aggiungo, Presidente, che anche l'articolo 12 ha visto la competenza della 2a Commissione in quanto rafforza il rispetto dell'obbligo scolastico, prevedendo l'inserimento nel codice penale dell'articolo 570-ter, concernente il delitto di inosservanza dell'obbligo d'istruzione dei minori.

Per quanto concerne più specificamente la relazione del decreto-legge così com'è stato presentato, rimando alla relazione, allegata agli atti, che ho svolto in Commissione giustizia.

Presidente, voglio dare però menzione, proprio perché è stato fatto un lavoro molto articolato di dibattito e di modifiche all'interno della discussione, almeno degli emendamenti che reputo più significativi e che sono stati oggetto di un confronto all'interno della Commissione.

Faccio riferimento in particolare all'emendamento 4.12, presentato dal senatore Lisei, che modifica l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura di riabilitazione dai relativi stati di tossicodipendenza, che ha disposto che chiunque commetta fatti considerati di lieve entità è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 ad euro 10.329, quando la condotta assuma carattere di non occasionalità.

Abbiamo poi l'emendamento 4.101, presentato dai relatori, che prevede il nuovo reato di *stesa*, che nella fattispecie si concretizza nel comportamento di chiunque, al fine di incutere pubblico timore, suscitare tumulto o pubblico disordine o attentare alla pubblica sicurezza, faccia esplodere colpi di arma da fuoco o bombe o altri ordigni o materie esplosive. Tale reato è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni. La fattispecie era già reato, ma in questo caso viene normata e disciplinata con una norma specifica e viene innalzata la pena.

L'emendamento 6.7 della senatrice Stefani riguarda i servizi minorili e prevede che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociale e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento 6.15 prevede che, quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 (articolo modificato dal decreto-legge), che amplia il catalogo dei reati per i quali è applicabile la custodia cautelare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998 (quello che disciplina il processo penale minorile).

L'emendamento 6.200 esclude dall'applicazione della messa in prova una serie di fattispecie delittuose di particolare gravità, come l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, circoscritte alle aggravanti specifiche, la rapina aggravata da alcune circostanze specifiche; reati oggi in esponenziale

aumento, soprattutto in alcune aree del Paese, per i quali la scelta operata è utile a fungere da deterrente per eventuali comportamenti illeciti.

C'è poi l'articolo 27-*bis*, che riguarda il percorso di rieducazione del minore. Durante le indagini preliminari il pm, se procede per reati con pena fino a cinque anni o pena pecuniaria congiunta e se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore, al genitore o a chi per esso una proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale.

Questo percorso prevede i lavori socialmente utili, la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo variante dai due agli otto mesi. Decorso il periodo di sospensione del processo, tenuto conto del comportamento del ragazzo, il giudice dichiara estinto il reato; altrimenti, restituisce gli atti al pubblico ministero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati a esprimerci ("Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", meglio noto come decreto-legge Caivano) è un provvedimento - lo dico con chiarezza e in premessa - che non ci convince per molteplici ragioni.

La prima è la sensazione, che trova conferma nella lettura del testo, che si tratti di un provvedimento frutto del sensazionalismo del momento, generato non da un'attenta analisi dei problemi sociali e delle relative cause che li hanno generati, ma dalla volontà di offrire subito una soluzione di rapida applicazione ad un problema che invece ha un'origine remota.

La visita della *premier* Meloni a Caivano, su esplicita richiesta di don Patriciello, ha rappresentato certamente un momento di ascolto e confronto importante e che condividiamo, ma certamente non può costituire la sintesi di quella necessaria analisi di contesto all'esito della quale vanno trovate soluzioni per tutte le Caivano d'Italia e non certo per una sola.

La seconda ragione per la quale questo provvedimento non ci convince è la palese violazione del principio giuridico secondo il quale la norma dev'essere sempre generale ed astratta e disciplinare un caso concreto disponendo in modo appunto generale ed applicabile a tutte le ipotesi in cui si verifichi la stessa situazione presa in considerazione dalla nuova disposizione normativa. Intervenire sul caso Caivano introducendo le norme oggetto del decreto-legge n. 123 del 2023 costituisce quindi un pessimo esempio di legislazione, non solo perché il Governo si è di fatto impossessato per l'ennesima volta del potere legislativo mediante la decretazione d'urgenza, ma anche e soprattutto perché con questo provvedimento viene violato un principio generale del nostro ordinamento giuridico e si introduce una categoria di norme *ad hoc* per un caso specifico, che ingenerano nel cittadino la convinzione che il legislatore agisca in modo discriminatorio, come se si autorizzasse l'idea che vi siano emergenze sociali più gravi di altre e che solo per quelle ritenute più gravi si adottino provvedimenti specifici.

Quante periferie sono abbandonate? Quanti immobili, che un tempo costituivano luoghi di aggregazione sociale, sono divenuti punti di ritrovo per persone emarginate, di spaccio e di attività illecite, quando non teatri addirittura di reati violenti sulle persone, esattamente com'è successo a Caivano? E non mancano certo i casi di cronaca nera, che potremmo anche elencare, ma non lo faremo, perché questa non è una sterile elencazione di luoghi degradati, ma un invito al Governo alla riflessione sulla metodologia con la quale continua ad operare. Chi stabilisce quale periferia è più degradata e quale contesto sociale è meritevole di un intervento d'urgenza prima o al posto di altri?

Signora Presidente, per il suo tramite vorrei rivolgermi anche al senatore Lisei, che prima, in sede di deliberazione sulla questione pregiudiziale, ha chiaramente affermato che loro (inteso come maggioranza) hanno ritenuto che su Caivano fosse necessario questo tipo di intervento, ammettendo di fatto così che si è rinunciato ad applicare il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della

Costituzione, a favore di una valutazione discrezionale e di parte. Situazioni uguali meritano soluzioni uguali, mentre in questo caso la maggioranza ammette che per situazioni uguali si adottano soluzioni diverse, introducendo discriminazioni tra contesti disagiati, in una specie di personalissima classifica per la quale, tra questi contesti disagiati, si stabilisce in modo arbitrario quale sia meritevole di intervento e quale no.

Signora Presidente, dopo le dichiarazioni della maggioranza, è chiaro che a questo punto, per confutare tale criterio metodologico, che oggi tutte le opposizioni hanno contestato già in sede di deliberazione sulla questione pregiudiziale, al Governo non resterà altro da fare se non adottare altrettanti decreti-legge per ogni periferia degradata che sia stata teatro di fatti violenti e di delitti ignobili. Allora perché intervenire su Caivano e non, per esempio, su Palermo, dove una giovane donna è stata vittima di una brutale violenza sessuale da parte di ben sette uomini, alcuni dei quali minorenni? Questo è ciò che ogni italiano si chiederà dopo le parole della maggioranza ed è solo la conseguenza del modo di agire di questo Governo, che pensa di curare il malessere attaccando il sintomo e non la causa. La causa, evidentemente, è un contesto sociale, familiare e economico ormai disgregato, impoverito, in cui le istituzioni dello Stato arretrano ogni giorno di più per carenza di risorse e di strutture, mentre i fenomeni illeciti prendono piede, attirando a sé quella gioventù che si sente abbandonata e tradita nelle sue speranze future e che vede nel ricorso alla violenza e alla sopraffazione un modo per opporsi anche al caos generale, all'aporia del sistema, all'assenza delle regole e alle carenze di valori culturali ed educativi.

Di fronte a questa emergenza nazionale che si riscontra in molte aree del Paese, la cura proposta appare non solo inutile, perché rivolta al sintomo e non alla causa del male, ma addirittura dannosa. Veramente pensiamo che aumentando le fattispecie di applicazione di provvedimenti interdittivi, come il divieto d'accesso alle aree urbane (Dacur), il foglio di via, il Daspo Willy, si risolvano i problemi di aree degradate?

Peraltro, chi dovrebbe applicare queste misure, che sono tutte sottoposte al vaglio giurisdizionale del pubblico ministero, che le deve richiedere, e del gip, che le deve convalidare entro quarantott'ore? Chi le deve applicare, se non si fanno i concorsi e non si assumono i magistrati, già oberati da processi in forte arretrato, e se le risorse del PNRR, proprio destinate a ridurre l'arretrato, non vengono messe a terra e non vengono spese, con la minaccia della prescrizione e i magistrati che spesso operano in edifici inadeguati e con risorse strutturali deficitarie? Chi dovrebbe poi vigilare sull'applicazione e sul rispetto di queste misure, verificando se il soggetto nei cui confronti è stato disposto il divieto di dimora e di rientro nel luogo dove ha commesso il reato rispetti la misura, se non vengono fatti i concorsi per aumentare le dotazioni di organico delle Forze dell'ordine? Davvero pensiamo che 15 agenti di polizia locale assunti a Caivano saranno la soluzione per invertire la rotta e guarire le ferite laceranti che questa emarginazione sociale ha creato?

Certamente mi si potrà rispondere che da qualche parte bisogna pur cominciare e che l'ottimo, come si suol dire, è sempre nemico del bene; diciamo che, chiaramente, però: in questo caso non c'era molto da inventare, bastava riprendere percorsi già avviati e studi già compiuti per introdurre soluzioni sistemiche e non episodiche; bastava riprendere gli studi fatti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, che già nel 2017 aveva individuato otto linee d'azione; bastava ripartire da quel famoso bando delle periferie che fece il Governo Renzi, che destinò ben 2 miliardi alle periferie per realizzare programmi specifici di sviluppo e di recupero urbano. Questo programma finanziò ben 24 interventi per 500 milioni, mentre i restanti 96 ammessi a finanziamento restarono in *stand-by* e fra questi c'era anche il Comune di Messina, destinatario di un intervento per 40 milioni di euro. Tuttavia, il successivo Governo Conte tolse queste risorse, le destinò al patto di stabilità per gli enti locali e così l'intero programma arrivò alla sua fine senza che le periferie ricevessero davvero le risorse che erano state loro destinate.

Allora, se davvero si vuole affrontare il problema del disagio giovanile, della povertà educativa e della criminalità minorile, non bastano interventi *spot* rivolti a un limitato contesto territoriale e adottati senza una previa analisi delle cause del disagio, che in questo caso, purtroppo, è mancata (non è emersa neanche nell'attività istruttoria di questo provvedimento). Così come non può bastare a

risolvere questa emergenza nazionale prevedere la possibilità di stipulare delle convenzioni tra il Ministero dell'università e le scuole secondarie, perché la povertà educativa in questi contesti è contraddistinta dalla dispersione scolastica già nella scuola primaria e ben pochi ragazzi riescono a raggiungere le scuole secondarie. Questo certamente non per loro demerito, ma proprio perché il contesto in cui crescono impedisce loro di poter effettuare gli studi, perché magari impegnati a contribuire al reddito familiare, perché vengono avviati al lavoro - al lavoro minorile - oppure perché vengono attratti dalle organizzazioni criminali che, prospettando loro una facile ricchezza che li farebbe uscire dal degrado in cui purtroppo vivono, li allontana presto dalle istituzioni scolastiche.

Anche in questo caso reprimere, gravare, aumentare le pene, pensare che sanzionare i genitori risolve il problema rappresenta una visione miope del problema. Che senso ha in questo contesto introdurre delle disposizioni penali, peraltro con la forma della decretazione d'urgenza, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per abbassare la soglia dell'imputabilità per determinate fattispecie fino al quattordicesimo anno di età? Non ci serve, davvero non ci serve una nuova generazione di minorenni pluripregiudicati con aggravanti specifiche, ma una nuova generazione che venga affrancata dall'isolamento culturale alla quale fornire gli strumenti per studiare, per formarsi e per avviarsi al lavoro.

Per tutto quanto sopraesposto il giudizio di Italia Viva-il Centro-Renew Europe su questo provvedimento è severamente negativo, sia per la violazione dei principi che autorizzano il ricorso alla decretazione d'urgenza, che nel caso di specie continuiamo a ritenere che non esistano, sia per la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, nonché per l'approccio assertivo e asfittico con il quale, invece di affrontare il problema del disagio giovanile, si finirà con esasperare il divario sociale, culturale ed economico tra coloro che vivono in contesti periferici caratterizzati da emarginazione sociale e coloro - fortunati - che vivono in tutti gli altri contesti urbani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, quello oggi in discussione sarebbe potuto essere uno fra i primi decreti emanati da questo Governo realmente munito dei requisiti costituzionali di straordinarietà ed urgenza. Purtroppo, anche in questa occasione la maggioranza ha fallito: già dal Consiglio dei ministri è uscito un provvedimento che nella forma è stato annunciato e divulgato quale decreto Caivano, ma che nella sostanza già conteneva in sé il germe del suo fallimento, una crepa capace di incrinare l'omogeneità e la struttura.

Purtroppo l'esame in Commissione non ha fatto altro che acuire, se possibile, tale criticità. Un decreto nato per tutelare gli ultimi si è trasformato in un provvedimento a favore dei primi e, a differenza della parola evangelica, in questo caso difficilmente gli ultimi saranno i primi. Da decreto-legge Caivano a decreto-legge salva calcio, il passo è stato brevissimo. La maggioranza ha pensato bene di trovare un viatico normativo per inserire norme a favore di soggetti che sperperano milioni di euro in scommesse sportive rispetto a un decreto nato, almeno nelle intenzioni, per essere a favore di chi realmente vive in condizioni di degrado. Una vergogna!

Questo decreto rappresenta davvero un'occasione mancata e lo dico con rammarico, da napoletana. Avrebbe potuto essere l'occasione per implementare una serie di misure volte alla rigenerazione urbana, alla creazione di un ambiente protetto e inclusivo finalizzato alla promozione di attività utili a fornire ai ragazzi gli strumenti per uscire da una situazione di degrado, vero degrado.

Questo doveva essere l'obiettivo del decreto: la biblioteca pubblica quale luogo di accoglienza, di scambio interculturale, la scuola di musica e gli asili musicali quale metodo di allontanamento dal tempo vuoto, un tempo vuoto che in tali ambienti si riempie di nulla, di un nulla che in questi casi rappresenta il male. Con la cultura non ci si mangia, ma si cresce. E questo serve ai ragazzi.

Avrei preferito, infatti, per tali ragioni, che il disegno di legge di conversione del decreto fosse assegnato anche alla Commissione cultura. L'ho detto anche in Commissione: dovevano partecipare altre Commissioni, non solo la giustizia, anzi, la giustizia non doveva essere proprio coinvolta. Era un campo che non doveva essere proprio toccato, perché più che con l'inasprimento sanzionatorio, tali mali della società si combattono essenzialmente con più cultura. E qui veniamo alle questioni attinenti alla giustizia.

Il diritto penale minorile ha la sua centralità nella finalità rieducativa della pena, anche talvolta a detrimento delle esigenze punitive e di difesa sociale. La finalità rieducativa, in questi casi, è assolutamente preminente rispetto alla pretesa punitiva dello Stato. Il fatto che il soggetto minorenni sia dotato di una personalità ancora *in fieri* fa sì che il potere/dovere dello Stato sia quello di bilanciare correttamente il recupero dello stesso, senza rinunciare all'accertamento della responsabilità penale, ma le misure applicate devono essere bilanciate, ben ponderate e volte alla finalità rieducativa e all'annullamento dell'ipotesi di recidiva. Lo sappiamo e lo sapete: questo provvedimento è anche dotato di un veicolo per inasprire trattamenti sanzionatori che esulano rispetto ai minori. La sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle carceri ce l'ha insegnato: l'innalzamento a cinque anni della pena per il piccolo spaccio farà da detonatore per la situazione attuale nelle carceri. La possibilità di far eseguire custodie cautelari in carcere per tali soggetti creerà indubbi problemi nella gestione dei reclusi, il tutto senza valutare le parallele assunzioni al comparto.

Ma torniamo ai minori. L'applicazione a soggetti in età evolutiva delle stesse categorie conoscitive, e in questo frangente repressive, utilizzate per gli adulti, rappresenta un clamoroso errore di prospettiva, perché nessuna fase del ciclo della vita si mostra più complessa, eterogenea e diversificata dell'adolescenza. La scelta del Governo di ricorrere ad un inasprimento *tout court* del sistema sanzionatorio da quello di Polizia a quello penale minorile quale scelta securitaria e repressiva non avrà un effetto di deterrenza rispetto alla commissione dei reati da parte dei minori. Infatti, soprattutto in età adolescenziale, i minori cosiddetti devianti inseriti in contesti degradati sono privi di meccanismi di autoregolamentazione. Spesso per loro il punto di riferimento non è rappresentato dallo Stato, bensì dall'adulto che delinque. In questi ambienti è così, purtroppo.

L'ingresso anticipato nelle carceri minorili, il trasferimento del recluso all'interno del sistema penitenziario degli adulti non determinerà una resipiscenza del minore e creerà l'effetto giustappunto contrario. Questo non vuol dire intervenire a sostegno dei minori, vuol dire abbandonarli al proprio destino, facendo sì che la loro capacità di delinquere aumenti a dismisura, precludendo qualsiasi possibilità di recupero degli stessi. L'esperienza carceraria sia in custodia cautelare, sia in esecuzione della pena non si è mai rivelata in grado di ridurre le forme di criminalità territoriale in tale fascia di età. Al contrario, anche l'esperienza vissuta nel periodo della pandemia, con le relative restrizioni, ha finito per determinare un registrabile aumento di modalità aggregative di comportamenti violenti di gruppo. Non un aumento dei reati, bensì un aumento della gravità degli stessi. Tutto ciò cosa sta a significare?

Sarebbe stato quindi corretto accompagnare a una ragionata attività repressiva anche un'effettiva diminuzione delle difficoltà quotidianamente vissute dai giovani. Risposte trattamentali, risposte sociali e risposte regolative devono sempre viaggiare insieme. (*Applausi*).

In conclusione, il Governo anche in questo frangente ha sbagliato, mostrandosi quale rappresentazione di uno Stato repressivo che, non riuscendo a educare i suoi giovani, li punisce. Ha giocato sull'apparente maturità del minore, sulla base di comportamenti devianti, dimostrando un approccio semplicistico e repressivo del problema, creando una serie di norme da Stato di polizia. Non ha avuto il coraggio di percorrere esclusivamente la strada della formazione e della educazione. Continueremo a tenere accesa la luce su Caivano anche quando il clamore mediatico sarà scemato, anche quando non sarà necessario approvare nessuna norma salva calcio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, questo provvedimento è stato emanato dal Governo per affrontare un problema molto serio, quello del disagio giovanile, della devianza giovanile, della criminalità giovanile. Un problema così serio meritava, a nostro avviso, una risposta legislativa seria. La risposta legislativa che invece abbiamo di fronte è per certi versi deludente, per altri versi preoccupante.

Nel dibattito che abbiamo fatto in Commissione non ho esitato a definire questo decreto-legge un anti-modello, perché è una miniera di cattivi esempi. È un esempio di come non ci si rapporta all'opinione pubblica quando si ha a che fare con una questione così delicata e di questa rilevanza sociale, ed è un esempio di come non si legifera.

Vorrei svolgere brevemente questi due concetti. È un esempio di come non ci si relaziona all'opinione pubblica perché, quando si fanno atti di questo tipo, bisognerebbe avere interesse a far sì che si producano effetti concreti tangibili; bisognerebbe avere interesse a far sì che si riescano ad avere conseguenze importanti che riducono il problema che si prende di mira. Invece, a noi pare di vedere - e non è il primo provvedimento che si caratterizza in tal senso - che non è questa l'intenzione della maggioranza attuale quando legifera. L'intenzione di questa maggioranza quando legifera è quella di gettare un po' di fumo negli occhi dei cittadini, spargendo inganni, illusioni, sparate, ma mostrando un grande disinteresse e una grande disattenzione per gli effetti concreti di quello che si fa. Il provvedimento in discussione, purtroppo, è un esempio di questa cattiva pratica. (*Applausi*).

È inoltre un esempio di come non si legifera - e a questo problema sono particolarmente sensibile ormai da tempo, anche per aver fatto il Presidente della Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura - perché noi dovremmo avere imparato che, quando si legifera, ci sono delle regole da seguire. Una regola è che non si fanno decreti-legge pieni di misure che non hanno la caratteristica dell'urgenza. Un'altra regola è quella che non si fanno decreti-legge ipereterogenei, pieni di mille cose diverse, anche con delle tare di incostituzionalità. Un'altra regola è che nel Parlamento non ci si comporta in maniera tale che solo un ramo del Parlamento possa effettivamente incidere in sede di conversione su quel decreto. Una quarta regola è che non si dovrebbe, in sede di conversione, lasciar passare una serie di emendamenti che sono così estranei alla materia che il decreto affronta da avere i tratti della palese inammissibilità. (*Applausi*). Tutte queste quattro regole la maggioranza ha violato nell'esame di questo provvedimento, quindi i cattivi esempi sono tanti.

Un problema come quello della devianza giovanile e della criminalità dei minori avrebbe richiesto grande equilibrio, soprattutto avrebbe richiesto la consapevolezza che l'aumento delle pene può servire a piantare una bandierina ideologica, ma certamente non serve come mezzo dissuasivo e certamente non è un deterrente contro la devianza e la criminalità; può servire a distrarre l'opinione pubblica, ma non può servire a curare il male sociale che si vuol affrontare con il provvedimento. Di questo ce ne accorgeremo molto presto.

Sarebbe servita a un'azione efficace sul piano educativo, sul piano sociale, sul piano dell'integrazione, quindi una buona azione di prevenzione. Sarebbe servito anche un quantitativo maggiore di coerenza. Abbiamo presentato degli emendamenti che miravano anche a rafforzare i presidi di sicurezza sul territorio, potenziando l'operazione "Strade sicure", aumentando gli organici delle Forze dell'ordine, prevedendo un intervento forte in termini di videosorveglianza. Dobbiamo però dire che la reazione della maggioranza è stata negativa su tutti i fronti: è stato detto no a tutto. Sono stati ritirati anche emendamenti di maggioranza che avevano delle caratteristiche positive. Avete mostrato divisioni, balbettii, incertezze e l'unica cosa su cui vi siete trovati d'accordo è stata proseguire nella campagna di propaganda e ideologia che i problemi non aggredisce, che i problemi non risolve, che crea un po' di agitazione, di rumore e di fumo nella speranza che l'opinione pubblica presto dedichi la sua attenzione ad altro, che ci si occupi di altre questioni, che i titoli passino ad altri temi e così via, senza stanziare una risorsa, senza avere alcuna preoccupazione di cambiare veramente il quadro sociale di un problema che nella sua dimensione sociale ha l'aspetto più tragico e drammatico ed è quello che dovrebbe interessarci maggiormente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cosenza. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, oggi discutiamo di un provvedimento importante, perché tratta una vicenda tragica, di grande dolore e malessere, e di un fenomeno preoccupante che riguarda la realtà del disagio e della criminalità minorile.

Penso che ognuno di noi stia provando un sentire particolare in questo momento, perché vengono toccate delle tragedie umane immense. Le abbiamo apprese dalle cronache, le abbiamo ascoltate dalle persone del luogo e dalle audizioni in Commissione. Emergono fatti veramente impressionanti dalle testimonianze di don Patriciello e da quelle degli operatori tutti, di chi si adopera da tempo per questi luoghi. Per fortuna ci troviamo di fronte a un Governo che ha deciso di intervenire, di non stare a guardare (*Applausi*), né di subire gli eventi, perché quando esiste un problema per noi si interviene, ancor più quando ci sono in gioco le vite umane e le vite dei minori. Per affrontare le cose

correttamente bisogna avere innanzitutto l'onestà mentale per dire chiaramente ciò che succede e cosa serve per affrontarlo.

Se dopo dieci anni dalla sconvolgente storia della piccola Fortuna Loffredo, di sei anni, che volò dal balcone dopo essere stata violentata, seguita l'anno dopo dal piccolo Antonio, la storia si è ripetuta ancora con la barbara violenza dello stupro di gruppo sulle due cuginette ed è purtroppo verosimile che non siano soltanto questi gli eventi, ma siano solo quelli emersi, se in Italia c'è un aumento esponenziale della criminalità minorile, un aumento di delitti commessi dalle *baby gang*, crimini efferati, commessi anche con grande leggerezza e superficialità, è evidente che c'è la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire ed è evidente che si è consumato un fallimento. È impensabile come per un decennio queste vicende si siano consumate nell'opacità generale e nella confusione generata dallo sfumare il confine tra il lecito e l'illecito. Ci sono troppe responsabilità di chi è rimasto inerte di fronte ai morti, di chi si è girato dall'altra parte, di chi ha voltato le spalle a ragazzi violentati, terrorizzati, bullizzati. È per questo motivo che bisogna essere grati alla presidente Meloni. (*Applausi*). Quando si governa si fanno delle scelte. Per governare bisogna fare delle scelte, bisogna assumersi la responsabilità di governare un Paese, guardando la realtà per quella che è e per affrontarla con le misure adeguate, con le norme adatte ad affrontare e risolvere i problemi. Io capisco che l'opposizione voglia avere una posizione critica, ma, colleghi, di fronte a tragedie simili ci vuole serietà. In Italia forse non si è abituati a Governi che intervengono celermente per risolvere, ma questa si chiama efficienza. Le opposizioni devono farsene una ragione. Questo è lo stile di questo Governo: bisogna smettere di opporre una critica strumentale dietro alla quale si nasconde l'incapacità di operare.

La presidente Meloni è scesa in campo personalmente, fronteggiando le minacce e le intimidazioni della criminalità, affermando la forza e l'autorevolezza delle istituzioni. Ha fatto sentire ai cittadini e agli uomini delle Forze dell'ordine che non sono più soli (*Applausi*) e che il Governo è con loro. Finalmente è apparso lo Stato coraggioso, quello che mette la faccia sulle cose che sembrano difficili da risolvere, assumendosene ogni responsabilità e soprattutto stabilendo che in Italia non possono esistere zone franche dove imperversa la delinquenza.

Collegli, per la prima volta lo Stato ha parlato con serietà alle periferie, a quelle persone che fino ad oggi hanno visto solo passerelle e che vogliono risposte. (*Applausi*).

È per questo motivo che questo provvedimento interviene innanzitutto sulla inadeguatezza normativa, perché le leggi in vigore non sono state adeguate a fronteggiare i fenomeni e l'evoluzione degli stessi. Serve la prevenzione ed il contrasto. Le norme sono state rimodulate a fronte dell'impatto con la realtà, che richiede che chi commette reati, soprattutto di omicidio, debba permanere in istituto il tempo necessario per essere consapevole del reato commesso. Non è una disposizione contro il minore; è una disposizione per richiamare il loro senso di responsabilità e va inserita in un quadro d'insieme.

Ciò è stato fatto in questo provvedimento, che è intervenuto a 360 gradi, non solo per affermare la fermezza dello Stato contro criminalità, illegalità e droga, per una bonifica radicale del territorio, ma soprattutto fornendo i servizi attesi da tempo dai cittadini: puntando su sport, scuola, formazione e lavoro; lanciando la sfida contro la cultura della criminalità e della morte, veicolata attraverso i *media* e i *social*, che propongono messaggi distorsivi ed emulativi del crimine, della malavita, dello sballo.

Infatti, il cuore del provvedimento è dedicato all'intervento sul centro sportivo, questa enorme area dove si è consumato lo stupro. Il centro verrà aperto entro giugno. È stato coinvolto il genio militare, *in primis*, e le Fiamme oro della Polizia per la gestione successiva. Il ministro Sangiuliano è intervenuto per finanziare la biblioteca, con sale lettura e multimediali, rendendolo un centro polifunzionale. Le quattro scuole di Caivano verranno potenziate e rientreranno nelle misure previste da Agenda Sud, che investe oltre 260 milioni nelle scuole del Mezzogiorno. Resteranno aperte anche il pomeriggio, proprio per dare una concreta alternativa alla strada. Sono previste sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola. Questa è la vera soluzione, la prima soluzione, contro la dispersione scolastica in quei luoghi. (*Applausi*).

Con questo provvedimento, si realizza un modello ed un prototipo normativo ed operativo da replicare in altre zone d'Italia. In particolare, quest'azione viene attivata in una Regione governata da chi, non solo è rimasto inerte di fronte a questo scempio, ma l'ha relegata agli ultimi posti per l'utilizzo di fondi

europei per la sanità, i trasporti e le infrastrutture. (*Applausi*).

Una Regione che ha tra i peggiori indici di disoccupazione, qualità della vita e criminalità. Ed è proprio lì che questo Governo sta trasformando un monumento al degrado in un modello per la trasformazione delle periferie degradate in tutta Italia. (*Applausi*). E proprio mentre noi ancora ne discutiamo, è già stato presentato il progetto del centro polifunzionale, che sarà un centro innovativo, anche dal punto di vista ambientale: sarà alimentato totalmente da pannelli solari, che forniranno energia anche a trentacinque famiglie di Caivano. Attraverso queste azioni, che parlano di una straordinaria capacità di intrapresa di questo Governo, si afferma dunque concretamente un modello di rigenerazione urbana che è innanzitutto una rigenerazione umana.

Tutte le iniziative poste in essere con questo decreto diventano automaticamente una opportunità di lavoro per chi abita a Caivano, per chi vuole lavorare e costruire una vita sana, per gli *ex* percettori di reddito di cittadinanza, per chi vuole iniziare corsi di formazione retribuiti e servizio civile. Ed una volta messe in campo le misure, è previsto anche il controllo della concretizzazione dell'obiettivo. È per questo motivo che il Governo ha messo al centro della propria agenda proprio questo tema.

Colleghi, è evidente che questa è tutta un'altra politica. È finito il tempo di chi si gira dall'altra parte, di chi vuole riflettere, di chi attende e resta a guardare. È il tempo di un'Italia più libera, che vuole essere più sicura, che combatte l'illegalità, che costruisce opportunità. Ed è questa l'Italia che noi vogliamo.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, questo provvedimento è un'occasione perduta, altro che modello. Davvero, in base all'ultimo intervento, sembra che la senatrice di Fratelli d'Italia abbia letto un altro provvedimento: quelle misure non ci sono in questo provvedimento. (*Applausi*).

A Caivano lo stupro di branco è stato solo l'ultimo drammatico e terribile episodio di una situazione di degrado sociale e civile, di azioni di organizzata criminalità quotidiana che traggono brodo di coltura nella povertà sociale, nella povertà educativa, nella dispersione scolastica e nell'assenza di una cultura delle regole e della legalità, di una cultura di comunità.

Avete invece preferito continuare sulla strada di provvedimenti legati al fatto di cronaca, dell'introduzione di nuove fattispecie penali con pene sproporzionate, nuovi reati che hanno il sapore di populismo penale, dai *rave* a Cutro, fino a questo, con troppi *spot* e con troppe uscite a favore di telecamere. (*Applausi*).

La sicurezza è un problema vero che non può essere affrontato amplificandone la percezione e cavalcando paure reali o percepite. Lavoriamo davvero per la sicurezza. Iniziamo, ad esempio, con un controllo del territorio non solo a Caivano, ma in tante, troppe periferie sociali urbane; più Forze dell'ordine e di sicurezza, più presidi di polizia, più videosorveglianze e, in certi casi, anche la presenza dell'Esercito può servire.

In questo provvedimento sono però contenuti aspetti e punti molto gravi, che rischiano per esempio di colpire e punire minori, pur responsabili di gravi reati, senza provare a recuperarli e rieducarli. Avete fatto prevalere, anche qui, la logica di mettere la polvere sotto il tappeto. In questo caso l'impressione è quasi che abbiate voluto ribadire uno *slogan* caro a una certa destra: buttiamo via la chiave, marciscano in galera.

Il carcere, lo sapete, significa purtroppo non recupero e reinserimento, ma ancora degrado, disumanizzazione, rinuncia dello Stato (*Applausi*) a dare nuove *chance* a chi ha sbagliato e ad innalzare così anche il livello di sicurezza della società. No, la strada doveva essere un'altra, quella di una prevenzione, di un'aggressione vera e reale alle concause sociali che alimentano la criminalità; sostenere interventi per il lavoro, per far uscire dalla povertà tantissime famiglie, oltre 2 milioni in Italia, quasi 6 milioni di persone nel Paese. Povertà che spesso consegna al *welfare* criminale queste fasce. Significa aggredire davvero l'emergenza educativa e la dispersione scolastica con una fitta rete di sostegno sociale e pedagogico a minori e famiglie. Significa finanziare e sostenere l'illuminazione fisica tecnica e quella sociale, culturale e sportiva dei quartieri delle città e delle periferie con un forte ruolo di figure sociali, il cui impegno rappresenta parole che dovrete tenere a mente: coesione, solidarietà, diritti sociali e civili, rispetto delle diversità contro bullismo ed emarginazione (*Applausi*),

accompagnamento e sostegno vero alle fragilità, parità di genere, rispetto delle donne, autentico. Tutto ciò a Caivano, ma non solo a Caivano.

Infine, Presidente, questo provvedimento interviene male a valle di gigantesche cause; intervenire a monte significa anche per noi colpire davvero la criminalità organizzata. Significa per esempio non aumentare la circolazione del contante che rischia di favorire il riciclaggio di denaro sporco. (*Applausi*). Significa non dare segnali di perdono e condono a chi non rispetta le regole, come gli evasori fiscali. (*Applausi*). Vuol dire non smantellare i controlli negli appalti con il rischio di favorire con i subappalti l'insicurezza sul lavoro, la penetrazione delle mafie nell'economia, a proposito di lotta alle mafie. Vuol dire combattere con determinazione il gioco d'azzardo, le enormi illegalità che l'organizzano. Vuol dire, infine, combattere davvero le organizzazioni che stanno dietro il narcotraffico, non mirando ai piccoli spacciatori che spesso spacciano perché tossicodipendenti, che dovrebbero essere curati e non sbattuti in galera.

Ecco, un'occasione perduta. Avete scelto ancora una volta la strada non della serietà degli interventi, della condivisione, ma quella della ricerca del consenso e della propaganda. Un'occasione perduta per voi, ma soprattutto per il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, ho seguito in una doppia veste l'*iter* parlamentare di questo decreto, perché sono stato relatore in sede consultiva in Commissione bilancio per gli aspetti finanziari. In quest'ultima settimana ho avuto anche la possibilità, sostituendo alcuni colleghi assenti, di seguire il provvedimento nelle Commissioni riunite in sede referente. Vorrei quindi rivolgere anzitutto un ringraziamento ai relatori, al presidente della 1a Commissione Balboni e al senatore Zanettin, al Governo e al sottosegretario Ostellari, che hanno lavorato proprio per creare le condizioni migliori affinché il Parlamento, come sempre fa, potesse migliorare il testo del decreto-legge in conversione.

Ho ascoltato il confronto in questa settimana, come anche adesso negli interventi delle opposizioni, che battono un solo tasto, cioè quello che la condizione che noi oggi individuiamo con questo decreto in Caivano è presente anche in tanti altri territori. Noi siamo consapevoli di questo, perché tutti noi viviamo delle realtà e nelle nostre realtà, in ogni città, sicuramente abbiamo quartieri più degradati rispetto ad altri. Ma questo è un primo passo, è un inizio per dare una risposta forte. Lo Stato oggi con il decreto Caivano ha fatto sentire in maniera incisiva la sua presenza e lo ha fatto anche direttamente in prima persona il *premier* Giorgia Meloni, che con tutti i Ministri si è recata quasi quotidianamente in quei luoghi. (*Applausi*).

Siamo diversi politicamente e lo dimostriamo con queste azioni, perché noi andiamo ed interveniamo sui territori con questi decreti. Sappiamo che la situazione è complessa. In quelle zone il territorio è difficile, perché lì non c'è solo il degrado di un quartiere, dove forse mancano una palestra, una piscina, uno spazio aperto e uno spazio verde; lì c'è la camorra che agisce e che assolda questi ragazzi, che già vivono in una situazione di degrado sociale. È un'operazione sicuramente difficile, però il Governo oggi ha il coraggio di affrontare questo problema e di scrivere delle norme che sono complesse e che vanno dall'ordine pubblico alla giustizia.

Ma non sono solo queste le azioni che il Governo compie con questo decreto. Il lavoro che ha svolto la Commissione - come dicevo - è stato lungo. Sono state svolte delle audizioni, quindi è stato ascoltato il territorio; sono state chiamate le associazioni del territorio ed è stato chiamato a testimoniare (più che a testimoniare, ad essere audito) anche don Maurizio Patriciello, che è una bandiera di quel territorio, è il parroco che interviene tutti i giorni su quel territorio e che ha esortato la politica ad individuare le misure migliori, più efficaci, più realizzabili e percorribili. Noi lo abbiamo fatto: abbiamo ascoltato il territorio e oggi interveniamo con norme volte a restituire ad esso un minimo di dignità.

Come dicevo, il Governo si è speso in prima persona. Poi il lavoro è complesso, perché affrontare il disagio sociale e offrire sostegno alle famiglie è un lavoro che va oltre il decreto e alcune norme che vengono scritte. Però, come dicevo, questo è un inizio. Così come è un inizio la nomina di un commissario che rappresenterà il Governo e lo Stato su quel territorio e che avrà il compito di portare

a compimento inizialmente degli interventi infrastrutturali, al fine di ridare dignità a quel centro sportivo, che è importante, e di farlo tornare ad essere un centro di festa del quartiere, dove aggregare i ragazzi che vengono tolti alla criminalità.

Sono state stanziare risorse pari a 30 milioni di euro; quindi c'è tutto. E non solo, perché il centro sportivo rappresenta quel quartiere. Anche il nostro ministro Bernini si è speso direttamente attraverso l'utilizzo e la messa a disposizione di 5 milioni di euro (*Applausi*), per fare degli accordi con le università e soprattutto dei protocolli d'intesa tra le scuole e le università, affinché i ragazzi deboli nelle scuole, tra i quattordici e i sedici anni, quando poi lasciano la scuola almeno possano avere un percorso verso l'università. Anche questi sono interventi. Ecco perché dicevo che non ci sono soltanto la giustizia e l'ordine pubblico, ma anche la scuola, l'educazione e l'università. Quindi un grazie va anche al ministro Bernini, che ha utilizzato proprie risorse da spendere direttamente sul territorio.

Vi è poi l'inasprimento delle pene e anche questa è una misura importante. Io mi auguro che con queste norme la giustizia intervenga e ci sia la certezza della pena.

Purtroppo, collega Zanettin, dal confronto in quest'Aula la differenza oggi esistente tra il centrodestra e il centrosinistra è emersa, perché da quella parte si propongono politiche di liberalizzazione delle droghe, cui noi siamo contrari. (*Applausi*). Dobbiamo penalizzare le droghe e lo facciamo attraverso un'azione di inasprimento delle pene. Quindi siamo diversi, ne siamo consapevoli e siamo felici di questo.

Viene anche modificato l'istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza e così via. C'è tutta una serie di azioni penali. Sono stati presentati emendamenti riferiti al fenomeno della *stesa*, di chi oggi spara all'impazzata nei quartieri. Si interverrà poi anche sulle famiglie dei ragazzi che non frequentano la scuola: ad esempio, se percepiscono l'assegno sociale o altri benefici sociali, si interverrà anche su quello, perché le famiglie devono capire che i ragazzi devono andare a scuola. Quindi dobbiamo riavvicinare i ragazzi alla scuola, ridare dignità a un quartiere anche da un punto di vista infrastrutturale (penso alle piazze, a un centro sportivo). Bisogna creare queste condizioni e iniziamo a farlo da Caivano. Questo Governo è impegnato, così come su Caivano, su tanti altri territori del nostro Paese che hanno questi problemi, quindi quello odierno è un inizio, conosciamo bene la situazione del nostro Paese.

Le misure del decreto-legge in esame, come dicevo, sono diverse e sono tante. Posso capire che l'opposizione faccia il suo mestiere, però tante volte su alcuni provvedimenti vedrei il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. Come dicevamo, c'è stato un evento simbolico e il Governo è intervenuto; a Caivano sono accaduti fatti assolutamente gravi come avvengono da tante altre parti; siamo intervenuti, lo faremo anche in tante altre parti d'Italia. Tuttavia, grazie anche al confronto tra maggioranza e opposizione, degli emendamenti sono stati approvati all'unanimità e hanno ricevuto anche la firma e il sostegno della maggioranza, come in materia di percorso di rieducazione dei minori. Secondo me, le opposizioni dovrebbero evidenziare questo aspetto, piuttosto che ripetere il solito disco per cui esistono tante Caivano in Italia e che questo Governo non fa nulla. No, questo Governo inizia da Caivano e lo farà su tanti altri territori del nostro Paese. Questo è l'impegno che oggi il Governo ha assunto grazie alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Signora Presidente, non sono stati mesi semplici, questi, per il Paese. Si è dovuto far fronte a situazioni difficili in cui il Governo è dovuto intervenire in casi di straordinaria necessità e urgenza e Caivano è uno di questi. Il Parco Verde ha messo innanzi a tutti noi una delle emergenze più gravi e complesse della nazione, ossia quello delle periferie degradate e della criminalità minorile.

Al riguardo dobbiamo dire chiaramente che le periferie italiane sono state per troppo tempo abbandonate da parte delle istituzioni e mi dispiace che chi ha governato sino a qualche mese fa oggi ci accusa di essere fuori dal mondo, di aver fatto di Caivano uno spot. Ebbene, ricordo che dicevate la stessa cosa per il decreto-legge cosiddetto *rave* e se i risultati sono quelli che sono, ossia che in Italia non esiste più un solo *rave*, vuol dire che siamo sulla strada buona, vuol dire che quello che il Governo ha fatto e che sta facendo su Caivano è la strada giusta. (*Applausi*).

Caivano non dovrebbe dividere e per questo parto dalle parole di don Patriciello. Mi chiedo come sia

stato possibile - dice il religioso - da parte dello Stato permettere che questi quartieri, come il rione di Parco Verde, potessero esistere. Ci vuole poco per rendersi conto che questi non potevano che produrre questi frutti. Sulle periferie è stato sbagliato approccio, in primo luogo architettonico, urbanistico e conseguentemente sociale. Penso alle periferie della mia Regione, la Sicilia, alla ZEN di Palermo o a Librino a Catania: non ha funzionato l'idea urbanistica, non ha funzionato l'idea sociale (*Applausi*) e non ha funzionato la contromisura dello Stato, quindi non ha inciso il sistema giustizia.

Il decreto-legge al nostro esame dice chiaramente basta con chi sino ad oggi ha fatto come Ponzio Pilato, ossia se n'è lavato le mani. È un decreto che ha fatto centro e ce lo dicono, Presidente, non i giornali, le televisioni o i vari sondaggi; ce lo dicono le "stese", la paura evidente della camorra di perdere territorio, don Patriciello e la resistenza dei giovani (*Applausi*), che nel quartiere lottano e rimangono piuttosto che andarsene e questo per noi è un segnale importante, perché vuol dire che era questo il messaggio che si voleva avere in quelle zone.

Lo stupro di Caivano fa emergere la necessità di arginare la criminalità minorile. Io vengo da Vittoria, Presidente, una città del Sud, in provincia di Ragusa, nella quale qualche settimana fa un ragazzo albanese è stato aggredito e pestato barbaramente all'interno di un locale pubblico, mentre il tutto veniva volutamente ripreso dagli amici dell'aggressore, per poi mettere il video sui *social*. E proprio sui *social* questo Governo sta effettuando una stretta importante, facendo capire che la musica è cambiata anche da quel punto di vista (*Applausi*), tentando di garantire i nostri giovani e facendo capire che quello non è un campo dove ci si può muovere liberamente. Quel ragazzo aggredito è venuto a trovarmi. Ha ancora fiducia nello Stato e nella gente perbene e noi non tradiremo la sua fiducia, né quella dei giovani di Caivano che hanno preferito restare e lottare in quel territorio. (*Applausi*).

Il decreto-legge in esame ha questo scopo: una stretta sulla criminalità minorile, con misure che facilitano il carcere per i minori che commettono reati; c'è la galera per l'arresto in flagranza di reato per i ragazzi dai quattordici ai diciotto anni; c'è il Daspo urbano per chi ha più di quattordici anni, con il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi; ci sono misure importanti contro la mala-movida, vera e propria piaga per medi e grandi centri urbani; ci sono misure che prevedono il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto Daspo Willy, per i soggetti denunciati per il reato di porto abusivo di armi improprie o quello di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale. È stata aumentata la reclusione per chi infrange questi divieti - sino a tre anni - e anche la sanzione pecuniaria, fino a 24.000 euro.

Questo decreto, Presidente, non è però solo repressione, che è comunque essenziale, decisiva e determinante. Ci sono prevenzione e contrasto all'evasione scolastica. I meccanismi di difesa dell'obbligo scolastico si sono alzati: due anni di reclusione per i genitori in caso di dispersione assoluta, con la conseguenza della perdita dell'assegno di inclusione. Nel luogo in cui qualche partito ha messo 30 milioni di euro di reddito di cittadinanza, senza cavare un ragno dal buco (*Applausi*), noi diciamo che se non si rispettano le regole dello Stato si va incontro a sanzioni. È inoltre previsto un aumento di sei milioni di euro per il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Cari colleghi, nelle Commissioni riunite 1a e 2a abbiamo avuto il piacere di ascoltare in audizione don Patriciello: dobbiamo dire che è stata una lezione incredibilmente utile, perché ci ha presi idealmente per mano e ci ha condotti nel cuore dei problemi di Caivano, che sono per gran parte quelli delle tante periferie urbane abbandonate a sé stesse. (*Applausi*). Don Patriciello non può essere lasciato solo. Sa di avere lo Stato al suo fianco e che l'azione sulle periferie, partendo da Caivano, è appena iniziata e non si limiterà ad azioni *spot* per racimolare qualche titolo di giornale. (*Applausi*).

Come ha detto il presidente Meloni, questo è un Governo di legislatura, che agisce nell'arco di cinque anni e per lasciare una traccia profonda di cambiamento, senza guardare al consenso nell'immediato ai sondaggi, ai *trend* sui *social*. Questo percorso quindi sarà costante, fatto di leggi incisive e di credibilità che deve riacquistare lo Stato nei confronti delle famiglie che sono state messe per troppo tempo ai margini e non al centro della sua azione.

In conclusione, signor Presidente, da siciliano, in un'occasione del genere, non posso non menzionare un altro grande e coraggioso sacerdote: padre Pino Puglisi (*Applausi*), che a Brancaccio, con il centro

Padre Nostro, divenne il principale punto di riferimento e di aggregazione per le famiglie e soprattutto per i giovani: il coraggioso sacerdote, con determinazione e tenacia, era riuscito a sottrarli gradualmente ai tentacoli della criminalità organizzata, auspicando per loro un futuro libero da collusioni e illiceità.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha messo la faccia a Caivano, lo abbiamo detto subito. Abbiamo voluto dare un segnale importante di presenza dello Stato. Dietro alla faccia del Presidente del Consiglio c'è quella di ogni singolo parlamentare di questa maggioranza (*Applausi*), a sostegno di un quartiere difficile, di una parte difficile dell'Italia che, a specchio, rappresenta tantissime altre parti difficili. Caivano non è un'isola. Caivano è un collegamento di tanti problemi. Noi faremo la nostra parte, abbiamo continuato a farla e la faremo nell'interesse di Caivano, delle tante Caivano e della Nazione soprattutto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire con tutta franchezza, come ho già detto in Commissione più volte, che la vicenda di Caivano ovviamente ha colpito tutti, almeno ha colpito me, ma colpisce anche la sicurezza che ho sentito in alcuni interventi, secondo cui l'unico modo per intervenire è quello di aumentare l'idea securitaria, cioè il pugno duro: aumentando le pene ai minori, risolviamo il problema, così dimostriamo forza, perché noi siamo duri e puri e siamo in grado di affrontare questo problema. È davvero un po' puerile questo ragionamento, lo dico con franchezza.

Io non ho queste certezze, ma mi domando e vi domando di riflettere: la colpa è dei ragazzi o magari di questa società, che propugna certi valori sbagliati? La responsabilità quindi dovremmo prendercela noi adulti, prima ancora di aumentare le pene ai minori, perché questo è il dato fondamentale. Allo stesso tempo, dobbiamo chiedere perché ci sono tali elementi di precarietà e di degrado e perché succedono cose che non dovrebbero succedere in una società cosiddetta normale.

Il dato fondamentale, prima di tutto, è che non c'è il lavoro e in alcune zone il Paese è in mano alla camorra, alla mafia o alla 'ndrangheta, che garantiscono un reddito che lo Stato, invece, non è in grado di garantire. Anzi, ci è stato tolto anche quello che era stato inventato, proposto e attuato. Se la mafia c'è e se la 'ndrangheta c'è, è perché hanno il consenso sul terreno economico.

E dove formano la loro forza? C'è ipocrisia fra di noi. La droga gira a vagonate dappertutto e noi mettiamo la testa sotto la sabbia, anziché depenalizzare, ad esempio, il piccolo spaccio, che viene utilizzato in tutte le periferie del nostro Paese. Non c'è solo Caivano: tutte le periferie vengono utilizzate in questo modo. (*Applausi*). Le mafie utilizzano questo strumento per garantire reddito. Questo è il dato fondamentale e bisogna intervenire legalizzando. So che a voi dà fastidio questo termine e vi fa venire l'orticaria, ma io che non mi sono mai fatto uno spinello in vita mia e ho una certa età penso che sia giusto affrontare questo problema con grande forza: è chiaro? (*Applausi*).

Noi abbiamo proposto emendamenti sul tema della diffusione della cultura, perché se c'è dispersione scolastica e c'è difficoltà, bisogna ridurre il numero dei ragazzi nelle aule e aumentare il personale, quindi gli educatori, gli insegnanti e i pedagogisti in grado di affrontare il tema.

Per questo ci vogliono le risorse, non i fichi secchi, e per questo non serve un decreto-legge. Si deve fare invece una discussione molto approfondita, perché la questione immediata non è che le Forze dell'ordine non si possono schierare in questo momento, non c'è bisogno di un decreto-legge per fare questo. Avete utilizzato il decreto per dare un segnale e avete individuato Caivano come *enclave*. Questo è il cosiddetto decreto Caivano, alcuni articoli riguardano il paese di Caivano, ma poi si liberalizza e si aumentano le pene in tutto il Paese. Avete utilizzato questo strumento per intervenire su questioni come la cosiddetta pirateria informatica.

Ma quale discussione stiamo facendo? Penso invece che bisogna approfondire, coinvolgere e far partecipare. Abbiamo presentato emendamenti, che cercherò di spiegare anche domani in Aula, che non costano niente. Certo, è importante fare un centro polivalente, ma anche fare una biblioteca e, come ho detto prima, potenziare la parte educativa, i pedagogisti e quant'altro; è importante coinvolgere il terzo settore, l'insieme della società. Di fronte a una simile situazione, non si può solo educare i ragazzi e le ragazze, ma bisogna affrontare il problema con l'insieme del Paese.

Le discussioni a volte ci sembrano inutili, perché sembra di parlare ai sordi. La destra ha una filosofia che noi non condividiamo, che è sostanzialmente "manettaria" e securitaria, poiché si pensa solo ad aumentare le pene. D'altronde, nella vostra mentalità bisogna armare le persone per difendersi; invece bisogna armarle di idee: le persone devono avere le idee forti e occorre battere sul terreno della cultura. Ma questa cosa non vi è propria e questo è il dato fondamentale. Capisco quindi che ci sia una diversità di opinioni, ma neanche le minime cose che abbiamo proposto sono state prese in considerazione.

Voi dite di essere un Governo politico e io ve lo riconosco; tra l'altro, vorrei che i Governi fossero sempre politici. Però, se questo è un Governo politico, non si ricorre sempre ai decreti-legge, obbligando la stessa maggioranza a difenderli per evitare di mettere in discussione il Governo: questo è infatti quello che si vede nella discussione. Facciamo invece una discussione aperta, alla fine della quale si possano trovare momenti di sintesi. Questo però non è nella vostra indole: volete imporre, perché pensate che adesso avete il potere e lo dovete esercitare imponendovi sugli altri. Vorrei però dirvi che in questo modo non si va da nessuna parte.

Il problema vero in questi casi è recuperare il Paese e la società, e a questo fine dovremmo interrogarci tutti insieme. Io non ho verità in tasca, ma dubbi; penso che bisogna problematizzare il ragionamento, perché solo così possiamo affrontare e risolvere, insieme alle comunità, i problemi. Se invece pensate che sia sufficiente che arrivate voi per salvare la società e risolvere questo problema, credo che avrete una grande delusione; sarà il tempo a dimostrarlo, ma credo che il tempo sia galantuomo e faremo i conti alla fine. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, voglio iniziare il mio intervento, che avanzerà una serie di critiche precise di metodo e di merito al decreto-legge in discussione, con un riconoscimento all'Esecutivo, ossia quello di aver voluto affrontare, sia pure in modo insufficiente e per molti aspetti sbagliato, un problema che la politica tende a eludere o a interpretare in modo fatalistico e autoindulgente.

Nelle periferie italiane, e non solo in esse, si assiste quotidianamente a uno spettacolo di degrado e di violenza in cui i bambini e i ragazzi spesso sono vittime, ma anche carnefici; uno spettacolo in cui il fallimento sociale e quello educativo si confondono, fino a generare un orrore rispetto al quale la cosa più semplice è allontanare lo sguardo. È esattamente il caso di Caivano, in cui una vicenda di violenze e sevizie ai danni di due bambine ha avuto per protagonisti soprattutto minorenni, ragazzi di pochi anni più grandi di loro, ed è andata avanti per lunghissimo tempo prima di essere denunciata e scoperta.

Avere scelto di affrontare questa vicenda, anziché limitarsi a stigmatizzarla, è un merito che va riconosciuto al Governo, ma i meriti di questo provvedimento si fermano qui. Infatti, il decreto-legge, rispetto al problema della crisi e del degrado delle periferie italiane che Caivano rappresenta, ma certo non esaurisce, si limita a due articoli dedicati al territorio e ai giovani di Caivano, come se analoghi problemi altrove potessero essere rinviati a tempi migliori o affrontati con gli stessi strumenti emergenziali. Vogliamo commissariare tutte le Province italiane? Vogliamo fare un decreto per ogni periferia e per tutte le Caivano d'Italia?

Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso che noi siamo qui a rappresentare il Senato della Repubblica italiana, il Parlamento italiano, non siamo il Consiglio comunale di Caivano. Non sarebbe stato più utile ragionare col Parlamento, senza ricorrere a un decreto-legge, a un piano di intervento organico, con risorse certe e linee di indirizzo comuni? Non sarebbe stato meglio evitare di continuare con una mano a tagliare i fondi agli enti locali italiani, mentre con l'altra si stanziavano fino a 30 milioni per Caivano, facendone il simbolo di un'attenzione che invece il Governo si guarda bene dal dimostrare altrove?

Accanto a questo approccio assurdamente particolaristico, il Governo ha congegnato una sventagliata di misure repressive di portata generale, non accompagnata da alcuna misura preventiva di carattere altrettanto generale sulle cause di questi fenomeni di degrado che sfociano regolarmente in episodi di violenza. Non mettiamo in dubbio che la violenza da chiunque compiuta vada punita; quello che

mettiamo in dubbio è che si possano prevenire le violenze future semplicemente punendo con sempre maggiore durezza quelle passate e non intervenendo sulle loro cause. Di più, pensiamo che sia un grave errore ridurre il disastro educativo che abbiamo sotto gli occhi alla semplice criminalità minorile, che in Italia, malgrado la crescita recente, è molto meno diffusa che nella generalità dei Paesi europei, pur a fronte di condizioni di marginalità, devianza e alienazione sociale particolarmente marcata. Semplicemente non è vero che, dove i minori sono puniti più duramente, vanno più facilmente in carcere e sono sottoposti più frequentemente a misure di prevenzione cautelari, il tasso di criminalità è più basso. È vero esattamente il contrario.

Allo stesso modo, non è vero che bassi tassi di criminalità minorile siano di per sé un indice di una forte integrazione sociale dei minori. Bisogna uscire da questa semplificazione, come da quella bassamente demagogica per cui le critiche a un uso indiscriminato della legislazione penale, soprattutto contro i minori, sarebbero una forma surrettizia di complicità con le *baby gang*. Anche le politiche rivolte ai minori e ai bambini devono essere efficienti e concrete. Vale anche rispetto ai rischi, molto spesso sottovalutati, dell'esposizione incontrollata dei minori alle minacce della rete, a contenuti pericolosi e a situazioni di rischio in particolare, ma non solo, sui *social network*. È un tema che ad Azione sta particolarmente a cuore e che questo provvedimento si limita a lambire, ma anche questo è un tema su cui ha poco senso il ricorso allo strumento penale, che è sempre a valle dei crimini commessi sulla rete e attraverso la rete, la cui possibile prevenzione passa invece da un uso intelligente di risorse tecnologiche già oggi disponibili.

Da questo punto di vista, salutiamo con favore l'approvazione in Commissione di un ordine del giorno per una vera regolamentazione dell'utilizzo dei *social network*, attraverso l'innalzamento dell'età per accedere autonomamente, oggi fissata a quattordici anni, e il divieto di accesso in ogni caso per gli *under 13* e un sistema di verifica certificato dell'età degli utenti di servizi, che - come i *social* - comportano maggiori rischi per la salute fisica e psichica e per l'incolumità e la sicurezza dei minori. Oggi i dati ci dicono che la permanenza media è di cinque ore al giorno e il primo accesso viene fatto a undici anni.

Io credo che se usciamo da una descrizione particolaristica, concreta e limitata al tema di Caivano e ritorniamo a svolgere la nostra funzione, cioè quella di adottare provvedimenti generali e astratti, quali quelli che dovrebbe adottare il Parlamento, insieme al Governo, forse usciremmo da questa situazione di *impasse* nella quale ci siamo trovati.

È quindi anche per questo, come atto di fiducia nella prosecuzione del lavoro su questo tema, oltre che per il riconoscimento, posto in premessa, di aver avuto un'attenzione e acceso un riflettore sul caso di Caivano, che noi vi chiediamo di guardare non solo a quella esperienza particolare, ma ai temi della prevenzione e della sicurezza, in un quadro di maggiore generalità e astrattezza, come richiede il ruolo che qui siamo chiamati a svolgere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bucalo. Ne ha facoltà.

BUCALO (*FdI*). Signor Presidente, dopo i casi di Palermo e Caivano e dopo la tremenda vicenda dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo a Napoli, era necessaria una risposta forte. Il Governo Meloni l'ha data e l'ha data in maniera efficace, con il decreto-legge che oggi è in discussione e che prevede misure che mirano a bilanciare la necessità di sanzionare la delinquenza giovanile con l'obiettivo di offrire una via rieducativa ai giovani coinvolti, puntando soprattutto sul ruolo educativo della scuola, che rappresenta il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi e dove, oltre alla famiglia, i ragazzi e le ragazze possono apprendere valori quali il rispetto, l'etica e la legalità.

L'immobilismo della politica in questi anni non ha prodotto nulla se non chiacchiere (*Applausi*), che hanno fatto incancrenire sempre più il degrado delle periferie e aumentare in maniera esponenziale i reati commessi dai minori, spesso utilizzati come manovalanza dalla criminalità organizzata e caratterizzati da una violenza inaudita. (*Applausi*).

Basta quindi con queste lezioni false ed ipocrite. Il degrado di queste periferie, di cui Caivano è l'esempio più forte, c'era ed è un fallimento. E nessuno ha fatto qualcosa di così concreto e diretto. (*Applausi*). Invece, la risposta di questo Governo per affrontare tale drammatico fenomeno è stata immediata, attraverso una forte azione sinergica da parte di tutte le istituzioni; un'azione che ha

trovato, da subito, il suo fulcro nelle scuole e quindi nella formazione dei nostri giovani; una scuola baluardo di legalità, di lotta alla criminalità e di formazione delle coscienze e non soltanto luogo di apprendimento delle discipline.

Ancora falsità, quindi, quando qui si dice che questo decreto-legge non contiene nulla se non sanzioni. Con questo decreto si lancia invece un messaggio grande di legalità e di rispetto, che parte dalla scuola. È stato previsto infatti un piano importante contro la dispersione scolastica per tutte le istituzioni scolastiche di primo e di secondo ciclo delle Regioni previste nell'Agenda Sud. Il decreto-legge in questione, infatti, è un decreto pilota, per realizzare quanto previsto nell'Agenda Sud. *(Applausi)*.

Parliamo di ingenti investimenti: 3,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024 per potenziare l'organico dei docenti, per accompagnare proprio il progetto Agenda Sud. E poi dite che non abbiamo investito nulla sulla scuola: 25 milioni a valere sulle risorse dei programmi operativi complementari (POC) con gli obiettivi di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Si incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Questi non sono i soliti fatti di cui si è parlato negli ultimi anni. *(Applausi)*. Questi sono i fondi assegnati, azioni concrete e reali di questo Governo.

È importante un emendamento di Fratelli d'Italia, a mia prima firma, che ha l'obiettivo di contrastare lo spopolamento delle aree interne, delle piccole isole, nonché delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, situate sempre nelle Regioni del Mezzogiorno, così come previsto nell'Agenda Sud e soprattutto mantenere un presidio dello Stato su questi territori. Questo è un emendamento importantissimo per tutti i piccoli Comuni. *(Applausi)*.

Altrettanto importante è stato l'intervento previsto per garantire l'obbligo d'istruzione, un dovere previsto dalla legge. Tanto si è detto, tante critiche; l'unica cosa che si doveva dire è che si tratta di un dovere previsto dalla legge. La contravvenzione è stata trasformata in reato, quindi in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. E lo sa perché, Presidente? Per un unico motivo: perché i ragazzi hanno bisogno della scuola per non essere abbandonati. La mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione comporterà per persone responsabili dell'adempimento dell'obbligo prima l'ammonizione da parte del sindaco e, in mancanza di giustificazione dell'assenza con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, si arriverà alla reclusione fino a due anni, ridotta ad un anno nel caso in cui ci siano assenze non giustificate.

Come ho già detto, questo non è un intervento sanzionatorio così per dire, ma serve ad aiutare i nostri figli realmente, non come le chiacchiere che ho sentito fino a questo momento, che vogliono tutelare i nostri ragazzi. *(Applausi)*. Come? I ragazzi, come ho già detto, devono andare a scuola, perché all'interno dell'aula si deve fare prevenzione ed è importante capire che proprio in quelle aule, lavorando fianco a fianco con questi ragazzi e bambini che vivono in contesti violenti e hanno assunto la violenza stessa come principale e unica modalità comunicativa, si possono invece condividere regole giuste, ricostruire modelli di comportamento e relazioni positive e soprattutto far capire che restare a scuola è fondamentale per costruire il loro futuro. Ben vengano quindi queste sanzioni a tutela dei nostri figli e dei nostri giovani.

Certo, siamo di fronte a processi lunghi e complessi, che richiedono tempo e continuità. È proprio per questo che nel decreto-legge in esame si introducono alcune misure incentivanti di ordine economico e premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantire la continuità didattica. Abbiamo pensato a 360 gradi in questo provvedimento: altro che non c'è niente in questo provvedimento, c'è tanto!

In conclusione, Presidente, pensare ad un piano così imponente, con interventi finalmente reali e concreti che si legano a un ingente impegno di spesa è segno di un Governo che vuole realmente costruire per i nostri giovani e dare la prospettiva di un futuro diverso da quello che vivono, anzi, subiscono negli ambienti degradati di alcune periferie, nelle quali sono nati e continuano a vivere.

Questo provvedimento è il segnale tangibile che lo Stato c'è e che non ci saranno più zone considerate terre di nessuno, abbandonate a loro stesse, in cui finora hanno prosperato, pressoché indisturbate,

criminalità e violenza. Ed è solo l'inizio. Noi vinceremo questa sfida; lo faremo per i nostri figli e per questa grande Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, per comprendere la realtà del Parco Verde di Caivano bisogna immergersi e permearsi del vissuto e della quotidianità dei cittadini che ci vivono. E non è semplice, se non gli appartieni. Allora, Presidente, si può discutere di Caivano, legiferare su Caivano e pretendere di governare il dramma che si vive a Caivano, solo se si scava oltre l'orrore e si supera l'impatto mediatico. La sensazione che viene da questo decreto-legge, però, è che vi siate limitati a spiare dal buco della serratura del Parco Verde, adottando le soluzioni suggerite da un manuale. A Caivano non si è realizzata la condizione di antica memoria del *veni, vidi, vici*, così come raccontato dai colleghi della maggioranza, quasi a rappresentare la trama di un film andato in onda sulla nuova piattaforma di *streaming* governativa "Fratellix", quanto piuttosto quella di una Caivano sedotta e abbandonata. (*Applausi*).

La vostra parola d'ordine è repressione. Voglio dirlo chiaro e semplice, Presidente: non c'è pietà per chi stupra e si macchia di certe mostruosità. Anche se sei minorenni, te ne assumi le responsabilità. È però corretto anche chiedersi da chi o dove questi ragazzi apprendano taluni comportamenti e intervenire in merito. Alcune misure che avete inserito le avevamo presentate tempo fa; altre abbiamo provato a mostrarvele, ma siete stati ciechi. Alla Camera dei deputati abbiamo presentato un emendamento che avrebbe consentito di utilizzare le intercettazioni anche per contrastare la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico relativo ai minorenni, l'adescamento di minorenni e i maltrattamenti in famiglia, ma avete detto di no, perché nel paese delle meraviglie in cui abitate una misura del genere non serve.

Questa maggioranza purtroppo fa fatica a leggere persino l'evidenza. La fabbrica di criminalità giovanile che affolla il Parco Verde si sostituisce allo Stato, quando lo Stato non c'è, quando ci sono degrado, emarginazione e povertà, che tolgono l'opportunità di vita a tante persone già dalla nascita, costringendole a diventare schiave dell'illegalità. Arrestare tutti indistintamente e buttare la chiave non basterebbe comunque a rendere Caivano immune dalla violenza (*Applausi*), perché non si cancella per decreto il senso di frustrazione, di esclusione sociale, di emarginazione e di abbandono che vivono migliaia di ragazzi, lì come altrove rinchiusi in quartieri ghetto, dove l'unica regola è la sopraffazione, dove - lo dico per conoscenza diretta, Presidente - l'intera giornata si apre e si consuma nel ghetto, tanto da incidere anche nell'accento che i ragazzi assumono nel linguaggio, differente nel Parco Verde da quello dei cittadini del centro storico.

È un'umanità isolata, che non può curarsi da sola. Le famiglie in molti casi sono disgregate dall'illegalità. Cercano di sopperire e intervengono le case famiglia e il volontariato del terzo settore (un pilastro del *welfare* italiano), che insieme alla parrocchia svolgono un ruolo straordinario, provando a colmare tante lacune. Si tratta di una generazione che, come dicevo, possiamo provare a salvare solo con un esercito di insegnanti, educatori, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali. A Caivano però - e l'abbiamo provato con mano - ci sono solo tre assistenti sociali, in una realtà che ne ha un disperato bisogno.

Il Governo va avanti nel ridimensionamento della rete scolastica, anziché intervenire per rendere la scuola il cuore pulsante delle nostre periferie. Abbiamo appreso con stupore che si intende chiudere una scuola elementare nel cuore del Parco Verde, frequentata da 90 bambini, per aprire un presidio sanitario. Devono esistere entrambi: a Caivano non può esistere una guerra tra poveri, tra scuola e sanità. Se chiudi una scuola, apri le porte del carcere. La scuola è la prima ancora di salvezza, è un presidio. Allora per quale ragione avete pensato di chiudere nella sola Campania 100 istituti scolastici, presidi democratici imprescindibili? Faccio quindi appello alla vostra coscienza: stralciate il piano di ridimensionamento scolastico e fermatevi prima di creare nuovo isolamento e nuovo degrado culturale. (*Applausi*).

A proposito di scuola, la collega Barbara Floridia ha proposto un emendamento in cui si chiedeva di allungare fino a giugno i contratti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), previsti nel decreto-legge fino al 31 dicembre, perché la scuola chiude a giugno e non a dicembre. In

quell'emendamento, che ovviamente è stato bocciato, si valorizzavano anche le attività di Agenda Sud, senza però togliere risorse all'Emilia-Romagna e alla legge n. 440 del 1997 sull'ampliamento dell'offerta formativa, ma facendo riferimento al Fondo per le esigenze indifferibili, perché non si può pretendere di risolvere un dramma togliendo risorse stanziato per altre tragedie.

La repressione, dunque, è utile a colpire l'illegalità diffusa, ma non serve a contrastare la precarietà economica e culturale. È necessario uno sforzo comune di comprensione e di umano coinvolgimento. Fermiamoci e domandiamoci com'è la vita per chi abita nel Parco Verde, la più grande piazza di spaccio d'Europa, e in tutte le Caivano d'Italia; domandiamoci che esistenze conducono quei bambini, che servizi hanno, che sanità, quali trasporti e quale istruzione. Se pensate di risolvere una condizione ontologica di sofferenza limitandovi alla gestione dell'ordine pubblico, vuol dire che avete scelto deliberatamente di fallire.

Non potete dunque affrontare una realtà del genere senza affrontare la problematica della necessità economica e lavorativa e in questi mesi il Governo ha contribuito notevolmente a peggiorare una situazione già critica. Quando avete cancellato il reddito di cittadinanza, vi siete chiesti come avrebbero sostituito quel sussidio padri di famiglia disperati, che vivono circondati dalla criminalità e attornati dal ricatto delle mafie? Come lo faranno oggi le ulteriori 357.000 persone che vivono nella povertà assoluta (dato Istat), a cui si aggiungeranno le oltre 200.000 persone alle quali entro il 31 dicembre verrà tagliato il reddito di cittadinanza? Ve lo dico io: con un reddito da spaccio. *(Applausi)*.

Fortuna Loffredo aveva sei anni, quando è stata lanciata nel vuoto per essersi sottratta all'ennesimo stupro; mentre le cuginette violentate dal branco sotto la minaccia di un bastone avevano dieci e dodici anni. Oggi questa barbarie chiama in causa la politica che non ha combattuto, almeno non abbastanza, per costruire una coscienza civica condivisa. La politica, insomma, non ha compreso e allora dobbiamo farlo adesso, per Caivano e per tutte le Caivano d'Italia, evitando interventi *spot* e rendendo strutturale un disegno di legge per le periferie disagiate. Occorre abolire gli agglomerati post-terremoto anni Ottanta nella provincia di Napoli, strutturare una rigenerazione urbana inclusiva e non emarginante, ma togliere alla criminalità il vivaio naturale che queste strutture offrono, per povertà e disagio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, in questi giorni mi sono resa conto di essere veramente molto fortunata, come probabilmente molti di noi in quest'Aula. Per me che sono una ragazza di campagna, infatti, parlare di periferia è qualcosa che si vede nei film o al telegiornale, o che si legge sui giornali quando ci sono episodi drammatici come quelli che ci sono stati purtroppo anche a Caivano. Si tratta però di modi di vivere completamente incredibili per una persona che vive in un ambiente dignitoso e decoroso, insomma in una società civile, sia a livello di decoro urbano sia di sicurezza, con tutti i problemi che hanno i nostri piccoli paesi e le nostre cittadine.

Io ho ascoltato la testimonianza di don Patriciello, anche se sapevo alcune di queste cose, perché le avevo ascoltate o lette; tuttavia, sentirle dalla viva voce di una persona che ci vive e che conosce per nome e cognome quelle persone, quei bambini e quei ragazzi è stato veramente traumatico. Io credo che tutti se possibile, dovrebbero andarsi a rivedere le audizioni o comunque leggerne il resoconto, perché difficilmente ci si dimentica di quello che si è ascoltato.

Il presente decreto-legge è sicuramente anche la dimostrazione di una volontà di intervenire e di iniziare a mettere un tassello in qualcosa che è talmente grande che ancora oggi non è definibile per dimensioni, per importanza e per gravità.

Infatti il problema delle periferie italiane non è sicuramente solo Caivano, come ho sentito dire oggi ma anche nei lunghi interventi nelle Commissioni 1a e 2a riunite di questi ultimi giorni, e non è solo al Sud, non è solo nelle periferie del Sud perché ci sono esempi gravi anche nel Centro e nel Nord Italia; anche nella zona dove vivo, nella nostra Lombardia, ci sono casi abbastanza noti, quindi è un problema che riguarda tutto il Paese.

Proprio dopo aver ascoltato le testimonianze di Caivano e aver cercato di capire quali erano le proposte più interessanti che poi si sono trasformate in emendamenti, alcuni dei quali sono stati anche approvati, ho cercato di capire come si potesse almeno partire non per risolvere il problema, ma per

conoscerlo, e mi sono resa conto che non esiste ad oggi una mappatura del territorio italiano per capire almeno quali siano le periferie con i problemi più gravi, perché poi ci sono diversi livelli di gravità, senza arrivare a Caivano, ovviamente. È nata così l'idea di presentare con il mio Gruppo un emendamento a mia prima firma, che sono davvero felice sia stato approvato, seppur con una riformulazione del Governo, che istituisce per la prima volta un osservatorio sulle periferie. Un osservatorio che non pensa di poter risolvere i problemi, sicuramente non nell'immediato, ma per cominciare a mappare la situazione delle periferie italiane, con degli obiettivi ben precisi che possono essere ovviamente poi declinati anche a livello a livello territoriale. Questo osservatorio, che è stato approvato proprio oggi in Commissione, va a monitorare le condizioni di vivibilità e di decoro, pensando a quella che potrebbe essere la riqualificazione, sia da un punto di vista sociale che urbano, senza ovviamente tralasciare la questione scolastica di cui abbiamo ampiamente dibattuto in questi giorni, che è presente nel decreto, ma soprattutto vuole promuovere la cultura del rispetto della legalità, in particolare per le nuove generazioni. Ovviamente il testo dell'emendamento lo potete leggere; ne abbiamo discusso quest'oggi. Credo che sia importante conoscere il fenomeno per poter capire quali interventi fare, perché ho l'impressione che in questi anni, da parte di tutte le maggioranze che ci sono succedute in quest'Aula ci sia stata la volontà di affrontare il problema, ma a volte gli interventi sono degli *spot*; ci sono dei bandi sulla riqualificazione per la parte sport, bandi per la riqualificazione e la rigenerazione urbana: sono state fatte delle cose, ma non basta. È importante il decoro di una città, è importante vivere in un in un ambiente dignitoso, decoroso e anche bello, come è stato detto anche da colleghi in Commissione, ma è importante anche la sicurezza. Quindi tutta la parte legata alla lotta alla criminalità, che riguardi adulti o minori - non entro nel dettaglio, perché sarebbe veramente troppo complicato e lascio il compito alla collega senatrice Stefani che farà la dichiarazione di voto domani - tutta la parte legata alla repressione, che è l'altra critica che è emersa in questi giorni in Commissione, non credo che possa essere separata dalla prevenzione e dalla volontà di costruire un futuro migliore soprattutto per le nuove generazioni, ma non solo, per chi vive in questi paesi, perché chi vive lì, quelli che sono stati chiamati durante le audizioni come eroi, che riescono a mantenersi puliti e ad avere il coraggio di non cadere nella spirale della delinquenza e della criminalità devono anche essere protetti (*Applausi*) e siamo noi che dobbiamo farlo affinché domani siano ancora vivi, per poter godere delle iniziative future che spero ci saranno dopo questo decreto.

Mi auguro che questo decreto sia l'inizio di un percorso. Sicuramente Caivano aveva bisogno di interventi, ma Caivano non dovrà essere dimenticato perché quando ci sarà il nuovo centro sportivo ex Delphinia, non dovrà fare la fine di quello che è stato abbandonato anni fa dal vecchio gestore da un giorno all'altro ed è stato completamente distrutto, lasciando addirittura l'acqua aperta per non so quanti mesi. (*Applausi*). Quindi è importante che si pensi già da oggi a come aiutare i cittadini di Caivano, soprattutto i giovani, ad agevolarli anche per i corsi e per usufruire di tutto quello che verrà fatto e anche di quello che ci sarà da fare in futuro per mantenere questi luoghi dignitosi.

Ci sono altre cose importanti, in questo provvedimento, che non riguardano solo Caivano, ovviamente, ma riguardano tutti i Comuni d'Italia, concernenti l'obbligo di frequenza scolastica. C'è una previsione importante, di cui si è parlato poco, contenuta in un emendamento, se non erro, del Governo, che riguarda un coinvolgimento maggiore della figura dei sindaci per incrociare i dati sull'effettiva iscrizione scolastica dei bambini che sono in età di scuola dell'obbligo e quelli dei registri dell'anagrafe. Questo credo che sia un buon inizio. Questa anagrafe incrociata dovrà essere implementata e saranno i sindaci che dovranno fare questo incrocio di dati per verificare che tutti i bambini nell'età dell'obbligo scolastico vengano iscritti a scuola, ovviamente con tutte le conseguenze che sappiamo essere comprese nel decreto per i genitori responsabili di questi bambini che non sono stati iscritti o comunque non frequentano senza giusto motivo. Un altro nostro emendamento a cui tengo, che è stato approvato, riguarda il coinvolgimento degli enti del terzo settore, una battaglia che hanno fatto anche diversi Gruppi, per contrastare la dispersione scolastica.

Ovviamente, sono tante le cose da dire e non posso entrare in tutti i dettagli. Ci tengo a dire però che se queste periferie così disagiate (senza arrivare agli estremi di Caivano, penso anche alle nostre cittadine che magari hanno più problemi giovanili) resistono e hanno resistito fino ad oggi e

sopravvivono nell'attesa che qualcuno si decida ad aiutarle sul serio è perché oltre alle istituzioni che spesso, come è accaduto a Caivano, sono poco presenti - perché con Amministrazioni comunali commissariate prima per mafia, poi perché auto-sciolte, dove ogni due giorni arriva un nuovo commissario, è difficile gestire un Comune e ve lo dice un sindaco, perché avere un commissario o un sindaco eletto non è esattamente la stessa cosa - è perché ci sono associazioni, volontari e una rete territoriale composta che va dal volontario semplice alla parrocchia, alla scuola, al professore che magari nell'orario extrascolastico diventa a sua volta volontario sostituendosi agli assistenti sociali mancanti in quei Comuni che ne hanno solo tre (anche qui credo che le assunzioni siano sacrosante). Grazie a questa gente, sono certa che gli interventi nostri e del Governo saranno ancora migliori perché saranno loro a dirci dove intervenire con priorità, saranno loro a garantire che ci sia sempre un collante tra le istituzioni e i cittadini che si sono sentiti per tanto tempo dimenticati. Qui rivolgo un appello al Governo. Vedo il ministro Ciriani presente, che è stato assieme al sottosegretario Ostellari, qui dietro di me, sempre presente durante le Commissioni: impegniamoci tutti affinché questa non resti una goccia nell'Oceano e che sia l'inizio di un percorso per aiutare davvero tutti i nostri cittadini che non vivono come noi, almeno come me, in realtà dove ci si stupisce per una buca nell'asfalto e dove un omicidio è una cosa che si vede solo, per fortuna, ai telegiornali. Grazie, quindi, per la collaborazione, grazie anche alle opposizioni per il prezioso supporto, grazie al presidente Balboni, sempre gentile e disponibile in queste lunghe giornate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*FdI*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il decreto Caivano è prima di tutto un atto di orgoglio che pone un principio e stabilisce un metodo che varrà anche per il futuro, come ha chiaramente affermato il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Uno Stato che torna a fare lo Stato, che non gira il viso dall'altra parte e che non pone l'altra guancia ai criminali è uno Stato che si riappropria del suo territorio e che ripristina la legalità dove fino ad oggi ha regnato imperturbata la delinquenza. Prima di entrare nel merito di un provvedimento così complesso, però, voglio rispondere a qualche affermazione e ad alcune considerazioni emerse durante il dibattito, soprattutto in Commissione, partendo da questa affermazione che voglio leggere per intero. «Si accoglie con favore l'intervento normativo capace di affrontare il tema da diverse prospettive in un approccio interdisciplinare che dovrebbe ispirare e caratterizzare ogni decisione inerente all'infanzia e all'adolescenza». Chi dice questo non è un facinoroso uomo di destra, ma è Carla Garlatti, il garante per l'infanzia e l'adolescenza, per rispondere a chi addita il provvedimento di essere securitario e repressivo.

A chi dice che non c'è solo Caivano rivolgo due considerazioni. È vero, di aree degradate in Italia ce ne sono molte, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Caivano con le sue "stese", il suo spaccio e la sua violenza esiste da tanti anni, anche quando al Governo c'eravate voi, che evidentemente giravate la faccia dall'altra parte. Caivano può essere un modello di cambiamento per il futuro delle aree degradate, un esperimento fatto con il cuore e con la testa, per cercare di capire come si possono affrontare e vincere sfide in contesti così difficili.

Quello in discussione è un provvedimento che, contrariamente a quanto affermato da alcuni, indica una via e confeziona strumenti che agiscono in maniera preventiva, tanto che le norme in esso contenute sono state il frutto di interlocuzioni avute con chi si occupa da anni di questi temi, come i giudici minorili; sono misure in larga parte sollecitate, come ho appena detto, dai giudici minorili, dalle Forze di polizia e da chi, come don Patriciello, vive il territorio con spirito di servizio e di tutela verso i più deboli. Non è un caso che sia stato nominato commissario per il risanamento e la riqualificazione di Caivano Fabio Ciciliano (*Applausi*), un uomo e uno sportivo che conosce molto bene quel territorio e che un tempo in quella piscina che tra poco sarà donata nuovamente alla comunità di Caivano si allenava con i suoi ragazzi. (*Applausi*).

I capisaldi di questo decreto-legge possiamo riassumerli in tre punti: il contrasto al disagio giovanile e alla povertà educativa, il contrasto alla criminalità minorile e la tutela del minore in ambito digitale. Intanto voglio dire che non cambia l'imputabilità; ho sentito prima dire che sarebbe cambiata l'imputabilità del minore, ma resta ferma a quattordici anni, come è previsto dal nostro codice ormai

dalla notte dei tempi. Ci sono dei provvedimenti che riguardano gli infraquattordicenni, come l'ammonizione, che serve solo a responsabilizzare i genitori e a far comprendere loro che non mandare i figli a scuola è un fatto illecito che nuoce alla salute dei loro figli. (*Applausi*).

Al contempo crescono i finanziamenti per le scuole delle zone a rischio e crescono anche gli incentivi per gli insegnanti che continuano a portare avanti la loro missione in quartieri così pericolosi. Su questo specifico punto voglio riportare le parole del ministro Nordio, il quale ha detto che viene rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola e che prima il reato di dispersione assoluta era punito solo con una sanzione platonica mentre oggi è elevato al rango di delitto con lo scopo precipuo di aiutare il minore, facendo comprendere al genitore il disvalore di quella condotta. (*Applausi*).

Il secondo punto è il contrasto alla criminalità minorile. Come ho detto, esiste una parte sanzionatoria in questo decreto-legge, ma c'è una parte ancor più delicata e importante che riguarda invece il fine rieducativo della norma. Sulla parte sanzionatoria è stato già ricordato il Daspo urbano per i minori ultraquattordicenni e il divieto di avvicinamento in locali pubblici, ma anche a scuola e università, che serve per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in quei territori e soprattutto in quelle zone. Non è un caso che don Patriciello abbia affermato solo qualche giorno fa che, da quando è intervenuto il Governo Meloni a Caivano, lo spaccio di droga si è azzerato. (*Applausi*). Il cosiddetto Daspo Willy contro la movida violenta può essere applicato anche per il reato di porto d'arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

Come ho detto, questo decreto prevede però una importante fase rieducativa e il fulcro sono i lavori socialmente utili: nuove disposizioni sui percorsi rieducativi contenuti nell'articolo 8 per i reati fino a cinque anni, l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata ad un percorso di reinserimento sociale del minore, con lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti non profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità. Oggi dai banchi dell'opposizione ho sentito quella che viene definita una *fake news*, e cioè che noi vogliamo elidere il diritto alla messa alla prova per i minorenni. Non è così; o la norma non l'avete letta o, se l'avete letta, non l'avete compresa. (*Applausi*). Infatti, la messa alla prova viene elisa per chi ha commesso reati gravissimi come l'omicidio volontario aggravato, la violenza sessuale aggravata o l'estorsione aggravata. Siccome in questo Stato esiste un caposaldo del nostro sistema penale che è quello della proporzionalità della pena, è normale che non possiamo trattare allo stesso modo un ragazzo che ruba una mela rispetto a un altro che ha violentato una donna. (*Applausi*).

L'ultima parte è quella della tutela digitale: il decreto-legge prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale, il cosiddetto *parental control*, nell'ambito dei contratti di fornitura. Si è intervenuti sulla pornografia, anche e soprattutto per difendere la dignità delle donne su un tema così delicato che sta impattando la nostra società. Sono state inserite norme sul *parental control* - come ho detto - poiché il tema del blocco dell'accesso e della certificazione dell'età dei minori è una materia che incide molto sulla *privacy*. In questo senso, il ministro Roccella ha chiarito che il Governo intende sollecitare e sostenere la responsabilità educativa in primo luogo attraverso la famiglia, implementando il *parental control* mediante *app* che già esistono ma non vengono utilizzate, creare in prospettiva un controllo automatico offerto in tutti i *device* con un'icona immediatamente riconoscibile, come i seggiolini che hanno l'allarme incorporato.

Com'è noto, il decreto aumenta anche le pene per lo spaccio di lieve entità. (*Applausi*). Ebbene, anche su questo punto è emersa da parte dei colleghi dell'opposizione l'ironica constatazione che finalmente il Governo si è accorto che in Italia c'è un problema di spaccio e di tossicodipendenza. Ma dite davvero? Voi che ci propinate ogni giorno il dogma della droga libera venite a dire a noi che abbiamo eretto a baluardo della nostra azione politica la lotta alle droghe una cosa del genere? (*Applausi*). Guardate che a vivere di paradossi si rischia grosso, perché il paradosso è come una bella cravatta che più la si stringe, più diventa un nodo scorsoio. (*Applausi*).

Mi avvio a conclusione: per noi che siamo da questa parte dell'emiciclo, l'amor patrio è una cosa seria, una sensazione fisica che sentiamo quando vediamo sventolare il tricolore o quando sentiamo l'Inno di

Mameli. Mi auguro che sia così anche per voi che siete dall'altra parte dell'emiciclo, perché altrimenti sareste italiani per l'anagrafe e non per la Patria. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 27 ottobre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 27 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 21,12*).

Allegato A

DOCUMENTI

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022 (**Doc. VIII, n. 1**)

Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 2)

ORDINI DEL GIORNO

G1

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premessi che:

mediante la deliberazione avvenuta il 16 ottobre 2018 il Consiglio di Presidenza aveva rideterminato la misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché i trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, ricalcolandoli secondo un meccanismo contributivo. Con ricorso del 28 ottobre 2020 la Commissione Contenziosa ha annullato nella sostanza lo spirito della delibera del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Garanzia, in qualità di organo d'Appello, nell'ultima seduta utile prima del rinnovo dell'organo in ragione dell'insediamento delle nuove Camere, il giorno 12 luglio 2023, ha confermato la *ratio* della decisione ripristinando il trattamento *ante* decisione del Consiglio di Presidenza. Lo stesso Consiglio di Garanzia ha però contemporaneamente riconosciuto la necessità di addivenire ad una riduzione permanente dei vitalizi;

il ripristino della situazione *ex ante* in materia di vitalizi comporterà un aggravio di costi destinato a gravare in modo rilevante sui conti del Senato e quindi sui cittadini contribuenti, determinando uno squilibrio nel sistema. Il patto intergenerazionale su cui si regge ogni sistema necessita di ridurre il più possibile i trattamenti di favore di cui aveva beneficiato la classe politica per l'entità dei trattamenti di favore che essa stessa si era irragionevolmente concessa rispetto alla cittadinanza in generale. In tal senso si erano mossi il Consiglio di Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza della Camera nel 2018. Ciò vale per le indennità e vale a maggior ragione per i vitalizi. Nei fatti, data anche la situazione socio-economica che vive il Paese, le motivazioni che hanno mosso allora l'Ufficio di Presidenza alla Camera e il Consiglio di Presidenza al Senato sono, se possibile, ancor più attuali;

nel corso dell'esame del bilancio interno della Camera dei Deputati, nella seduta del 2 agosto 2023, sono stati accolti, tra le altre proposte, due ordini del giorno dei Presidenti dei Gruppi di Fratelli d'Italia e MoVimento 5 Stelle volti espressamente alla salvaguardia del contenuto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza «gemella» della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato annullata, con le modalità sopra ricordate, nel luglio 2023. È quindi necessario che i vitalizi spettanti

agli ex Senatori in questione siano rideterminati rispettando i crismi di equità sociale e sostanziale tra tutti i cittadini sulla linea di quanto disposto nella deliberazione del 16 ottobre 2018 del Consiglio di Presidenza del Senato e di quanto disposto dalla analoga deliberazione della Camera dei Deputati,
invita i componenti del Consiglio di Presidenza

a farsi promotori della predisposizione di un disegno di legge volto alla razionalizzazione della materia *de qua* volta al bilanciamento tra l'aspettativa legittima degli ex parlamentari e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, al fine di addivenire ad una rimodulazione definitiva dei vitalizi, dando così attuazione a quanto stabilito dal Consiglio di Garanzia.

(*) Accolto dai senatori Questori

G2

[Nicita](#), [Spagnolli](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che,

nel corso della precedente legislatura, interrotta anticipatamente, in sede di esame di bilancio interno del Senato, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Senatori Questori erano stati invitati a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività, allora in corso, volte a disciplinare il rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratore, sulla base di uno stabile assetto normativo,

invita il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Senatori Questori

ad assumere nell'ambito della propria competenza e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del Senato, iniziative volte a completare l'istruttoria di cui in premessa al fine di favorire l'adozione, entro il primo semestre 2024, di una disciplina del rapporto di lavoro tra Senatore e collaboratori che disciplini il trattamento economico dei collaboratori in relazione all'attività svolta.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dai senatori Questori

G3

[Spagnolli](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del Doc. VIII, n. 2, recante il Progetto di bilancio del Senato per l'anno finanziario 2023,

premesso che:

ad oggi, il Consiglio di Presidenza del Senato non ha ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i senatori e detti professionisti;

nel bilancio interno del Senato non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziare dal Senato della Repubblica;

la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio di produrre distorsioni, irregolarità nel rapporto di lavoro e gravi disparità di trattamento, recando al contempo una lesione dei diritti di tali lavoratori e un grave nocimento al prestigio delle Istituzioni parlamentari;

negli ultimi anni, in occasione dell'esame del Bilancio interno del Senato, il tema della regolamentazione dei collaboratori parlamentari è stato oggetto di dibattito ed è emersa in modo inequivocabile l'esigenza di addivenire ad una chiara e trasparente regolamentazione;

l'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*, ha comportato da un lato una significativa riduzione dei costi di funzionamento delle assemblee parlamentari ma impone dall'altro un rafforzamento delle strutture di supporto;

nella scorsa legislatura, nel corso della seduta del 16 dicembre 2020, n. 283, in occasione dell'approvazione del Bilancio interno di previsione per l'anno 2020, il senatore questore De Poli ha ribadito l'importanza di un tavolo di confronto con l'altro ramo del Parlamento, proprio al fine di definire soluzioni condivise e individuare una risposta concreta alla questione dei collaboratori parlamentari;

con deliberazione adottata il 4 ottobre 2022, n. 184, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato una delibera recante *Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185*;

la delibera del 4 ottobre 2022 prevede, in particolare, che i deputati possano essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, esclusivamente per lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare;

la delibera prevede altresì che il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, che ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, senza dare luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio con l'Amministrazione della Camera;

ai sensi della delibera, l'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera nonché di fondi tratti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

ciascun deputato può avvalersi di collaboratori a tempo pieno o parziale, optando per una serie di fasce retributive espressamente disciplinate dalla delibera dal 4 ottobre 2022;

qualora un deputato decida di non avvalersi di alcun collaboratore, il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene percepito interamente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

la regolamentazione adottata, pur colmando la lacuna normativa esistente sino alla XVIII legislatura, resta lontana da quella adottata dai Parlamenti dei principali ordinamenti europei e dal Parlamento europeo, presso i quali esiste un fondo specifico e vincolato, adeguatamente finanziato;

a differenza della Camera dei deputati, il Senato non ha provveduto ad adottare una delibera in tema di regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare e del rapporto di lavoro intercorrente tra i senatori e i rispettivi collaboratori;

il Consiglio di Presidenza del Senato, convocato il 10 ottobre 2022, non ha infatti raggiunto il numero legale necessario per approvare una proposta di delibera analoga a quella appena adottata a Montecitorio;

pur essendo trascorsi diversi mesi, il Senato non ha ancora provveduto ad uniformarsi all'altro ramo del Parlamento, con ciò creando una evidente disparità di trattamento tra i collaboratori che operano presso le due Camere, ai quali si applicano discipline completamente diverse;

in occasione della riforma regolamentare del 2022, è stata approvata una disposizione finale (articolo 6), recante *Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari*, in base alla quale il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi

parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza;

la disposizione regolamentare non ha ancora trovato alcuna attuazione,

impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di giungere, in analogia a quanto deliberato dalla Camera dei deputati il 4 ottobre 2022 ed in attuazione dell'articolo 6 delle disposizioni finali approvate dal Senato il 27 luglio 2022, al riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare, anche avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali Paesi europei e dal Parlamento europeo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione del Senato, ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare;

b) istituzione di una voce nel bilancio interno del Senato della Repubblica vincolata, adeguatamente finanziata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati;

c) individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per i collaboratori dei senatori facenti parte del Consiglio di Presidenza o presidenti di Commissione, nonché la disciplina degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;

d) pubblicazione sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, con cadenza annuale, dei dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari in servizio, elencando per ciascuna tipologia il numero, la durata e la retribuzione media;

e) pubblicazione sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, sulla pagina personale di ciascun senatore, dei nominativi dei collaboratori accreditati, con facoltà di indicare la mail istituzionale di contatto e il CV di ciascun collaboratore.

G4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,
premessi che:

il Servizio Studi, il Servizio del Bilancio, il Servizio Affari internazionali, il Servizio per la qualità degli atti normativi e l'Ufficio Valutazione Impatto del Senato elaborano analisi, studi, note e dossier contenenti approfondimenti, dati e ricerche utili non soltanto ai lavori parlamentari strettamente intesi ma anche agli operatori dei settori e agli studiosi delle materie interessate,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

a valutare l'opportunità di valorizzare e pubblicizzare ulteriormente il prezioso patrimonio di documentazione prodotto dai propri servizi e uffici a supporto dell'attività parlamentare, in considerazione della rilevanza pubblica delle tematiche e degli argomenti trattati nella documentazione in questione;

a valutare opportune iniziative volte a pubblicizzare ulteriormente e valorizzare il patrimonio documentale di carattere culturale ospitato dal Senato.

(*) Accolto dai senatori Questori

G5

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premesso che:

stanti anche le esigenze legate alla pandemia da COVID-19, sin da marzo 2020 si è rafforzato il processo di utilizzo degli strumenti informatici e digitali nell'attività quotidiana di chi opera in Senato, anche con riferimento al deposito degli atti;

appare utile intensificare i giorni e le sedute in cui si distribuiscono i lavori parlamentari, al fine di favorire un esame effettivo, ordinato ed approfondito delle varie proposte in esame, così da consentire l'adeguato spazio, nei calendari, alle proposte di iniziativa dei singoli senatori,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di avviare un confronto nel senso di cui in premessa, anche con i competenti organi della Camera dei Deputati, volte a verificare la possibilità di una convergenza nell'aumento effettivo dei giorni in cui hanno luogo le convocazioni, ferme restando le attribuzioni regolamentari e organizzative dei competenti organi;

a proseguire nel progetto di dematerializzazione del lavoro legislativo, razionalizzando ulteriormente i processi operativi per facilitare l'uso dei dispositivi digitali come strumenti volti a favorire lo svolgimento dell'attività parlamentare ordinaria e ridurre ancora, in particolare nelle fasi di deposito di atti, l'utilizzo di documenti cartacei, ferme restando le attribuzioni regolamentari e organizzative dei competenti organi.

(*) Accolta dai senatori Questori la parte evidenziata in neretto. Dichiarata improponibile la restante parte

G6

[Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#)

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premesso che:

nel quadro di una interlocuzione efficace tra Parlamento e Governo, di cruciale importanza appare una corretta verifica della quantificazione degli oneri connessi ai testi legislativi in esame e delle relative modalità di copertura,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare, avviando le opportune interlocuzioni con i gestori delle banche dati di interesse, la fattibilità di un accesso dei Senatori, con modalità protetta, alla documentazione relativa agli aspetti finanziari dei testi legislativi, analogamente a quanto accade per il Sistema ReGis sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

G7

[Maiorino](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premesso che:

il diritto parlamentare si muove tradizionalmente tra regolamenti, giurisprudenza presidenziale e prassi e la stratificazione delle innovazioni suggerisce che, nelle forme che si ritengono più opportune,

una ragionata raccolta sia resa più facilmente accessibile ai singoli Senatori per lo svolgimento del proprio mandato;

la trasparenza degli esiti dei lavori parlamentari è assicurata dalla pubblicazione, sul sito del Senato, dei resoconti sommari e stenografici e dagli allegati contenenti i documenti di seduta. Analoga facile reperibilità apparirebbe opportuna, ove tecnicamente possibile, anche per le più rilevanti decisioni dei massimi organi amministrativi e giurisdizionali del Senato,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a prevedere soluzioni tecnologiche idonee a favorire, sia in Commissione che in Assemblea, un migliore coordinamento dei tempi tra la messa a disposizione digitale dei testi e i termini per le attività di competenza dei Senatori;

a valutare l'opportunità di individuare le modalità più idonee di pubblicazione - eventualmente in apposita sezione del volume che contiene il Regolamento del Senato e corrispondentemente nella medesima sezione del sito internet del Senato - anche dei pareri della Giunta per il Regolamento e delle Circolari del Presidente, al fine di consentire ai Senatori una più ampia visione delle modalità applicative degli istituti parlamentari anche alla luce dei più significativi precedenti, all'uopo avvalendosi delle attività e del coordinamento degli uffici che analoghe raccolte già curano ed organizzano seppur nell'ottica delle attività proprie dell'Amministrazione.

(*) Accolta dai senatori Questori la parte evidenziata in neretto. Dichiarata improponibile la restante parte

G8

[Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Patuanelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,
premessi che:

la riduzione del numero dei Parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha avuto come conseguenza anche una più agevole e adeguata suddivisione degli spazi;

in Senato operano efficienti strutture, quali i presidi sanitari e delle forze dell'ordine, i servizi informatici, mezzi di soccorso ed organismi preposti alla sicurezza sul lavoro,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di monitorare l'utilizzo degli spazi negli immobili del Senato al fine di valutarne periodicamente un razionale ed efficiente uso, anche ai fini della maggior sicurezza sul luogo di lavoro;

a valutare in ogni caso le opportune misure volte a sostenere le strutture di cui in premessa continuando ad assicurare ad esse spazi e risorse strumentali, idonee a tutelare efficacemente coloro che visitano il Senato e quanti vi operano quotidianamente;

a valutare soluzioni logistiche e funzionali volte a consentire di coniugare lo svolgimento del lavoro e l'esercizio del mandato con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, così da facilitare l'accudimento dei bambini piccoli da parte dei genitori, siano essi parlamentari ovvero dipendenti del Senato o dei Gruppi parlamentari.

G8 (testo 2)

[Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Patuanelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,
premessi che:

la riduzione del numero dei Parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha avuto come conseguenza anche una più agevole e adeguata suddivisione degli spazi;

in Senato operano efficienti strutture, quali i presidi sanitari e delle forze dell'ordine, i servizi informatici, mezzi di soccorso ed organismi preposti alla sicurezza sul lavoro,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di monitorare l'utilizzo degli spazi negli immobili del Senato al fine di valutarne periodicamente un razionale ed efficiente uso, anche ai fini della maggior sicurezza sul luogo di lavoro;

a valutare in ogni caso le opportune misure volte a sostenere le strutture di cui in premessa continuando ad assicurare ad esse spazi e risorse strumentali, idonee a tutelare efficacemente coloro che visitano il Senato e quanti vi operano quotidianamente;

a valutare fattibilità logistiche e funzionali, come il regime di convenzione, volte a consentire di coniugare lo svolgimento del lavoro e l'esercizio del mandato con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, così da facilitare l'accudimento dei bambini piccoli da parte dei genitori, siano essi parlamentari ovvero dipendenti del Senato o dei Gruppi parlamentari.

(*) Accolto dai senatori Questori

G9

[Maiorino](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premessi che:

il Parlamento, nell'esaminare gli atti normativi contro la violenza di genere ha sempre perseguito tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di avviare interlocuzioni con la Camera dei Deputati al fine di prevedere, nell'ambito degli spazi adiacenti a sedi parlamentari e nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, iniziative di ascolto, orientamento e sostegno alle vittime di violenza di genere, nonché di prevenzione ed orientamento in collaborazione con le autorità competenti.

G10

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,

premessi che:

il Parlamento è chiamato a contribuire alla implementazione di politiche avanzate in tema di eco-sostenibilità. Per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'utilizzo di motori alimentati da combustibili fossili è fondamentale incentivare e coadiuvare una mobilità maggiormente sostenibile e l'utilizzo, in luogo dei motori a scoppio, di mezzi di trasporto alternativi c.d. «green»;

nelle aree intorno a palazzo Madama sono disponibili spazi adibiti a parcheggio per quelle autovetture che, a diverso titolo, accedono nell'area del Senato, mentre più disagiata appare la situazione relativa ai mezzi diversi dalle autovetture, tenendo conto anche del fatto che negli spazi occupati da una singola autovettura è possibile, a seconda delle dimensioni, parcheggiare, ad esempio, una pluralità di motocicli e biciclette,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare modalità di indagine e monitoraggio, anche per il tramite di questionari dedicati, dei mezzi utilizzati per gli spostamenti da quanti operano in Senato, finalizzate alla successiva predisposizione di un piano per la mobilità sostenibile casa-lavoro;

ad attivare eventuali interlocuzioni con il Comune di Roma per proseguire nel reperimento di spazi dedicati alla sosta di mezzi eco-sostenibili nelle aree limitrofe al Senato, posti a disposizione della cittadinanza in generale e di quanti operano presso le sedi del Senato, in cui collocare, in sicurezza, motocicli e biciclette, anche a trazione elettrica, con eventuale presenza di colonnine di ricarica in modo da incentivare la mobilità ecologica.

G10 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,
premessi che:

il Parlamento è chiamato a contribuire alla implementazione di politiche avanzate in tema di eco-sostenibilità. Per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'utilizzo di motori alimentati da combustibili fossili è fondamentale incentivare e coadiuvare una mobilità maggiormente sostenibile e l'utilizzo, in luogo dei motori a scoppio, di mezzi di trasporto alternativi c.d. «green»;

nelle aree intorno a palazzo Madama sono disponibili spazi adibiti a parcheggio per quelle autovetture che, a diverso titolo, accedono nell'area del Senato, mentre più disagiata appare la situazione relativa ai mezzi diversi dalle autovetture, tenendo conto anche del fatto che negli spazi occupati da una singola autovettura è possibile, a seconda delle dimensioni, parcheggiare, ad esempio, una pluralità di motocicli e biciclette,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare fattibilità di indagine e monitoraggio, anche per il tramite di questionari dedicati, dei mezzi utilizzati per gli spostamenti da quanti operano in Senato, finalizzate alla successiva predisposizione di un piano per la mobilità sostenibile casa-lavoro;

ad attivare eventuali interlocuzioni con il Comune di Roma per proseguire nel reperimento di spazi dedicati alla sosta di mezzi eco-sostenibili nelle aree limitrofe al Senato, posti a disposizione della cittadinanza in generale e di quanti operano presso le sedi del Senato, in cui collocare, in sicurezza, motocicli e biciclette, anche a trazione elettrica, con eventuale presenza di colonnine di ricarica in modo da incentivare la mobilità ecologica.

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

G11

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Pirro](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Progetto di bilancio interno,
premessi che:

il Senato è chiamato ad impegnarsi nel promuovere fattivamente la sostenibilità in tutti i suoi aspetti,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori:

a valutare l'opportunità di completare l'installazione di sistemi idonei, per quanto riguarda l'illuminazione, a ridurre ulteriormente i consumi inutili di energia;

a valutare modalità di acquisto di energia elettrica certificata rinnovabile al 100 per cento attraverso accordi commerciali di lungo periodo;

a valutare le opportune misure di valorizzazione dei cibi biologici, dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito dei servizi di ristorazione;

ad individuare altresì, ed implementare, soluzioni volte a limitare al massimo l'utilizzo di contenitori in plastica monouso;

a valutare l'adozione di apposite soluzioni volte a razionalizzare e ridurre l'uso delle risorse idriche nelle sedi del Senato.

(*) Accolto dai senatori Questori

G12

[Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in considerazione degli aumentati compiti assegnati al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e del grande numero di sedute svolte,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e il Consiglio di Presidenza a valutare l'opportunità, d'intesa con la Camera dei deputati, di prevedere un aumento del contributo finanziario destinato al Comitato al fine di potersi avvalere della collaborazione di ricercatori con compiti di studio.

G12 (testo 2)

[Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in considerazione degli aumentati compiti assegnati al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e del grande numero di sedute svolte,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e il Consiglio di Presidenza a valutare l'opportunità, d'intesa con la Camera dei deputati, di prevedere un aumento del contributo finanziario destinato al Comitato al fine di potersi avvalere della collaborazione di ricercatori con compiti di studio, nel rispetto delle previsioni della legge n. 124 del 2007.

(*) Accolto dai senatori Questori come raccomandazione

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ([878](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Malpezzi](#), [De Cristofaro](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

premesso che:

il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito

digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;

il decreto-legge in conversione reca interventi che - sebbene accomunati dall'esigenza di far fronte al disagio giovanile - presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia penale, a quella delle misure di prevenzione e sicurezza, fino al contrasto della povertà educativa e all'effettività dell'obbligo scolastico nonché, infine, alla sicurezza in ambito digitale nonché alla riqualificazione urbana del Comune di Caivano; vi è inoltre una disposizione - l'articolo 15 - che, riguardando l'individuazione del Coordinatore per i servizi digitali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nulla ha a che vedere con l'oggetto e gli obiettivi dichiarati del decreto legge in conversione; ciò conferma, peraltro, quanto osservato in merito alla inopportunità dell'uso del decreto legge per affrontare il complesso fenomeno del disagio giovanile in tutte le sue molteplici articolazioni;

l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone;

sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione;

in particolare, con riferimento all'articolo 4, comma 3 - che aumenta da quattro a cinque anni di reclusione il massimo della pena comminata per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ove la condotta sia di lieve entità) - ha l'effetto di precludere, in relazione ai suddetti delitti, la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione: stante l'indubbia incidenza, in termini quantitativi, dei delitti in parola - anche considerando che la disposizione in esame ha portata generale e non si limita alle condotte commesse da minori - si corre pertanto il rischio di sovraccaricare in modo significativo le strutture carcerarie che già versano, come ampiamente noto, in uno stato di grave sofferenza, con conseguentemente aggravamento della strutturale condizione di sovraffollamento, già ripetutamente stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (su tutte, con la decisione Torreggiani c. Italia del 8 gennaio 2013, pronunciata sui ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10) in quanto incidente negativamente sulla tutela della dignità delle persone detenute;

l'articolo 6, comma 1, lett. c) infine, estende notevolmente la possibilità di applicare al minore la misura della custodia cautelare prevedendo che la stessa possa essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, in luogo dei nove sinora previsti; e che al di fuori di tali casi, la custodia cautelare possa comunque essere applicata qualora si proceda - oltre che per alcuni dei delitti per i

quali l'articolo 380 c.p.p. prevede l'arresto in flagranza (e in particolare: furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - anche per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale; al di là delle singole ipotesi di delitto, l'estensione della possibilità di applicare la custodia cautelare al minore restringe notevolmente, per converso, la possibilità di applicare misure alternative maggiormente idonee a favorire percorsi di reinserimento, assicurando egualmente, al tempo stesso, la sicurezza;

non a caso, il modello italiano - che prevede un basso livello di reclusione per i minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) - è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra rieducazione e umanità della pena;

proprio per quanto sin qui osservato, un intervento organico in materia di criminalità e disagio giovanile dovrebbe intervenire in ambito penale solo in via residuale: con riferimento ai minori, il carattere sussidiario e minimale dell'intervento penale assume infatti un significato particolarmente pregnante, laddove la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che - sole - possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge in conversione si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che - per fare un esempio - allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 878.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla normativa fiscale relativa al rientro dei lavoratori dall'estero
([3-00765](#)) (25 ottobre 2023)

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

stando alla bozza di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale attualmente in circolazione, il Governo sarebbe in procinto di operare una forte "stretta" sul regime degli "impatriati", l'agevolazione introdotta nel 2015, e poi modificata negli anni, che in base al sistema vigente garantisce importanti sconti fiscali ai lavoratori e alle lavoratrici che decidono di trasferire la loro residenza in Italia;

a decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'agevolazione fiscale sarebbe circoscritta, infatti, al "personale altamente qualificato e specializzato", escludendo le altre categorie di lavoratori;

inoltre, verrebbe ridotta la percentuale complessiva del vantaggio fiscale, con una detassazione al 50 per cento della base imponibile (entro il limite di 600.000 euro) per cinque anni e senza distinzione tra le regioni, rispetto a quella attualmente in vigore, che è estensibile fino a dieci anni e con percentuali che oscillano tra il 70 e il 90 per cento a seconda dei casi;

secondo l'attuale sistema, infatti, i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo al 30 per cento del relativo ammontare per cinque anni, percentuale che si riduce al 10 per cento se si trasferisce la residenza in una regione del Sud;

inoltre, in caso di lavoratori con figli minori a carico, le agevolazioni fiscali si applicano attualmente per ulteriori cinque periodi d'imposta, con agevolazioni fiscali del 50 per cento e del 90 per cento a seconda del numero di figli e in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia (detto "radicamento"), tutte previsioni che sarebbero invece escluse dalla riforma;

ulteriore requisito richiesto dal nuovo regime agevolativo sarebbe il tempo minimo di permanenza all'estero e in Italia per coloro che intendono usufruire del beneficio fiscale: aumento da due a tre anni di lavoro all'estero e introduzione di un vincolo che impegnerebbe il beneficiario a lavorare in Italia per almeno cinque anni (mentre attualmente gli anni sono due), pena la decadenza e la restituzione dell'agevolazione goduta;

considerato che:

l'Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, patisce una significativa carenza di manodopera e personale specializzato, soprattutto nei settori della sanità e della formazione: è la cosiddetta fuga dei cervelli, una problematica di cui si discute da anni, senza trovare soluzioni soddisfacenti;

soprattutto nei territori di confine, come l'Alto Adige/Südtirol, che deve competere con mercati del lavoro più competitivi, come Austria e Germania, e con salari più alti e costo della vita più basso, i sudtirolesi di madrelingua tedesca spesso scelgono di frequentare le università nei Paesi tedeschi e in più, secondo i dati, 8 altoatesini su 10 che ricevono una formazione professionale all'estero, vi rimangono, mentre solo due tornano in Italia;

la problematica richiederebbe interventi strutturali per migliorare le condizioni di vita di giovani accademici e professionisti, relativamente a salari, alloggi, politiche di conciliazione famiglia e lavoro, che però non sono attuabili in tempi brevi;

nel frattempo, l'unica misura che ha avuto effetti positivi è quella degli interventi finalizzati a riconoscere incentivi fiscali agli impatriati: secondo l'ultima analisi del Ministero dell'economia e delle finanze sulle dichiarazioni IRPEF, nel 2021, il regime degli "impatriati" ha interessato oltre 21.200 lavoratori dipendenti, per un ammontare lordo medio da lavoro dipendente di 121.241 euro annui e con un effetto non del tutto trascurabile in termini di gettito fiscale;

la stretta sugli incentivi fiscali in vigore rischierebbe di disincentivare fortemente il rientro dei lavoratori dall'estero, compresi quelli che avevano già programmato il rientro in Italia, con grave danno soprattutto per il settore dell'impresa, che trarrebbe invece grande giovamento dall'ingresso di lavoratori, anche non altamente specializzati, data la forte carenza di professionalità e manodopera qualificata in diversi settori;

peraltro, già in passato si è riscontrata notevole incertezza giuridica in merito alla sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, cosa che la riforma del regime agevolativo, stando al testo in circolazione, andrebbe ad acuire;

inoltre, il decreto introdurrebbe un regime transitorio finalizzato a salvaguardare coloro che conseguiranno la loro residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023, non applicandosi però di fatto a coloro che, trasferitisi nel secondo semestre del 2023, non farebbero in tempo a maturare il periodo minimo richiesto di 183 giorni per il trasferimento della residenza fiscale in Italia;

ciò avrebbe pesanti ricadute soprattutto su quelle famiglie che si sono trasferite in Italia facendo affidamento sul sistema vigente e che, oltre a non essere ammesse allo sgravio, non potrebbero più contare nemmeno sulle agevolazioni di maggior favore connesse al "radicamento" e alla presenza di figli minori;

infine, pur comprendendo la volontà del legislatore di contrastare gli abusi, come nel caso di attività economiche volte ad effettuare "delocalizzazioni lampo" per ottenere gli sgravi fiscali, non si capisce invece quali siano le motivazioni di una siffatta restrizione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, specializzati o meno, visto che il problema della "fuga dei cervelli", come anche quello della carenza di manodopera, sono del tutto irrisolti e, al contrario, il Governo dovrebbe invece incentivare il rientro, anche degli studenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia risolvere, in sede di approvazione definitiva del testo del provvedimento, le problematiche esposte, intervenendo sull'ambito applicativo della norma, con particolare riferimento alla tipologia di lavoratori ammessi al beneficio, al fine di incentivare il rientro e il trasferimento in Italia di lavoratori e lavoratrici italiani all'estero, specie nei territori di confine, e se non voglia introdurre incentivi di questo tipo anche per gli studenti, soprattutto in materie come la sanità e la formazione che riscontrano una forte carenza di personale.

Interrogazione sul regime di detassazione per i lavoratori "impatriati"

([3-00758](#)) (24 ottobre 2023)

[Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i lavoratori "impatriati", il quale consiste nella detassazione del 70 per cento (elevato all'80 per cento per le regioni del Sud) degli emolumenti maturati da lavoratori italiani che sono stati almeno due anni all'estero e si impegnano a tornare e restare in Italia per almeno due anni;

la detassazione si applica per quattro anni (cinque se si ha un figlio), prorogabili di ulteriori cinque se il cittadino che rientra in Italia acquista un'immobile da adibire ad uso residenziale, anche se gli per gli ulteriori cinque anni si prevede una detassazione del 50 per cento (60 al Sud), elevata al 90 per cento se si hanno tre figli;

secondo organi di stampa e alla luce di alcuni approfondimenti, risulta agli interroganti che il Governo stia valutando di modificare il suddetto regime: a) riducendo la detassazione dal 70 al 50 per cento; b) prevedendo un tetto massimo pari a 600.000 euro; c) incrementando il periodo di permanenza minima all'estero da due a tre anni e quello di permanenza in Italia da due a cinque anni; d) riconoscendo il regime agevolativo esclusivamente ai lavoratori che, rientrati in Italia, avviino un rapporto di lavoro "nuovo" e con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale era impiegato all'estero; e) eliminando la proroga del regime agevolativo, che dunque si riduce, di fatto, da dieci a cinque anni;

tali modifiche appaiono del tutto incoerenti con la ratio e la finalità della misura, che si proponeva proprio di riportare nel Paese il prezioso "capitale umano" disperso nel corso dei decenni, con indubbi benefici per la finanza pubblica e l'economia grazie al "rientro" delle risorse finanziarie che questo accompagnano e che, altrimenti, sarebbe rimasto confinato a promuovere la crescita economica e sociale in Paesi esteri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se non ritenga utile confermare l'attuale disciplina del regime speciale per i lavoratori impatriati;

quali siano stati, nel corso degli anni, gli effetti del suddetto regime sulla finanza pubblica e sul sistema economico, sia in termini di gettito (diretto e indiretto), che in termini di impatto sulla crescita;

se, in subordine, non ritenga di differire l'efficacia delle nuove disposizioni in modo tale da non pregiudicare quei lavoratori che si trovano all'estero che, per effetto della repentina entrata in vigore delle modifiche, rischiano di vedere pregiudicate le proprie aspettative.

Interrogazione sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto

([3-00764](#)) (25 ottobre 2023)

[Boccia](#), [Misiani](#), [Martella](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la situazione dello stabilimento ex ILVA di Taranto è estremamente preoccupante e l'incontro del 20 ottobre 2023 tra il Governo e le organizzazioni sindacali ha confermato l'assenza di una strategia volta a garantire la continuità operativa per l'azienda. Dopo 5 anni di gestione Arcelor Mittal e l'impiego di ingenti risorse a carico del bilancio pubblico, la produzione dello stabilimento è a rischio di collasso. L'altoforno 3 è stato demolito, il 5 è in fase di terminazione, mentre per gli altoforni 1 e 2 è prevista la chiusura alla fine del 2024, salvo riqualificazione. Nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una previsione di successiva ulteriore riduzione fino a 1,7 milioni. Allo stato attuale in ADI (Acciaierie d'Italia) sono occupati 3.500 dipendenti su un totale di 8.200 e continua il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall'ultimo bilancio di ADI emergono debiti per 2 miliardi di euro, in gran parte verso altre società di Arcelor Mittal, che nel 2023 sarebbero saliti a oltre 2,5 miliardi;

i provvedimenti finora adottati dal Governo, per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto, ne hanno aggravato lo stato di crisi, capovolgendo il percorso finalizzato alla ripresa della produzione e dei livelli occupazionali, alla decarbonizzazione e alla messa in sicurezza ambientale del

sito. Gran parte delle misure adottate nel corso dell'ultimo anno risponde a richieste di Arcelor Mittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto, della tutela della salute dei cittadini e dell'interesse nazionale. Il decreto-legge n. 2 del 2023 ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro a carico del bilancio pubblico in favore di Arcelor Mittal per garantire liquidità all'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore. Con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, è stata prevista in favore di Arcelor Mittal la salvaguardia penale agli interventi di decarbonizzazione e stabilito che l'azienda possa essere ceduta anche in caso di sequestro degli impianti, consentendone la continuità operativa anche nel caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse confermare la confisca degli impianti;

sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che dovrebbe portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo con un investimento di oltre 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma, mentre incombe la scadenza del 2026, anno in cui finirà l'esenzione dello stabilimento di Taranto dal sistema UE dei "certificati verdi". Sul fronte delle risorse da mettere a disposizione per il rilancio e la riconversione dello stabilimento di Taranto sono stati fatti passi indietro. A fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato ad attivare la produzione del "preiridotto", il Governo non ha finora chiarito quali e quante risorse saranno messe a disposizione tramite il fondo di sviluppo e coesione, il REPowerEU e il JTF. In tale contesto preoccupa il trasferimento del miliardo di euro dal PNRR al FSC, tenuto conto che su tale fondo dovranno essere riposizionati anche tutti gli altri interventi defianziati a seguito della revisione del piano, nonché il capitolo REPowerEU su cui si dovrà trovare un accordo con la UE;

nel corso dell'audizione presso la X Commissione della Camera del 17 ottobre 2023, il presidente ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando, di carattere sia giudiziario che finanziario e societario. Tra queste vi sono: a) la difficoltà di ADI ad accedere a forme di finanziamento di mercato e il fatto che la società, non avendo la proprietà degli impianti ed essendo l'accordo tra azionisti di durata limitata, non possa finanziare l'ingente circolante con il credito commerciale; b) l'aumento dei costi, dovuto alla crisi energetica, che ha ridotto il finanziamento del circolante con la cassa generata dalla gestione costringendo a ridurre la produzione e impedendo di procedere nelle emissioni degli ordini per la realizzazione dei nuovi impianti; c) la difficoltà di sostenere la fornitura commerciale di gas che è destinata a sostituire il servizio di fornitura in regime di default di cui ADI beneficia attualmente, a causa non solo dell'aumento congiunturale del costo del gas determinato dal recente conflitto mediorientale, ma anche della situazione finanziaria dell'azienda. Per tale ragione potrebbe determinarsi uno scenario di interruzione del servizio del gas con una conseguente interruzione della produzione; d) le tempistiche strette richieste dal settore siderurgico che contrastano con le lentezze delle decisioni sul sito, a causa della "situazione giuridica, normativa e contrattuale nella quale la società si trova ad operare";

in data 23 ottobre, Invitalia, la società pubblica che fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze e che detiene il 38 per cento delle quote di ADI, ha inviato una lettera al presidente e all'amministratore di ADI e ad Arcelor Mittal, con una serie di rilievi sul mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali. In primo luogo, viene contestata ad ADI la mancata comunicazione al socio pubblico in merito allo stato della società siderurgica ai fini della valutazione sul possibile esercizio dei propri diritti, ivi compresa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione di ADI alla procedura di amministrazione straordinaria, come previsto dal decreto-legge n. 2 del 2023. In secondo luogo, viene evidenziato il mancato aggiornamento dei piani di produzione dell'acciaio, nonché delle comunicazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria e ai flussi di cassa a 12 mesi, per far fronte all'impegno assunto di portare la produzione di acciaio a 4 milioni di tonnellate. Infine, viene sottolineato che l'11 settembre 2023, il ministro Fitto avrebbe sottoscritto un memorandum con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal, senza alcuna chiarezza sugli impegni finanziari assunti dalle parti;

la sottoscrizione del memorandum da parte dell'amministratore delegato di ADI, secondo Invitalia, sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva informazione al consiglio di amministrazione di ADI e successivamente senza alcuna comunicazione di merito nel corso delle sedute del consiglio di

amministrazione di ADI del 21 settembre e del 16 ottobre 2023;

tale accordo, oltre a confermare il cambio netto della posizione del Governo in favore di Arcelor Mittal, apre la strada alla cessione al gruppo franco-indiano della quota pubblica, archiviando ogni ipotesi finora sostenuta di portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI con il coinvolgimento di una cordata di imprenditori siderurgici italiani con l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento di Taranto;

i sindacati hanno sottolineato la gravità della vicenda evidenziando che, nell'incontro con il Governo del 27 settembre 2023, i Ministri presenti avrebbero negato la sottoscrizione di un memorandum con Arcelor Mittal ed oggi chiedono trasparenza e certezze sulla situazione e sul futuro degli stabilimenti siderurgici di Taranto, Genova e Novi Ligure,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il ministro Fitto abbia sottoscritto un memorandum of understanding con l'amministratore delegato di ADI e Arcelor Mittal;

se il Ministro in indirizzo sia stato preventivamente informato e ne abbia condiviso i contenuti e se sia a conoscenza di comunicazioni in tal senso anche nei confronti della società pubblica che fa capo al Ministero e che detiene il 38 per cento delle quote di ADI;

se intenda chiarire le motivazioni sottostanti alla mancata comunicazione della sottoscrizione del memorandum da parte del ministro Fitto e dell'amministratore delegato di ADI a tutti i soggetti interessati, ivi compresi i sindacati e il consiglio di amministrazione di ADI;

se intenda rendere pubblici i contenuti del memorandum al fine di comprendere quali siano le condizioni e le prospettive per ADI e la strategia che si intende mettere in atto con tale accordo per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà di importanza strategica per il Paese;

se sia interesse di tutto il Governo procedere alla cessione delle quote pubbliche ad Arcelor Mittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare società pubblica che fa capo al Ministero al controllo del capitale di ADI.

Interrogazione sullo sfratto di appartenenti alle Forze dell'ordine da alloggi di edilizia agevolata a Roma

([3-00761](#)) (25 ottobre 2023)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gaspari](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -

Premesso che:

è stato previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale concesso in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio (ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152);

con decreto 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata e con nota ministeriale n. 794/01 del 12 luglio 2001 ha comunicato alla Prefettura di Roma la realizzazione di 54 alloggi realizzati nel comune di Roma;

la Prefettura di Roma ha assegnato in locazione 54 alloggi di edilizia agevolata ai dipendenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, dell'ex Corpo forestale dello Stato, nonché ai dipendenti del Ministero della giustizia e personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o personale di altre amministrazioni comunque impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, che hanno prestato e prestano servizio nell'ambito della provincia di Roma, a seguito di trasferimento d'ufficio, con priorità per coloro che sono stati trasferiti per esigenze di servizio a decorrere dal 13 maggio 1991;

per la realizzazione dell'intervento edilizio in data 21 gennaio 2004 è stata stipulata con il Comune di Roma apposita concessione del diritto di superficie sui comparti in località Mazzalupo, nella zona di Boccea;

dal 2005 risultano 54 famiglie di dipendenti delle forze dell'ordine assegnatari dell'alloggio

sociale costruito in edilizia residenziale agevolata, in immobili ubicati a Roma, Collina delle muse, Boccea, in via Splendore, attualmente coinvolte in procedure di sfratti esecutivi da parte dell'impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine con particolare violazione della finalità pubblicistica della realizzazione degli interventi edilizi;

il 24 maggio 2023 il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, con nota inviata a tutti gli organi competenti, ha invitato a verificare il rispetto della normativa in materia di edilizia agevolata e la possibilità, da parte degli assegnatari, di riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa vigente;

la Regione Lazio con nota del 19 giugno 2023, a seguito del tavolo tecnico richiesto dal competente provveditorato alle opere pubbliche, ha fornito chiarimenti sul fatto che gli alloggi realizzati con il programma non potranno essere "liberamente utilizzati" dal soggetto attuatore, stante la finalità pubblicistica imposta dalla legge di finanziamento (come disposto dall'art. 5, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21);

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi intravedano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore, in subordine, o prevedere, alla scadenza dei contratti in essere, una proroga ope legis a tempo indeterminato o che in analogo fattispecie si possa recuperare il contributo finanziario e il diritto di superficie,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo in ordine alla vicenda, al fine di evitare gli sfratti delle famiglie coinvolte delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

se ritenga necessario, per quanto di competenza, adottare iniziative normative per introdurre disposizioni sul diritto di prelazione agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico in materia di edilizia residenziale agevolata.

Interrogazione sui programmi e le misure tecniche per la sicurezza nei treni e nelle stazioni ferroviarie ([3-00766](#)) (25 ottobre 2023)

[Romeo](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Tosato](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la protezione e il controllo dei più importanti asset della rete ferroviaria, come i tratti di linea, le gallerie, i ponti, e le stazioni sono fondamentali per garantire continuità ed efficienza della circolazione, ma anche per elevare la sicurezza dei viaggiatori che usufruiscono del servizio;

il livello di sicurezza delle stazioni ferroviarie italiane è misurato nella "carta dei servizi" di RFI sulla base di due indicatori: la percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori, espressa attraverso questionari riferiti sia all'ambiente interno che a quello esterno, e il numero dei furti subiti dai medesimi all'interno degli asset ferroviari, forniti dal Ministero dell'interno;

lo scorso 30 gennaio 2023 è stato siglato un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con il Ministero dell'interno, e il gruppo Ferrovie dello Stato italiane avente ad oggetto un piano volto a incrementare la sicurezza degli utenti;

il piano prevedeva, oltre ad un ulteriore aumento di gate e tornelli nelle stazioni, anche la creazione di un veicolo societario, FS Security, dedicato ad incrementare la sicurezza negli asset di competenza. La nuova società, che entro la fine dell'anno completerà la definizione del proprio piano industriale, ha il compito di coordinare le attività di sicurezza del gruppo FS, completando un percorso di significativo rafforzamento delle attività operative (con personale ferroviario abilitato o con servizi di sicurezza "sussidiaria") e con investimenti in tecnologie;

la società, costituita il 21 febbraio 2023, vedrà un ulteriore incremento di personale nel

prossimo triennio di 1.000 addetti per il controllo dei varchi ferroviari a supporto alle forze di polizia ferroviaria;

con riferimento all'impiego di tecnologie, è assolutamente necessario intervenire con sistemi di monitoraggio tecnologici specialistici degli asset della rete che siano all'avanguardia, che possano essere messi a disposizione del personale,

si chiede di sapere quali siano le azioni programmate per proseguire, ampliare e potenziare gli interventi volti a garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie degli asset della rete per tutti i cittadini e viaggiatori.

Interrogazione sui lavori nella galleria del Fréjus

([3-00762](#)) (25 ottobre 2023)

[Ambrogio](#), [Malan](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Petrucci](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

SITAF S.p.A. (Società italiana traforo autostradale del Fréjus) è ente concessionario per l'autostrada A32 (Torino-Bardonecchia) e, di concerto con la francese SFTRF, per il traforo del Fréjus T4, con un totale di 94 chilometri di tratta autostradale gestita;

l'infrastruttura, insieme alla A10 Genova-Ventimiglia (autostrada dei Fiori) e alla A5 (autostrada della Valle d'Aosta), è uno dei principali collegamenti con la Francia, nonché parte integrante del corridoio mediterraneo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e assume, con particolare evidenza per i flussi turistici ed economici legati agli scambi transfrontalieri, assoluta valenza nazionale e internazionale;

considerato che i numerosi cantieri aperti, ad oggi, sulla tratta causano, specialmente in ordine al turismo pendolare dei fine settimana, al pendolarismo lavorativo (per il quale la A32 è fondamentale infrastruttura di collegamento tra i circa 100.000 abitanti della Valsusa e l'area metropolitana di Torino), e ai giorni di esodo e controesodo estivo, lunghe code e frequenti disagi in corrispondenza delle gallerie (circa 18 chilometri), dei viadotti (circa 19 chilometri) e dei rilevati (36 chilometri) oggetto di interventi strutturali e di conformità;

evidenziato che:

come è prevedibile, con la chiusura del traforo del monte Bianco (T1) dal 16 ottobre al 18 dicembre 2023, il traforo del Fréjus (T4) e il raccordo autostradale della A32 diverranno alternativa naturale per i flussi transfrontalieri di persone e merci da e per la Francia;

un recente accordo tra Banca europea per gli investimenti (BEI), Cassa depositi e prestiti (CDP), UniCredit, SACE e la SITAF destina ulteriori risorse, per complessivi 247 milioni di euro, da utilizzare per l'ammodernamento e la sicurezza della A32;

questo finanziamento si aggiunge a quello da 320 milioni di euro concesso, già nel 2013, per la realizzazione della seconda galleria del T4, che dovrebbe essere inaugurata entro fine 2023;

considerato che:

i territori montani interessati, siano essi insistenti in bassa o in alta Valsusa, vedono nel turismo, ormai destagionalizzato, uno dei fattori economici di maggior peso e rilevanza;

l'attuale e pressoché assoluta aleatorietà dei tempi di percorrenza, causata dall'eccessiva concentrazione, in un arco temporale ridotto, di un numero eccessivo di interventi di straordinaria manutenzione, nonché la mancanza di un coordinamento organizzativo tra ente gestore, amministrazioni locali e istituzioni centrali, rischia di limitare sensibilmente le presenze turistiche nell'area;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Regione Piemonte e i sindaci coinvolti, ha convocato i vertici SITAF in occasione del caos viabilità innescato, la mattina del 2 maggio 2023, per la chiusura, comunicata dall'ente gestore solo quattro giorni prima, degli svincoli di Avigliana ovest e Avigliana centro, per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione drenante e dei lavori di adeguamento della galleria "La Perosa",

si chiede di sapere:

se l'attuale cantierizzazione della A32 sia, in qualche modo, frutto di concertazione con

SITAF da parte del Ministero;

se, di converso, SITAF abbia o meno fornito un cronoprogramma dei lavori e se questo sia stato eventualmente avallato dal Ministero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, o quantomeno utile, riconvocare con urgenza i vertici SITAF S.p.A. e valutare l'opportunità di istituire un tavolo temporaneo di coordinamento, supervisione e calendarizzazione condivisa dei cantieri, attuali e futuri, della A32, così da individuare un cronoprogramma di avanzamento che sia sostenibile e che ridimensioni, il più possibile, i disagi descritti, garantendo altresì all'infrastruttura un'operatività residua sufficiente a gestire i flussi veicolari previsti, anche a fronte della valenza internazionale della tratta.

Interrogazione sul progetto di realizzazione di un ponte sospeso in area protetta a Costermano del Garda (Verona)

([3-00760](#)) (25 ottobre 2023)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

in data 22 dicembre 2003, la decisione della Commissione europea n. 69 ha confermato come sito di interesse comunitario (SIC) il monte Baldo e le località della val dei Mulini, di Senge di Marciaga e di rocca di Garda ubicate nel comune di Costermano sul Garda, in provincia di Verona;

il 30 giugno 2023, la delibera n. 88 della Giunta comunale ha approvato il project financing di iniziativa privata avente ad oggetto la realizzazione di un ponte e le relative strutture di servizio, la realizzazione di un parcheggio per 400 persone e 10 autobus;

considerato che:

il 18 ottobre 2021, 65 associazioni veronesi hanno sottoscritto un appello per fermare il progetto di realizzazione del ponte nell'area naturalistica di Costermano sul Garda e tutelarne l'eccezionale biodiversità;

in data 8 agosto 2023, è stato presentato un esposto alla Procura della Corte di conti di Venezia e alla Procura generale presso il Tribunale di Verona nei confronti del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri di maggioranza e del segretario comunale di Costermano sul Garda da parte dei consiglieri di minoranza, che denunciano perequazioni urbanistiche per il progetto del ponte sospeso sopra la valle dei Mulini e l'ipotesi di reato in "abuso d'ufficio e danno alle finanze del Comune";

nel corso degli anni il monte Baldo e la valle dei Mulini sono stati oggetto di ripetuti interventi programmati a Costermano sul Garda a forte impatto sull'equilibrio ecosistemico, per la creazione di importanti hotspot interessati anche da cementificazione, ai fini di promuovere un alto afflusso turistico;

tutti questi interventi non sono stati sottoposti a valutazione di incidenza ambientale (VInCA) cumulativa, come prescritto dall'articolo 6 della direttiva n. 92 o direttiva "Habitat";

ritenuto che:

la realizzazione di un ponte sospeso, lungo circa 330 metri e alto circa 70 metri, illuminato e a pagamento, inoltre, prevede la costruzione di un campeggio, l'ampliamento di alcuni edifici con aumento della cubatura delle strutture già esistenti, la predisposizione di torri, passerelle e piattaforme e un parcheggio, in un'area incontaminata, precedentemente non edificabile, attirando un turismo di massa non confacente a un sito di interesse comunitario;

nel territorio comunale di Costermano sul Garda sono presenti aree a rischio idrogeologico, erosione e caduta massi, e la stessa valle dei Mulini è stata interessata nel 2020 da una frana;

il territorio in questione è molto vulnerabile a causa di un'elevata perdita di biodiversità, dovuta anche a un forte sviluppo edilizio che ha trasformato i centri lacustri e l'entroterra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire come sia possibile costruire un ponte che impatterebbe in modo significativo assieme alle altre opere e infrastrutture programmate in un'area così fragile, riconosciuta sito di interesse comunitario;

quali misure di mitigazione e di adattamento siano state previste per la salvaguardia, il rispetto

della legalità, della tutela e dell'integrità dell'ecosistema naturale presente nell'area interessata; quali iniziative, per quanto di competenza, intenda avviare in merito alle autorizzazioni rilasciate per il suddetto progetto in materia di vincoli paesaggistici, monumentali, ambientali e architettonici a tutela del Comune di Costermano sul Garda, considerata l'assenza di una valutazione di incidenza ambientale cumulativa di tutti i progetti e interventi previsti.

Interrogazione sulle comunità energetiche rinnovabili

([3-00763](#)) (25 ottobre 2023)

[Di Girolamo](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

con il decreto-legge n. 162 del 2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", sono state introdotte anche nel nostro Paese le "comunità energetiche rinnovabili" (o energy community) previste dalla direttiva europea RED II (2018/2001/UE);

si tratta, in sintesi, di associazioni che possono essere costituite da cittadini, enti pubblici locali, o PMI che diventano prosumer;

secondo uno studio del Politecnico di Milano, entro il 2025 le comunità energetiche rinnovabili italiane arriveranno dall'attuale centinaio a 40.000 coinvolgendo circa 1,2 milioni di famiglie, 200.000 uffici e 10.000 piccole e medie imprese. Un altro studio ("Le comunità energetiche in Italia", cofirmato dall'ENEA) valuta in 264 milioni i cittadini dell'Unione che diventeranno produttori-consumatori di energia generando fino al 45 per cento dell'elettricità rinnovabile complessiva del sistema;

l'aspetto determinante è proprio l'idea dei produttori-consumatori, con una forte attenzione al sostegno delle fasce economicamente più deboli, che segna il passaggio da un modello verticale (poche grandi centrali fossili o nucleari) a un modello orizzontale, decentrato, con milioni di punti di produzione e autoproduzione di energia;

il coinvolgimento della comunità in esperienze di questo genere è una concreta occasione di diffusione su larga scala, anche grazie ai 2,2 miliardi di euro che il PNRR assegna allo sviluppo delle comunità energetiche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

a fronte dei numeri riportati ad oggi, in Italia, su 100 comunità energetiche mappate a giugno 2022, 50 hanno completato l'iter di attivazione presso il GSE e di queste solo tre hanno ricevuto i primi incentivi statali;

i decreti attuativi per le comunità energetiche erano attesi per il mese di marzo 2022 e ad oggi non risultano ancora emanati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'urgenza di definire le regole attuative necessarie a dare avvio definitivo alle comunità energetiche e quali siano le effettive tempistiche di emanazione della normativa mancante.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Mirabelli, Monti, Morelli, Nocco, Orsomarso, Ostellari, Paroli, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Ternullo e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Matera, per attività della 4ª Commissione permanente; Misiani, per attività della 5ª Commissione permanente; Zullo, per attività della 10ª Commissione permanente; Borghi

Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Occhiuto, Sbröllini e Valente per partecipare a un incontro istituzionale; Casini e De Priamo, per partecipare a un incontro internazionale; Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 24 ottobre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma (*Doc. XXIV, n. 10*).

Il predetto documento è inviato al Ministro della cultura.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il senatore Francesco Silvestro, con lettera del 25 ottobre 2023, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre attività, anche straniere.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 26 ottobre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 36

BEVILACQUA: sulle prospettive del personale dell'azienda Isolfin dopo la rescissione del contratto con Fincantieri (4-00708) (risp. DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

BILOTTI ed altri: sul rilascio del cittadino italo-palestinese Khaled El Qaisi, detenuto in Israele (4-00732) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BORGHESE: sul malfunzionamento della piattaforma per la prenotazione di servizi consolari per i cittadini all'estero (4-00674) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GASPARRI: sull'assoluzione di un cittadino del Bangladesh dall'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie (4-00683) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

LA MARCA: sui malfunzionamenti del portale "Fast It" per gli italiani residenti all'estero (4-00687) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MAGNI: sulla repressione violenta delle proteste popolari in Perù (4-00301) (risp. TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

sui crimini commessi contro la popolazione yazida (4-00565) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MAIORINO ed altri: sull'assoluzione di un cittadino del Bangladesh dall'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie (4-00714) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[RANDO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

il 5 agosto 2023, il dirigente veterinario dell'ASP di Catanzaro (sede di Soverato), Roberto Macrì, ha ricevuto una lettera contenente esplicite minacce alla sua persona;

il fatto, prontamente segnalato alle forze dell'ordine, si configura come l'ennesimo atto intimidatorio riconducibile alla sua attività istituzionale presso l'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro; a tal proposito si ricorda che il primo atto intimidatorio a suo danno risale a gennaio 2004, cui sono poi seguiti, nel corso degli anni, ulteriori gravissimi episodi;

considerato che:

gli episodi cui è stato vittima il dottor Macrì non rappresentano un caso isolato e raro, come documentato nel libro "Veterinaria e mafie" che raccoglie testimonianze in tal senso;

tale grave e diffusa situazione ha generato nel tempo l'attenzione e l'impegno di varie rappresentanze della medicina veterinaria pubblica. Si citano qui solo alcune delle iniziative salienti promosse da soggetti diversi, come ANMVI (Associazione medici veterinari italiani), FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani), FVM (Federazione veterinari e medici) affiliata al maggior

sindacato dei veterinari pubblici SIVEMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica), CGIL; l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie istituito con decreto dei Ministeri della salute e dell'interno 13 gennaio 2022 presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute ha il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, di monitorare gli "eventi sentinella" che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai loro danni, di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza, di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in *équipe*;

dopo gli ultimi fatti accaduti al dottor Roberto Macrì, l'ANMVI ha scritto ai Ministri della salute e dell'interno per segnalare l'accaduto e per sottolineare come la legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni), non sia adeguatamente focalizzata sul contesto della professione veterinaria; nella stessa lettera ha sottolineato che il primo rapporto dell'Osservatorio, pur evidenziando come "il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario assuma una particolare rilevanza nell'ambito della medicina veterinaria", non fa alcun cenno sull'esposizione alla criminalità, dovuta anche alla peculiarità delle funzioni del medico veterinario;

egli è chiamato in ogni suo atto, in qualunque area operi (sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche o ispezione degli alimenti) a controllare che l'operatore (allevatore o produttore) investa le risorse umane e finanziarie atte a garantire, oltre alla tutela del patrimonio zootecnico, anche quella della salute pubblica attraverso la sicurezza alimentare e il controllo delle zoonosi. Inoltre, opera in un settore, quello della filiera alimentare, in cui ogni intervento mette in gioco ingenti risorse economiche e in cui, come sottolineato dai rapporti sulle agromafie, è forte la presenza criminale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano porre in essere per prevenire episodi come quelli che hanno coinvolto il dottor Macrì;

se il Ministro della salute non ritenga di doversi attivare per monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni dei medici veterinari del SSN nell'esercizio delle loro funzioni.

(3-00769)

[PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

mercoledì 18 ottobre 2023 un improvviso e violentissimo nubifragio si è abbattuto su Follonica, in provincia di Grosseto, dove in una sola ora si sono registrati 127 millimetri di pioggia (la quantità d'acqua che solitamente precipita in un mese);

a seguito di tale evento si sono verificati molti allagamenti, che hanno interessato sia il lungomare che le zone periferiche, e che hanno richiesto numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine;

i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per tamponare i danni e svuotare dall'acqua le zone che sono state colpite. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se i vigili del fuoco hanno operato con squadre sia dal distaccamento locale che dal comando di Grosseto;

l'amministrazione comunale si è subito attivata per elaborare una stima completa e dettagliata dei danni;

tale stima, che verrà trasmessa alla Regione Toscana per richiedere lo stato di emergenza, è di 1.958.000 euro così suddivisi: lavori di ripristino fosse, fogne e manti stradali: 820.000 euro; danni privati: 1.060.000 euro; ripristino di edifici pubblici e impianti sportivi: 78.000 euro; ripristino del litorale: 20.000 euro;

appare evidente come l'entità dei danni, nonostante l'evento alluvionale sia stato circoscritto territorialmente, sia stata devastante per la comunità di Follonica;

ritardi eccessivi sui risarcimenti ed il ripristino delle infrastrutture potrebbero avere quindi ricadute significative sulle attività economiche ed imprenditoriali e conseguentemente sui livelli occupazionali locali,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente e necessario intraprendere, in relazione a quanto esposto, provvedimenti al fine di assicurare il pieno ed immediato ristoro dei danni subiti, pubblici e privati, nel comune di Follonica a seguito dell'alluvione di mercoledì 18 ottobre.

(3-00770)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GUIDOLIN](#), [SIRONI](#), [MAZZELLA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che il lago di Garda è un territorio a forte vocazione turistica, diviso tra tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige) e caratterizzato da paesaggi naturalistici unici inseriti nella rete "Natura 2000" (direttiva 2009/147/CE). Le sue rive hanno una vegetazione tipica mediterranea (olivo, vite, agrumi, palme, alberi da frutto, agavi, cipressi) grazie al microclima creato dall'enorme bacino protetto da pareti rocciose che in alcuni casi cadono direttamente sul lago;

considerato che:

negli ultimi anni c'è stato un parziale avvio di due importanti opere come "la ciclovia del Garda" e "il nuovo collettore del Garda", in un territorio già altamente urbanizzato;

in particolare, il comitato tecnico scientifico ciclovie turistiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel marzo 2022 ha approvato il progetto tecnico economico finanziario della "ciclovia turistica del Garda", pista ciclopedonale promiscua che interessa l'intero perimetro del lago per circa 144 chilometri con un costo preventivo complessivo di 344.000.000 euro, destinato ad aumentare visto l'aumento del costo dei materiali e la complessità del tratto trentino;

il progetto del nuovo collettore del Garda dal lato veronese prevede la posa di nuove condotte e la realizzazione di nuove stazioni di pompaggio, oltre alla ristrutturazione e all'ammodernamento della struttura esistente, mediante la posa di circa 60 chilometri di nuove condotte nel tratto compreso tra Malcesine e il depuratore di Peschiera del Garda, per un importo complessivo di 116,5 milioni di euro. Il finanziamento di quest'opera, disposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ammonta a 44,3 milioni di euro;

il presidente dell'azienda Gardesana servizi ha recentemente dichiarato che "con il prossimo appalto, noi abbiamo consumato tutte le risorse a nostra disposizione. Siamo preoccupati che quest'opera fondamentale e decisiva per l'ambiente, il turismo e la nostra economia si fermi e rimanga un'incompiuta. Altro elemento che preoccupa, più volte ribadito nelle riunioni ufficiali anche con la Regione Veneto, è che mentre condividiamo fortemente la realizzazione della ciclovia del Garda, il rischio è che se non vengono stanziati i fondi necessari, la Regione realizzerà la ciclovia e noi saremo costretti, un domani, a romperla per posare le nostre tubazioni che oggi non siamo in grado di mettere per mancanza di finanziamenti" ("veronaserait", 17 ottobre 2023);

il progetto del nuovo collettore del Garda dal lato bresciano è in forte ritardo rispetto a quello veronese e non risulta che sia stato trovato un accordo tra gli enti coinvolti per avanzare con le richieste di finanziamento;

considerato infine che il collettore del Garda realizzato negli anni '70 comprende tratti interrati, posati sul fondale del lago e al suo interno, che inevitabilmente oggi sono soggetti a corrosione tanto che nel 2021 a seguito di un'ispezione delle condotte sublacuali fatto da Acque bresciane si sono rilevati 248 punti di corrosione delle condotte, a volte anche rilevanti. Questo ha reso necessario un intervento per la riparazione che però non potrà risolvere il problema visto che i 248 punti di corrosione si sono formati ad un anno dall'ultimo controllo. Le condotte sublacuali che attraversano il lago vanno dismesse e sembra evidente che con questo livello di corrosione siano inevitabili sversamenti nell'acqua del lago che potrebbero essere pericolosi per la salute dell'uomo. Nel 2021 da un monitoraggio di Legambiente con dei prelievi di acqua fatti sulle sponde bresciane sono risultati sopra i valori di legge 5 campioni su 7, e sono stati trovati enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione descritta che oltre ad un danno economico potrebbe anche essere pericolosa per la salute dei cittadini;
se intendano verificare il coordinamento per la realizzazione delle due opere onde evitare sperpero di denaro pubblico;
come intendano intervenire per ripristinare l'ordine delle priorità degli interventi tenendo in considerazione che la tutela della salute pubblica va messa al primo posto.

(4-00803)

[GUIDOLIN](#), [SIRONI](#), [MAZZELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a pochi passi dal lago di Garda, nel territorio della provincia di Verona e del comune di Costermano del Garda, sorge la "val dei Mulini", una vallata attraversata dal torrente Tesina tra le colline moreniche dell'area del Garda. La storia del sito, citata, tra le altre fonti, dal FAI (Fondo per l'ambiente italiano), è legata alla presenza di antichi mulini che facevano uso della forza dell'acqua del torrente per la macinazione dei cereali antichi coltivati *in loco*. Ad oggi, la zona ha mantenuto un'alta valenza naturalistica, geologica e paesaggistica, che ha consentito lo sviluppo di un ricco e prezioso patrimonio vegetale e animale;

la zona, inoltre, è parte della zona speciale di conservazione IT3210007 "monte Baldo: val dei Mulini, Senge di Marciaga, rocca di Garda" dal 2003, oltre ad essere inserita nella rete europea "Natura 2000"; lo studio naturalistico "Val dei Mulini: *hotspot* di biodiversità", pubblicato sul "Quaderno culturale" 2022 n. 33 de "il Baldo" e curato dalla naturalista Francesca Dall'Ora e da Giovanni Bombieri (WBA, World biodiversity association), citato dal sito del WWF di Verona, ha sottolineato la ricchezza delle sorgenti dell'area, con la presenza del gambero di fiume europeo (*Austropotamobius pallipes*), il patrimonio naturalistico delle orchidee spontanee e del *Gypsophila papillosa*, detto "velo da sposa", endemismo puntiforme del monte Baldo, oltre alla *Gonepteryx cleopatra*, lepidottero che si trova solo nella zona di Garda;

considerato che:

la Regione Veneto ha approvato il *masterplan* "Costermano sul Garda 2030 - Cittadella dello Sport all'aria aperta", avendo come committente il medesimo Comune;

il progetto prevede la costruzione di un ponte sospeso denominato "Garda line bridge" lungo 333 metri per 66 di altezza, che dovrebbe diventare il ponte ciclopedonale più lungo d'Italia e il terzo, invece, tra i ponti tibetani nel nostro Paese, l'istituzione di un *glamping* (*camping glamour*), la creazione di un parcheggio da 400 posti auto e 10 per i *pullman*, tutto a ridosso della prestigiosa e fragile area naturalistica non edificabile;

numerose associazioni, come Italia Nostra e il WWF veronese, insieme ad attivisti, esperti e cittadini comuni, stanno segnalando il pericolo di uno sfregio paesaggistico-ambientale dovuto alla costruzione del ponte, che taglierebbe in due l'unità di veduta della valle, e di alcuni altri interventi previsti dal *masterplan*, con un potenziale danno per il patrimonio naturalistico dell'area e il pericolo per gli stessi visitatori circa il rischio di frane su entrambi i versanti;

considerato inoltre che:

dei rischi connessi agli interventi previsti dal progetto e di taluni dubbi sollevati in merito alle operazioni urbanistiche connesse hanno parlato diversi organi di informazione, tra cui il sito de "il Fatto Quotidiano", con un articolo dal titolo "La Valle dei Mulini minacciata dal ponte sospeso: riqualificazione o luna park?" del 28 settembre 2023 e la trasmissione "Report" del 22 ottobre;

nel sito istituzionale del Ministero della cultura, tra le attività coordinate dalla sede italiana del Consiglio d'Europa, si fa riferimento alla valle dei Mulini con la seguente descrizione: "Un luogo fortemente minacciato dalle progettazioni urbanistiche dell'amministrazione comunale, che ha in programma in Val dei Mulini la costruzione di un ponte sospeso di 330 mt, un camping comunale, aree ristoro e aree museali, percorsi esperienziali e parcheggi",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se ritengano che le criticità descritte, i cui effetti si ripercuotono su ambiente e cittadini dell'area, siano

meritevoli di adeguati approfondimenti circa l'esigenza di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturalistico-ambientale e la regolarità di ogni procedura e, di conseguenza, se intendano intervenire nelle sedi di competenza per fare luce sulla questione;
quali ulteriori iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di evitare i rischi connessi agli interventi previsti.

(4-00804)

[ZAMBITO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* - Premesso che:

da un articolo pubblicato su "Il Tirreno" il 24 ottobre 2023, si apprende che uno dei capi reparto dell'azienda metalmeccanica "Ristori" di Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, nella provincia di Pisa, avrebbe insultato e offeso ripetutamente i lavoratori, in larga maggioranza extracomunitari originari del Senegal, con frasi razziste, anche indossando una maglietta inneggiante al fascismo;

della vicenda si è interessato anche il commissariato di Pontedera, che ha già acquisito informazioni, riservandosi, al completamento delle indagini, di porre in essere gli atti di sua competenza;

a parere degli interroganti è già grave che un capo reparto si permetta di offendere gli altri lavoratori, ma lo è ancor di più se le offese sono a contenuto razzista e mosse da un'ostentata ideologia fascista, alla quale l'autore si fregia di aderire indossandone anche una maglietta evocativa; ogni atto violento e discriminatorio ispirato al fascismo è da condannare, perseguire e sanzionare e per questo sorprende che di fronte alla reazione sdegnata dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, sembra che l'azienda non abbia assunto alcuna iniziativa per sanzionare tale atteggiamento indecente,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, affinché sia fatta piena luce sui denunciati episodi di razzismo accaduti alla Ristori di Montecalvoli e vengano valutati sia i comportamenti assunti dall'autore delle offese che eventuali omissioni da parte dell'azienda nel sanzionare immediatamente tali atteggiamenti, vigilando che sulla vicenda vengano assunti adeguati provvedimenti;

quali ulteriori iniziative di competenza intendano assumere per prevenire e contrastare episodi di violenza verbale a contenuto razzista e apologetico del fascismo in particolare nei luoghi di lavoro e da parte di chi, all'interno dell'organizzazione del lavoro, riveste ruoli di responsabilità.

(4-00805)

[MENIA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

con la circolare n. 111660 R.S. del 20 giugno 1917, dello Stato maggiore del Regio Esercito venne sancita la costituzione dei reparti d'assalto, formati da militari scelti per motivazione ad attitudine fisica, ben armati ed addestrati per l'assalto; la loro costituzione rivoluzionò le modalità tattiche che permisero di conseguire in vari teatri operativi risultati determinanti. Gli "arditi", in poco più di un anno d'impiego, si copirono di gloria ed ebbero ben 20 medaglie d'oro al valor militare ed innumerevoli d'argento e di bronzo;

i reparti d'assalto furono sciolti al termine del primo conflitto mondiale per essere ricostituiti il 1° agosto 1942 come I battaglione del X reggimento arditi, posto alle dirette dipendenze dell'ufficio operazioni dello Stato maggiore e destinato in Sardegna nel gennaio 1943; sciolto il reggimento dopo l'8 settembre, il I battaglione, noto anche come battaglione "arditi Boschetti" dal nome del suo comandante, fu rinominato IX reparto d'assalto e dal 20 marzo 1944 entrò nel primo raggruppamento motorizzato, in via di trasformazione in Corpo italiano di liberazione (CIL);

assegnato alla II brigata del CIL divenne III battaglione del 68° fanteria, pur mantenendo le proprie insegne, e ne seguì le sorti per essere sciolto a fine guerra nel settembre 1945; le tradizioni dei reparti d'assalto sono oggi tramandate dal IX reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin", il quale veste le "fiamme nere";

la Federazione nazionale arditi d'Italia (FNAI), che si richiama alla memoria degli arditi e alle loro eroiche imprese, fu ricostituita il 26 ottobre 1963 a Bologna con la registrazione di un nuovo statuto nazionale, che, all'art. 4 dispone: "la risorgente Federazione Nazionale Arditi d'Italia ha per canone

fondamentale e principio incontrovertibile la più intransigente apoliticità ed apartiticità, interessata solo ed esclusivamente alla indiscussa difesa e devozione dell'Italia, contro ogni nemico - alla integrità del territorio - alla affermazione ed esaltazione delle tradizioni luminose del Corpo - al riconoscimento di tutti i valori morali, sociali e militari - al culto dei Caduti - al rispetto dovuto ai Mutilati di guerra ed a tutti i Combattenti";

il primo presidente nazionale fu il generale Bernardino Grimaldi, decorato con cinque medaglie d'argento al valor militare e una di bronzo ricevute quale tenente colonnello dell'Esercito e partigiano combattente;

fin dalla sua rinascita e per diversi decenni sino ad ora, l'attività celebrativa della FNAI si è sempre svolta in stretta collaborazione con le istituzioni civili e delle forze armate; a titolo di esempio: il 24 settembre 1967 la federazione celebrò il 50° anniversario della fondazione dei reparti di assalto a Manzano (Udine), dove ebbero il loro battesimo ufficiale il 29 luglio 1917, alla presenza dei rappresentanti delle forze armate tra le quali: l'ammiraglio Faggioni (medaglia d'oro al valor militare), il generale di corpo d'armata Nani, comandante della regione militare nord-est, il generale Cominelli per l'Aeronautica e il generale Montu, comandante della zona militare di Trieste; il 18 ottobre 1970, a Trieste, si tenne il raduno nazionale della FNAI; sul palco delle autorità erano presenti Fernando Bernardini presidente nazionale della FNAI e medaglia d'oro al valor militare, e i più alti vertici locali delle forze armate: l'Esercito era rappresentato dal 151° fanteria e dai bersaglieri della "Folgore" con fanfara, la Marina militare con rappresentanze e l'Aeronautica con il sorvolo della pattuglia acrobatica delle "Frecce tricolori"; nel 2007 la FNAI ha partecipato alla cerimonia di assegnazione ufficiale delle nuove "fiamme nere" agli incursori del IX reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" presso la caserma "Vannucci" di Livorno alla presenza del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga; con continuità, la Federazione ha partecipato alle celebrazioni ufficiali dei fatti d'arme che videro protagonisti gli arditi del IX reparto d'assalto nel 1918 sul col Moschin (monte Asolone) e col della Berretta (monte Grappa), alla presenza di un picchetto e rappresentanza del IX reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin",

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per il quale la Federazione nazionale arditi d'Italia è stata esclusa dall'elenco delle associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute tra quelle "da invitare alle cerimonie militari", come sancito dalla circolare emanata dal gabinetto del Ministro della difesa in data 4 febbraio 2015;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e opportuno reintegrare la Federazione tra le associazioni d'arma da invitare alle cerimonie militari, essendo essa, a pieno titolo, in possesso delle qualità e delle caratteristiche morali, democratiche e di trasparenza proprie di tutte le associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni che rivestono un ruolo fondamentale nel sostenere e mantenere vivi i valori delle forze armate nell'ambito civile e militare.

(4-00806)

[CUCCHI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa, giovedì 12 ottobre 2023, nella città di Napoli, quartiere Vomero, un uomo di 42 anni è stato brutalmente aggredito da quattro militanti che si identificano come appartenenti al gruppo "Casapound";

l'aggressione avrebbe procurato alla vittima ferite guaribili in 20 giorni;

secondo quanto si apprende, l'uomo, che era in compagnia di una persona che è stata invece risparmiata dal pestaggio, è stato aggredito in quanto indossava una giacca su cui compariva la scritta "ANTIFA", che lo identificava come un antifascista;

dopo aver depositato formale denuncia il 13 ottobre scorso, la vittima del brutale pestaggio è stata raggiunta da telefonate intimidatorie;

sempre da notizie di stampa si apprende che per protestare contro il clima di intimidazione vissuto in città a causa di formazioni neofasciste e per solidarizzare con l'uomo aggredito, a Napoli sono state convocate mobilitazioni delle reti civiche e antifasciste;

considerato che:

desta preoccupazione il clima di intimidazione perpetrato da organizzazioni neofasciste ai danni di

organizzazioni democratiche e impegnate in ambito sociale;
solo per ricordare le azioni squadriste più eclatanti, a metà luglio nella città di Verona, a febbraio a Bracciano, sempre a febbraio a Firenze e a Ostia, gruppi di persone che si dichiarano appartenenti all'estrema destra hanno aggredito presidi di formazioni della sinistra politica e sociale, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se i dati in possesso del Ministero dell'interno mostrino un aumento degli episodi di violenza da parte di gruppi che promuovono ideologie fasciste o neofasciste;
quali siano le strategie e i piani del Governo per reprimere il sentimento di impunità che sembra alimentare la violenza di tali gruppi nei confronti degli oppositori politici;
come il Ministro intenda garantire la sicurezza dei cittadini, che potrebbero essere a rischio a causa delle loro posizioni politiche o delle loro attività civiche;
quali misure intenda adottare il Governo per promuovere un clima di tolleranza in questo periodo di tensione in cui il Paese appare profondamente diviso su tematiche politiche nazionali e internazionali;
se, infine, non si ritenga opportuno disporre lo scioglimento di quei gruppi di chiara matrice fascista e, quindi, dichiaratamente ostili alla Costituzione italiana, antifascista e repubblicana.

(4-00807)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00770 del senatore Parrini ed altri, sui danni causati dall'alluvione del 18 ottobre 2023 in particolare nel comune di Follonica (Grosseto).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00802 della senatrice Cucchi.

1.5.2.2. Seduta n. 119 del 27/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

119a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) VENERDÌ 27 OTTOBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 120 del 31 ottobre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (Relazione orale) (ore 9,39)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito

digitale

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 878.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Sui lavori del Senato

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, approfittando della presenza in Aula del Ministro per i rapporti con il Parlamento, intervengo sull'ordine dei lavori e sulla dignità dei lavori di questa Assemblea.

Il 16 ottobre, secondo un comunicato ufficiale, il Consiglio dei ministri si è riunito alle 9,52 ed ha approvato il disegno di legge di bilancio. Ripeto, il 16 ottobre. Ieri il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che dobbiamo smetterla di guardare bozze e documenti non ufficiali per commentare il disegno di legge di bilancio. Questo è il Senato della Repubblica e avrebbe dovuto ricevere il 16 ottobre stesso o il 17 il disegno di legge di bilancio, visto che è stato approvato in Consiglio dei ministri. Ma, a distanza di undici giorni, della legge più importante dell'anno non si sa nulla. (*Applausi*). Questo Senato non sa oggi - e deve commentare documenti non ufficiali e bozze - perché la legge di bilancio è sparita.

Allora chiedo al Ministro per i rapporti con il Parlamento - perché questo incide sull'ordine dei lavori di quest'Assemblea per le prossime settimane - quando tornerete in Consiglio dei ministri per approvare il testo definitivo. Se quelle sono bozze e quest'Assemblea non ha ancora ricevuto nulla, vuol dire che o quel documento è stato approvato salvo intese e quindi torna in Consiglio dei ministri, oppure è stato approvato definitivamente e quindi ci chiediamo come mai dopo undici giorni non è arrivato al Senato della Repubblica, che deve discuterlo. (*Applausi*).

Credo che per la dignità di questa Assemblea sia importante sapere se il Senato si è perso il documento o se il Governo non l'ha ancora inviato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 (ore 9,42)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[OSTELLARI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, i ringraziamenti li farò alla fine del mio intervento, mentre ora vorrei fare alcune riflessioni su Caivano. Penso che Caivano per troppo tempo sia stata abbandonata, così come è stato sottovalutato l'intero sistema della devianza criminale giovanile, che non ha confini. Mi soffermo su un dato: dalla fine del 2022 i numeri dei giovani reclusi nelle nostre carceri minorili sono spaventosamente aumentati e sono aumentati i casi di *baby gang*, ma nessuno ha voluto guardare questi numeri, che nulla hanno a che fare con il decreto-legge che stiamo per esaminare. Inoltre, nessuno ha voluto guardare la situazione di Caivano, che è nata per l'indifferenza dello Stato e che ha creato indifferenza alla prepotenza. Quindi, abbiamo deciso di intervenire su Caivano, dove c'era un allarme, ma intendiamo farlo con questo provvedimento anche sull'intero Paese, per evitare altre Caivano.

Abbiamo deciso di decidere, abbiamo finalmente e doverosamente deciso di intervenire per riportare di moda le regole ed il rispetto, ma l'abbiamo fatto consapevolmente intervenendo su due direttrici: una, quella importante che molti di voi hanno ricordato, è la prevenzione. L'abbiamo fatto in questo provvedimento e faccio specifico riferimento ad alcuni strumenti che abbiamo introdotto per la devianza e la criminalità giovanile. Vi è l'ammonizione, che è uno dei primi provvedimenti che abbiamo voluto adottare, con un'incidenza non tanto e non solo nei confronti dei giovani, anche dodicenni, quindi dai dodici ai quattordici anni, ma soprattutto per coinvolgere i genitori; l'abbiamo fatto con il Daspo, l'abbiamo fatto con l'avviso orale, l'abbiamo fatto anticipando uno strumento - mi riferisco alla messa alla prova anticipata - che sta funzionando nel nostro sistema, ma che abbiamo

voluto disciplinare per farlo applicare prima. L'abbiamo voluto anticipare per potenziarlo e poterlo applicare prima.

Abbiamo voluto operare anche interventi sul lato della repressione, certo, ma con strumenti di buon senso contro i fenomeni di spaccio, anche di lieve entità, contro i fenomeni odiosissimi di *stesa* che accadono proprio in certi territori, contro una messa alla prova che non funziona quando siamo in presenza di reati gravissimi (stiamo parlando di omicidio pluriaggravato, di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata, di rapina pluriaggravata). Siamo poi intervenuti nei confronti del fenomeno dell'abbandono scolastico, ma ancor di più siamo intervenuti sul sistema carcerario o di esecuzione penale minorile e abbiamo deciso di farlo, tirandoci su le maniche, avendo il coraggio di dire che le cose non vanno e di fare ciò che va fatto e che non era mai stato fatto prima.

Noi abbiamo ereditato delle strutture - mi riferisco agli istituti penitenziari minorili (IPM) di questo nostro Paese - che stanno cadendo a pezzi. Parlo di strutture di IPM - lo dico io che ho la delega su questo tema e sono uno dei pochi, forse, che sogna un Paese senza più carceri minorili- che devono essere adeguate a fare vera educazione, perché non stiamo parlando di rieducazione, bensì di strutture capaci di fare vera educazione. Questa educazione, della quale tutti parlano, non si può fare all'interno delle carceri che noi abbiamo ereditato e dalle quali escono i ragazzi in fuga. Vi ricordate il Beccaria a dicembre dell'anno scorso? Ci siamo rimboccati le maniche per fare quei necessari interventi che hanno reso possibile riaprire il carcere minorile Beccaria, anche quella parte che era stata chiusa e che era in quelle condizioni, rimettere a posto l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro, riaprire quello di Treviso e investire in un progetto unico nel suo genere che sarà quello dell'IPM di Rovigo, che non sarà un carcere come quelli che abbiamo ereditato dal passato, ma sarà una struttura capace di fare vera educazione, attività, formazione e lavoro. A questo ci siamo dedicati.

La soluzione non sta ovviamente nel far finta di nulla, non sta nella visione che non c'è, ma dobbiamo leggere i numeri e individuare delle soluzioni, trovando il coraggio anche di avere una visione di insieme, perché la giustizia arriva quando ormai il danno è stato fatto.

Dobbiamo lavorare insieme pensando che l'educazione minorile è una risorsa di questo Paese ed è una risorsa per tutti noi, quindi la giustizia deve lavorare con la scuola e con le istituzioni per trovare spazi. È per questo che a Caivano siamo voluti intervenire: per creare un modello e per evitare che quello che è accaduto a Caivano possa accadere altrove.

Dobbiamo anche coinvolgere i genitori in questa operazione. Riportiamo al centro le regole e il rispetto, temi che noi intendiamo ovviamente riportare di moda, ma intendiamo farlo anche con il contributo di chi, anche dalle opposizioni, vuole e ha voluto dare una mano. Per questo prima ho detto che i ringraziamenti li faccio alla fine. Ringrazio le opposizioni perché in questo lavoro, che abbiamo fatto insieme, dalle opposizioni sono arrivati dei suggerimenti che abbiamo accolto, certo non tutti, ma dei suggerimenti sono arrivati e alcuni sono stati accolti, così come sono stati accolti i suggerimenti che sono arrivati grazie alle audizioni che abbiamo svolto. L'articolo 27-*bis* sulla messa alla prova anticipata l'abbiamo migliorato, ma l'abbiamo fatto insieme e credo che questo sia il giusto modo di operare, perché il Parlamento, in questo caso specifico, non è stato esautorato, ma ha partecipato. Ringrazio ovviamente anche il Presidente e i relatori, perché questa operazione l'abbiamo fatta in questi giorni insieme, cercando di ragionare e di trovare delle soluzioni. Sono stati accolti anche molti emendamenti delle opposizioni, non pochi sono stati accolti addirittura all'unanimità. Sottolineiamo anche le cose positive che abbiamo fatto insieme e procediamo su questa strada, con il coraggio di dire le cose che non funzionano, che non vanno, ma anche con il coraggio di fare ciò che serve per cambiarle. In questo modo credo che daremo un futuro migliore a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. (*Vivaci proteste*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, le chiedo di non fare la videoreporter. *(Commenti. Applausi)*. Manteniamo un livello civile del dibattito. Colleghi, per favore, come chiedo ai colleghi della minoranza di mantenere un livello civile, lo chiedo anche quelli della maggioranza, così almeno proseguiamo con i nostri lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in via del tutto eccezionale, ma non apra un dibattito.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il primo anno di legislatura è terminato da poco e non solo questa è la trentaquattresima richiesta di fiducia - e forse di qualche minuto anticipa la trentacinquesima che sarà posta probabilmente a Montecitorio -, ma questa legislatura ha già superato le tre legislature precedenti. Siccome le tre legislature precedenti erano state caratterizzate da storie di tutti i tipi, chiedetevi che cosa succede dentro questa maggioranza.

Chiedetevi su cosa non andate d'accordo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, questo doveva essere il decreto-legge bandiera della presidente Meloni ed è finito male, peggio di tutti gli altri, con una richiesta di fiducia che non è posta sulle richieste dell'opposizione, visto che il sottosegretario Ostellari, dopo aver iniziato una replica molto male, ha poi aggiustato il tiro dicendo che ha ottenuto dei suggerimenti.

Colleghi della maggioranza, questa è una fiducia messa contro la stessa maggioranza. *(Applausi)*. È evidente che soprattutto Lega e Fratelli d'Italia parlano lingue diverse. È evidente che ci sono fratture che sono sotto gli occhi di tutti. *(Applausi)*.

Signor ministro Ciriani, apprezziamo la sua consueta disponibilità e dedizione all'attività quotidiana del Parlamento, ma se siamo a 34 fiducie poste, tre al mese, significa che purtroppo il Parlamento non funziona *(Applausi)* e noi abbiamo il dovere di porre questo tema. Lo abbiamo posto ai presidenti di Senato e Camera e temo - lo anticipo, presidente Centinaio - che la settimana prossima dovrà essere dedicata ad una valutazione profonda e seria su come intendiamo andare avanti. La legge di bilancio infatti in queste condizioni non può essere affrontata; lo diciamo prima per evitare di essere tacciati poi per coloro che fanno ostruzionismo o resistenza perché non la facciamo, vogliamo entrare nel merito, vogliamo discutere. Come ha detto però il presidente Patuanelli prima di me, sono passati dodici giorni e la conferenza stampa della presidente Meloni è stata completamente cancellata dai provvedimenti.

La prego, signor Presidente, di far presente al presidente La Russa che se non otteniamo i testi in queste ore, saremo obbligati ad iniziare audizioni informali fuori dal Palazzo con chi non conosce ancora i tratti di questa manovra. Lo abbiamo detto più volte. Non diteci la prossima settimana che siamo eversivi o non siamo in linea con le regole del Parlamento perché saremo obbligati a iniziare le audizioni in maniera informale e autonoma.

Signor Presidente, la prego di far presente al presidente La Russa che noi pretendiamo i testi della manovra e le relazioni tecniche in queste ore perché siamo stanchi di sentire le cose che dice il vicepremier Salvini, salvo poi essere smentito dagli uomini e le donne che fanno capo alla Presidente del Consiglio.

Va avanti così da un anno. Non è più accettabile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,06).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1a e 2a.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878

e della questione di fiducia (ore 10,07)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato più di un mese dal primo *blitz* compiuto dalle Forze dell'ordine nel Parco Verde di Caivano, a cui ne sono seguiti altri. Sono state effettuate decine di perquisizioni, al termine delle quali sono state sequestrate cocaina, *hashish*, armi e munizioni, denaro contante, impianti di videosorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne. La presenza della presidente Meloni nel Comune campano ha indubbiamente smosso le acque su una condizione di degrado che si protraeva da anni e sulla quale non era più procrastinabile il dovere di intervenire. Non si trattò solo di una passerella, perché a seguito di quella visita sono stati compiuti i fatti, e non solo con i *blitz* delle Forze dell'ordine, ma anche con l'arrivo di insegnanti e funzionari comunali e ovviamente con il rafforzamento dei presidi di sicurezza.

Con questo decreto il Governo ha inteso dare una risposta forte dopo l'avvenuto stupro ai danni di due giovanissime ragazze, introducendo misure cautelari per minori, Daspo urbano, foglio di via, misure di contrasto alle *baby gang*, ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle *baby gang*, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Attualmente la misura è prevista per i soggetti maggiorenni, che per la condotta e il tenore di vita si ritiene vivano anche in parte con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con le nuove norme l'avviso orale si è reso applicabile anche ai minorenni, a partire dai quattordici anni. Si prevede che il questore possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare a determinati soggetti di età superiore ai quattordici anni di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce, quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni, il tutto al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del Meridione, caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggior disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione di quelli che permangono nella stessa istituzione scolastica, garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti, quali l'attribuzione di una quota pari al 50 per cento dell'incremento del fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di dieci punti a conclusione del triennio effettivamente svolto e ulteriori due punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento e dell'obbligo scolastico. Si introduce una nuova fattispecie di reati per i casi di elusione; nell'ipotesi di dispersione assoluta, si introduce la pena fino a due anni di reclusione; in caso di abbandono scolastico, la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

Quelli che ho elencato sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti in questo decreto-legge, nel quale il Governo ha proceduto su un doppio binario: avanti a tappe forzate sul progetto di riqualificazione

del centro sportivo Delphinia, il luogo degradato a ridosso del Parco Verde in cui si sono consumate orribili violenze ai danni di due cugine; in contemporanea, però, avanti anche sulla stretta penale per i minori che delinquono, commettendo, tra gli altri, il reato di *stesa*, che consiste in un corteo di giovani che a bordo di motociclette attraversano i quartieri a forte velocità, esplodendo in aria colpi di armi da fuoco per dimostrare la propria forza sul territorio e lanciare un messaggio di impunità. Finora la *stesa* era un'aggravante rispetto ad altri reati, ora immaginiamo di trasformarla in un delitto autonomo.

Caivano vuole rappresentare un esempio di come lo Stato intende contrastare ovunque la presenza territoriale del crimine organizzato. Questo decreto-legge costituisce solo un primo passo verso quella che per noi costituisce una vera e propria missione per ridare soprattutto al Sud una dignità sociale spesso compromessa a causa delle mafie.

Il tutto è molto seguito e attenzionato dal nostro presidente Giorgia Meloni, che ringraziamo per aver dato una smossa e messo mano a queste iniziative volte a far cessare i brutti episodi che si stanno verificando non solo a Caivano, ma in diversi Comuni d'Italia. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vedo il rappresentante del Governo molto interessato alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Il Governo è presente, sta interloquendo con il segretario Stefani.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Non l'avevo visto, mi scusi.

Quella che sto mostrando, signor Presidente, è la lettera protocollata con cui l'allora sindaco di Caivano, una persona perbene, che si chiama Enzo Falco, chiedeva al presidente del Consiglio Meloni di recarvisi per conoscere la realtà di questo Comune del Sud, in provincia di Napoli (per la precisione, a metà strada tra Napoli e Caserta), definendolo la periferia delle periferie.

Caivano, un Comune di 37.000 abitanti, 27 chilometri quadrati, 15 vigili urbani, vinse il bando per la riqualificazione delle periferie dei fondi nazionali Pinqua, entrando in graduatoria. I soldi, però, ahimè, sono finiti prima e il progetto non è mai partito. Opportunità di lavoro inesistenti, stabili fatiscenti, la classica situazione, purtroppo, di molte periferie del Sud.

Vede, Presidente, a dispetto di quanto racconta la propaganda governativa, questa lettera, di cui ho citato qualche passaggio, è immediatamente successiva alla cerimonia del passaggio della campanella tra il presidente Mario Draghi e la nuova presidente Giorgia Meloni. La lettera, come si vede dal protocollo, è datata 24 ottobre 2022, cioè esattamente un anno fa. Signor Presidente, a questa lettera la presidente Meloni rispose promettendo una visita, ma questa promessa non fu mantenuta, perlomeno fino agli ultimi drammatici fatti, che hanno poi ovviamente scosso le coscienze di tutti e hanno determinato la successiva visita. Come si vede, al di là della retorica e delle bugie che sono state raccontate nelle ultime settimane, quando serviva il Governo a Caivano non c'è andato. Ha aspettato che succedesse l'ennesima tragedia prima di fare quella che è somigliata davvero a una passerella, una operazione di propaganda a colpi di *spot*, come peraltro è successo molte volte in questo primo anno di vita del Governo: l'ennesima tragedia, l'ennesima passerella e anche l'ennesimo decreto-legge.

In questo caso, peraltro, come è stato osservato tante volte in Commissione, il decreto-legge è ancora più discutibile dal punto di vista dello spirito costituzionale, come tutti quei provvedimenti che riguardano le libertà personali, che dovrebbero essere rigorosamente approvati con legge ordinaria e non attraverso la decretazione d'urgenza, di cui invece questo Governo sta abusando a piene mani, come mai prima d'ora nella storia della Repubblica, peraltro ponendo sempre la fiducia, come ha fatto questa mattina. Ma di questo abbiamo già discusso nella giornata di ieri, quando abbiamo avanzato la questione pregiudiziale di costituzionalità, quindi non aggiungerò altre parole.

Voglio, invece, affrontare un punto più di merito e, in particolare, contrastare, almeno dal mio punto di vista, la concezione totalmente sbagliata che attraversa questo provvedimento, ossia l'idea che, all'indomani di fatti di cronaca di particolare disvalore e di particolare allarme sociale, si coltivi l'illusione di inseguire questa o quella emergenza attraverso l'irrigidimento degli strumenti penali. Insomma, il carcere come soluzione a tutti i problemi, anche se, come sappiamo, la storia di questi

anni ha dimostrato come l'aumento delle pene non sia la soluzione più efficace per contrastare i fenomeni criminali.

Signor Presidente, io che pure sono cresciuto e ancora mi riconosco totalmente in quella bellissima frase, che abbiamo ascoltato più volte in questi giorni, secondo la quale, prima di ogni altra cosa, servirebbe l'esercito di assistenti sociali, di psicologi, di maestri di strada, non credo affatto che non servano anche gli strumenti più tipici dell'azione penale o che non si debba far sentire la presenza dello Stato. Certo che servono: serve la legge, servono i magistrati, servono le Forze dell'ordine; nessuno lo ha mai negato e nessuno ovviamente potrebbe mai negarlo. Ma lo Stato non può essere soltanto repressione. (*Applausi*). Lo Stato è anche la scuola, il lavoro, il tempo pieno, gli spazi sociali, lo sport, gli asili nido, le mense, le biblioteche.

Serve allora soprattutto un equilibrio, cui hanno fatto riferimento in tanti durante le audizioni che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, in particolare i giudici minorili, equilibrio che però io penso non sia presente in questo provvedimento. Il decreto-legge, infatti, è totalmente sbilanciato: sceglie un approccio totalmente securitario, introduce norme penali che, peraltro, come è evidente che sia, riguardano non solo Caivano ma tutto il territorio nazionale, utilizza la sanzione penale come prima e sostanzialmente unica risposta al disagio sociale e al disagio minorile, pretendendo che il timore di una condanna funzioni come un deterrente rispetto a condotte di adulti e di minori che sono, però, espressione di una privazione profondissima. Tale privazione ha radici anche nelle condizioni di vita, nella povertà sociale, culturale ed educativa di un contesto sociale che spesso è disperato, degradato e segnato anche da una disegualianza strutturale che - mi rivolgo al Governo, con un inciso - il vostro scellerato progetto di legge sull'autonomia differenziata ovviamente accentuerà.

Eppure, chi conosce i minori che vivono nei contesti di disagio ci ha detto chiaramente che la strada della repressione, dell'innalzamento delle pene edittali, spesso o almeno quasi sempre, si rivela del tutto inefficace, soprattutto quando la trasgressione delle regole è, nei percorsi di vita, un preciso modo di essere, che il più delle volte ribadisce l'appartenenza ad un sistema ambientale o ad un sistema familiare che, per certi versi, purtroppo sopperisce anche all'assenza delle istituzioni.

Il decreto interviene sulle famiglie solo sanzionandole e, da questo punto di vista, vi è una vera e profonda incoerenza tra le misure adottate in caso di mancato assolvimento dell'obbligo scolastico e l'assenza di qualsiasi misura di supporto o di intervento formativo e sociale rispetto alle famiglie. Per l'appunto, la sola circostanza che questo gravissimo fatto accaduto a Caivano, un caso di violenza contro le donne, anzi contro donne giovanissime, non preveda immediatamente misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, mi pare, anche questo, molto indicativo.

Non si cita mai, nemmeno come riferimento, l'educazione di genere, che pure è un tema chiave o dovrebbe essere un tema chiave per intervenire in una prospettiva di prevenzione e di contrasto al disagio giovanile e alla violenza. (*Applausi*). Non sono previste misure volte all'educazione alla cittadinanza. Del resto, signor Presidente, anche in questo caso, come sorprendersi, se ieri sera esponenti della maggioranza di Governo, nel dibattito alla Camera, hanno detto, testualmente, di considerare una porcheria contro cui fare muro l'educazione sessuale nelle scuole. È stato detto ieri, in un delirio oscurantista, e perciò davvero non ci si meraviglia più di tanto. (*Applausi*).

Insomma, nella filosofia di questo decreto-legge c'è veramente un'idea di Paese, la vostra idea di Paese, che, dal mio punto di vista, è completamente sbagliata: un Paese in cui debbano prevalere soltanto risposte punitive e repressive, non quelle educative e preventive. Gli investimenti in risorse culturali, come quelle incentivanti per gli insegnanti, tanto per citare una questione seria, benché menzionati nel provvedimento, hanno l'enorme limite di essere concepiti soltanto come misure emergenziali e non strutturali. Le misure sanzionatorie, invece, si sprecano, con il risultato che si avrà l'effetto di aggravare la situazione delle strutture carcerarie minorili che pure, come sappiamo, dovrebbero essere, in particolare nella giustizia minorile, una vera e propria *extrema ratio*.

Ciò è in aperto contrasto con quello che è un principio fondamentale del sistema penale, principio che impone peraltro una indagine accurata sulla personalità del minore, per evitare i cosiddetti effetti stigmatizzanti della condanna al carcere, e che impone la predilezione delle misure alternative. Pensiamo, per esempio, all'istituto della messa alla prova; istituto, peraltro, che in un tempo nemmeno

particolarmente lontano, alcuni anni fa, si immaginò di estendere alla giustizia degli adulti e che invece oggi viene radicalmente messo in discussione anche per i minori. Quindi, davvero è un'inversione di tendenza clamorosa.

Una idea di sicurezza, dunque, che ruota solo attorno all'idea della punizione e della repressione. Una idea che interviene anche aumentando la pena minima da sei a diciotto mesi per i fatti di lieve entità in tema di stupefacenti, in particolare di droghe leggere. Certamente io non mi aspetto da voi quello che ormai si sperimenta in molte parti del mondo, cioè la legalizzazione delle droghe leggere, che, dal mio punto di vista, è l'unica vera forma di contrasto alla criminalità organizzata. Non me lo aspetto, perché conosco le vostre posizioni e le combatto, come sapete. (*Applausi*). Vi faccio però notare, colleghi della maggioranza, che questa misura della legalizzazione viene ormai adottata in molti Paesi del mondo dove a governare sono le destre, probabilmente meno oscurantiste delle destre italiane, o comunque forze politiche non certamente ascrivibili al campo progressista.

Per tutte queste ragioni, di metodo di merito, per la scelta di non puntare minimamente sugli aspetti che dovrebbero essere, quelli sì, davvero centrali e decisivi, io annuncio il convinto e totale dissenso su questo provvedimento da parte del mio Gruppo e quindi il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo in questo dibattito considerando che quella di porre la fiducia per la trentaquattresima o trentacinquesima volta soltanto in un anno sia una scelta drammaticamente sbagliata anche nei rapporti tra Governo e Parlamento. Siamo in un Parlamento che, di fatto, sta soltanto ratificando norme. Devo dire che questa volta siamo stati anche la Camera - per così dire - fortunata, perché oggi è il 27 ottobre; questo provvedimento arriverà alla Camera dei deputati il 6 novembre e scadrà il 15 novembre, quindi rivolgo un saluto affettuoso ai colleghi deputati che dovranno semplicemente mettere un timbro sul nostro lavoro. Però una volta capita a loro e una volta capita a noi: sappiamo di vivere in un regime di bicameralismo del tutto fittizio, quindi va così.

Questa scelta radicalmente sbagliata del Governo mi dà l'occasione di discutere di questo decreto-legge non soltanto nel merito del singolo provvedimento. Infatti, il provvedimento in esame è, secondo me, davvero una bandiera e un modo di manifestare l'identità stessa di questo Governo. Il metodo adottato nell'assunzione di questo provvedimento è proprio il modo in cui il Governo lavora. Quindi credo che il nostro voto su questo provvedimento in realtà vada a toccare certo il merito del provvedimento, ma anche un modo di fare, un modo di vedere questo Paese. Questo è un provvedimento che nasce da un evento di cronaca terribile, che ha colpito naturalmente le emozioni di tutto il Paese: la violenza contro due ragazzine, la violenza portata contro queste due giovanissime da un gruppo a loro volta di giovanissimi. Si tratta di un evento di cronaca terribile che però significava anche un grido di allarme, in un certo senso, poiché era il segno che in certe nostre periferie esiste una situazione di degrado, di marginalità e di devianza che è davvero arrivata a prefigurare scenari che già soltanto descrivere fa gelare il sangue nelle vene.

Quale sarebbe stato, secondo me, l'atteggiamento di una classe dirigente responsabile? Sarebbe stato quello di assumere questo problema, analizzarlo a fondo, reperire dati, discutere le cause di tutto questo e mettere in campo una proposta per tutte le periferie del Paese che avesse un senso di crescita e di sviluppo; che andasse a guardare alle cause e alle radici del problema; che rimuovesse insomma non soltanto il sintomo di quella marginalità, di quella povertà, di quell'assenza di lavoro che provocano poi quegli eventi di cronaca, ma anche le cause di quegli eventi di cronaca e quindi risolvesse quella marginalità, quella povertà educativa, quell'assenza di lavoro.

Invece il Governo cosa fa? Quello che fa di solito. Si va sul posto - naturalmente la Presidente del Consiglio, con tutta la sua buona fede, non ha potuto incontrare neanche uno degli abitanti di Caivano perché, quando la Presidente del Consiglio va in un posto del genere, il cordone di sicurezza è tale che l'interazione è minima - e, come era già successo a Cutro e anche dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna, si fanno le fotografie, si corre a Roma o, nel caso di Cutro, si resta lì, e poi si fa un decreto-

legge. Il decreto-legge è, per sua definizione, un provvedimento sul quale non si è riflettuto. Qualcuno dai banchi della maggioranza ha detto: abbiamo ritenuto che fosse il caso di agire d'urgenza. Ma ai colleghi della maggioranza dico che la Costituzione non è che si applica quando si ritiene; la Costituzione si applica se l'urgenza c'è, non quando si ritiene di doverla applicare perché secondo qualcuno c'è l'urgenza. Allora si sarebbe dovuto avere un provvedimento pensato, ma questo è tutto il contrario di un provvedimento pensato. È un provvedimento che purtroppo è soltanto una forma di propaganda, perché si occupa soltanto di un Comune, solo del Comune di Caivano. Ne ha bisogno il Comune di Caivano? Certamente. Va benissimo poter intervenire a favore del Comune di Caivano, ma abbiamo risolto il problema delle periferie, abbiamo risolto il problema di tutti i Comuni che sono accanto al Comune di Caivano e che vivono situazioni ugualmente complicate? Quando un decreto del Governo decide di dare nuovo personale e nuove risorse al Comune di Caivano, cosa diciamo ai Comuni accanto? Cosa diciamo alle mille periferie di tutto il Paese? Cosa diciamo alle periferie della capitale? Cosa diciamo alle periferie anche delle zone più prospere del Paese? Ci sono Caivano in tutta Italia.

Ci saremmo aspettati un'analisi e un piano organico, come quello che fu varato nel 2016, il piano del rammendo delle periferie d'Italia, pensato dal nostro collega Renzo Piano, ispirato dalla sua azione: il piano che mise a disposizione 2 miliardi per interventi per le periferie, creando strutture che ancora oggi insistono sui nostri territori e che sono andate lì direttamente a risolvere il problema; un piano che sciaguratamente è stato messo via.

Sarebbe stato importante che questo Governo, un Governo politico - ci viene detto - avesse pensato in modo strategico. Invece si va a Caivano, si dice quindici vigili urbani, dopodiché misteriosamente in Commissione si ritira, per esempio, un emendamento dei relatori che prevedeva 10 milioni di incentivazioni e di esenzioni fiscali e contributive per gli imprenditori e i professionisti di Caivano: un emendamento scritto sull'acqua che non è mai stato approvato. Quindi, le risorse sono state anche molto minori di quelle che si pensava e si immagina di aver risolto il problema, insistendo su un singolo Comune in un'area estremamente complicata. Ma il Comune è soltanto quello e questa è una gamba del decreto, quella che avrebbe dovuto essere la promozione.

C'è una seconda gamba del decreto, che non si occupa soltanto di Caivano: è quella parte che si occupa di giustizia minorile. Perché se i minori di Caivano vengono sostenuti e poi puniti, i minori di tutto il resto del Paese vengono soltanto puniti, perché con un decreto-legge si arriva ancora una volta a modificare norme penali. Non è la prima volta che accade (abbiamo visto il decreto *rave* e il decreto Cutro): si incide sullo stato di libertà dei cittadini con un decreto-legge, senza il ragionamento che anche il lavoro sulla libertà dei cittadini dovrebbe richiedere, la serietà della riflessione che si dovrebbe fare quando si incide sullo stato di libertà dei cittadini. Che cosa si fa? Si prendono i nostri ragazzi, che, per quanto possano diventare dei giovani adulti, possono avere anche quattordici anni, anzi li si fa oggetto di misure addirittura all'età di dodici anni, per decreto-legge, e non si lavora sulla loro educazione. Quando pochi minuti fa il Sottosegretario è intervenuto e ha detto che hanno pensato alla prevenzione, la prevenzione per voi è il Daspo, la prevenzione è l'ammonimento. No, Sottosegretario, la prevenzione è l'educazione, la prevenzione è la scuola per questi ragazzi (*Applausi*), la cui devianza è la conseguenza di una marginalità gravissima, dell'assenza delle famiglie e della loro incapacità, anche per mancanza di mezzi, di seguire quell'educazione. La prevenzione sta nel rimuovere le cause del crimine e della devianza, non soltanto nel punire il crimine e la devianza.

Che cosa c'è in questo decreto-legge? Avete deciso, al contrario di quello che si era fatto sinora cioè utilizzare i migliori istituti della giustizia minorile per estenderli alla giustizia degli adulti, di fare il contrario ed equiparare sempre di più ragazzi e giovani, uomini e donne la cui formazione è in divenire, che certo hanno sbagliato e che possono anche essere puniti, ma nei confronti dei quali il nostro primo interesse dovrebbe essere quello di fare in modo che non sbagliano, agli adulti. Li porteremo nelle prigioni minorili. Abbiamo sentito il garante per i detenuti, Mauro Palma, dirci che ci sono 428 posti negli istituti penali per minori e 427 occupati.

Questa è la visione di una risoluzione semplicistica di problemi gravissimi, una visione che non andrà ad attaccare i problemi del Paese: i problemi sociali, i problemi economici e anche i fatti molto gravi di

cronaca nera che si verificano. È semplicemente uno strumento che serve al Governo per fare propaganda, lasciando il Paese nella sua drammatica povertà sociale, che esiste a Caivano, esiste nei paesi vicini e che resterà identica, salvo aver dato l'occasione a qualcuno di fare delle fotografie e mostrarsi ai cronisti. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Falcone e Borsellino» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia (ore 10,35)

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vedete, c'è un limite anche alla polemica e alle bugie che stiamo ascoltando.

Prima considerazione: chiedete perché si mette la fiducia. Ieri ho seguito sia nel ruolo di Vice Presidente, sia come rappresentante, insieme ai miei colleghi, del Gruppo Forza Italia, l'andamento dei lavori e avendo avuto una lunga discussione in Commissione che ha anche visto l'attenzione - doverosa - alle motivazioni e alle proposte delle minoranze, francamente credo che riproporre questa mattina 340 emendamenti non avesse molto senso. Abbiamo anche invitato le opposizioni a concentrare il dibattito su dieci, venti, cento questioni più importanti in modo tale che ci fosse la possibilità di entrare nel merito. Invece alla fine si ricorre alla procedura pretestuosa dell'ostruzionismo e allora il Governo fa bene a mettere la fiducia, perché la questione di Caivano è urgente, perché la legalità è urgente, molto più dei vostri giochetti pretestuosi in Aula. *(Applausi)*.

Devo sfatare un'altra bugia (e mi dispiace che anche il senatore De Cristofaro si sia distratto, gli manderò, tramite un cortese assistente, una copia del provvedimento): nel testo si parla di scuola, di istruzione, di legalità, di famiglie, non solo di punizione. E allora non venite qui a dire bugie. Il Governo interviene più sulle scuole che sui commissariati di Polizia, quello che voi non fate, quello che voi non sapete. *(Applausi)*. Leggetevi il provvedimento. Siete talmente impegnati ad abbaiare che non avete tempo di leggere. Questa è la verità. *(Applausi. Commenti)*.

Dopodiché, questo Governo ha agito con coraggio e non ha fatto...

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, le chiedo di moderare i termini: non può dire «abbaiare». *(Commenti)*.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Benissimo. *(Commenti)*,

PRESIDENTE. Ho già ripreso il presidente Gasparri sull'affermazione e ha annuito. Di conseguenza, per me la situazione è già ripristinata. Per favore, colleghi, lasciate intervenire il senatore Gasparri,

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, accetto il suo richiamo e miscuso, volevo dire «urlare», ho sbagliato («urlare» si può dire?).

Voglio dire che in questo provvedimento ci sono interventi per le scuole e c'è il richiamo ai genitori, perché un genitore che sottrae il figlio alla scuola va punito severamente, non va incoraggiato come vorreste voi. *(Applausi)*. Questo c'è scritto nel testo. Qualcun altro ha parlato di passerelle. Bugiardi (si può dire?)! Il Governo non è andato solo a fare la conferenza stampa, io leggo tutti i giorni del sottosegretario Mantovano, del ministro Bernini, del ministro Piantedosi, del ministro Valditara che vanno lì a dare attuazione alle norme del decreto-legge, questa è la verità. *(Applausi)*. Non sono le vostre passerelle, è l'azione di Governo su scuola, università, commissariati. Serve lo sport, andate a vedere le immagini delle ruspe delle Forze armate che hanno iniziato la demolizione e la ricostruzione di un centro sportivo. C'è un limite alla menzogna, anche nel Parlamento. Questa è la verità. *(Applausi)*.

Contro la droga, ci sono sanzioni più severe? Certo, voi vorreste risolvere la questione Caivano dando a quei ragazzi la droga? Noi gli vogliamo dare la vita, la scuola e la palestra. Questa è la realtà, cari amici e colleghi. *(Applausi)*.

Questo è un provvedimento di ampio respiro, che basta leggere per vedere quanto e come si occupa di scuola, istruzione, sport, lotta alla droga.

Ma chi governava a Caivano? Chi è il Presidente della Regione Campania? Chi è? Non è governata? È del vostro partito, dissidente, ma viene dal PD. E, allora, scusatevi per l'inerzia del PD e di De Luca che nulla hanno fatto per l'emergenza Caivano, Campania, Italia. (*Applausi*).

Potremmo parlare anche di Gualtieri, che ha fatto il sindaco contro voglia e dovrebbe occuparsi di altre periferie, Tor Bella Monaca e altrove, dove questo Governo sta rafforzando la presenza dello Stato.

Voglio anche ringraziare quelle figure che riempiono i vuoti. Siccome sono anche un cattolico (pensate un po' e se la cosa vi disturba, a me non importa granché), vorrei ricordare che ci sono stati e ci sono i don Patriciello e i don Coluccia che fanno quello che i De Luca e i Gualtieri non fanno sul territorio. (*Applausi*). Grazie don Patriciello. Grazie don Coluccia. Invece don Vincenzo sta a Salerno o non so dove; mi riferisco a De Luca. È intento forse a designare parenti in giunte e Parlamenti.

Ecco ciò che ha fatto il Governo; è intervenuto laddove c'era inerzia, menefreghismo, degrado ed abbandono. Avete perso tempo sulle droghe. Noi siamo quelli del recupero e della prevenzione. Noi siamo quelli che stanno dalla parte delle comunità terapeutiche che danno la vita; voi, invece, vorreste legalizzare le droghe.

Ora in Campania c'è il procuratore della Repubblica Gratteri, andate a sentire le sue conferenze, dove vi spiegherà che la legalizzazione delle droghe non scalfisce gli affari delle cosche, ma li alimenta. Andate a sentire Gratteri se non volete sentire noi e imparate la verità.

Il provvedimento è ricco di spunti e di impegno. Il Governo non fa passerelle perché va tutti i giorni a fare quello che questo decreto-legge impegna a fare. La questione non riguarda solo Caivano; le periferie con problemi sono tante e numerose. Nella città di Roma, da dove parliamo, ce ne sono tante. Ci sono in tante parti d'Italia, anche al Nord perché non è un problema solo del Sud. Non è inoltre un problema solo di repressione.

La malafede, cari colleghi, ha un limite. Capisco che non avete letto il provvedimento, ma leggetelo perché si parla di scuola, d'istruzione, di obbligo scolastico. Ci sono interventi sullo sport, sulla salute, sugli psicologi, su quello che serve. Sappiamo bene infatti che non basta solo la repressione. Dopodiché se il provvedimento non piace a Saviano, ce ne faremo una ragione. (*Applausi*). Ha detto che va via dall'Italia e resteremo in numero sufficiente per mandare avanti questo Paese. Ne leggo tanti, di questi partenti che restano in Italia; appena vince il centrodestra c'è un elenco di annunci e partenze. C'era Berlusconi, vado via; c'è la Meloni, vado via ancora prima. Poi restano tutti qua e noi siamo contenti (*Applausi*); restino qua perché questo Paese è governato meglio e converrà anche a loro stare in Italia. Se poi vogliono andare via, ognuno è libero di farlo. Si muovono tutti: clandestini, turisti, italiani, stranieri; chi vuol viaggiare, viaggi, chi vuole restare, resti. Mi auguro che restino, perché è bene stare in Italia. L'Italia è un gran bel Paese.

Cari colleghi, noi ci saremmo attesi un voto favorevole nei confronti di questo decreto-legge. Ci saremmo attesi uno sforzo propositivo, non l'ostruzionismo del venerdì mattina, dei 340 emendamenti. (*Commenti*). Avanti, su. Prego, Prego. Presidente, i richiami valgono solo per me o anche per loro? Io sono esperto di Aula, quindi non mi spavento.

Ci attendiamo delle proposte e delle puntate di «Report». In questa legislatura, colleghi, si fanno operazioni trasparenza. Si stanno facendo in Commissione antimafia su alcuni magistrati che archiviavano parte delle inchieste di Borsellino (*Applausi*), le facciamo su Caivano e sulla lotta alla droga. È una legislatura della verità, della trasparenza e della legalità, cari colleghi!

Fate quindi quello che giustamente ritenete di fare. A me non scandalizza nemmeno l'ostruzionismo, è normale fare 340 o 3.400 emendamenti, l'ho fatto anche io. C'è poi il Regolamento, con la fiducia e la necessità di discutere. Anche io sono dispiaciuto del fatto che i decreti-legge abbiano un esame monocamerale.

L'altro giorno in quest'Aula sono stato io a dire che lo svolgimento soffocato del dibattito sulla politica estera impediva ai Gruppi della minoranza di fare le dichiarazioni di voto con una presenza adeguata del Governo: io sono quindi per la centralità del Parlamento, ma anche per la centralità della verità.

Forza Italia con orgoglio voterà a favore del provvedimento in esame e ringrazio i colleghi del nostro Gruppo, il relatore e tutti quelli che hanno contribuito a renderlo migliore. Sappiamo di non aver risolto un'emergenza, ma di averla affrontata; addirittura qualcuno diceva che non bisognava fare il

provvedimento contro i ragazzi che vanno in giro, aizzati dalla camorra, a sparare con i mitra, a fare la cosiddetta *stesa*. Qualcuno vuole la droga legale e la stesa tollerata. Noi siamo per la legge, l'ordine, l'educazione, la scuola, l'obbligo scolastico, la salute, lo sport e il coraggio che lo Stato deve avere, (*Applausi*), perché non possiamo delegare solo a figure religiose. Ricordo padre Rastrelli, un altro sacerdote che lottava contro l'usura e che spinse il Parlamento a varare la prima legge contro l'usura. Noi ricordiamo anche queste figure, ci ispiriamo a questi esempi. (*Applausi*).

Chi vuole restare in Italia, resti, anzi faccia venire gli amici, e chi se ne vuole andare, vada. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ricordando ai colleghi che ci si rivolge sempre alla Presidenza. Mi scuso con il senatore Gasparri se prima non ho interrotto i colleghi, ma la questione dei partenti mi ha fatto ridere e me ne scuso.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, proprio a lei volevo rivolgermi per condividere con lei, che sono certa mi comprenderà, la difficoltà che provo in questo momento a dover parlare di un tema così delicato, così doloroso, così profondamente sentito (ne è dimostrazione il grande lavoro che è stato fatto fino a notte tarda nelle Commissioni riunite su questo provvedimento) dopo il presidente Gasparri, che ha sostanzialmente dato dei cani all'opposizione perché ha detto che abbaiano e, non contento, ha dato a noi degli spacciatori, dicendo che diamo la droga ai ragazzi. (*Applausi*). Io ho serie difficoltà a parlare dopo il presidente Gasparri, che si è detto esperto d'Aula, ma in realtà è esperto di insulti, sapendo di poterla passare liscia perché ha l'immunità parlamentare. (*Applausi*). Attraverso di lei, signor Presidente, mi permetto allora di consigliare, come ha fatto il nostro senatore Scarpinato, al presidente Gasparri di rinunciare all'immunità parlamentare e poi vediamo se continua a essere così esperto di insulti. (*Applausi*).

Provo a riprendere la concentrazione sul tema che tutti stiamo affrontando oggi in quest'Aula e solo da una settimana nelle Commissioni, perché questi purtroppo sono i tempi previsti dalle conversioni dei decreti-legge. Sono tempi molto ristretti. Tuttavia, alcuni di noi, quelli che hanno la ventura di essere nelle Commissioni competenti, la 1a e la 2a, hanno ascoltato le audizioni rispetto alla condizione del Comune di Caivano e di Parco Verde. Molti del Gruppo cui appartengo, il MoVimento 5 Stelle, non paghi di ascoltare semplicemente attraverso il racconto come si vive in quei luoghi, hanno scelto di recarvisi perché non si può comprendere davvero come si vive e che Italia esiste al di sotto dell'Italia che si vede ad occhio nudo, per poter guardare negli occhi le persone che vivono tutti i giorni in quella realtà. Abbiamo guardato negli occhi i dirigenti scolastici; abbiamo guardato negli occhi non solo don Patriciello, ma anche gli altri parroci che tanto fanno per quella comunità, i docenti e le Forze dell'ordine che in quel contesto devono lavorare.

Signor Presidente, le chiederei per favore di ottenere un po' di silenzio in Aula.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di diminuire il tono della voce, come lo avevo chiesto prima, quando è intervenuto il senatore Gasparri, e non è stato fatto, senatrice.

MAIORINO (*M5S*). Quelle persone con cui abbiamo parlato non ci hanno rivolto delle richieste, ma delle preghiere. Ci hanno pregato di non dimenticarci di loro e non hanno fatto distinzione tra maggioranza e opposizione, Governo, Parlamento, perché per loro non significa nulla.

Si sono rivolte alla politica, si sono rivolte a chi è nella posizione di poter fare qualcosa e ci hanno pregato di non dimenticarci di loro, quando il faro dei riflettori che adesso è acceso su Caivano, perché siamo in fase di conversione di questo decreto, si spegnerà. Il MoVimento 5 Stelle intende onorare la promessa che ha fatto: noi non ci dimenticheremo degli abitanti di Caivano, così come non ci dimenticheremo delle tante Caivano che esistono in Italia, delle tantissime periferie, del degrado che purtroppo affligge il nostro Paese da Nord a Sud. (*Applausi*). Questo è un impegno che il MoVimento 5 Stelle prende in maniera ufficiale.

Perché ci stiamo occupando di Caivano? Perché il mese scorso, a settembre, si è scoperto un vaso davvero putrido e maleodorante, si è scoperto di violenze inaudite che bambine di dieci e dodici anni subiscono, attenzione, da parte di chi? Da parte di un gruppo di minorenni - non uso la parola «branco» volutamente, proprio perché stiamo parlando di minorenni - non in maniera occasionale, ma

sostanzialmente abituale: la normalizzazione della violenza, filmata e riprodotta poi sul *web*. Sono davvero cose agghiaccianti. Se si pensa ad un'infanzia distrutta, rubata, annullata, penso che questa sia l'immagine più eloquente che si stampa nella mente di chiunque.

Prima ho sentito il sottosegretario Ostellari ringraziare le opposizioni. Bene, ne prendiamo atto, sono ringraziamenti dovuti. Immaginate, se questo è il quadro, in quale brutale violenza vivono tutti i giorni donne e bambine in quei posti. Eppure il Governo si era dimenticato di inserire, per esempio, la creazione dei centri antiviolenza in quei luoghi. (*Applausi*). C'è voluta l'opposizione per fargli venire in mente che forse intensificare la rete dei centri antiviolenza in quei posti avrebbe potuto dare una mano. Ma sono tante tante le dimenticanze del Governo, provocate dalla furia di mettersi un'altra spilletta sulle spalle, con i suoi decreti *spot* e propaganda, tante dimenticanze, sì, è vero. L'intenso lavoro delle opposizioni poi ci viene anche rinfacciato: il senatore Gasparri ha detto che abbiamo emendato troppo. Meno male che abbiamo emendato, senatore Gasparri e sottosegretario Ostellari, perché così questo decreto-legge è diventato leggermente migliore di come era stato concepito! (*Applausi*).

Don Patriciello è stato citato tante volte e io sono sicura che le cose che ha da dire, che sono sempre le stesse, le abbia dette anche a Gasparri e al Governo. E ha urlato mentre diceva che questi sono bambini. Dove hanno conosciuto il sesso in quel modo? Come è possibile che abbiano conosciuto il sesso in quel modo? Da noi adulti, dai siti pornografici fatti a uso e consumo degli adulti. Spegnete i siti pornografici, ci ha chiesto don Patriciello, fate sì che non siano più accessibili ai bambini, in alcun modo. (*Applausi*).

Come ha risposto il Governo? Dimenticandosene. Anche in questo caso c'è voluto l'intervento delle opposizioni. E attenzione, perché noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo astenuti sull'emendamento che introduceva la possibilità che Agcom e il Garante della *privacy* valutassero le modalità con cui i siti pornografici si devono dotare di un sistema per cui possono certificare l'età di chi vi accede, ma poi non c'è alcuna sanzione. Un passetto avanti, allora, sì, ma il coraggio dove lo avete? Ascoltate don Patriciello soltanto quando vi pare. Dov'è il coraggio? (*Applausi*).

Però, questo stesso decreto per Caivano si chiama contrasto alla povertà educativa, al disagio giovanile e alla criminalità giovanile.

Attenzione: ieri, per la necessità di convertire il decreto-legge urgentemente, siamo stati un'ora e mezza circa (se non di più), con le mani in mano ad aspettare che il senatore Lotito - il quale me ne scuserà, ma non posso non citarlo - trovasse una quadra per salvare ancora una volta i diritti delle squadre di calcio e infilarli in questo decreto. (*Applausi*). Quell'emendamento avete detto non solo che è proponibile, ma che va messo perché c'è la parola «Agcom», che siccome ricorre nel decreto, allora "ci azzecca", come avrebbe detto qualcuno in altri tempi; però, guarda caso, "non ci azzecca" che cosa? L'emendamento del MoVimento 5 Stelle, che proponeva l'introduzione della figura dello psicologo negli istituti scolastici: quello l'avete reso improponibile, quello "non ci azzeccava". (*Applausi*).

Concludo, allora, perché il modo di fare di questa maggioranza è lo stesso, ormai l'abbiamo capito dal decreto *rave*: si coglie l'occasione di un fatto di cronaca - e mi vergogno a chiamarlo così, ma come tale l'avete trattato - per sventolare una bandiera. Noi però ci siamo impegnati a non abbandonare le persone di Caivano, le donne, le bambine, gli uomini e i ragazzi di Caivano: non ci avete permesso di esprimere il nostro voto liberamente, perché avete posto la questione di fiducia, mettendo nuovamente la mordacchia all'opposizione, ma forse anche a voi stessi, perché anche all'interno della maggioranza sono successe cose che voi umani non potreste immaginarvi, davvero inenarrabili. (*Applausi*).

È chiaro, allora, che noi la fiducia a questo Governo non la possiamo dare e che diciamo no alla vostra arroganza, no al vostro militarismo e no a voi che gli ultimi li avete abbandonati, togliendo il reddito di cittadinanza e perdendo 16 miliardi del PNNR per le periferie (*Applausi*), ma che oggi dite di volervene occupare.

Ci saremmo astenuti su questo provvedimento, però, signor Presidente, perché anche solo un briciolo di speranza che hanno gli abitanti di Caivano noi non la vogliamo spegnere, vigileremo: vigileremo ogni giorno che le vostre promesse non siano state vane.

Il Gruppo M5S naturalmente voterà no alla fiducia a questo Governo. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, una ragazzina di dodici anni è stata immobilizzata con la forza, costretta a subire violenza da due quindicenni e ripresa con lo *smartphone*, le cui immagini sono state diffuse via cellulare; una giovane di diciassette anni si è suicidata, dopo essere stata vittima di violenza; una ragazza è stata stuprata la notte di capodanno e ha poi tentato di uccidersi; una tredicenne è stata aggredita con una forbice da due coetanei. Ecco, questi sono alcuni casi di cronaca che mostrano violenze di minorenni nei confronti di altri minorenni, abusi e aggressioni in crescita, che sono segnali di una tendenza che la pandemia ha anche amplificato. Riteniamo quindi che l'urgenza in questo settore ci sia.

Il decreto-legge in esame nasce anche per dare risposta ai fatti di Caivano, la vergogna di uno Stato che forse si è accorto di non essere presente. Il problema è che la delinquenza minorile non nasce solo nel degrado, nell'abbandono e nei contesti di criminalità, ma anche in altri ed è questo il tema sul quale bisogna riflettere, perché è diventato un fenomeno trasversale, tale per cui la violenza viene fatta anche da quello che viene considerato il bravo ragazzo, che dopo aver commesso il fatto si dimentica anche di averlo fatto. Tanto è facile consumare una violenza sessuale, che con la stessa facilità se ne prendono anche le distanze. È quasi un modo di perdere consapevolezza delle proprie azioni e i numeri sulla delinquenza minorile preoccupano: non sono inventati, ma ce li dà la direzione centrale della Polizia criminale e ci arrivano da Eurispes.

Faccio un riferimento: nel 2021 c'è stato un aumento del 15,7 per cento rispetto al 2020 di casi di criminalità minorile e il dato del 2022 è anche superiore a quello del 2019 (con un incremento di quasi il 14 per cento), ma questi numeri non riguardano soltanto zone quali quelle che abbiamo preso ad esempio, quindi Caivano, ma anche distretti come quelli della stessa Milano.

Il tema è delicatissimo e riguarda veramente i ragazzi, il loro comportamento e la difficoltà di affrontare il superamento dei limiti.

In realtà molti sono i motivi, che non approfondiamo in questa sede, perché il tema probabilmente deve essere ancora studiato e approfondito, per capire il disorientamento. Ma noi non possiamo attendere che si faccia lo studio sul disorientamento prima di individuare delle soluzioni.

Di sicuro tra i motivi vi è una strana e particolare diffusione degli strumenti virtuali, un certo modo di usare il virtuale e Internet, in cui si perdono alcuni freni e vi è l'annullamento stesso della capacità di provare empatia. Vi sono, poi, altri elementi, come l'uso di alcol e di droga, anche da parte di giovanissimi. Si pone quindi un difficile tema di prevenzione.

La situazione deve essere affrontata in maniera sinergica, lavorando insieme, facendo rete fra le Forze dell'ordine, i magistrati, gli operatori sociali, i gestori degli esercizi pubblici, la scuola, gli psicologi, i medici, gli amministratori, le associazioni. E il decreto-legge affronta sotto varie sfaccettature il tema della criminalità giovanile.

Rivolgo intanto un ringraziamento al presidente Balboni, nella sua duplice veste di Presidente di Commissione e di relatore, e al relatore Zanettin, per il lavoro svolto, al sottosegretario Ostellari, per la presenza costante, e a tutti i componenti della Commissione giustizia.

Il disegno di legge converte in legge un decreto-legge che affronta le varie problematiche e appronta soluzioni di sistema sulle singole tematiche. Ho sentito negli interventi parlare di un decreto-legge quasi esclusivamente punitivo, che sembra quasi che faccia sì che i ragazzi siano sbattuti immediatamente in carcere. Ma leggiamo bene il testo e vediamo cosa vi è contenuto. Mi limito, in particolare, ai temi della giustizia, vista come giustizialismo; ma guardiamo cosa prevede il testo sul tema della giustizia. Esso prevede, innanzitutto, un aggravamento delle sanzioni per l'uso di armi e, poi, interventi importantissimi sullo spaccio di droga; rimedi come la confisca, l'innalzamento delle pene da diciotto mesi a cinque anni anche per spaccio di lieve entità, purché non occasionale; prevede un divieto, per chi usufruisce della sospensione condizionale in caso di spaccio in luoghi pubblici, di avere accesso proprio a quegli spazi pubblici, come le scuole.

Importantissimo, poi, è l'incremento dell'utilizzo dell'avviso orale nella procedura di ammonimento.

Ricordo che su questi temi era stato presentato un disegno di legge della Lega, che avevamo già portato avanti e che si è unito a questo testo. (*Applausi*). Sulle procedure di ammonimento, in particolare, recuperiamo la responsabilità non solo del ragazzo, ma anche dei genitori, che non abbiano vergogna ad affrontare il tema. Infatti, se si nasconde sotto il tappeto il problema del proprio ragazzo, per paura dell'onta sociale, si sta già sbagliando.

Ottima poi la misura (che avevamo già previsto nel nostro disegno di legge) della rieducazione del minore, in una fase che arriva prima dell'apertura del processo, prima della condanna, prima del carcere. Vi sono poi tutte le misure per contrastare l'abbandono scolastico, anche in questo caso impegnando i genitori stessi e portandoli a esporsi alle responsabilità e a sanzioni non più irrisorie.

A fronte del tema, di cui parlavo prima, delle problematiche legate a Internet, vengono inserite applicazioni per il controllo parentale e imposti obblighi ai gestori di siti *web* e ai fornitori di piattaforme di verificare l'età dei fruitori. Sono soluzioni che non prevedono la galera: non mandiamo in carcere i ragazzi.

Ma guardiamo anche alle altre tematiche che sono state sollevate, come quella sul trasferimento dalle carceri minorili alle carceri per adulti di cosiddetti giovani adulti, quelli che hanno un'età inferiore ai ventun anni, e leggiamola dall'altro verso: questa è una misura che va a beneficio dei ragazzi più giovani. Dobbiamo tenere conto che questi individui magari creano disordine e sono in contatto con i giovanissimi, i quali possono anche subirne il fascino criminale e accrescere ancora le fattispecie di criminalità. Questi trasferimenti quindi vanno a beneficio dei più giovani.

Anche se considerassimo semplicemente la parte repressiva, signori, non possiamo spaventarci di fronte a un ampliamento dell'applicazione dell'istituto della custodia cautelare. Stiamo parlando di reati quali l'omicidio e la rapina aggravata, non stiamo parlando del furto di una mela.

Ma dobbiamo ragionare anche su un altro tema. E qui mi riferisco anche all'intervento del sottosegretario Ostellari, che ha fatto qui in Aula, ma che aveva fatto anche in Commissione.

Noi abbiamo una delega molto importante, e non di certo facile, quella riguardante anche le carceri minorili. Il fenomeno della giustizia minorile è stato sottovalutato. La situazione attuale è stata anche ereditata, ma il problema è che l'approccio non è fra chi chiede il carcere e chi chiede più prevenzione. Il vero anello è fra l'esecuzione della pena e la rieducazione, non la contrapposizione galera sì, galera no. Non poniamo le questioni in maniera semplicistica.

Il fenomeno della delinquenza minorile, come ha detto, appunto, il sottosegretario Ostellari, non è scoppiato sei mesi fa. Questi sono i dati che noi abbiamo. Se ci sono quasi 450 detenuti minori in carcere, si vede che qualcosa è successo prima e che nessuno ha fatto una analisi al riguardo. I binari sui quali costruire un sistema sono binari che si inseriscono su un percorso: l'ammonimento, l'avviso orale, il Daspo, la lotta contro l'abbandono scolastico. Questi sono solo degli elementi che si inseriscono su un processo minorile che va riformato, e questi sono alcuni dei passi per riformarlo.

Non da ultimo, come ha ancora riportato il sottosegretario Ostellari, che oggi sto sovrarichiamando, sono stati fatti degli interventi anche per recuperare queste strutture carcerarie. Riconosciamo che questo Governo ha finalmente messo mano a una problematica, cioè le strutture carcerarie, ma non per creare meri istituti penitenziari, bensì nuove strutture, più vicine al concetto della comunità, per fare rieducazione, se non addirittura educazione.

Questa è una delle risposte, quella relativa alle strutture, e altre risposte sono contenute all'interno di questo decreto. Non esiste, però, una soluzione unica, valida per tutti. Con la liberalizzazione della droga non risolviamo il problema della droga fra i giovani, né lo risolviamo meramente dicendo che facciamo rieducazione. (*Applausi*). Noi dobbiamo analizzare e, in modo pragmatico, affrontare ogni singola problematica. Non può esserci una soluzione valida per tutti, per ogni ragazzo, applicabile ad ogni contesto sociale e ad ogni contesto territoriale. Occorre fare delle analisi serie, guardandoci veramente in faccia.

Forse questo provvedimento non è quello che risolverà tutte le problematiche giovanili, ma è una risposta importante e decisa, che noi condividiamo. Per questa ragione, tutto il Gruppo della Lega voterà convintamente la fiducia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore statale «Blaise Pascal», di Pomezia, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878
e della questione di fiducia (ore 11,07)**

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, ho sentito tante inesattezze e tante falsità in questo dibattito, al punto che mi chiedo se abbiamo studiato e stiamo votando lo stesso provvedimento.

Intanto, vorrei iniziare sgomberando subito il campo da qualche ambiguità e da qualche dubbio. Noi consideriamo la vicenda di Caivano, quel contesto così tragicamente descritto dagli episodi di cronaca e anche dalle testimonianze, che abbiamo ascoltato in Commissione, di don Patriciello, come un contesto che ci obbliga a fare i conti con le condizioni di disagio, di delinquenza e di criminalità che affliggono, non solo Caivano, ma tante periferie del nostro Paese.

Non c'è dubbio, lo ammettiamo, che il disagio giovanile, che effettivamente è cresciuto moltissimo, soprattutto dopo la pandemia, e le sue proiezioni sul piano delle condotte illecite, che sono aumentate in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni, creino allarme nell'opinione pubblica e che devono essere al centro delle nostre preoccupazioni, anche come legislatori.

Proprio per questo, cari colleghi, proprio perché ci troviamo a trattare e occuparci di un tema così delicato, riguardante i minori, i nostri ragazzi e il futuro del nostro Paese, non si fa così. Non si fa con un decreto-legge. Non si fa con uno strumento che impedisce una discussione. (*Applausi*).

Abbiamo visto come abbiamo dovuto lavorare, caro Presidente della 1^a Commissione. In un giorno abbiamo dovuto svolgere quindici audizioni per riuscire a stare nei tempi. Abbiamo fatto le corse in Commissione. Ieri c'è stata una confusione drammatica sulle riformulazioni degli emendamenti e sui pareri agli emendamenti.

Abbiamo aspettato due ore in Commissione che il Governo decidesse qualcosa su un emendamento improvvisamente comparso, che non c'entra nulla con il decreto Caivano e che riguarda le società di calcio della serie A e la pirateria informatica. (*Applausi*). Vi abbiamo garantito i tempi per arrivare in Aula: altro che ostruzionismo, senatore Gasparri. (*Applausi*). È meglio tacere, invece di insultare l'opposizione, se non si conosce il contenuto del provvedimento e come ci si è arrivati. Non abbiamo fatto alcun ostruzionismo e ce ne dovete dare atto. È umiliante per tutti, per noi dell'opposizione ma anche per voi della maggioranza, dover lavorare in questo modo. Non si possono sacrificare sempre il confronto, l'approfondimento, la cura nella scelta e nella redazione di norme che toccano la carne viva delle persone; non si può sacrificare tutto questo sull'altare del messaggio mediatico, del segnale da mandare all'opinione pubblica, del solito vizio nel quale incorrete, incuranti degli effetti delle vostre scelte.

Questo è il punto: come si combatte davvero il disagio e la criminalità minorile; come si aiutano i ragazzi a uscire da una spirale di degrado che li porta sulla strada della criminalità. Ci sono due versanti della risposta, che però si tengono: uno è la repressione, che però - attenzione - deve essere strettamente finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte del minore e al suo recupero; l'altro versante riguarda tutto l'apparato di interventi di natura preventiva, orientati alla cura dei profili educativi dei ragazzi e a un ampliamento delle politiche sociali. Voi avete scelto la repressione e vi siete dimenticati di tutto il resto. (*Applausi*). Il nostro diritto penale minorile è un fiore all'occhiello della giustizia italiana, proprio per gli istituti e le misure volte al recupero del minore, che garantiscono una recidiva molto più bassa rispetto ad altri Paesi dove invece si punta solo alla repressione. Questo è indicato a modello dalle istituzioni europee.

Ebbene, cosa avete fatto? Lo ricordo al Sottosegretario, che oggi se n'è dimenticato, quando ha fatto il suo intervento in replica. Avete aumentato a dismisura la possibilità di applicare ai minori le misure cautelari, compresa la custodia cautelare, e la loro durata; avete aumentato le pene per diversi reati; avete allargato ai minori le misure di sicurezza urbana che si applicavano ai maggiorenni; con gli emendamenti in sede di istruttoria siete addirittura riusciti a peggiorare il testo, riducendo il perimetro

di applicazione dello strumento più efficace per recuperare i minori, ossia la messa alla prova; avete reso addirittura più facile l'ingresso in carcere per i minori che creano problemi nelle case di comunità. La vostra risposta è la solita anche per i minori: più carcere. (*Applausi*). Come ci hanno detto le camere penali, siete riusciti a trascinare anche il sistema della giustizia minorile, finora risparmiata da interventi demagogici e disorganici, verso una deriva panpenalistica e carcerocentrica. Il garante uscente dei detenuti Mauro Palma, al quale abbiamo chiesto che impatto avranno queste misure sui penitenziari minorili, ci ha detto che queste misure comporteranno un aumento dei detenuti negli istituti penitenziari minorili del 20 per cento, in strutture già al limite della capienza.

Dunque vi chiedo - non c'è il Sottosegretario, altrimenti chiederei a lui - cosa c'è in questo decreto-legge per migliorare gli istituti penitenziari minorili (*Applausi*), per incrementare le case di comunità, per rendere più efficace e capillare la messa alla prova e gli altri istituti volti alla responsabilizzazione e al recupero del minore. Cosa c'è in questo decreto? Zero (*Applausi*), non c'è niente, niente di niente. Li buttate in carcere e lì finisce il vostro intervento. Pensate che questa sia la soluzione? Non capite che con più ragazzi in carcere, senza alcuna prospettiva, aumenta solo il rischio di consegnarli per sempre alla deriva criminale?

Come ci ha detto la presidente dei magistrati minorili italiani, questi interventi, lungi dal risolvere il problema - che c'è - del disagio e della criminalità minorile, rischiano solo di aprire crepe irreversibili in un sistema che tutta l'Europa ci invidia.

Abbiamo allora provato a lavorare su un altro versante e abbiamo provato a capire se almeno sotto il fronte degli interventi di prevenzione, di presenza di presidi educativi, di biblioteche di territorio, di presa in carico delle famiglie disagiate, di aumento dei servizi sociali e di comunità, ci fosse la possibilità di intervenire. Abbiamo presentato decine di emendamenti, ma ci avete risposto che nemmeno per questi interventi in questo decreto c'è un solo euro disponibile. Non c'è nulla neanche per la prevenzione. (*Applausi*).

Non c'è nulla per la videosorveglianza. Abbiamo perfino presentato degli emendamenti sulla videosorveglianza, ma li avete cassati, prevedendo 100.000 euro per la videosorveglianza. Vi pare possibile intervenire in questo modo? Perfino gli emendamenti dei relatori, che cercavano timidamente di far piccoli passi in avanti su questo terreno, sono stati precipitosamente ritirati per mancanza di disponibilità. Non ci sono risorse per la prevenzione, non ci sono risorse per l'educazione, non ci sono risorse per le case di comunità, non ci sono risorse per le misure alternative alla detenzione. In buona sostanza, non c'è nulla di quello che serve. (*Applausi*).

Non contenti, avete anche deciso di cogliere l'occasione per aumentare le pene per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità. Chi vi parla non è un sostenitore della liberalizzazione e della depenalizzazione: qui però voi avete fatto una cosa che produrrà degli effetti, perché avete aumentato la pena per quei reati di lieve entità da quattro a cinque anni e questo comporterà l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare, con il rischio di un impatto sulla popolazione carceraria di diverse migliaia di unità. Noi abbiamo chiesto ripetutamente al Sottosegretario di avere una stima dell'impatto che avrà questa misura, ma non ci ha risposto. Il rischio è quello, perché noi sappiamo che quando è stata diminuita quella pena negli anni passati, ciò ha consentito di deflazionare la popolazione carceraria. Ora, se l'effetto sarà quello, non venite poi a versare lacrime di coccodrillo quando ci saranno episodi drammatici nelle carceri italiane dovuti al sovraffollamento (*Applausi*), perché sappiamo di chi sarà la colpa. Lo sappiamo bene di chi sarà la colpa.

In conclusione, Presidente, noi siamo molto rammaricati per il metodo e le modalità consuete con le quali si è intervenuti. È un'occasione perduta e siamo anche fortemente preoccupati per questi interventi che rischiano di scardinare il nostro sistema penale minorile. Vorremmo anche sapere: dov'è il Ministro della giustizia? (*Applausi*). Non è venuto una volta in Commissione e non c'è qui oggi in Aula su un intervento così delicato che riguarda la nostra giustizia. (*Applausi*). Con tutto il rispetto, dov'è il Ministro?

Voglio chiudere con le parole di Don Ciotti a proposito dei ragazzi, del loro disagio e dei contesti di degrado in cui spesso vivono: «L'esercito di cui hanno bisogno li deve essere composto da educatori, assistenti sociali, operatori della cultura. Bisogna costruire opportunità, fornire strumenti e servizi.

Questa è l'unica via d'uscita». Di tutto questo, in questo decreto-legge, non c'è traccia e per questo voteremo contro. *(Applausi)*.

[RASTRELLI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, effettivamente la conversione in legge di questo provvedimento pone all'Aula una grande responsabilità, in primo luogo perché il Governo vi ha posto la questione di fiducia e quindi, secondo la prassi costituzionale e le regole parlamentari, ritiene questo provvedimento fondamentale e alla sua approvazione subordina la sua stessa permanenza in carica. *(Applausi)*

Pone poi responsabilità per questioni di stretto merito, per la filosofia che lo ispira, per la complessità della materia, per le ragioni che lo giustificano e anche e soprattutto per i destinatari delle sue disposizioni, che sono da un lato la tutela e la sopravvivenza delle nostre periferie, dall'altro il futuro dei nostri minorenni. Perché questo - badate - è un provvedimento di contrasto, ma di contrasto in primo luogo al disagio e al degrado sociale, alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e allo stesso tempo diviene strumento di contrasto durissimo alla devianza e alla criminalità minorile, che hanno assunto in Italia un grado di pervicacia che ha determinato un enorme allarme sociale.

Ebbene, dinanzi a questo scenario e a questa responsabilità, ci si attende che ai pensieri, sempre nobili, soprattutto qui in quest'Aula sovrana, non debbano seguire solo parole, ma anche fatti. Invece, ad ascoltare le dichiarazioni di voto delle opposizioni, sembra - per dirla con Schopenhauer - che i pensieri comincino a morire nel momento stesso in cui prendono forma le parole. *(Applausi)*. Dalle vostre parole, infatti, si intende perfettamente che non avete compreso cosa sta accadendo nelle tante Caivano d'Italia *(Applausi)*. Nessuno dalle opposizioni ha compreso quale degrado imperante stia avvolgendo le nostre periferie. Nessuno dalle opposizioni ha compreso che a Caivano, come nelle tante Caivano d'Italia, si sta registrando il fallimento della politica, il collasso culturale, la resa delle istituzioni ed è una circostanza che non ci possiamo più permettere. *(Applausi)*. Molti di voi probabilmente non sono mai stati a Caivano e non ci andranno mai, magari non sanno neppure dove sia, ma in quel luogo di 35.000 anime è accaduto l'inverosimile, quel luogo è divenuto la piazza di spaccio più grande d'Europa, un luogo presidiato soltanto dalle vedette della camorra, un luogo - per dirlo con le parole di don Patriciello - in cui per attraversare il centro del paese bisogna percorrere cinque piazze di spaccio diverse ed è intollerabile che fino a ieri, fino ai nostri interventi, a presidiare le istituzioni siano rimasti soltanto un piccolo, coraggioso parroco di provincia ed un capitano dei Carabinieri. *(Applausi)*. E questo è accaduto nel silenzio della politica, perché in quella terra martoriata noi abbiamo un'amministrazione regionale silente e quindi complice, un'amministrazione metropolitana catatonica e quindi inutile, abbiamo un'amministrazione comunale infiltrata e pertanto letale. *(Applausi)*.

È inevitabile, allora, che Caivano sia divenuta un concentrato di omertà, illegalità, degrado, infanzia violata. A fronte di questo scenario e di questa responsabilità, non possiamo più permetterci filosofie teoretiche, giustificazionismi sociali e pelosi o sociologia di accatto *(Applausi)*. Noi dobbiamo assumere provvedimenti, dobbiamo fare in modo che seguano i fatti ed il provvedimento in conversione va esattamente in questa direzione. È un provvedimento coraggioso ed equilibrato, è un provvedimento assolutamente necessario e vi spiego perché. *(Applausi)*. È un provvedimento coraggioso e non bisogna aver paura di aver coraggio, al contrario bisogna agire con il cuore al fianco di intere comunità ferite ed oltraggiate. *(Applausi)*. È un provvedimento equilibrato (dal latino *aequilibrium*, composto di *aequi* - uguale - e *libra* - bilancia - uguali sulla bilancia) perché riesce a coniugare e a bilanciare prevenzione e repressione, legalità e socialità, rigore e garanzie, rispetto e merito, fermezza e recupero, perché questo è il mandato. *(Applausi)*.

Voglio dirvi di più; è un provvedimento necessario (dal latino «*ne*» più «*cedere*») perché dinanzi alla pervicacia della criminalità anche minorile, lo Stato non si può permettere di arretrare neppure di un passo. *(Applausi)*. E vi dico di più e lo dico da napoletano innamorato della propria terra, eletto in quella valle di lacrime: è un provvedimento del quale siamo grati al Governo e al Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. È un provvedimento del quale siamo fieri dinanzi all'Italia perché cambia il

paradigma, permettendo finalmente di approntare una risposta reale a territori abbandonati e di contrastare duramente la criminalità minorile, ferma restando la specificità del minore e quindi immaginando percorsi di accompagnamento e di recupero, senza però cedimento alcuno nei confronti di chi delinque. (*Applausi*).

I provvedimenti vanno tutti in questa direzione; non sono misure penali, sono misure che anticipano la soglia penale, che vogliono agire sul fronte della prevenzione. Come? Attraverso tutti gli articoli che lo disciplinano, aumentando il livello di sicurezza pubblica, rafforzando la tutela dei centri urbani, ampliando misure straordinarie che restituiscono alle amministrazioni locali, alla polizia di sicurezza e ai sindaci del territorio una serie di strumenti formidabili per anticipare la soglia della tutela penale ed intervenire prima che la devianza diventi criminalità. E ancora ampliamento del foglio di via obbligatorio; fuori da quei territori chi non è degno di starci (*Applausi*), ammonimento orale, avviso del questore, misure di prevenzione anche per i minorenni perché non è più tollerabile quella deriva.

È tutta una serie di misure accessorie che vanno a stringere il campo dello spaccio di stupefacenti, restringendo la possibilità di muoversi liberamente con le armi su quel territorio ed incidendo su un reato odioso e vigliacco che è quello della stesa (*Applausi*) attraverso cui criminali in armi tengono in ostaggio intere comunità che aspettano soltanto di essere affrancate.

E allora se fosse tutto qui, ci sarebbe soltanto il fronte della repressione o della precautela, ma il decreto-legge interviene con molti articoli sul fronte complementare. È un provvedimento a doppia matrice, perché istituisce osservatori sulla legalità, per fare in modo che quelle terre siano sempre monitorate, vuole introdurre la cultura della legalità ed investire fortemente con degli stanziamenti sulla dispersione scolastica, punire e sanzionare chi, in veste della propria figura di custode e di responsabile genitoriale, abbandona i ragazzi al loro destino. (*Applausi*). E ancora stanziamenti dei fondi complementari a quelli dell'Agenda Sud per avere una speranza di riscatto.

Se questo è lo scenario, noi siamo consapevoli che solo la responsabilizzazione pone il Paese dinanzi a una prospettiva di benessere sociale. Il minore che delinque deve però interiorizzare la cultura del rispetto, deve comprendere fino in fondo che il reato, se commesso, deve diventare l'occasione per un ripensamento stesso della propria condotta e del disvalore sociale e morale delle proprie azioni.

Soltanto attraverso la cura e l'esercizio dei diritti sarà possibile coniugare il puntuale adempimento dei doveri. Signori, per noi questa è l'unica strada possibile. Le avete percorse tutte, tutte fallimentari; è l'unica strada che ci resta per recuperare territori e comunità allo Stato (*Applausi*), per chiudere con le zone franche, per recuperare e tutelare i nostri minori. È l'unica strada possibile.

È vero, Caivano è una disperazione, bisogna a volte attraversare i sentieri della notte per vedere l'alba. Ebbene l'alba è prossima, l'alba è giunta e noi la salutiamo con il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Floridia Aurora).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Floridia Aurora.

(Il senatore segretario Stefani fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente CASTELLONE](#) - ore

11,40 -, indi [il vice presidente GASPARRI](#) - ore 11,58 - e nuovamente [il vice presidente CASTELLONE](#) - ore 11,59 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale «Guglielmo Marconi» di Penne, in provincia di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	135
Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	90
Contrari	45
Astenuti	0

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 123.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[NAVE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza dell'Aula che dal 18 ottobre 2023, dopo una conferenza stampa presso la Camera dei deputati del Movimento degli allevatori meridionale, in cui si annunciava l'inizio di uno sciopero della fame per sostenere la richiesta della nomina di un Commissario nazionale sulla brucellosi e la TBC nelle Regioni meridionali, in due Regioni, Campania e Sicilia, lo sciopero è in corso: Pasquale D'Agostino in Campania e Sebastiano Lombardo in Sicilia sono al loro nono giorno di sciopero della fame e hanno annunciato che non si fermeranno fino a quando il Governo nazionale non avrà dato una risposta.

Si chiede al Governo di intervenire, indicando le direttrici su cui riorganizzare e risolvere problemi che da decenni stanno tenendo le aree rurali e il comparto produttivo allevatorio nella crisi. I numeri, mai smentiti, sono diventati consapevolezza dell'opinione pubblica nazionale, dopo che sono emersi grazie a inchieste giornalistiche e all'azione continua degli allevatori di bufala casertani ed ora, grazie all'indagine conoscitiva avviata presso la 9a Commissione del Senato, sono anche sotto gli occhi di noi senatori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 31 ottobre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 31 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure

urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ([878](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alle presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE
All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito del » sono sostituite dalle seguenti: « funzionale al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « comma 1, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si provvede » e la parola: « relative » è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: « articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo la parola: « comunque » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « ulteriore anno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale » sono sostituite dalle seguenti: « una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale » e le parole: « in materia di ricostruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, »;

al terzo periodo, dopo le parole: « rispettivi ordinamenti » sono inserite le seguenti: « , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. »;

al quinto periodo, le parole: « dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, » sono sostituite dalle seguenti: « dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, »;

al sesto periodo, dopo le parole: « amministrazioni locali e » sono inserite le seguenti: « degli enti territoriali, nonché »;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per

singolo incarico. »;

al settimo periodo, le parole: « con il decreto di cui al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo », *le parole:* « n. 98. » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 98, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente articolo »;

al comma 4, le parole: « Società Sport e Salute » *sono sostituite dalle seguenti:* « società Sport e Salute Spa », *dopo le parole:* « articolo 63 del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al » *e dopo la parola:* « comunque » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 5, dopo la parola: « Commissario » *è inserita la seguente:* « straordinario » *e le parole:* « e Corpi civili dello Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei corpi civili dello Stato »;

al comma 6, le parole: « nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella regione Campania »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalità" 2014-2020 »;

al comma 8, le parole: « semplificate di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « semplificate ai sensi dell'articolo », *le parole:* « di cui all'articolo 30 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui agli articoli 30 e 34-bis » *e dopo le parole:* « medesimo decreto legislativo » *sono inserite le seguenti:* « n. 165 del 2001 »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*sexies*. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano*) - 1. Entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea ed in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 1-*ter*. - (*Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano*) - 1. L' Agenzia italiana per la

gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « con una o più Università statali aventi sede in Campania », sono inserite le seguenti: « , anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 4, le parole: « Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « il delitto di cui all'articolo 73 » sono sostituite dalle seguenti: « i delitti di cui all'articolo 73 »;

al numero 2), dopo le parole: « comma 3, » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) al comma 7, le parole "può essere" sono sostituite dalle seguenti: "è sempre" »;

alla lettera c), numero 1), dopo le parole: « 604-ter del codice penale » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, lettera b), le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Osservatorio sulle periferie) - 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche

urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practices* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città) - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro";

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « legge 1975 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 18 aprile 1975 »;

alla lettera c), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis). Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Porto di armi per cui non è ammessa licenza*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 699 del codice penale il secondo comma è abrogato »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*-quinquies) è aggiunta la seguente:

"*m*-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonché per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli".

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

"Art. 421-bis. - (*Pubblica intimidazione con uso di armi*). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni";

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g) del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o" »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità" ».

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni" »;

al comma 1, lettera a), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « la persona, il patrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « la persona o il patrimonio », le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « per i minorenni », le parole: « il divieto » sono sostituite dalle seguenti: « del divieto » e le parole: « radio trasmittente » sono sostituite dalla seguente: « radiotrasmittente »;

al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: « Il giudice » sono inserite le seguenti: « , sentito il pubblico ministero, » e dopo la parola: « proposta » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma 6-bis »;

al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il

tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore »;

al comma 8, sono premesse le seguenti parole: « Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Servizi minorili) - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale" »;

alla lettera a), le parole: « per uno dei delitti » *sono sostituite dalle seguenti:* « di uno dei delitti », *le*

parole: « h), m) » *sono sostituite dalle seguenti:* « h) e m) », *le parole:* « per uno dei reati » *sono sostituite dalle seguenti:* « di uno dei reati » e dopo le parole: « n. 110 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" »;

b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al primo periodo », *le parole:* « e-bis), g) » *sono sostituite dalle seguenti:* « e-bis) e g) », *le parole:* « delitti consumati o tentati, » *sono sostituite dalle seguenti:* « delitti, consumati o tentati, », *dopo le parole:* « agli articoli 336 » *sono inserite le seguenti:* « , primo comma, » *e le parole:* « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;" »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2, 3 e 3-quinquies del codice penale »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto » *e le parole:* « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » *sono sostituite dalle*

seguenti: « tribunale per i minorenni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « ne dà notizia al »

sono inserite le seguenti: « Procuratore della Repubblica presso il ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto »;

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

"Art. 27-bis. - (*Percorso di rieducazione del minore*) - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale" »;

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: « Art. 10-bis. - (*Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti*) - »;

al comma 1, capoverso 3-bis:

al comma 1, alinea, le parole: « istituto penitenziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituto penale per i minorenni » *e le parole:* « Dipartimento della amministrazione penitenziaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia »;

al comma 2, le parole: « ivi indicate alle lettere a), b) e c) » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 »;

al comma 3, le parole: « comma n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e dopo la parola: « individuato » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole « "Agenda Sud" » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, », la parola: « INVALSI » è sostituita dalle seguenti: « Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) » e le parole: « per l'anno 2023 si provvede, mediante » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, si provvede mediante »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « 10.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000.000 di euro » e, al secondo periodo, le parole: « All'attuazione del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « 2014-2020 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « fuori contesto » sono sostituite dalle seguenti: « fuori dal contesto »;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, » e dopo le parole: « 6 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

alla lettera b), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata », al quarto periodo, le parole: « di assegnazione provvisoria, di utilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di assegnazione provvisoria o di utilizzazione » e le parole da: « di 10 punti » fino a: « 2 punti » sono sostituite dalle seguenti: « , nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e »;

al comma 6, le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2023 » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud") - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « Investimento 1.1 » sono inserite le seguenti: « del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), »;

al comma 2, dopo le parole: « Componente 1 del PNRR » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « Fondo opere indifferibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per l'avvio di opere indifferibili » *e le parole:* « nella legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla legge »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 4 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024 »;

alla rubrica, le parole: « Piano asili nido » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano per asili nido per la ».

All'articolo 12:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione*) - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22

novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

al comma 1, capoverso Art. 570-ter:

al primo comma, le parole: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », le parole: « comma 4 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo » e le parole: « l'assenza del minore dalla scuola, » sono sostituite dalle seguenti: « la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, »;

al secondo comma, le parole: « obbligo scolastico », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione », le parole: « comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo »;

al comma 2, le parole: « Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo », dopo le parole: « ne informa » sono inserite le seguenti: « senza ritardo » e le parole: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni »;

al comma 4:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione »;

alla lettera c), numero 3), le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 » e le parole: « ai commi 3 e 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

alla rubrica, le parole: « obbligo scolastico » sono sostituite dalle seguenti: « obbligo di istruzione ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 14 »;

alla lettera b), le parole: « smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolle di videogames » sono sostituite dalle seguenti: « smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi » e dopo le parole: « oggetti connessi » sono inserite le seguenti: « che consentano l'accesso ai browser, »;

alla lettera c), le parole: « , di seguito "applicazioni" » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e dopo la parola: « codice » sono inserite le seguenti: « delle comunicazioni elettroniche, di cui al »;

ai commi da 2 a 6, dopo la parola: « applicazioni », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 3, le parole: « sull'importanza di installare applicazioni » sono sostituite dalle le seguenti: « sull'importanza di utilizzare applicazioni » e le parole: « siti della Presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « siti internet della Presidenza »;

al comma 7, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente

decreto » e le parole: « di cui al comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « di controllo parentale »;

al comma 8, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social".

8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici) - 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « di tali servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma »;

al comma 3, le parole: « per le imprese ed il » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del »;

al comma 4, le parole: « con delega alla famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « con delega alle politiche per la famiglia », le parole: « uso dell'applicazione del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « uso delle applicazioni di controllo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici »;

al comma 5, le parole: « sull'attuazione della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo » e le parole: « contro le donne » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti delle donne »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2 »;

al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis:

la parola: « artt. », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « articoli »;

al primo periodo, le parole: « 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 » sono sostituite dalle seguenti: « 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 »;

le parole: « nazionale ed europeo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nazionale e dell'Unione europea »;

al quarto periodo, le parole: « ed eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'eventuale »;

al quinto periodo, le parole: « ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal presente comma »;

al comma 5, al secondo periodo, le parole: « nel 2024 », « nel 2025 », « nel 2026 », « nel 2027 », « nel 2028 », « nel 2029 », « nel 2030 », « nel 2031 » e « nel 2032 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « per l'anno 2024 », « per l'anno 2025 », « per l'anno 2026 », « per l'anno 2027 », « per l'anno 2028 », « per l'anno 2029 », « per l'anno 2030 », « per l'anno 2031 » e « per l'anno 2032 » e le parole: « dal 2033 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2033 » e, al sesto periodo, le parole: « di ISTAT e Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia »;

al comma 6, le parole: « fuori ruolo, aspettativa » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o aspettativa », dopo le parole: « collocamento fuori ruolo » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « Tale personale » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale di cui al primo periodo ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) - 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR";

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico".

Art. 15-ter. - (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni) - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) al comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina";
- 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse;
- 3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento";
- 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4";

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorità applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013".

Art. 15-*quater* (*Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive*) - 1.

All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove

tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" ».

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento

economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP),

vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare « Legalità » 2014-2020.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

10-*quater*. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-*sexies*. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel

comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 1-*ter*.

(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)

1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.

2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.

3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace

implementazione del progetto finanziato.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ
MINORILE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. »;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro »;

3-bis) al comma 7, le parole: « può essere » sono sostituite dalle seguenti: « è sempre »;

c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « convalidato dall'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, »;

- 3) al comma 2, le parole: « non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni »;
- 4) al comma 4, dopo le parole « il questore può prescrivere » sono aggiunte le seguenti: « , per la durata massima di due anni, »;
- 5) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro ».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento »;

b) all'articolo 76, comma 3, al primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-ter. Al comma *2-bis* dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro ».

Articolo *3-bis*.

(Osservatorio sulle periferie)

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
- d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;
- e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto

dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3-ter.

(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19 milioni di euro »;

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 4.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Porto di armi per cui non è ammessa licenza)* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinqies*) è aggiunta la seguente:

« *m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « nonché per i delitti » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli ».

2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

« Art. 421-*bis*. - (*Pubblica intimidazione con uso di armi*) - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni ».

2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « condannati » sono inserite le seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 421-*bis* del codice penale o ».

3. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità ».

3-bis. All'articolo 85-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « esclusa la fattispecie di cui al comma 5, » sono soppresse.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e *3-bis* »;

2-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni »;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e *3-bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma *6-bis*. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia,

lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 e 6-*bis* »;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

6-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *(Servizi minorili)* - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale »;

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f*, *g*, *h* e *m*), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, »;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »; *b-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: « , salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » sono soppresse;

b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: « , per un tempo non superiore a un mese, » sono soppresse e

le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;
b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
« *4-bis*. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), *e-bis*) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga »;

2) al comma 3, le parole da: « ridotti della metà » a: « sedici » sono sostituite dalle seguenti: « ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici ».

c-bis) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-*ter*, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-*quinquies*), del codice penale ».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-ter*) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-bis. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « ne dà notizia al » sono inserite le seguenti: « procuratore della Repubblica presso il ».

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-*bis* (*Percorso di rieducazione del minore*). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro

sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale ».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - *(Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)* - 1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base

dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;

c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.

4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari

di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10-*bis*.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2-*bis*. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 4 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024 ».

Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione)

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

- « Art. 114. - *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)* - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:
- « Art. 570-*ter* *(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori)*. - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti

l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis ».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Articolo 13.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi »: *smartphone*, *computer*, *tablet* e, ove compatibili, *consolle* di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai *browser*, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « *Internet delle cose* »;

c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
 3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4. Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
 5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
 6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.
 7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di controllo parentale.
 8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di *streaming* o *social* ».
- 8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Articolo 13-bis.
- (Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)
1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

Articolo 14.

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
 2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.
 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
 4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni del controllo parentale, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.
 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente:
« 14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. »;
 - b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:
« 32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».
5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025,

3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale di cui al primo periodo, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Articolo 15-bis.

(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti »;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale, di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR »;

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

Articolo 15-*ter*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

2) al comma 2, le parole: « ove tecnicamente possibile » sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento »;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: « dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European union internet referral unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4 »;

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: « in tempi ragionevoli » sono sostituite dalla seguente: « tempestivamente »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « l'Autorità applica » sono inserite le seguenti: « , per ogni violazione riscontrata, »;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace

disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ».

Articolo 15-*quater*.

(*Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive*)

1. All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, » sono soppresse e dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

Articolo 16.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio del Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e nei comuni limitrofi»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Comune di Caivano» inserire le seguenti: «e con comuni interessati»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

1.300

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia ecosostenibile dell'area Parco Verde e di bonifica del capannone dell'ex fabbrica Partenofond di Casolla».

1.301

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di sgombero degli immobili abitativi dell'area Parco Verde nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Caivano o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario.».

1.302

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3-ter. Gli atti adottati ai sensi del comma 3-bis sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.

3-quater. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3-quinquies. Ai giudizi di cui al comma 3-quater si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

1.303

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

1.304 (già 1.200/5)

[Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello](#)

Precluso

Al comma 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Gli interventi di cui al primo periodo sono, altresì, finalizzati alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.8

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti.».

1.9

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridaia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "Corpi civili dello Stato", aggiungere le seguenti "in accordo con le molte realtà operanti, anche su base volontaria, sui territori, la cui attività è fortemente animata da intenti socio-educativi";

b) al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo "Al fine di garantire al territorio un presidio di educazione permanente, stabile e duraturo, le Università realizzano i progetti con le numerose realtà già operanti nel territorio e il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 50 unità di personale non dirigenziale tra educatori e pedagogisti, da utilizzare anche nei comuni limitrofi e favorire dei Patti educativi di comunità."

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dai commi 5 e 6, nel limite massimo di 2 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190.».

1.10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «Corpi civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «e dalle Associazioni e gruppi sportivi presenti sul territorio, favorendo l'interazione con gli istituti scolastici e il Terzo settore.».

1.305

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedendo inoltre la partecipazione di associazioni giovanili del territorio al fine di promuovere attività socio-culturali volte all'inclusione sociale.».

1.306

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale.».

1.307

[Aloisio, Maiorino](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra, l'educazione alla cittadinanza e alla sicurezza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023" il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.».

1.14

[Nave, Maiorino, Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

*«5-bis. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità di sostegno e supporto per garantire la partecipazione alle attività del Centro sportivo ex *Delphinia* di Caivano ai minori, in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, residenti nel comune di Caivano, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1.».*

1.15

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area del Comune di Caivano», inserire le seguenti: «e dei comuni limitrofi».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «cinque milioni», con le seguenti: «dieci milioni».

1.308

[Maiorino, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "attività educative e formative" inserire le seguenti: "corsi di specializzazione post laurea, master e seminari".

1.309

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Per l'anno 2023, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana, nel limite di spesa previsto dal comma 1.».

1.310 (già 1.18)

[Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Per far fronte alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi è altresì autorizzato l'impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, di un contingente adeguato di personale militare appartenente alle Forze armate secondo le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.».

1.311 (già 1.20)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

"7-ter. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa sono autorizzati a rafforzare con propri decreti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organici delle forze di pubblica sicurezza presenti nel territorio del comune di Caivano e dei comuni limitrofi.»

1.23

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «il Comune di Caivano è autorizzato», con le seguenti: «il Comune di Caivano e i comuni limitrofi sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole «pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui» con le seguenti «pari a euro 450.000 per l'anno 2023 e pari ad euro 1.640.000 annui».

1.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.312

[Nave](#), [Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano. Agli oneri per il funzionamento nell'anno 2024 del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.313

[Nave](#), [Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10.1. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Caivano, nel rispetto della dotazione organica, provvede a bandire ulteriori procedure concorsuali semplificate per l'assunzione di personale dirigenziale entro un limite massimo di spesa di euro 750mila nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.»

1.314 (già 1.101/2)

[Nave](#), [Bilotti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 10-bis con il seguente: «10-bis. Al fine di prevenire il disagio giovanile, definire e attivare il percorso di rieducazione del minore di cui all'articolo 8, il Comune di Caivano è*

autorizzato a istituire un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del proprio territorio. A tal fine il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con le medesime deroghe alla normativa vigente richiamate dal comma 8, 15 unità di personale non dirigenziale con i profili di psicologo, assistente sociale ed educatore professionale.»;

b) sopprimere il comma 10-ter;

c) *al comma 10-quater, sopprimere le parole "e 10-ter";*

d) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e pari a euro 560.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."*

1.315 (già 1.22 e 1.101/1)

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Precluso

Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana, il controllo del territorio, la coesione sociale e l'adeguato sostegno dei minori, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 20 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, nonché almeno 15 unità di personale con funzione di educatori, assistenti sociali, operatori culturali, mediatori familiari."

1.316 (già 1.101/3)

[Nave](#), [Bilotti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10-bis, sostituire le parole "3 unità di personale" con le seguenti: "15 unità di personale";*

b) *al comma 10-ter, sostituire le parole "6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici" con le seguenti: "15 unità con il profilo di educatore professionale da collocare all'interno dei servizi socio-educativi comunali";*

c) *sostituire il comma 10-quinquies con il seguente: "Agli oneri derivanti dai 8-bis e 8-ter pari a euro 277.800 per l'anno 2023 e pari a euro 1.110.800 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."*

1.317

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e n. 3 unità di assistenti sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020.».

1.318 (già 1.101/4)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 10-ter, sostituire le parole: «6 unità» con le seguenti «12 unità».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «64.500» e «409.500» rispettivamente con le seguenti

«105.526,62» e «528.106,27»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «136.500» con le seguenti «292.000».

1.319 (già 1.101/5)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 10-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità di psico-pedagogisti».

Conseguentemente, al comma 10-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «64.500» e «409.500» rispettivamente con le seguenti «105.526,62» e «528.106,27»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «136.500» con le seguenti «292.000».

1.320 (già 1.101/6)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 10-quinquies, inserire il seguente:

«10-quinquies.1 Al fine di consentire nel comune di Caivano e nei comuni limitrofi un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al precedente periodo, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i suddetti gruppi al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 204 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.321

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-septies. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio interessato, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano, con sede nel territorio dell'omonimo comune, la cui operatività è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2024.

10-octies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

1.322 (già 1.30)

[Mazzella, Maiorino, Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento pari al 30% dell'organico al momento in servizio, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le analoghe procedure di cui ai commi 8 e 9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.323 (già 1.31)

[Nave, Bilotti](#)

Precluso

Dopo il comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-septies. Il Comune di Caivano è, altresì, autorizzato, in deroga ai vincoli assunzionali e delle modalità concorsuali previsti a legislazione vigente, nel rispetto della dotazione organica e nella soglia massima di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali semplificate per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di unità di personale dirigenziale.»

1.0.300

I Relatori

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1°

aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.».

1-ter.0.300

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-*quater*.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica per gli istituti scolastici del comune di Caivano)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Caivano, è istituito, in via sperimentale, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, soprattutto in riferimento alle evidenti situazioni di vulnerabilità sociale.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Caivano. Nell'ambito dell'autonomia dei singoli istituti scolastici sono organizzati periodicamente momenti di ascolto e di supporto per gli studenti che ne facciano espressamente richiesta o qualora sia il consiglio di classe a ritenere necessario il supporto psicologico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 250 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti», con le seguenti: «percorsi di orientamento universitario di stampo pedagogico finalizzati al supporto educativo, formativo, sociale, culturale e psicologico degli studenti.».

2.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado», con le seguenti: «specifici percorsi di supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado nonché, presso queste ultime, di orientamento universitario» e, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nei percorsi di cui al periodo precedente è previsto altresì il coinvolgimento delle famiglie, al fine di costruire in maniera integrata interventi che puntino alla costruzione di responsabilità condivisa.».

2.4

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «percorsi di orientamento universitario», inserire le seguenti: «di stampo pedagogico», dopo le parole: «finalizzato al supporto», inserire le seguenti: «educativo, formativo», e dopo le parole: «sede in Campania», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con enti e altre istituzioni locali».

2.300

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono organizzatiseminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado e per almeno 40 ore nel quinto anno."

2.5

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un accordo di programma con una o più scuole secondarie di secondo grado aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di primo grado.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2015 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.301

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire il mancato rispetto dell'obbligo scolastico nelle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Caivano, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sono rafforzate le attività relative all'orientamento scolastico da parte degli istituti superiori di secondo grado, ubicati nel territorio del Comune di Caivano e nei comuni limitrofi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.302

[Nave](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. E' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 e 700.000 euro per l'anno 2024 per l'organizzazione di attraverso seminari, campus formativi e giornate dedicate per almeno 20 ore annuali nel secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per almeno 40 ore nel terzo anno a favore degli istituti ubicati nel territorio di Caivano e nei comuni limitrofi, da impegnare per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Al relativo onere si si provvede tramite si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

[Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Scalfarotto](#), [De Cristofaro](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, dando priorità alla tempestiva esecutività degli interventi, alla capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati e all'effettiva potenzialità del progetto di incidere, attraverso il potenziamento delle attività educative, culturali e ricreative allo sviluppo dell'inclusione e della coesione sociale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di attuazione dei progetti, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di programma.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 500 milioni di euro annui a partire dal 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.300

[Scalfarotto](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Programma straordinario di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito il Programma di intervento per la rigenerazione, la sicurezza e la coesione delle periferie e delle aree degradate delle città metropolitane e dei comuni, di seguito denominato «Programma », finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza e della coesione territoriale e sociale attraverso lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché attraverso le attività culturali, educative e ricreative promosse da soggetti pubblici e privati.

2. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 marzo di ogni anno gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

2.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Maiorino](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in favore dell'accesso al lavoro e della formazione professionale)

1. Al fine di favorire la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive un accordo di programma con i Centri per l'Impiego, con le Agenzia per il Lavoro e con gli Enti di Formazione Professionale aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento al lavoro finalizzati al supporto sociale, culturale ed economico delle famiglie degli studenti delle scuole primarie e secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nel territorio dei comuni ad alta dispersione scolastica e che presentano un'alta percentuale di reati commessi dai minori.».

2.0.301

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza psicologica universitaria per gli studenti)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.1

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «quattordicesimo», con la seguente: «sedicesimo».

3.7

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al provvedimento di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.».

3.10

[De Rosa, Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.300

[Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3-bis).

3.301

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis

3.302

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-ter

3.303

[Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-ter.

3-bis.300

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

3-bis.301

[Giorgis, Malpezzi, Parrini, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.302

[Malpezzi, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola "incentivare" con la seguente "realizzare".

3-bis.303

[Parrini, Giorgis, Malpezzi, Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-bis.304

[Valente, Parrini, Giorgis, Malpezzi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola "promuovere" con la seguente "realizzare".

3-ter.300 (già 3.0.100/1)

[Lopreiato](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 5 comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per quest'ultimo aspetto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- 2) indice di delittuosità del comune;
- 3) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a

videosorveglianza."».

4.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.300

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.301

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-bis.

4.302

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1-bis.

4.303 (già 4.100/1)

[Lopreiato](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1-bis, capoverso "4-bis", primo comma, sostituire la parola: «reclusione» con la*

seguente: «arresto», al secondo comma sopprimere le parole: «da un terzo alla metà» e alla lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «o di notte in un luogo abitato»;

b) sopprimere il comma 2-bis.

4.5

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.304

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies.

4.305

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

4.306

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2-ter.

4.307

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3

4.308 (già 4.9)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

4.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.8

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.309

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.310

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole da "ed è aggiunto" fino alla fine del periodo.

4.311

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

4.312

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

4.0.1

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Maiorino](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-bis»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 4, la parola: «mensilmente» è sostituita dalle seguenti: «contestualmente alla vendita o all'acquisto»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

3) al comma 10, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti:

«, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva»;

b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: «compreso il convivente *more uxorio*» sono inserite le seguenti: «, all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.».

«Art. 4-*quater*.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

«Art. 4-*quinqües*.

(Ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera a), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, e 4-*quater* le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;

c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.».

5.1

[Bilotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: «e 6-bis».

5.7

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis,», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

5.9

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso "6-bis", sostituire le parole: «condannato anche con sentenza non definitiva» con le seguenti: «definitivamente condannato».

5.14

[Zampa](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il questore, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al tribunale il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di accompagnare le famiglie e i minori di età in percorsi di sostegno, recupero e cura.».

5.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 3) capoverso "6-ter", sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «sei mesi».

5.17

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «nei confronti di altro minorenni,» inserire le seguenti: «previo ascolto dell'interessato, di almeno un genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale, unitamente ad adeguata motivazione che ne giustifichi il provvedimento,».

5.18

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore, sono comunque applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 330 e 333 del codice civile.»

5.19

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il questore ritenga vi siano prove di irregolarità della condotta o del carattere del minore, riferisce i fatti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, ».

5.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 5 a 9

5.300 (già 5.22)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 5, 6, 6-bis e 7.

5.21

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

5.301

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

5.23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sostituire i commi da 5 a 9 con il seguente:

«5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto. Nei confronti dei medesimi il questore può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.»

5.302

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

5.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il questore comunica al Tribunale per i minorenni del luogo di abituale residenza del minore dell'applicazione della procedura di ammonimento.»

5.303

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6-bis.

5.304

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

5.305

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

5.27

[Bilotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Quando il soggetto già raggiunto dall'avviso orale di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e già destinatario di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, reitera le condotte, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.».

5.306

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,».

5.307

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5» con le seguenti: «Nei casi di reiterazione di condotte di reato successive all'ammonimento di cui al comma 5».

5.308

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

G5.300

[Maiorino, Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

in molteplici studi, attraverso l'analisi comparata di fonti statistiche, di indagini sociologiche e di documenti istituzionali, viene evidenziata una stretta relazione tra povertà educativa e devianza minorile violenta;

l'analisi di recenti casi in Campania - così come di tutti gli episodi avvenuti sul territorio nazionale - mostra come le politiche che si concentrano esclusivamente su interventi repressivi dei fenomeni criminali - quali ad esempio le proposte di intervento che si basano sull'abbassamento dell'età "non punibile" da quattordici a dodici anni - non possono ottenere i risultati desiderati;

risulterebbe peraltro fortemente ingiusto far ricadere solo sui minori gli effetti delle

problematiche sociali presenti nel nucleo familiare e nel contesto sociale in cui vivono, soprattutto se si considera la carenza di investimenti sulla prevenzione e sul *Welfare* da parte di una società fortemente bilanciata verso il solo mondo degli adulti e dei consumi, così da rispondere con maggiore attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;

il contrasto alla criminalità violenta esige una combinazione equilibrata di politiche sociali ed educative in grado di accompagnare la risposta dello Stato sul territorio, dal momento che le agende istituzionali che trascurano gli interventi integrati di sostegno sociale e di educazione trasformativa producono risultati di breve periodo senza incidere sul contesto criminale e sociale, capace di avvelenare progressivamente i contesti urbani,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per rendere disponibili risorse umane ed economiche adeguate per realizzare, raccogliere e sistematizzare ricerche qualitative e quantitative volte ad analizzare il fenomeno dei comportamenti violenti di minori ed il fenomeno della dispersione scolastica in tutta Italia, anche coinvolgendo figure professionali adeguate.

G5.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

sono preoccupanti egli episodi di cronaca che riguardano atti di criminalità commessi da minori, che vanno ad interessare spesso aree periferiche dei grandi contesti urbani, come segnale e conseguenza di un diffuso disagio giovanile;

strettamente interconnesso alla criminalità minorile, infatti, è il tema dell'abbandono scolastico, che accomuna quasi tutte le regioni italiane, proiettandosi verso il fenomeno di fasce giovanili non impegnate né nello studio né nel lavoro che risultano sempre più numerose anche nel nostro Paese;

da numerosi studi emerge la forte incidenza della situazione sociale delle famiglie di origine sulla carriera scolastica dei giovani e questo stesso dato richiede un intervento pubblico più deciso ed urgente per sostenere quei ragazzi appartenenti a famiglie svantaggiate ed evitare qualsiasi discriminazione di carattere economico,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per prevedere specifiche *équipe* territoriali formate da docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, psicologi, sociologi, pedagogisti, per progettare sul territorio ed adottare diffusamente percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili a contrastare la diffusione di comportamenti violenti di minori e l'abbandono scolastico.

6.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.300

[Bilotti](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.6

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

6.301

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), capoverso «Art.6», sopprimere le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"

6.302

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), b-ter) e c).

6.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.303

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni»;*

b) *sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.*

6.304

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

6.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «quattro anni».

6.305

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché di uno dei delitti» fino alla fine del periodo.

6.13

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 2).

6.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, anche fuori dei predetti limiti edittali, per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336; 337 e 582, 585 codice penale nonché per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) sopprimere la lettera c).

6.17

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 3, aggiungere il seguente. "3-bis. Qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso di essa emergano elementi che facciano ritenere che per il minore siano necessari interventi psico-sociosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili».

6.306

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis: qualora al momento dell'applicazione della misura o nel corso della stessa emergano elementi che facciano ritenere che per il minorenni siano necessari interventi psicosanitari, il giudice lo affida altresì ai servizi sanitari più vicini al luogo in cui la misura è eseguita con richiesta di formulare un programma terapeutico d'intesa con i servizi minorili"».

6.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni 3 nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale."»

6.307

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b-bis) e b-quater).

6.308

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter)

6.309 (già 6.102/2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: «b-ter) All'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale" e all'articolo 23, il comma 2 è soppresso."»

6.310 (già 6.102/3)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) all'articolo 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 possono essere applicate quando si procede per reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre, nonchè per i reati di cui all'articolo 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 582 e 699 del codice penale.»"

6.311 (già 6.102/4)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente: "b-ter) All'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualora le esigenze cautelari risultino aggravate il giudice su richiesta del pubblico ministero può disporre la sostituzione della misura con la custodia cautelare qualora si proceda per reato per il quale sia prevista»."

6.312 (già 6.102/5)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente:

"b-ter) All'articolo 23 le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite con le seguenti: «nonché quando si procede per i delitti di cui all'art. 380 comma 2, lettera m-quater.».

6.313 (già 6.23)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c) e c-bis).

6.21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.22

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.314

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei».».

6.315

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c) numero 1) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»

6.316 (già 6.25)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale.».

6.317

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo le parole: «articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5».

6.318

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1-bis).

6.319

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

6.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6.320

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)

6.321 (già 6.200/2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) All'articolo 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il pubblico ministero quando procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicare ai servizi ministeriali minorili la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto dai servizi minorili di cui all'articolo 6 che preveda la regolare frequenza scolastica, e, compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, nonché l'accesso ove possibile a programmi di giustizia riparativa per un periodo compreso da due a nove mesi.

5-ter. L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall'autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità.

5-quater. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire, entro tre mesi dalla comunicazione della proposta del pubblico ministero all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e all'indagato. Ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice per le indagini preliminari al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

5-quinquies. Il giudice, sentito il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, la persona offesa e i servizi, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 3 può disporre ulteriori prescrizioni al minore e stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di nove mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore e in tali casi sono sospesi il corso della prescrizione e quello dei termini per le indagini preliminari.

5-sexies. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice per le indagini preliminari, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti e i servizi minorili di cui all'articolo 6, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, o quando non ammette il programma, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale."».

6.322 (già 6.200/3)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sopprimere la parola: «non».

6.323 (già 6.200/4)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis) capoverso "5-bis" sostituire le parole: «non si applicano» con le seguenti: «si applicano anche».

6.324 (già 6.200/5)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «242 del codice penale, dall'articolo».

6.325 (già 6.200/6)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «243, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.326 (già 6.200/7)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «244 del codice penale, dall'articolo».

6.327 (già 6.200/8)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «253, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.328 (già 6.200/9)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «255, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.329 (già 6.200/10)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «256, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.330 (già 6.200/11)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «257, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.331 (già 6.200/12)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «258, secondo e terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.332 (già 6.200/13)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «261, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.333 (già 6.200/14)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «262, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.334 (già 6.200/15)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «263, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.335 (già 6.200/16)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «265, terzo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.336 (già 6.200/17)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «268, del codice penale, dall'articolo».

6.337 (già 6.200/18)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «276, del codice penale, dall'articolo».

6.338 (già 6.200/19)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «280, quarto comma, del codice penale, dall'articolo».

6.339 (già 6.200/20)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «284, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.340 (già 6.200/21)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «285, del codice penale, dall'articolo».

6.341 (già 6.200/22)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «286, primo comma e secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.342 (già 6.200/23)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «287, primo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.343 (già 6.200/24)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «289-bis, del codice penale, dall'articolo».

6.344 (già 6.200/25)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «295, del codice penale, dall'articolo».

6.345 (già 6.200/26)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «422 del codice penale, dall'articolo».

6.346 (già 6.200/27)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «438, del codice penale, dall'articolo».

6.347 (già 6.200/28)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", dopo le parole: «previsti dall'articolo» inserire le seguenti: «439, secondo comma, del codice penale, dall'articolo».

6.348 (già 6.200/29)

[Lopreiato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso "5-bis", aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 630, terzo comma, del codice penale».

7.0.1

[Lopreiato, Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-bis, è aggiunto il seguente comma: «La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, salvo che il giudice non disponga altrimenti valutato il superiore interesse del minore.»;

b) all'articolo 609-decies, primo comma, le parole: «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «, anche ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 371 del codice di procedura penale, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per territorio, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Coordinamento di attività giudiziarie a tutela dei soggetti minorenni»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando concede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), o nell'articolo 609-decies del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee ad integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

3-ter Nei casi di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall'articolo 362, comma 1-bis»;

b) all'articolo 387-bis, alla rubrica, le parole: «di madre» sono sostituite dalle seguenti: «del genitore».)»

8.1

[Bilotti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.300 (già 8.10)

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b) premettere le seguenti:

«0b) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei casi in cui sussistono le condizioni di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale;

0b1) all'articolo 23, il comma 2 è soppresso.».

8.11

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

8.301

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», al comma 1, dopo le parole: «Il pubblico ministero» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448,»;

8.302

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma1, dopo le parole " alla predetta pena detentiva" inserire le seguenti: "e quando sulla base degli elementi raccolti ritenga provata la penale responsabilità del minore,".

8.303 (già 8.19)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 27-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al numero 1), sostituire la parola: "può notificare" con le seguenti: "può notificare, acquisiti elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore e al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutata la rilevanza sociale del fatto."*

2) *Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

"1-bis) Il pubblico ministero minorile può sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità."

8.22

[Zampa](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 27-bis», dopo le parole: «sentiti i servizi», inserire le seguenti: «sociali e sanitari».

8.24

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis, comma 1, dopo le parole: «di appartenenza», inserire le seguenti: «nonché disporre l'invio a programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 129-bis del codice di procedura penale,».

8.304

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis L'accesso al programma rieducativo il minore è riconosciuto a seguito dell'interrogatorio del

medesimo da parte dell'autorità giudiziaria o dall' autorità di polizia dalla stessa delegata nel corso del quale abbia riconosciuto almeno parzialmente le proprie responsabilità

8.34

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 27-bis», sopprimere il comma 4.

8.305 (già 8.32)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis", sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Trascorsi sei mesi dall'inizio del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'avanzamento o l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, prolunga la sospensione della pena per la durata residua del percorso di reinserimento e rieducazione o pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso nuovamente le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29.»

8.306

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 27-bis" al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

8.307

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art.27-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo

G8.300

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 878-A, recante Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,

premesso che:

la giustizia ripartiva è una istituto, introdotto in Italia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, anche noto come Riforma Cartabia, che consiste nel tentativo di risanamento del legame tra vittime, colpevoli e comunità, dopo che quel legame è venuto a mancare con il compimento del reato. Tale misura, che ad oggi è predisposta esclusivamente nei confronti dei condannati di età adulta, appare tanto più appropriata nel contesto della giustizia minorile. Essa, infatti, si contrappone alla concezione tradizionale di giustizia punitiva, offrendo un modello alternativo, fondato essenzialmente sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro. Si ritiene che tale istituto, applicato all'ambito della

giustizia penale minorile, possa apportare un contributo positivo al processo di reinserimento del minore, instradandolo in un percorso di riconciliazione diretta con la vittima del reato.

impegna il Governo:

ad apportare in sinergia con il Parlamento le necessarie modifiche alla disciplina della giustizia penale minorile al fine di includervi programmi di giustizia ripartiva ai sensi dell'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale.

8.0.2 (testo 2)

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.».

8.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e

anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

8.0.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8- bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

9.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.300 (già 9.13)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso "10-bis".

9.301

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "10-bis", dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.».

9.302

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "10-bis" dopo le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,»;

9.303

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «10-bis», sostituire le parole: «al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del» con le seguenti: «all'attivazione di uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in percorsi sportivi, artistici, di studio o professionalizzanti, per il».

9.304

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "10-bis" sostituire la parola: «alternativamente» con le seguenti: «realizza cumulativamente le seguenti condotte».

9.305

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «10bis, comma 1, sopprimere la lettera a);

9.306

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

9.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno alla prosecuzione del percorso educativo in atto del detenuto può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il magistrato di sorveglianza, nei casi in cui il trasferimento possa arrecare danno all'integrità psicofisica del minore può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato.».

9.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il magistrato di sorveglianza, valutato ogni elemento addotto nella richiesta di cui al comma 1, laddove ravvisi elementi di pericolo nella prosecuzione della detenzione presso l'istituto minorile, dispone motivatamente il provvedimento di accoglimento della richiesta di trasferimento. Contro il provvedimento di accoglimento è ammesso ricorso al Tribunale di sorveglianza entro 30 giorni."

9.307

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la parola: «solo».

9.308

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: «solo»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi in cui la finalità rieducativa della pena risulta attenuata rispetto all'esecuzione della stessa in un istituto per minori».

9.309

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

9.0.2

[Bilotti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile)

1. Presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile", che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

010.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

All'articolo 10, premettere il seguente:

«Art. 010

(Disposizioni urgenti in materia di offerta educativa negli istituti penali)

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.1

[Barbara Floridaia](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Per le medesime finalità e per gli stessi soggetti di cui al periodo precedente, il fondo istituito ai

sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e di 24 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

10.3

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-bis.1», primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2023", con le seguenti: "31 agosto 2024", al secondo periodo, dopo le parole: "12 milioni di euro per l'anno 2023", aggiungere le seguenti: "e 24 milioni per l'anno 2024" e al terzo periodo, aggiungere infine: "e quanto a euro 24 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190"

b) al comma 2, sostituire le parole "3.333.000 euro", con le seguenti "6.666.000 euro", le parole "10.000.000 euro" con le seguenti "20.000.000" e aggiungere infine e mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190";

c) al comma 3, sostituire le parole "25 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro" e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. al fine di favorire patti educativi di comunità vengono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia gruppi di coordinamento pedagogico fra professionisti diversi e di diverse istituzioni (università, scuole, enti locali, agenzie educative non formali) per dare un orientamento psico-pedagogico ai progetti che saranno realizzati dalle scuole per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nella direzione della costruzione di Comunità Educanti e di alleanze educative territoriali. Detti gruppi, uno per ogni regione, si avvarranno delle figure del pedagoga, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo per la promozione della comunità scolastica, stabilendo e realizzando patti educativi per lo sviluppo della comunità educante.

d) al comma 5, sostituire le parole "6 milioni", con le seguenti "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 6, al secondo periodo sostituire le parole "6 milioni", con "60 milioni" e aggiungere infine "Per gli oneri aggiuntivi, derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190".

10.4

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "4-bis.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) al secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

c) al terzo periodo:

1) dopo le parole "per l'anno 2023" inserire le seguenti "e di 50 milioni per l'anno 2024";

2) dopo le parole "euro 9.825.264" inserire le seguenti "per l'anno 2023 ed a euro 50 milioni per l'anno 2024";

3) sostituire le parole "quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440." con le seguenti "quanto ad euro 2.174.736 per l'anno 2023 e ad euro 50 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.300

[Bilotti](#), [Nave](#), [Pirondini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «negli apprendimenti,» inserire le seguenti: «garantendo l'apertura pomeridiana delle scuole».

10.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni.»

10.7 (testo 2)

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «4-bis.1», al terzo periodo, sostituire le parole: «del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.» con le seguenti «del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.8

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A completamento e integrazione del piano "Agenda Sud" e di quanto stabilito al comma 1 sono individuate misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, socio-sanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.9

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.10

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM)".

10.302

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere".

10.303

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione all'educazione civica e allo studio della Costituzione".

10.304

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda le competenze grammaticali e logico-sintattiche".

10.305

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda le competenze informatiche e l'uso delle nuove tecnologie".

10.306

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda l'educazione motoria e sportiva".

10.307

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), inserire, infine, le seguenti parole: ", con particolare attenzione alla storia dell'arte e del patrimonio artistico nazionale".

10.12 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) promuovere l'educazione di genere;

a-ter) promuovere l'educazione alla cittadinanza;»

10.13

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) promuovere l'educazione alla cittadinanza;"

10.308

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea".

10.309

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", sia a livello nazionale che internazionale".

10.310

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), inserire, infine, le seguenti parole: ", anche a livello europeo tramite l'implementazione del Programma Erasmus +".

10.311

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che possano stimolare le capacità cognitive degli studenti".

10.312

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di musicoterapia e artistiche".

10.313

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: ", che comprendano anche attività di educazione affettiva ed emotiva".

10.314

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso l'istituzione di equipe di professionisti, composta da psicologi, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.315

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «mediante l'organizzazione di gruppo di educatori professionali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi socio-culturali all'interno degli istituti scolastici».

10.316

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «socio-educativo» aggiungere, in fine, le seguenti: «attraverso la selezione di un team di assistenti sociali con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi riabilitativi all'interno degli istituti scolastici».

10.317

[Pirondini, Maiorino, Aloisio, Castiello, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d.1) promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;».

10.318

[Bilotti, Nave, Pirondini](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d.1) promuovere l'istituzione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un servizio di coordinamento pedagogico al fine di coadiuvare dirigenti scolastici, corpo docente e famiglie, in ogni azione, iniziativa e intervento volti a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale degli studenti e delle studentesse, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.».

10.319 (già 10.19)

[Barbara Florida, Maiorino, Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-ter) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando

finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.».

10.320 (già 10.20)

[Maiorino](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter. l'adozione di iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».

10.321 (già 10.23)

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere e promuovere il tempo pieno negli istituti scolastici.».

10.322 (già 10.24)

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d-bis), aggiungere, in fine, la seguente: «d-ter) sostenere la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale.».

10.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

10.26

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'INVALSI», inserire le seguenti: «promuovere la presenza di educatori scolastici e pedagogisti».

10.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere i minori di età direttamente partecipi del processo di cambiamento e risanamento.».

10.323

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi;».

10.324

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;».

10.325

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) realizzare "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, enti del Terzo settore, finalizzati a sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità del contesto territoriale e sociale di riferimento, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, al contrasto alla dispersione scolastica.».

10.326

[Barbara Florida](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) promuovere la cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili, anche attraverso la realizzazione di "Patti educativi di comunità", in collaborazione e congiuntamente a Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio ed enti del Terzo settore.».

10.34

[Scalfarotto](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, all'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5-quater, le parole: «nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto» sono soppresse;*

b) *al comma 5-sexies, il secondo periodo è soppresso»*

10.35

[Scalfarotto](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, al comma 5-quater dell'articolo 19 del

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: "nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto" sono soppresse»

G10.300

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

l'articolo 10 del decreto in fase di conversione è dedicato a interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»;

al comma 3, si prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «?Per la Scuola?» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI;

per le finalità di cui al suddetto comma sono adottate iniziative dirette a rafforzare le competenze di base degli studenti, promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine, promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative, promuovere il supporto socio-educativo;

considerato che:

il disagio giovanile è un fenomeno complesso, spesso radicato in realtà sociali e territoriali in cui sono frequenti le commistioni fra il tessuto sociale ed economico e il malaffare, in cui il lavoro legale è spesso precario o sottopagato, in cui la violenza è tollerata;

per contrastarlo efficacemente è importante promuovere nei territori, soprattutto in quelli in cui il disagio giovanile è più usuale, percorsi di educazione alla legalità e rispetto dei diritti costituzionali di ogni individuo, di contrasto alla violenza anche di genere, di educazione al rispetto dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative utili alla promozione della cultura del rispetto delle differenze, della tutela ambientale, dell'eliminazione di ogni forma di violenza, anche di genere;

a realizzare percorsi formativi finalizzati a radicare la cultura del lavoro dignitoso e del rispetto dei diritti sul lavoro.

10.0.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Misure per contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico)

1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e l'elusione dell'obbligo scolastico, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinata alle istituzioni scolastiche statali di tutto il territorio nazionale per l'adozione delle seguenti azioni e iniziative:

a) educare alla cittadinanza attiva;

- b) implementare programmi di tutoraggio;
- c) promuovere percorsi di *peer education*;
- d) promuovere la formazione professionale e l'orientamento al lavoro;
- e) organizzare corsi di autostima;
- f) favorire l'integrazione culturale e sociale mediante la conoscenza e il rispetto delle diverse culture presenti nella comunità;
- g) garantire l'accesso all'istruzione di qualità nelle scuole locali, implementando programmi di supporto accademico, tutoraggio e assistenza per gli studenti che presentino difficoltà nello studio;
- h) garantire supporto pedagogico e psicologico accessibili e gratuiti;
- i) coinvolgere attivamente le famiglie nella vita educativa dei giovani;
- l) sostenere e promuovere l'espressione creativa attraverso l'arte, la musica, il teatro, le attività sportive e altre forme di espressione artistica;
- m) implementare un sistema di monitoraggio e valutazione costante degli interventi pedagogici ed educativi."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, nonché quelli da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro nell'anno 2024.».

10.0.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente

costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articoli, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10-bis.300

[Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli oneri del comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.1

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando l'opportunità di riutilizzare edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

11.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni», aggiungere le seguenti: «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

11.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età` 0-2 anni», *aggiungere le seguenti:* «e assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
11.300 (già 11.4)

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

2-quinquies. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

11.0.1

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bilotti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la

predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

11.0.2

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

11.0.4

[Bilotti, Nave](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Disposizioni per rafforzare l'intervento degli assistenti sociali)

1. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.».

11.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Controlli edilizia scolastica)

Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione».

12.1

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico e della gratuità del diritto allo studio)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricula dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89;

3. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

12.300 (già 12.200/6)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere il comma 01.

12.301 (già 12.200/9)

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 01, capoverso «Articolo 114», al comma 3, sopprimere le parole «le operazioni di trattamento.»

12.302 (già 12.200/10)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi».

12.303 (già 12.200/11)

[D'Elia](#), [Malpezzi](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi» con le seguenti: «senza giustificati motivi per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico».

12.304 (già 12.200/12)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 01, capoverso «Art. 114», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni» con le seguenti: «il dirigente scolastico avvisa».

12.4

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso comma «3-bis» sostituire le parole «Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice,» con le seguenti «Alla mancata o irregolare frequenza della scuola dell'obbligo».

12.305

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."».

12.306

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado è punito con l'ammenda fino a euro 1.000. Alla vigilanza sull'adempimento sopra un minore provvedono i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76."»;

b) sopprimere il comma 2.

12.8

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», al primo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» e, al secondo periodo, sopprimere le parole «, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,».

12.9

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma «Art. 570-bis», primo e secondo periodo, dopo le parole: «con motivi di salute,» inserire le seguenti: «con l'indicazione di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'azione penale sia stata esercitata e il responsabile abbia giustificato la condotta per motivi di difficoltà oggettive attinenti alla condotta del minore o alle condizioni personali il sindaco e l'istituzione scolastica interessata ne verificano le ragioni ed avviano protocolli d'intesa volti a ovviare o attenuare le circostanze rilevate».

12.10

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Rando](#), [Rossomando](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire, le parole "la reclusione fino a due anni" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 1.000";*

b) *al comma 2, sostituire, le parole "la reclusione fino a un anno" con le seguenti: "l'ammenda fino a euro 500".*

12.11

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 800 euro»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 400 euro».*

12.12

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 500 euro»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 250 euro».*

12.13

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 570-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a due anni» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 300 euro»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole «con la reclusione fino a un anno» con le seguenti «con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro».*

12.307 (già 12.200/2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo 12, comma 1 capoverso "art. 570 - ter" al secondo comma, dopo le parole "durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione" aggiungere le seguenti: "con conseguente non superamento dell'anno scolastico".

12.308 (già 12.200/1)

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.14

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 570", dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, l'autorità giudiziaria competente può disporre un percorso di recupero del minore e del nucleo familiare con i servizi sociali territorialmente competenti.».

12.309

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

12.310

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

12.311

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.312 (già 12.200/3)

[Bilotti](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 4, lettera b) sostituire il capoverso "3-bis" con il seguente: «3-bis) Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori o giovani adulti.»

12.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 4, lettera b), capoverso "3-bis", dopo la parola: «obbligo», inserire le seguenti: «nell'ambito del patto per l'inclusione».

12.313

[Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 4, lettera c), numero 1), capoverso "3-bis", sostituire le parole: «570-ter)» con la seguente: «731».

12.21

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 4, lettera c), capoverso "3-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o fino alla partecipazione a un progetto di recupero e sostegno del nucleo familiare predisposto dai servizi sociali, educativi e sanitari del comune di residenza.»

12.314

[Bilotti](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. I dirigenti scolastici hanno l'obbligo di segnalare per ogni iniziativa utile ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nonché degli articoli 330 e 333 del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, i casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.»

G12.300

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesso che:

nella Legislatura in corso, nei due rami del Parlamento, sono stati presentati dei disegni di legge finalizzati a strutturare, in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale, un servizio di assistenza psicologica continuativa per gli studenti, al fine di garantire un adeguato benessere emotivo e mentale nello sviluppo sociale e culturale dei giovani;

i dati sui disagi psicologici dei giovani a seguito della pandemia da Covid-19, i fatti di cronaca che vedono sempre più spesso coinvolti minori, evidenziano la necessità di garantire adeguati supporti di *team* di specialisti che possano sostenere accanto a famiglie e scuole il percorso di crescita dei ragazzi e delle ragazze,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'esame dei disegni di legge, presentati in Parlamento, a promuovere appositi provvedimenti per favorire e rafforzare l'assistenza psicologica obbligatoria nelle scuole e nelle università in tutto il territorio nazionale.

G12.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premesse che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per prevedere che le scuole di ogni ordine e grado possano essere messe nelle condizioni di attivare un processo di monitoraggio, fin dal momento dell'iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, dei possibili rischi di devianza e delle difficoltà registrate all'interno dei contesti familiari, anche attraverso la collaborazione con i consultori familiari, al fine di raccogliere tempestivamente i segnali di disagio minorile, attivare le opportune segnalazioni reciproche e mettere in campo adeguate politiche sociali, in coordinamento con gli enti locali.

G12.302

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge

15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, è necessario che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi sia meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie e che queste a loro volta possano essere tempestivamente raggiunte, in caso di necessità, da servizi in coordinamento tra loro;

per arginare la dispersione scolastica è prioritariamente necessario intervenire sugli aspetti connessi alla formazione, fornendo agli studenti maggiori strumenti di consapevolezza di sé e del proprio ruolo nella società, quanto su quelli legati alle dinamiche sociali, coinvolgendo attivamente le famiglie nella strategia dell'inclusione. È necessario che le azioni di contrasto alla dispersione scolastica nelle aree del Paese che presentano maggiori criticità pongano particolare attenzione ai ragazzi che esprimono particolare fragilità o che sono contraddistinti da esigenze specifiche;

la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità nel quartiere di riferimento, rappresentando un luogo fisico in grado di favorire, a volte anche solo con la sua presenza, l'integrazione dei gruppi più deboli e la promozione dell'economia sociale. Tale scopo può essere raggiunto, inoltre, attraverso l'importante contributo dei gruppi di volontariato già attivi sul territorio, associazioni, soggetti del terzo settore, altri soggetti pubblici e privati, che devono essere messi in condizione di dialogare tra loro per monitorare costantemente ed insieme l'efficacia delle azioni messe in campo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per attuare un piano di informazione capillare delle attività sociali sul territorio e di potenziamento delle strutture scolastiche, con particolare riguardo agli istituti situati in territori che presentano problematiche socio-economiche e di criminalità rilevanti.

G12.303

[Majolino, Cataldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 878, recante " Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale",

premessi che:

l'aggregazione giovanile in bande o in organizzazioni criminali è spesso legata a una condizione di disagio personale e familiare;

la criminalità minorile è un fenomeno in costante crescita che spesso si traduce in episodi aggressivo-emulativi e sulla quale si concentra l'interesse sempre più forte ed esteso di clan legati alla criminalità organizzata;

questi gruppi sono composti spesso da ragazzi già considerati a rischio di devianza per problematiche familiari o perché cresciuti in contesti che non offrono momenti di aggregazione sociale, fattori che concorrono ad un percorso di arruolamento nelle fila delle consorterie criminali;

si rischia infatti che i minori rappresentino manovalanza di riserva per la criminalità, da impiegare, in particolare, nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti alle quali, come più volte emerso dalle attività investigative, vengono fatti partecipare persino i bambini, impiegati per le consegne a domicilio da criminali senza scrupoli,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione dei primi provvedimenti utili, ad intraprendere iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche affinché si riuniscano sotto un unico patto educativo territoriale, culturale, sociale e di legalità, con l'obiettivo di potenziare l'azione dei presidi culturali sul territorio in coordinamento con operatori del terzo settore, enti locali, biblioteche, librerie, teatri, spazi aperti,

parchi, associazioni, centri sportivi, educativi e di politiche attive del lavoro.

12.0.300

[Scarpinato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione del Fondo per le aree periferiche delle grandi città)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle grandi aree metropolitane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per le aree periferiche delle grandi città» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale, attività socio-educative e sportive, nonché interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate nelle aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.3 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.0.4

[Delrio](#), [Zampa](#), [Giorgis](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Destinazione di una quota dell'assegno unico a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile)

1. Una quota non superiore a un terzo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, può essere destinata, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi competenti e previo consenso dei beneficiari, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

12.0.5

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.6

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.10

[Scalfarotto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal termine di cui al periodo precedente l'articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è abrogato»;

b) *al comma 4, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto»;

c) *al comma 5, premettere il seguente periodo:* «Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto».

13.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Conseguentemente, a decorrere dalla scadenza prevista dal precedente periodo, l'art. 7-*bis* del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, è soppresso"

b) al comma 4, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

c) al comma 5, anteporre al primo periodo, quanto segue:

"Fino alla scadenza del termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto,"

13.0.1

[Delrio](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13.1.

(Obblighi di verifica dell'età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le Imprese e il Made in Italy, sentiti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell'età e vigila sull'utilizzo da parte degli stessi.

3. Con il medesimo regolamento L'Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di verifica dell'età da parte dei gestori di cui al comma 1.

«Art. 13.2

(Sanzioni)

1. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

2. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

3. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 1 e 2 la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13-bis.300

[Basso](#), [Delrio](#), [Nicita](#), [Bazoli](#)

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: "a carattere pornografico" inserire le seguenti: "ovvero attinenti al gioco d'azzardo,"

13-bis.301

[Basso](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al rispristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida" con le seguenti: "può ordinare loro di disabilitare l'accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d'azzardo secondo il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dal presente decreto legge".

13-bis.302

[Delrio](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Malpezzi](#), [Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Nei casi in cui i gestori di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell'età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-ter. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell'età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 13-bis, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

5-quater. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 5-bis e 5-ter la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento.».

13-bis.0.300 (già 13.0.4)

[Croatti](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l'induzione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d'azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.».

14.300

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3

14.301

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet a sfondo sessuale e pornografico".

14.302

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d'azzardo".

14.303

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "in particolare per quanto riguarda i siti internet che presentano contenuti violenti e di incitamento all'odio".

14.304

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Precluso

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: "anche per quanto concerne i pericoli legati al fenomeno del cyber-bullismo".

15.300

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15-bis.300

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15-bis.301

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15-ter.300

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15-ter.301

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15-ter.302 (già 15.0.201/1)

[Basso](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;"»

15-ter.303 (già 15.0.201/2)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

15-ter.304 (già 15.0.201/4)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 4);

b) alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

c) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»»

15-ter.305 (già 15.0.201/7)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

15-ter.306

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

15-ter.307 (già 15.0.201/8)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", coinvolgendo artisti, scrittori, sportivi.";"»

15-ter.308 (già 15.0.201/9)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

15-ter.309 (già 15.0.201/10)

[Basso, Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-*bis*) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'Autorità, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Agenzia per l'Italia digitale, adotta una lista, denominata «White list», da aggiornare con cadenza annuale contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di root name server che non possono essere destinatari delle misure di cui all'articolo 3, comma 3.»».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 878

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Lotito, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Paroli, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto, Speranzon, Tajani, Ternullo, Trevisi e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Matera, per attività della 4ª Commissione permanente; Misiani, per attività della 5ª Commissione permanente; Zullo, per attività della 10ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Casini e De Priamo, per partecipare a un incontro internazionale; Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (923)

(presentato in data 27/10/2023)

C.1294 approvato dalla Camera dei deputati. (assorbe C.439, C.603, C.1245, C.1377).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'istruzione e del merito

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (924)

(presentato in data 27/10/2023);

senatore Marti Roberto

Istituzione della Giornata nazionale del Formatore (925)

(presentato in data 27/10/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26/10/2023 le 1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"(878)

(presentato in data 15/09/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere del 19 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto dalla Associazione di promozione sociale "informare" denominato "intervento di assistenza ai rifugiati volto ad assicurare l'accoglienza ed i servizi per l'integrazione nell'ambito territoriale di Termoli e nella provincia di Campobasso". Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 5a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto da Zenith società cooperativa sociale denominato "controcorrente centri di accoglienza straordinaria presenti sul territorio di Torino". Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

- la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marcello Sala, dirigente di prima fascia, estraneo alla pubblica amministrazione;

- il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Amedeo Teti, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 192 del 27 settembre 2023, depositata il successivo 26 ottobre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. (Doc VII, n. 42) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 27 ottobre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2023) 528 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 27 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Costituzione italiana garantisce il diritto di difesa come principio inalienabile e fondamentale;

il gratuito patrocinio rappresenta uno strumento essenziale per garantire tale diritto a chi non può sostenere le spese legali;

molti avvocati non accettano incarichi con il gratuito patrocinio a causa dei lunghi tempi di attesa per il pagamento delle prestazioni dopo la conclusione del procedimento;
tale situazione non solo mette a rischio la sostenibilità economica per i professionisti, ma compromette anche l'effettiva attuazione del diritto di difesa per tutti i cittadini;
considerato che, a parere degli interroganti:
sarebbe opportuno intervenire tempestivamente per migliorare le condizioni economiche degli avvocati che accettano tali incarichi, attraverso la liquidazione di anticipi in ogni fase del procedimento e consentendo la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;
tali misure potrebbero incentivare più avvocati ad accettare incarichi di gratuito patrocinio, garantendo un'ampia e qualificata assistenza legale ai cittadini bisognosi;
è fondamentale garantire un equilibrio tra i diritti dei cittadini e la sostenibilità economica per gli avvocati, essenziale per il buon funzionamento del sistema giudiziario,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare le criticità legate ai lunghi tempi di attesa per il pagamento degli avvocati che accettano incarichi di gratuito patrocinio;
se valuti la possibilità di introdurre un meccanismo che consenta al giudice di liquidare degli anticipi all'avvocato in ogni fase del procedimento (introductiva, istruttoria, decisionale) e se intenda promuovere la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;
quali misure consideri adeguate per assicurare che il diritto di difesa, garantito dalla nostra Costituzione, sia effettivamente accessibile a tutti i cittadini.

(4-00808)

[DE PRIAMO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nell'ambito degli interventi finanziati con contributi pubblici in regime di edilizia agevolata nella Capitale, ricade il complesso residenziale "Collina delle muse", nel quartiere Boccea, realizzato oltre quindici anni fa all'interno del piano di zona "Mazzalupo Boccea";

il suddetto intervento è stato finanziato con un contributo economico di circa due miliardi di lire in favore della società costruttrice Boccea Imprese Riunite S.r.l., che ha fruito, inoltre, della concessione da parte del Comune di Roma delle aree oggetto dell'intervento urbanistico, in forza di una specifica convenzione sottoscritta nel 2004, recante la disciplina e gli obblighi in tema di edilizia agevolata e sociale, attesa la natura del finanziamento ricevuto ed in ragione delle finalità sottese all'intervento medesimo;

in tale contesto, la Prefettura di Roma il 3 aprile 2002 ha pubblicato un bando rivolto agli appartenenti alle Forze di polizia per l'assegnazione degli alloggi; allo stato, in tale contesto, vivono 54 famiglie, tutte appartenenti alle Forze di polizia ed impegnate nel delicato comparto della lotta alla criminalità organizzata;

al riguardo, infatti, occorre precisare che la disciplina applicabile al caso in esame è quella recata dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con la quale è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità del personale mediante la concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato in funzione della lotta alla criminalità organizzata;

negli ultimi tempi la società proprietaria ha intimato lo sfratto alle suddette famiglie ed ha altresì richiesto importi arretrati a titolo di canoni di locazione oggetto di rideterminazione; in particolare, tali importi risulterebbero determinati per l'effetto di un errore di calcolo degli uffici di Roma Capitale, che all'epoca della citata convenzione, non ha compiuto nelle modalità previste i suddetti conteggi corretti e che a distanza di 17 anni, non possono ricadere sui locatari, appartenenti alle forze dell'ordine, con redditi bassi;

sulla base di quanto esposto, sussistono quindi una pluralità di vincoli legati allo specifico regime giuridico cui sono gravati gli immobili atteso che sono stati realizzati in funzione del contributo pubblico nell'ambito dei programmi indicati dalla richiamata normativa e mediante la concessione di aree pubbliche sulla base della relativa Convenzione urbanistica;

sulla base delle convenzioni stipulate, la violazione dei prezzi massimi di cessione e di locazione

determina la decadenza della Convenzione cui consegue la revoca della concessione del diritto di superficie sussistendone i presupposti;
allo stato, le suddette famiglie, dopo aver condotto in locazione gli immobili per diciassette anni provvedendo alla regolare corresponsione dei canoni di locazione, rischiano di perdere la disponibilità dell'alloggio con tutte le relative conseguenze sul piano sociale, privando gli stessi anche dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla vigente normativa in materia;
inoltre, il Tribunale Civile di Roma non ha ritenuto di convalidare gli sfratti in ragione della sussistenza dei richiamati vincoli, mentre si registra l'assenza delle altre istituzioni a vario titolo competenti,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle violazioni riscontrate nel piano di zona di cui in premessa e ad intraprendere ogni utile provvedimento al fine di scongiurare l'esecuzione della procedura di sfratto;

se intendano adottare provvedimenti urgenti per tutelare le legittime aspettative delle famiglie in ragione dei vincoli gravanti sugli immobili, nel rispetto degli obiettivi sottesi al programma di edilizia residenziale e a tutela dell'investimento pubblico.

(4-00809)

(già 3-00355)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) svolgono delicate attività di profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria, in particolare nei principali porti e aeroporti del nostro Paese;

vi è l'esigenza di assicurare tempestivamente l'erogazione dei servizi all'utenza, aumentando, così facendo, l'efficienza delle strutture italiane rispetto alle corrispondenti realtà degli altri Paesi, a beneficio del tessuto economico e imprenditoriale complessivamente considerato;

considerato che la sede presso il porto di Salerno dell'USMAF-SASN Campania e Sardegna risulta da tempo sottorganico e la continua crescita delle attività economiche richiederebbe ulteriore personale rispetto a quanto previsto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per potenziare l'organico di personale dirigenziale sanitario degli uffici periferici, in particolare della sede di Salerno.

(4-00810)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'incidente avvenuto tra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 nel mar Baltico ai danni dei collegamenti sottomarini del gasdotto tra Finlandia ed Estonia è stato di estrema gravità e ha messo fuori servizio la linea per almeno 5 mesi;

da fonti di stampa internazionale del 25 ottobre, l'inchiesta sembra essere ad un eclatante punto di svolta; secondo le autorità finlandesi, infatti, sembrerebbe che la rottura e la conseguente interruzione del gasdotto siano dipese dal trascinarsi sul fondale di un ancora appartenente ad una porta *container* cinese, salpata dal porto russo di Kaliningrad;

secondo le stesse fonti, in pochi minuti la nave di Pechino avrebbe spezzato il gasdotto "Baltic Connector" e il cavo in fibra ottica, oltre a danneggiare un altro cavo che unisce Svezia ed Estonia;

tra le infrastrutture strategiche sottomarine italiane, si elencano il "Transmed", che assicura l'approvvigionamento dall'Algeria, il "Greenstream", il gasdotto che esporta in Italia la produzione metanifera del polo petrolifero in Libia, il TAP, "Trans Adriatic Pipeline", entrato in attività nel 2020, un gasdotto lungo 878 chilometri, che attracca in Puglia e permette al metano estratto in Azerbaijan di arrivare fino al nostro Paese, attraversando principalmente Albania e Grecia;

considerato che il danno causato dal trascinarsi dell'ancora di una unità navale sulle linee strategiche nel mar Baltico ha avuto conseguenze economico-commerciali enormi, rese ancor più severe dall'attuale instabilità politica internazionale, e che pertanto risulta quantomai doveroso prevenire ed escludere simili rischi in tutto il bacino del Mediterraneo,

si chiede di sapere se e quali informazioni sia in grado di riferire il Ministro in indirizzo rispetto alle

misure di sicurezza previste per garantire la necessaria protezione delle linee di approvvigionamento strategiche del nostro Paese.

(4-00811)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da notizie giornalistiche si evince che alla signora M.T., una signora benestante, ex dipendente del Banco Ambrosiano, deceduta il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni, per motivi non noti, nel 2020 è stato assegnato dal Tribunale di Genova un amministratore di sostegno, incarico prima svolto da A. B. e poi da C. M.;

contro la sua volontà, la signora T. è stata trasferita in un una RSA, da cui poi è uscita per andare a vivere in una parrocchia di Genova;

la signora T. ha presentato denuncia per circonvenzione di incapace ai suoi danni paventando modalità opache nell'amministrazione e nella gestione dei propri beni e segnalando, pertanto, movimenti bancari sospetti, bonifici senza causale e senza destinatario per decine di migliaia di euro;

la menzionata denuncia è stata presentata, nell'ottobre 2022, nei confronti dell'avvocato M.V.V., moglie del consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa, e di Padre Achille, già missionario del Pontificio istituto missioni estere e, attualmente, sacerdote diocesano della parrocchia di Bogliasco, per aver carpito la fiducia della signora T.;

a quanto viene descritto dai quotidiani che si stanno occupando della vicenda, la sezione famiglia e volontaria giurisdizione del tribunale di Genova non si sarebbe adoperata prontamente su quanto riassuntivamente esplicitato e non avrebbe esercitato un controllo puntuale sulle operazioni bancarie e di altro genere compiute sui beni della signora T., anche per somme e valori ingenti,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare eventuali comportamenti non coerenti con i dettami codicistici e legislativi.

(4-00812)

[ROJC](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

gli allievi e gli insegnanti del polo scolastico di Spilimbergo (Pordenone), che consiste in scuole elementari, scuole medie, palestra e cortile con padiglione direzionale, tutti ubicati nel centro cittadino, si servono attualmente di una mensa comunale esterna, collocata lontana dai plessi scolastici;

la Giunta del Comune di Spilimbergo ha preso in carico, con proposta n. 166 del 24 ottobre 2022, determinazione n. 1394 del 26 ottobre 2022, la costruzione di una mensa scolastica, da inserire internamente agli edifici del polo scolastico;

attualmente, le scuole di Spilimbergo accolgono 13 classi di alunni, dalla secondaria di primo grado, e 20 classi di alunni di scuola primaria;

il 31 dicembre 2022 sulla cronaca de "Il Messaggero Veneto" il sindaco di Spilimbergo ha dichiarato l'intenzione di costruire una mensa "la cui realizzazione è prevista nel cortile dell'istituto comprensivo, nella parte interna compresa tra scuola media e la scuola primaria";

il progetto è stato inviato al Ministero dell'istruzione in data 23 febbraio 2023 con il seguente oggetto: "Nuova mensa scolastica CUP I75E22000080006";

successivamente, il Ministero ha chiesto ragione e precisazioni con sua nota, in particolare evidenziando che "non si ha evidenza del rispetto delle prescrizioni relative alle dimensioni minime dell'area ed all'indice di copertura previsti al punto 2.1.3 del Dm 18.12.1975", ovvero che "l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale";

dopo la presentazione di un'interrogazione dell'opposizione rappresentata dalla lista "Spilimbergo in cammino", l'amministrazione ha chiarito le ragioni per cui lo spazio del cortile viene ancora una volta trattato come spazio da urbanizzare, riducendone le dimensioni, perfino al di sotto dei parametri imposti da specifico decreto ministeriale 18 dicembre 1975 recante norme per l'edilizia scolastica;

dopo le elezioni dell'aprile 2023, il sindaco ha reso noto che la sede per realizzazione della mensa è stata modificata: non più dentro al cortile scolastico ma nello "spazio compreso tra la scuola media e il Terminal 2 sul lato via Udine";

la nuova mensa scolastica viene pertanto collocata a pochi metri dall'autostazione;

la questione tocca adesso temi ambientali rilevanti, di inquinamento e di salute pubblica, essendo i gas di scarico dei *pullman* vicinissimi ai luoghi di refezione, si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di evitare che sia autorizzata la costruzione della mensa scolastica a ridosso di un'autostazione, peraltro non indicata sui mappali, e affinché sia garantita la salute degli studenti del polo scolastico di Spilimbergo.

(4-00813)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00764 del senatore Iannone.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.